



Leggi e decreti

Il codice della Finanza locale

Novembre 2010



Il codice della Finanza Locale

NOVEMBRE 2010

Il Lavoro è stato curato dalla Direzione Scientifica dell'IFEL.

Curatore dell'opera: Silvia Scozzese (Direttore Scientifico, IFEL)

L'opera è stata realizzata da Armana Verbari

A cura di
Direzione Scientifica IFEL
Tel. 06/68816210/214/218 - direzionescientifica@webifel.it
info@webifel.it - www.fondazioneifel.it

IL LAVORO È STATO CHIUSO IN DATA 29 OTTOBRE 2010

**DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267,
TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI -**

ESTRATTO PARTE PRIMA - TRDINAMENTO ISTITUZIONALE

Articolo 42. Attribuzioni dei consigli.

Articolo 48. Competenze delle giunte.

Articolo 49. Pareri dei responsabili dei servizi.

Articolo 147. Tipologia dei controlli interni.

Articolo 148. Controllo della Corte dei Conti.

ESTRATTO PARTE SECONDA - RRDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Articolo 149. Principi generali in materia di finanza propria e derivata.

Articolo 150. Principi in materia di ordinamento finanziario e contabile.

Articolo 151. Principi in materia di contabilità.

Articolo 152. Regolamento di contabilità.

Articolo 153. Servizio economico-finanziario.

Articolo 154. Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali.

Articolo 155. Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali.

Articolo 156. Classi demografiche e popolazione residente.

Articolo 157. Consolidamento dei conti pubblici.

Articolo 158. Rendiconto dei contributi straordinari.

Articolo 159. Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali.

Articolo 160. Approvazione di modelli e schemi contabili.

Articolo 161. Certificazioni di bilancio.

Articolo 162. Principi del bilancio.

Articolo 163. Esercizio provvisorio e gestione provvisoria.

Articolo 164. Caratteristiche del bilancio.

Articolo 165. Struttura del bilancio.

Articolo 166. Fondo di riserva.

Articolo 167. Ammortamento dei beni.

Articolo 168. Servizi per conto di terzi.

Articolo 169. Piano esecutivo di gestione.

Articolo 170. Relazione previsionale e programmatica.

Articolo 171. Bilancio pluriennale.

Articolo 172. Altri allegati al bilancio di previsione.

Articolo 173. Valori monetari.

Articolo 174. Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati.

Articolo 175. Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione.

Articolo 176. Prelevamenti dal fondo di riserva.

Articolo 177. Competenze dei responsabili dei servizi.

Articolo 178. Fasi dell'entrata.

Articolo 179. Accertamento.

Articolo 180. Riscossione.

Articolo 181. Versamento.

Articolo 182. Fasi della spesa.

Articolo 183. Impegno di spesa.

Articolo 184. Liquidazione della spesa.

Articolo 185. Ordinazione e pagamento.

Articolo 186. Risultato contabile di amministrazione.

Articolo 187. Avanzo di amministrazione.

Articolo 188. Disavanzo di amministrazione.

Articolo 189. Residui attivi.

Articolo 190. Residui passivi.

Articolo 191. Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese.

Articolo 192. Determinazioni a contrattare e relative procedure.

Articolo 193. Salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Articolo 194. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio.

Articolo 195. Utilizzo di entrate a specifica destinazione.

Articolo 196. Controllo di gestione.

Articolo 197. Modalità del controllo di gestione.

Articolo 198. Referto del controllo di gestione.

Articolo 198-bis. Comunicazione del referto.

Articolo 199. Fonti di finanziamento.

Articolo 200. Programmazione degli investimenti.

Articolo 201. Finanziamento di opere pubbliche e piano economico-finanziario.

Articolo 202. Ricorso all'indebitamento.

Articolo 203. Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento.

Articolo 204. Regole particolari per l'assunzione di mutui.

Articolo 205. Attivazione di prestiti obbligazionari.

Articolo 205-bis. Contrazione di aperture di credito.

Articolo 206. Delegazione di pagamento.

Articolo 207. Fideiussione.

Articolo 208. Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria.

Articolo 209. Oggetto del servizio di tesoreria.

Articolo 210. Affidamento del servizio di tesoreria.

Articolo 211. Responsabilità del tesoriere.

Articolo 212. Servizio di tesoreria svolto per più enti locali.

Articolo 213. Gestione informatizzata del servizio di tesoreria.

Articolo 214. Operazioni di riscossione.

Articolo 215. Procedure per la registrazione delle entrate.

Articolo 216. Condizioni di legittimità dei pagamenti effettuati dal tesoriere.

Articolo 217. Estinzione dei mandati di pagamento.

Articolo 218. Annotazione della quietanza.

Articolo 219. Mandati non estinti al termine dell'esercizio.

Articolo 220. Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento.

Articolo 221. Gestione di titoli e valori.

Articolo 222. Anticipazioni di tesoreria.

Articolo 223. Verifiche ordinarie di cassa.

Articolo 224. Verifiche straordinarie di cassa.

Articolo 225. Obblighi di documentazione e conservazione.

Articolo 226. Conto del tesoriere.

Articolo 227. Rendiconto della gestione.

Articolo 228. Conto del bilancio.

Articolo 229. Conto economico.

Articolo 230. Conto del patrimonio e conti patrimoniali speciali.

Articolo 231. Relazione al rendiconto della gestione.

Articolo 232. Contabilità economica.

Articolo 233. Conti degli agenti contabili interni.

Articolo 234. Organo di revisione economico-finanziario.

Articolo 235. Durata dell'incarico e cause di cessazione.

Articolo 236. Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori.

Articolo 237. Funzionamento del collegio dei revisori.

Articolo 238. Limiti all'affidamento di incarichi.

Articolo. 239. Funzioni dell'organo di revisione.

Articolo 240. Responsabilità dell'organo di revisione.

Articolo 241. Compenso dei revisori.

RIFERIMENTI NORMATIVI NON CONTENUTI NEL T.U. D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267

ENTRATE TRIBUTARIE

- *D.Lgs. 15-12-1997 n. 446 - Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali. Estratto*
- *Legge 23-12-2000 n. 388 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001). Estratto.*
- *Legge 27-12-2006 n. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). Estratto.*
- *L. 27-12-2006 n. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). Estratto.*
- *L. 28-12-1995 n. 549 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Estratto.*
- *D.Lgs. 18-12-1997 n. 472 - Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662. Estratto.*
- *D.L. 31-12-2007 n. 248 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria. Estratto.*

ICI

- *D.Lgs. 30-12-1992 n. 504 - Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421*
- *Legge 8-5-1998 n. 146 - Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario. Estratto.*
- *D.L. 27-5-2008 n. 93 - Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. Estratto.*
- *D.L. 3-10-2006 n. 262 - Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. Estratto.*
- *D.L. 7-10-2008 n. 154 - Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali. Estratto.*
- *D.L. 23-11-2009 n. 168 - Disposizioni urgenti in materia di acconti di imposta, nonché di trasferimenti erariali ai comuni. Estratto.*

- *D.L. 30-9-2005 n. 203 - Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. Estratto.*
- *D.P.R. 26-4-1986 n. 131 - Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro. Estratto.*
- *D.M. 14-12-1991 - Determinazione dei moltiplicatori da applicare, a partire dal 1992, alle rendite catastali dei fabbricati e dei terreni per stabilire il valore minimo da dichiarare ai fini dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, e delle connesse imposte ipotecarie e catastali, e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.*
- *Legge 21-11-2000 n. 342 - Misure in materia fiscale. Estratto.*
- *D.L. 10-1-2006 n. 4 - Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione. Estratto.*
- *Legge 30-12-2004 n. 311 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005). Estratto.*
- *D.P.R. 6-6-2001 n. 380- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A). Estratto.*
- *Legge 23-12-2000 n. 388 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001). Estratto.*
- *Legge 23-12-1996 n. 662 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Estratto.*

IMPOSTE SU PUBBLICITÀ, PUBBLICHE AFFISSIONI E SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

- *D.Lgs. 15-11-1993 n. 507 - Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale.*
- *D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Estratto.*
- *D.P.R. 4-10-1986 n. 902 - Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali. Estratto*
- *D.P.R. 27-4-1999 n. 158 - Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.*
- *D.Lgs. 5-2-1997 n. 22 - Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. Estratto.*

- *DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010 , n. 78 - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. Estratto.*
- *D.L. 30-12-2008 n. 208 - Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. Estratto.*
- *D.L. 8-7-2002 n. 138 - Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate. Estratto.*
- *D.Lgs. 30-4-1992 n. 285 - Nuovo codice della strada. Estratto.*
- *Legge 28-12-2001 n. 448 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002). Estratto.*
- *D.P.R. 16-12-1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. Estratto.*
- *Legge 17-5-1999 n. 144 - Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali. Estratto.*

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- *D.Lgs. 15-12-1997 n. 446 - Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali. Estratto.*
- *D.Lgs. 4-9-2002 n. 198 - Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 21 dicembre 2001, n. 443. Estratto.*
- *Legge 15-5-1997 n. 127 - Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo. Estratto.*
- *Legge 23-12-1998 n. 448 - Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo. Estratto.*
- *D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 Norme in materia ambientale. Estratto.*

ADDIZIONALI E COMPARTICIPAZIONI A IMPOSTE ERARIALI E REGIONALI

- *D.Lgs. 28-9-1998 n. 360 - Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della L. 16 giugno 1998, n. 191.*
- *D.P.R. 22-12-1986 n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi. Estratto.*

- *D.L. 27-5-2008 n. 93 - Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. Estratto.*
- *Legge 27-12-2006 n. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). Estratto.*
- *D.M. 20-2-2008 - Individuazione dei criteri di riparto da utilizzare, a decorrere dall'anno 2008, per l'attribuzione fra i singoli comuni dell'incremento del gettito della quota di compartecipazione comunale all'IRPEF.*
- *Legge 24-12-2003 n. 350 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004). Estratto.*

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

- *Legge 28-12-2001 n. 448 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002). Estratto*
- *Legge 28-12-2001 n. 448 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002). Estratto.*
- *Legge 24-12-1993 n. 537 - Interoventi correttivi di finanza pubblica. Estratto.*
- *D.L. 29-11-2008 n. 185 - Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. Estratto.*
- *D.Lgs. 31-3-1998 n. 109 - Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449. Estratto.*
- *D.P.R. 8-1-2001 n. 33 - Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della L. 23 dicembre 1999, n. 488, recante la disciplina e i criteri di ripartizione del fondo, istituito presso il Ministero dell'interno, per il contenimento delle tariffe applicate dagli enti locali ed alimentato con le risorse finanziarie derivanti dall'assoggettamento ad IVA di prestazioni di servizi non commerciali affidati dagli enti locali a soggetti esterni all'amministrazione.*
- *Legge 24-12-2003 n. 350 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004). Estratto.*
- *D.P.R. 8-1-2001 n. 33 - Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della L. 23 dicembre 1999, n. 488, recante la disciplina e i criteri di ripartizione del fondo, istituito presso il Ministero dell'interno, per il contenimento delle tariffe applicate dagli enti locali ed alimentato con le risorse finanziarie derivanti dall'assoggettamento ad IVA di prestazioni di servizi non commerciali affidati dagli enti locali a soggetti esterni all'amministrazione.*

- *Legge 7-12-1999 n. 472 - Interventi nel settore dei trasporti. Estratto.*

CANONI E CONTRIBUTI

- *Legge 23-12-1994 n. 724 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Estratto.*
- *Legge 24-12-1993 n. 537 - Interventi correttivi di finanza pubblica. Estratto.*
- *Legge 9-12-1986 n. 896 - Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche. Estratto*
- *Legge 2-8-1975 n. 393 - Norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica. Estratto.*
- *Legge 23-8-2004 n. 239 - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia. Estratto.*
- *Legge 23-12-2005 n. 266 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006). Estratto.*

GLI INTERESSI ATTIVI

- *D.L. 27-10-1995 n. 444 - Disposizioni urgenti in materia di finanza locale . Estratto*

IL PATTO DI STABILITÀ INTERNO

- *D.L. 25-6-2008 n. 112- Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Estratto*
- *D.L. 25-1-2010 n. 2 - Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni. Estratto.*
- *D.L. 31-5-2010 n. 78- Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. Estratto.*
- *L. 27 dicembre 2006 n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)." Estratto.*
- *L. 24 dicembre 2007 n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)". Estratto*
- *L. 24 Luglio 2008 n. 126 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie" Estratto*
- *Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,convertito nella legge del 9 Aprile 2009 n 33. Estratto.*

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCI

- *Legge 23-8-1988 n. 400 – Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Estratto.*
- *Legge 29-10-1984 n. 720 - Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.*
- *D.Lgs. 7-8-1997 n. 279 - Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato.*
- *Legge 5-8-1978 n. 468 - Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Estratto.*
- *Legge 6-12-1971 n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali. Estratto.*
- *R.D. 26-6-1924 n. 1054 - Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato. Estratto*
- *Legge 25-2-1987 n. 67 - Rinnovo della L. 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria. Estratto.*
- *D.Lgs. 12-4-2006 n. 170 - Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'articolo 1 della L. 5 giugno 2003, n. 131. Estratto*
- *D.Lgs. 28-3-2000 n. 76 - Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della L. 25 giugno 1999, n. 208. Estratto.*
- *D.Lgs. 25-2-1995 n. 77 - Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. Estratto*
- *Principio contabile n. 1 - Programmazione e previsione nel sistema di bilancio*
- *D.P.R. 31-1-1996 n. 194 - Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali*
- *D.Lgs. 25-2-1995 n. 77 - Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. Estratto*
- *D.P.R. 3-8-1998 n. 326 - Regolamento recante norme per l'approvazione degli schemi di relazione previsionale e programmatica degli enti locali di cui all'articolo 114, comma 2, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni.*
- *D.P.R. 3-8-1998 n. 326 - Regolamento recante norme per l'approvazione degli schemi di relazione previsionale e programmatica degli enti locali di cui all'articolo 114, comma 2, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni.*
- *D.Lgs. 12-4-2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Estratto*

- *LEGGE 15-5-1997 n. 127 - Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo. Estratto*
- *D.M. 24-6-2002 - Definizione degli elenchi con cui vengono individuati i codici di bilancio stabiliti dall'art. 3 del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, e la descrizione e la numerazione delle voci economiche per le province, i comuni, le unioni di comuni, le città metropolitane e per le comunità montane.*
- *D.Lgs. 12-4-2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Estratto*
- *D.Lgs. 12-4-2006 n. 170 - Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'articolo 1 della L. 5 giugno 2003, n. 131. Estratto*

APPROVAZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO

- *D.L. 22-2-2002 n. 13 - Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali. Estratto*

LA GESTIONE DEL BILANCIO

- *Principio contabile n. 2 per gli enti locali - gestione nel sistema del bilancio*
- *D.L. 31-3-2005 n. 44 - Disposizioni urgenti in materia di enti locali. Estratto*
- *Legge 27-12-2002 n. 289 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003). Estratto*
- *D.L. 25-6-2008 n. 112 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Estratto*
- *Ministero dell'economia e delle finanze - D.M. 14-11-2006 n. 135553. Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali (articolo 28, comma 5, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e articolo 1, comma 79, L. 30 dicembre 2004, n. 311). (Decreto n. 135553).*
- *D.P.R. 29-9-1973 n. 605 - Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti. Estratto*
- *D.M. 9-10-2006 n. 293 - Regolamento recante norme per l'introduzione di nuove modalità di versamento presso le tesorerie statali.*
- *D.P.R. 29-9-1973 n. 602 - Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. Articolo*
- *D.M. 18-1-2008 n. 40 - Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.*

- *D.L. 1-7-2009 n. 78 - Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini. Estratto*
- *Legge 18-6-2009 n. 69 - Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Estratto*
- *D.Lgs. 9-10-2002 n. 231 - Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.*
- *D.M. 19-5-2009 - Modalità per favorire l'intervento della «SACE S.p.A.» nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e a sostenere il finanziamento per l'acquisto di veicoli.*
- *D.L. 29-11-2008 n. 185 - Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. Estratto*
- *D.Lgs. 21-11-2007 n. 231 - Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. Estratto*
- *Legge 23-12-2005 n. 266 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006). Estratto*
- *Legge 13-8-2010 n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. Estratto*

RICORSO ALL'INDEBITAMENTO

- *Legge 24-12-2003 n. 350 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004). Estratto*
- *D.L. 25-6-2008 n. 112 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Estratto*
- *D.L. 2-3-1989 n. 66 - Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale. Estratto*
- *D.M. 3-7-2009 - Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali, ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.*
- *D.L. 23-2-1995 n. 41 - Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse. Estratto*

DEBITI FUORI BILANCIO

- *Legge 28-12-2001 n. 448 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002). Estratto*
- *Legge 27-12-2002 n. 289 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003). Estratto*
- *Legge 14-1-1994 n. 20 - Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti. Estratto*
- *Legge 27-12-2002 n. 289 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).Estratto*

COPERTURA FINANZIARIA E DI PAGAMENTO

- *Legge 24-12-2003 n. 350 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004). Estratto*
- *D.L. 2-3-1989 n. 66 - Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale. Estratto*
- *D.L. 23-2-1995 n. 41 - Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse. Estratto*

RESIDUI

- *D.P.R. 24-4-2001 n. 270 - Regolamento di semplificazione delle procedure di reiscrizione nel bilancio dello Stato dei residui passivi perenti (n. 36, allegato 1, legge n. 50/1999).*
- *Principio contabile n. 3 - Il rendiconto degli enti locali.*

DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267,
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ESTRATTO PARTE PRIMA - SRDINAMENTO ISTITUZIONALE

Estratto TITOLO III - Organi

Capo I - Organi di governo del comune e della provincia

Articolo 42. Attribuzioni dei consigli.

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.	INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi; b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie; c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative; d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione; e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione; f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari; i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della	ATTI SUI QUALI IL CONSIGLIO HA COMPETENZA

Giunta, del segretario o di altri funzionari; m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.	
3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori.	DEFINIZIONE, ADEGUAMENTO E VERIFICA PERIODICA DELLE LINEE PROGRAMMATICHE
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.	LIMITAZIONE DELLA PROCEDURA D'URGENZA

Articolo 48. Competenze delle giunte.

1. La Giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.	COLLABORAZIONE CON IL SINDACO O IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.	COMPETENZE DELLA GIUNTA
3. È, altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio	ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 49. Pareri dei responsabili dei servizi.

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.	PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.	ESPRESSIONE DEL PARERE DA PARTE DEL SEGRETARIO IN SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi	RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE PER I PARERI ESPRESSI
--	---

Capo III - Controlli interni

Articolo 147. Tipologia dei controlli interni.

<p>1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a:</p> <p>a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;</p> <p>b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;</p> <p>c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;</p> <p>d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.</p>	<p>AUTONOMIA NELL'AMBITO DELL'INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI PER I CONTROLLI</p>
<p>2. I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, quale risulta dagli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.</p>	<p>DISTINZIONE TRA FUNZIONI DI INDIRIZZO E COMPITI DI GESTIONE</p>
<p>3. L'organizzazione dei controlli interni è effettuata dagli enti locali anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.</p>	<p>EVENTUALE DEROGA AI PRINCIPI GENERALI DEL CONTROLLO INTERNO</p>
<p>4. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.</p>	<p>UFFICI UNICI</p>
<p>5. Nell'ambito dei comitati provinciali per la pubblica amministrazione, d'intesa con le province, sono istituite apposite strutture di consulenza e supporto, delle quali possono avvalersi gli enti locali per l'esercizio dei controlli previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. A tal fine, i predetti comitati possono essere integrati con esperti nelle materie di pertinenza</p>	<p>STRUTTURE DI CONSULENZA E SUPPORTO</p>

Capo IV - Controlli esterni sulla gestione

Articolo 148. Controllo della Corte dei Conti.

1. La Corte dei Conti esercita il controllo sulla gestione degli enti locali, ai sensi delle disposizioni di cui alla <i>legge 14 gennaio 1994, n. 20</i> , e successive modificazioni ed integrazioni.	CONTROLLO SULLA GESTIONE
---	--------------------------

TITOLO I - Disposizioni generali

Articolo 149. Principi generali in materia di finanza propria e derivata.

<p>1. L'ordinamento della finanza locale è riservato alla legge, che la coordina con la finanza statale e con quella regionale.</p>	<p>RISERVA DI LEGGE</p>
<p>2. Ai comuni e alle province la legge riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.</p>	<p>RICONOSCIMENTO AUTONOMIA FINANZIARIA</p>
<p>3. La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine i comuni e le province in forza dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.</p>	<p>RICONOSCIMENTO POTESTÀ IMPOSITIVA AGLI ENTI LOCALI</p>
<p>4. La finanza dei comuni e delle province è costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) imposte proprie; b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali; c) tasse e diritti per servizi pubblici; d) trasferimenti erariali; e) trasferimenti regionali; f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale; g) risorse per investimenti; h) altre entrate. 	<p>COMPOSIZIONE FINANZA COMUNI E PROVINCE</p>
<p>5. I trasferimenti erariali sono ripartiti in base a criteri obiettivi che tengano conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche, nonché in base ad una perequata distribuzione delle risorse che tenga conto degli squilibri di fiscalità locale.</p>	<p>CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI</p>
<p>6. Lo Stato assegna specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali.</p>	<p>CONTRIBUTI ECCEZIONALI</p>
<p>7. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.</p>	<p>FINALITÀ ENTRATE FISCALI</p>
<p>8. A ciascun ente locale spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza. Gli enti locali</p>	<p>RICAVI SERVIZI PUBBLICI DI</p>

determinano per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato. Lo Stato e le Regioni, qualora prevedano per legge casi di gratuità nei servizi di competenza dei comuni e delle province ovvero fissino prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, debbono garantire agli enti locali risorse finanziarie compensative.	COMPETENZA DEGLI ENTI
9. La legge determina un fondo nazionale ordinario per contribuire ad investimenti degli enti locali destinati alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico.	FONDO NAZIONALE ORDINARIO PER LE OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE SOCIO ECONOMICO
10. La legge determina un fondo nazionale speciale per finanziare con criteri perequativi gli investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche unicamente in aree o per situazioni definite dalla legge statale.	FONDO NAZIONALE SPECIALE PER LE OPERE PUBBLICHE DEFINITE CON LEGGE STATALE
11. L'ammontare complessivo dei trasferimenti e dei fondi è determinato in base a parametri fissati dalla legge per ciascuno degli anni previsti dal bilancio pluriennale dello Stato e non è riducibile nel triennio.	AMMONTARE COMPLESSIVO DEI TRASFERIMENTI E DEI FONDI
12. Le regioni concorrono al finanziamento degli enti locali per la realizzazione del piano regionale di sviluppo e dei programmi di investimento, assicurando la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.	CONCORSO DELLE REGIONI AL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
13. Le risorse spettanti a comuni e province per spese di investimento previste da leggi settoriali dello Stato sono distribuite sulla base di programmi regionali. Le regioni, inoltre, determinano con legge i finanziamenti per le funzioni da esse attribuite agli enti locali in relazione al costo di gestione dei servizi sulla base della programmazione regionale.	DISTRIBUZIONE RISORSE PER INVESTIMENTO E DETERMINAZIONE DEI FINANZIAMENTI PER FUNZIONI ATTRIBUITE DALLE REGIONI

Artico 150. Principi in materia di ordinamento finanziario e contabile.

1. L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è riservato alla legge dello Stato e stabilito dalle disposizioni di principio del presente testo unico.	RISERVA DI LEGGE
2. L'ordinamento stabilisce per gli enti locali i principi in materia di programmazione, gestione e rendicontazione, nonché i principi relativi alle attività di investimento, al servizio di tesoreria, ai compiti ed alle attribuzioni dell'organo di revisione economico-finanziaria e, per gli enti cui sia applicabile, alla disciplina del risanamento finanziario.	AMBITO DI INTERVENTO
3. Restano salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.	REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME

Articolo 151. Principi in materia di contabilità.

1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.	BILANCIO DI PREVISIONE
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione di appartenenza e degli allegati previsti dall'articolo 172 o da altre norme di legge.	DOCUMENTI ALLEGATI AL BILANCIO PREVISIONALE
3. I documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.	PRINCIPI PER LA REDAZIONE
4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.	PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DI SERVIZI
5. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.	RILEVAZIONE RISULTATI DI GESTIONE
6. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.	RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA
7. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo ¹ .	DELIBERAZIONE RENDICONTO

Articolo 152. Regolamento di contabilità.

1. Con il regolamento di contabilità ciascun ente locale applica i principi contabili stabiliti dal presente testo unico, con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna comunità, ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà ed uniformità del sistema finanziario e contabile.	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ
2. Il regolamento di contabilità assicura, di norma, la conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni relative ad enti od organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e servizi.	FINALITÀ DEL REGOLAMENTO
3. Il regolamento di contabilità stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti	CONTENUTI DEL REGOLAMENTO

¹ Comma così modificato dalla lettera a) del comma 6 dell'art. 2-quater, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154 aggiunto dalla relativa legge di conversione.

di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni del presente testo unico e delle altre leggi vigenti.	
<p>4. I regolamenti di contabilità sono approvati nel rispetto delle norme della parte seconda del presente testo unico, da considerarsi come principi generali con valore di limite inderogabile, con eccezione delle sotto elencate norme, le quali non si applicano qualora il regolamento di contabilità dell'ente rechi una differente disciplina:</p> <p>a) articoli 177 e 178;</p> <p>b) articoli 179, commi 2, lettere b) c) e d), e 3, 180, commi da 1 a 3, 181, commi 1 e 3, 182, 184, 185, commi da 2 a 4;</p> <p>c) articoli 186, 191, comma 5, 197, 198;</p> <p>d) articoli 199, 202, comma 2, 203, 205, 207;</p> <p>e) articoli da 213 a 215, 216, comma 3, da 217 a 219, 221, 224, 225;</p> <p>f) articoli 235, commi 2 e 3, 237, 238.</p>	APPROVAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Articolo 153. Servizio economico-finanziario.

1. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono disciplinati l'organizzazione del servizio finanziario, o di ragioneria o qualificazione corrispondente, secondo le dimensioni demografiche e l'importanza economico-finanziaria dell'ente. Al servizio è affidato il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria.	DISCIPLINA SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
2. È consentito stipulare apposite convenzioni tra gli enti per assicurare il servizio a mezzo di strutture comuni.	CONVENZIONI
3. Il responsabile del servizio finanziario di cui all'articolo 151, comma 4, si identifica con il responsabile del servizio o con i soggetti preposti alle eventuali articolazioni previste dal regolamento di contabilità.	RESPONSABILE DEL SERVIZIO
4. Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese.	FUNZIONI DEL RESPONSABILE
5. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ed apposto il visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati. Il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.	PARERI DI REGOLARITÀ CONTABILE

<p>6. Il regolamento di contabilità disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al legale rappresentante dell'ente, al consiglio dell'ente nella persona del suo presidente, al segretario ed all'organo di revisione ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzia il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. In ogni caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'articolo 193, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della Giunta.</p>	<p>SEGNALAZIONI OBBLIGATORIE DEI FATTI E DELLE VALUTAZIONI DEL RESPONSABILE FINANZIARIO</p>
<p>7. Lo stesso regolamento prevede l'istituzione di un servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare.</p>	<p>SERVIZIO DI ECONOMATO</p>

Articolo 154. Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali.

<p>1. È istituito presso il Ministero dell'interno l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali.</p>	<p>OSSERVATORIO SULLA FINANZA E LA CONTABILITÀ</p>
<p>2. L'Osservatorio ha il compito di promuovere la corretta gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane, la salvaguardia degli equilibri di bilancio, l'applicazione dei principi contabili e la congruità degli strumenti applicativi, nonché la sperimentazione di nuovi modelli contabili. L'Osservatorio adotta iniziative di divulgazione e di approfondimento finalizzate ad agevolare l'applicazione ed il recepimento delle norme.</p>	<p>FUNZIONI</p>
<p>3. L'Osservatorio presenta al Ministro dell'interno almeno una relazione annuale sullo stato di applicazione delle norme, con proposte di integrazione normativa e di principi contabili di generale applicazione.</p>	<p>RELAZIONE ANNUALE</p>
<p>4. Il presidente ed i componenti dell'Osservatorio, in numero non superiore a diciotto, sono nominati dal Ministro dell'interno con proprio decreto tra funzionari dello Stato, o di altre pubbliche amministrazioni, professori e ricercatori universitari ed esperti. L'Upi, l'Anci e l'Uncem designano ciascuna un proprio rappresentante. L'Osservatorio dura in carica cinque anni.</p>	<p>COMPOSIZIONE</p>
<p>5. Il Ministro dell'interno può assegnare ulteriori funzioni nell'ambito delle finalità generali del comma 2 ed emanare norme di funzionamento e di organizzazione².</p>	<p>EVENTUALI ULTERIORI FUNZIONI</p>
<p>6. L'Osservatorio si avvale delle strutture e dell'organizzazione della Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.</p>	<p>STRUTTURE</p>

² In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 14 settembre 2005, n. 220.

<p>7. Ai componenti dell'Osservatorio spettano il gettone di presenza ed i rimborsi spese previsti per i componenti della commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. L'imputazione dei relativi oneri avviene sul medesimo capitolo di spesa relativo alla citata commissione. I rimborsi competono anche per la partecipazione ad attività esterne di studio, di divulgazione ed approfondimento rientranti nell'attività istituzionale dell'Osservatorio. Il Ministro dell'interno può affidare, nell'anno 2000 ed entro la complessiva spesa di 30 milioni di lire, all'Osservatorio, o a singoli membri, la redazione di studi e lavori monografici, determinando il compenso in relazione alla complessità dell'incarico ed ai risultati conseguiti³.</p>	<p>RIMBORSI E GETTONI DI PRESENZA</p>
---	---------------------------------------

Articolo 155. Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali.

<p>1. La Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali operante presso il Ministero dell'interno, già denominata Commissione di ricerca per la finanza locale, svolge i seguenti compiti:</p> <p>a) controllo centrale, da esercitare prioritariamente in relazione alla verifica della compatibilità finanziaria, sulle dotazioni organiche e sui provvedimenti di assunzione di personale degli enti disestati e degli enti strutturalmente deficitari, ai sensi dell'articolo 243;</p> <p>b) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di approvazione o diniego del piano di estinzione delle passività, ai sensi dell'articolo 256, comma 7;</p> <p>c) proposta al Ministro dell'interno di misure straordinarie per il pagamento della massa passiva in caso di insufficienza delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 256, comma 12;</p> <p>d) parere da rendere in merito all'assunzione del mutuo con la Cassa depositi e prestiti da parte dell'ente locale, ai sensi dell'articolo 255, comma 5;</p> <p>e) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di approvazione o diniego dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell'articolo 261;</p> <p>f) proposta al Ministro dell'interno di adozione delle misure necessarie per il risanamento dell'ente locale, a seguito del ricostituirsi di disavanzo di amministrazione o insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con i normali mezzi o mancato rispetto delle prescrizioni poste a carico dell'ente, ai sensi dell'articolo 268;</p> <p>g) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di sostituzione di tutto o parte dell'organo straordinario di liquidazione, ai sensi dell'articolo 254, comma 8;</p> <p>h) approvazione, previo esame, della rideterminazione della</p>	<p>COMPITI DELLA COMMISSIONE PER LA FINANZA E GLI ORGANICI DEGLI ENTI LOCALI</p>
--	--

³ Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392.

pianta organica dell'ente locale dissestato, ai sensi dell'articolo 259, comma 7.	
2. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.	COMPOSIZIONE E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Articolo 156. Classi demografiche e popolazione residente.

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella parte seconda del presente testo unico valgono per i comuni, se non diversamente disciplinato, le seguenti classi demografiche: <ul style="list-style-type: none"> a) comuni con meno di 500 abitanti; b) comuni da 500 a 999 abitanti; c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti; d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti; e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti; f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti; g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti; h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti; i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti; l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti; m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti; n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre. 	CLASSI DEMOGRAFICHE
2. Le disposizioni del presente testo unico e di altre leggi e regolamenti relative all'attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura, nonché all'inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, alla disciplina del dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, ovvero secondo i dati dell'Uncem per le comunità montane. Per le comunità montane e i comuni di nuova istituzione si utilizza l'ultima popolazione disponibile.	MODALITÀ DI CALCOLO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

Articolo 157. Consolidamento dei conti pubblici.

1. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici gli enti locali rispettano le disposizioni di cui agli articoli 25, 29 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.	CONSOLIDAMENTO CONTI PUBBLICI
---	-------------------------------

Articolo 158. Rendiconto dei contributi straordinari.

1. Per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali è dovuta la presentazione del rendiconto all'amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario.	RENDICONTO PER CONTRIBUTI STRAORDINARI
--	--

2. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documenta i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento.	DOCUMENTAZIONE SPESA E RISULTATI OTTENUTI
3. Il termine di cui al comma 1 è perentorio. La sua inosservanza comporta l'obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato.	TERMINE 60 GG. PERENTORIO
4. Ove il contributo attenga ad un intervento realizzato in più esercizi finanziari l'ente locale è tenuto al rendiconto per ciascun esercizio.	INTERVENTO REALIZZATO IN PIÙ ESERCIZI

Articolo 159. Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali.

1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesoriere. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.	MODALITÀ DELL'ESPROPRIAZIONE NEI CONFRONTI DI ENTI LOCALI
2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a: a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi; b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso; c) espletamento dei servizi locali indispensabili ^{4 5} .	SOMME NON SOGGETTE AD ESPROPRIAZIONE
3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità ⁶ .	QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME
4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.	PROCEDURE IN VIOLAZIONE DEL COMMA 2
5. I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'articolo 37 della legge 6	PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAI

⁴ La Corte costituzionale, con sentenza 4-18 giugno 2003, n. 211 (Gazz. Uff. 25 giugno 2003, n. 25 - Prima serie speciale) ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità dell'art. 159, commi 2, 3 e 4, nella parte in cui non prevede che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo la adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso.

⁵ La Corte costituzionale, con sentenza 4-18 giugno 2003, n. 211 (Gazz. Uff. 25 giugno 2003, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 159, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.

⁶ La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 159 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

<p>dicembre 1971, n. 1034, e di cui all'articolo 27, comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'articolo 151, comma 4, e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3 7.</p>	<p>COMMISSARI NOMINATI A SEGUITO DI RICORSI PRESSO MAGISTRATURA AMMINISTRATIVA</p>
---	--

Articolo 160. Approvazione di modelli e schemi contabili.

<p>1. Con regolamento, da emanare a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i modelli relativi al bilancio di previsione, ivi inclusi i quadri riepilogativi; b) il sistema di codifica del bilancio e dei titoli contabili di entrata e di spesa; c) i modelli relativi al bilancio pluriennale; d) i modelli relativi al conto del tesoriere; e) i modelli relativi al conto del bilancio e la tabella dei parametri gestionali⁸; f) i modelli relativi al conto economico ed al prospetto di conciliazione; g) i modelli relativi al conto del patrimonio; h) i modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili di cui all'articolo 227. 	<p>MODELLI CONTABILI</p>
<p>2. Con regolamento, da emanare a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è approvato lo schema relativo alla relazione previsionale e programmatica previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.</p>	<p>SCHEMA CONTABILE</p>

Articolo 161. Certificazioni di bilancio.

<p>1. Gli enti locali sono tenuti a redigere apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto. Le certificazioni sono firmate dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziario⁹.</p>	<p>CERTIFICAZIONI</p>
<p>2. Le modalità per la struttura, la redazione e la presentazione delle certificazioni sono stabilite tre mesi prima della scadenza di ciascun adempimento con decreto del Ministro dell'interno d'intesa con l'Anci, con l'Upi e con l'Uncem, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.</p>	<p>MODALITÀ DI DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI DELLA CERTIFICAZIONE</p>
<p>3. La mancata presentazione di un certificato comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno</p>	<p>CONSEGUENZE PER MANCATA</p>

⁸ Lettera così sostituita dal comma 4 dell'art. 2-quater, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

⁹ Comma così modificato dal comma 5 dell'art. 2-quater, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

nel quale avviene l'inadempienza.	PRESENTAZIONE CERTIFICATO
4. Il Ministero dell'interno provvede a rendere disponibili i dati delle certificazioni alle regioni, alle associazioni rappresentative degli enti locali, alla Corte dei conti ed all'Istituto nazionale di statistica.	DISPONIBILITÀ DEI DATI

TITOLO II - Programmazione e bilanci

Capo I - Programmazione

Articolo 162. Principi del bilancio.

1. Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione corrente, come definita al comma 6 del presente articolo, non può presentare un disavanzo.	DELIBERAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
2. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge.	PRINCIPIO DELL'UNITÀ DI BILANCIO
3. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.	UNITÀ TEMPORALE DI RIFERIMENTO
4. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. La gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione: sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio.	MODALITÀ DI ISCRIZIONE IN BILANCIO DI ENTRATE E SPESE - PRINCIPIO DI INTEGRITÀ
5. Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento.	PRINCIPI DI VERIDICITÀ E ATTENDIBILITÀ
6. Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate.	PAREGGIO FINANZIARIO
7. Gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi di partecipazione, di cui all'articolo 8, la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti.	BILANCIO PARTECIPATO (CFR. ARTICOLO 6 LEGGE N. 67 DEL 1987)

Articolo 163. Esercizio provvisorio e gestione provvisoria.

1. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'organo regionale di controllo, l'organo consiliare dell'ente delibera l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a due mesi, sulla base del bilancio già deliberato. Gli	DELIBERAZIONE DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO DA PARTE DEL CONSIGLIO
--	---

enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.	
2. Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.	GESTIONE PROVVISORIA
3. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato.	PROROGA ESERCIZIO BILANCIO DI PREVISIONE

Articolo 164. Caratteristiche del bilancio.

1. L'unità elementare del bilancio per l'entrata è la risorsa e per la spesa è l'intervento per ciascun servizio. Nei servizi per conto di terzi, sia nell'entrata che nella spesa, l'unità elementare è il capitolo, che indica l'oggetto.	UNITÀ ELEMENTARE
2. Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi.	CARATTERE AUTORIZZATORIO
3. In sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale il consiglio dell'ente assicura idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti	IMPEGNI PLURIENNALI ESERCIZI PRECEDENTI

Articolo 165. Struttura del bilancio.

1. Il bilancio di previsione annuale è composto da due parti, relative rispettivamente all'entrata ed alla spesa.	COMPOSIZIONE DEL BILANCIO ANNUALE
2. La parte entrata è ordinata gradualmente in titoli, categorie e risorse, in relazione, rispettivamente, alla fonte di provenienza, alla tipologia ed alla specifica individuazione dell'oggetto dell'entrata.	COMPOSIZIONE DELL'ENTRATA
3. I titoli dell'entrata per province, comuni, città metropolitane ed unioni di comuni sono: <ul style="list-style-type: none">- Titolo I - Entrate tributarie;- Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione;- Titolo III - Entrate extratributarie;- Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti;- Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti;- Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi.	TITOLI DELL'ENTRATA PER PROVINCE, COMUNI, CITTÀ METROPOLITANE E UNIONI DI COMUNI
4. I titoli dell'entrata per le comunità montane sono: <ul style="list-style-type: none">- Titolo I - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione;- Titolo II - Entrate extratributarie;- Titolo III - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti;- Titolo IV - Entrate derivanti da accensioni di prestiti;- Titolo V - Entrate da servizi per conto di terzi.	TITOLI DELL'ENTRATA PER COMUNITÀ MONTANE
5. La parte spesa è ordinata gradualmente in titoli, funzioni, servizi ed interventi, in relazione, rispettivamente, ai principali aggregati economici, alle funzioni degli enti, ai singoli uffici che gestiscono un complesso di attività ed alla natura economica dei fattori produttivi nell'ambito di ciascun servizio. La parte spesa è leggibile anche per programmi dei quali è fatta analitica illustrazione in apposito quadro di sintesi del bilancio e nella relazione previsionale e programmatica.	COMPOSIZIONE DELLA SPESA
6. I titoli della spesa sono: <ul style="list-style-type: none">- Titolo I - Spese correnti;- Titolo II - Spese in conto capitale;- Titolo III - Spese per rimborso di prestiti;- Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi.	TITOLI DELLA SPESA (CFR. D.M. 24 GIUGNO 2002)
7. Il programma, il quale costituisce il complesso coordinato di attività, anche normative, relative alle opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di un fine prestabilito, nel più vasto piano	IL PROGRAMMA (CFR. ART. 18 D.LGS N. 170 DEL 2006 PER IL PIANO GENERALE DI

generale di sviluppo dell'ente, secondo le indicazioni dell'articolo 151, può essere compreso all'interno di una sola delle funzioni dell'ente, ma può anche estendersi a più funzioni.	SVILUPPO)
8. A ciascun servizio è correlato un reparto organizzativo, semplice o complesso, composto da persone e mezzi, cui è preposto un responsabile.	REPARTI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI
9. A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile del servizio.	BILANCI DEI SERVIZI
10. Ciascuna risorsa dell'entrata e ciascun intervento della spesa indicano: a) l'ammontare degli accertamenti o degli impegni risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente all'esercizio di riferimento e la previsione aggiornata relativa all'esercizio in corso; b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.	ELEMENTI DELLE RISORSE DELLE ENTRATE DEGLI INTERVENTI DELLA SPESA
11. L'avanzo ed il disavanzo di amministrazione sono iscritti in bilancio, con le modalità di cui agli articoli 187 e 188, prima di tutte le entrate e prima di tutte le spese.	ISCRIZIONE AVANZO E DISAVANZO
12. I bilanci di previsione degli enti locali recepiscono, per quanto non contrasta con la normativa del presente testo unico, le norme recate dalle leggi delle rispettive regioni di appartenenza per quanto concerne le entrate e le spese relative a funzioni delegate, al fine di consentire la possibilità del controllo regionale sulla destinazione dei fondi assegnati agli enti locali e l'omogeneità delle classificazioni di dette spese nei bilanci di previsione degli enti rispetto a quelle contenute nei rispettivi bilanci di previsione regionali. Le entrate e le spese per le funzioni delegate dalle regioni non possono essere collocate tra i servizi per conto di terzi nei bilanci di previsione degli enti locali.	CONTROLLO REGIONALE SU ENTRATE E SPESE PER FUNZIONI DELEGATE (CFR. ARTICOLO 12 D.LGS N. 76 DEL 2000)
13. Il bilancio di previsione si conclude con più quadri riepilogativi.	CONCLUSIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE (CFR. D.P.R. N. 194 DEL 1996)
14. Con il regolamento di cui all'articolo 160 sono approvati i modelli relativi al bilancio di previsione, inclusi i quadri riepilogativi, il sistema di codifica del bilancio ed il sistema di codifica dei titoli contabili di entrata e di spesa, anche ai fini di cui all'articolo 157.	APPROVAZIONE DEI MODELLI DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Articolo 166. Fondo di riserva.

1. Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in	FONDO DI RISERVA
---	------------------

bilancio.	
2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.	MODALITÀ DI UTILIZZO DEL FONDO

Articolo 167. Ammortamento dei beni.

1. È data facoltà agli enti locali di iscrivere nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi, almeno per il trenta per cento del valore calcolato secondo i criteri dell'articolo 229 ¹⁰ .	POSSIBILITÀ DI AMMORTAMENTO DEI BENI (CFR. ART. 117, COMMA 1 DEL D.LGS 77/1995)
2. L'utilizzazione delle somme accantonate ai fini del reinvestimento è effettuata dopo che gli importi sono rifluiti nel risultato di amministrazione di fine esercizio ed è possibile la sua applicazione al bilancio in conformità all'articolo 187.	UTILIZZAZIONE SOMME ACCANTONATE

Articolo 168. Servizi per conto di terzi.

1. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi, ivi compresi i fondi economici, e che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'ente, sono ordinati esclusivamente in capitoli, secondo la partizione contenuta nel regolamento di cui all'articolo 160.	ENTRATE E SPESE RELATIVE AI SERVIZI PER CONTO TERZI
2. Le previsioni e gli accertamenti d'entrata conservano l'equivalenza con le previsioni e gli impegni di spesa.	EQUIVALENZA TRA ACCERTAMENTI D'ENTRATA E PREVISIONI ED IMPEGNI DI SPESA

Articolo 169. Piano esecutivo di gestione.

1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.	PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2. Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.	ULTERIORE GRADUAZIONE ENTRATA
3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le comunità montane.	COMUNI CON MENO DI 15.000 ABITANTI E COMUNITÀ MONTANE

Articolo 170. Relazione previsionale e programmatica.

1. Gli enti locali allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo	RELAZIONE PREVISIONALE
---	-------------------------------

¹⁰ Comma così modificato dal comma 7 dell'art. 27, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

<p>pari a quello del bilancio pluriennale.</p>	<p>PROGRAMMATICA (CFR. D.P.R. N. 326 DEL 1998, D.M. 9 GIUGNO 2005 E ART. 12 DEL D.LGS N. 163 DEL 2006)</p>
<p>2. La relazione previsionale e programmatica ha carattere generale. Illustra anzitutto le caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente, precisandone risorse umane, strumentali e tecnologiche. Comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli.</p>	<p>CARATTERE GENERALE (CFR. ART. 17 D.LGS 170/2006)</p>
<p>3. Per la parte spesa la relazione è redatta per programmi e per eventuali progetti, con espresso riferimento ai programmi indicati nel bilancio annuale e nel bilancio pluriennale, rilevando l'entità e l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo ed a quella di investimento.</p>	<p>REDAZIONE DELLA PARTE SPESA</p>
<p>4. Per ciascun programma è data specificazione della finalità che si intende conseguire e delle risorse umane e strumentali ad esso destinate, distintamente per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso ed è data specifica motivazione delle scelte adottate.</p>	<p>PROGRAMMI</p>
<p>5. La relazione previsionale e programmatica fornisce la motivata dimostrazione delle variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente.</p>	<p>DIMOSTRAZIONE VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE</p>
<p>6. Per gli organismi gestionali dell'ente locale la relazione indica anche gli obiettivi che si intendono raggiungere, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio.</p>	<p>OBIETTIVI PER GLI ORGANISMI GESTIONALI</p>
<p>7. La relazione fornisce adeguati elementi che dimostrino la coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici, con particolare riferimento alla delibera di cui all'articolo 172, comma 1, lettera c), e relativi piani di attuazione e con i piani economico-finanziari di cui all'articolo 201.</p>	<p>COERENZA CON PREVISIONI ANNUALI E PLURIENNALI E CON GLI STRUMENTI URBANISTICI</p>
<p>8. Con il regolamento di cui all'articolo 160 è approvato lo schema di relazione, valido per tutti gli enti, che contiene le indicazioni minime necessarie a fini del consolidamento dei conti pubblici.</p>	<p>SCHEMA DI RELAZIONE</p>
<p>9. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni di Consiglio e di Giunta che non sono coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica.</p>	<p>INAMMISSIBILITÀ E IMPROCEDIBILITÀ PER DELIBERAZIONI CONSIGLIO E GIUNTA</p>

Articolo 171. Bilancio pluriennale.

1. Gli enti locali allegano al bilancio annuale di previsione un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quello della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni, con osservanza dei principi del bilancio di cui all'articolo 162, escluso il principio dell'annualità.	BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA
2. Il bilancio pluriennale comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare per ciascuno degli anni considerati sia alla copertura di spese correnti che al finanziamento delle spese di investimento, con indicazione, per queste ultime, della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento.	QUADRO DEI MEZZI FINANZIARI
3. Il bilancio pluriennale per la parte di spesa è redatto per programmi, titoli, servizi ed interventi, ed indica per ciascuno l'ammontare delle spese correnti di gestione consolidate e di sviluppo, anche derivanti dall'attuazione degli investimenti, nonché le spese di investimento ad esso destinate, distintamente per ognuno degli anni considerati.	MODALITÀ DI REDAZIONE (CFR. D.P.R. N. 194 DEL 1996 E ARTICOLO 9 COMMA 5, LEGGE N. 127 DEL 1997)
4. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, e sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.	CARATTERE AUTORIZZATORIO DEGLI STANZIAMENTI
5. Con il regolamento di cui all'articolo 160 sono approvati i modelli relativi al bilancio pluriennale.	APPROVAZIONE MODELLI (CFR. D.M. 24 GIUGNO 2002)

Articolo 172. Altri allegati al bilancio di previsione.¹¹

1. Al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti: a) il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, quale documento necessario per il controllo da parte del competente organo regionale; b) le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni, aziende speciali, consorzi, istituzioni, società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce; c) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con	ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE
---	---

¹¹ Per gli allegati al bilancio annuale di previsione cfr. anche leggi n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978, oltre all'articolo 128 del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163, D.M. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005, D.M. 10 giugno 2003 n. 217 e articolo 58 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 2008.

<p>la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;</p> <p>d) il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla <i>legge 11 febbraio 1994, n. 109</i>;</p> <p>e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;</p> <p>f) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia.</p>	
--	--

Articolo 173. Valori monetari.

<p>1. I valori monetari contenuti nel bilancio pluriennale e nella relazione previsionale e programmatica sono espressi con riferimento ai periodi ai quali si riferiscono, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.</p>	<p>ESPRESSIONE VALORI MONETARI</p>
--	------------------------------------

Capo II - Competenze in materia di bilanci

Articolo 174. Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati.

<p>1. Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione.</p>	<p>PREDISPOSIZIONE DA PARTE DELL'ESECUTIVO DEL BILANCIO E DEI DOCUMENTI ALLEGATI (PER MANCATA APPROVAZIONE CFR. ART. 1 D.L. N. 13 DEL 2002, CONVERTITO IN LEGGE N. 75 DEL 2002)</p>
<p>2. Il regolamento di contabilità dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare emendamenti agli schemi di bilancio predisposti dall'organo esecutivo.</p>	<p>TERMINI</p>
<p>3. Il bilancio annuale di previsione è deliberato dall'organo consiliare entro il termine previsto dall'articolo 151. La relativa deliberazione ed i documenti ad essa allegati sono trasmessi dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo.</p>	<p>DELIBERAZIONE BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE</p>
<p>4. Il termine per l'esame del bilancio da parte dell'organo regionale di controllo, previsto dall'articolo 134, decorre dal ricevimento.</p>	<p>DECORRENZA TERMINE PER ESAME DEL BILANCIO</p>

Articolo 175. Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione.

1. Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.	VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO
2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare.	COMPETENZA SULLE VARIAZIONI
3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno.	TERMINE PER LA DELIBERAZIONE DELLE VARIAZIONI
4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.	VARIAZIONI IN VIA D'URGENZA
5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.	MANCATA RATIFICA
6. Per le province, i comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni sono vietati prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli quarto e quinto per aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate dei primi tre titoli. Per le comunità montane sono vietati i prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli terzo e quarto per aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate dei primi due titoli.	DIVIETO DI PRELIEVI DAGLI STANZIAMENTI
7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza.	DIVIETO DI SPOSTAMENTI DI DOTAZIONI
8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 novembre di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.	VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE
9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno.	VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Articolo 176. Prelevamenti dal fondo di riserva.

1. I prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.	PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA
--	--

Articolo 177. Competenze dei responsabili dei servizi.

1. Il responsabile del servizio, nel caso in cui ritiene necessaria una modifica della dotazione assegnata per sopravvenute esigenze successive all'adozione degli atti di programmazione, propone la modifica con modalità definite dal regolamento di contabilità.	MODIFICHE DELLE DOTAZIONI ASSEGNATE
2. La mancata accettazione della proposta di modifica della dotazione deve essere motivata dall'organo esecutivo.	MANCATA DELLE ACCETTAZIONE PROPOSTE DI MODIFICA

TITOLO III - Gestione del bilancio

Capo I - Entrate

Articolo 178. Fasi dell'entrata.

1. Le fasi di gestione delle entrate sono l'accertamento, la riscossione ed il versamento.	FASI DELL'ENTRATA
--	-------------------

Articolo 179. Accertamento.

1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza.	ACCERTAMENTO
2. L'accertamento delle entrate avviene: a) per le entrate di carattere tributario, a seguito di emissione di ruoli o a seguito di altre forme stabilite per legge; b) per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, a seguito di acquisizione diretta o di emissione di liste di carico; c) per le entrate relative a partite compensative delle spese, in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa; d) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici.	TIPOLOGIE DI ENTRATE SU CUI AVVIENE L'ACCERTAMENTO
3. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata trasmette al responsabile del servizio finanziario l'idonea documentazione di cui al comma 2, ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili, secondo i tempi ed i modi previsti dal regolamento di contabilità dell'ente ¹² .	ANNOTAZIONE SCRITTURE CONTABILI

Articolo 180. Riscossione.

1. La riscossione costituisce la successiva fase del procedimento dell'entrata, che consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente.	DEFINIZIONE DELLA RISCOSSIONE
2. La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto pervenire al tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di cui all'articolo 210.	MODALITÀ DI DISPOSIZIONE DELLA RISCOSSIONE
3. L'ordinativo d'incasso è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità e contiene almeno:	ORDINATIVO DI INCASSO

¹² In deroga a quanto previsto dal presente articolo vedi il comma 2 dell'art. 2, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154.

<p>a) l'indicazione del debitore; b) l'ammontare della somma da riscuotere; c) la causale; d) gli eventuali vincoli di destinazione delle somme; e) l'indicazione della risorsa o del capitolo di bilancio cui è riferita l'entrata, distintamente per residui o competenza; f) la codifica; g) il numero progressivo; h) l'esercizio finanziario e la data di emissione.</p>	
<p>4. Il tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti dell'ente, la riscossione di ogni somma, versata in favore dell'ente, anche senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso. In tale ipotesi il tesoriere ne dà immediata comunicazione all'ente, richiedendo la regolarizzazione.</p>	<p>ACCETTAZIONE SOMME VERSATE ALL'ENTE</p>

Articolo 181. Versamento.

<p>1. Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata, consistente nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente.</p>	<p>VERSAMENTO</p>
<p>2. Gli incaricati della riscossione, interni ed esterni, versano al tesoriere le somme riscosse nei termini e nei modi fissati dalle disposizioni vigenti e da eventuali accordi convenzionali, salvo quelli a cui si applicano gli <i>articoli 22 e seguenti del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.</i></p>	<p>MODALITÀ DEL VERSAMENTO</p>
<p>3. Gli incaricati interni, designati con provvedimento formale dell'amministrazione, versano le somme riscosse presso la tesoreria dell'ente con cadenza stabilita dal regolamento di contabilità.</p>	<p>PROCEDURA</p>

Capo II - Spese

Articolo 182. Fasi della spesa.

<p>1. Le fasi di gestione della spesa sono l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento.</p>	<p>FASI DELLA SPESA</p>
---	-------------------------

Articolo 183. Impegno di spesa.

<p>1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151.</p>	<p>L'IMPEGNO DI SPESA</p>
<p>2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute: a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al</p>	<p>COSTITUZIONE DELL'IMPEGNO</p>

<p>personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;</p> <p>b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;</p> <p>c) per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge.</p>	
<p>3. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validità gli atti ed i provvedimenti relativi alla gara già adottati.</p>	<p>IMPEGNI SU PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO</p>
<p>4. Costituiscono inoltre economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della fase della liquidazione.</p>	<p>MINORI SPESE SOSTENUTE RISPETTO ALL'IMPEGNO ASSUNTO</p>
<p>5. Le spese in conto capitale si considerano impegnate ove sono finanziate nei seguenti modi:</p> <p>a) con l'assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto o già concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata;</p> <p>b) con quota dell'avanzo di amministrazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare dell'avanzo di amministrazione accertato;</p> <p>c) con l'emissione di prestiti obbligazionari si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del prestito sottoscritto;</p> <p>c-bis) con aperture di credito si considerano impegnate all'atto della stipula del contratto e per l'ammontare dell'importo del progetto o dei progetti, definitivi o esecutivi finanziati¹³;</p> <p>d) con entrate proprie si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare delle entrate accertate. Si considerano, altresì, impegnati gli stanziamenti per spese correnti e per spese di investimento correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge.</p>	<p>IMPEGNO DELLE SOMME IN CONTO CAPITALE</p>
<p>6. Possono essere assunti impegni di spesa sugli esercizi successivi, compresi nel bilancio pluriennale, nel limite delle previsioni nello stesso comprese.</p>	<p>IMPEGNI SU ESERCIZI SUCCESSIVI</p>
<p>7. Per le spese che per la loro particolare natura hanno durata superiore a quella del bilancio pluriennale e per quelle</p>	<p>SPESE CHE SUPERANO IL PERIODO DEL</p>

¹³ Lettera aggiunta dall'art. 1-sexies, D.L. 31 marzo 2005, n. 44, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

determinate che iniziano dopo il periodo considerato dal bilancio pluriennale si tiene conto nella formazione dei bilanci seguenti degli impegni relativi, rispettivamente, al periodo residuale ed al periodo successivo.	BILANCIO PLURIENNALE
8. Gli atti di cui ai commi 3, 5 e 6 sono trasmessi in copia al servizio finanziario dell'ente, nel termine e con le modalità previste dal regolamento di contabilità.	TRASMISSIONE ATTI AL SERVIZIO FINANZIARIO
9. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno. A tali atti, da definire «determinazioni» e da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza, si applicano, in via preventiva, le procedure di cui all'articolo 151, comma 4.	MODALITÀ ASSUNZIONE ATTI DI IMPEGNO

Articolo 184. Liquidazione della spesa.

1. La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.	LIQUIDAZIONE
2. La liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.	COMPETENZA E PRESUPPOSTI DELLA LIQUIDAZIONE
3. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.	MODALITÀ DI TRASMISSIONE AL SERVIZIO FINANZIARIO
4. Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.	CONTROLLI DA PARTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Articolo 185. Ordinazione e pagamento.

1. L'ordinazione consiste nella disposizione impartita, mediante il mandato di pagamento, al tesoriere dell'ente locale di provvedere al pagamento delle spese.	ORDINAZIONE
2. Il mandato di pagamento è sottoscritto dal dipendente dell'ente individuato dal regolamento di contabilità nel rispetto delle leggi vigenti e contiene almeno i seguenti elementi: a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario; b) la data di emissione; c) l'intervento o il capitolo per i servizi per conto di terzi sul	MANDATO DI PAGAMENTO

<p>quale la spesa è allocata e la relativa disponibilità, distintamente per competenza o residui;</p> <p>d) la codifica;</p> <p>e) l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché, ove richiesto, il relativo codice fiscale o la partita IVA;</p> <p>f) l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore;</p> <p>g) la causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa;</p> <p>h) le eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal creditore;</p> <p>i) il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione.</p>	
<p>3. Il mandato di pagamento è controllato, per quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, dal servizio finanziario, che provvede altresì alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere.</p>	<p>CONTROLLO DA PARTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</p>
<p>4. Il tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento, e da altri obblighi di legge, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. Entro quindici giorni e comunque entro il termine del mese in corso l'ente locale emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione.</p>	<p>PAGAMENTI SENZA PREVENTIVA EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO</p>

Capo III - Risultato di amministrazione e residui

Articolo 186. Risultato contabile di amministrazione.

<p>1. Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.</p>	<p>RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE</p>
--	--

Articolo 187. Avanzo di amministrazione.

<p>1. L'avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi di ammortamento.</p>	<p>FONDI IN CUI SI DIVIDE L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</p>
<p>2. L'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, può essere utilizzato:</p> <p>a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;</p> <p>b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'articolo 194 e per l'estinzione anticipata di prestiti¹⁴;</p>	<p>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</p>

¹⁴ Lettera così modificata dal comma 13 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza indicata nel comma 164 dell'art. 3 della stessa legge.

<p>c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento;</p> <p>d) per il finanziamento di spese di investimento¹⁵.</p>	
<p>3. Nel corso dell'esercizio al bilancio di previsione può essere applicato, con delibera di variazione, l'avanzo di amministrazione presunto derivante dall'esercizio immediatamente precedente con la finalizzazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2. Per tali fondi l'attivazione delle spese può avvenire solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, con eccezione dei fondi, contenuti nell'avanzo, aventi specifica destinazione e derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato, i quali possono essere immediatamente attivati.</p>	<p>APPLICAZIONE EVENTUALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE</p>

Articolo 188. Disavanzo di amministrazione.

<p>1. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è applicato al bilancio di previsione nei modi e nei termini di cui all'articolo 193, in aggiunta alle quote di ammortamento accantonate e non disponibili nel risultato contabile di amministrazione.</p>	<p>APPLICAZIONE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE A BILANCIO DI PREVISIONE</p>
--	--

Articolo 189. Residui attivi.

<p>1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio.</p>	<p>RESIDUI ATTIVI</p>
<p>2. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata nonché le somme derivanti dalla stipulazione di contratti di apertura di credito¹⁶.</p>	<p>COSTITUZIONE DEI RESIDUI ATTIVI</p>
<p>3. Alla chiusura dell'esercizio costituiscono residui attivi le somme derivanti da mutui per i quali è intervenuta la concessione definitiva da parte della Cassa depositi e prestiti o degli Istituti di previdenza ovvero la stipulazione del contratto per i mutui concessi da altri Istituti di credito.</p>	<p>MUTUI</p>
<p>4. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.</p>	<p>MINORI ACCERTAMENTI</p>

¹⁵ In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 4, D.L. 29 marzo 2004, n. 80.

¹⁶ Comma così modificato dall'art. 1-sexies, D.L. 31 marzo 2005, n. 44, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

Articolo 190. Residui passivi.

1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.	RESIDUI PASSIVI
2. È vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 183.	DIVIETO DI CONSERVAZIONE NEL CONTO RESIDUI DELLE SOMME NON IMPEGNATE
3. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.	ECONOMIE DI SPESA

Capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione

Articolo 191. Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese.

1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.	REGOLE PER EFFETTUARE SPESE
2. Per le spese previste dai regolamenti economici l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, all'intervento o capitolo di bilancio ed all'impegno.	SPESE PREVISTE DA REGOLAMENTI ECONOMICI
3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente alla regolarizzazione.	LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA
4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.	ACQUISIZIONE BENI O SERVIZI IN VIOLAZIONE DEI COMMII 1 E 2

<p>5. Agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, disavanzo di amministrazione ovvero indichino debiti fuori bilancio per i quali non sono stati validamente adottati i provvedimenti di cui all'articolo 193, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.</p>	<p>DIVIETO DI ASSUMERE IMPEGNI E PAGARE SPESE PER SERVIZI NON ESPRESSAMENTE PREVISTI PER LEGGE</p>
---	---

Articolo 192. Determinazioni a contrattare e relative procedure.

<p>1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 	<p>DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p>
<p>2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.</p>	<p>PROCEDURE APPLICABILI</p>

Articolo 193. Salvaguardia degli equilibri di bilancio.

<p>1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico.</p>	<p>RISPETTO PAREGGI DI BILANCIO</p>
<p>2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo¹⁷.</p>	<p>RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E ADOZIONE MISURE NECESSARIE PER RIPRISTINARE IL PAREGGIO</p>

¹⁷ Per la proroga del termine relativamente al comune di Roma vedi l'art. 78, comma 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

<p>3. Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili.</p>	<p>RISORSE PER RIPRISTINO DEL PAREGGIO</p>
<p>4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo¹⁸.</p>	<p>MANCATA APPROVAZIONE DELLE MISURE DI RIEQUILIBRIO EQUIVALE ALLA MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE</p>

Articolo 194. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio.

<p>1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. 	<p>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEI DEBITI FUORI BILANCIO</p>
<p>2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.</p>	<p>PIANO DI RATEIZZAZIONE</p>
<p>3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse¹⁹.</p>	<p>RICORSO AI MUTUI</p>

¹⁸ Il presente articolo corrisponde all'art. 36, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.

¹⁹ Per l'applicabilità del presente comma vedi, anche, l'art. 41, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

Articolo 195. Utilizzo di entrate a specifica destinazione.

<p>1. Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222.</p>	<p>UTILIZZO PER LE SPESE CORRENTI DI ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA</p>
<p>2. L'utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone l'adozione della deliberazione della Giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1, e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dal tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario dell'ente.</p>	<p>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PER ANTICIPO DI TESORERIA</p>
<p>3. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti.</p>	<p>RICOSTRUZIONE DELLE SOMME VINCOLATE</p>
<p>4. Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell'articolo 193 possono, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni.</p>	<p>UTILIZZO SOMME DA ALIENAZIONI DI PATRIMONIO</p>

Articolo 196. Controllo di gestione.

<p>1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilità.</p>	<p>CONTROLLO DI GESTIONE</p>
<p>2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.</p>	<p>FINALITÀ DEL CONTROLLO DI GESTIONE</p>

Articolo 197. Modalità del controllo di gestione.

1. Il controllo di gestione, di cui all'articolo 147, comma 1 lettera b), ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni dei comuni e delle città metropolitane ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente.	MODALITÀ
2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi: a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi; b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti; c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.	FASI
3. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.	CENTRI DI COSTO
4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'articolo 228, comma 7.	ALTRE MODALITÀ

Articolo 198. Referto del controllo di gestione.

1. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.	REFERTO
---	----------------

Articolo 198-bis. Comunicazione del referto.

1. Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 198, anche alla Corte dei conti ²⁰ .	COMUNICAZIONE DEL REFERTO
---	----------------------------------

²⁰ Articolo aggiunto dall'art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168.

TITOLO IV- Investimenti

Capo I - Principi generali

Articolo 199. Fonti di finanziamento.

<p>1. Per l'attivazione degli investimenti gli enti locali possono utilizzare:</p> <ul style="list-style-type: none">a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti;b) avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti;c) entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni;d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle Regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali;e) avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'articolo 187;f) mutui passivi;g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.	<p>FONTI CHE GLI ENTI LOCALI POSSO UTILIZZARE PER L'ATTIVAZIONE DEGLI INVESTIMENTI</p>
--	--

Articolo 200. Programmazione degli investimenti.

<p>1. Per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio pluriennale originario, eventualmente modificato dall'organo consiliare, ed assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali è redatto apposito elenco.</p>	<p>APPROVAZIONE PROGETTO E COPERTURA NEL BILANCIO</p>
---	---

Articolo 201. Finanziamento di opere pubbliche e piano economico-finanziario.

<p>1. Gli enti locali e le aziende speciali sono autorizzate ad assumere mutui, anche se assistiti da contributi dello Stato o delle regioni, per il finanziamento di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici, soltanto se i contratti di appalto sono realizzati sulla base di progetti «chiavi in mano» ed a prezzo non modificabile in aumento, con procedura di evidenza pubblica e con esclusione della trattativa privata.</p>	<p>ASSUNZIONE MUTUI PER LE OPERE PUBBLICHE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DI SERVIZI PUBBLICI</p>
<p>2. Per le nuove opere di cui al comma 1 il cui progetto generale comporti una spesa superiore al miliardo di lire, gli enti di cui al comma 1 approvano un piano economico-finanziario diretto ad accertare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e</p>	<p>PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO</p>

della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti ed al fine della determinazione delle tariffe.	
3. <i>Abrogato</i> ²¹ .	
4. Le tariffe dei servizi pubblici di cui al comma 1 sono determinati in base ai seguenti criteri: a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico finanziario; b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito; c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio.	CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI DI CUI COMMA 1 (CFR. ANCHE ART 1, COMMA 169 LEGGE N. 296/2006 E ARTICOLO 54 D.LGS N. 446/1997)

Capo II - Fonti di finanziamento mediante indebitamento

Articolo 202. Ricorso all'indebitamento.

1. Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti. Può essere fatto ricorso a mutui passivi per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194 e per altre destinazioni di legge.	FORME NELLE QUALI È AMMESSO IL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO
2. Le relative entrate hanno destinazione vincolata.	DESTINAZIONE DELLE ENTRATE

Articolo 203. Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento.

1. Il ricorso all'indebitamento è possibile solo se sussistono le seguenti condizioni: a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento; b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse le relative previsioni.	CONDIZIONI PER IL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO
2. Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto, l'organo consiliare adotta apposita variazione al bilancio annuale, fermo restando l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1. Contestualmente modifica il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione.	NECESSITÀ DI NUOVI INVESTIMENTI O DI VARIAZIONI DI QUELLI IN CORSO

²¹ Comma abrogato dall'art. 1, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

Articolo 204. Regole particolari per l'assunzione di mutui.

<p>1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 15 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione²².</p>	<p>REGOLE PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI O ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO</p>
<p>2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica e dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:</p> <p>a) l'ammortamento non può avere durata inferiore ai cinque anni²³;</p> <p>b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza dell'ammortamento può essere posticipata al 1° luglio seguente o al 1° gennaio dell'anno successivo e, per i contratti stipulati nel primo semestre dell'anno, può essere anticipata al 1° luglio dello stesso anno²⁴;</p> <p>c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;</p> <p>d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata. Qualora l'ammortamento del mutuo decorra dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario con la medesima valuta 31 dicembre</p>	<p>FORMA PUBBLICA, CLAUSOLE E CONDIZIONI DEI MUTUI NON STIPUATI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI, ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI PUBBLICI E ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO</p>

²² Comma così modificato prima dal comma 7 dell'art. 27, L. 28 dicembre 2001, n. 448, poi dal comma 44 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e dall'art. 1-sexies, D.L. 31 marzo 2005, n. 44, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione ed infine dal comma 698 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, il comma 45 del citato articolo 1.

²³ Lettera così sostituita dal comma 68 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

²⁴ Lettera così sostituita dal comma 68 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

<p>successivo;</p> <p>e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo, secondo le norme vigenti;</p> <p>f) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile ai mutui, determinato periodicamente dal Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica con proprio decreto.</p>	
<p>2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove compatibili, alle altre forme di indebitamento cui l'ente locale acceda²⁵.</p>	<p>COMPATIBILITÀ CON ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO</p>
<p>3. L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo sulla base dei documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori. Ai relativi titoli di spesa è data esecuzione dai tesoreri solo se corredati di una dichiarazione dell'ente locale che attesti il rispetto delle predette modalità di utilizzo.</p>	<p>UTILIZZO DEL MUTUO</p>

Articolo 205. Attivazione di prestiti obbligazionari.

<p>1. Gli enti locali sono autorizzati ad attivare prestiti obbligazionari nelle forme consentite dalla legge.</p>	<p>PRESTITI OBBLIGAZIONARI</p>
--	---------------------------------------

Articolo 205-bis. Contrazione di aperture di credito.

<p>1. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre aperture di credito nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo.</p>	<p>CONTRAZIONE APERTURE DI CREDITO</p>
<p>2. L'utilizzo del ricavato dell'operazione è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 204, comma 3.</p>	<p>DISCIPLINA UTILIZZO DEL RICAPO</p>
<p>3. I contratti di apertura di credito devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:</p> <p>a) la banca è tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali, dell'importo del contratto in base alle richieste di volta in volta inoltrate dall'ente e previo rilascio da parte di quest'ultimo delle relative delegazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 206. L'erogazione dell'intero importo messo a disposizione al momento della contrazione dell'apertura di credito ha luogo nel termine massimo di tre anni, ferma restando la possibilità per l'ente locale di disciplinare contrattualmente le condizioni economiche di un eventuale utilizzo parziale;</p> <p>b) gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli importi erogati. L'ammortamento di tali importi deve avere una durata non inferiore a cinque anni con decorrenza dal 1° gennaio</p>	<p>FORMA PUBBLICA, CLAUSOLE E CONDIZIONI DEI CONTRATTI DI APERTURA DI CREDITO</p>

²⁵ Comma aggiunto dal comma 44 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

<p>o dal 1° luglio successivi alla data dell'erogazione;</p> <p>c) le rate di ammortamento devono essere comprensive, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;</p> <p>d) unitamente alla prima rata di ammortamento delle somme erogate devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata;</p> <p>e) deve essere indicata la natura delle spese da finanziare e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi, secondo le norme vigenti;</p> <p>f) deve essere rispettata la misura massima di tasso applicabile alle aperture di credito i cui criteri di determinazione sono demandati ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.</p>	
<p>4. Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre forme di indebitamento, al monitoraggio di cui all'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei termini e nelle modalità previsti dal relativo regolamento di attuazione, di cui al D.M. 1° dicembre 2003, n. 389 del Ministro dell'economia e delle finanze²⁶.</p>	<p>MONITORAGGIO, TERMINI E MODALITÀ PER LE APERTURE DI CREDITO</p>

Capo III - Garanzie per mutui e prestiti

Articolo 206. Delegazione di pagamento.

<p>1. Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti gli enti locali possono rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale. Per le comunità montane il riferimento va fatto ai primi due titoli dell'entrata.</p>	<p>DELEGAZIONE DI PAGAMENTO</p>
<p>2. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere da parte dell'ente locale e costituisce titolo esecutivo.</p>	<p>ATTO DI DELEGA</p>

Articolo 207. Fideiussione.

<p>1. I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte.</p>	<p>GARANZIE FIDEIUSSORIE</p>
<p>1-bis. A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da più enti locali, gli enti capofila possono procedere al rilascio di garanzia fideiussoria riferita all'insieme delle operazioni stesse.</p>	<p>OPERAZIONI EFFETTUATE CONGIUNTAMENTE DA PIÙ ENTI LOCALI</p>

²⁶ Articolo aggiunto dal comma 68 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi così sostituito dall'art. 1-sexies, D.L. 31 marzo 2005, n. 44, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 1-sexies.

<p>Contestualmente gli altri enti emittenti rilasciano garanzia fideiussoria a favore dell'ente capofila in relazione alla quota parte dei prestiti di propria competenza. Ai fini dell'applicazione del comma 4, la garanzia prestata dall'ente capofila concorre alla formazione del limite di indebitamento solo per la quota parte dei prestiti obbligazionari di competenza dell'ente stesso²⁷.</p>	
<p>2. La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore della società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.</p>	<p>GARANZIA FIDEIUSSORIA A FAVORE DI SOCIETÀ DI CAPITALI</p>
<p>3. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale; b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione; c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera. 	<p>GARANZIA FIDEIUSSORIA A FAVORE DI TERZI</p>
<p>4. Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'articolo 204 e non possono impegnare più di un quinto di tale limite.</p>	<p>INTERESSI ANNUALI</p>

²⁷ Comma aggiunto dal comma 68 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

TITOLO V- Tesoreria

Capo I - Disposizioni generali

Articolo 208. Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria.

<p>1. Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato:</p> <p>a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le città metropolitane, ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;</p> <p>b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunità montane e le unioni di comuni, anche a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a lire 1 miliardo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995, erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo²⁸;</p> <p>c) altri soggetti abilitati per legge.</p>	AFFIDATARI DEL SERVIZIO DI TESORERIA
---	---

Articolo 209. Oggetto del servizio di tesoreria.

<p>1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie.</p>	OGGETTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
<p>2. Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.</p>	OPERAZIONI
<p>3. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'ente locale e viene gestito dal tesoriere²⁹.</p>	DEPOSITI

Articolo 210. Affidamento del servizio di tesoreria.

<p>1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.</p>	MODALITÀ DI AFFIDAMENTO
<p>2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.</p>	CONVENZIONE

²⁸ Lettera così modificata dall'art. 1, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

²⁹ Vedi, anche, il comma 69 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

Articolo 211. Responsabilità del tesoriere.

1. Per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.	RESPONSABILITÀ PER DANNI
2. Il tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'ente ³⁰ .	RESPONSABILITÀ PER I DEPOSITI

Articolo 212. Servizio di tesoreria svolto per più enti locali.

1. I soggetti di cui all'articolo 208 che gestiscono il servizio di tesoreria per conto di più enti locali devono tenere contabilità distinte e separate per ciascuno di essi.	TESORERIA PER PIÙ ENTI LOCALI
--	-------------------------------

Articolo 213. Gestione informatizzata del servizio di tesoreria.

1. Qualora l'organizzazione dell'ente e del tesoriere lo consentano il servizio di tesoreria può essere gestito con modalità e criteri informatici e con l'uso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici, in luogo di quelli cartacei, le cui evidenze informatiche valgono a fini di documentazione, ivi compresa la resa del conto del tesoriere di cui all'articolo 226.	GESTIONE CON MODALITÀ E CRITERI INFORMATICI
2. La convenzione di tesoreria di cui all'articolo 210 può prevedere che la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possano essere effettuati, oltre che per contanti presso gli sportelli di tesoreria, anche con le modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.	RISCOSSIONE E PAGAMENTI CON SERVIZI ELETTRONICI
3. Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante i servizi elettronici interbancari danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le somme rivenienti dai predetti incassi sono versate alle casse dell'ente, con rilascio della quietanza di cui all'articolo 214, non appena si rendono liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati e comunque nei tempi previsti nella predetta convenzione di tesoreria ³¹ .	INCASSI MEDIANTE SERVIZI ELETTRONICI INTERBANCARI

Capo II - Riscossione delle entrate

Articolo 214. Operazioni di riscossione.

1. Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia quietanza, numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario.	QUIETANZA
---	-----------

³⁰ Vedi, anche, il comma 69 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

³¹ Il presente articolo, che corrispondeva all'abrogato art. 55, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, è stato così sostituito dal comma 80 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

Articolo 215. Procedure per la registrazione delle entrate.

1. Il regolamento di contabilità dell'ente stabilisce le procedure per la fornitura dei modelli e per la registrazione delle entrate; disciplina, altresì le modalità per la comunicazione delle operazioni di riscossione eseguite, nonché la relativa prova documentale.	PROCEDURE PER LA REGISTRAZIONE DELLE ENTRATE
--	--

Articolo 216. Condizioni di legittimità dei pagamenti effettuati dal tesoriere.

1. I pagamenti possono avere luogo solo se i mandati risultano emessi entro i limiti dei rispettivi interventi stanziati in bilancio o dei capitoli per i servizi per conto di terzi. A tal fine l'ente trasmette al tesoriere il bilancio di previsione approvato nonché tutte le delibere di variazione e di prelevamento di quote del fondo di riserva debitamente esecutive.	EMISSIONE DEI MANDATI
2. Nessun mandato di pagamento può essere estinto dal tesoriere se privo della codifica.	ESTINZIONE DEL MANDATO E CODIFICA
3. Il tesoriere provvede all'estinzione dei mandati di pagamento emessi in conto residui passivi solo ove gli stessi trovino riscontro nell'elenco dei residui sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario e consegnato al tesoriere.	RISCONTRO NELL'ELENCO DEI RESIDUI CONSEGNATO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Articolo 217. Estinzione dei mandati di pagamento.

1. L'estinzione dei mandati da parte del tesoriere avviene nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'ente, con assunzione di responsabilità da parte del tesoriere, che ne risponde con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti dell'ente locale ordinante sia dei terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.	ESTINZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO
--	-------------------------------------

Articolo 218. Annotazione della quietanza.

1. Il tesoriere annota gli estremi della quietanza direttamente sul mandato o su documentazione meccanografica da consegnare all'ente, unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.	ANNOTAZIONE ESTREMI DELLA QUIETANZA
2. Su richiesta dell'ente locale il tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita nonché la relativa prova documentale.	RICHIESTA DEGLI ESTREMI E DELLE PROVE DOCUMENTALI PAGAMENTI

Articolo 219. Mandati non estinti al termine dell'esercizio.

1. I mandati interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre sono eseguiti mediante commutazione in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.	MANDATI NON ESTINTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
---	---

Articolo 220. Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento.

1. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 il tesoriere è tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato pagamento.	NOTIFICA ATTI DI DELEGAZIONE E PAGAMENTO
--	--

Capo IV - Altre attività

Articolo 221. Gestione di titoli e valori.

1. I titoli di proprietà dell'ente, ove consentito dalla legge, sono gestiti dal tesoriere con versamento delle cedole nel conto di tesoreria alle loro rispettive scadenze.	GESTIONE DEI TITOLI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE
2. Il tesoriere provvede anche alla riscossione dei depositi effettuati da terzi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali a garanzia degli impegni assunti, previo rilascio di apposita ricevuta, diversa dalla quietanza di tesoreria, contenente tutti gli estremi identificativi dell'operazione.	RISCOSSIONE DEPOSITI EFFETTUATI DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI, D'ASTA E CAUZIONALI
3. Il regolamento di contabilità dell'ente locale definisce le procedure per i prelievi e per le restituzioni.	PROCEDURE PER PRELIEVI E RESTITUZIONI

Articolo 222. Anticipazioni di tesoreria.

1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli ³² .	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210.	INTERESSI

Capo V - Adempimenti e verifiche contabili

Articolo 223. Verifiche ordinarie di cassa.

1. L'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili di cui all'articolo 233.	VERIFICA ORDINARIA DI CASSA E SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
2. Il regolamento di contabilità può prevedere autonome verifiche di cassa da parte dell'amministrazione dell'ente.	AUTONOME VERIFICHE DI CASSA

³² Per la maggiorazione del limite previsto dal presente comma vedi il comma 4-ter dell'art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

Articolo 224. Verifiche straordinarie di cassa.

1. Si provvede a verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento della persona del sindaco, del Presidente della provincia, del sindaco metropolitano e del presidente della comunità montana. Alle operazioni di verifica intervengono gli amministratori che cessano dalla carica e coloro che la assumono, nonché il segretario, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione dell'ente.	VERIFICHE STRAORDINARIE DI CASSA
---	----------------------------------

Articolo 225. Obblighi di documentazione e conservazione.

1. Il tesoriere è tenuto, nel corso dell'esercizio, ai seguenti adempimenti: a) aggiornamento e conservazione del giornale di cassa; b) conservazione del verbale di verifica di cassa di cui agli articoli 223 e 224; c) conservazione delle rilevazioni periodiche di cassa previste dalla legge.	ADEMPIMENTI DEL TESORIERE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO
2. Le modalità e la periodicità di trasmissione della documentazione di cui al comma 1 sono fissate nella convenzione.	MODALITÀ E PERIODICITÀ DELLA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Articolo 226. Conto del tesoriere.

1. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'articolo 93, rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto ³³ .	CONTO DELLA GESTIONE DI CASSA
2. Il conto del tesoriere è redatto su modello approvato col regolamento di cui all'articolo 160. Il tesoriere allega al conto la seguente documentazione: a) gli allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di entrata, per ogni singolo intervento di spesa nonché per ogni capitolo di entrata e di spesa per i servizi per conto di terzi; b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento; c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti meccanografici contenenti gli estremi delle medesime; d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.	MODELLO E DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL CONTO

³³ Comma così modificato dalla lettera b) del comma 6 dell'art. 2-quater, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

TITOLO VI - Rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione

Articolo 227. Rendiconto della gestione.

<p>1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.</p>	<p>RENDICONTO DI GESTIONE</p>
<p>2. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento. Il rendiconto deliberato è inviato all'organo regionale di controllo ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 133³⁴.</p>	<p>DELIBERAZIONE DEL RENDICONTO</p>
<p>3. Per le province, le città metropolitane, i comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti e quelli i cui rendiconti si chiudono in disavanzo ovvero rechino la indicazione di debiti fuori bilancio, il rendiconto è presentato alla Sezione Enti locali della Corte dei conti per il referto di cui all'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni.</p>	<p>PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO ALLA SEZIONE ENTI LOCALI DELLA CORTE DEI CONTI</p>
<p>4. Ai fini del referto di cui all'articolo 3, commi 4 e 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e del consolidamento dei conti pubblici, la Sezione Enti locali potrà richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali.</p>	<p>RICHIESTA RENDICONTO ALTRI ENTI LOCALI</p>
<p>5. Sono allegati al rendiconto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la relazione dell'organo esecutivo di cui all'articolo 151, comma 6; b) la relazione dei revisori dei conti di cui all'articolo 239, comma 1, lettera d); c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza. 	<p>ALLEGATI AL RENDICONTO</p>
<p>6. Gli enti locali di cui all'articolo 2 inviano telematicamente alle Sezioni enti locali il rendiconto completo di allegati, le informazioni relative al rispetto del patto di stabilità interno, nonché i certificati del conto preventivo e consuntivo. Tempi, modalità e protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il</p>	<p>INVIO TELEMATICO ALLE SEZIONI ENTI LOCALI</p>

³⁴ Comma così modificato dalla lettera c) del comma 6 dell'art. 2-quater, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Per la proroga del termine relativamente al comune di Roma vedi il comma 7 dell'art. 78, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e, per gli enti locali colpiti dagli eventi sismici nella regione Abruzzo, l'art. 1, D.M. 30 aprile 2009.

Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato, città e autonomie locali e la Corte dei conti ³⁵ .	
--	--

Articolo 228. Conto del bilancio.

1. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni.	CONTO DEL BILANCIO
2. Per ciascuna risorsa dell'entrata e per ciascun intervento della spesa, nonché per ciascun capitolo dei servizi per conto di terzi, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza: a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere; b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare.	CONTENUTI DEL CONTO
3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui.	RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
4. Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione e con quello contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo.	CONCLUSIONE DEL CONTO DI BILANCIO
5. Al conto del bilancio sono annesse la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e la tabella dei parametri gestionali con andamento triennale. Le tabelle sono altresì allegate al certificato del rendiconto.	ALLEGATI
6. Ulteriori parametri di efficacia ed efficienza contenenti indicazioni uniformi possono essere individuati dal regolamento di contabilità dell'ente locale.	ULTERIORI PARAMETRI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA
7. Il Ministero dell'interno pubblica un rapporto annuale, con rilevazione dell'andamento triennale a livello di aggregati, sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali indicati nella apposita tabella di cui al comma 5. I parametri a livello aggregato risultanti dal rapporto sono resi disponibili mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.	RAPPORTO ANNUALE DEL MINISTERO DELL'INTERNO
8. I modelli relativi al conto del bilancio e le tabelle di cui al comma 5 sono approvati con il regolamento di cui all'articolo 160.	APPROVAZIONE

Articolo 229. Conto economico.

1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente secondo criteri di competenza economica. Comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio,	CONTO ECONOMICO
--	-----------------

³⁵ Comma prima sostituito dall'art. 28, comma 6, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e poi così modificato dall'art. 1-quater, D.L. 31 marzo 2003, n. 50, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 7 del suddetto articolo 28. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 24 giugno 2004.

rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevati nel conto del bilancio.	
2. Il conto economico è redatto secondo uno schema a struttura scalare, con le voci classificate secondo la loro natura e con la rilevazione di risultati parziali e del risultato economico finale.	MODALITÀ DI REDAZIONE
3. Costituiscono componenti positivi del conto economico i tributi, i trasferimenti correnti, i proventi dei servizi pubblici, i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio, i proventi finanziari, le insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazioni. È espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico negativo.	COMPONENTI POSITIVI DEL CONTO ECONOMICO
4. Gli accertamenti finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici positivi, rilevando i seguenti elementi: <i>a)</i> i risconti passivi ed i ratei attivi; <i>b)</i> le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze; <i>c)</i> i costi capitalizzati costituiti dai costi sostenuti per la produzione in economia di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di diversi esercizi; <i>d)</i> le quote di ricavi già inserite nei risconti passivi di anni precedenti; <i>e)</i> le quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti vincolati; <i>f)</i> imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa.	RETTIFICA ACCERTAMENTI FINANZIARI
5. Costituiscono componenti negativi del conto economico l'acquisto di materie prime e dei beni di consumo, la prestazione di servizi, l'utilizzo di beni di terzi, le spese di personale, i trasferimenti a terzi, gli interessi passivi e gli oneri finanziari diversi, le imposte e tasse a carico dell'ente locale, gli oneri straordinari compresa la svalutazione di crediti, le minusvalenze da alienazioni, gli ammortamenti e le insussistenze dell'attivo come i minori crediti e i minori residui attivi. È espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico positivo.	COMPONENTI NEGATIVI DEL CONTO ECONOMICO
6. Gli impegni finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici negativi, rilevando i seguenti elementi: <i>a)</i> i costi di esercizi futuri, i risconti attivi ed i ratei passivi; <i>b)</i> le variazioni in aumento od in diminuzione delle rimanenze; <i>c)</i> le quote di costo già inserite nei risconti attivi degli anni precedenti; <i>d)</i> le quote di ammortamento di beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati;	RETTIFICA IMPEGNI FINANZIARI

e) l'imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime d'impresa.	
7. Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati con i seguenti coefficienti: a) edifici, anche demaniali, ivi compresa la manutenzione straordinaria al 3%; b) strade, ponti ed altri beni demaniali al 2%; c) macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili al 15%; d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%; e) automezzi in genere, mezzi di movimentazione e motoveicoli al 20%; f) altri beni al 20%.	COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI AMMORTAMENTI COMPRESI NEL CONTO ECONOMICO
8. Il regolamento di contabilità può prevedere la compilazione di conti economici di dettaglio per servizi o per centri di costo.	CONTI ECONOMICI DI DETTAGLIO
9. Al conto economico è accluso un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio, con l'aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale economico. I valori della gestione non corrente vanno riferiti al patrimonio.	PROSPETTO DI CONCILIAZIONE
10. I modelli relativi al conto economico ed al prospetto di conciliazione sono approvati con il regolamento di cui all'articolo 160.	APPROVAZIONE DEI MODELLI RELATIVI AL CONTO ECONOMICO ED AL PROSPETTO DI GESTIONE

Articolo 230. Conto del patrimonio e conti patrimoniali speciali.

1. Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale.	CONTO DEL PATRIMONIO
2. Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente, suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.	CONSISTENZA NETTA DELLA DOTAZIONE PATRIMONIALE DEGLI ENTI LOCALI
3. Gli enti locali includono nel conto del patrimonio i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile.	BENI DEL DEMANIO
4. Gli enti locali valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, come segue: a) i beni demaniali già acquisiti all'ente alla data di entrata in	VALUTAZIONE DEI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO

<p>vigore del <i>decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77</i>, sono valutati in misura pari all'ammontare del residuo debito dei mutui ancora in estinzione per lo stesso titolo; i beni demaniali acquisiti all'ente successivamente sono valutati al costo;</p> <p>b) i terreni già acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore del <i>decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77</i>, sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali; per i terreni già acquisiti all'ente ai quali non è possibile attribuire la rendita catastale la valutazione si effettua con le modalità dei beni demaniali già acquisiti all'ente; i terreni acquisiti successivamente alla data di entrata in vigore del <i>decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77</i>, sono valutati al costo;</p> <p>c) i fabbricati già acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore del <i>decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77</i>, sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali; i fabbricati acquisiti successivamente sono valutati al costo;</p> <p>d) i mobili sono valutati al costo;</p> <p>e) i crediti sono valutati al valore nominale;</p> <p>f) i censi, livelli ed enfiteusi sono valutati in base alla capitalizzazione della rendita al tasso legale;</p> <p>g) le rimanenze, i ratei ed i risconti sono valutati secondo le norme del codice civile;</p> <p>h) i debiti sono valutati secondo il valore residuo.</p>	
<p>5. Gli enti locali conservano nel loro patrimonio in apposita voce i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione.</p>	<p>CREDITI INESIGIBILI</p>
<p>6. Il regolamento di contabilità può prevedere la compilazione di un conto consolidato patrimoniale per tutte le attività e passività interne ed esterne. Può anche prevedere conti patrimoniali di inizio e fine mandato degli amministratori.</p>	<p>CONTO CONSOLIDATO PATRIMONIALE</p>
<p>7. Gli enti locali provvedono annualmente all'aggiornamento degli inventari.</p>	<p>AGGIORNAMENTO DEGLI INVENTARI</p>
<p>8. Il regolamento di contabilità definisce le categorie di beni mobili non inventariabili in ragione della natura di beni di facile consumo o del modico valore.</p>	<p>BENI MOBILI NON INVENTARIABILI</p>
<p>9. I modelli relativi al conto del patrimonio sono approvati con il regolamento di cui all'articolo 160.</p>	<p>APPROVAZIONE DEI MODELLI RELATIVI AL CONTO DEL PATRIMONIO</p>

Articolo 231. Relazione al rendiconto della gestione.

<p>1. Nella relazione prescritta dall'articolo 151, comma 6, l'organo esecutivo dell'ente esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. Analizza, inoltre, gli scostamenti principali intervenuti rispetto</p>	<p>RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE</p>
--	---

alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati.	
---	--

Articolo 232. Contabilità economica.

1. Gli enti locali, ai fini della predisposizione del rendiconto della gestione, adottano il sistema di contabilità che più ritengono idoneo per le proprie esigenze.	ADOZIONE DEL SISTEMA DI CONTABILITÀ
---	-------------------------------------

Articolo 233. Conti degli agenti contabili interni.

1. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto ³⁶ .	CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI - TRASMISSIONE ALLA CORTE DEI CONTI
2. Gli agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto, per quanto di rispettiva competenza: <ul style="list-style-type: none"> a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione; b) la lista per tipologie di beni; c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili; d) la documentazione giustificativa della gestione; e) i verbali di passaggio di gestione; f) le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili; g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti. 	ALLEGATI AL CONTO
3. Qualora l'organizzazione dell'ente locale lo consenta i conti e le informazioni relative agli allegati di cui ai precedenti commi sono trasmessi anche attraverso strumenti informatici, con modalità da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione.	TRASMISSIONE DEI CONTI E DEGLI ALLEGATI ATTRAVERSO STRUMENTI INFORMATICI
4. I conti di cui al comma 1 sono redatti su modello approvato con il regolamento previsto dall'articolo 160.	APPROVAZIONE DEI CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI

³⁶ Comma così modificato dalla lettera d) del comma 6 dell'art. 2-quater, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

TITOLO VII - Revisione economico-finanziaria

Articolo 234. Organo di revisione economico-finanziario.

1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.	COLLEGIO DEI REVISORI
2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti: a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio; b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti; c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.	CRITERI PER LA SELEZIONE DEI REVISORI
3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2 ³⁷ .	REVISORE UNICO
4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina ³⁸ .	COMUNICAZIONE DEI NOMINATIVI AI TESORIERI

Articolo 235. Durata dell'incarico e cause di cessazione.

1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e sono rieleggibili per una sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del <i>decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293</i> , convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 15 luglio 1994, n. 444</i> .	DURATA DELLA CARICA
2. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d).	REVOCABILITÀ
3. Il revisore cessa dall'incarico per: a) scadenza del mandato; b) dimissioni volontarie; c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento	CESSAZIONE DALL'INCARICO

³⁷ Comma così modificato dal comma 732 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

³⁸ Vedi, anche, il comma 32 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

dell'ente.	
------------	--

Articolo 236. Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori.

1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.	INCOMPATIBILITÀ
2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.	INELEGGIBILITÀ
3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.	INCANDIDABILITÀ

Articolo 237. Funzionamento del collegio dei revisori.

1. Il collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.	VALIDITÀ COLLEGIO CON DUE COMPONENTI
2. Il collegio dei revisori redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.	VERBALI DELLE ATTIVITÀ DEL COLLEGIO

Articolo 238. Limiti all'affidamento di incarichi.

1. Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità dell'ente locale, ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.	LIMITI ALL'ASSUNZIONE DI INCARICHI
2. L'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1.	DICHIARAZIONE PER AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE

Articolo. 239. Funzioni dell'organo di revisione.

<p>1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione;c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223.	<p>PARERE OBBLIGATORIO DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DEL BILANCIO DI PREVISIONE</p>
<p>2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi:</p>	<p>DIRITTO DI ACCESDDO E PARTECIPAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE</p>

<p>a) da parte dell'organo regionale di controllo le decisioni di annullamento nei confronti delle delibere adottate dagli organi degli enti locali;</p> <p>b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.</p>	
3. L'organo di revisione è dotato, a cura dell'ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti.	MEZZI PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI
4. L'organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 234, comma 2. I relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione.	COLLABORATORI
5. I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.	ISPEZIONI E CONTROLLI INDIVIDUALI
6. Lo statuto dell'ente locale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.	AMPLIAMENTO DELLE FUNZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE

Articolo 240. Responsabilità dell'organo di revisione.

1. I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.	RESPONSABILITÀ
---	----------------

Articolo 241. Compenso dei revisori.

1. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennialmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale ³⁹ .	LIMITI MASSIMI DI COMPENSO
2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo 239.	AUMENTO DEI COMPENSI PER ULTERIORI FUNZIONI ASSEGNATE
3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.	AUMENTO DEI COMPENSI PER FUNZIONI ESERCITATE ANCHE NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI DELL'ENTE

³⁹ I limiti massimi del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali sono stati determinati con *D.M. 31 ottobre 2001* ed aggiornati con *D.M. 20 maggio 2005*.

<p>4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento.</p>	<p>COMPENSO PER IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO</p>
<p>5. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al revisore della comunità montana ed al revisore dell'unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente, al comune totalmente montano più popoloso facente parte della comunità stessa ed al comune più popoloso facente parte dell'unione.</p>	<p>COMPENSO PER IL REVISORE DELLA COMUNITÀ MONTANA O DELL'UNIONE DI COMUNI</p>
<p>6. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante ai revisori della città metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune capoluogo.</p>	<p>COMPENSO PER I REVISORI DELLA CITTÀ METROPOLITANA</p>
<p>7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina.</p>	<p>DEFINIZIONE DEL COMPENSO NELLA DELIBERA DI NOMINA</p>

RIFERIMENTI NORMATIVI NON CONTENUTI NEL T.U. D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267

ENTRATE TRIBUTARIE

D.Lgs. 15-12-1997 n. 446 - Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali. Estratto.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.

Articolo 52. *Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.*

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi ⁴⁰.

3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.

4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa ⁴¹.

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ;

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;

2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

⁴⁰ Periodo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

⁴¹ Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506

3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica ⁴²;

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

6. [La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4] ⁴³.

7. [Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare secondo le procedure di cui all'articolo 53, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi in questione al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalità, nonché la misura dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni] ^{44 45}.

Articolo 54. *Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici.*

1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione ⁴⁶.

⁴² Lettera così modificata prima dall'art. 32, L.13 maggio 1999, n. 133, poi dall'art. 78, L. 21 novembre 2000, n. 342, dall'art. 2, comma 32, L. 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'art. 23-nonies, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ed infine dal comma 224 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi, anche, il comma 225 dello stesso articolo 1.

⁴³ Comma abrogato dal comma 224 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi, ora, l'art. 36, comma 2, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.

⁴⁴ Comma abrogato dal comma 5 dell'art. 10, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

⁴⁵ Vedi, anche, il Decr. 22 novembre 2005.

⁴⁶ Comma così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, con la decorrenza indicata nell'art. 7 dello stesso decreto.

1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo ⁴⁷.

Articolo 58. *Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili.*

1. Nel capo I del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , concernente l'imposta comunale sugli immobili, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ... ⁴⁸;

b) ... ⁴⁹;

c) ... ⁵⁰.

2. Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 , e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo ⁵¹.

3. Limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , può essere stabilita in misura superiore a lire 500.000 e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.

4. [Le deliberazioni comunali concernenti la determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, sono pubblicate per estratto nella Gazzetta Ufficiale] ⁵².

Articolo 59. *Potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili.*

1. Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i comuni possono:

47 Comma aggiunto dall'art. 54, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

48 Sostituisce l'art. 3, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

49 Modifica l'art. 5, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

50 Modifica l'art. 13, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

51 La Corte costituzionale, con ordinanza 27 ottobre-7 novembre 2003, n. 336 (Gazz. Uff. 12 novembre 2003, n. 45, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Imperia e in riferimento agli artt. 3, 70 e 76 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 23 febbraio-2 marzo 2005, n. 87 (Gazz. Uff. 9 marzo 2005, n. 10, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 5, 70 e 76 della Costituzione.

52 Comma abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506

- a) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;
- b) disporre l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- c) stabilire che l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore ⁵³
⁵⁴;
- d) considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto;
- e) considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela;
- f) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
- g) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
- h) disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ;
- i) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
- l) [semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, secondo i seguenti criteri direttivi:

⁵³ La Corte costituzionale, con ordinanza 6-19 dicembre 2006, n. 429 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 51, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 1, lettera c), in relazione all'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sollevata dalla Corte di cassazione, in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 76 e 77 della Costituzione.

⁵⁴ La Corte costituzionale, con ordinanza 10-26 gennaio 2007, n. 19 (Gazz. Uff. 31 gennaio 2007, n. 5, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 1, lettera c), in relazione all'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sollevate dalla Corte di cassazione, in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 76 e 77 della Costituzione.

- 1) eliminazione delle operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati, con conseguente soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia, ed introduzione dell'obbligo della comunicazione, da parte del contribuente al comune competente, entro un termine prestabilito dal comune stesso, degli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata ⁵⁵;
 - 2) attribuzione alla giunta comunale del compito di decidere le azioni di controllo;
 - 3) determinazione di un termine di decadenza, comunque non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, entro il quale deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi;
 - 4) previsione di una sanzione, comunque non inferiore a lire 200.000 né superiore a lire 1.000.000 per ciascuna unità immobiliare, per la omessa comunicazione di cui al numero 1);
 - 5) potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione] ⁵⁶;
 - m) introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 ;
 - n) [razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, prevedendo, in aggiunta o in sostituzione del pagamento tramite il concessionario della riscossione, il versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune e quello direttamente presso la tesoreria medesima, nonché il pagamento tramite sistema bancario] ⁵⁷;
 - o) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
 - p) prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto.
2. [Se sono adottate norme regolamentari nella materia di cui alla lettera l) del comma 1, nel territorio del comune non operano, per gli anni di vigenza del regolamento, le disposizioni di cui agli articoli 10, commi 4 e 5, primo periodo, 11, commi 1 e 2, 14, comma 2, e 16, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504] ⁵⁸.
 3. [Nelle disposizioni regolamentari di cui alla lettera l) del comma 1 può essere stabilita per anni pregressi la eliminazione delle operazioni di liquidazione sulla base delle dichiarazioni ovvero la loro effettuazione secondo criteri selettivi] ⁵⁹.

⁵⁵ Per la soppressione dell'obbligo di presentazione della comunicazione previsto dal presente numero vedi il comma 53 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione.

⁵⁶ Lettera abrogata dal comma 175 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

⁵⁷ Lettera abrogata dal comma 175 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

⁵⁸ Comma abrogato dal comma 175 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

⁵⁹ Comma abrogato dal comma 175 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Legge 23-12-2000 n. 388 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001). Estratto.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.

Articolo 53. *Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni.*

1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica e alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, e salvo quanto disposto dall'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, valgono le seguenti disposizioni:

a) per l'anno 2001 il disavanzo, computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, non potrà essere superiore a quello del 1999, al netto delle spese per interessi passivi e di quelle per l'assistenza sanitaria, aumentato del 3 per cento. In sede di formazione del bilancio per il 2001, le regioni, le province e i comuni dovranno approvare, con le stesse procedure di approvazione del bilancio di previsione, i prospetti dimostrativi del computo del disavanzo per gli anni 1999 e 2001; tali prospetti dovranno riguardare sia i dati di competenza che i dati di cassa. I dati di competenza per il 1999 sono ricavati dal bilancio di previsione iniziale; i dati di cassa dovranno essere ricostruiti, per il 1999, sulla base dei conti consuntivi o dei verbali di chiusura; per il 2001 dovranno essere effettuate previsioni di cassa solo sui grandi aggregati di bilancio;

b) per l'anno 2000 il disavanzo di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è calcolato anche al netto delle entrate e delle spese relative all'assistenza sanitaria;

c) il confronto tra il 1999 e il 2001 è effettuato escludendo dal computo spese ed entrate per le quali siano intervenute modifiche legislative di trasferimento o attribuzione di nuove funzioni o di nuove entrate proprie.

2. I presidenti delle giunte regionali garantiscono il rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno per il sistema regionale e riferiscono collegialmente ogni tre mesi, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sull'andamento di spese, entrate e saldi di bilancio. In caso di peggioramento dei saldi rispetto ai valori programmati, le regioni interessate informano tempestivamente il Governo sulle misure individuate per il rispetto del vincolo e adottano i provvedimenti conseguenti.

3. Attraverso le loro associazioni, gli enti locali riferiscono ogni tre mesi in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, sull'andamento di spese, entrate e saldi di bilancio delle province, dei comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e di un campione rappresentativo dei restanti comuni.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2003 con le modalità stabilite dall'articolo 48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

6. Il comma 2-bis dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si applica anche per l'anno 2001. Alla lettera g) del citato comma 2-bis la parola: «2001» è sostituita dalla seguente: «2002». All'articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, il numero 4) è sostituito dai seguenti:

... ⁶⁰.

7. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono soppresse le parole: «; l'importo così risultante rimane costante nei tre anni successivi».

8. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «Qualora l'obiettivo di cui al comma 1 venga complessivamente conseguito, per l'anno 2000 è concessa, a partire dall'anno successivo, una riduzione» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora nell'anno 2000 l'obiettivo di cui al comma 1 venga distintamente raggiunto per il complesso delle regioni, il complesso delle province e il complesso dei comuni, ai singoli enti è concessa a partire dall'anno 2001 una riduzione».

9. I trasferimenti erariali per l'anno 2001 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 30, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed alle successive disposizioni in materia. L'incremento delle risorse, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2001 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. L'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, è rinviata al 1° gennaio 2002.

10. A decorrere dall'anno 2001, i trasferimenti erariali agli enti locali di cui al comma 9 sono aumentati di lire 500.000 milioni annue, di cui lire 30.000 milioni destinate alle province, lire 420.000 milioni ai comuni, lire 20.000 milioni alle unioni di comuni e alle comunità montane per l'esercizio associato delle funzioni e lire 30.000 milioni alle comunità montane. I maggiori trasferimenti spettanti alle singole province ed ai singoli comuni sono attribuiti in proporzione all'ammontare dei trasferimenti a ciascuno attribuiti per l'anno 2000 a titolo di fondo ordinario, fondo consolidato e fondo perequativo. Per le comunità montane i maggiori trasferimenti sono prioritariamente attribuiti alle comunità montane per le quali sono intervenute dal 1997 al 1999 variazioni in aumento del numero dei comuni membri con territorio montano, in misura pari a lire 20.000 per ciascun nuovo residente nel territorio montano della comunità. I restanti contributi erariali spettanti alle comunità montane sono attribuiti in proporzione alla popolazione residente nei territori montani ⁶¹.

11. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risultante a consuntivo per l'anno 2001 è mantenuto allo stesso livello per l'anno 2002, è incrementato del tasso di inflazione programmato a decorrere dall'anno 2003 con una utilizzazione nell'ambito della revisione dei trasferimenti degli enti locali ed è finalizzato all'attribuzione di contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere. Per l'anno 2002 le restanti risorse disponibili sono destinate per il 50 per cento ad incremento del fondo ordinario e per il restante 50 per cento sono distribuite secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244,

⁶⁰ Sostituisce, con i numeri 4) e 4-bis), l'originario numero 4) della lettera d) del comma 1 dell'art. 8, D.L. 27 ottobre 1995, n. 444.

⁶¹ Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

recante riordino del sistema dei trasferimenti agli enti locali, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale ⁶².

12. A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti, il contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuito dallo Stato alle province ed ai comuni interessati nella misura di ulteriori lire 9.993 milioni per l'anno 1999 e di lire 42.000 milioni per l'anno 2000, da ripartire in proporzione ai contributi in precedenza attribuiti e da liquidare in misura uguale negli esercizi 2001 e 2002.

13. A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti, è riconosciuto ai comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 1993 ed hanno ottenuto entro il 31 dicembre 1996 l'approvazione, da parte del Ministero dell'interno, dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, un contributo a fronte degli oneri sostenuti per il trattamento economico di base annuo lordo spettante al personale posto in mobilità. Il contributo spetta a far data dalla messa in disponibilità del predetto personale sino al trasferimento presso altro ente o all'avvenuto riassorbimento nella propria pianta organica ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999. Il contributo non spetta per la parte di oneri già rimborsati ai sensi dei D.L. 7 aprile 1995, n. 106, D.L. 10 giugno 1995, n. 224, D.L. 3 agosto 1995, n. 323, D.L. 2 ottobre 1995, n. 414, D.L. 4 dicembre 1995, n. 514, D.L. 31 gennaio 1996, n. 38, D.L. 4 aprile 1996, n. 188, D.L. 3 giugno 1996, n. 309, D.L. 5 agosto 1996, n. 409, e D.L. 20 settembre 1996, n. 492. I comuni devono attestare gli oneri sostenuti per il personale posto in mobilità mediante apposita certificazione la cui definizione, modalità e termini per l'invio sono determinati con decreto del Ministero dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini del presente comma è autorizzata la spesa di lire 86.000 milioni. In caso di insufficienza dello stanziamento il contributo è attribuito in misura direttamente proporzionale agli oneri sostenuti ⁶³.

14. A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti, lo Stato eroga un contributo ai comuni che hanno subito negli anni 1998, 1999 e 2000 minori entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili a seguito dell'attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati nella categoria catastale D. Il contributo statale è commisurato alla differenza tra il gettito, derivante dai predetti fabbricati, dell'imposta comunale sugli immobili dell'anno 1993 con l'aliquota del 4 per mille e quello riscosso in ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, anch'esso calcolato con l'aliquota del 4 per mille. Il contributo è da intendere al netto del contributo minimo garantito, previsto dall'articolo 36, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite ai comuni, da considerare per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000. È inoltre detratto il contributo erogato ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nei confronti degli enti che ne hanno usufruito. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 42.007 milioni. In caso di insufficienza dello stanziamento il contributo è attribuito in misura direttamente proporzionale alla perdita del gettito dell'imposta comunale sugli immobili subita da ciascun comune al

62 Comma così sostituito dall'art. 26, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

63 Con D.M. 20 gennaio 2001 (Gazz. Uff. 8 febbraio 2001, n. 32), corretto con Comunicato 21 maggio 2001 (Gazz. Uff. 21 maggio 2001, n. 116), è stato approvato il certificato relativo alla richiesta del contributo per il personale posto in mobilità da parte dei comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto.

netto del contributo minimo garantito. Per l'attribuzione del contributo i comuni interessati inviano entro il termine perentorio del 31 marzo 2001 apposita certificazione il cui modello e le cui modalità di invio sono definiti con decreto del Ministero dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ⁶⁴.

15. A titolo di riconoscimento del contributo spettante alle unioni di comuni, ai comuni risultanti da procedure di fusione ed alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali, è attribuito agli enti interessati, per gli anni 1999 e 2000, un contributo complessivo di lire 20.000 milioni, da ripartire secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265.

16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ⁶⁵.

17. In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, introdotto dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per gli anni 2001 e 2002, ai fini della determinazione del costo di esercizio della nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, i comuni possono, con apposito provvedimento consiliare, considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

18. I comuni possono prorogare fino al 31 dicembre 2001, a condizioni più vantaggiose per l'ente da stabilire tra le parti, i contratti di gestione già stipulati ai sensi degli articoli 25 e 52 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, relativi all'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione, rispettivamente, dell'imposta comunale sulla pubblicità e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, aventi scadenza anteriormente alla predetta data.

19. Per l'anno 2001 ai comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti è concesso un contributo a carico dello Stato, entro il limite di lire 40 milioni per ciascun ente e per un importo complessivo di lire 167 miliardi, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

20. ... ⁶⁶.

21. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l'ammontare delle riscossioni per l'anno 1999 dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori nelle province delle regioni a statuto ordinario è determinato aumentando l'importo risultante dai dati del Ministero delle finanze di una somma pari a 462 miliardi di lire, forfettariamente calcolata per tenere conto

64 Con D.M. 30 gennaio 2001 (Gazz. Uff. 14 febbraio 2001, n. 37) sono state approvate la certificazione e le modalità di invio per l'attribuzione del contributo di cui al presente comma.

65 Comma così sostituito dal comma 8 dell'art. 27, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

66 Sostituisce il comma 4 dell'art. 208, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

degli importi risultati non incassati dalle province nel primo bimestre dell'anno 1999; tale importo viene ripartito tra ciascuna provincia, ai fini dell'attuazione del predetto articolo 61, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in proporzione agli incassi risultanti al Ministero delle finanze per il primo bimestre dell'anno 2000. Al fine di consentire un puntuale monitoraggio delle riscossioni le province trasmettono, entro il 28 febbraio 2001, al Ministero dell'interno una certificazione firmata dal Presidente della Giunta attestante le riscossioni mensili relative agli anni 1999 e 2000.

22. Con riferimento all'assegnazione alle province del gettito di imposta sull'assicurazione obbligatoria contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, i concessionari della riscossione provvedono mensilmente ad inviare alle autorità competenti i relativi allegati esplicativi.

23. Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio ⁶⁷.

⁶⁷ Comma così modificato dal comma 4 dell'art. 29, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

Legge 27-12-2006 n. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). Estratto.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.

Articolo 1.

(...)

169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

L. 27-12-2006 n. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). Estratto.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.

Articolo 1.

(...)

161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

162. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

164. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

165. La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

166. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

167. Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.

168. Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002.

169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

170. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ed in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, gli enti locali e regionali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali, di rispettiva competenza. Per l'inosservanza di detti adempimenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti il sistema di comunicazione, le modalità ed i termini per l'effettuazione della trasmissione dei dati.

171. Le norme di cui ai commi da 161 a 170 si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

172. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 dell'articolo 9, le parole da: «; il relativo ruolo» fino a: «periodo di sospensione» sono soppresse;

b) sono abrogati: il comma 6 dell'articolo 9; l'articolo 10; il comma 4 dell'articolo 23; l'articolo 51, ad eccezione del comma 5; il comma 4 dell'articolo 53; l'articolo 71, ad eccezione del comma 4; l'articolo 75; il comma 5 dell'articolo 76.

L. 28-12-1995 n. 549 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Estratto.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 1995, n. 302, S.O.

Articolo 1

(...)

87. La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale.

Articolo 3

(...)

63. I comuni e le province, anche in deroga agli articoli 44 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 , e successive modificazioni, possono con apposite deliberazioni:

- a) stabilire la non applicazione della tassa sui passi carrabili;
- b) esonerare dalla tassa le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate o commisurare la tassa alla superficie dei singoli posti assegnati;
- c) esonerare dalla tassa le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola nei comuni classificati montani;
- d) attribuire alle deliberazioni di cui al presente comma anche effetto retroattivo per gli anni nei quali non abbiano applicato la rispettiva tassa anche fin dal 1° gennaio 1988 (99);
- e) i comuni e le province possono fissare nel regolamento un ammontare comunque non superiore a lire 20 mila al di sotto del quale la tassa per l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche non è dovuta.

63-bis. I comuni, anche in deroga agli articoli 44 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono, con apposite deliberazioni, esonerare dalla tassa le occupazioni di suolo pubblico per impianti di erogazione di pubblici servizi; i comuni possono attribuire alla relativa delibera effetto retroattivo anche fin dall'anno 1988 (100).

64. Per l'esercizio 1996 i comuni e le province possono con propria delibera rideterminare entro il 31 gennaio 1996 le tariffe delle varie fattispecie di occupazione purché l'aumento di ciascuna tariffa, fermi rimanendo i limiti massimi previsti dagli articoli 44 e 45 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 , e successive modificazioni, non sia superiore al 5 per cento della tariffa applicata nel 1995.

65. Per le aree su cui i comuni e le province riscuotono i canoni di concessione non ricognitori i comuni e le province possono deliberare la riduzione fino al 10 per cento della tassa per l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche prevista dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 , e successive modificazioni.

66. La concessione di aree e di impianti sportivi comunali anche scolastici, da parte dei comuni e delle province in favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o agli enti di promozione sportiva, può essere fatta applicando le norme relative ai canoni ricognitori.

67. Sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

(99) Lettera così modificata dall'art. 6-quater, D.L. 29 settembre 1997, n. 328, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(100) Comma aggiunto dall'art. 6-quater, D.L. 29 settembre 1997, n. 328, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

D.Lgs. 18-12-1997 n. 472 - Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662. Estratto.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5, S.O.

Articolo 16. *Procedimento di irrogazione delle sanzioni.*

1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono.
2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni ⁶⁸. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale ⁶⁹.
3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie ⁷⁰.
4. Se non addiventano a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18 ⁷¹.
5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata ⁷².
7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle

⁶⁸ Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

⁶⁹ Periodo aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32.

⁷⁰ Comma così modificato prima dall'art. 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, e poi dall'art. 2, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

⁷¹ Comma così modificato prima dall'art. 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, e poi dall'art. 2, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

⁷² Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 22 ⁷³.

Articolo 17. Irrogazione immediata.

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

2. È ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso ⁷⁴.

3. Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorché risultante da liquidazioni eseguite ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e ai sensi degli articoli 54-bis e 60, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Per le sanzioni indicate nel periodo precedente, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista nel comma 2 e nell'articolo 16, comma 3 ^{75 76}.

⁷³ Vedi, anche, l'art. 1, D.Dirig. 31 marzo 2000.

⁷⁴ Comma così modificato prima dall'art. 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, e poi dall'art. 2, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

⁷⁵ Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

⁷⁶ Vedi, anche, l'art. 1, D.Dirig. 31 marzo 2000.

D.L. 31-12-2007 n. 248 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria. Estratto.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2007, n. 302.

Capo II - DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI

Articolo 36. *Disposizioni in materia di riscossione.*

1. L'obbligo di anticipazione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, a decorrere dall'anno 2007, è soppresso.

1-bis. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal 30 dicembre 2007 ⁷⁷.

2. La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con:

a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

2-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 4-bis, le parole: «il fidejussore» sono sostituite dalle seguenti: «l'eventuale fidejussore» ⁷⁸.

2-ter. All'articolo 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, si applicano alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di rateizzazione delle pene pecuniarie di cui all'articolo 236, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»;

⁷⁷ Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.

⁷⁸ Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alle restanti entrate iscritte a ruolo, salvo diversa determinazione dell'ente creditore, da comunicare all'agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente; tale determinazione produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte del competente agente della riscossione»⁷⁹.

2-quater. All'articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente:

«Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata»⁸⁰.

2-quinquies. La disposizione di cui al comma 2-quater si applica ai procedimenti di notifica effettuati, ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le notificazioni delle sentenze già effettuate, ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 890 del 1982, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non producono la decorrenza del relativo termine di impugnazione se non vi è stata consegna del piego personalmente al destinatario e se è provato che questi non ne ha avuto conoscenza⁸¹.

3. [A decorrere dalla data della sua entrata in vigore, all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, introdotto dal comma 144 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «se superiori a cinquemila euro,» sono inserite le seguenti: «in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, nonché, se superiori a cinquantamila euro,»]⁸².

4. [All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono soppresse le parole: «fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento»]⁸³.

4-bis. Al comma 148 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «1° aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009»⁸⁴.

4-ter. La cartella di pagamento di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse^{85 86}.

79 Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.

80 Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.

81 Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.

82 Comma prima rettificato con Comunicato 11 gennaio 2008 (Gazz. Uff. 11 gennaio 2008, n. 9) e poi soppresso dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.

83 Comma soppresso dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.

84 Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.

85 Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.

4-quater. All'articolo 2, comma 110, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole da: «in due rate» fino a: «30 settembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2008»⁸⁷.

4-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, si interpretano nel senso che le società che hanno aderito alla sanatoria prevista dal predetto articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge n. 311 del 2004 e la maggioranza del cui capitale sociale è stata successivamente acquistata da Equitalia Spa possono presentare, anche ai fini della stessa sanatoria, entro il 30 settembre 2011, le comunicazioni di inesigibilità relative a tutti i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2008 e, entro tale termine, possono altresì integrare le comunicazioni già presentate, con riferimento agli stessi ruoli, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto⁸⁸.

86 La Corte costituzionale, con ordinanza 23-27 febbraio 2009, n. 56 (Gazz. Uff. 4 marzo 2009, n. 9, 1ª Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 36, comma 4 ter, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sollevata con riferimento agli articoli 2, 3, 24 e 97 della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della stessa disposizione, sollevata con riferimento agli artt. 101, 102 e 108 Cost.; ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della stessa disposizione, sollevata con riferimento agli artt. 3, 23, 24, 97 e 111 Cost. La stessa Corte, con successiva ordinanza 08 - 17 luglio 2009, n. 221 (Gazz. Uff. 22 luglio 2009, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 36, comma 4-ter, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sollevata con riferimento all'art. 53 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della stessa disposizione sollevata, con riferimento all'art. 136 Cost.; ha infine dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della stessa disposizione, sollevate con riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost. La Corte costituzionale, con altra ordinanza 2 - 6 novembre 2009, n. 291 (Gazz. Uff. 11 novembre 2009, n. 45, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 36, comma 4-ter, secondo periodo, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sollevata con riferimento all'art. 53 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della stessa disposizione, sollevate con riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost. La Corte, con altra ordinanza 11 - 15 gennaio 2010, n. 13 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2010, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 4-ter, secondo periodo, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sollevate con riferimento agli artt. 53 e 136 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della stessa disposizione, sollevate con riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, nonché agli artt. 3 e 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

87 Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31

88 Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 e poi così modificato dal comma 13 dell'art. 1, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194. Vedi, anche, il comma 5 dell'art. 4, O.P.C.M. 6 giugno 2009, n. 3780.

4-sexies. Per tutte le comunicazioni di inesigibilità, anche integrative, il cui termine di presentazione è fissato al 30 settembre 2011, il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1° ottobre 2011 ⁸⁹.

4-septies. Nei confronti della società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 ⁹⁰.

⁸⁹ Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 e poi così modificato dal comma 13 dell'art. 1, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194. Vedi, anche, il comma 5 dell'art. 4, O.P.C.M. 6 giugno 2009, n. 3780.

⁹⁰ Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.

ICI

D.Lgs. 30-12-1992 n. 504 - Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421

Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.91

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1992;

Acquisito il parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;

Emana il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

Imposte comunali

Capo I - Imposta comunale sugli immobili ⁹²

Articolo 1. *Istituzione dell'imposta - Presupposto.*

1. A decorrere dall'anno 1993 è istituita l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

2. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa ^{93 94 95}.

⁹¹ Sono inserite nel testo le rettifiche di cui all'avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 14 gennaio 1993, n. 10. In deroga a quanto disposto dal presente decreto vedi il comma 60 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione

⁹² Per l'esenzione ICI prima casa vedi l'art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.

⁹³ Per l'esenzione ICI prima casa vedi l'art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93. Vedi, anche, il comma 593 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

⁹⁴ La Corte costituzionale con ordinanza 10-17 luglio 1995, n. 328 (Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'intero capo I, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 53 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1, 2 e 4, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 55 e segg., 70 e segg., 92 e segg., 97 e segg., 101, 102, 103, 104, 108 e segg. e 113 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte costituzionale con sentenza 28 marzo-12 aprile 1996, n. 113 (Gazz. Uff. 17 aprile 1996, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 6 e 7, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione; ha dichiarato non fondata detta questione, in riferimento all'art. 53 della Costituzione. La Corte costituzionale, con altra sentenza 9-22 aprile 1997, n. 111 (Gazz. Uff. 30 aprile 1997, n. 18, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 7, 12, 17, comma 1 - in relazione agli artt. 22-38 e 129 del T.U. 22 dicembre 1986, n. 917 e agli artt. 1 e 3 del D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con

Articolo 2. *Definizione di fabbricati e aree.*

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1:

a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato ⁹⁶;

b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera ⁹⁷;

c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile ^{98 99}.

modificazioni, nella legge 26 novembre 1992, n. 461 - e 18, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 53, 76 e 113 della Costituzione; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5 e 6, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma e 53 della Costituzione; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 18, sollevata in riferimento agli artt. 23, 76, 77 e 128 della Costituzione; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 18, sollevata in riferimento agli artt. 23, 76 e 77 della Costituzione.

⁹⁵ La Corte costituzionale, con ordinanza 24 marzo-2 aprile 1999, n. 119 (Gazz. Uff. 14 aprile 1999, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 8, comma 4, sollevata in riferimento all'art. 2 della Costituzione; ha dichiarato inoltre la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 7, sollevata in riferimento all'art. 53 della Costituzione; ha dichiarato, infine, non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 7 e 8, comma 4, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione.

⁹⁶ Per l'interpretazione autentica della presente lettera vedi il comma 1-bis dell'art. 23, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Per le variazioni delle iscrizioni catastali, vedi l'art. 9, comma 9, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557

⁹⁷ Per l'interpretazione autentica della presente lettera, vedi il comma 16 dell'art. 11-quaterdecies, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

⁹⁸ Per l'esenzione ICI prima casa vedi l'art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.

⁹⁹ La Corte costituzionale con ordinanza 10-17 luglio 1995, n. 328 (Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'intero capo I, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 53 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1, 2 e 4, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 55 e segg., 70 e segg., 92 e segg., 97 e segg., 101, 102, 103, 104, 108 e segg. e 113 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte

Articolo 3. Soggetti passivi.

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto ^{100 101 102 103}.

costituzionale con sentenza 28 marzo-12 aprile 1996, n. 113 (Gazz. Uff. 17 aprile 1996, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 6 e 7, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione; ha dichiarato non fondata detta questione, in riferimento all'art. 53 della Costituzione. La Corte costituzionale, con altra sentenza 9-22 aprile 1997, n. 111 (Gazz. Uff. 30 aprile 1997, n. 18, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 7, 12, 17, comma 1 - in relazione agli artt. 22-38 e 129 del T.U. 22 dicembre 1986, n. 917 e agli artt. 1 e 3 del D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1992, n. 461 - e 18, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 53, 76 e 113 della Costituzione; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5 e 6, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma e 53 della Costituzione; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 18, sollevata in riferimento agli artt. 23, 76, 77 e 128 della Costituzione; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 18, sollevata in riferimento agli artt. 23, 76 e 77 della Costituzione.

¹⁰⁰ Comma prima modificato dall'art. 18, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e poi così sostituito dal comma 1 dell'art. 8, L. 23 luglio 2009, n. 99, con i limiti di applicabilità previsti dal comma 2 dello stesso art. 8.

¹⁰¹ Articolo così sostituito dall'art. 58, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Per l'esenzione ICI prima casa vedi l'art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.

¹⁰² La Corte costituzionale con ordinanza 10-17 luglio 1995, n. 328 (Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'intero capo I, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 53 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1, 2 e 4, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 55 e segg., 70 e segg., 92 e segg., 97 e segg., 101, 102, 103, 104, 108 e segg. e 113 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte costituzionale con sentenza 28 marzo-12 aprile 1996, n. 113 (Gazz. Uff. 17 aprile 1996, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 6 e 7, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione; ha dichiarato non fondata detta questione, in riferimento all'art. 53 della Costituzione. La Corte costituzionale, con altra sentenza 9-22 aprile 1997, n. 111 (Gazz. Uff. 30 aprile 1997, n. 18, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 7, 12, 17, comma 1 - in relazione agli artt. 22-38 e 129 del T.U. 22 dicembre 1986, n. 917 e agli artt. 1 e 3 del D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1992, n. 461 - e 18, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 53, 76 e 113 della Costituzione; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5 e 6, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma e 53 della Costituzione; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 18, sollevata in riferimento agli artt. 23,

Articolo 4. *Soggetto attivo.*

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune per gli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'articolo precedente quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce ¹⁰⁴ ¹⁰⁵.

Articolo 5. *Base imponibile.*

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1 ¹⁰⁶ ¹⁰⁷.

76, 77 e 128 della Costituzione; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 18, sollevata in riferimento agli artt. 23, 76 e 77 della Costituzione.

103 La Corte costituzionale, con sentenza 24-28 maggio 1999, n. 200 (Gazz. Uff. 2 giugno 1999, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. La stessa con successiva ordinanza 11-21 luglio 2000, n. 331 (Gazz. Uff. 26 luglio 2000, n. 31, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

104 Per l'esenzione ICI prima casa vedi l'art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93

105 La Corte costituzionale con ordinanza 10-17 luglio 1995, n. 328 (Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'intero capo I, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 53 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1, 2 e 4, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 55 e segg., 70 e segg., 92 e segg., 97 e segg., 101, 102, 103, 104, 108 e segg. e 113 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte costituzionale con sentenza 28 marzo-12 aprile 1996, n. 113 (Gazz. Uff. 17 aprile 1996, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 6 e 7, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione; ha dichiarato non fondata detta questione, in riferimento all'art. 53 della Costituzione. La Corte costituzionale, con altra sentenza 9-22 aprile 1997, n. 111 (Gazz. Uff. 30 aprile 1997, n. 18, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 7, 12, 17, comma 1 - in relazione agli artt. 22-38 e 129 del T.U. 22 dicembre 1986, n. 917 e agli artt. 1 e 3 del D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1992, n. 461 - e 18, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 53, 76 e 113 della Costituzione; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5 e 6, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma e 53 della Costituzione; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 18, sollevata in riferimento agli artt. 23, 76, 77 e 128 della Costituzione; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 18, sollevata in riferimento agli artt. 23, 76 e 77 della Costituzione.

¹⁰⁶ Per gli immobili di interesse storico o artistico vedi l'art. 2, comma 5, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 . [Con decreti del Ministro delle finanze le rendite catastali sono rivalutate, ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1, periodicamente in base a parametri che tengono conto dell'effettivo andamento del mercato immobiliare] ^{108 109 110}.

107 La Corte costituzionale con ordinanza 10-17 luglio 1995, n. 328 (Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'intero capo I, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 53 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1, 2 e 4, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 55 e segg., 70 e segg., 92 e segg., 97 e segg., 101, 102, 103, 104, 108 e segg. e 113 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte costituzionale con sentenza 28 marzo-12 aprile 1996, n. 113 (Gazz. Uff. 17 aprile 1996, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 6 e 7, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione; ha dichiarato non fondata detta questione, in riferimento all'art. 53 della Costituzione. La Corte costituzionale, con altra sentenza 9-22 aprile 1997, n. 111 (Gazz. Uff. 30 aprile 1997, n. 18, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 7, 12, 17, comma 1 - in relazione agli artt. 22-38 e 129 del T.U. 22 dicembre 1986, n. 917 e agli artt. 1 e 3 del D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1992, n. 461 - e 18, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 53, 76 e 113 della Costituzione; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5 e 6, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma e 53 della Costituzione; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 18, sollevata in riferimento agli artt. 23, 76, 77 e 128 della Costituzione; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 18, sollevata in riferimento agli artt. 23, 76 e 77 della Costituzione.

108 Periodo soppresso dall'art. 58, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

109 La Corte costituzionale con ordinanza 10-17 luglio 1995, n. 328 (Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'intero capo I, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 53 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1, 2 e 4, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 55 e segg., 70 e segg., 92 e segg., 97 e segg., 101, 102, 103, 104, 108 e segg. e 113 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte costituzionale con sentenza 28 marzo-12 aprile 1996, n. 113 (Gazz. Uff. 17 aprile 1996, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 6 e 7, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione; ha dichiarato non fondata detta questione, in riferimento all'art. 53 della Costituzione. La Corte costituzionale, con altra sentenza 9-22 aprile 1997, n. 111 (Gazz. Uff. 30 aprile 1997, n. 18, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 7, 12, 17, comma 1 - in relazione agli artt. 22-38 e 129 del T.U. 22 dicembre 1986, n. 917 e agli artt. 1 e 3 del D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1992, n. 461 - e 18, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 53, 76 e 113 della Costituzione; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5 e 6, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma e 53 della Costituzione; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 18, sollevata in riferimento agli artt. 23,

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i seguenti coefficienti: per l'anno 1993: 1,02; per l'anno 1992: 1,03; per l'anno 1991: 1,05; per l'anno 1990: 1,10; per l'anno 1989: 1,15; per l'anno 1988: 1,20; per l'anno 1987: 1,30; per l'anno 1986: 1,40; per l'anno 1985: 1,50; per l'anno 1984: 1,60; per l'anno 1983: 1,70; per l'anno 1982 e anni precedenti: 1,80. I coefficienti sono aggiornati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale ¹¹¹. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo ^{112 113}.

4. [Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita

76, 77 e 128 della Costituzione; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 18, sollevata in riferimento agli artt. 23, 76 e 77 della Costituzione.

110 La Corte costituzionale, con ordinanza 13-25 maggio 1999, n. 190 (Gazz. Uff. 2 giugno 1999, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 8-12 luglio 2002, n. 343 (Gazz. Uff. 17 luglio 2002, n. 28, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 53 della Costituzione. La stessa Corte, con altra ordinanza 7-19 luglio 2005, n. 288 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

¹¹¹ Per l'adeguamento dei coefficienti, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 1994, vedi il D.M. 9 aprile 1994. Per l'anno 1995, vedi il D.M. 5 maggio 1995, per l'anno 1996 il D.M. 2 maggio 1996, per l'anno 1997 il D.M. 22 marzo 1997, per l'anno 1998, il D.M. 24 marzo 1998, per l'anno 1999, il D.M. 19 febbraio 1999, per l'anno 2000, il D.M. 21 marzo 2000, per l'anno 2001, il D.M. 15 marzo 2001, per l'anno 2002, il D.M. 27 febbraio 2002, per l'anno 2003, il D.M. 3 marzo 2003, per l'anno 2004, il Decr. 15 marzo 2004, per l'anno 2005, il Decr. 22 febbraio 2005, per l'anno 2006, il Decr. 22 febbraio 2006, per l'anno 2007, il D.Dirett. 9 marzo 2007, per l'anno 2008, il Decr. 10 marzo 2008, per l'anno 2009, il D.Dirett. 23 marzo 2009 e, per l'anno 2010, il D.Dirett. 9 marzo 2010.

¹¹² L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 58, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

¹¹³ La Corte costituzionale, con sentenza 20-24 febbraio 2006, n. 67 (Gazz. Uff. 1 marzo 2006, n. 9, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 3 e 4, e 11, comma 1, ultimo periodo, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 53 della Costituzione.

dei fabbricati similari già iscritti ¹¹⁴. Il termine per la proposizione del ricorso avverso la nuova determinazione della rendita catastale dei fabbricati decorre dalla data in cui il contribuente abbia avuto conoscenza piena del relativo avviso ¹¹⁵. A tale fine, gli uffici competenti provvedono alla comunicazione dell'avvenuto classamento delle unità immobiliari a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte del contribuente, garantendo altresì che il contenuto della comunicazione non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario ¹¹⁶. Fino alla data dell'avvenuta comunicazione non sono dovuti sanzioni e interessi per effetto della nuova determinazione della rendita catastale ¹¹⁷. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ¹¹⁸ 119] ¹²⁰.

114 La Corte costituzionale con ordinanza 10-17 luglio 1995, n. 328 (Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'intero capo I, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 53 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1, 2 e 4, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 55 e segg., 70 e segg., 92 e segg., 97 e segg., 101, 102, 103, 104, 108 e segg. e 113 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte costituzionale con sentenza 28 marzo-12 aprile 1996, n. 113 (Gazz. Uff. 17 aprile 1996, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 6 e 7, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione; ha dichiarato non fondata detta questione, in riferimento all'art. 53 della Costituzione. La Corte costituzionale, con altra sentenza 9-22 aprile 1997, n. 111 (Gazz. Uff. 30 aprile 1997, n. 18, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 7, 12, 17, comma 1 - in relazione agli artt. 22-38 e 129 del T.U. 22 dicembre 1986, n. 917 e agli artt. 1 e 3 del D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1992, n. 461 - e 18, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 53, 76 e 113 della Costituzione; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5 e 6, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma e 53 della Costituzione; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 18, sollevata in riferimento agli artt. 23, 76, 77 e 128 della Costituzione; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 18, sollevata in riferimento agli artt. 23, 76 e 77 della Costituzione.

115 Periodo aggiunto dall'art. 30, comma 11, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e poi abrogato dall'art. 74, L. 21 novembre 2000, n. 342.

116 Periodo aggiunto dall'art. 30, comma 11, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e poi abrogato dall'art. 74, L. 21 novembre 2000, n. 342.

¹¹⁷ Periodo aggiunto dall'art. 30, comma 11, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e poi abrogato dall'art. 74, L. 21 novembre 2000, n. 342.

118 Periodo aggiunto dall'art. 30, comma 11, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e poi abrogato dall'art. 74, L. 21 novembre 2000, n. 342.

119 La Corte costituzionale, con sentenza 20-24 febbraio 2006, n. 67 (Gazz. Uff. 1 marzo 2006, n. 9, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 3 e 4, e 11, comma 1, ultimo periodo, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 53 della Costituzione.

120 Comma abrogato dal comma 173 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato ¹²¹.

7. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque ^{122 123 124}.

¹²¹ La Corte costituzionale, con ordinanza 13 - 15 novembre 2003, n. 6 (Gazz. Uff. 22 gennaio 2003, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

¹²² Per l'esenzione ICI prima casa vedi l'art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.

¹²³ La Corte costituzionale con ordinanza 10-17 luglio 1995, n. 328 (Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'intero capo I, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 53 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1, 2 e 4, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 55 e segg., 70 e segg., 92 e segg., 97 e segg., 101, 102, 103, 104, 108 e segg. e 113 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte costituzionale con sentenza 28 marzo-12 aprile 1996, n. 113 (Gazz. Uff. 17 aprile 1996, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 6 e 7, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione; ha dichiarato non fondata detta questione, in riferimento all'art. 53 della Costituzione. La Corte costituzionale, con altra sentenza 9-22 aprile 1997, n. 111 (Gazz. Uff. 30 aprile 1997, n. 18, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 7, 12, 17, comma 1 - in relazione agli artt. 22-38 e 129 del T.U. 22 dicembre 1986, n. 917 e agli artt. 1 e 3 del D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1992, n. 461 - e 18, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 53, 76 e 113 della Costituzione; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5 e 6, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma e 53 della Costituzione; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 18, sollevata in riferimento agli artt. 23, 76, 77 e 128 della Costituzione; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 18, sollevata in riferimento agli artt. 23, 76 e 77 della Costituzione.

¹²⁴ La Corte costituzionale, con sentenza 24-28 maggio 1999, n. 200 (Gazz. Uff. 2 giugno 1999, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. La stessa con successiva ordinanza 11-21 luglio 2000, n. 331 (Gazz. Uff. 26 luglio 2000, n. 31, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Articolo 6. *Determinazione delle aliquote e dell'imposta.*

1. L'aliquota è stabilita dal consiglio comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo ¹²⁵. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336 ¹²⁶.

2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro ¹²⁷.

2-bis. La deliberazione di cui al comma 1 può fissare, a decorrere dall'anno di imposta 2009, un'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente comma sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ¹²⁸.

3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel comune di cui all'articolo 4.

3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale ¹²⁹.

4. [Restano ferme le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556] ^{130 131 132}.

¹²⁵ Il termine è stato prorogato al 31 gennaio 1999, relativamente all'anno 1999, dall'art. 31, L. 23 dicembre 1998, n. 448. Lo stesso articolo 31 ha fissato al 31 dicembre il termine per gli anni successivi. Successivamente il suddetto termine del 31 gennaio 1999 è stato differito al 31 marzo 1999 dall'art. 1, D.L. 26 gennaio 1999, n. 8. Per la fissazione di nuovi termini vedi, ora, l'art. 30, comma 14, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e l'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388

¹²⁶ Comma così modificato dal comma 156 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296

¹²⁷ Per la fissazione, da parte dei comuni, di aliquote agevolate, vedi l'art. 1, comma 5, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

¹²⁸ Comma aggiunto dal comma 6 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244

¹²⁹ Comma aggiunto dal comma 6 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

¹³⁰ Comma abrogato dal comma 3 dell'art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.

¹³¹ Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 53, L. 23 dicembre 1996, n. 662 nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669. Per l'esenzione ICI prima casa vedi l'art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.

Articolo 7. Esenzioni.

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali ¹³³;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 , e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810 ;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

132 La Corte costituzionale con ordinanza 10-17 luglio 1995, n. 328 (Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'intero capo I, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 53 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1, 2 e 4, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 55 e segg., 70 e segg., 92 e segg., 97 e segg., 101, 102, 103, 104, 108 e segg. e 113 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte costituzionale con sentenza 28 marzo-12 aprile 1996, n. 113 (Gazz. Uff. 17 aprile 1996, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 6 e 7, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione; ha dichiarato non fondata detta questione, in riferimento all'art. 53 della Costituzione. La Corte costituzionale, con altra sentenza 9-22 aprile 1997, n. 111 (Gazz. Uff. 30 aprile 1997, n. 18, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 7, 12, 17, comma 1 - in relazione agli artt. 22-38 e 129 del T.U. 22 dicembre 1986, n. 917 e agli artt. 1 e 3 del D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1992, n. 461 - e 18, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 53, 76 e 113 della Costituzione; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5 e 6, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma e 53 della Costituzione; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 18, sollevata in riferimento agli artt. 23, 76, 77 e 128 della Costituzione; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 18, sollevata in riferimento agli artt. 23, 76 e 77 della Costituzione.

133 Per l'estensione dell'applicabilità delle disposizioni di cui alla presente lettera vedi il comma 18 dell'art. 31, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222 ¹³⁴ ¹³⁵.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ¹³⁶ ¹³⁷ ¹³⁸.

134 Vedi, anche, il comma 2-bis dell'art. 7, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

135 La Corte costituzionale, con ordinanza 24 marzo-2 aprile 1999, n. 119 (Gazz. Uff. 14 aprile 1999, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 8, comma 4, sollevata in riferimento all'art. 2 della Costituzione; ha dichiarato inoltre la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 7, sollevata in riferimento all'art. 53 della Costituzione; ha dichiarato, infine, non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 7 e 8, comma 4, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione.

136 Per l'esenzione ICI prima casa vedi l'art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.

137 La Corte costituzionale con ordinanza 10-17 luglio 1995, n. 328 (Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'intero capo I, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 53 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1, 2 e 4, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 55 e segg., 70 e segg., 92 e segg., 97 e segg., 101, 102, 103, 104, 108 e segg. e 113 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte costituzionale con sentenza 28 marzo-12 aprile 1996, n. 113 (Gazz. Uff. 17 aprile 1996, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 6 e 7, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione; ha dichiarato non fondata detta questione, in riferimento all'art. 53 della Costituzione. La Corte costituzionale, con altra sentenza 9-22 aprile 1997, n. 111 (Gazz. Uff. 30 aprile 1997, n. 18, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 7, 12, 17, comma 1 - in relazione agli artt. 22-38 e 129 del T.U. 22 dicembre 1986, n. 917 e agli artt. 1 e 3 del D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1992, n. 461 - e 18, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 53, 76 e 113 della Costituzione; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5 e 6, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma e 53 della Costituzione; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 18, sollevata in riferimento agli artt. 23, 76, 77 e 128 della Costituzione; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 18, sollevata in riferimento agli artt. 23, 76 e 77 della Costituzione.

138 La Corte costituzionale, con ordinanza 24 marzo-2 aprile 1999, n. 119 (Gazz. Uff. 14 aprile 1999, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 8, comma 4, sollevata in riferimento all'art. 2 della Costituzione; ha dichiarato inoltre la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 7, sollevata in riferimento all'art. 53 della Costituzione; ha dichiarato,

Articolo 8. Riduzioni e detrazioni dall'imposta.

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L'aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

2. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente ¹³⁹

2-bis. [Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica] ¹⁴⁰.

2-ter. [L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9] ¹⁴¹.

3. A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato, fino a lire 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio ¹⁴². La predetta facoltà può essere esercitata

infine, non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 7 e 8, comma 4, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione.

¹³⁹ Comma così modificato dal comma 173 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, vedi l'art. 1, comma 4-ter, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16.

¹⁴⁰ Comma aggiunto dal comma 5 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e poi abrogato dal comma 3 dell'art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.

¹⁴¹ Comma aggiunto dal comma 5 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e poi abrogato dal comma 3 dell'art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.

¹⁴² Vedi, anche, l'art. 58, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale ¹⁴³.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari ^{144 145 146}.

Articolo 9. Terreni condotti direttamente.

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente lire 50 milioni e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 50 milioni di lire e fino a 120 milioni di lire;

143 Periodo aggiunto dall'art. 3, D.L. 11 marzo 1997, n. 50, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

144 Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 55, L. 23 dicembre 1996, n. 662. Precedentemente il comma 3 era stato modificato dall'art. 15, L. 24 dicembre 1993, n. 537.

145 La Corte costituzionale con ordinanza 10-17 luglio 1995, n. 328 (Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'intero capo I, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 53 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1, 2 e 4, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 55 e segg., 70 e segg., 92 e segg., 97 e segg., 101, 102, 103, 104, 108 e segg. e 113 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte costituzionale con sentenza 28 marzo-12 aprile 1996, n. 113 (Gazz. Uff. 17 aprile 1996, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 6 e 7, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione; ha dichiarato non fondata detta questione, in riferimento all'art. 53 della Costituzione. La Corte costituzionale, con altra sentenza 9-22 aprile 1997, n. 111 (Gazz. Uff. 30 aprile 1997, n. 18, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 7, 12, 17, comma 1 - in relazione agli artt. 22-38 e 129 del T.U. 22 dicembre 1986, n. 917 e agli artt. 1 e 3 del D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1992, n. 461 - e 18, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 53, 76 e 113 della Costituzione; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5 e 6, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma e 53 della Costituzione; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 18, sollevata in riferimento agli artt. 23, 76, 77 e 128 della Costituzione; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 18, sollevata in riferimento agli artt. 23, 76 e 77 della Costituzione.

146 La Corte costituzionale, con ordinanza 24 marzo-2 aprile 1999, n. 119 (Gazz. Uff. 14 aprile 1999, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 8, comma 4, sollevata in riferimento all'art. 2 della Costituzione; ha dichiarato inoltre la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 7, sollevata in riferimento all'art. 53 della Costituzione; ha dichiarato, infine, non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 7 e 8, comma 4, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione.

b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 120 milioni di lire e fino a 200 milioni di lire;

c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 200 milioni di lire e fino a 250 milioni di lire.

2. Agli effetti di cui al comma 1 si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso. Resta fermo quanto disposto nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 4¹⁴⁷ 148.

Articolo 10. Versamenti e dichiarazioni.

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 3 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

2. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il versamento dell'imposta può essere effettuato anche tramite versamenti su conto corrente postale con bollettini conformi al modello indicato con circolare del Ministero

147 Per l'esenzione ICI prima casa vedi l'art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93. Vedi, anche, l'art. 58, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

148 La Corte costituzionale con ordinanza 10-17 luglio 1995, n. 328 (Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'intero capo I, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 53 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1, 2 e 4, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 55 e segg., 70 e segg., 92 e segg., 97 e segg., 101, 102, 103, 104, 108 e segg. e 113 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte costituzionale con sentenza 28 marzo-12 aprile 1996, n. 113 (Gazz. Uff. 17 aprile 1996, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 6 e 7, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione; ha dichiarato non fondata detta questione, in riferimento all'art. 53 della Costituzione. La Corte costituzionale, con altra sentenza 9-22 aprile 1997, n. 111 (Gazz. Uff. 30 aprile 1997, n. 18, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 7, 12, 17, comma 1 - in relazione agli artt. 22-38 e 129 del T.U. 22 dicembre 1986, n. 917 e agli artt. 1 e 3 del D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1992, n. 461 - e 18, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 53, 76 e 113 della Costituzione; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5 e 6, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma e 53 della Costituzione; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 18, sollevata in riferimento agli artt. 23, 76, 77 e 128 della Costituzione; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 18, sollevata in riferimento agli artt. 23, 76 e 77 della Costituzione.

delle finanze. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno ¹⁴⁹.

3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune di cui all'articolo 4 ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore ¹⁵⁰; al fine di agevolare il pagamento, il concessionario invia, per gli anni successivi al 1993, ai contribuenti moduli prestampati per il versamento. La commissione spettante al concessionario è a carico del comune impositore ed è stabilita nella misura dell'uno per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 3.500 ed un massimo di lire 100.000 per ogni versamento effettuato dal contribuente.

4. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 7, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio; tutti gli immobili il cui possesso è iniziato antecedentemente al 1° gennaio 1993 devono essere dichiarati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1992. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini ¹⁵¹.

5. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono approvati i modelli della dichiarazione, anche congiunta o relativa ai beni indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile, e sono determinati i dati e gli elementi che essa deve contenere, i documenti che devono essere eventualmente allegati e le modalità di presentazione, anche su supporti magnetici, nonché le procedure per la trasmissione ai comuni ed agli uffici dell'Amministrazione finanziaria degli elementi necessari per la liquidazione ed accertamento dell'imposta; per l'anno 1993 la dichiarazione deve essere inviata ai comuni tramite gli uffici dell'Amministrazione finanziaria ¹⁵². Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con

149 Comma prima modificato dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 1993, n. 518 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1993, n. 294), poi sostituito dall'art. 18, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388 ed infine così modificato, a decorrere dal 1° maggio 2007, ai sensi di quanto disposto dai commi 13 e 14 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione.

150 Per l'arrotondamento dell'importo all'unità di euro vedi ora l'art. 1, comma 166, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

151 Per la soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione previsto dal presente comma vedi il comma 53 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione.

152. I termini e le modalità per la trasmissione dei dati di riscossione dell'ICI sono stati stabiliti, per il 1994, con D.M. 8 maggio 1995, per il 1995, con D.M. 28 novembre 1996, per il 1996 e il 1997, con D.M. 3 novembre 1997, per il 1998, con D.M. 27 settembre 1999 e, per gli anni 1999 e seguenti, con D.M. 31 luglio 2000.

i Ministri dell'interno, del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono approvati i modelli per il versamento al concessionario e sono stabilite le modalità di registrazione, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo del Ministero delle finanze ¹⁵³. Allo scopo di consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa dei comuni, nonché per agevolare i processi telematici di integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare il miglioramento dell'attività di informazione ai contribuenti, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) organizza le relative attività strumentali. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze vengono disciplinate le modalità per l'effettuazione dei suddetti servizi, prevedendosi un contributo pari allo 0,6 per mille del gettito dell'imposta a carico dei soggetti che provvedono alla riscossione; con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini e le modalità di trasmissione da parte dei predetti soggetti dei dati relativi alla riscossione ¹⁵⁴. I predetti decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale ¹⁵⁵.

6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di

153 Con D.M. 5 agosto 1996 (Gazz. Uff. 17 settembre 1996, n. 218) sono stati approvati i modelli per il versamento delle somme liquidate dal comune a titolo di ICI, nonché di sanzioni ed interessi afferenti detta imposta. Con D.M. 4 dicembre 2001 (Gazz. Uff. 18 dicembre 2001, n. 293, S.O.) e con D.Dirett. 25 marzo 2009 (Gazz. Uff. 1° aprile 2009, n. 76) è stato approvato il modello di bollettino per il versamento in euro dei tributi accertati o liquidati, degli interessi, delle sanzioni, nonché delle somme dovute a titolo di conciliazione giudiziale e di accertamento con adesione. Con D.M. 10 dicembre 2001 (Gazz. Uff. 18 dicembre 2001, n. 293, S.O.), modificato dal D.M. 3 giugno 2002 (Gazz. Uff. 8 giugno 2002, n. 133), e con Decr. 3 aprile 2008 (Gazz. Uff. 9 aprile 2008, n. 84) è stato approvato il modello di bollettino per il versamento in euro dell'imposta comunale sugli immobili. Il nuovo modello di bollettino è stato approvato con D.Dirett. 25 marzo 2009 (Gazz. Uff. 30 marzo 2009, n. 74). Con Provv. 20 giugno 2002 (Gazz. Uff. 25 giugno 2002, n. 147) è stato approvato il modello «F24» per l'esecuzione dei versamenti dell'imposta comunale sugli immobili. Successivamente, il Provv. 3 gennaio 2003 (Gazz. Uff. 16 gennaio 2003, n. 12) ha disposto che il suddetto modello «F24» sia utilizzato, dal 1° marzo 2003, come unico modello utile per eseguire i versamenti unitari con compensazione, in sostituzione del modello di pagamento per il versamento unitario di imposte, contributi e premi assicurativi, approvato con D.Dirig. 30 marzo 1998. Con Provv. 15 giugno 2004 (Gazz. Uff. 18 giugno 2004, n. 141) è stato approvato il modello «F24 predeterminato» per l'esecuzione dei versamenti dell'imposta comunale sugli immobili senza avvalersi della facoltà di compensazione. Con D.Dirett. 30 aprile 2008 (Gazz. Uff. 5 maggio 2008, n. 104) è stato approvato il modello di bollettino di conto corrente postale per il versamento dell'imposta di scopo. Con D.Dirett. 10 dicembre 2008 sono state determinate le modalità per la trasmissione dei dati relativi ai versamenti effettuati a titolo di imposta comunale sugli immobili (ICI), di imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche (ISCOP) e di sanzioni ed interessi. Con D.Dirett. 25 marzo 2009 (Gazz. Uff. 31 marzo 2009, n. 75) è stato approvato il nuovo modello di bollettino di conto corrente postale per il versamento dell'imposta di scopo.

¹⁵⁴ I termini e le modalità di trasmissione dei dati di riscossione ICI al fine della corresponsione del contributo dello 0,6 per mille da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione della predetta imposta, sono stati determinati con D.M. 5 agosto 1999.

¹⁵⁵ Comma così modificato prima dall'art. 18, comma 11, L. 13 maggio 1999, n. 133 e poi dal comma 2-ter dell'art. 7, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 3, Decr. 22 novembre 2005.

ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili ¹⁵⁶ ¹⁵⁷ ¹⁵⁸.

Articolo 11. *Liquidazione ed accertamento.*

1. [Il comune controlla le dichiarazioni e le denunce presentate ai sensi dell'articolo 10, verifica i versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce stesse, nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta. Il comune emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti; l'avviso deve essere notificato con le modalità indicate nel comma 2 al contribuente entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Se la dichiarazione è relativa ai fabbricati indicati nel comma 4 dell'articolo 5, il comune trasmette copia della dichiarazione all'ufficio tecnico erariale competente il quale, entro un anno, provvede alla attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente e al comune; entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione, il comune provvede, sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza applicazione di sanzioni, maggiorata degli interessi nella misura indicata nel comma 5 dell'articolo 14, ovvero dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli

¹⁵⁶ Comma così sostituito dal comma 173 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296

¹⁵⁷ Per l'esenzione ICI prima casa vedi l'art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93

¹⁵⁸ La Corte costituzionale con ordinanza 10-17 luglio 1995, n. 328 (Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'intero capo I, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 53 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1, 2 e 4, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 55 e segg., 70 e segg., 92 e segg., 97 e segg., 101, 102, 103, 104, 108 e segg. e 113 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte costituzionale con sentenza 28 marzo-12 aprile 1996, n. 113 (Gazz. Uff. 17 aprile 1996, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 6 e 7, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione; ha dichiarato non fondata detta questione, in riferimento all'art. 53 della Costituzione. La Corte costituzionale, con altra sentenza 9-22 aprile 1997, n. 111 (Gazz. Uff. 30 aprile 1997, n. 18, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 7, 12, 17, comma 1 - in relazione agli artt. 22-38 e 129 del T.U. 22 dicembre 1986, n. 917 e agli artt. 1 e 3 del D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1992, n. 461 - e 18, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 53, 76 e 113 della Costituzione; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5 e 6, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma e 53 della Costituzione; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 18, sollevata in riferimento agli artt. 23, 76, 77 e 128 della Costituzione; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 18, sollevata in riferimento agli artt. 23, 76 e 77 della Costituzione.

interessi computati nella predetta misura; se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del 20 per cento ^{159 160]} ¹⁶¹.

2. [Il comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Nel caso di omessa presentazione, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta ^{162]} ¹⁶³.

2-bis. [Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato, all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale] ¹⁶⁴.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed

159 Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 8 agosto 1996, n. 437 e l'art. 3, L. 8 maggio 1998, n. 146. Per la proroga dei termini previsti dai commi 1 e 2, vedi l'art. 3, comma 59, L. 23 dicembre 1996, n. 662, l'art. 30, comma 10, L. 23 dicembre 1999, n. 488, l'art. 18, comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 9 dell'art. 27, L. 28 dicembre 2001, n. 448, l'art. 31, comma 16, L. 27 dicembre 2002, n. 289, l'art. 2, comma 33, L. 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 67 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e l'art. 1-quater, D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, inoltre, l'art. 1-bis, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

160 La Corte costituzionale, con sentenza 20-24 febbraio 2006, n. 67 (Gazz. Uff. 1 marzo 2006, n. 9, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 3 e 4, e 11, comma 1, ultimo periodo, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 53 della Costituzione.

161 Comma abrogato dal comma 173 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296

162 Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 8 agosto 1996, n. 437. Per la proroga dei termini previsti dai commi 1 e 2, vedi l'art. 3, comma 59, L. 23 dicembre 1996, n. 662, l'art. 30, comma 10, L. 23 dicembre 1999, n. 488, l'art. 18, comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 9 dell'art. 27, L. 28 dicembre 2001, n. 448, l'art. 31, comma 16, L. 27 dicembre 2002, n. 289, l'art. 2, comma 33, L. 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 67 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e l'art. 1-quater, D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, inoltre, l'art. 1-bis, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

163 Comma abrogato dal comma 173 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

164 Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 e poi abrogato dal comma 173 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296

elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

4. Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi ¹⁶⁵.

5. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, saranno stabiliti termini e modalità per l'interscambio tra comuni e sistema informativo del Ministero delle finanze di dati e notizie ¹⁶⁶.

6. [Il Ministero delle finanze effettua presso i comuni verifiche sulla gestione dell'imposta e sulla utilizzazione degli elementi forniti dal predetto sistema informativo] ^{167 168 169}.

Articolo 12. *Riscossione coattiva.*

¹⁶⁵ L'art. 18-bis, D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, ha stabilito che i comuni sono tenuti a comunicare al Ministero delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto, i nominativi dei funzionari responsabili della gestione dell'ICI, designati ai sensi del presente comma.

¹⁶⁶ Termini e modalità relativi all'anno 1994 sono stati determinati con D.M. 20 settembre 1995. Per l'anno 1995 si è provveduto con D.M. 5 dicembre 1996, per l'anno 1996, con D.M. 18 marzo 1998, per l'anno 1997, con D.M. 19 marzo 1999 e per l'anno 1998, con D.M. 7 giugno 2000. Con D.M. 13 novembre 1995 (Gazz. Uff. 31 gennaio 1996, n. 25) è stata disposta la consegna dell'archivio magnetico del catasto elettrico ai comuni d'Italia da parte dell'Amministrazione finanziaria.

¹⁶⁷ Comma abrogato dal comma 173 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

¹⁶⁸ Per l'esenzione ICI prima casa vedi l'art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.

¹⁶⁹ La Corte costituzionale con ordinanza 10-17 luglio 1995, n. 328 (Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'intero capo I, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 53 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1, 2 e 4, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 55 e segg., 70 e segg., 92 e segg., 97 e segg., 101, 102, 103, 104, 108 e segg. e 113 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte costituzionale con sentenza 28 marzo-12 aprile 1996, n. 113 (Gazz. Uff. 17 aprile 1996, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 6 e 7, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione; ha dichiarato non fondata detta questione, in riferimento all'art. 53 della Costituzione. La Corte costituzionale, con altra sentenza 9-22 aprile 1997, n. 111 (Gazz. Uff. 30 aprile 1997, n. 18, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 7, 12, 17, comma 1 - in relazione agli artt. 22-38 e 129 del T.U. 22 dicembre 1986, n. 917 e agli artt. 1 e 3 del D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1992, n. 461 - e 18, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 53, 76 e 113 della Costituzione; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5 e 6, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma e 53 della Costituzione; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 18, sollevata in riferimento agli artt. 23, 76, 77 e 128 della Costituzione; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 18, sollevata in riferimento agli artt. 23, 76 e 77 della Costituzione.

1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate nel comma 3 dell'articolo 10, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 , e successive modificazioni ^{170 171}.

Articolo 13. Rimborsi.

[1. Il contribuente può richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura indicata nel comma 5 dell'articolo 14. Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente dieci anni, a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni; in tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità ^{172 173}.

2. Le somme liquidate dal comune ai sensi del comma 1 possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili] ¹⁷⁴.

Articolo 14. Sanzioni ed interessi.

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila.

2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata

¹⁷⁰ Comma così modificato dal comma 173 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, l'art. 30, comma 10, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e l'art. 1-bis, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

¹⁷¹ Per l'esenzione ICI prima casa vedi l'art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.

¹⁷² Periodo soppresso dall'art. 58, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

¹⁷³ La Corte costituzionale, con ordinanza 5-20 luglio 2006, n. 301 (Gazz. Uff. 26 luglio 2006, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 1, sollevata in riferimento agli articoli 23, 70 e 76 della Costituzione.

¹⁷⁴ Articolo abrogato dal comma 173 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Per l'esenzione ICI prima casa vedi l'art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.

restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. [Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto] ^{175 176}.

Articolo 15. *Contenzioso.*

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni, intendendosi sostituito all'ufficio tributario il comune nei cui confronti il ricorso è proposto ¹⁷⁷.

Articolo 16. *Indennità di espropriazione.*

[1. In caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta qualora il valore dichiarato risulti inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti ¹⁷⁸.

2. In caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre all'indennità, è dovuta una eventuale maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato o dal suo dante causa per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base della

¹⁷⁵ Comma abrogato dal comma 173 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

¹⁷⁶ Articolo così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473. Per l'esenzione ICI prima casa vedi l'art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93. Per quanto riguarda la misura degli interessi, vedi l'art. 17, L. 8 maggio 1998, n. 146.

¹⁷⁷ Per l'esenzione ICI prima casa vedi l'art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93. Vedi, anche, l'art. 1-bis, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

¹⁷⁸ La Corte costituzionale, con sentenza 12-25 luglio 2000, n. 351 (Gazz. Uff. 2 agosto 2000, n. 32, serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 42, terzo comma, 53 e 97 della Costituzione. La stessa Corte costituzionale, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla stessa questione con ordinanza 15-23 novembre 2000, n. 539 (Gazz. Uff. 29 novembre 2000, n. 49, serie speciale) e con ordinanza 10-25 luglio 2002, n. 401 (Gazz. Uff. 31 luglio 2002, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza.

indennità. La maggiorazione, unitamente agli interessi legali sulla stessa calcolati, è a carico dell'espropriante
179] 180.

Articolo 17. Disposizioni finali.

1. L'imposta comunale sugli immobili non è deducibile agli effetti delle imposte erariali sui redditi.

2 ... 181.

3. [Dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa si detraggono lire 500 mila, per ognuna delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, rapportate, al periodo durante il quale sussiste la detta destinazione; la detrazione compete fino alla concorrenza dell'imposta relativa al reddito dell'unità immobiliare che concorre alla formazione del reddito complessivo] 182.

4. Sono esclusi dall'imposta locale sui redditi i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, nonché i redditi agrari di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno effetto per i redditi prodotti dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1993 ovvero, per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, per quelli prodotti dal primo periodo di imposta successivo alla detta data 183.

6. Con effetto dal 1° gennaio 1993 è soppressa l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Tuttavia l'imposta continua ad essere dovuta nel caso in cui il presupposto di applicazione di essa si è verificato anteriormente alla predetta data; con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di effettuazione dei rimborsi eventualmente spettanti.

179 La Corte costituzionale, con ordinanza 14-20 luglio 1999, n. 333 (Gazz. Uff. 28 luglio 1999, n. 30, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42 e 113 della Costituzione.

180 Articolo abrogato dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto e dall'art. 58, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto. Per l'esenzione ICI prima casa vedi l'art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.

181 Comma abrogato dall'art. 15, L. 24 dicembre 1993, n. 537

182 Comma prima modificato dall'art. 15, L. 24 dicembre 1993, n. 537 e dall'art. 6, comma 2, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successivamente abrogato dall'art. 2, comma 6, L. 23 dicembre 2000, n. 388, con la decorrenza indicata nel comma 8 dello stesso articolo. Vedi, anche, l'art. 18, comma 8, L. 13 maggio 1999, n. 133.

183 La Corte costituzionale, con sentenza 13-31 luglio 2000, n. 403 (Gazz. Uff. 9 agosto 2000, n. 33 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui, per coloro che sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, non esclude la sovrapposizione dell'imposta locale sui redditi (ILOR) di fabbricati ed altri redditi contemplati nel comma 4.

7. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili continua ad essere dovuta, con le aliquote massime e l'integrale acquisizione del relativo gettito al bilancio dello Stato, anche nel caso in cui il presupposto di applicazione di essa si verifica dal 1° gennaio 1993 fino al 1° gennaio 2003 limitatamente all'incremento di valore maturato fino al 31 dicembre 1992. A tal fine:

a) il valore finale, da indicare nella dichiarazione, è assunto in misura pari a quello dell'immobile alla data del 31 dicembre 1992 ovvero, in caso di utilizzazione edificatoria dell'area con fabbricato in corso di costruzione o ricostruzione alla predetta data, a quello dell'area alla data di inizio dei lavori di costruzione o ricostruzione;

b) gli scaglioni per la determinazione delle aliquote sono formati con riferimento al periodo preso a base per il calcolo dell'incremento di valore imponibile;

c) le spese di acquisto, di costruzione ed incrementative sono computabili solo se riferibili al periodo di cui alla lettera b) ¹⁸⁴.

8. Ai fini dell'accertamento dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili dovuta ai sensi del comma 7 non si applica la disposizione dell'articolo 22, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni ^{185 186 187}.

184 Vedi, anche, l'art. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

185 Per l'esenzione ICI prima casa vedi l'art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93

186 La Corte costituzionale con ordinanza 10-17 luglio 1995, n. 328 (Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'intero capo I, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 53 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1, 2 e 4, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 55 e segg., 70 e segg., 92 e segg., 97 e segg., 101, 102, 103, 104, 108 e segg. e 113 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte costituzionale con sentenza 28 marzo-12 aprile 1996, n. 113 (Gazz. Uff. 17 aprile 1996, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 6 e 7, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione; ha dichiarato non fondata detta questione, in riferimento all'art. 53 della Costituzione. La Corte costituzionale, con altra sentenza 9-22 aprile 1997, n. 111 (Gazz. Uff. 30 aprile 1997, n. 18, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 7, 12, 17, comma 1 - in relazione agli artt. 22-38 e 129 del T.U. 22 dicembre 1986, n. 917 e agli artt. 1 e 3 del D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1992, n. 461 - e 18, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 53, 76 e 113 della Costituzione; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5 e 6, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma e 53 della Costituzione; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 18, sollevata in riferimento agli artt. 23, 76, 77 e 128 della Costituzione; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 18, sollevata in riferimento agli artt. 23, 76 e 77 della Costituzione.

187 La Corte costituzionale, con ordinanza 27 febbraio-15 marzo 2002, n. 62 (Gazz. Uff. 20 marzo 2002, n. 12, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Articolo 18. Disposizioni transitorie.

1. Per l'anno 1993 la delibera della Giunta comunale, con cui viene stabilita l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili ai sensi del comma 1 dell'articolo 6, deve essere adottata entro il 28 febbraio 1993. Il versamento a saldo dell'imposta dovuta per l'anno 1993 deve essere effettuato dal 1° al 15 dicembre di tale anno.

2. Entro il 30 aprile 1993 ciascun comune è tenuto a comunicare al concessionario di cui all'articolo 10, comma 3, la misura dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili vigente sul proprio territorio per l'anno 1993, nonché la somma corrispondente alla media delle riscossioni nel triennio 1990/1992 per imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Sulla base di detta comunicazione il concessionario procede alla rideterminazione, ove occorra, dell'importo delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili calcolandolo sulla base dell'aliquota minima del 4 per mille e procede al versamento ad apposito capitolo dell'entrata statale dell'importo risultante dalla differenza tra l'ammontare delle riscossioni così rideterminate e l'ammontare corrispondente alla media delle riscossioni nel triennio 1990/1992 per imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, nonché al versamento a favore del comune del residuo importo delle riscossioni. Le predette operazioni sono effettuate sulla prima rata di cui al comma 2 dell'articolo 10 e sul saldo di cui al comma 1 del presente articolo, computando la perdita per INVIM per metà sulla detta prima rata e per l'altra metà sul saldo. Le somme rivenienti dalle ulteriori riscossioni, sempre relative all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993 e calcolate sulla base dell'aliquota del 4 per mille, sono anch'esse versate dal concessionario all'entrata statale previa deduzione della quota parte della perdita per INVIM che non è stata detratta nelle precedenti operazioni. In assenza della comunicazione da parte del comune il concessionario procede al versamento all'entrata statale dell'intero ammontare delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993. La commissione spettante al concessionario ai sensi del comma 3 del predetto articolo 10 è a carico dell'ente a favore del quale le somme sono devolute. Al relativo onere per il bilancio dello Stato, valutato in lire 90 miliardi per il 1993, si provvede a carico del capitolo 3458 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo.

3. Per l'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, la liquidazione e la rettifica delle dichiarazioni, l'accertamento, l'irrogazione delle sanzioni e degli interessi, la riscossione delle somme conseguentemente dovute sono effettuati dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria dello Stato¹⁸⁸ a norma delle disposizioni vigenti in materia di accertamento, riscossione e sanzioni agli effetti delle imposte erariali sui redditi; per tale anno 1993 i predetti uffici provvedono altresì agli adempimenti previsti nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11, relativi ai fabbricati di cui al comma 4 dell'articolo 5. Le somme riscosse per effetto di quanto disposto dal presente comma sono di spettanza dell'erario dello Stato e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria; se per l'anno 1993 è stata stabilita dal comune un'aliquota superiore a quella minima del 4 per mille, le dette somme sono calcolate sulla base dell'aliquota minima e la parte eccedente è devoluta in favore del comune che ha stabilito un'aliquota superiore a quella minima. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalità per

¹⁸⁸ Vedi, però quanto disposto dall'art. 3, L. 8 maggio 1998, n. 146

l'acquisizione da parte degli uffici dell'Amministrazione finanziaria e del Ministero dell'interno dei dati ed elementi utili per l'esercizio di detta attività, anche ai fini della determinazione dei trasferimenti erariali per il 1994. Con lo stesso decreto sono, altresì, stabilite le modalità per l'effettuazione dei rimborsi spettanti ai contribuenti ¹⁸⁹.

4. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, secondo periodo.

5. Per l'anno 1993, ai fini della determinazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 5, comma 2, si applica un moltiplicatore pari a cento per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1, pari a cinquanta per quelle classificate nel gruppo D e nella categoria A/10 e pari a trentaquattro per quelle classificate nella categoria C/1; resta fermo quanto disposto dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455 ¹⁹⁰

6. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo non si applicano ai comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano ^{191 192}

189 La Corte costituzionale con ordinanza 10-17 luglio 1995, n. 328 (Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'intero capo I, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 53 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1, 2 e 4, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 55 e segg., 70 e segg., 92 e segg., 97 e segg., 101, 102, 103, 104, 108 e segg. e 113 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte costituzionale con sentenza 28 marzo-12 aprile 1996, n. 113 (Gazz. Uff. 17 aprile 1996, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 6 e 7, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione; ha dichiarato non fondata detta questione, in riferimento all'art. 53 della Costituzione. La Corte costituzionale, con altra sentenza 9-22 aprile 1997, n. 111 (Gazz. Uff. 30 aprile 1997, n. 18, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 7, 12, 17, comma 1 - in relazione agli artt. 22-38 e 129 del T.U. 22 dicembre 1986, n. 917 e agli artt. 1 e 3 del D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1992, n. 461 - e 18, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 53, 76 e 113 della Costituzione; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5 e 6, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma e 53 della Costituzione; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 18, sollevata in riferimento agli artt. 23, 76, 77 e 128 della Costituzione; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 18, sollevata in riferimento agli artt. 23, 76 e 77 della Costituzione.

190 Recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie.

191 Per l'esenzione ICI prima casa vedi l'art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93

192 La Corte costituzionale con ordinanza 10-17 luglio 1995, n. 328 (Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'intero capo I, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 53 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1, 2 e 4, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 55 e segg., 70 e

Articolo 34. *Assetto generale della contribuzione erariale.*

1. A decorrere dall'anno 1994, lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali e dei comuni con l'assegnazione dei seguenti fondi:
 - a) fondo ordinario ¹⁹³;
 - b) fondo consolidato;
 - c) fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale ¹⁹⁴.
2. A decorrere dal 1993 lo Stato concorre al finanziamento delle opere pubbliche degli enti locali con il fondo nazionale speciale per gli investimenti.
3. Lo Stato potrà concorrere, altresì, al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane, anche con un fondo nazionale ordinario per gli investimenti, la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 ¹⁹⁵.
4. Per le comunità montane lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci, ai sensi del comma 1, con assegnazione a valere sui fondi di cui alle lettere a) e b).
5. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , il complesso dei trasferimenti erariali di cui al presente articolo non è riducibile nel triennio, con esclusione di quelli indicati al comma 3.

segg., 92 e segg., 97 e segg., 101, 102, 103, 104, 108 e segg. e 113 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte costituzionale con sentenza 28 marzo-12 aprile 1996, n. 113 (Gazz. Uff. 17 aprile 1996, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 6 e 7, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione; ha dichiarato non fondata detta questione, in riferimento all'art. 53 della Costituzione. La Corte costituzionale, con altra sentenza 9-22 aprile 1997, n. 111 (Gazz. Uff. 30 aprile 1997, n. 18, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 7, 12, 17, comma 1 - in relazione agli artt. 22-38 e 129 del T.U. 22 dicembre 1986, n. 917 e agli artt. 1 e 3 del D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1992, n. 461 - e 18, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 53, 76 e 113 della Costituzione; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5 e 6, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma e 53 della Costituzione; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 18, sollevata in riferimento agli artt. 23, 76, 77 e 128 della Costituzione; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 18, sollevata in riferimento agli artt. 23, 76 e 77 della Costituzione

¹⁹³ Vedi, anche, il comma 703 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 11, 16 e 31 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e i commi 183 e 187 dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191

¹⁹⁴ Vedi, anche, l'art. 1, comma 158, L. 23 dicembre 1996, n. 662 e l'art. 2, D.M. 21 febbraio 2002

¹⁹⁵ Vedi, anche, l'art. 3, D.L. 20 giugno 1996, n. 323, e l'art. 4, D.M. 21 febbraio 2002. Per l'incremento della dotazione del fondo di cui al presente comma vedi l'art. 31, comma 4, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

6. I contributi sui fondi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 vengono corrisposti in due rate uguali, di cui la prima entro il mese di febbraio e la seconda entro il mese di settembre di ciascun anno ¹⁹⁶.

Articolo 35. Fondo ordinario.

1. Il fondo ordinario di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 34 è costituito dal complesso delle dotazioni ordinarie e perequative e dei proventi dell'addizionale sui consumi dell'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 511 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20 del 1989, riconosciuto alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane nell'anno 1993, ridotto, per la quota spettante ai comuni, di un importo pari al gettito dovuto per l'anno 1993 dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.), calcolata sulla base dell'aliquota del quattro per mille, al netto della perdita del gettito derivante dalla soppressione dell'I.N.V.I.M. individuata nella media delle riscossioni del triennio 1990-1992 ¹⁹⁷.

2. I proventi dell'addizionale di cui al comma 1 da riconoscere per l'anno 1993 ai fini della loro confluenza nel fondo ordinario sono determinati per i comuni al netto dell'importo di lire 130 miliardi destinato al finanziamento degli oneri di cui all'articolo 31, comma 2, lettere b) e c), che restano a carico del bilancio statale. A decorrere dall'anno 1994 le addizionali di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni, sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo dell'energia elettrica ed acquisite all'erario con versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale.

3. L'eventuale eccedenza tra le somme versate all'erario ai sensi del comma 2 e i proventi dell'addizionale confluiti nel fondo ordinario, aumentati dell'incremento annuo determinato ai sensi del comma 4 e dell'importo di lire 130 miliardi, è portata in aumento del fondo ordinario dell'anno successivo ed è ripartita tra le province, i comuni e le comunità montane con i criteri di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b).

4. Il fondo ordinario di cui al comma 1, al lordo delle riduzioni previste per la quota spettante ai comuni, costituisce la base di riferimento per l'aggiornamento delle risorse correnti degli enti locali. L'aggiornamento è operato con riferimento ad un andamento coordinato con i principi di finanza pubblica e con la crescita della spesa statale, in misura pari ai tassi di incremento, non riducibili nel triennio, contenuti nei documenti di programmazione economico-finanziaria dello Stato. Per gli anni 1994 e 1995 l'incremento è pari al tasso di inflazione programmato, così come indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria dello Stato per il triennio 1993-1995. Gli incrementi annuali così calcolati, per la parte spettante alle amministrazioni provinciali ed ai comuni sono destinati, a decorrere dal 1994, esclusivamente alla perequazione degli squilibri della fiscalità locale. Per la parte spettante alle comunità montane, gli incrementi affluiscono al fondo ordinario.

5. Il calcolo del gettito dell'I.C.I. dovuto per l'anno 1993 è definito con le modalità prescritte dall'articolo 18. Ai fini della determinazione della quota di fondo ordinario spettante ai comuni l'importo del gettito dell'I.C.I. così risultante ha valenza triennale a decorrere dal 1993 e, in occasione dei successivi

¹⁹⁶ Per l'abrogazione degli articoli da 34 a 43, vedi l'art. 9, D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244

¹⁹⁷ Vedi, anche, l'art. 1, comma 162, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

aggiornamenti, deve tenere conto degli ulteriori accertamenti definitivi effettuati per l'anno 1993 dall'amministrazione finanziaria entro i termini di prescrizione. Gli accertamenti devono essere comunicati annualmente entro il 30 aprile dal Ministero delle finanze ai Ministeri dell'interno e del tesoro.

6. Sul fondo ordinario è accantonata ogni anno una quota di 100.000 milioni per l'attivazione delle procedure di allineamento alla media dei contributi e di mobilità del personale previste dal citato art. 25, D.L. n. 66 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 144 del 1989 ¹⁹⁸.

Articolo 36. *Definizione dei contributi ordinari spettanti ai singoli enti locali.*

1. A ciascuna amministrazione provinciale, a ciascun comune ed a ciascuna comunità montana spettano contributi ordinari annuali, destinati al finanziamento dei servizi indispensabili ai sensi dell'articolo 54 della legge n. 142 del 1990, calcolati come segue:

a) amministrazioni provinciali. Il contributo ordinario è dato dalla somma dei contributi ordinari, perequativi e del contributo finanziato con i proventi dell'addizionale energetica di cui al comma 1 dell'articolo 35, attribuiti per l'anno 1993, dalla quale viene detratta annualmente e per sedici anni consecutivi, una quota del cinque per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito nel 1993, ed alla quale viene aggiunto il contributo ripartito con parametri obiettivi di cui all'articolo 37, utilizzando le quote detratte annualmente. La detrazione non deve comunque ledere la parte di contributi ordinari destinati al finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale, delegate o attribuite all'amministrazione provinciale, il cui importo massimo è fissato nella misura del 5 per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito nel 1993. L'importo relativo è comunicato, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno, entro il mese di settembre per il triennio successivo;

b) comuni. Il contributo ordinario è dato dalla somma dei contributi ordinari, perequativi e del contributo finanziato con i proventi dell'addizionale energetica di cui al comma 2 dell'articolo 35 attribuiti per l'anno 1993 al netto del gettito dell'ICI per il 1993 con l'aliquota del 4 per mille, diminuito della perdita del gettito dell'INVIM. Dalla somma così calcolata viene detratta annualmente e per sedici anni consecutivi una quota del cinque per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito nel 1993, ed alla stessa somma viene aggiunto il contributo ripartito con parametri obiettivi di cui all'articolo 37 utilizzando le quote detratte annualmente. La detrazione non deve comunque ledere la parte dei contributi ordinari destinati al finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale, delegate o attribuite al comune, il cui importo massimo è fissato nella misura del 5 per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito per il 1993. L'importo relativo è comunicato, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno, entro il mese di settembre per il triennio successivo;

c) comunità montane. Il contributo ordinario è dato dalla somma dei contributi ordinari e di quello finanziato con il provento dell'addizionale energetica di cui al comma 1 dell'articolo 35 attribuiti nell'anno 1993. Ad essa si aggiunge l'incremento annuale delle risorse di cui al comma 4 dell'art. 35 da assegnare prioritariamente, con i criteri previsti dall'art. 29, comma 3, lettera a), alle nuove comunità montane istituite dalle regioni. La somma residua è ripartita fra tutte le comunità montane sulla base della popolazione

¹⁹⁸ Per l'abrogazione degli articoli da 34 a 43, vedi l'art. 9, D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244.

montana. L'importo relativo è comunicato, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno, entro il mese di settembre, per il triennio successivo ^{199 200 201}.

Articolo 37. *Ripartizione con parametri obiettivi dei contributi ordinari.*

1. Le somme costituite dalla detrazione del 5 per cento dei contributi ordinari di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 36 sono ripartite per le parti di rispettiva competenza fra le amministrazioni provinciali e fra i comuni che hanno ricevuto la detrazione, con la seguente procedura. Sono esclusi dalla ripartizione i comuni che avendo il gettito dell'I.C.I. al 4 per mille superiore all'importo dei contributi ordinari e perequativi hanno avuto l'attivazione della garanzia di mantenimento minimo dei trasferimenti di cui all'articolo 36.

2. Il sistema di riparto è attuato stabilendo, per ciascuna amministrazione provinciale e per ciascun comune, un parametro per miliardo di fondo da distribuire, il quale è calcolato con idonee operazioni tecniche di normalizzazione sulla base delle attribuzioni teoriche costituite dalla somma dei prodotti delle unità di determinante per i parametri monetari obiettivi relativi ai servizi indispensabili e maggiorati per le condizioni di degrado rilevate a norma del comma 3, lettera g).

3. Per l'operatività del sistema di calcolo si considerano:

a) le amministrazioni provinciali ripartite nelle seguenti quattro classi:

amministrazioni provinciali con popolazione inferiore a 400.000 abitanti e territorio inferiore a 300.000 ettari;

amministrazioni provinciali con popolazione inferiore a 400.000 abitanti e territorio superiore a 299.999 ettari;

amministrazioni provinciali con popolazione superiore a 399.999 abitanti e territorio inferiore a 300.000 ettari;

amministrazioni provinciali con popolazione superiore a 399.999 abitanti e territorio superiore a 299.999 ettari;

b) i comuni ripartiti nelle seguenti dodici classi, in cui ciascuna classe è suddivisa in comuni interamente montani e altri, secondo i dati forniti dall'UNCCEM:

comuni con meno di 500 abitanti;

comuni da 500 a 999 abitanti;

comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;

comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;

comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;

comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;

comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;

comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;

¹⁹⁹ Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 1993, n. 528 (Gazz. Uff. 21 dicembre 1993, n. 298).

²⁰⁰ Per l'abrogazione degli articoli da 34 a 43, vedi l'art. 9, D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244

²⁰¹ Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 28 agosto 1995, n. 361.

comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;

comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;

comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;

comuni da 500.000 abitanti e oltre ²⁰²;

c) per i servizi alle persone, i determinanti derivanti dalla popolazione residente e dalle relative classi d'età con ponderazione in funzione dell'usufruibilità dei servizi ²⁰³;

d) per i servizi al territorio delle amministrazioni provinciali i determinanti relativi alla dimensione territoriale integrale, alla lunghezza delle strade provinciali, alla superficie lacustre e fluviale ed alla dimensione territoriale boschiva o forestale;

e) per i servizi al territorio dei comuni i determinanti relativi alla dimensione territoriale dei centri abitati ed alla dimensione territoriale extraurbana servita ponderati, ove ne ricorra la necessità, con la densità della popolazione o con altro elemento, in funzione delle condizioni di usufruibilità dei servizi ²⁰⁴;

f) per la definizione dei parametri monetari obiettivi relativi ai determinanti della popolazione e del territorio le spese correnti medie stabilizzate per ogni classe di ente, desumibili dai certificati di conto consuntivo ultimi disponibili;

g) per le condizioni socio-economiche i determinanti relativi a dati recenti di carattere generale, che siano in grado di definire condizioni di degrado. Tali determinanti debbono essere utilizzati per maggiorare i parametri monetari obiettivi, al massimo entro il 10 per cento del loro valore;

h) per servizi indispensabili quelli che rappresentano le condizioni minime di organizzazione dei servizi pubblici locali e che sono diffusi sul territorio con caratteristica di uniformità;

h-bis) per i comuni con insediamenti militari si considera un coefficiente di maggiorazione fino al 5 per cento da graduarsi in proporzione al rapporto percentuale esistente tra il numero dei militari ospitati negli insediamenti militari stessi e la popolazione del comune, secondo i dati forniti dal Ministero della difesa. A tali comuni si maggiorano i parametri monetari obiettivi, entro il 5 per cento del loro valore in proporzione al predetto rapporto ²⁰⁵;

h-ter) i parametri monetari dei servizi, per i quali parte del costo è da coprire obbligatoriamente per tutti gli enti locali, sono diminuiti della percentuale di copertura prevista dalla legge ²⁰⁶.

4. I parametri per miliardo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno sentite l'ANCI, l'UPI e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCHEM) e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e sono

202 Lettera prima modificata dall'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 1993, n. 528 (Gazz. Uff. 21 dicembre 1993, n. 298) e poi così sostituita dall'art. 3, D.L. 27 ottobre 1995, n. 444

203 Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 1993, n. 528 (Gazz. Uff. 21 dicembre 1993, n. 298).

204 Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 1993, n. 528 (Gazz. Uff. 21 dicembre 1993, n. 298).

205 Lettera aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 1993, n. 528 (Gazz. Uff. 21 dicembre 1993, n. 298).

206 Lettera aggiunta dall'art. 3, D.L. 27 ottobre 1995, n. 444

comunicati agli enti entro il mese di settembre, per il triennio successivo, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno ^{207 208 209}

Articolo 38. *Servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite all'ente locale.*

1. Per servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite all'ente locale devono intendersi quelli diffusi con uniformità rispettivamente nelle amministrazioni provinciali e nei comuni.

2. L'importo dei contributi che deve essere assicurato agli enti locali ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 36, per il finanziamento dei servizi indispensabili nelle materie di competenza statale, delegate o attribuite dallo Stato, è determinato sulla base delle spese medie stabilite per ogni classe di ente e rilevate dai certificati di conto consuntivo ultimi disponibili. A tali effetti vale la distribuzione per classi di cui all'articolo 37.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro che deve essere emanato entro il 30 settembre 1993 e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, si provvede all'identificazione dei servizi indispensabili nelle materie di competenza statale, delegate o attribuite dallo Stato, ed alla determinazione dei contributi minimi da conservare ai sensi dell'articolo 36. La comunicazione agli enti locali è effettuata per mezzo del sistema informativo telematico del Ministero dell'interno ^{210 211 212}.

Articolo 39. *Fondo consolidato.*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 confluiscono nel fondo consolidato le risorse relative ai seguenti interventi finanziari erariali finalizzati, negli importi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1993:

contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione del contratto collettivo di lavoro 1988-1990 relativo al comparto del personale degli enti locali previsti dall'articolo 2-bis del citato decreto-legge n. 415 del 1989 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990;

contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dal personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 , previsti dall'articolo 9 del medesimo decreto-legge n. 415 del 1989 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990;

contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dal personale assunto ai sensi dell'art. 12, L. 28 ottobre 1986, n. 730 , ed ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 1, D.L. 30 giugno 1986, n. 309 , convertito, con

²⁰⁷ Il D.M. 16 febbraio 1994 (Gazz. Uff. 6 agosto 1994, n. 183, S.O.) ha fissato i parametri per miliardo della quota dei contributi ordinari 1994 e 1995 spettanti ai Comuni e alle Amministrazioni provinciali da ripartire con parametri obiettivi agli stessi enti.

²⁰⁸ Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 28 agosto 1995, n. 361.

²⁰⁹ Per l'abrogazione degli articoli da 34 a 43, vedi l'art. 9, D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244.

²¹⁰ Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 28 agosto 1995, n. 361

²¹¹ Per l'abrogazione degli articoli da 34 a 43, vedi l'art. 9, D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244.

²¹² Il D.M. 16 febbraio 1994 (Gazz. Uff. 6 agosto 1994, n. 183, S.O.) ha così disposto agli artt. 1 e 2:

modificazioni, dalla L. 9 agosto 1986, n. 472, previsti dall'articolo 10 del citato decreto-legge n. 415 del 1989 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990 ²¹³;

contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro 1985-1987 relativo al comparto del personale degli enti locali, previsti dall'articolo 11 del decreto-legge n. 415 del 1989 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990;

contributi in favore del comune di Roma previsti dal comma 26 dell'articolo 32, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 ;

contributi in favore della gente di mare, delle vittime del delitto e degli invalidi del lavoro, previsti dal comma 25 dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 ;

contributi in favore del comune di Pozzuoli previsti dal comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

contributi per il finanziamento delle spese sostenute dalle amministrazioni provinciali per gli adempimenti ad esse affidati dal comma 4 dell'art. 2, L. 15 novembre 1989, n. 373 , in relazione al funzionamento degli uffici scolastici regionali.

2. Gli interventi ordinari di cui al comma 1, pur confluendo nel fondo consolidato, conservano la destinazione specifica prevista dalle norme di legge relative.

3. L'importo relativo, spettante ai singoli enti a seguito della ripartizione del fondo, è comunicato, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno entro il mese di settembre, per il triennio successivo ^{214 215}.

Articolo 40. *Perequazione degli squilibri della fiscalità locale.*

1. La perequazione è effettuata con riferimento al gettito delle imposte e delle addizionali di competenza delle amministrazioni provinciali e dei comuni la cui applicazione è obbligatoria per tali enti e per la parte per la quale non vi è discrezionalità da parte dell'ente impositore. A tale fine, sono utilizzati i dati ufficiali sul gettito in possesso delle amministrazioni pubbliche centrali.

2. L'assegnazione dei contributi è disposta per il biennio 1994-1995 entro il mese di settembre 1993 e successivamente, con proiezione triennale, entro il mese di settembre antecedente il primo anno di ciascun triennio. Per ciascun periodo restano fermi i dati di base utilizzati per il riparto. I contributi non si consolidano al termine del triennio.

3. I destinatari dell'intervento perequativo sono gli enti per i quali le basi imponibili se disponibili, ovvero i proventi del gettito delle imposte e addizionali di cui al comma 1 sono inferiori al valore normale della classe per abitante della classe demografica di appartenenza. A tal fine, valgono le classi di cui all'articolo 37 ²¹⁶.

4. Il sistema perequativo deve assegnare contributi che gradualmente consentano l'allineamento dei proventi del tributo da perequare al provento medio per abitante di ciascuna classe privilegiando, con idoneo

213 Capoverso così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 1993, n. 528 (Gazz. Uff. 21 dicembre 1993, n. 298).

214 Per l'abrogazione degli articoli da 34 a 43, vedi l'art. 9, D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244.

215 Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 28 agosto 1995, n. 361.

216 Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 1993, n. 528 (Gazz. Uff. 21 dicembre 1993, n. 298).

metodo, gli enti in proporzione crescente allo scarto negativo dalla stessa media ed assegnando un coefficiente di maggiorazione alle seguenti categorie di enti, nella misura massima del 10 per cento per ogni categoria, con possibilità di cumulo per l'appartenenza a più categorie entro il 20 per cento ²¹⁷:

[a) comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

b) comuni non montani con popolazione inferiore a 2.000 abitanti;

c) comuni operanti in zone particolarmente depresse con ridotte basi imponibili immobiliari e di reddito;

d) comuni capoluogo di provincia;

e) enti aventi nel 1992 trasferimenti erariali ordinari e perequativi, per abitante, inferiori a quelli della fascia demografica di appartenenza;

e-bis) enti con insediamenti militari in proporzione al rapporto percentuale esistente tra il numero dei militari ospitati negli insediamenti militari e la popolazione del comune sede degli insediamenti militari, secondo i dati forniti dal Ministero della difesa] ^{218 219}.

5. Qualora con l'assegnazione del contributo perequativo annuale l'ente raggiunga o superi la media di cui al comma 4 l'eventuale eccedenza viene ridistribuita tra gli altri enti destinatari della perequazione con i criteri generali di cui al comma 5.

6. I comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono quelli risultanti dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'UNCEM.

7. Per il biennio 1994-1995 sono da considerare comuni operanti in zone particolarmente depresse con ridotte basi imponibili immobiliari e di reddito quelli inclusi nelle zone particolarmente svantaggiate definite ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64 . La definizione di zone particolarmente depresse rimane in vigore fino a quando il Ministero dell'interno, sulla base dei dati ufficiali del Ministero delle finanze, abbia individuato le zone particolarmente depresse con ridotte basi imponibili e di reddito.

7-bis. Nel caso in cui l'importo dei contributi sia superiore alla somma necessaria per l'allineamento al provento medio per abitante di ciascun ente sottomedio, la somma eccedente è distribuita con la metodologia dei parametri obiettivi prevista all'art. 37²²⁰.

8. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'A.N.C.I., l'U.P.I. e l'U.N.C.E.M. e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale viene provveduto triennialmente al riparto. Tali dati sono comunicati agli enti entro il mese di settembre, per il triennio successivo, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno ^{221 222 223}.

217 Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 1993, n. 528 (Gazz. Uff. 21 dicembre 1993, n. 298).

218 Lettera aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 1993, n. 528 (Gazz. Uff. 21 dicembre 1993, n. 298).

219 Le lettere da a) ad e-bis) sono state soppresse dall'art. 3, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41

220 Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 1993, n. 528 (Gazz. Uff. 21 dicembre 1993, n. 298).

221 Per l'abrogazione degli articoli da 34 a 43, vedi l'art. 9, D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244.

222 Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 28 agosto 1995, n. 361.

223 Con D.M. 16 febbraio 1994 (Gazz. Uff. 6 agosto 1994, n. 183, S.O.) è stato disposto il riparto del Fondo per la perequazione degli squilibri della fiscalità locale.

Articolo 41. *Riparto del fondo nazionale ordinario per gli investimenti.*

1. L'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 34, comma 3, è disposta in conto capitale, con proiezione triennale, entro due mesi dall'approvazione della legge finanziaria, a favore di tutte le amministrazioni provinciali, di tutti i comuni e di tutte le comunità montane.
2. Per le amministrazioni provinciali e per i comuni i contributi in conto capitale sono determinati tenendo conto della popolazione di ciascun ente con riferimento alla spesa media procapite sostenuta per i lavori pubblici da ciascun gruppo di enti locali, risultante definita dai dati più recenti forniti dal Ministero dei lavori pubblici al servizio statistico nazionale e da questo divulgati.
3. Ai fini del riparto valgono le classi indicate all'articolo 37. Ove però i dati delle opere pubbliche, divulgati mediante la pubblicazione da parte del servizio statistico nazionale, non consentano operazioni di riagggregazione, valgono le classi demografiche in essa indicate.
4. Per le comunità montane il fondo è distribuito alle regioni, per il successivo riparto alle comunità montane, per la metà sulla base della popolazione residente in territorio montano e per la metà sulla base della superficie dei territori classificati montani secondo i dati risultanti dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'UNCCEM.
5. I contributi in conto capitale assegnati agli enti locali sono specificatamente destinati alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico, secondo gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale stabiliti dalla regione ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 142 del 1990 . Non possono essere utilizzati per il finanziamento di altri investimenti e di spese correnti. Nel caso in cui non siano utilizzati in un anno sono considerati impegnati e possono essere utilizzati nei quattro anni successivi, ferma restando la destinazione di legge. Nel caso in cui la regione non abbia definito gli obiettivi, l'utilizzazione dei contributi è decisa dall'ente locale, ferma restando la destinazione di legge.
6. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'ANCI, l'UPI e l'UN M e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, viene provveduto al riparto ²²⁴ ²²⁵.

Articolo 42. *Riparto del fondo nazionale speciale per gli investimenti.*

1. A decorrere dall'anno 1993, il fondo nazionale speciale per gli investimenti è attivato con i proventi di competenza dello Stato derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1973, n. 637 , al netto della parte assegnata agli enti locali della provincia di Como.
2. Il fondo è destinato prioritariamente al finanziamento degli investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche nel territorio degli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'art. 15-bis, L. 19 marzo 1990, n. 55 , come integrata dal D.L. 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 luglio 1991, n. 221, e degli enti in gravissime condizioni di degrado.

224 Per l'abrogazione degli articoli da 34 a 43, vedi l'art. 9, D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244.

225 Vedi, anche, l'art. 49, comma 11, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale viene provveduto al riparto. I dati dei contributi sono comunicati agli enti attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno ²²⁶.

Articolo 43. *Quota del fondo ordinario per gli enti dissestati.*

1. La quota del fondo ordinario di cui al comma 6 dell'articolo 35 è esclusivamente destinata ai comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario al fine di attivare le seguenti procedure previste dall'articolo 25, decreto-legge n. 66 del 1989 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989 e successive modificazioni:

a) allineamento alla media dei contributi degli enti della classe demografica di appartenenza. A tal fine, si considerano le classi demografiche, con l'unificazione delle ultime due, indicate all'articolo 18, comma 1, lettera c) del citato decreto-legge n. 66 del 1989 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989, ed i contributi ordinari destinati alla fine dell'esercizio precedente a norma dell'articolo 35, per calcolare le medie;

b) rimborso del trattamento economico lordo per il personale dichiarato in esubero ed effettivamente trasferito per mobilità, dalla data della deliberazione della graduatoria a quella di effettivo trasferimento.

2. Le quote attribuite sulla quota del fondo ordinario di cui al comma 6 dell'articolo 35 non sono assoggettate alle detrazioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera b) ²²⁷.

Articolo 44. *Certificazioni degli enti locali e dei consorzi.*

[1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, i relativi consorzi e le comunità montane sono tenuti a redigere apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del conto consuntivo. Le certificazioni sono firmate dal segretario e dal ragioniere.

2. Le modalità per la struttura, la redazione e la presentazione delle certificazioni sono stabilite tre mesi prima della scadenza di ciascun adempimento con decreto del Ministro dell'interno d'intesa con l'ANCI, con l'UPI e con l'UNCEM, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale (148)²²⁸.

²²⁶ Per l'abrogazione degli articoli da 34 a 43, vedi l'art. 9, D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244

²²⁷ Per l'abrogazione degli articoli da 34 a 43, vedi l'art. 9, D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244.

²²⁸ Con D.M. 25 ottobre 1995 (Gazz. Uff. 17 novembre 1995, n. 269), sono state stabilite le modalità per la certificazione del bilancio di previsione 1996 da parte delle amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane. Lo stesso decreto ha inoltre previsto che l'organo regionale di controllo invii in originale e tre copie autenticate, entro dieci giorni dall'avvenuto esame e comunque entro il 28 febbraio 1996, alle prefetture competenti per territorio, alla presidenza della Giunta regionale della Valle d'Aosta ed al commissariato del Governo competente per gli enti e le comunità montane delle province di Bolzano e Trento, il certificato sul bilancio 1996. Successivamente il D.M. 26 febbraio 1996 (Gazz. Uff. 16 marzo 1996, n. 64), ha prorogato il suddetto termine del 28 febbraio 1996 al 30 aprile 1996. Con D.M. 20 dicembre 1996 (Gazz. Uff. 21 gennaio 1997, n. 16, S.O.), sono state approvate le modalità relative alle certificazioni concernenti il bilancio di previsione 1997 delle province, dei comuni e delle comunità montane. Lo stesso decreto ha inoltre previsto che l'organo regionale di controllo invii in originale e tre copie autenticate, entro dieci giorni dall'avvenuto esame e

comunque entro il 30 aprile 1997, alle prefetture competenti per territorio, alla presidenza della Giunta regionale della Valle d'Aosta ed al commissariato del Governo competente per gli enti e le comunità montane delle province di Bolzano e Trento, il certificato sul bilancio 1997. Con D.M. 9 luglio 1997 (Gazz. Uff. 23 agosto 1997, n. 196, S.O.), sono state approvate le modalità relative alle certificazioni concernenti il conto consuntivo 1996 delle amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane. Con D.M. 15 gennaio 1998 (Gazz. Uff. 27 gennaio 1998, n. 21) sono state approvate le modalità relative alle certificazioni concernenti il bilancio di previsione 1998 delle province, dei comuni e delle comunità montane. Lo stesso decreto ha, inoltre, disposto che il certificato sul bilancio 1998 sia allegato al bilancio di previsione ed inviato con esso al competente organo regionale di controllo in un'originale e sei copie autenticate. L'organo regionale di controllo, dopo aver attestato in calce al certificato che lo stesso è regolarmente compilato e corrisponde alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo, lo inoltra in originale e tre copie autenticate, entro dieci giorni dall'avvenuto esame e comunque entro il 30 aprile 1998 alle prefetture competenti per territorio, alla presidenza della Giunta regionale della Valle d'Aosta, per gli enti e le comunità montane di quella regione, ed al commissariato del Governo competente per gli enti e le comunità montane delle province di Bolzano e Trento. Il comitato regionale di controllo invia, inoltre, copia del certificato alla regione e ne restituisce una all'ente interessato. Le prefetture, la presidenza della Giunta regionale della Valle d'Aosta per gli enti e le comunità montane di quella regione ed il commissariato del Governo competente per gli enti e le comunità montane delle province di Bolzano e Trento, provvedono ad inviare l'originale dei certificati relativi agli enti ed alle comunità montane, al Ministero dell'interno ed una copia dei certificati stessi alla Corte dei conti - Sezione enti locali, ed all'I.S.T.A.T. Il certificato è firmato dal segretario e dal responsabile del servizio finanziario ove esista. Deve inoltre contenere l'attestazione firmata dal presidente dell'organo regionale di controllo. Il certificato deve essere redatto nel formato di cm 2129,7 e scritto a macchina in ogni sua parte senza aggiunte od omissioni. Tutti i dati finanziari debbono essere espressi in migliaia di lire. Con D.M. 24 novembre 1998 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287, S.O.) sono state approvate le modalità relative alle certificazioni concernenti il conto consuntivo 1997 delle province, dei comuni e delle comunità montane. Con D.M. 29 dicembre 1998 (Gazz. Uff. 9 gennaio 1999, n. 6, S.O.) sono state approvate le modalità relative alle certificazioni concernenti il bilancio di previsione 1999 delle province, dei comuni e delle comunità montane. Lo stesso decreto ha inoltre previsto che il certificato sia allegato al bilancio di previsione ed inviato con esso al competente organo regionale di controllo in un originale e sette copie autenticate. L'organo regionale di controllo, dopo aver attestato in calce al certificato che lo stesso è regolarmente compilato e corrisponde alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo, lo inoltra in originale e quattro copie autenticate, entro dieci giorni dall'avvenuto esame e comunque entro il 30 aprile 1999 alle prefetture competenti per territorio, alla presidenza della Giunta regionale della Valle d'Aosta, per gli enti e le comunità montane di quella regione, ed al commissariato del Governo competente per gli enti e le comunità montane delle province di Bolzano e Trento. Il comitato regionale di controllo invia, inoltre, copia del certificato alla regione e ne restituisce una all'ente interessato. Le prefetture, la presidenza della Giunta regionale della Valle d'Aosta per gli enti e le comunità montane di quella regione ed il commissariato del Governo competente per gli enti e le comunità montane delle province di Bolzano e Trento, provvedono ad inviare l'originale dei certificati relativi agli enti ed alle comunità montane, al Ministero dell'interno nonché una copia alla Corte dei conti - Sezione enti locali, una all'I.S.T.A.T. ed una all'A.N.C.I. Il certificato è firmato dal segretario e dal responsabile del servizio finanziario ove esista. Deve inoltre contenere l'attestazione firmata dal presidente dell'organo regionale di controllo. Il certificato deve essere redatto nel formato di cm 21 x 29,7 e scritto a macchina in ogni sua parte senza aggiunte od omissioni. Tutti i dati finanziari debbono essere espressi in migliaia di lire. Con D.M. 30 luglio 1999 (Gazz. Uff. 28 agosto 1999, n. 202, S.O.) sono stati approvati i modelli e modalità relative alle certificazioni concernenti il conto consuntivo 1998 delle amministrazioni provinciali, dei

3. La mancata presentazione di un certificato comporta la sospensione della seconda rata del contributo ordinario dell'anno nel quale avviene l'inadempienza.

4. Il Ministero dell'interno provvede a rendere disponibili i dati delle certificazioni alle regioni, alle associazioni rappresentative degli enti locali, alla Corte dei conti ed all'Istituto Nazionale di statistica] ²²⁹.

Articolo 45. *Controlli centrali per gli enti locali con situazioni strutturalmente deficitarie.*

[1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al certificato sul rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il certificato è quello relativo al rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente quello di riferimento ²³⁰.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro settembre e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono fissati per il triennio successivo i parametri obiettivi, determinati con riferimento ad un calcolo di normalità dei dati dei rendiconti dell'ultimo triennio disponibile, nonché le modalità per la compilazione della tabella di cui al comma 1 ²³¹.

3. Il controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale degli enti dissestati e degli enti strutturalmente deficitari, individuati ai sensi del comma 1, è esercitato, prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria, dalla Commissione di ricerca per la finanza locale, di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 77 del 1995 , e successive modifiche ed integrazioni, ora denominata Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Sono abrogati gli articoli 328 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , e successive modifiche, il comma 7 dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , e tutte le altre norme in contrasto con le disposizioni del presente comma. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , si provvede a rideterminare la composizione ed il funzionamento della predetta Commissione in relazione agli ulteriori compiti ad essa attribuiti ²³².

4. Gli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie, come individuati al comma 1, nonché quelli che non hanno approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione o non hanno prodotto il certificato sul

comuni e delle comunità montane. Con D.M. 30 dicembre 1999 (Gazz. Uff. 5 gennaio 2000, n. 3, S.O.) sono state approvate le certificazioni del bilancio di previsione 2000 delle province, dei comuni e delle comunità montane. Con D.M. 30 maggio 2000 (Gazz. Uff. 21 giugno 2000, n. 143, S.O.) sono state approvate le certificazioni di conto di bilancio 1999 delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane.

²²⁹ Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 161 dello stesso decreto.

²³⁰ Comma così sostituito dall'art. 19, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342

²³¹ Comma prima modificato dall'art. 95, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77e poi così sostituito dall'art. 19, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342. Per il triennio 1997-1999 i parametri di cui al presente comma sono stati approvati con D.M. 6 giugno 1997. Per il triennio 1998-2000 i parametri obiettivi ai fini dell'individuazione degli enti locali in condizioni di deficitarietà strutturale sono stati determinati con D.M. 6 maggio 1999, n. 227.

²³² Comma così sostituito dall'art. 19, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342. Vedi, anche, il D.M. 8 aprile 1998.

rendiconto della gestione con l'annessa tabella dei parametri, sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un'apposita certificazione che:

- a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento; a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare;
- b) il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all'80 per cento;
- c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente ²³³.

5. I costi complessivi di gestione dei servizi di cui al comma 4, lettere a) e b), devono comunque comprendere gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e per gli oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature. Per le quote di ammortamento si applicano i coefficienti indicati nel decreto 31 dicembre 1988 del Ministro delle finanze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, e successive modifiche ed integrazioni. I coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento per i beni ammortizzabili acquisiti nell'anno di riferimento. Nei casi in cui detti servizi sono forniti dagli organismi di gestione degli enti locali, previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, nei costi complessivi di gestione sono considerati gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da versare dagli organismi di gestione agli enti proprietari entro l'esercizio successivo a quello della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto esercizio. I costi complessivi di gestione del servizio di cui al comma 4, lettera c), sono rilevati secondo le disposizioni vigenti in materia ²³⁴.

6. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati i tempi e le modalità per la presentazione ed il controllo della certificazione di cui al comma 4 ²³⁵.

7. La commissione centrale per la finanza locale istituita dall'articolo 328 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, assume la denominazione di «Commissione centrale per gli organici degli enti locali». Alla composizione della predetta Commissione centrale per gli organici degli enti locali disciplinata dall'articolo 4 della legge 8 gennaio 1979, n. 3, è aggiunto, quale vicepresidente, il direttore generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno ed un funzionario dello stesso Ministero, esperto in materia di dissesto finanziario degli enti locali ²³⁶.

8. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali di cui al comma 3:

- a) gli enti locali che non presentano il certificato con l'annessa tabella di cui al comma 1, sino all'avvenuta presentazione della stessa;

²³³ Comma così sostituito dall'art. 19, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342. Il regolamento previsto dal presente comma è stato approvato con D.P.R. 13 settembre 1999, n. 420.

²³⁴ Comma così sostituito dall'art. 19, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342.

²³⁵ Comma così sostituito dall'art. 19, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342.

²³⁶ Comma abrogato dal comma 3 del presente articolo 45.

b) gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione, sino all'adempimento ²³⁷.

8-bis. Gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario sono tenuti, per la durata del risanamento, alla presentazione della certificazione di cui al comma 4, sono soggetti ai controlli di cui al comma 3 e sono tenuti per i servizi a domanda individuale al rispetto, per il medesimo periodo, del livello minimo di copertura dei costi di gestione di cui al comma 4, lettera a) ²³⁸.

8-ter. Agli enti locali strutturalmente deficitari che, pur essendo a ciò tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 4, è applicata una sanzione pari alla perdita dell'1 per cento del contributo ordinario spettante per l'anno per il quale si è verificata l'inadempienza, mediante trattenuta in un'unica soluzione sui trasferimenti erariali spettanti per gli anni successivi ^{239]} ²⁴⁰.

Articolo 46. Autofinanziamento di opere pubbliche.

[1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, i loro consorzi, le aziende speciali e le comunità montane sono autorizzate ad assumere mutui, anche se assistiti da contributi dello Stato o delle regioni, per il finanziamento di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici, soltanto se i contratti di appalto sono realizzati sulla base di progetti «chiavi in mano» ed a prezzo non modificabile in aumento, con procedura di evidenza pubblica e con esclusione della trattativa privata.

2. Il piano finanziario previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, deve essere integrato con un ulteriore piano economico-finanziario diretto ad accertare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti ed al fine della determinazione delle tariffe.

3. Il piano economico-finanziario deve essere preventivamente assentito da un istituto di credito mobiliare scelto tra gli istituti indicati con decreto emanato dal Ministro del tesoro. La redazione del piano economico-finanziario riguarda esclusivamente le nuove opere, il cui progetto generale comporti una spesa superiore al miliardo ²⁴¹.

4. Le tariffe dei servizi pubblici di cui al comma 1 sono determinati in base ai seguenti criteri:

a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico finanziario;

b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;

c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio.

5. Ove gli introiti siano connessi a tariffe e prezzi amministrati, il Comitato interministeriale prezzi (C.I.P.) o il Comitato provinciale prezzi secondo le rispettive competenze, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del piano finanziario dell'investimento, verifica l'eventuale presenza di fattori

²³⁷ Comma così sostituito dall'art. 19, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342.

²³⁸ Comma aggiunto dall'art. 19, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342.

²³⁹ Comma aggiunto dall'art. 19, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342

²⁴⁰ Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, gli artt. 242 e 243 dello stesso decreto.

²⁴¹ Periodo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 1993, n. 528 (Gazz. Uff. 21 dicembre 1993, n. 298)

inflattivi che contrastino con gli indirizzi di politica economica generale. Eventuali successivi aumenti tariffari vengono determinati ai sensi del comma 4; il C.I.P. o il Comitato provinciale prezzi secondo le rispettive competenze, tuttavia verifica, entro lo stesso termine perentorio decorrente dalla comunicazione della delibera di approvazione della tariffa o del prezzo, la sussistenza delle condizioni di cui al comma 4, alle quali l'aumento deliberato resta subordinato.

6. Le opere che superano l'importo di un miliardo di lire dovranno essere sottoposte a monitoraggio economico e gestionale a cura di una società specializzata, scelta nell'elenco che sarà predisposto dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, con riparto dei costi relativi in parti eguali fra l'ente mutuatario e l'istituto di credito finanziatore 242.

7. Per le opere finanziate dalla Cassa depositi e prestiti, l'esame del piano economico-finanziario e l'attività di monitoraggio potranno essere effettuate dalla Cassa stessa.

7-bis. L'attività di monitoraggio è svolta in base a criteri e modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, sino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione del servizio pubblico, che deve essere comunicato alla società di monitoraggio o alla Cassa depositi e prestiti, secondo la rispettiva competenza 243] 244.

Articolo 47. *Popolazione degli enti locali.*

[1. Le disposizioni del presente provvedimento legislativo e di altre leggi e regolamenti relative all'attribuzione di contributi ordinari, perequativi, di investimenti e di altra natura, nonché all'inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 , alla procedura del dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'ISTAT, ovvero secondo i dati dell'UNCEM per le comunità montane. Per le comunità montane e i comuni di nuova istituzione si utilizza l'ultima popolazione disponibile v245] (246).

Articolo 48. *Ambito di applicazione delle norme.*

1. Per la corresponsione delle risorse finanziarie di cui al presente decreto agli enti locali della regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 .

242 Comma abrogato dall'art. 49, comma 9, L. 27 dicembre 1997, n. 449

243 Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 1993, n. 528 (Gazz. Uff. 21 dicembre 1993, n. 298).

244 Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 201 dello stesso decreto.

245 Periodo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 1993, n. 528 (Gazz. Uff. 21 dicembre 1993, n. 298).

246 Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 156, comma 2, dello stesso decreto

Articolo 49. *Norma di coordinamento finanziario.*

1. All'onere derivante dai capi 1 e 2 del Titolo IV del presente decreto legislativo si provvede a carico degli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato per l'anno 1993 e per gli anni successivi, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 .

Articolo 50. *Entrata in vigore.*

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Legge 8-5-1998 n. 146 - Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario. Estratto.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 maggio 1998, n. 110, S.O.

Articolo 3. *Disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili.*

1. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, la liquidazione e la rettifica delle dichiarazioni, l'accertamento, la riscossione anche coattiva, l'applicazione delle sanzioni e degli interessi sono effettuati dai comuni ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 . Relativamente ai termini di liquidazione e accertamento continuano ad applicarsi le disposizioni previste per le imposte erariali sui redditi.

2. Per l'anno 1993, gli adempimenti previsti dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , relativi ai fabbricati di cui al comma 4 dell'articolo 5 dello stesso decreto n. 504 del 1992 , per i quali siano disponibili le informazioni utili alla loro identificazione catastale, sono effettuati dall'Amministrazione finanziaria. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, le modalità per la trasmissione ai comuni dei dati riguardanti i predetti fabbricati, nonché di quelli concernenti le dichiarazioni presentate ed i relativi versamenti effettuati (3).

3. Le somme riscosse dai comuni per effetto del comma, 1 sono di spettanza dei comuni stessi per la parte corrispondente all'aliquota eccedente il tre per mille. Ai rimborsi spettanti ai contribuenti provvedono i comuni medesimi, con diritto alla restituzione a carico dello Stato della parte corrispondente all'aliquota del quattro per mille. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabiliti i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma (4).

(3) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 10 dicembre 1998.

(4) Per quanto concerne i rimborsi dell'ICI indebitamente versata dai contribuenti, vedi il D.M. 24 settembre 1999, n. 367.

D.L. 27-5-2008 n. 93 - Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. Estratto.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 maggio 2008, n. 124.

Articolo 1. *Esenzione ICI prima casa*

1. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504*, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504*, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'*articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992*.²⁴⁷

3. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'*articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992*, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'*articolo 6* ed i commi 2-bis e 2-ter dell'*articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992*.

4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'*articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992*, introdotto dall'*articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo è integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008. Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.^{248 249 250}

4-bis. Per l'anno 2008, il Ministero dell'interno, fatti salvi eventuali accordi intervenuti in data precedente in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ripartisce e accredita ai comuni e alle regioni a statuto speciale, a titolo di primo acconto, il 50 per cento del rimborso loro spettante, come determinato ai sensi del comma 4.²⁵¹

4-ter. In sede di prima applicazione, fino all'erogazione effettiva di quanto spettante a titolo di acconto a ciascun comune ai sensi del comma 4-bis, il limite dei tre dodicesimi di cui all'*articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, è maggiorato dell'importo

²⁴⁷ Comma così modificato dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 126.

²⁴⁸ Comma così modificato dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 126 e, successivamente, dall'art. 2, comma 128, L. 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

²⁴⁹ Per l'integrazione dello stanziamento di cui al presente comma, vedi l'art. 2, comma 127, L. 23 dicembre 2009, n. 191.

²⁵⁰ Con D.M. 19 giugno 2008 (Gazz. Uff. 4 luglio 2008, n. 155), con D.M. 23 agosto 2008 (Gazz. Uff. 15 settembre 2008, n. 216), con D.M. 9 dicembre 2008 (Gazz. Uff. 16 dicembre 2008, n. 293) e con D.M. 8 giugno 2009 (Gazz. Uff. 13 giugno 2009, n. 135) sono stati stabiliti i criteri e le modalità previsti dal presente comma.

²⁵¹ Comma inserito dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 126.

equivalente al credito dell'imposta comunale sugli immobili determinatosi, per effetto delle norme di cui ai commi da 1 a 4, a favore delle singole amministrazioni comunali nei confronti dello Stato. ²⁵²

[5. Al fine di garantire il contributo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, come determinato dall'*articolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, il Ministero dell'interno eroga al soggetto di cui al medesimo decreto ministeriale 22 novembre 2005, per le medesime finalità, lo 0,8 per mille dei rimborsi di cui al comma 4. ²⁵³]

6. I commi 7, 8 e 287 dell'*articolo 1 della legge n. 244 del 2007* sono abrogati.

6-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, con esclusivo riferimento alle fattispecie di cui al comma 2, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di omesso o insufficiente versamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili, relativa all'anno 2008, a condizione che il contribuente provveda ad effettuare il versamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ²⁵⁴

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, e successive modificazioni, e all'*articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e successive modificazioni, nonché, per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'*articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*. Resta fermo che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità interno, di cui ai commi 669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, riferendo l'esito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, ai sensi dell'*articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20*, come modificato, da ultimo, dall'*articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, nonché alla sezione delle autonomie. ²⁵⁵

7-bis. I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sugli immobili possono rinegoziare i contratti in essere, ai fini dell'accertamento e della riscossione di altre entrate, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di prestazione di servizi. ²⁵⁶

252 Comma inserito dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 126.

253 Comma soppresso dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 126

254 Comma inserito dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 126.

255 Comma così modificato dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 126.

256 Comma inserito dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 126.

D.L. 3-10-2006 n. 262 - Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. Estratto.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 2006, n. 230.

Articolo 2

(...)

33. Al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti a carico del cittadino ed al contempo conseguire una maggiore rispondenza del contenuto delle banche dati dell' Agenzia del territorio all'attualità territoriale, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le dichiarazioni relative all'uso del suolo sulle singole particelle catastali rese dai soggetti interessati nell'ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli, previsti dalla normativa comunitaria relativa alle Organizzazioni comuni di mercato (OCM) del settore agricolo, esonerano i soggetti tenuti all'adempimento previsto dall'articolo 30 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tale fine la richiesta di contributi agricoli, contenente la dichiarazione di cui al periodo precedente relativamente all'uso del suolo, deve contenere anche gli elementi per consentire l'aggiornamento del catasto, ivi compresi quelli relativi ai fabbricati inclusi nell'azienda agricola, e, conseguentemente, risulta sostitutiva per il cittadino della dichiarazione di variazione colturale da rendere al catasto terreni stesso. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle comunicazioni finalizzate all'aggiornamento del fascicolo aziendale costituito a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503. All'atto della accettazione delle suddette dichiarazioni l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) predispone una proposta di aggiornamento della banca dati catastale, attraverso le procedure informatizzate rilasciate dall'Agenzia del territorio ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e la trasmette alla medesima Agenzia per l'aggiornamento della banca dati. L'Agenzia del territorio, sulla base delle suddette proposte, provvede ad inserire nei propri atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali. Tali redditi producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione. In deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all'articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento. I ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente. Qualora i soggetti interessati non forniscano le informazioni previste ai sensi del comma 35 e richieste nelle dichiarazioni relative all'uso del suolo ovvero le forniscano in modo incompleto o non veritiero, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 2.500; all'irrogazione delle sanzioni provvede l'Agenzia del territorio sulla base delle comunicazioni effettuate dall'AGEA (19).

34. In sede di prima applicazione del comma 33, l'aggiornamento della banca dati catastale avviene sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma 33, presentate dai soggetti interessati nell'anno 2006 e messe a disposizione della Agenzia del territorio dall'AGEA. L'Agenzia del territorio provvede ad

inserire in atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. In deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all'articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento; i ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono essere proposti; entro il 30 novembre 2007 i nuovi redditi così attribuiti producono effetti fiscali dal 1° gennaio 2006. In tale caso non sono dovute le sanzioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (20).

35. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, sentita l'AGEA, sono stabilite le modalità tecniche ed operative di interscambio dati e cooperazione operativa per l'attuazione dei commi 33 e 34, tenendo conto che l'AGEA si avvarrà degli strumenti e delle procedure di interscambio dati e cooperazione applicativa resi disponibili dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) (21).

36. L'Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'AGEA e delle verifiche, amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate nell'ambito dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto. L'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende nota la disponibilità, per ciascun comune, dell'elenco degli immobili individuati ai sensi del periodo precedente, comprensivo, qualora accertata, della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati e tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, il predetto elenco, con valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro sette mesi dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformità al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite modalità tecniche ed operative per l'attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni (22).

37. All'articolo 9, comma 3, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, dopo le parole: «l'immobile è asservito» sono inserite le seguenti: «, sempreché tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,».

38. I fabbricati per i quali a seguito del disposto del comma 37 vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità devono essere dichiarati al catasto entro e non oltre il 31 ottobre 2008 fermo restando che gli effetti fiscali decorrano dal 1° gennaio 2007. In tale caso non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. In caso di inadempienza si applicano le disposizioni contenute nel comma 36 (23).

39. I trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 33 a 38, sulla base di una certificazione da parte del comune interessato, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno (24).

40. Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.

41. Le unità immobiliari che per effetto del criterio stabilito nel comma 40 richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita devono essere dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di inottemperanza, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701; in tale caso si applica la sanzione prevista dall'articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, per le violazioni degli articoli 20 e 28 dello stesso regio decreto-legge n. 652 del 1939, nella misura aggiornata dal comma 338 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

42. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità tecniche e operative per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 40 e 41, nonché gli oneri di cui al comma 41 (25).

43. Le rendite catastali dichiarate ovvero attribuite ai sensi dei commi 40, 41 e 42 producono effetto fiscale a decorrere dal 1° gennaio 2007.

44. Decorso inutilmente il termine di nove mesi previsto dal comma 41, si rende comunque applicabile l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successivi provvedimenti attuativi.

45. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il moltiplicatore previsto dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, è rivalutato nella misura del 40 per cento.

46. I trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 40 a 45, sulla base di una certificazione da parte del comune interessato, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.

(19) Comma così modificato prima dall'art. 26-bis, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e poi dal comma 273 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Con Comunicato 28 dicembre 2007 (Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.), con Comunicato 19 gennaio 2008 (Gazz. Uff. 19 gennaio 2008, n. 16), con Comunicato 18 aprile 2008 (Gazz. Uff. 18 aprile 2008, n. 92), rettificato con Comunicato 29 aprile 2008 (Gazz. Uff. 29 aprile 2008, n. 100), con Comunicato 30 dicembre 2008 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2008, n. 303, S.O.), con Comunicato 14 febbraio 2009 (Gazz. Uff. 14 febbraio 2009, n. 37), con Comunicato 9 marzo 2009 (Gazz. Uff. 9 marzo 2009, n. 56), con Comunicato 10 aprile 2009 (Gazz. Uff. 10 aprile 2009, n. 84), con Comunicato 13 maggio 2009 (Gazz. Uff. 13 maggio 2009, n. 109), con Comunicato 24 giugno 2009 (Gazz. Uff. 24 giugno 2009, n. 144), con Comunicato 18 luglio 2009 (Gazz. Uff. 18 luglio 2009, n. 165), con Comunicato 19 agosto 2009 (Gazz. Uff. 19 agosto 2009, n. 191), con Comunicato 9 ottobre 2009 (Gazz. Uff. 9 ottobre 2009, n. 235), con Comunicato 20 novembre 2009 (Gazz. Uff. 20 novembre 2009, n. 271), con Comunicato 30 dicembre 2009 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2009, n. 302), con Comunicato 8 gennaio 2010 (Gazz. Uff. 8 gennaio 2010, n. 5) e con Comunicato 4 febbraio 2010 (Gazz. Uff. 4 febbraio 2010, n. 28) è stato reso noto l'elenco dei comuni per i quali è stata completata l'operazione di aggiornamento della banca dati catastale eseguita sulla base del contenuto delle dichiarazioni presentate agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.

(20) Comma prima sostituito dal comma 339 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e poi così modificato dal comma 3 dell'art. 15, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, come modificato dalla relativa legge di conversione. Con Comunicato 2 aprile 2007 (Gazz. Uff. 2 aprile 2007, n. 77, S.O.) è stato reso noto l'elenco dei comuni per i quali sono state completate le operazioni di aggiornamento della banca dati catastale in relazione alle variazioni colturali derivanti dalle dichiarazioni presentate nell'anno 2006 agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli; con Comunicato 14 settembre 2007 (Gazz. Uff. 14 settembre 2007, n. 214) è stato reso noto l'elenco dei comuni per i quali sono state eseguite le rettifiche d'ufficio, in autotutela, delle variazioni colturali derivanti dalle dichiarazioni presentate nell'anno 2006 agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.

(21) Con Provv. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 5 gennaio 2007, n. 4) sono state definite le modalità tecniche e operative di interscambio dati e cooperazione operativa per l'aggiornamento del catasto nell'ambito delle dichiarazioni per i contributi agricoli.

(22) Comma prima sostituito dal comma 339 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e poi così modificato dall'art. 26-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provv. 9 febbraio 2007. L'elenco dei comuni nei quali è stata accertata la presenza di fabbricati non dichiarati in catasto è stato pubblicato con Comunicato 10 agosto 2007 (Gazz. Uff. 10 agosto 2007, n. 185), con Comunicato 26 ottobre 2007 (Gazz. Uff. 26 ottobre 2007, n. 250), con Comunicato 7 dicembre 2007 (Gazz. Uff. 7 dicembre 2007, n. 285), con Comunicato 28 dicembre 2007 (Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.), rettificato dal Comunicato 19 gennaio 2008 (Gazz. Uff. 19 gennaio 2008, n. 16), con Comunicato 30 dicembre 2008 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2008, n. 303, S.O.), con Comunicato 15 dicembre 2009 (Gazz. Uff. 15 dicembre 2009, n. 291) e con Comunicato 29 settembre 2010 (Gazz. Uff. 29 settembre 2010, n. 228). L'elenco dei comuni nei quali è stata accertata la presenza di immobili per i quali sono venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali è stato pubblicato con Comunicato 28 dicembre 2007 (Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.) e con Comunicato 30 dicembre 2008 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2008, n. 303, S.O.).

(23) Comma così modificato prima dal comma 3-quater dell'art. 15, D.L. 2 luglio 2007, n. 81 e poi dall'art. 26-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, entrambi aggiunti dalle relative leggi di conversione.

(24) Comma prima sostituito dall'art. 3, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, come modificato dalla relativa legge di conversione e poi così modificato dal comma 4-quater dell'art. 4, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, aggiunto dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 17 marzo 2008. Vedi, anche, il comma 24 dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191.

(25) Con Provv. 2 gennaio 2007 (Gazz. Uff. 9 gennaio 2007, n. 6) sono state definite le modalità tecniche ed operative per l'accertamento in catasto delle unità immobiliari urbane nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 e per l'autonomo censimento delle porzioni di tali unità immobiliari, destinate ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato, ovvero ad usi diversi, già iscritte negli atti del catasto.

(26) Comma prima sostituito dall'art. 3, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, come modificato dalla relativa legge di conversione e poi così modificato dal comma 4-quater dell'art. 4, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, aggiunto dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 17 marzo 2008. Vedi, anche, il comma 24 dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191.

D.L. 7-10-2008 n. 154 - Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali. Estratto.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 ottobre 2008, n. 235.

Articolo 2. *Disposizioni di salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali*

1. Per l'anno 2008 conservano validità i dati certificati dai singoli comuni in base al *decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 17 marzo 2008*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008, adottato ai sensi dei commi 39 e 46 dell'*articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2006, n. 286*, come modificato dall'*articolo 3 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2007, n. 127*.
2. Per l'anno 2008, in deroga all'*articolo 179 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, i comuni sono autorizzati ad accertare convenzionalmente, a titolo di trasferimenti erariali, l'importo pari alla differenza tra i minori contributi ordinari comunicati ed attribuiti dal Ministero dell'interno e derivanti dalla riduzione operata sul fondo ordinario in base al *decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 28 dicembre 2007*, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007, e l'importo attestato dal singolo ente con la certificazione di cui al comma 1.
3. Il Ministero dell'interno determina il minore contributo di cui al comma 2, utilizzando prioritariamente i dati contenuti nei certificati di cui al comma 1 e, per la parte residua, operando una riduzione proporzionale dei contributi ordinari spettanti per l'esercizio.
4. Gli importi residui convenzionalmente accertati rilevano ai fini della determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'*articolo 186 del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*.
5. Per l'anno 2008, ai soli fini del patto di stabilità interno, per i comuni tenuti al rispetto delle disposizioni in materia gli importi comunicati di cui al comma 2 sono considerati convenzionalmente accertati e riscossi nell'esercizio di competenza.
6. La certificazione da trasmettere al Ministero dell'interno entro il 30 aprile 2009, prevista a carico dei comuni dall'*articolo 77-bis, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, deve essere sottoscritta dal responsabile dell'ufficio tributi, dal segretario comunale e dall'organo di revisione.
7. La certificazione di cui al comma 6 è trasmessa, per la verifica della veridicità, alla Corte dei conti, che a tale fine può avvalersi anche della competente Agenzia del territorio.
8. In sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalità per il riparto tra i comuni dell'importo di 260 milioni di euro a titolo di regolazione contabile pregressa. All'erogazione si provvede con decreto del Ministro dell'interno, che recepisce i suddetti criteri e modalità di riparto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (8)

(8) Per l'integrazione dello stanziamento di cui al presente comma, vedi l'art. 2, comma 127, L. 23 dicembre 2009, n. 191.

D.L. 23-11-2009 n. 168 - Disposizioni urgenti in materia di acconti di imposta, nonché di trasferimenti erariali ai comuni. Estratto.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 novembre 2009, n. 274.

Articolo 2. *Trasferimenti erariali ai comuni (8)*

1. Ai fini della riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'*articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2006, n. 286*, i comuni trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2010 e a pena di decadenza, al Ministero dell'interno una apposita certificazione del maggiore gettito accertato a tutto l'anno 2009 dell'imposta comunale sugli immobili, derivante dall'applicazione dei commi da 33 a 38, nonché da 40 a 45 dello stesso *articolo 2*, con modalità e termini stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno (9) .

2. Per l'anno 2009, fatti salvi eventuali conguagli, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere ad ogni singolo comune, a titolo di acconto, un contributo pari all'ottanta per cento della differenza tra l'importo certificato per l'anno 2007 e la corrispondente riduzione del contributo ordinario operata per il medesimo anno.

(8) Il presente D.L. non è stato convertito in legge (Comunicato 25 gennaio 2010, pubblicato nella G.U. 25 gennaio 2010, n. 19). A norma dell'art. 2, comma 251, L. 23 dicembre 2009, n. 191 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente provvedimento. Per le nuove disposizioni urgenti in materia di acconti di imposta, nonché di trasferimenti erariali ai comuni, vedi il medesimo art. 2, L. 191/2009.

(9) Le disposizioni del presente comma sono confluite nel comma 24 dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191.

D.L. 30-9-2005 n. 203 - Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. Estratto.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 2005, n. 230.

Articolo 11-quaterdecies. *Interventi infrastrutturali, per la ricerca e per l'occupazione.*

1. Per consentire l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e attrezzature necessari allo svolgimento dei Campionati mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009 e dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel medesimo anno, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali nei confronti dei soggetti competenti. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, nonché quella annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2008, da ripartire in eguale misura tra le manifestazioni di cui al primo periodo del presente comma.

2. [Per l'organizzazione e l'adeguamento infrastrutturale necessario alla realizzazione del convegno internazionale interconfessionale, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2006] (154).

3. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 279, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di ulteriori 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006; è altresì autorizzata la spesa di ulteriori 1,5 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 278, della citata legge n. 311 del 2004 in favore della Facoltà ivi indicata della Seconda Università degli studi di Napoli.

4. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° luglio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005»;

b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006»;

c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.

6. Al comma 1 dell'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunta la seguente lettera: «e-ter) dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati». A tal fine è autorizzata la spesa annua di 200.000 euro dal 2006.

7. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, è erogata a favore dell'ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso l'ente. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attività professionale e collaborazione presso l'ente parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati dall'ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007 nei limiti delle risorse di cui al primo periodo. Al

relativo onere si provvede attraverso la riduzione del fondo di cui al comma 96 dell' articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

8. Il comma 12 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

«12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni».

9. All'articolo 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». La disposizione del presente comma non si applica alle discariche di II categoria, di tipo A, di tipo ex 2A e alle discariche per inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto, per le quali il termine di conferimento è fissato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (155).

10. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è aumentato, a decorrere dall'anno 2006, ad euro 2.300.000. Per le attività e il conseguimento delle finalità scientifiche del Polo nazionale di cui alla tabella A prevista dall'articolo 1 della legge 29 ottobre 2003, n. 291, viene riconosciuto alla Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità un contributo annuo di euro 750.000. È concesso un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 in favore dell'ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1967, n. 516. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve essere inteso come contributo statale annuo ordinario; a decorrere dall'anno 2006 esso è pari a 400.000 euro. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata per il 2006 la spesa di 15 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2007 e 2008 la spesa di un milione di euro. In favore della Lega italiana tumori è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 (156).

11. In considerazione del rilievo nazionale e internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella cura delle patologie nel campo dell'oftalmologia, per l'anno 2006 è autorizzata la concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore della Fondazione «G.B. Bietti» per lo studio e la ricerca in oftalmologia, con sede in Roma. Allo scopo di promuovere il miglioramento della salute e di offrire ai cittadini alti livelli di assistenza ospedaliera, è autorizzata la concessione di un contributo associativo nel limite di 50.000 euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 in favore del Comitato permanente degli Ospedali dell'Unione europea (Hope) con sede in Belgio. È autorizzata la spesa di 219.000 euro per l'anno 2006, 500.000 euro per l'anno 2007 e 500.000 euro per l'anno 2008 per l'interconnessione e la formazione sanitaria tra centri sanitari all'estero e in Italia che il Ministro della salute, il Ministro per gli italiani nel mondo, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie attuano congiuntamente avvalendosi, in particolare, dell'Associazione denominata «Alleanza degli Ospedali italiani nel mondo», da essi congiuntamente costituita in data 2 febbraio 2004.

12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di aziende ed istituti di credito nonché da parte di intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese, e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza, assistiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali, riservati a persone fisiche con età superiore ai 65 anni compiuti.

13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:

a) il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici (157);

b) la definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;

c) la determinazione delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali secondo i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, anche tramite lo strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

d) la previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle lettere a) e b).

14. Per la prosecuzione ed il completamento degli interventi di cui all'articolo 52, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

15. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dopo la lettera p-terdecies), è aggiunta la seguente:

«p-quaterdecies) area del territorio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2005».

16. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la disposizione prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto si interpreta nel senso che un'area è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (158).

17. È autorizzato un contributo quindicennale di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006 in favore dell'ANAS Spa per la realizzazione di lavori di raccordo stradale tra le strade pugliesi SP 231 e SP 238 (159).

18. Con decreto del Ministro delle attività produttive è determinata annualmente la quota di risorse del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da destinare, a valere sulla quota erogata a fondo perduto, agli interventi previsti dal comma 270 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

19. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 155 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: «Il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), derivante dall'utilizzo in traffico internazionale delle navi indicate nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, iscritte nel registro internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e dagli stessi armatori, nonché delle navi noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per cento di quello complessivamente utilizzato, è determinato ai sensi della presente sezione qualora il contribuente comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale intende fruirne con le modalità di cui al decreto previsto dall'articolo 161».

20. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 2 della legge 30 luglio 2002, n. 174, nonché per la realizzazione di opere di natura sociale, culturale e sportiva, è autorizzato un contributo quindicennale di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006 (160).

21. All'articolo 1 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, al comma 3, dopo le parole: «dell'ambiente naturale» sono inserite le seguenti: «, le associazioni riconosciute a carattere nazionale aventi per oggetto statutario, da più di quaranta anni, lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca oncologica» (161) (162).

(154) Comma abrogato dal comma 575 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(155) Comma così modificato dall'art. 22-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(156) Comma così modificato dal comma 2-bis dell'art. 3, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(157) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

(158) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-10 luglio 2008, n. 266 (Gazz. Uff. 16 luglio 2008, n. 30, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11-quaterdecies, comma 16, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, sollevate dalla Commissione tributaria regionale del Lazio - in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11-quaterdecies, comma 16, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 248 del 2005, e 36, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 248 del 2006, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Ancona - in riferimento agli artt. 3, 53, 97, 102 e 111 della Costituzione, nonché all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212. La stessa Corte con successiva ordinanza 19-28 novembre 2008, n. 394 (Gazz. Uff. 3 dicembre 2008, n. 50, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11-quaterdecies, comma 16, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Messina, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione.

(159) Comma così modificato dal comma 2-bis dell'art. 3, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(160) Comma così modificato dall'art. 39-septiesdecies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(161) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248. Vedi, anche, il comma 1292 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e i commi 263 e 271 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(162) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-27 febbraio 2008, n. 41 (Gazz. Uff. 5 marzo 2008, n. 11, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11-quaterdecies, comma 16, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, sollevate dalla Commissione tributaria regionale del Lazio - in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, «nonché» ai principi di ragionevolezza, razionalità e non contraddizione - e dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza - in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

D.P.R. 26-4-1986 n. 131 - Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro. Estratto.

Pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 30 aprile 1986, n. 99.

Articolo 52. *Rettifica del valore degli immobili e delle aziende.*

1. L'ufficio, se ritiene che i beni o i diritti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 51 hanno un valore venale superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le sanzioni (40).

2. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve contenere l'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti, degli elementi di cui all'articolo 51 in base ai quali è stato determinato, l'indicazione delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta, nonché dell'imposta dovuta in caso di presentazione del ricorso (41).

2-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento è nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma (42).

3. L'avviso è notificato nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi dagli ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati dagli uffici del registro o da messi comunali o di conciliazione.

4. Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a sessanta volte (43) il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a ottanta volte (44) il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, né i valori o corrispettivi della nuda proprietà e dei diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma degli articoli 47 e 48. Ai fini della disposizione del presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione dei decreti previsti dagli articoli 87 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonché per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data. La disposizione del presente comma non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria (45).

5. I moltiplicatori di sessanta e ottanta volte possono essere modificati, in caso di sensibili divergenze dai valori di mercato, con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (46). Le modifiche hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto nonché per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data (47).

5-bis. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano relativamente alle cessioni di immobili e relative pertinenze diverse da quelle disciplinate dall'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni (48) (49).

(40) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 135, lett. a), L. 28 dicembre 1995, n. 549. Vedi, anche, il comma 498 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(41) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 135, lett. a), L. 28 dicembre 1995, n. 549.

(42) Comma aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32.

(43) I moltiplicatori sono stati elevati a settantacinque volte per i terreni e a cento volte per i fabbricati, con decorrenza dal 3 dicembre 1989, per effetto del D.M. 11 novembre 1989. Vedi, anche, il D.M. 14 dicembre 1991, che determina i moltiplicatori da applicare a partire dal 1992, l'art. 2, comma 63, L. 24 dicembre 2003, n. 350 che rivaluta del 10 per cento i moltiplicatori dal 1° gennaio 2004 ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, il comma 7 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, per i beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione e il comma 6 dell'art. 5, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 per le rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B.

(44) I moltiplicatori sono stati elevati a settantacinque volte per i terreni e a cento volte per i fabbricati, con decorrenza dal 3 dicembre 1989, per effetto del D.M. 11 novembre 1989. Vedi, anche, il D.M. 14 dicembre 1991, che determina i moltiplicatori da applicare a partire dal 1992, l'art. 2, comma 63, L. 24 dicembre 2003, n. 350 che rivaluta del 10 per cento i moltiplicatori dal 1° gennaio 2004 ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, il comma 7 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, per i beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione e il comma 6 dell'art. 5, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 per le rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B.

(45) La Corte costituzionale, con ordinanza 6-14 luglio 2000, n. 285 (Gazz. Uff. 19 luglio 2000, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 4, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; con successiva ordinanza 6-14 luglio 2000, n. 287 (Gazz. Uff. 19 luglio 2000, n. 30, serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 4, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto la questione sollevata è già stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanze n. 583 del 1989, n. 789 del 1988 e n. 586 del 1987, e non sono stati adottati motivi nuovi che possono indurre la Corte a modificare il proprio orientamento.

(46) I moltiplicatori sono stati elevati a settantacinque volte per i terreni e a cento volte per i fabbricati, con decorrenza dal 3 dicembre 1989, per effetto del D.M. 11 novembre 1989. Vedi, anche, il D.M. 14 dicembre 1991, che determina i moltiplicatori da applicare a partire dal 1992, l'art. 2, comma 63, L. 24 dicembre 2003, n. 350 che rivaluta del 10 per cento i moltiplicatori dal 1° gennaio 2004 ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, il comma 7 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, per i beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione e il comma 45 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione, per le rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B.

(47) La Corte costituzionale, con 19990525-190~ ordinanza 13-25 maggio 1999, n. 190 (Gazz. Uff. 2 giugno 1999, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, ultimo comma, primo periodo, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

(48) Comma aggiunto dal comma 23-ter dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(49) Vedi, anche, il comma 307 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

D.M. 14-12-1991 - Determinazione dei moltiplicatori da applicare, a partire dal 1992, alle rendite catastali dei fabbricati e dei terreni per stabilire il valore minimo da dichiarare ai fini dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, e delle connesse imposte ipotecarie e catastali, e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 dicembre 1991, n. 295.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 33, 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1973, n. 604, concernente, fra l'altro, la revisione degli estimi delle unità immobiliari urbane, nonché la variazione delle unità di misura della consistenza e la revisione degli estimi e del classamento del catasto terreni;

Visti i decreti ministeriali 20 gennaio 1990, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, con i quali è stata disposta la revisione generale degli estimi del catasto edilizio urbano, e del catasto terreni;

Visti gli articoli 28 e 29 del regolamento per la formazione del catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142;

Visto il comma 4 dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, relativo alla revisione degli estimi del catasto edilizio urbano;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito nella legge 18 novembre 1991, n. 363, in materia di determinazione della base imponibile dei fabbricati e dei terreni iscritti in catasto, ai fini della liquidazione dell'INVIM straordinaria;

Ritenuto che occorre provvedere al coordinamento con le nuove tariffe d'estimo dell'art. 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dell'art. 34 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

Decreta:

Il moltiplicatore di cento volte di cui all'art. 52, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'art. 34, quinto comma, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e all'art. 12, primo comma, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 154, si applica all'ammontare delle rendite catastali determinate sulla base delle nuove tariffe d'estimo recate dal decreto ministeriale 27 settembre 1991, nella stessa misura per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con le esclusioni di quelle classificate nelle categorie A/10 e C/1, alle quali si applica, rispettivamente, nella misura pari a cinquanta ed a trentaquattro.

Per le unità immobiliari classificate nei gruppi D ed E si applica all'ammontare della nuova rendita attribuita per stima diretta, nella misura pari, rispettivamente, a cinquanta ed a trentaquattro.

Per i terreni, esclusi quelli per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, continua ad applicarsi all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto il moltiplicatore pari a settantacinque.

Legge 21-11-2000 n. 342 - Misure in materia fiscale. Estratto.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 novembre 2000, n. 276, S.O.

Articolo 74. *Attribuzione o modificazione delle rendite catastali.*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati (104).
2. Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, che siano stati recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali non divenuti definitivi, non sono dovuti sanzioni ed interessi relativamente al periodo compreso tra la data di attribuzione o modificazione della rendita e quella di scadenza del termine per la presentazione del ricorso avverso il suddetto atto, come prorogato dal presente comma. Non si fa luogo in alcun caso a rimborso di importi comunque pagati. Il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso gli atti di attribuzione o di modificazione delle rendite, resi definitivi per mancata impugnazione, può essere proposto entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi dell'Amministrazione finanziaria o degli enti locali, i soggetti attivi di imposta provvedono, entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all'accertamento dell'eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita. I relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
4. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono abrogati il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, recante retroattività dei minori estimi catastali, si applicano anche all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM).
6. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si interpretano nel senso che, ai soli fini del medesimo decreto, tra le imposte dirette è inclusa anche l'imposta comunale sugli immobili (ICI) (105).

(104) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi il comma 34 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come sostituito dal comma 339 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, e l'art. 26-bis, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(105) La Corte costituzionale, con sentenza 7-20 aprile 2008, n. 162 (Gazz. Uff. 28 maggio 2008, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74,

sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 97 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 23-27 febbraio 2009, n. 59 (Gazz. Uff. 4 marzo 2009, n. 9, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 97 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe.

D.L. 10-1-2006 n. 4 - Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione. Estratto.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 gennaio 2006, n. 8.

Articolo 34-quinquies. *Disposizioni di semplificazione in materia edilizia.*

1. Per attuare la semplificazione dei procedimenti amministrativi catastali ed edilizi, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche e operative per l'istituzione di un modello unico digitale per l'edilizia da introdurre gradualmente per la presentazione in via telematica ai comuni di denunce di inizio attività, di domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia. Il suddetto modello unico comprende anche le informazioni necessarie per le dichiarazioni di variazione catastale e di nuova costruzione da redigere in conformità a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, che pervengano all'Agenzia del territorio ai fini delle attività di censimento catastale. In via transitoria, fino a quando non sarà operativo il modello unico per l'edilizia, l'Agenzia del territorio invia ai comuni per via telematica le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione presentate a far data dal 1° gennaio 2006 e i comuni verificano la coerenza delle caratteristiche dichiarate dell'unità immobiliare rispetto alle informazioni disponibili, sulla base degli atti in loro possesso. Eventuali incoerenze riscontrate dai comuni sono segnalate all'Agenzia del territorio che provvede agli adempimenti di competenza. Con decreto del direttore dell'Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono regolamentate le procedure attuative e sono stabiliti tipologia e termini per la trasmissione telematica dei dati ai comuni e per la segnalazione delle incongruenze all'Agenzia del territorio, nonché le relative modalità di interscambio (55).

2. Al fine della razionalizzazione dei procedimenti di presentazione delle domande di nuova costruzione o di mutazione nello stato dei beni:

a) al primo comma dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, le parole: «il 31 gennaio dell'anno successivo a quello» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni dal momento»;

b) le dichiarazioni relative alle mutazioni nello stato dei beni delle unità immobiliari già censite, di cui all'articolo 17, primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, devono essere presentate agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio entro trenta giorni dal momento in cui esse si sono verificate (56).

(55) Con D.Dirett. 6 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2006, n. 288) sono state determinate le procedure attuative, le tipologie e termini per la trasmissione telematica ai comuni delle dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione e relative modalità di interscambio, applicabili fino all'attivazione del modello unico digitale per l'edilizia, ai sensi di quanto disposto dal presente comma. Sul modello unico digitale per l'edilizia vedi il D.P.C.M. 6 maggio 2008.

(56) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80

Legge 30-12-2004 n. 311 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005). Estratto.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.

Articolo 1

(...)

336. I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al D.M. 19 aprile 1994, n. 701 del Ministro delle finanze. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni (160).

(160) Per i classamenti catastali di unità immobiliari di proprietà privata vedi le linee guida di cui alla Det. 16 febbraio 2005. Vedi, anche, la Det. 30 giugno 2005.

337. Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune.

340. Al comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono aggiunti i seguenti periodi:

«A decorrere dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali,

gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento» (162).

(162) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Det. 9 agosto 2005.

342. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo l'articolo 41-bis è inserito il seguente:

«Art. 41-ter. - (Accertamento dei redditi di fabbricati) - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), 38, 40 e 41-bis non si applicano con riferimento ai redditi di fabbricati derivanti da locazione dichiarati in misura non inferiore ad un importo corrispondente al maggiore tra il canone di locazione risultante dal contratto ridotto del 15 per cento e il 10 per cento del valore dell'immobile.

2. In caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili, si presume, salva documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso; ai fini della determinazione del reddito si presume, quale importo del canone, il 10 per cento del valore dell'immobile.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni».

D.P.R. 6-6-2001 n. 380- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A). Estratto.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.

Capo II - Sanzioni (24)

Articolo 30. (L) *Lottizzazione abusiva.*

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, articoli 1, comma 3-bis, e 7-bis; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)

1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denunciino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati nè trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati.

3. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei dividendi, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei dividendi attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.

4-bis. Gli atti di cui al comma 2, ai quali non siano stati allegati certificati di destinazione urbanistica, o che non contengano la dichiarazione di cui al comma 3, possono essere confermati o integrati anche da una sola delle parti o dai suoi aventi causa, mediante atto pubblico o autenticato, al quale sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate al giorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare o contenente la dichiarazione omessa (25).

5. I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'agenzia del territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune.
6. [I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di appezzamenti di terreno di superficie inferiore a diecimila metri quadrati devono trasmettere, entro trenta giorni dalla data di registrazione, copia dell'atto da loro ricevuto o autenticato al dirigente o responsabile del competente ufficio del comune ove è sito l'immobile] (26).
7. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 29, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari.
8. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui dirigente o responsabile del competente ufficio deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di inerzia si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 31, comma 8.
9. Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato emesso il provvedimento previsto dal comma 7, sono nulli e non possono essere stipulati, nè in forma pubblica nè in forma privata, dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del provvedimento del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale.
10. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù (27).

(24) Vedi, anche, il comma 43 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(25) Comma aggiunto dal comma 4 dell'art. 12, L. 28 novembre 2005, n. 246. Vedi, anche, il comma 5 dello stesso articolo 12.

(26) Comma prima rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264) e poi abrogato dall'art. 1, D.P.R. 9 novembre 2005, n. 304.

(27) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo vedi il comma 6 dell'art. 12, L. 28 novembre 2005, n. 246.

Legge 23-12-2000 n. 388 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001). Estratto.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.

Articolo 53. *Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni.*

1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica e alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, e salvo quanto disposto dall'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, valgono le seguenti disposizioni:

a) per l'anno 2001 il disavanzo, computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, non potrà essere superiore a quello del 1999, al netto delle spese per interessi passivi e di quelle per l'assistenza sanitaria, aumentato del 3 per cento. In sede di formazione del bilancio per il 2001, le regioni, le province e i comuni dovranno approvare, con le stesse procedure di approvazione del bilancio di previsione, i prospetti dimostrativi del computo del disavanzo per gli anni 1999 e 2001; tali prospetti dovranno riguardare sia i dati di competenza che i dati di cassa. I dati di competenza per il 1999 sono ricavati dal bilancio di previsione iniziale; i dati di cassa dovranno essere ricostruiti, per il 1999, sulla base dei conti consuntivi o dei verbali di chiusura; per il 2001 dovranno essere effettuate previsioni di cassa solo sui grandi aggregati di bilancio;

b) per l'anno 2000 il disavanzo di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è calcolato anche al netto delle entrate e delle spese relative all'assistenza sanitaria;

c) il confronto tra il 1999 e il 2001 è effettuato escludendo dal computo spese ed entrate per le quali siano intervenute modifiche legislative di trasferimento o attribuzione di nuove funzioni o di nuove entrate proprie.

2. I presidenti delle giunte regionali garantiscono il rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno per il sistema regionale e riferiscono collegialmente ogni tre mesi, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sull'andamento di spese, entrate e saldi di bilancio. In caso di peggioramento dei saldi rispetto ai valori programmati, le regioni interessate informano tempestivamente il Governo sulle misure individuate per il rispetto del vincolo e adottano i provvedimenti conseguenti.

3. Attraverso le loro associazioni, gli enti locali riferiscono ogni tre mesi in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, sull'andamento di spese, entrate e saldi di bilancio delle province, dei comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e di un campione rappresentativo dei restanti comuni.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2003 con le modalità stabilite dall'articolo 48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

6. Il comma 2-bis dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si applica anche per l'anno 2001. Alla lettera g) del citato comma 2-bis la parola: «2001» è sostituita dalla seguente: «2002». All'articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, il numero 4) è sostituito dai seguenti:

... (162).

7. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono soppresse le parole: «; l'importo così risultante rimane costante nei tre anni successivi».

8. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «Qualora l'obiettivo di cui al comma 1 venga complessivamente conseguito, per l'anno 2000 è concessa, a partire dall'anno successivo, una riduzione» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora nell'anno 2000 l'obiettivo di cui al comma 1 venga distintamente raggiunto per il complesso delle regioni, il complesso delle province e il complesso dei comuni, ai singoli enti è concessa a partire dall'anno 2001 una riduzione».

9. I trasferimenti erariali per l'anno 2001 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 30, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed alle successive disposizioni in materia. L'incremento delle risorse, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2001 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. L'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, è rinviata al 1° gennaio 2002.

10. A decorrere dall'anno 2001, i trasferimenti erariali agli enti locali di cui al comma 9 sono aumentati di lire 500.000 milioni annue, di cui lire 30.000 milioni destinate alle province, lire 420.000 milioni ai comuni, lire 20.000 milioni alle unioni di comuni e alle comunità montane per l'esercizio associato delle funzioni e lire 30.000 milioni alle comunità montane. I maggiori trasferimenti spettanti alle singole province ed ai singoli comuni sono attribuiti in proporzione all'ammontare dei trasferimenti a ciascuno attribuiti per l'anno 2000 a titolo di fondo ordinario, fondo consolidato e fondo perequativo. Per le comunità montane i maggiori trasferimenti sono prioritariamente attribuiti alle comunità montane per le quali sono intervenute dal 1997 al 1999 variazioni in aumento del numero dei comuni membri con territorio montano, in misura pari a lire 20.000 per ciascun nuovo residente nel territorio montano della comunità. I restanti contributi erariali spettanti alle comunità montane sono attribuiti in proporzione alla popolazione residente nei territori montani (163).

11. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risultante a consuntivo per l'anno 2001 è mantenuto allo stesso livello per l'anno 2002, è incrementato del tasso di inflazione programmato a decorrere dall'anno 2003 con una utilizzazione nell'ambito della revisione dei trasferimenti degli enti locali ed è finalizzato all'attribuzione di contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere. Per l'anno 2002 le restanti risorse disponibili sono destinate per il 50 per cento ad incremento del fondo ordinario e per il restante 50 per cento sono distribuite secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, recante riordino del sistema dei trasferimenti agli enti locali, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale (164).

12. A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti, il contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuito dallo Stato alle province ed ai comuni interessati nella misura di ulteriori lire 9.993 milioni per l'anno 1999 e di lire 42.000 milioni per l'anno 2000, da ripartire in proporzione ai contributi in precedenza attribuiti e da liquidare in misura uguale negli esercizi 2001 e 2002.

13. A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti, è riconosciuto ai comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 1993 ed hanno ottenuto entro il 31 dicembre 1996 l'approvazione, da parte del Ministero dell'interno, dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, un contributo a fronte degli oneri sostenuti per il trattamento economico di base annuo lordo spettante al personale posto in mobilità. Il contributo spetta a far data dalla messa in disponibilità del predetto personale sino al trasferimento presso altro ente o all'avvenuto riassorbimento nella propria pianta organica ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999. Il contributo non spetta per la parte di oneri già rimborsati ai sensi dei D.L. 7 aprile 1995, n. 106, D.L. 10 giugno 1995, n. 224, D.L. 3 agosto 1995, n. 323, D.L. 2 ottobre 1995, n. 414, D.L. 4 dicembre 1995, n. 514, D.L. 31 gennaio 1996, n. 38, D.L. 4 aprile 1996, n. 188, D.L. 3 giugno 1996, n. 309, D.L. 5 agosto 1996, n. 409, e D.L. 20 settembre 1996, n. 492. I comuni devono attestare gli oneri sostenuti per il personale posto in mobilità mediante apposita certificazione la cui definizione, modalità e termini per l'invio sono determinati con decreto del Ministero dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini del presente comma è autorizzata la spesa di lire 86.000 milioni. In caso di insufficienza dello stanziamento il contributo è attribuito in misura direttamente proporzionale agli oneri sostenuti (165).

14. A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti, lo Stato eroga un contributo ai comuni che hanno subito negli anni 1998, 1999 e 2000 minori entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili a seguito dell'attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati nella categoria catastale D. Il contributo statale è commisurato alla differenza tra il gettito, derivante dai predetti fabbricati, dell'imposta comunale sugli immobili dell'anno 1993 con l'aliquota del 4 per mille e quello riscosso in ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, anch'esso calcolato con l'aliquota del 4 per mille. Il contributo è da intendere al netto del contributo minimo garantito, previsto dall'articolo 36, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite ai comuni, da considerare per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000. È inoltre detratto il contributo erogato ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nei confronti degli enti che ne hanno usufruito. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 42.007 milioni. In caso di insufficienza dello stanziamento il contributo è attribuito in misura direttamente proporzionale alla perdita del gettito dell'imposta comunale sugli immobili subita da ciascun comune al netto del contributo minimo garantito. Per l'attribuzione del contributo i comuni interessati inviano entro il termine perentorio del 31 marzo 2001 apposita certificazione il cui modello e le cui modalità di invio sono definiti con decreto del Ministero dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (166).

15. A titolo di riconoscimento del contributo spettante alle unioni di comuni, ai comuni risultanti da procedure di fusione ed alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali, è attribuito agli enti interessati, per gli anni 1999 e 2000, un contributo complessivo di lire 20.000 milioni, da ripartire secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265.

16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento (167).

17. In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, introdotto dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per gli anni 2001 e 2002, ai fini della determinazione del costo di esercizio della nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, i comuni possono, con apposito provvedimento consiliare, considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

18. I comuni possono prorogare fino al 31 dicembre 2001, a condizioni più vantaggiose per l'ente da stabilire tra le parti, i contratti di gestione già stipulati ai sensi degli articoli 25 e 52 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, relativi all'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione, rispettivamente, dell'imposta comunale sulla pubblicità e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, aventi scadenza anteriormente alla predetta data.

19. Per l'anno 2001 ai comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti è concesso un contributo a carico dello Stato, entro il limite di lire 40 milioni per ciascun ente e per un importo complessivo di lire 167 miliardi, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

20. ... (168).

21. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l'ammontare delle riscossioni per l'anno 1999 dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori nelle province delle regioni a statuto ordinario è determinato aumentando l'importo risultante dai dati del Ministero delle finanze di una somma pari a 462 miliardi di lire, forfettariamente calcolata per tenere conto degli importi risultati non incassati dalle province nel primo bimestre dell'anno 1999; tale importo viene ripartito tra ciascuna provincia, ai fini dell'attuazione del predetto articolo 61, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in proporzione agli incassi risultanti al Ministero delle finanze per il primo bimestre dell'anno 2000. Al fine di consentire un puntuale monitoraggio delle riscossioni le province trasmettono, entro il 28 febbraio 2001, al Ministero dell'interno una certificazione firmata dal Presidente della Giunta attestante le riscossioni mensili relative agli anni 1999 e 2000.

22. Con riferimento all'assegnazione alle province del gettito di imposta sull'assicurazione obbligatoria contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, i concessionari della riscossione provvedono mensilmente ad inviare alle autorità competenti i relativi allegati esplicativi.

23. Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica

gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio (169).

(162) Sostituisce, con i numeri 4) e 4-bis), l'originario numero 4) della lettera d) del comma 1 dell'art. 8, D.L. 27 ottobre 1995, n. 444.

(163) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(164) Comma così sostituito dall'art. 26, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(165) Con D.M. 20 gennaio 2001 (Gazz. Uff. 8 febbraio 2001, n. 32), corretto con Comunicato 21 maggio 2001 (Gazz. Uff. 21 maggio 2001, n. 116), è stato approvato il certificato relativo alla richiesta del contributo per il personale posto in mobilità da parte dei comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto.

(166) Con D.M. 30 gennaio 2001 (Gazz. Uff. 14 febbraio 2001, n. 37) sono state approvate la certificazione e le modalità di invio per l'attribuzione del contributo di cui al presente comma.

(167) Comma così sostituito dal comma 8 dell'art. 27, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(168) Sostituisce il comma 4 dell'art. 208, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

(169) Comma così modificato dal comma 4 dell'art. 29, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

Articolo 64. *Determinazione delle rendite catastali e trasferimenti erariali ai comuni.*

1. A decorrere dall'anno 2001 i minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto 19 aprile 1994, n. 701, del Ministro delle finanze, sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali se di importo superiore a lire 3 milioni e allo 0,5 per cento della spesa corrente prevista per ciascun anno.

2. Qualora, ai singoli comuni che beneficiano dell'aumento dei maggiori trasferimenti erariali di cui al comma 1 derivino, per effetto della determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli uffici tecnici erariali, introiti superiori, almeno del 30 per cento, rispetto a quelli conseguiti prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai sensi del decreto 19 aprile 1994, n. 701, del Ministro delle finanze, i trasferimenti erariali di parte corrente spettanti agli stessi enti sono ridotti in misura pari a tale eccedenza. La riduzione si applica e si intende consolidata a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello in cui la determinazione della rendita catastale è divenuta inoppugnabile anche a seguito della definizione di eventuali ricorsi in merito.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione dei commi 1 e 2 (188).

4. Il termine del 31 dicembre 2000 previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001.

5. Il termine di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 536, fissato al 31 dicembre 2000 è prorogato al 1° luglio 2001.

(188) Per i criteri e le modalità di cui al presente comma vedi il D.M. 1° luglio 2002, n. 197.

Legge 23-12-1996 n. 662 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Estratto.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.

Articolo 3.

(...)

57. Una percentuale del gettito dell'imposta comunale sugli immobili può essere destinata al potenziamento degli uffici tributari del comune. I dati fiscali a disposizione del comune sono ordinati secondo procedure informatiche, stabilite con decreto del Ministro delle finanze, allo scopo di effettuare controlli incrociati coordinati con le strutture dell'amministrazione finanziaria.

IMPOSTE SU PUBBLICITÀ, PUBBLICHE AFFISSIONI E SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

D.Lgs. 15-11-1993 n. 507 - Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 dicembre 1993, n. 288, S.O. ²⁵⁷.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 4, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza degli enti territoriali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1993;

Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro;

Emana il seguente decreto legislativo:

Capo I - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (3)

Articolo 1. *Àmbito di applicazione.*

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate.

(3) Per le possibilità concesse agli enti locali di aumentare le tariffe e i diritti, vedi l'art. 11, L. 27 dicembre 1997, n. 449. Vedi, anche, gli artt. 62 e 64, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Articolo 2. *Classificazione dei comuni.*

1. Ai fini del presente capo i comuni sono ripartiti, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi:

Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti;

Classe II: comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti;

Classe III: comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti;

Classe IV: comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti;

²⁵⁷ Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 24 luglio 2001, n. 37410; Ris. 14 maggio 2002, n. 7/DPF;

- Ministero delle finanze: Circ. 31 ottobre 2000, n. 53025; Circ. 12 aprile 2001, n. 5/FL.

Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti.

2. I comuni capoluogo di provincia non possono comunque essere collocati in una classe inferiore alla terza.

Articolo 3. *Regolamento e tariffe.*

1. Il comune è tenuto ad adottare apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.

2. Con il regolamento il comune disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità e può stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse.

3. Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione, nonché i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti. Deve altresì stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, per l'effettuazione di affissioni dirette (4).

4. Il regolamento entra in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno (5).

6. Il comune, in relazione a rilevanti flussi turistici desumibili da oggettivi indici di ricettività, può applicare, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a quattro mesi, una maggiorazione fino al cinquanta per cento delle tariffe per la pubblicità di cui agli articoli 12, comma 2, 14, commi 2, 3, 4 e 5, e all'articolo 15, nonché, limitativamente a quelle di carattere commerciale, della tariffa per le pubbliche affissioni di cui all'articolo 19.

(4) Comma così modificato dal comma 57, lettera a), dell'art. 145, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(5) Comma prima modificato dall'art. 10, comma 18, L. 13 maggio 1999, n. 133, e poi così sostituito dal comma 1 dell'art. 10, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

Articolo 4. *Categoria delle località.*

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, i comuni possono suddividere le località del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione fino al centocinquanta per cento della tariffa normale (6).

2. Il regolamento comunale deve specificare le località comprese nella categoria speciale, la cui superficie complessiva non può superare il 35 per cento di quella del centro abitato, come delimitato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; in ogni caso la superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in categoria speciale non potrà essere superiore alla metà di quella complessiva.

(6) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 10, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

Articolo 5. *Presupposto dell'imposta.*

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato (7).

(7) La Corte costituzionale, con sentenza 11-19 luglio 2000, n. 301 (Gazz. Uff. 26 luglio 2000, n. 31, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 5, 8, 15, 20 e 21, sollevata in riferimento agli articoli 21 e 53, primo comma, della Costituzione.

Articolo 6. *Soggetto passivo.*

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
 2. È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità (8).
- 2-bis. [Per i soggetti di cui all'articolo 20 non trova applicazione l'imposta sulla pubblicità] (9).

(8) La Corte costituzionale, con sentenza 13-20 dicembre 2000, n. 557 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2000, n. 53, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Cost. La stessa Corte, con successiva ordinanza 9-13 giugno 2008, n. 211 (Gazz. Uff. 18 giugno 2008, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato per la parte precisata in motivazione, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, sollevata in riferimento congiunto agli artt. 3 e 27 della Costituzione; ha inoltre dichiarato per la parte precisata in motivazione, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, sollevata in riferimento congiunto agli artt. 3 e 27 della Costituzione; ha infine dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 76 e 111 Cost.

(9) Comma aggiunto dal comma 480 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi abrogato dal comma 176 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 7. *Modalità di applicazione dell'imposta.*

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
7. Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

Articolo 8. *Dichiarazione.*

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 6 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento (10).

(10) Per la proroga del termine previsto dal presente articolo, vedi l'art. 49, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

Articolo 9. *Pagamento dell'imposta.*

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero direttamente presso le tesorerie comunali con modalità che verranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario anche mediante conto corrente postale con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento (11).
3. Il comune, per particolari esigenze organizzative, può consentire il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.
4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.
5. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile (12).
6. [Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni] (13).
7. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario (14).

(11) Comma così modificato dall'art. 3-bis, D.L. 27 agosto 1994, n. 515. Con D.M. 4 dicembre 2001 (Gazz. Uff. 18 dicembre 2001, n. 293, S.O.) è stato approvato il nuovo modello di bollettino per il versamento in euro dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

(12) Comma così modificato dal comma 172 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(13) Comma abrogato dal comma 172 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(14) Comma così modificato dal comma 55 dell'art. 145, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

Articolo 10. *Rettifica ed accertamento d'ufficio.*

[1. Il comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale (15).

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario] (16).

(15) Comma così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32.

(16) Articolo abrogato dal comma 172 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 11. *Funzionario responsabile.*

1. Nel caso di gestione diretta, il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Articolo 12. *Pubblicità ordinaria.*

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è la seguente (17):

comuni di classe I	L. 38.000
comuni di classe II	- 34.000
comuni di classe III	- 30.000
comuni di classe IV	- 26.000
comuni di classe V	- 22.000

2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dai commi 1 e 2 (18).

4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

(17) La tariffa è stata così rideterminata dall'art. 1, D.P.C.M. 16 febbraio 2001 (Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89), a decorrere dal 1° marzo 2001, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso decreto.

(18) Comma così modificato dal comma 56 dell'art. 145, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

Articolo 13. Pubblicità effettuata con veicoli.

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 12, comma 1; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 12, comma 4.

2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

- a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg L. 144.000;
- b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg - 96.000;
- c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie - 48.000.

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

4-bis. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni (19).

5. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

(19) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 10, L. 28 dicembre 2001, n. 448 come modificato dall'art. 5-bis, D.L. 28 dicembre 2001, n. 452 nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

Articolo 14. *Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni.*

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla seguente tariffa:

comuni di classe I	L. 128.000
comuni di classe II	- 112.000
comuni di classe III	- 96.000
comuni di classe IV	- 80.000
comuni di classe V	- 64.000

2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

comuni di classe I	L. 8.000
comuni di classe II	- 7.000
comuni di classe III	- 6.000
comuni di classe IV	- 5.000
comuni di classe V	- 4.000

5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Articolo 15. *Pubblicità varia.*

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 12, comma 1.

2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella seguente misura:

comuni di classe I	L. 192.000
comuni di classe II	- 168.000
comuni di classe III	- 144.000

comuni di classe IV - 120.000

comuni di classe V - 96.000

3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.

4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla seguente tariffa:

comuni di classe I L. 8.000

comuni di classe II - 7.000

comuni di classe III - 6.000

comuni di classe IV - 5.000

comuni di classe V - 4.000

5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è la seguente:

comuni di classe I L. 24.000

comuni di classe II - 21.000

comuni di classe III - 18.000

comuni di classe IV - 15.000

comuni di classe V - 12.000

Articolo 16. *Riduzioni dell'imposta.*

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 17. *Esenzioni dall'imposta.*

1. Sono esenti dall'imposta:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

1-bis. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al primo periodo del presente comma (20).

(20) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 10, L. 28 dicembre 2001, n. 448 e poi così modificato dal comma 311 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 18. *Servizio delle pubbliche affissioni.*

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella

misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 3, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. Il servizio deve essere obbligatoriamente istituito nei comuni che abbiano una popolazione residente, al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, superiore a tremila abitanti; negli altri comuni il servizio è facoltativo.

3. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni deve essere stabilita nel regolamento comunale in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 18 metri quadrati per ogni mille abitanti nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, e a 12 metri quadrati negli altri comuni.

3-bis. Il comune ha facoltà di chiedere al concessionario delle pubbliche affissioni di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica (21).

(21) Comma aggiunto dal comma 57, lettera b), dell'art. 145, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

Articolo 19. *Diritto sulle pubbliche affissioni.*

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente:

		Per ogni	
		per i primi	periodo
		10 giorni	successivo
		di 5 giorni	
		o frazione	

comuni di classe I	L. 2.800	L. 840	
comuni di classe II	» 2.600	» 780	
comuni di classe III	» 2.400	» 720	
comuni di classe IV	» 2.200	» 660	
comuni di classe V	» 2.000	» 600	

3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.

4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

5. Nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.

6. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

7. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

Articolo 20. *Riduzioni del diritto.*

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

1-bis. [Il presente articolo si applica alle persone fisiche che non intendono affiggere manifesti negli spazi previsti dall'articolo 20-bis] (22).

(22) Comma aggiunto dal comma 480 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi abrogato dal comma 176 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 20.1. *Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti.*

1. Ai fini della salvaguardia degli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria (23).

(23) Articolo aggiunto dal comma 157 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 20.2. *Spazi riservati ed esenzione dal diritto.*

1. I comuni che hanno riservato il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione di manifesti ai soggetti di cui all'articolo 20, o quelli che intendono riservarli per motivi attinenti ai principi ispiratori dei loro piani generali degli impianti pubblicitari, possono continuare a disporre di spazi esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni, comunque in misura non superiore alla predetta percentuale del 10 per cento.

2. Il termine per effettuare il versamento della somma di 100 euro per anno e per provincia, già previsto dall'articolo 20-bis, comma 2, è fissato al 30 settembre 2008, a pena di decadenza dal beneficio (24).

(24) Articolo aggiunto dal comma 7 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 20-bis. *Spazi riservati ed esenzione dal diritto.*

[1. I comuni devono riservare il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione dei manifesti ai soggetti di cui all'articolo 20. La richiesta è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti per i soggetti di cui all'articolo 20 e deve avvenire secondo le modalità previste dal presente decreto e dai relativi regolamenti comunali. Il comune non fornisce personale per l'affissione. L'affissione negli spazi riservati è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.

2. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia d'affissioni e pubblicità commesse fino all'entrata in vigore della presente disposizione, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi simili possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a 100 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l'obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2005. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 31 maggio 2005. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515] (25).

(25) Articolo aggiunto dal comma 480 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi abrogato dal comma 176 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, il comma 177 dell'art. 1 della citata legge n. 296 del 2006.

Articolo 21. *Esenzioni dal diritto.*

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 22. *Modalità per le pubbliche affissioni.*

1. Il regolamento comunale stabilisce criteri e modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni per quanto non disciplinato nei commi seguenti.
2. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
8. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può con apposita previsione del capitolato d'onori di cui all'articolo 28, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.
10. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 23. *Sanzioni ed interessi.*

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 8 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di lire centomila.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da lire centomila a lire cinquecentomila.

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

4. [Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento] (26) (27).

4-bis. [Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'articolo 20, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto d'affissione. Non sussiste responsabilità solidale] (28).

(26) Comma abrogato dal comma 172 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(27) Articolo così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.

(28) Comma aggiunto dal comma 480 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi abrogato dal comma 176 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 24. *Sanzioni amministrative.*

1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative salvo quanto previsto nei successivi commi (29).

2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire quattrocentomila a lire tre milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute (30).

3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 10.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3.

5-bis. I comuni, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano, e disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicità, che tendano a favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari di cui all'articolo 11, rispettivamente commi 1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare tempestività ed efficienza dell'azione di contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui all'articolo 11, comma 3, sono tenuti, a richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano ed a svolgere le conseguenti attività di servizi e forniture, anche di arredo urbano. Gli accertamenti non definitivi e i procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni in materia di imposta di pubblicità commesse fino al 30 settembre 2001, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 145, commi 55 e 56, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere definiti bonariamente ai sensi del presente comma (31).

5-ter. [Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'articolo 20, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale] (32).

(29) Comma così modificato prima dall'art. 12, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 e poi dall'art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

(30) Comma così modificato dal comma 57, lettera c), dell'art. 145, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(31) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 10, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(32) Comma aggiunto dal comma 480 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi abrogato dal comma 176 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 25. *Gestione del servizio.*

[1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata in forma diretta dal comune.

2. Il comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare in concessione il servizio ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti nell'albo previsto dall'art. 32.

3. Il concessionario subentra al comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.

In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione] (33).

(33) Articolo abrogato dall'art. 53, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Articolo 26. *Corrispettivo del servizio.*

[1. Per la gestione del servizio il concessionario è compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita con esclusione di ogni altro corrispettivo; per i comuni appartenenti all'ultima classe il servizio può essere affidato dietro corresponsione di un canone fisso da versare al comune.

2. L'aggio va rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori, con facoltà di stabilire in favore del comune un minimo garantito al netto dell'aggio per ciascun anno della concessione.

3. L'ammontare delle riscossioni effettuate al netto dell'aggio, ovvero il canone convenuto, deve essere versato alla tesoreria comunale a scadenze trimestrali posticipate, fermo restando che l'importo del versamento non può essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio nei versamenti successivi, qualora le riscossioni superino la rata stessa.

4. Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario si applica una indennità di mora del 7 per cento semestrale sugli importi non versati, che può essere riscossa dal comune utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 .

5. Nel caso di variazione di tariffe superiore al 10 per cento, deliberata dal comune o stabilita per legge nel corso della concessione, l'aggio o il canone fisso ed il minimo garantito convenuto devono essere ragguagliati in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni] (34).

(34) Articolo abrogato dall'art. 53, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Articolo 27. *Durata della concessione.*

[1. La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ha durata massima di sei anni (35).

2. Qualora la concessione sia di durata inferiore a sei anni, si può procedere al suo rinnovo fino al raggiungimento di tale limite, purché le condizioni contrattuali proposte siano più favorevoli per il comune; a tal fine il concessionario deve presentare apposita istanza almeno sei mesi prima della data di scadenza della concessione indicando le condizioni per il rinnovo] (36).

(35) In deroga al presente comma 1, vedi l'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250.

(36) Articolo abrogato dall'art. 53, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Articolo 28. Conferimento della concessione.

[1. Il conferimento della concessione ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 32 viene effettuato in conformità all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , e previa adozione di apposito capitolato d'onere, mediante licitazione privata ai sensi dell'art. 89 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , integrato dalle disposizioni, ove compatibili, della legge 2 febbraio 1973, n. 14 , e dell'art. 2-bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

2. La licitazione deve essere indetta tra non meno di tre soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 32 che abbiano capacità tecnica e finanziaria adeguata alla classe di appartenenza del comune concedente secondo la suddivisione in categorie prevista dall'art. 33. L'oggetto della licitazione è costituito dalla misura percentuale dell'aggio e, se richiesto, dall'ammontare del minimo garantito, ovvero dall'importo del canone fisso.

3. L'iscrizione nell'albo è comprovata esclusivamente mediante presentazione di certificato rilasciato dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze in data non anteriore a novanta giorni da quella in cui si svolge la gara.

4. I soggetti partecipanti alla licitazione debbono fornire apposita dichiarazione resa ai sensi degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , attestante che loro stessi ed i soci della società che rappresentano non detengono, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, interessi in altre società partecipanti alla licitazione stessa; la omissione della dichiarazione o la sua falsa attestazione comportano la nullità della concessione, ove non sia iniziata la gestione, o la decadenza dalla stessa a norma dell'art. 30, comma 1, lettera d).

5. Quando almeno due licitazioni risultino infruttuose la concessione può essere conferita mediante trattativa privata; in tal caso la durata della concessione non può essere superiore a tre anni, con esclusione della possibilità di rinnovo.

6. Nell'ipotesi di affidamento in concessione del servizio ad azienda speciale, l'aggio, il minimo garantito ovvero il canone fisso sono determinati dal comune con apposita convenzione] (37).

(37) Articolo abrogato dall'art. 53, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Articolo 29. Incompatibilità.

[1. Non possono essere iscritti nell'albo di cui all'art. 32 né essere legali rappresentanti, amministratori o sindaci di società concessionarie del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i membri del Parlamento e del Governo;

b) i pubblici impiegati;

c) i ministri dei culti;

d) coloro che per legge o per provvedimento giudiziale non hanno la libera amministrazione dei loro beni ovvero sono in stato di fallimento dichiarato, finché non abbiano pagato per intero i loro debiti;

e) i condannati per delitti contro la personalità dello Stato, contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per qualsiasi altro reato non colposo che comporti la pena della reclusione non inferiore a due anni;

f) i condannati all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a quella temporanea per tutto il tempo della sua durata.

2. Non può essere conferita la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni:

a) ai consiglieri regionali, provinciali e comunali limitatamente all'ambito territoriale in cui esercitano il loro mandato;

b) ai membri degli organi di controllo sugli atti del comune che affida il servizio in concessione;

c) al coniuge, ai parenti ed agli affini fino al secondo grado, del sindaco, dei consiglieri e degli assessori del comune che affida il servizio in concessione;

d) a coloro che, in dipendenza di precedenti gestioni, siano in lite con il comune che affida il servizio in concessione] (38).

(38) Articolo abrogato dall'art. 53, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Articolo 30. Decadenza.

[1. Il concessionario incorre nella decadenza dalla concessione per i seguenti motivi:

a) per non aver prestato o adeguato la cauzione di cui al successivo art. 31;

b) per mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze;

c) per continue irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio;

d) per aver reso falsa attestazione in ordine a quanto richiesto dal comma 4 dell'art. 28;

e) per l'inosservanza del divieto di contemporaneo svolgimento dell'attività di concessionario e di commercializzazione della pubblicità previsto dal comma 4 dell'art. 33;

f) per aver conferito il servizio in appalto a terzi;

g) per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante la concessione di una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 29.

2. La decadenza è richiesta dal comune interessato o d'ufficio da parte della direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, ed è pronunciata, previa contestazione degli addebiti, con decreto del Ministro delle finanze, sentito, ove occorra, il prefetto.

3. Il concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione; allo scopo il sindaco diffida i contribuenti a non effettuare pagamenti al concessionario decaduto e procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso] (39).

(39) Articolo abrogato dall'art. 53, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Articolo 31. *Disciplina del servizio in concessione.*

[1. Nell'espletamento del servizio, il concessionario può agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura che non si trovi nei casi di incompatibilità previsti nell'art. 29; di ciò dovrà essere fornita dichiarazione a norma degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, al comune interessato assieme al deposito dell'atto di conferimento della procura.

2. Il personale addetto al servizio deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal comune.

3. È vietata l'attribuzione in appalto del servizio da parte del concessionario. È nulla la cessione del contratto a terzi.

4. A garanzia del versamento delle somme riscosse nonché degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il concessionario del servizio è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione costituita a norma della legge 10 giugno 1982, n. 348, il cui ammontare deve essere pari al minimo garantito o, in mancanza, a due terzi delle riscossioni dell'anno precedente, ovvero al canone fisso convenuto.

5. In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il comune può procedere ad esecuzione sulla cauzione utilizzando il procedimento previsto dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639] (40).

(40) Articolo abrogato dall'art. 53, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Articolo 32. *Albo dei concessionari.*

[1. Presso la direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze è istituito l'albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali.

2. Per l'esame delle domande di iscrizione, per la revisione periodica della sussistenza dei requisiti e per la cancellazione dei soggetti iscritti, è costituita, con decreto del Ministro delle finanze, una commissione composta:

a) dal direttore centrale per la fiscalità locale, con funzione di presidente;

b) da un dirigente del Ministero dell'interno, in servizio presso la direzione generale dell'amministrazione civile;

c) da un dirigente del Ministero delle finanze, addetto al servizio dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

d) da un rappresentante dei comuni, designato dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia;

e) da un rappresentante dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali;

f) da un funzionario in servizio presso la direzione centrale per la fiscalità locale, con profilo professionale appartenente almeno all'ottavo livello funzionale, che può essere sostituito, in caso di assenza, da altro impiegato di pari qualifica, con funzione di segretario (41).

3. Con decreto del Ministro delle finanze, sono emanate norme ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , in ordine alla formazione ed alla tenuta dell'albo dei concessionari, al funzionamento della commissione, alla durata in carica dei suoi componenti, alla disciplina degli accertamenti di cui al comma 5 dell'art. 33 ed alla documentazione necessaria per ottenere l'iscrizione] (42).

(41) Vedi, anche, il D.M. 1° aprile 1996, n. 262.

(42) Articolo abrogato dall'art. 53, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Articolo 33. Iscrizione nell'albo.

[1. Nell'albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali possono essere iscritte persone fisiche e società di capitale aventi capitale interamente versato (43).

1-bis. Le società di capitale sono obbligate a dichiarare l'identità dei titolari di quote o azioni; qualora le quote o le azioni siano possedute da altre società di capitale è fatto obbligo di dichiarare l'identità delle persone fisiche cui le stesse appartengono o comunque siano direttamente o indirettamente riferibili; tale obbligo non sussiste qualora la società che detiene direttamente od indirettamente il controllo sia quotata in una borsa valori dell'Unione europea amministrata da un organismo indipendente, cui spetti il compito di verificare la trasparenza e la regolarità delle transazioni (44).

2. L'iscrizione nell'albo è subordinata al riconoscimento, nei confronti della persona fisica e dei legali rappresentanti della società, di idonei requisiti morali e della mancanza delle cause di incompatibilità di cui al comma 1 dell'art. 29, nonché della capacità tecnica e finanziaria a ben condurre la gestione dei tributi comunali.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ogni triennio, sono stabiliti i criteri di commisurazione della capacità finanziaria degli iscritti nell'albo, fermo restando in ogni caso la loro suddivisione in due categorie in relazione all'entità delle garanzie fornite o del capitale sociale. Per il passaggio alla categoria superiore è comunque indispensabile la capacità tecnica acquisita attraverso la gestione, anche in tempi diversi, di almeno dieci comuni delle ultime due classi (45).

4. È fatto divieto di contemporaneo svolgimento dell'attività di concessionario e di commercializzazione di pubblicità; tale condizione deve essere attestata dalle persone fisiche con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , ovvero deve essere prevista nello statuto della società.

5. La direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze può disporre d'ufficio gli accertamenti che ritenga necessari ai fini della iscrizione.

6. Le determinazioni in ordine all'iscrizione o alla cancellazione dall'albo sono adottate con provvedimento motivato, sentita la commissione di cui all'art. 32 (46)] (47).

(43) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250.

(44) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250.

(45) Il D.M. 18 febbraio 1994 (Gazz. Uff. 19 aprile 1994, n. 90) ha così disposto:

« Art. 1. Gli iscritti nell'Albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali sono suddivisi in due categorie in relazione alla capacità finanziaria e tecnica posseduta.

Art. 2. La capacità finanziaria degli iscritti nell'Albo di cui all'art. 1 è comprovata per le persone fisiche esclusivamente mediante prestazione di fidejussione bancaria a favore del Ministero delle finanze, per le società di capitali mediante sottoscrizione del capitale sociale interamente versato.

Art. 3. Per il triennio 1994-96 la capacità finanziaria minima per l'iscrizione alla prima categoria dell'Albo di cui all'art. 1 è pari a L. 450.000.000, mentre, per l'iscrizione alla seconda categoria, è pari a L. 150.000.000».

(46) Vedi, anche, il D.M. 1° aprile 1996, n. 262.

(47) Articolo abrogato dall'art. 53, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Articolo 34. Cancellazione dall'albo.

[1. La cancellazione dall'albo può essere chiesta dall'iscritto in qualunque momento.

2. Si procede alla cancellazione d'ufficio nei confronti degli iscritti che siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettere c), d), e), f) e g), escluse le cause di incompatibilità di cui al comma 2 dell'art. 29, nonché nei confronti dei soggetti che entro il 31 marzo di ciascun anno non abbiano presentato alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze l'attestazione dell'eseguito pagamento della tassa di concessione governativa relativa all'anno in corso] (48).

(48) Articolo abrogato dall'art. 53, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Articolo 35. Vigilanza.

1. È attribuita alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze la funzione di vigilanza sulle gestioni dirette o in concessione dell'imposta sulla pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, il comune è tenuto ad inviare, entro trenta giorni dalla loro adozione, le deliberazioni di approvazione del regolamento e delle tariffe; nello stesso termine, il concessionario deve inviare il capitolato d'onori ed il contratto relativo alla gestione affidata in concessione.

3. La direzione centrale di cui al comma 1, ove ritenga che le deliberazioni concernenti il regolamento e le tariffe, il capitolato d'onori e il contratto siano contrarie a disposizioni di legge ne chiede il riesame, ferma restando la loro esecutività.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, sono emanate disposizioni in ordine alla gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
5. La direzione centrale di cui al comma 1 ha facoltà di richiedere al comune o al suo concessionario atti o documenti inerenti la gestione del servizio.
6. Il concessionario del servizio è tenuto ad osservare tutte le disposizioni del presente decreto al fine di assicurare la regolarità della gestione; la loro mancata osservanza costituisce, previa contestazione, motivo di sospensione d'ufficio dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 32 per il periodo in cui detta situazione perduri.
7. La direzione centrale di cui al comma 1 può disporre ispezioni sulle gestioni dirette o in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni, allo scopo di verificare l'osservanza delle disposizioni in materia; a tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità per la loro programmazione ed esecuzione, nonché per il coordinamento degli uffici preposti, anche al fine di consentire alla commissione prevista dall'art. 32 l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 36. *Norme transitorie.*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono emanati i decreti ministeriali previsti nei precedenti articoli.
2. Per la prima applicazione del presente decreto i comuni devono deliberare il regolamento di cui all'art. 3 entro il 30 giugno 1994 e le tariffe devono essere deliberate entro il 28 febbraio 1994; il termine per il pagamento dell'imposta relativa alla pubblicità annuale è differito al 31 marzo 1994 (49).
3. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano iscritti nell'albo di cui all'art. 40, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 , sono iscritti a domanda, da presentare entro il 30 giugno 1994, nell'albo di cui all'art. 32, se in possesso dei requisiti ivi prescritti.
4. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, gestiscono ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 , il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, possono continuare la gestione del servizio, sino alla scadenza del contratto in corso, purché, entro un anno dalla suddetta data, ottengano l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 32.
5. In deroga alle disposizioni dell'art. 31, comma 3, è ammessa la cessione dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto a soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 32 entro il termine di un anno dalla suddetta data, previo consenso del comune interessato e nulla osta della direzione centrale della fiscalità locale del Ministero delle finanze; entro lo stesso termine è altresì consentita, previa comunicazione al comune, la cessione degli impianti pubblicitari detenuti dai soggetti iscritti nell'albo.
6. La commissione prevista dall'art. 40, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 , resta in carica sino alla scadenza stabilita per lo svolgimento delle attribuzioni di cui all'art. 32 del presente decreto.
7. Le concessioni di cui all'art. 38, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 , aventi scadenza nel corso dell'anno 1994 sono prorogate sino al 31 dicembre 1994, a condizioni da definire fra le parti sempre che il comune non intenda gestire direttamente il servizio.
8. Il comune non dà corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari, ove i relativi provvedimenti non siano già stati adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto, né può autorizzare

l'installazione di nuovi impianti fino all'approvazione del regolamento comunale e del piano generale previsti dall'art. 3 (50).

9. Gli accertamenti e le rettifiche da effettuare a norma dell'art. 23 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 debbono essere notificati nel termine di decadenza ivi previsto, secondo le disposizioni del suddetto decreto.

10. La pubblicità annuale iniziata nel corso dell'anno 1993, per la quale sia stata pagata la relativa imposta, è prorogata per l'anno 1994 senza la presentazione di una nuova dichiarazione, con il versamento dell'imposta secondo le disposizioni del presente capo.

11. Le modalità della gestione, l'aggio o il canone fisso, il minimo garantito nonché le prescrizioni del capitolato d'oneri in atto devono essere adeguati in rapporto alle modifiche introdotte dal presente capo.

(49) Per la proroga del termine, vedi l'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250.

(50) La Corte costituzionale, con sentenza 10-17 luglio 2002, n. 355 (Gazz. Uff. 24 luglio 2002, n. 29, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 36, comma 8, sollevata in riferimento all'articolo 41 della Costituzione.

Articolo 37. Norme finali e abrogazioni.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, le tariffe in materia di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni possono essere adeguate, comunque non prima di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo (51).

2. Con decorrenza dal 1° gennaio 1994 è abrogato il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra norma incompatibile con le disposizioni del presente capo.

3. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge 18 marzo 1959, n. 132 , e nell'art. 10 della legge 5 dicembre 1986, n. 856 (52).

(51) Comma così modificato dall'art. 10, comma 18, L. 13 maggio 1999, n. 133. La tariffa dell'imposta comunale sulla pubblicità ordinaria è stata rideterminata con D.P.C.M. 16 febbraio 2001 (Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89).

(52) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-18 giugno 2008, n. 218 (Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, sollevata in riferimento all'art. 23 della Costituzione.

Capo II - Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (53)

Articolo 38. Oggetto della tassa.

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.

2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti sono soggette all'imposizione da parte dei comuni medesimi (54).

5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dei predetti enti o al demanio statale. Sono soggette alla tassa le occupazioni di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna ai comuni di Venezia e di Chioggia ai sensi del R.D. 20 ottobre 1904, n. 721, e dell'art. 517 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328. Le relative tariffe sono determinate dai comuni stessi, nella misura del 50 per cento di quelle previste dall'articolo 44 del presente decreto. Limitatamente a tali spazi acquei sono fatte salve le tasse già riscosse o da riscuotere per gli anni precedenti (55) (56).

(53) L'art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l'art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato la disposizione dell'art. 51 sopracitato che disponeva l'abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente.

(54) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306).

(55) L'art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l'art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato la disposizione dell'art. 51 sopracitato che disponeva l'abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente.

(56) Gli ultimi tre periodi sono stati aggiunti dall'art. 3, D.L. 29 marzo 1995, n. 96.

Articolo 39. *Soggetti attivi e passivi.*

1. La tassa è dovuta al comune o alla provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio (57).

(57) L'art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l'art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato la disposizione dell'art. 51 sopracitato che disponeva l'abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente.

Articolo 40. *Regolamento e tariffe.*

1. Il comune e la provincia sono tenuti ad approvare il regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Con il regolamento i predetti enti disciplinano i criteri di applicazione della tassa secondo le disposizioni contenute nel presente capo nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.
3. Le tariffe sono adottate entro il 31 ottobre (58) di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.
4. L'omesso o ritardato adempimento delle disposizioni di cui al comma 3 comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore, ove queste rientrino nei limiti previsti dal presente capo, ovvero l'adeguamento automatico delle stesse alla misura minima fissata dal capo medesimo (59).

(58) Vedi, anche, per l'anno 1999. L'art. 31, L. 23 dicembre 1998, n. 448 e l'art. 1, D.L. 26 gennaio 1999, n. 8.

(59) L'art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l'art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato la disposizione dell'art. 51 sopracitato che disponeva l'abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente.

Articolo 41. *Revoca di concessioni o autorizzazioni.*

1. La revoca di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi (60).

(60) L'art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l'art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato la disposizione dell'art. 51 sopracitato che disponeva l'abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente.

Articolo 42. *Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione della tassa.*

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
3. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art. 38, sono classificate in almeno due categorie.

L'elenco di classificazione è deliberato dal comune, sentita la commissione edilizia, o dalla provincia, ed è pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici (61).

4. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare (62).

5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq (63).

6. La tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli articoli 44, 45, 47 e 48. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferita alla prima categoria. La misura corrispondente all'ultima categoria non può essere, comunque, inferiore al 30 per cento di quella deliberata per la prima (64) (65).

(61) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306).

(62) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 59, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

(63) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306).

(64) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306).

(65) L'art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l'art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato la disposizione dell'art. 51 sopracitato che disponeva l'abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente.

Articolo 43. *Classificazione dei comuni.*

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa di cui al presente capo, i comuni sono ripartiti in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi:

Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti;

Classe II: comuni da oltre 100.000 a 500.000 abitanti;

Classe III: comuni da oltre 30.000 a 100.000 abitanti;

Classe IV: comuni da oltre 10.000 a 30.000 abitanti;

Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti.

2. I comuni capoluogo di provincia non possono collocarsi al di sotto della classe 3 (66).

(66) L'art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l'art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato la disposizione dell'art. 51 sopracitato che disponeva l'abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente.

Articolo 44. *Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe. Passi carrabili: criteri di determinazione della superficie* (67).

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa:

a) occupazioni del suolo comunale:

Classi di comuni			

Minima per mq		Massima per mq	
lire		lire	

Classe I	85.000	127.000	
Classe II	68.000	102.000	
Classe III	54.000	81.000	
Classe IV	43.000	64.000	
Classe V	34.000	51.000	

b) occupazioni del suolo provinciale:

minima lire 34.000 mq, massima lire 51.000 mq;

c) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa, di cui alle lettere a) e b), può essere ridotta fino ad un terzo.

2. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30 per cento (68).

3. Per i passi carrabili, la tariffa di cui al comma 1 è ridotta al 50 per cento.

4. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

5. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare «convenzionale» (69).

6. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o dalla provincia, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

7. [La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico] (70).

8. I comuni e le province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 7 e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta fino al 10 per cento.

9. La tariffa è parimenti ridotta fino al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni o dalle province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

10. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa può essere ridotta fino al 30 per cento.

11. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al comune o alla provincia. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

12. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dai comuni e dalle province, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati (71).

(67) Vedi, anche, l'art. 3, comma 63, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

(68) Vedi, anche, l'art. 6-quater, D.L. 29 settembre 1997, n. 328, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(69) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 60, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

(70) Comma abrogato dall'art. 3, comma 60, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

(71) L'art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l'art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato la disposizione dell'art. 51 sopracitato che disponeva l'abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente.

Articolo 45. *Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe.*

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'articolo 42, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal comune o dalla provincia in riferimento alle singole fattispecie di occupazione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura compresa tra il 20 ed il 50 per cento (72).

2. La tassa si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:

a) occupazione di suolo comunale:

Classi di comuni			

Minima per mq		Massima per mq	
lire	lire		

Classe I	2.000	12.000	
Classe II.	1.500	10.000	
Classe III	1.500	8.000	
Classe IV.	750	6.000	
Classe V	750	4.000	

b) occupazioni di suolo provinciale:

minima di lire 750 mq;

massima di lire 4.000 mq;

c) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa di cui alle lettere a) e b) può essere ridotta fino ad un terzo. In ogni caso le misure di tariffa di cui alle lettere a) e b) determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a lire 250 al metro quadrato per giorno per i comuni di classe I, II e III e a lire 150 per metro quadrato e per giorno per i comuni di classe IV e V, per le province e per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive (73).

3. I comuni e le province possono deliberare di non assoggettare alla tassa le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili; in ogni caso le tariffe non possono essere superiori al 30 per cento della tariffa ordinaria. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime (74).

4. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa può essere aumentata in misura non superiore al 50 per cento (75).

5. Le tariffe, di cui ai precedenti commi, sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Sono ridotte rispettivamente dell'80 per cento e del 50 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46 (76).

6. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune o dalla provincia sono soggette alla tassa con tariffa che può essere variata in aumento o in diminuzione fino al 30 per cento.

6-bis. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia possono essere ridotte fino al 50 per cento (77).

7. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento (78).

8. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese, o che si verificano con carattere ricorrente, il comune o la provincia dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento (79) (80).

(72) Comma prima modificato dall'art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306), e poi così sostituito dall'art. 3, comma 61, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

(73) Comma prima modificato dall'art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306), e poi così sostituito dall'art. 3, comma 61, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

(74) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 61, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

(75) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306).

(76) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306).

(77) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306).

(78) Comma così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306).

(79) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306).

(80) L'art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l'art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato la disposizione dell'art. 51 sopracitato che disponeva l'abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente.

Articolo 46. *Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina.*

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dall'art. 47 (81).

2. Il comune o la provincia ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti (82) (83).

(81) Comma così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306).

(82) L'art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l'art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha

abrogato la disposizione dell'art. 51 sopracitato che disponeva l'abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente.

(83) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-10 aprile 2002, n. 95 (Gazz. Uff. 17 aprile 2002, n. 16, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 46 e 47, commi 1 e 2, sollevate in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Articolo 47. Criteri di determinazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo.

1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 46 è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali o provinciali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo i criteri indicati nel comma 2 (84) (85) (86).

2. La tassa va determinata in base ai seguenti limiti minimi e massimi:

a) strade comunali, da lire 250.000 a lire 500.000 per km lineare o frazione;

b) strade provinciali, da lire 150.000 a lire 300.000 per km lineare o frazione (87).

2-bis. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica. I comuni e le province possono, con delibera, estendere la non applicazione anche alle annualità pregresse (88) (89).

3. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale è dovuta, fino ad un massimo di cinque km. lineari, entro i limiti minimi e massimi da lire 100.000 a lire 200.000. Per ogni chilometro o frazione superiore a cinque km è dovuta una maggiorazione da lire 20.000 a lire 40.000.

4. I comuni e le province che provvedono alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, hanno diritto di imporre, oltre la tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime.

5. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto dall'art. 45, è determinata e applicata dai comuni e dalle province in misura forfetaria sulla base delle seguenti misure minime e massime (90):

a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo comunale fino a un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni

Tassa complessiva:

Classi I, II e III minima lire 20.000 massima lire 50.000;

Classi IV e V minima lire 10.000 massima lire 30.000;

b) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo provinciale fino ad un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni

Tassa complessiva:

minima lire 10.000 massima lire 30.000.

La tassa di cui alle lettere a) e b) è aumentata del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare. Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a trenta giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- 1) occupazioni di durata non superiore a novanta giorni: 30 per cento;
- 2) occupazioni di durata superiore a novanta giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento;
- 3) occupazioni di durata maggiore: 100 per cento (91).

(84) Comma così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306).

(85) La Corte Costituzionale, con sentenza 21 marzo-4 aprile 2001, n. 96 (Gazz. Uff. 11 aprile 2001, n. 15, serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, sollevata in riferimento all'art. 53 della Cost.; ha dichiarato inoltre non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 47, commi 1 e 2, sollevata in riferimento all'art. 76 della Cost. La stessa Corte con successiva ordinanza 12-27 luglio 2001, n. 323 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 23 e 76 della Cost. La stessa Corte con altra ordinanza 26 marzo - 10 aprile 2003, n. 123 (Gazz. Uff. 16 aprile 2003, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, sollevata in riferimento agli artt. 23 e 76 della Costituzione.

(86) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-10 aprile 2002, n. 95 (Gazz. Uff. 17 aprile 2002, n. 16, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 46 e 47, commi 1 e 2, sollevate in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

(87) La Corte Costituzionale, con sentenza 21 marzo-4 aprile 2001, n. 96 (Gazz. Uff. 11 aprile 2001, n. 15, serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, sollevata in riferimento all'art. 53 della Cost.; ha dichiarato inoltre non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 47, commi 1 e 2, sollevata in riferimento all'art. 76 della Cost. La stessa Corte con successiva ordinanza 12-27 luglio 2001, n. 323 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 23 e 76 della Cost. La stessa Corte con altra ordinanza 26 marzo - 10 aprile 2003, n. 123 (Gazz. Uff. 16 aprile 2003, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, sollevata in riferimento agli artt. 23 e 76 della Costituzione.

(88) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306), e poi così sostituito dall'art. 3, comma 62, L. 28 dicembre 1995, n. 549. L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 6-quater D.L. 29 settembre 1997, n. 328 nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(89) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-10 aprile 2002, n. 95 (Gazz. Uff. 17 aprile 2002, n. 16, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 46 e 47, commi 1 e 2, sollevate in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

(90) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306.

(91) L'art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l'art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato la disposizione dell'art. 51 sopracitato che disponeva l'abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente.

Articolo 48. *Distributori di carburante e di tabacchi. Determinazione della tassa.*

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale in base ai seguenti limiti minimi e massimi:

Classi	Località dove sono	Minimo	Massimo

di comuni	situati gli impianti	lire	lire
	a) centro abitato	100.000	150.000
	b) zona limitrofa	70.000	105.000
Classe I <	c) sobborghi e zone		
	periferiche	40.000	60.000
	d) frazioni	20.000	30.000
	a) centro abitato	90.000	135.000
	b) zona limitrofa		
Classe II <	c) sobborghi e zone		
	periferiche	30.000	45.000
	d) frazioni	15.000	22.000
	a) centro abitato	84.000	132.000
	b) zona limitrofa	54.000	81.000
Classe III <	c) sobborghi e zone		
	periferiche	30.000	45.000
	d) frazioni	15.000	22.000
	a) centro abitato	76.000	114.000
	b) zona limitrofa	46.000	69.000
Classe IV <	c) sobborghi e zone		
	periferiche	20.000	30.000
	d) frazioni	10.000	15.000
	a) centro abitato	60.000	90.000
	b) zona limitrofa	50.000	75.000
Classe V <	c) sobborghi e zone		
	periferiche	30.000	45.000
	d) frazioni	10.000	15.000

(92) 60.000 90.000³

2. Per l'occupazione del suolo e sottosuolo provinciale la tassa annuale va determinata entro il limite minimo di L. 10.000 e massimo di L. 15.000.

3. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.
5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
6. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e provinciale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 44, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.
7. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale nei seguenti limiti minimi e massimi:

Classi di comuni	Località dove sono situati gli apparecchi	Minimo lire	Massimo lire
I, II e III <	a) centro abitato	30.000	45.000
	b) zona limitrofa	20.000	30.000
	c) frazioni, sobborghi e zone periferiche	15.000	22.000
	a) centro abitato	20.000	30.000
IV e V <	b) zona limitrofa	15.000	22.000
	c) frazioni, sobborghi e zone periferiche	10.000	15.000

8. Per l'occupazione del suolo o soprassuolo provinciale la tassa annuale è fissata entro il limite minimo di L. 10.000 e massimo di L. 15.000 (93).

(92) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306.

(93) L'art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l'art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato la disposizione dell'art. 51 sopracitato che disponeva l'abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente.

Articolo 49. Esenzioni.

1. Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap (94).
-

(94) L'art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l'art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato la disposizione dell'art. 51 sopracitato che disponeva l'abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente.

Articolo 50. Denuncia e versamento della tassa.

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 39 devono presentare al comune o alla provincia, aventi diritto alla tassa, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune o dalla provincia e dagli

stessi messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.

3. Per le occupazioni di cui all'art. 46, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia, ovvero direttamente presso le tesorerie comunali con modalità che verranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune anche mediante conto corrente postale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento (95).

5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

5-bis. La tassa, se d'importo superiore a lire 500 mila, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell'articolo 45, comma 8 (96).

5-ter. Per l'anno 1995, la scadenza delle prime due rate di cui al comma 5-bis è fissata al 28 aprile 1995, fermo restando il versamento integrale della tassa medesima entro il 31 ottobre 1995. Per le occupazioni temporanee che cessano entro il 28 aprile 1995, la cui tassa è di importo non superiore

a lire 500 mila, la scadenza del termine di versamento è fissata alla medesima data del 28 aprile 1995 (97) (98).

(95) Comma così modificato dall'art. 3-bis, D.L. 27 agosto 1994, n. 515. Con D.M. 4 dicembre 2001 (Gazz. Uff. 18 dicembre 2001, n. 293, S.O.) è stato approvato il nuovo modello di bollettino per il versamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti.

(96) Comma aggiunto dall'art. 10, D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, per la proroga del termine per la denuncia e versamento della tassa l'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250 e l'art. 49, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(97) Comma aggiunto dall'art. 10, D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, per la proroga del termine per la denuncia e versamento della tassa l'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250 e l'art. 49, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(98) L'art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l'art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato la disposizione dell'art. 51 sopracitato che disponeva l'abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente.

Articolo 51. *Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa.*

1. [Il comune o la provincia controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dai predetti enti e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui all'art. 50, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione] (99).

2. [Il comune o la provincia provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento] (100).

2-bis. [L'avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale (101)] (102).

3. [Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata] (103).

4. [Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno] (104).

5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile (105).

6. [I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, ai comuni o alle province il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso i comuni e le province provvedono entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento (106) (107)] (108).

(99) Il presente articolo è stato abrogato, ad eccezione del comma 5, dal comma 172 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(100) Il presente articolo è stato abrogato, ad eccezione del comma 5, dal comma 172 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(101) Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32.

(102) Il presente articolo è stato abrogato, ad eccezione del comma 5, dal comma 172 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(103) Il presente articolo è stato abrogato, ad eccezione del comma 5, dal comma 172 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(104) Il presente articolo è stato abrogato, ad eccezione del comma 5, dal comma 172 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(105) Il presente articolo è stato abrogato, ad eccezione del comma 5, dal comma 172 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(106) L'art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l'art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato la disposizione dell'art. 51 sopracitato che disponeva l'abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente.

(107) Vedi, anche, l'art. 1-bis, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(108) Il presente articolo è stato abrogato, ad eccezione del comma 5, dal comma 172 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 52. *Affidamento da parte del comune del servizio di accertamento e riscossione della tassa. Rinvio.*

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa, ove il comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può essere affidato in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142 , ovvero ai soggetti iscritti all'albo nazionale di cui all'art. 32. A tal fine, si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (109).

(109) L'art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l'art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato la disposizione dell'art. 51 sopracitato che disponeva l'abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente. Vedi, anche, l'art. 53, comma 18, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

Articolo 53. Sanzioni ed interessi.

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di lire centomila.
2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da lire centomila a lire cinquecentomila.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.
4. [Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano interessi moratori in ragione del sette per cento per ogni semestre compiuto (110)] (111) (112).

(110) L'art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l'art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato la disposizione dell'art. 51 sopracitato che disponeva l'abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente.

(111) Comma abrogato dal comma 172 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(112) Articolo prima modificato dall'art. 17, comma 62, L. 15 maggio 1997, n. 127 e poi così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.

Articolo 54. Funzionario responsabile.

1. Il comune, nel caso di gestione diretta, o la provincia designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il comune o la provincia comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario (113).

(113) L'art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l'art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato la disposizione dell'art. 51 sopracitato che disponeva l'abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente.

Articolo 55. Abrogazioni.

1. Sono abrogati gli articoli da 192 a 200 del testo unico per la finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 , e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte non compatibile con le norme di cui al presente capo. Sono, altresì, abrogati le disposizioni di cui all'art. 39 della legge 2 luglio 1952, n. 703 , e successive modificazioni, l'articolo unico della legge 6 marzo 1958, n. 177, l'articolo unico della legge 26 luglio 1961, n. 711 , l'art. 6, L. 18 aprile 1962, n. 208, nonché le disposizioni di cui al decreto dei Ministri delle finanze e dell'interno 26 febbraio 1933 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1933, per la parte concernente la tassazione delle linee elettriche e telefoniche ed ogni altra disposizione di legge incompatibile con le norme del presente capo (114) (115).

(114) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306.

(115) L'art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l'art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato la disposizione dell'art. 51 sopracitato che disponeva l'abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente.

Articolo 56. Disposizioni transitorie e finali.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanati i decreti ministeriali previsti dal presente capo.
2. Per la prima applicazione delle disposizioni previste dal presente capo, i comuni e le province devono deliberare, unitamente alle tariffe, il regolamento o le variazioni del regolamento già adottato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo (116).
3. I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui all'art. 50 ed effettuare il versamento entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 2. Nel medesimo termine di sessanta giorni va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dai predetti enti.
4. Per le occupazioni di cui all'art. 46, la tassa dovuta a ciascun comune o provincia per l'anno 1994 è pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000.
5. Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quelle in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal presente capo sono effettuati con le modalità e i termini previsti dal testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 , e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994 (117).
6. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto, provvedono, in base ad un contratto di appalto, alla riscossione della tassa per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, possono ottenere l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa dovuta per le occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico fino alla data di scadenza del contratto medesimo purché, entro

un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ottengano l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 32, secondo le modalità previste in materia di imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

7. I contratti di appalto aventi scadenza nel corso dell'anno 1994, sono prorogati fino al 31 dicembre 1994, sempreché il comune non intenda gestire direttamente il servizio (118).

8. Le modalità della gestione, l'aggio o il canone fisso, il minimo garantito nonché le prescrizioni del capitolato d'oneri, vanno adeguati o, comunque, determinati in rapporto a quanto previsto dal presente capo.

9. Il mancato ottenimento della concessione nel termine di cui al comma 6 comporta, a prescindere dalle modalità dell'appalto e dalla durata del relativo contratto, la perdita del diritto di riscossione della tassa per l'occupazione temporanea di suolo pubblico.

10. I comuni nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulti operante un contratto d'appalto per la riscossione della tassa per l'occupazione temporanea del suolo pubblico, provvedono per il primo anno di applicazione del decreto medesimo, salvo l'affidamento in concessione di cui al comma 6, alla riscossione diretta della tassa per l'occupazione permanente.

11. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, le tariffe in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche possono essere adeguate, comunque non prima di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nel limite della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato alla fine del mese precedente la data di emanazione del decreto rispetto al medesimo indice rilevato per l'emanazione del precedente decreto; per il primo adeguamento, si assume come riferimento la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. I detti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri accertano l'entità delle variazioni, indicano i nuovi importi e stabiliscono la data a decorrere dalla quale essi sono applicati.

11-bis. Per le occupazioni temporanee di cui all'art. 45 effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta a ciascun comune o provincia per l'anno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento (119).

11-ter. Per l'esercizio 1995 il comune con propria delibera può rideterminare entro il 31 dicembre 1994 le tariffe di talune fattispecie, ovvero esonerarle, per quanto riguarda la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, purché il gettito complessivo non sia inferiore a quanto previsto applicando il criterio del comma 11-bis. La rideterminazione delle tariffe deve comunque avvenire in modo tale che per una o più fattispecie non siano previsti incrementi superiori al 25 per cento rispetto alle tariffe dell'anno precedente (120) (121).

(116) Vedi, anche, per il termine, l'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250.

(117) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306.

(118) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250.

(119) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306).

(120) Comma aggiunto dall'art. 3-bis, D.L. 27 agosto 1994, n. 515.

(121) L'art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l'art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato la disposizione dell'art. 51 sopracitato che disponeva l'abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente.

Articolo 57. Vigilanza. Rinvio.

1. È attribuita alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze la funzione di vigilanza sulla gestione, sia diretta che in concessione, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. A tal fine, si applicano le disposizioni previste dall'art. 35 in materia di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (122).

(122) L'art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l'art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato la disposizione dell'art. 51 sopracitato che disponeva l'abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente.

Capo III - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (123)

Articolo 58. Istituzione della tassa.

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi, i comuni debbono istituire una tassa annuale, da disciplinare con apposito regolamento ed applicare in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui alle norme seguenti (124).

(123) L'art. 49, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'art. 1, comma 28, L. 9 dicembre 1998, n. 426, e dall'art. 33, L. 23 dicembre 1999, n. 488, ha soppresso la tassa per lo smaltimento dei rifiuti, con la decorrenza ivi indicata.

(124) Comma così modificato dall'art. 39, L. 22 febbraio 1994, n. 146. Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250.

Articolo 59. Attivazione del servizio.

1. Nel regolamento del servizio di nettezza urbana, da adottare ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , sono stabiliti i limiti della zona di raccolta obbligatoria e dell'eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, con indicazione, a seconda dei singoli ambiti o zone, delle relative distanze massime di collocazione dei contenitori o dei criteri per determinarle nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire.
2. Fermo restando il potere di determinazione dei perimetri entro i quali è obbligatoriamente istituito il servizio dei rifiuti urbani interni ai sensi degli articoli 3 e 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 , previa ricognizione dei perimetri del centro abitato, delle frazioni e dei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, i comuni possono estendere il regime di privativa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati ad insediamenti sparsi siti oltre le zone perimetrare sopramenzionate. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
3. Tenuto conto del disposto dell'art. 9 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 , gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini.
4. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2.
5. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il disposto del secondo periodo del comma 2.
6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto del comma 4 (125).

(125) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250.

Articolo 60. Rifiuti equiparati.

... (126).

(126) Articolo abrogato dall'art. 39, L. 22 febbraio 1994, n. 146.

Articolo 61. Gettito e costo del servizio.

1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art. 58, né può essere inferiore, per gli enti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, al 70 per cento del predetto costo, fermo restando per gli enti di cui alla lettera a) dello stesso art. 45, comma 2, il disposto dell'art. 25 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66 (127), convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 1989, n. 144. Per gli altri enti il gettito complessivo della tassa non può essere inferiore al 50 per cento del costo di esercizio. Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali, interessi e penalità (128).

2. Il costo del servizio di cui al comma 1 comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti e indiretti, nonché le quote di ammortamento dei mutui per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti (129). Per le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature si applicano i coefficienti stabiliti ai sensi dell'art. 67, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Fra i costi di gestione delle aziende speciali, municipalizzate e consortili debbono essere compresi anche gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, da versare agli enti proprietari stessi entro l'esercizio successivo a quello della riscossione ed erogazione in conto esercizio.

3. Dal costo, determinato in base al disposto del comma 2, sono dedotte per quota percentuale, corrispondente al rapporto tra il costo di smaltimento dei rifiuti interni e quello relativo allo smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 2, terzo comma, n. 3), del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, le entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie diminuite di un importo pari alla riduzione di tassa eventualmente riconosciuta nei confronti del singolo utente ai sensi dell'art. 67, comma 2 (130).

3-bis. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo, da determinarsi con lo stesso regolamento di cui all'art. 68, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, terzo comma, n. 3), del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo (131).

(127) Riportato alla voce Finanza locale.

(128) Comma così modificato dall'art. 39, L. 22 febbraio 1994, n. 146.

(129) Periodo così sostituito dall'art. 3, comma 68, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

(130) Comma così modificato dall'art. 39, L. 22 febbraio 1994, n. 146.

(131) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 68, lett. b, L. 28 dicembre 1995, n. 549. In deroga al presente comma vedi, l'art. 49, comma 12, L. 27 dicembre 1997, n. 449, l'art. 31, comma 23, L. 23 dicembre 1998, n. 448 e l'art. 53, comma 17, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

Articolo 62. *Presupposto della tassa ed esclusioni.*

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, comma 4 (132). Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attività viene svolta.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, può essere stabilito dal regolamento che la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

(132) Periodo così sostituito dall'art. 3, comma 68, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

Articolo 63. *Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo.*

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 62 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva (133).
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. [È fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 3 di presentare al competente ufficio del comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato] (134).

(133) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 68, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

(134) Comma abrogato dall'art. 2, D.L. 25 novembre 1996, n. 599, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

Articolo 64. *Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione.*

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 63, comma 3.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Articolo 65. *Commisurazione e tariffe.*

1. La tassa può essere commisurata o in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento oppure, per i comuni aventi popolazione inferiore a

35.000 abitanti, in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento (135).

2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

(135) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 68, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

Articolo 66. *Tariffe per particolari condizioni di uso.*

1. [È facoltà dei comuni assoggettare a tassazione le aree scoperte adibite a verde per la parte eccedente i 200 metri quadrati. Tale parte è comunque da computare nei limiti del 25 per cento] (136).

2. [Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite indicate nell'articolo 62 sono computate nel limite del 50 per cento] (137).

3. La tariffa unitaria può essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

4. La tariffa unitaria può essere ridotta:

a) di un importo non superiore ad un terzo nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b) del comma 3, risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;

b) di un importo non superiore al 30 per cento nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.

5. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

6. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 3 e 4; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76.

(136) Comma prima sostituito dall'art. 3, comma 68, L. 28 dicembre 1995, n. 549, e poi abrogato dall'art. 2, D.L. 25 novembre 1996, n. 599, come modificato dall'art. 6, D.L. 29 settembre 1997, n. 328. Vedi, peraltro, per gli anni 1997 e 1998, quanto disposto dal comma 4-bis dello stesso art. 2.

(137) Comma prima sostituito dall'art. 3, comma 68, L. 28 dicembre 1995, n. 549, e poi abrogato.

Articolo 67. Agevolazioni.

1. Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art. 62 ed alle tariffe ridotte di cui all'art. 66, i comuni possono prevedere con apposita disposizione del regolamento speciale agevolazioni, sotto forma di riduzioni ed, in via eccezionale, di esenzioni.

2. Il regolamento può prevedere riduzioni nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo alle entrate di cui all'articolo 61, comma 3.

3. Le esenzioni e le riduzioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta (138).

(138) La Corte costituzionale, con ordinanza 21-25 marzo 2005, n. 123 (Gazz. Uff. 30 marzo 2005, n. 13, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 67 sollevata in riferimento agli articoli 3, secondo comma, 45 e 53 della Costituzione.

Articolo 68. Regolamenti.

1. Per l'applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento che deve contenere:

a) la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;

b) le modalità di applicazione dei parametri di cui all'art. 65;

c) la graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso di cui all'art. 66, commi 3 e 4;

d) la individuazione delle fattispecie agevolative, delle relative condizioni e modalità di richiesta documentata e delle cause di decadenza.

2. L'articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione:

a) locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiale militari;

b) complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, nonché aree ricreativo-turistiche, quali campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi attrezzati;

- c) locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri;
 - d) locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle lettere b), e) ed f), circoli sportivi e ricreativi;
 - e) locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale, o di commercio al dettaglio di beni non deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani;
 - f) locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani.
3. I regolamenti, divenuti esecutivi a norma di legge, sono trasmessi entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze che formula eventuali rilievi di legittimità entro sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente il comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

Articolo 69. Deliberazioni di tariffa.

1. Entro il 31 ottobre (139) i comuni deliberano, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
2. Ai fini del controllo di legittimità, la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo ovvero gli aumenti di cui al comma 3.
3. Nei casi di dissesto dichiarato, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, ovvero di deliberazione adottata quale atto dovuto a seguito di rilievi di legittimità o in ottemperanza a decisione definitiva, è confermato il potere di apportare aumenti e diminuzioni tariffarie oltre il termine di cui al comma 1.
4. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. Si applica il disposto del secondo periodo del comma 3 dell'art. 68.

(139) Vedi, anche, per l'anno 1999, l'art. 31, L. 23 dicembre 1998, n. 448 e l'art. 1, D.L. 26 gennaio 1999, n. 8, e, per gli anni successivi, l'art. 30, comma 14, L. 23 dicembre 1999, n. 488. Il termine di cui al presente comma è stato stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Vedi, inoltre, il comma 8-quater dell'art. 3, D.L. 3 giugno 2008, n. 97, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

Articolo 70. Denunce.

1. I soggetti di cui all'art. 63 presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e circoscrizionali.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione. A decorrere dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al D.M. 19 aprile 1994, n. 701 del Ministro delle finanze, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento (140).

4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

5. L'ufficio comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

6. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

(140) Comma così modificato dal comma 340 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Det. 9 agosto 2005. Vedi, anche, il comma 183 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 71. Accertamento.

1. [In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art. 64, comma 2, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata] (141).
2. [Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 74 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità] (142).
- 2-bis. [Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale (143)] (144).
3. [Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza] (145).
4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente (146) (147).

(141) Il presente articolo è stato abrogato, ad eccezione del comma 4, dal comma 172 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(142) Il presente articolo è stato abrogato, ad eccezione del comma 4, dal comma 172 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(143) Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32.

(144) Il presente articolo è stato abrogato, ad eccezione del comma 4, dal comma 172 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(145) Il presente articolo è stato abrogato, ad eccezione del comma 4, dal comma 172 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(146) Vedi, anche, l'art. 1-bis, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(147) Il presente articolo è stato abrogato, ad eccezione del comma 4, dal comma 172 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 72. Riscossione.

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 71, comma 1, è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'articolo 74 in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare al concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato. La formazione e l'apposizione del visto dei ruoli principali e suppletivi relativi agli anni 1995, 1996 e 1997 sono eseguite entro il 31 dicembre 1999. I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore. Relativamente ai soli anni 1995 e 1996 la formazione e la consegna dei ruoli principali e suppletivi di cui al primo periodo è eseguita, a pena di decadenza, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1996 e il 31 dicembre 1997 (148).
2. Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.
3. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'articolo 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, riducibili a due rate su autorizzazione dell'intendente di finanza. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre (149).
4. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano, per quanto attiene al tributo, da parte del competente ufficio comunale, gli articoli 11, 12, escluso il primo comma, 13, 18, primo e terzo comma, 19, secondo comma, 20, secondo comma, 21, secondo comma, 23, 24, esclusa la seconda parte del primo comma, 25, 26, escluso l'ultimo comma, 27, 28, 29, 30, 31 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
6. Si applica l'articolo 298 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni (150) (151).

(148) Comma così modificato dall'art. 31, comma 24, L. 23 dicembre 1998, n. 448. L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 2, D.L. 25 novembre 1996, n. 599.

(149) Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415.

(150) La Corte costituzionale, con sentenza 15-30 dicembre 1999, n. 464 (Gazz. Uff. 5 gennaio 2000, n. 1, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(151) Vedi, anche, l'art. 1-bis, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

Articolo 73. Poteri dei comuni.

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 71, comma 4, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo 71, comma 4, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

3-bis. L'ufficio comunale può richiedere, ai sensi del comma 1, all'amministratore del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'articolo 63, comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato (152).

(152) Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 25 novembre 1996, n. 599, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 24, comma 38, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

Articolo 74. Funzionario responsabile.

1. Il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

Articolo 75. Rimborsi.

[1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.

2. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'articolo 64, commi 3 e 4, è disposto dall'ufficio comunale entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

3. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento] (153).

(153) Articolo abrogato dal comma 172 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 76. Sanzioni ed interessi.

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di lire centomila (154).

2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila (155) a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'articolo 73, comma 3-bis, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele (156).

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento (157).

4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. [Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del sette per cento semestrale, a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla data di consegna dei ruoli alla direzione regionale delle entrate nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette] (158) (159).

(154) Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

(155) L'importo di lire centomila è stato così fissato dall'art. 12, comma 1, lett. d), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, come modificato dall'art. 3, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto n. 99/2000.

(156) Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

(157) Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

(158) Comma abrogato dal comma 172 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(159) Articolo così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, come modificato dall'art. 3, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

Articolo 77. Tassa giornaliera di smaltimento.

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, i comuni devono istituire con il regolamento di cui all'articolo 68 la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente (160).

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50 per cento.

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel regolamento di cui all'art. 68 è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'articolo 50 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo (161).

5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente capo per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.

7. Il comune può prevedere esenzioni o riduzioni con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 67.

(160) Comma modificato prima dall'art. 39, L. 22 febbraio 1994, n. 146 e poi così sostituito dall'art. 3, comma 68, lett. g), L. 28 dicembre 1995, n. 549.

(161) Con D.M. 4 dicembre 2001 (Gazz. Uff. 18 dicembre 2001, n. 293, S.O.) è stato approvato il nuovo modello di bollettino per il versamento in euro della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti.

Articolo 78. *Vigilanza sugli atti regolamentari e sulla gestione del tributo.*

1. È attribuita alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze la funzione di vigilanza sulla gestione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti ed il controllo sulle delibere regolamentari e tariffarie. A tal fine si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 35, fermo restando quanto previsto dagli articoli 68 e 69.

Articolo 79. *Disposizioni finali e transitorie.*

1. [Tra i rifiuti solidi urbani, di cui all'articolo 2, terzo comma, del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 , devono intendersi compresi i rifiuti derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità o qualità, siano stati dichiarati, anteriormente al 1994, assimilabili agli urbani ai fini dell'ordinario conferimento in regime di privativa e della tassazione attraverso l'inserimento delle predette attività produttive nella classificazione contenuta nel regolamento del tributo con applicazione di una tariffa obiettivamente commisurata anche ai rifiuti propri dell'attività produttiva stessa, sempreché il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani sia stato organizzato ed attivato nella zona di esercizio dell'attività suddetta. La deliberazione di cui all'art. 60 è adottata contestualmente alle modifiche regolamentari di cui al comma 2 ed ha effetto dal 1° gennaio 1994] (162).

2. In prima applicazione della nuova normativa, sono apportate entro il 30 giugno 1994 le modificazioni al regolamento del servizio di nettezza urbana e quelle al regolamento della tassa, con esclusione delle modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili ed alle tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsti dall'art. 65, che sono da adottare entro il 31 ottobre 1995 (163) per l'applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1996 (164).

3. Le disposizioni modificative, apportate nel 1994 ai regolamenti di cui al comma 2, sono immediatamente applicabili, ad eccezione di quelle previste in attuazione degli articoli 59, comma 2, secondo periodo, 63, commi 2, 3 e 4, 64, comma 2, secondo periodo, 66 e 72, commi 2 e 4 che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1995 (165).

4. Le tariffe per il 1994 possono essere modificate, in base ai previgenti criteri di commisurazione, entro il 28 febbraio 1994. È esteso fino al 30 novembre 1994 il potere di riequilibrio tariffario, previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 .

5. Ai fini della determinazione del costo di esercizio di cui all'articolo 61, commi 1 e 2, per l'anno 1994 è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo non inferiore al cinque per cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, terzo comma, n. 3), del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 . L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno 1995.

6. In sede di prima applicazione della nuova disciplina le denunce di cui all'art. 70, ivi comprese le denunce integrative o modificative di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione nonché l'elenco di cui al comma 4 dell'articolo 63, sono presentati entro il 30 settembre 1994 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste, a decorrere dall'anno 1995.

6-bis. L'integrazione dei dati, diversi dall'estensione e destinazione delle superfici imponibili, non compresi nelle denunce prodotte anteriormente al 1994 e la cui indicazione è prescritta dall'articolo 70, è effettuata su richiesta dell'ufficio comunale ai sensi dell'articolo 73, comma 1 (166).

7. I termini di accertamento e di riscossione di cui agli articoli 71, 72 e 73 si applicano anche ai crediti tributari relativi agli anni anteriori al 1994, fermi restando gli effetti prodottisi in base alla precedente normativa. In deroga al disposto dell'articolo 72, comma 1, i ruoli principali e suppletivi, per i quali non sia intervenuta decadenza in base alla normativa precedente, non formati alla data del 1° gennaio 1994, possono essere formati ed emessi entro il termine perentorio del 15 dicembre 1996 (167).

(162) Comma abrogato dall'art. 39, L. 22 febbraio 1994, n. 146.

(163) Termine differito al 31 ottobre 1998 dall'art. 33, L. 8 maggio 1998, n. 146.

(164) Per la proroga del termine di cui al presente comma 2 al 31 gennaio 1996, vedi l'art. 9, D.L. 27 ottobre 1995, n. 444, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(165) Comma così modificato dall'art. 5, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415.

(166) Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 25 novembre 1996, n. 599, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(167) Vedi, anche, il D.L. 6 settembre 1996, n. 462.

Articolo 80. *Abrogazioni.*

1. Sono abrogati, salva l'applicazione in via transitoria prevista dall'articolo 79, commi da 2 a 6, gli articoli da 268 a 271 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituiti dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e dall'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra disposizione di legge incompatibile con le norme del presente capo.

Articolo 81. *Efficacia delle disposizioni.*

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1994.

*D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Estratto,
Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.*

Articolo 229. *Conto economico.*

1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente secondo criteri di competenza economica. Comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevati nel conto del bilancio.

2. Il conto economico è redatto secondo uno schema a struttura scalare, con le voci classificate secondo la loro natura e con la rilevazione di risultati parziali e del risultato economico finale.

3. Costituiscono componenti positivi del conto economico i tributi, i trasferimenti correnti, i proventi dei servizi pubblici, i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio, i proventi finanziari, le insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazioni. È espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico negativo.

4. Gli accertamenti finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici positivi, rilevando i seguenti elementi:

- a) i risconti passivi ed i ratei attivi;
- b) le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze;
- c) i costi capitalizzati costituiti dai costi sostenuti per la produzione in economia di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di diversi esercizi;
- d) le quote di ricavi già inserite nei risconti passivi di anni precedenti;
- e) le quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti vincolati;
- f) imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa.

5. Costituiscono componenti negativi del conto economico l'acquisto di materie prime e dei beni di consumo, la prestazione di servizi, l'utilizzo di beni di terzi, le spese di personale, i trasferimenti a terzi, gli interessi passivi e gli oneri finanziari diversi, le imposte e tasse a carico dell'ente locale, gli oneri straordinari compresa la svalutazione di crediti, le minusvalenze da alienazioni, gli ammortamenti e le insussistenze dell'attivo come i minori crediti e i minori residui attivi. È espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico positivo.

6. Gli impegni finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici negativi, rilevando i seguenti elementi:

- a) i costi di esercizi futuri, i risconti attivi ed i ratei passivi;
- b) le variazioni in aumento od in diminuzione delle rimanenze;
- c) le quote di costo già inserite nei risconti attivi degli anni precedenti;
- d) le quote di ammortamento di beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati;
- e) l'imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime d'impresa.

7. Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati con i seguenti coefficienti:

- a) edifici, anche demaniali, ivi compresa la manutenzione straordinaria al 3%;
- b) strade, ponti ed altri beni demaniali al 2%;
- c) macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili al 15%;
- d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;
- e) automezzi in genere, mezzi di movimentazione e motoveicoli al 20%;
- f) altri beni al 20%.

8. Il regolamento di contabilità può prevedere la compilazione di conti economici di dettaglio per servizi o per centri di costo.

9. Al conto economico è accluso un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio, con l'aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale economico. I valori della gestione non corrente vanno riferiti al patrimonio.

10. I modelli relativi al conto economico ed al prospetto di conciliazione sono approvati con il regolamento di cui all'articolo 160 (384).

(384) Il presente articolo corrisponde all'art. 71, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato. Vedi, anche, il comma 164 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266

D.P.R. 4-10-1986 n. 902 - Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali. Estratto

Pubblicato nel Suppl. Ord. Gazz. Uff. 27 dicembre 1986, n. 299.

Capo II

Capitale di dotazione e investimenti

Articolo 44. Il capitale di dotazione dell'azienda è costituito dai beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi, assegnati dal comune all'atto dell'istituzione dell'azienda o successivamente.

Salve le eccezioni previste dalla legge, l'azienda è tenuta a corrispondere al comune un interesse pari a quello da questo sostenuto per la contrazione dei mutui necessari per il conferimento del capitale di dotazione, limitatamente alla durata dei mutui contratti.

Per i beni conferiti in natura il consiglio comunale stabilisce i criteri per la relativa valutazione e per il computo dell'interesse da riconoscere al comune conferente pari per tasso e durata a quelli praticati dalla Cassa depositi e prestiti per finanziamenti similari.

D.P.R. 27-4-1999 n. 158 - Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 giugno 1999, n. 129, S.O.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, concernente attuazione delle direttive 91/

156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed in particolare l'articolo 49, che istituisce la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e disciplina l'elaborazione di un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento;

Considerato che la tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa, nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari;

Tenuto conto dell'esigenza di prevedere una fase transitoria per l'applicazione del nuovo sistema tariffario, al fine di raggiungere gradualmente la copertura del cento per cento dei costi di gestione del servizio; di applicare sistemi di regolazione dinamica differenti a seconda dello scarto esistente tra gettito della preesistente tassa per lo smaltimento dei rifiuti e costo totale dei servizi; di incentivare e organizzare l'introduzione della raccolta differenziata; di raccogliere i dati e gli elementi necessari per mettere a punto gli standard minimi di servizio, gli standard dei costi per singole attività attinenti il ciclo dei servizi di gestione dei rifiuti ed un'eventuale definitiva parametrizzazione presuntiva di riferimento del quantitativo di rifiuti conferito dalle singole tipologie di utenza, da approvarsi con provvedimento successivo;

Considerato, altresì, che la tariffa è determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio, ed applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare;

Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 1998;

Ritenuto di doversi adeguare alle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in data 30 settembre 1998;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 6 agosto 1998 e del 16 aprile 1999;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Emana il seguente regolamento:

Articolo 1. *Metodo normalizzato.*

1. È approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani, riportato nell'allegato 1 al presente decreto.

Articolo 2. *Tariffa di riferimento.*

1. La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali.

2. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1.

Articolo 3. *Determinazione della tariffa.*

1. Sulla base della tariffa di riferimento di cui all'articolo 2, gli enti locali individuano il costo complessivo del servizio e determinano la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

2. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

3. Le voci di costo da coprire rispettivamente attraverso la parte fissa e la parte variabile della tariffa sono indicate al punto 3 dell'allegato 1.

Articolo 4. *Articolazione della tariffa.*

1. La tariffa, determinata ai sensi dell'articolo 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

2. L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 .

3. A livello territoriale la tariffa è articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, ed in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo modalità stabilite dal comune.

Articolo 5. *Calcolo della tariffa per le utenze domestiche.*

1. Stabilito, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'importo complessivo dovuto a titolo di parte fissa dalla categoria delle utenze domestiche, la quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al presente decreto, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.

2. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza. Gli enti locali che non abbiano validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti possono applicare un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale procapite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti.

3. [Per il 2000 i comuni tenuti, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del presente decreto, a dare immediata applicazione al metodo normalizzato, prendono a riferimento la produzione media procapite ricavata sulla base di quanto comunicato per l'anno 1998 ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70] (3).

4. La quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al presente decreto.

Articolo 6. *Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche.*

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere, la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al presente decreto.

2. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1.

Articolo 7. *Agevolazioni e coefficienti di riduzione.*

1. Gli enti locali assicurano le agevolazioni per la raccolta differenziata previste al comma 10 dell'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota, determinata dai medesimi enti, proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.

2. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi dall'ente locale, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

3. L'ente locale può elaborare coefficienti di riduzione che consentano di tenere conto delle diverse situazioni relative alle utenze domestiche e non domestiche non stabilmente attive sul proprio territorio.

Articolo 8. *Piano finanziario.*

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.

2. Il piano finanziario comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;
- b) il piano finanziario degli investimenti;
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d) le risorse finanziarie necessarie;
- e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.

3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale ed organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.

Articolo 9. *Adempimenti dei comuni.*

1. Il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, provvedono annualmente, entro il mese di giugno, a trasmettere all'Osservatorio nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della relazione di cui all'articolo 8, comma 3 (4).

2. I dati relativi alle componenti di costo della tariffa di cui al punto 2 dell'allegato 1 del presente decreto sono comunicati annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 .

3. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i comuni avviano, con forme adeguate, l'attivazione di servizi di raccolta differenziata dei rifiuti - isole ecologiche, raccolta porta a porta o similari, e di misure atte alla contestuale valutazione quantitativa ai fini del compiuto delle agevolazioni previste dall'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , da corrispondere secondo modalità che i comuni medesimi determineranno.

Articolo 10. *Riscossione della tariffa.*

1. Il soggetto gestore provvede alla riscossione della tariffa, ai sensi dell'articolo 49, commi 13 e 15, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 .

Articolo 11. *Disposizioni transitorie.*

1. Gli enti locali sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa entro la fine della fase di transizione della durata massima così articolata:

a) sette anni per i comuni che abbiano raggiunto nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore all'85% (5);

b) sette anni per i comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi tra il 55 e l'85% (6);

c) otto anni per i comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi inferiore al 55%;

d) otto anni per i comuni che abbiano un numero di abitanti fino a 5000, qualunque sia il grado di copertura dei costi raggiunto nel 1999. [I comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti che abbiano già raggiunto la copertura integrale dei costi di gestione del servizio, fermo restando il mantenimento dei livelli di copertura conseguiti, potranno raggiungere gli obiettivi di regolazione tariffaria contemplati nel presente decreto nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore del sistema tariffario] (7).

2. [Salva la graduazione del raggiungimento dell'obiettivo di integrale copertura dei costi del servizio di cui al comma 1, i comuni applicano il metodo normalizzato previsto dal presente decreto nei termini e con le modalità stabilite ai commi 3 e 4] (8).

3. [I comuni che nell'anno 1999 hanno raggiunto un tasso di copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani pari almeno al 90% devono dare immediata applicazione al metodo normalizzato di cui al presente decreto. Nel primo anno di applicazione, nelle more dell'elaborazione della tariffa di cui al presente decreto ed allo scopo di acquisire ogni opportuna proiezione sull'utenza, tali comuni provvedono ad attribuire la tariffa alle singole utenze sulla base di quanto riscontrabile dalle iscrizioni a ruolo relative al 1999, salvo congruaggio a chiusura dell'anno contabile] (9).

4. [I comuni che non rientrano tra quelli di cui al comma 3:

a) per i primi due anni, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono esonerati dalla suddivisione della tariffa in parte fissa e in parte variabile, ripartiscono l'importo totale da coprire attraverso la tariffa tra utenze domestiche e non domestiche sulla base del rapporto riscontrabile dalle iscrizioni a ruolo relative al 1999, ed articolano la tariffa stessa tra le singole categorie di utenza nei seguenti modi: per le utenze domestiche la tariffa è determinata con riguardo, rispettivamente, al numero dei componenti il nucleo familiare per un'incidenza percentuale, da determinarsi da parte del comune, compresa tra il 20% e il 70%, e alla superficie dell'immobile occupato o condotto, espressa in metri quadrati, per la rimanente misura percentuale; per le utenze non domestiche la tariffa è determinata sulla base di parametri relativi al coefficiente potenziale di produzione delle singole categorie di cui alla tabella 3 e dell'allegato 1 al presente decreto, nonché in base alla superficie occupata o condotta espressa in metri quadrati; il rapporto tra i suddetti parametri è determinato da parte dei comuni nell'ambito degli stessi valori minimi e massimi del 20% e del 70%;

b) dal terzo a tutto il quinto anno di applicazione della tariffa suddividono i costi da coprire attraverso le entrate tariffarie determinando la parte fissa e la parte variabile della tariffa. I costi imputati alla parte fissa e alla parte variabile della tariffa sono ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche in modo da rispettare l'incidenza complessiva rilevabile dalle iscrizioni a ruolo relative al 1999. La tariffa da attribuire alle singole utenze è determinata secondo il metodo normalizzato di cui al presente decreto;

c) dal sesto anno di applicazione provvedono a determinare ed articolare la tariffa dando integrale applicazione al metodo normalizzato di cui al presente decreto] (10).

Articolo 12. *Verifica sull'applicazione del metodo normalizzato.*

1. Durante i primi due anni di applicazione del presente decreto, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, con la collaborazione dell'A.N.P.A., delle regioni, dell'U.P.I, dell'A.N.C.I. e dell'U.N.C.E.M. effettua una verifica sull'applicazione del metodo normalizzato e della contabilità per centri di costo analitici su un campione di comuni eterogeneo su base regionale e statisticamente rappresentativo. Sulla base dei risultati ottenuti potranno essere apportate eventuali modifiche al metodo normalizzato.

(2) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare:

- Ministero dell'ambiente: Circ. 7 ottobre 1999, n. GAB/99/17879/108.

(3) Comma abrogato dall'art. 33, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(4) Comma così modificato dall'art. 33, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(5) Lettera così modificata dal comma 21 dell'art. 31, L. 27 dicembre 2002, n. 289, dal comma 116 dell'art. 4, L. 24 dicembre 2003, n. 350, dal comma 523 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e dal comma 134 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(6) Lettera così modificata prima dal comma 523 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi dal comma 134 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(7) Periodo abrogato dall'art. 33, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(8) Comma abrogato dall'art. 33, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(9) Comma abrogato dall'art. 33, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(10) Comma abrogato dall'art. 33, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

Allegati

Allegato 1

(previsto dall'articolo 1, comma 1)

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento

1. Tariffa di riferimento a regime.

La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza:

$$1) \square T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + CK_n$$

$\square T_n$ = totale delle entrate tariffarie di riferimento

CG_{n-1} = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente

CC_{n-1} = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente

IP_n = inflazione programmata per l'anno di riferimento

X_n = recupero di produttività per l'anno di riferimento

CK_n = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento

2. Composizione della tariffa di riferimento.

Le componenti di costo della tariffa di riferimento sono definite come segue:

2.1. Costi operativi di gestione - CG.

I costi operativi di gestione sono suddivisi come segue:

a) CGIND = Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati.

In tali costi sono compresi:

Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL

Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT

Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS

Altri Costi = AC

b) CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

In tali costi sono compresi:

Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD

Costi di Trattamento e Riciclo = CTR (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti)

Nel computo dei costi CGD non sono inclusi:

- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal Conai;

- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori;

I costi operativi di gestione fanno riferimento alle voci di bilancio di cui alle prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, per le seguenti categorie:

B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti)

B7 - Costi per servizi

B8 - Costi per godimento di beni di terzi

B9 - Costo del personale

B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

B12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali

B13 - Altri accantonamenti

B14 - Oneri diversi di gestione.

2.2. Costi Comuni - CC.

In tali costi sono compresi:

Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC

Costi Generali di Gestione = CGG. In tali costi vanno ricompresi quelli relativi al personale, di cui alla lettera B9 del precedente punto 2.1, in misura non inferiore al 50% del loro ammontare.

Costi Comuni Diversi = CCD

Il criterio di allocazione dei costi comuni raccomandato è fondato sulla ponderazione rispetto all'incidenza del costo degli addetti (70%) ed alla incidenza del costo operativo sul totale (30%).

2.3. Costi d'Uso del Capitale - CK.

I costi d'uso del capitale comprendono: Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R). I costi d'uso del capitale sono calcolati come segue:

$$2) CK_n = Amm_n + Acc_n + R_n$$

La remunerazione del capitale è inizialmente calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione e indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti. La remunerazione del capitale è sviluppata nel tempo sulla base di tre addendi:

$$3) R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n)$$

dove:

r_n - Tasso di remunerazione del capitale impiegato

KN_{n-1} = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette)

I_n = Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento

F_n = Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati.

3. Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile.

Secondo quanto disposto al comma 4 dell'articolo 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

La Tariffa si compone quindi di due parti:

$$4) \square T = \square TF + \square TV$$

La parte fissa $\square TF$ deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$5) \square TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK$$

Gli enti locali che conferiscono a smaltimento i rifiuti indifferenziati presso impianti di terzi, richiedono che il soggetto gestore dell'impianto evidenzi, all'interno del prezzo richiesto, la quota relativa ai costi riconducibili all'impiego del capitale (CK), al fine di attribuirli nella parte fissa della tariffa.

La parte variabile $\square TV$, invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza. I rifiuti possono essere misurati puntualmente per singola utenza o per utenze aggregate, o, in via provvisoria, sino a che non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione predetti, calcolati sulla base dei parametri di cui al successivo punto 4.

La parte variabile $\square TV$ deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$6) \square TV = CRT + CTS + CRD + CTR$$

4. Articolazione della tariffa a regime.

4.1. Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze domestiche.

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (L/m²) per la superficie dell'utenza (m²) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente espressione:

$$7) TFd(n, S) = Quf \cdot S \cdot Ka(n)$$

dove:

$TFd(n, S)$ = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S.

n = Numero di componenti del nucleo familiare.

S = Superficie dell'abitazione (m²).

Quf = Quota unitaria (L/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

$$8) Quf = Ctuf / \square a Stot(n) \cdot Ka(n)$$

dove:

Ctuf = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.

Stot(n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

Ka(n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nelle tabelle 1a e 1b e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente, sulla base dei dati ISTAT.

Tabella 1a

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Comuni con popolazione > 5.000 abitanti

Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare		
	NORD	CENTRO	SUD
1	0,80	0,86	0,81
2	0,94	0,94	0,94
3	1,05	1,02	1,02
4	1,14	1,10	1,09
5	1,23	1,17	1,10
6 o più	1,30	1,23	1,06

Tabella 1b

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Comuni con popolazione < 5.000 abitanti

Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare		
	NORD	CENTRO	SUD
1	0,84	0,82	0,75
2	0,98	0,92	0,88
3	1,08	1,03	1,00
4	1,16	1,10	1,08
5	1,24	1,17	1,11
6 o più	1,30	1,21	1,10

Definizione dell'Area Geografica in accordo con la suddivisione ISTAT.

Nord: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna;

Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio;

Sud: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna

4.2. Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche.

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (L/kg) secondo la seguente espressione:

$$9) TVd = Quv \cdot Kb(n) \cdot Cu$$

dove:

TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare.

Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb).

$$10) Quv = Q_{tot} / \sum n N(n) \cdot Kb(n)$$

dove:

Qtot = Quantità totale di rifiuti

N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare.

Kb(n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 2.

Cu = Costo unitario (L/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

Tabella 2

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Comuni

Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare		
	minimo	massimo	medio
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6

5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

4.3. Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche.

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (L/m²) per la superficie dell'utenza (m²) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente espressione:

$$11) TFnd(ap, Sap) = Qapf \cdot Sap(ap) \cdot Kc(ap)$$

dove:

TFnd(ap, Sap) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap.

Sap = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

Qapf = Quota unitaria (L/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc).

$$12) Qapf = Ctapf / \square_{ap} Stot(ap) \cdot Kc(ap)$$

dove:

Ctapf = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche.

Stot(ap) = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap.

Kc(ap) = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, che dovrà essere determinato dall'ente locale, sono riportati nelle tabelle 3a e 3b e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente.

Tabella 3a

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

	Attività per comuni > 5000 abitanti	Kc Coefficiente potenziale produzione					
		NORD		CENTRO		SUD	
		min	max	min	max	min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,67	0,43	0,61	0,45	0,63
2	Cinematografi e teatri	0,30	0,43	0,39	0,46	0,33	0,47
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60	0,43	0,52	0,36	0,44

4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	0,88	0,74	0,81	0,63	0,74
5	Stabilimenti balneari	0,38	0,64	0,45	0,67	0,35	0,59
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,51	0,33	0,56	0,34	0,57
7	Alberghi con ristorante	1,20	1,64	1,08	1,59	1,01	1,41
8	Alberghi senza ristorante	0,95	1,08	0,85	1,19	0,85	1,08
9	Case di cura e riposo	1,00	1,25	0,89	1,47	0,90	1,09
10	Ospedali	1,07	1,29	0,82	1,70	0,86	1,43
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	1,52	0,97	1,47	0,90	1,17
12	Banche ed istituti di credito	0,55	0,61	0,51	0,86	0,48	0,79
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	1,41	0,92	1,22	0,85	1,13
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	1,80	0,96	1,44	1,01	1,50
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	0,83	0,72	0,86	0,56	0,91
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	1,78	1,08	1,59	1,19	1,67
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	1,48	0,98	1,12	1,19	1,50
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	1,03	0,74	0,99	0,77	1,04
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	1,41	0,87	1,26	0,91	1,38
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	0,92	0,32	0,89	0,33	0,94
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,43	0,88	0,45	0,92
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	9,63	3,25	9,84	3,40	10,28
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	7,63	2,67	4,33	2,55	6,33
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	6,29	2,45	7,04	2,56	7,36
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	2,76	1,49	2,34	1,56	2,44
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	1,49	2,34	1,56	2,45

27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	11,29	4,23	10,76	4,42	11,24
28	Ipermercati di generi misti	1,56	2,74	1,47	1,98	1,65	2,73
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,50	6,92	3,48	6,58	3,35	8,24
30	Discoteche, night club	1,04	1,91	0,74	1,83	0,77	1,91

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di utenza.

Tabella 3b

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

	Attività per comuni fino a 5000 abitanti	Kc Coefficiente potenziale produzione					
		Nord		Centro		Sud	
		min	max	min	max	min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	0,34	0,66	0,29	0,52
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,80	0,70	0,85	0,44	0,74
3	Stabilimenti balneari	0,38	0,63	0,43	0,62	0,66	0,75
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	0,23	0,49	0,34	0,52
5	Alberghi con ristorante	1,07	1,33	1,02	1,49	1,01	1,55
6	Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	0,65	0,85	0,85	0,99
7	Case di cura e riposo	0,95	1,00	0,93	0,96	0,89	1,20
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13	0,76	1,09	0,90	1,05
9	Banche ed istituti di credito	0,55	0,58	0,48	0,53	0,44	0,63
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,87	1,11	0,86	1,10	0,94	1,16
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	0,86	1,20	1,02	1,52
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	1,04	0,68	1,00	0,78	1,06
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	0,92	1,19	0,91	1,45

14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	0,42	0,88	0,41	0,86
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,53	1,00	0,67	0,95
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	7,42	5,01	9,29	5,54	8,18
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	3,83	7,23	4,38	6,32
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	1,91	2,66	0,57	2,80
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	1,13	2,39	2,14	3,02
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,44	6,58	10,89	0,34	10,88
21	Discoteche, night club	1,04	1,64	1,00	1,58	1,02	1,75

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di utenza.

4.4. Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche.

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (L/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la seguente espressione:

$$13) TVnd(ap, Sap) = Cu \cdot Sap(ap) \cdot Kd(ap)$$

dove:

TVnd(ap, Sap) = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap.

Cu = Costo unitario(L/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.

Sap = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva;

Kd(ap) = Coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività. Nelle tabelle 4a e 4b sono riportati, per le tre aree geografiche per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5.000 abitanti rispettivamente, gli intervalli di variazione di tali coefficienti in proporzione alle tipologie di attività.

Tabella 4a

Interventi di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Attività per comuni > 5000 abitanti	Kd Coefficiente di produzione kg/ m ² anno					
	NORD		CENTRO		SUD	
	min	max	min	max	min	max

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,28	5,50	3,98	5,65	4,00	5,50
2	Cinematografi e teatri	2,50	3,50	3,60	4,25	2,90	4,12
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20	4,90	4,00	4,80	3,20	3,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,25	7,21	6,78	7,45	5,53	6,55
5	Stabilimenti balneari	3,10	5,22	4,11	6,18	3,10	5,20
6	Esposizioni, autosaloni	2,82	4,22	3,02	5,12	3,03	5,04
7	Alberghi con ristorante	9,85	13,45	9,95	14,67	8,92	12,45
8	Alberghi senza ristorante	7,76	8,88	7,80	10,98	7,50	9,50
9	Case di cura e riposo	8,20	10,22	8,21	13,55	7,90	9,62
10	Ospedali	8,81	10,55	7,55	15,67	7,55	12,60
11	Uffici, agenzie, studi professionali	8,78	12,45	8,90	13,55	7,90	10,30
12	Banche ed istituti di credito	4,50	5,03	4,68	7,89	4,20	6,93
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	8,15	11,55	8,45	11,26	7,50	9,90
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9,08	14,78	8,85	13,21	8,88	13,22
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,92	6,81	6,66	7,90	4,90	8,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,90	14,58	9,90	14,63	10,45	14,69
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	8,95	12,12	9,00	10,32	10,45	13,21
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,76	8,48	6,80	9,10	6,80	9,11
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,95	11,55	8,02	11,58	8,02	12,10
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,13	7,53	2,93	8,20	2,90	8,25
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,91	4,00	8,10	4,00	8,11

22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	45,67	78,97	29,93	90,55	29,93	90,50
23	Mense, birrerie, amburgherie	39,78	62,55	24,60	39,80	22,40	55,70
24	Bar, caffè, pasticceria	32,44	51,55	22,55	64,77	22,50	64,76
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,55	22,67	13,72	21,55	13,70	21,50
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,60	21,40	13,70	21,50	13,77	21,55
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	58,76	92,56	38,90	98,96	38,93	98,90
28	Ipermercati di generi misti	12,82	22,45	13,51	18,20	14,53	23,98
29	Banchi di mercato genere alimentari	28,70	56,78	32,00	60,50	29,50	72,55
30	Discoteche, night club	8,56	15,68	6,80	16,83	6,80	16,80

Tabella 4b

Intervalli di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

	Attività per comuni fino a 5000 abitanti	Kd Coefficiente di produzione kg/m ² anno					
		NORD		CENTRO		SUD	
		min	max	min	max	min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60	4,20	2,93	5,62	2,54	4,55
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51	6,55	5,95	7,20	3,83	6,50
3	Stabilimenti balneari	3,11	5,20	3,65	5,31	5,80	6,64
4	Esposizioni, autosaloni	2,50	3,55	1,95	4,16	2,97	4,55
5	Alberghi con ristorante	8,79	10,93	8,66	12,65	8,91	13,64
6	Alberghi senza ristorante	6,55	7,49	5,52	7,23	7,51	8,70
7	Case di cura e riposo	7,82	8,19	7,88	8,20	7,80	10,54
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21	9,30	6,48	9,25	7,89	9,26
9	Banche ed istituti di credito	4,50	4,78	4,10	4,52	3,90	5,51
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,						

	ferramenta, e altri beni durevoli	7,11	9,12	7,28	9,38	8,24	10,21
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80	12,45	7,31	10,19	8,98	13,34
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,90	8,50	5,75	8,54	6,85	9,34
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48	7,82	10,10	7,98	12,75
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50	7,50	3,57	7,50	3,62	7,53
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,92	4,47	8,52	5,91	8,34
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67	60,88	42,56	78,93	48,74	71,99
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82	51,47	32,52	62,31	38,50	55,61
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43	19,55	16,20	22,57	5,00	24,68
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	21,41	9,60	20,35	18,80	26,55
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72	85,60	55,94	92,55	3,00	95,75
21	Discoteche, night club	8,56	13,45	8,51	13,42	8,95	15,43

5. Determinazione della tariffa nella fase transitoria.

[La tariffa per il primo anno di applicazione e nella fase transitoria è determinata in modo che il totale delle entrate tariffarie rispetti la seguente equivalenza:

$$14) \square T1 = \square To(1 + IP - X - Y - CCON + K)$$

dove:

$\square T1$ = totale delle entrate tariffarie del primo anno

$\square To$ = TARSU iscritta a ruolo per il 1999 (depurata dalle addizionali)

IP = inflazione programmata

X = traslazione minima sull'utenza dei guadagni di produttività dell'impresa, pari ad almeno il 2% della TARSU iscritta a ruolo per il 1999 per ciascuno dei primi tre anni di applicazione della tariffa. Tale valore è riportato nella formula in termini decimali.

Y = traslazione minima sull'utenza dei benefici derivanti dalla riduzione dei costi di gestione della raccolta e smaltimento in ragione degli effetti di abbattimento della produzione attesa di RSU nei prossimi anni, ivi compresi i benefici derivanti dall'imputazione a carico di produttori ed utilizzatori dei costi relativi ai rifiuti di imballaggio secondari e terziari e dall'evitato costo di smaltimento per effetto della raccolta differenziata. Tale voce dovrà incidere, per ciascuno dei primi tre anni di applicazione della tariffa, per un valore

corrispondente almeno all'1,5% della TARSU iscritta a ruolo per il 1999. Nella formula il valore sopra indicato è riportato in termini decimali.

CCON = quota minima di incidenza del contributo Conai, pari almeno al 3,5% della TARSU iscritta a ruolo per il 1999 per ciascuno dei primi tre anni di applicazione della tariffa. Tale quota rappresenta solo una parte dell'incidenza del complessivo contributo dovuto dal Conai all'ente locale in termini di riduzione dei costi del servizio. Nella formula il valore sopra indicato è riportato in termini decimali.

K = coefficiente di incremento del totale delle entrate tariffarie determinato in maniera da garantire nell'arco della durata della fase di transizione la completa copertura dei costi del servizio attraverso una crescita graduale] (11).

(11) Numero abrogato dall'art. 33, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

Allegato 2

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

Glossario:

AC = Altri Costi

Acc = Accantonamenti

Accn = Accantonamenti relativi all'anno di riferimento

Amm = Ammortamenti

Ammn = Ammortamenti relativi all'anno di riferimento

ap = Attività produttiva

CARC = Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso

CC = Costi Comuni imputabili alle attività sui RSU

CCn-1 = Costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente

CCD = Costi Comuni Diversi

CCON = Quota minima di incidenza del contributo Conai

CG = Costi operativi di gestione

CGn-1 = Costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente

CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

CGG = Costi Generali di Gestione

CGIND = Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati

CRD = Costi di Raccolta Differenziata per materiale

CRT = Costi di Raccolta e Trasporto RSU

CSL = Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche

Ctapf= Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche

CTR = Costi di Trattamento e Riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti)

CTS = Costi di Trattamento e Smaltimento RSU

Ctuf = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche

Cu = costo unitario (L/kg)

CK= Costi d'uso del capitale

CKn = Costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento

Fn = Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati

In = Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento

IP = Inflazione programmata

IPn = Inflazione programmata per l'anno di riferimento

n = Numero di componenti del nucleo familiare

$N(n)$ = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Q_{apf} = Quota unitaria parte variabile utenze non domestiche

Q_{tot} = Quantità totale di rifiuti

Q_{uf} = Quota unitaria parte fissa utenze domestiche

Q_{uv} = Quota unitaria parte variabile utenze domestiche

R = Remunerazione del capitale investito

R_n = Remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione è indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti.

r_n = Tasso di remunerazione del capitale impiegato.

S_{ap} = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

S = Superficie dell'abitazione (m²).

$Stot(ap)$ = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap .

$Stot(n)$ = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare.

$TFnd(ap, S_{ap})$ = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e con una superficie pari a S_{ap} .

$TFd(n, S)$ = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S .

$Tvnd(ap, S_{ap})$ = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e con una superficie pari a S_{ap} .

TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare.

X = Traslazione minima sull'utenza dei guadagni di produttività dell'impresa.

X_n = Recupero di produttività per l'anno di riferimento.

Y = Traslazione minima sull'utenza dei benefici derivanti dalla riduzione dei costi di gestione della raccolta e smaltimento in ragione degli effetti di abbattimento della produzione attesa di RSU nei prossimi anni, ivi compresi i benefici derivanti dall'imputazione a carico di produttori ed utilizzatori dei costi relativi ai rifiuti di imballaggio secondari e terziari e dall'evitato costo di smaltimento per effetto della raccolta differenziata.

K = Coefficiente di incremento del totale delle entrate tariffarie determinato in maniera da garantire nell'arco della durata della fase di transizione la completa copertura dei costi del servizio attraverso una crescita graduale.

$K_a(n)$ = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

$K_b(n)$ = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza

$K_c(ap)$ = Coefficiente potenziale di produzione.

$K_d(ap)$ = Coefficiente di produzione in kg/m² anno.

KNn-1 = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette).

□T = Tariffa

□To = TARSU iscritta a ruolo per il 1999 (depurata dalle addizionali)

□T1 = entrate tariffarie del primo anno

□Tn = totale entrate tariffarie di riferimento

□TF = Tariffa Fissa

□TV = Tariffa Variabile

Formule:

Tariffa di riferimento: rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni cui l'ente locale deve attenersi nel determinare la tariffa. La tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed è così costituita:

$$\square T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + CK_n \quad (1)$$

CK = Costi d'Uso del Capitale - comprendono tre sottocategorie: Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R).

$$CK_n = Amm_n + Acc_n + R_n \quad (2)$$

Remunerazione del capitale:

$$R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n) \quad (3)$$

Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile. La Tariffa si compone di due parti:

$$\square T = \square TF + \square TV \quad (4)$$

La parte fissa TF comprende:

$$\square TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK \quad (5)$$

La parte variabile TV dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza.

$$\square TV = CRT + CTS + CRD + CTR \quad (6)$$

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene:

$$TFd(n, S) = Quf \cdot S \cdot Ka(n) \quad (7)$$

$$Quf = Ctuf / \square n Stot(n) \cdot Ka(n) \quad (8)$$

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene:

$$TVd = Quv \cdot Kb(n) \cdot Cu \quad (9)$$

$$Quv = Qtot / \square n N(n) \cdot Kb(n) \quad (10)$$

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene:

$$TFnd(ap, Sap) = Qapf \cdot Sap(ap) \cdot Kc(ap) \quad (11)$$

$$Qapf = Ctapf / \square ap Stot(ap) \cdot Kc(ap) \quad (12)$$

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene:

$$TVnd(ap, Sap) = Cu \cdot Sap(ap) \cdot Kd(ap) \quad (13)$$

La tariffa per il primo anno di applicazione e nell'eventuale fase transitoria è determinata come segue:

$$\square T1 = \square To (1 + IP - X - Y - CCON+K) \quad (14)$$

D.Lgs. 5-2-1997 n. 22 - Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. Estratto.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1997, n. 38, S.O.

Articolo 7. Classificazione.

[1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agroindustriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo (23);
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera f-quater) (24);
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- l-bis) il combustibile derivato da rifiuti (25) (26).

4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D sulla base degli allegati G, H ed I (27)] (28).

(23) Per l'interpretazione autentica della presente lettera vedi il comma 17 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2001, n. 443.

(24) Lettera così sostituita dall'art. 1, D.L. 7 marzo 2002, n. 22.

(25) Lettera aggiunta dal comma 11 dell'art. 7, D.L. 28 dicembre 2001, n. 452 come modificato dalla relativa legge di conversione e successivamente così modificata dall'art. 23, L. 31 luglio 2002, n. 179.

(26) La Corte costituzionale, con sentenza 30 gennaio-6 febbraio 2003, n. 43 (Gazz. Uff. 11 febbraio 2003, ediz. straord. - Prima serie speciale), ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate nella stessa sentenza, degli artt. 7, comma 3, e 33, commi 8 e 9, del presente decreto; richiesta dichiarata legittima con ordinanza 9 dicembre 2002 dell'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

(27) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389 (Gazz. Uff. 8 novembre 1997, n. 261).

(28) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 264, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Vedi, anche, le altre disposizioni di cui al comma 1, lett. i) e o) dello stesso art. 264.

TITOLO IV

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

Articolo 49. Istituzione della tariffa.

[1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II dal Capo XVIII del titolo III del testo unico della finanza locale, approvato con Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è soppressa a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2 (232).

1-bis. Resta, comunque, ferma la possibilità, in via sperimentale, per i comuni di deliberare l'applicazione della tariffa ai sensi del comma 16 (233).

2. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai Comuni mediante l'istituzione di una tariffa.

3. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

4-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario che precede i due anni dall'entrata in vigore della tariffa, i comuni sono tenuti ad approvare e a presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il piano finanziario e la relazione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (234).

5. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano elabora un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento, prevedendo disposizioni transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni (235).
6. La tariffa di riferimento è articolata per fasce di utenza e territoriali.
7. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione del presente decreto.
8. La tariffa è determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio.
9. La tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.
10. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni, ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori. È altresì assicurata la gradualità degli adeguamenti derivanti dalla applicazione del presente decreto.
11. Per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
12. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio.
13. La tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.
14. Sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
15. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata con l'obbligo del non riscosso per riscosso, tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
16. In via sperimentale i Comuni possono attivare il sistema tariffario anche prima del termine di cui al comma 1.
17. È fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504] (236).

(232) Comma così modificato dall'art. 1, comma 28, L. 9 dicembre 1998, n. 426 e dall'art. 33, L. 23 dicembre 1999, n. 488. Per chiarimenti in ordine al differimento dei termini di operatività della tariffa si veda la Circ. 17 febbraio 2000, n. 25/E, emanata dal Ministero delle finanze.

(233) Comma aggiunto dall'art. 33, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(234) Comma aggiunto dall'art. 33, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(235) Comma così modificato dall'art. 1, comma 27, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

(236) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 264, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Vedi, anche, le altre disposizioni di cui al comma 1, lett. i) e o) dello stesso art. 264 nonché l'art. 238 del medesimo decreto

DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010 , n. 78 - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. Estratto.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.

Capo III

Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, invalidità e previdenza

Articolo 14 Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali

(...)

33. Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

**D.L. 30-12-2008 n. 208 - Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.
Estratto.**

Publicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2008, n. 304.

Articolo 5. *Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani. Disposizioni in materia di adeguamento delle discariche nonché di modello unico di dichiarazione ambientale (17)*

1. All'articolo 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «e per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e per gli anni 2008 e 2009»;

[b) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009». (14)]

1-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo ai piani regionali di gestione dei rifiuti, il regime transitorio di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è prorogato fino al 30 giugno 2009. Il presidente di una regione o di una provincia autonoma può chiedere, limitatamente alle discariche per rifiuti inerti o non pericolosi, che tale termine sia ulteriormente prorogato con richiesta motivata, da presentare entro il termine del 15 marzo 2009, corredata da dettagliata relazione indicante modalità e tempi di adeguamento delle discariche alle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. L'adeguamento dovrà essere perentoriamente ultimato entro il 31 dicembre 2009. La proroga è disposta con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa valutazione tecnica della documentazione effettuata dallo stesso Ministero, ed avrà efficacia a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al termine massimo del 31 dicembre 2009. (15)

2. All'articolo 195, comma 2, lettera e), secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi».

2-bis. All'articolo 220, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «il Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224» sono inserite le seguenti: «acquisisce da tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi i dati relativi al riciclaggio e al recupero degli stessi e». (16)

2-ter. All'articolo 221, comma 5, sesto periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «dopo aver acquisito i necessari elementi di valutazione da parte del» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base dei necessari elementi di valutazione forniti dal». (16)

2-quater. Ove il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2010, i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. (18)

2-quinquies. Il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2008, sarà utilizzato, con le relative istruzioni, per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2010, con riferimento all'anno 2009, da parte dei soggetti interessati. Per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2009, con riferimento all'anno 2008, il modello da utilizzare resta quello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4

gennaio 2003, come rettificato con *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2004*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 2004, con le relative istruzioni. (16)

[\(14\)](#) Lettera soppressa dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13.

[\(15\)](#) Comma inserito dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13.

[\(16\)](#) Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13.

[\(17\)](#) Rubrica così modificata dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13.

[\(18\)](#) Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 23, comma 21, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 ed, infine, dall'art. 8, comma 3, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25.

D.L. 8-7-2002 n. 138 - Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate. Estratto.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 luglio 2002, n. 158 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 8 agosto 2002, n. 178 (Gazz. Uff. 10 agosto 2002, n. 187, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Articolo 14. *Interpretazione autentica della definizione di «rifiuto» di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.*

[1. Le parole: «si disfi», «abbia deciso» o «abbia l'obbligo di disfarsi» di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 22», si interpretano come segue:

- a) «si disfi»: qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22;
- b) «abbia deciso»: la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22, sostanze, materiali o beni;
- c) «abbia l'obbligo di disfarsi»: l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del decreto legislativo n. 22.

2. Non ricorrono le fattispecie di cui alle lettere b) e c) del comma 1, per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni (103):

- a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente;
- b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del decreto legislativo n. 22] (104).

(103) Alinea così modificato dalla legge di conversione 8 agosto 2002, n. 178.

(104) Articolo abrogato dall'art. 264, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

D.Lgs. 30-4-1992 n. 285 - Nuovo codice della strada. Estratto.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.

Articolo 4. *Delimitazione del centro abitato.*

1. Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, provvede con deliberazione della giunta alla delimitazione del centro abitato.
2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definito dall'art. 3 è pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso.

Articolo 23. *Pubblicità sulle strade e sui veicoli.*

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
2. È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. È consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.
3. [Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari] (124).
4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dalle Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno

dei centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale (125).

7. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i segnali indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade. Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono inoltre consentiti, purché autorizzati dall'ente proprietario della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse. Con il decreto di cui al quarto periodo sono altresì individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si applicano le disposizioni del periodo precedente (126).

8. È parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell'anno.

9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (127) può impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse.

11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624.

13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada (128).

13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario. Chiunque viola le

prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.351 a euro 17.405; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione (129).

13-ter. [Non è consentita la collocazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari nelle zone tutelate dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e legge 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394] (130). In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis (131).

13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge (132).

13-quater.1. In ogni caso, l'ente proprietario può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformità al presente articolo, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi del comma 13-bis, e dalla data di effettuazione della rimozione, nell'ipotesi prevista dal comma 13-quater (133).

13-quinquies. [Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale] (134) (135).

(124) Comma abrogato dall'art. 184, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, a decorrere dal 1° maggio 2004, ai sensi di quanto disposto dall'art. 183 dello stesso decreto.

(125) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 5, L. 29 luglio 2010, n. 120.

(126) Comma così modificato prima dall'art. 30, L. 7 dicembre 1999, n. 472, poi dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 e, infine, dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 5, L. 29 luglio 2010, n. 120. Vedi, anche, il comma 3 del citato articolo 5.

(127) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(128) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 13, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). Successivamente il comma 13 è stato così sostituito dall'art. 30, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(129) Comma aggiunto dall'art. 30, L. 7 dicembre 1999, n. 472 e poi così modificato dall'art. 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e dalla lettera c) del comma 2 dell'art. 5, L. 29 luglio 2010, n. 120.

(130) Periodo abrogato dall'art. 184, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, a decorrere dal 1° maggio 2004, ai sensi di quanto disposto dall'art. 183 dello stesso decreto.

(131) Comma aggiunto dall'art. 30, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(132) Comma aggiunto dall'art. 30, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(133) Comma aggiunto dalla lettera d) del comma 2 dell'art. 5, L. 29 luglio 2010, n. 120.

(134) Comma aggiunto dal comma 481 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi abrogato dal comma 176 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(135) Con D.M. 17 dicembre 2008 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2008, n. 303) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.

Articolo 208. *Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.*

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:

a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell' 80 per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione;

b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo;

c) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori (1100).

2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 195, comma 2-bis, sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell'interno. Tali rilevazioni sono effettuate con le modalità fissate con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, destinata al Fondo (1101).

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate (1102).

3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell'anno precedente (1103).

4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di

previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica (1104).

5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4 (1105).

5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale (1106).

(1100) Comma prima sostituito dall'art. 109, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.), con effetto dal 1° ottobre 1993, e dall'art. 15, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto, e poi così modificato dal comma 57 dell'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(1101) Comma aggiunto dalla lettera d) del comma 55 dell'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(1102) Comma prima sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto, e poi così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 40, L. 29 luglio 2010, n. 120.

(1103) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 40, L. 29 luglio 2010, n. 120.

(1104) Gli attuali commi 4, 5 e 5-bis così sostituiscono, ai sensi di quanto disposto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 40, L. 29 luglio 2010, n. 120, i commi 4, 4-bis (aggiunto dal comma 564 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296) e 5, già modificati dall'art. 10, L. 19 ottobre 1998, n. 366, dall'art. 31, comma 17, L. 23 dicembre 1998, n. 448, dall'art. 18, L. 7 dicembre 1999, n. 472, dall'art. 53, comma 20, L. 23 dicembre 2000, n. 388, dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto, e dall'art. 5-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(1105) Gli attuali commi 4, 5 e 5-bis così sostituiscono, ai sensi di quanto disposto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 40, L. 29 luglio 2010, n. 120, i commi 4, 4-bis (aggiunto dal comma 564 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296) e 5, già modificati dall'art. 10, L. 19 ottobre 1998, n. 366, dall'art. 31, comma 17, L. 23 dicembre 1998, n. 448, dall'art. 18, L. 7 dicembre 1999, n. 472, dall'art. 53, comma 20, L. 23 dicembre 2000, n. 388, dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto, e dall'art. 5-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(1106) Gli attuali commi 4, 5 e 5-bis così sostituiscono, ai sensi di quanto disposto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 40, L. 29 luglio 2010, n. 120, i commi 4, 4-bis (aggiunto dal comma 564 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296) e 5, già modificati dall'art. 10, L. 19 ottobre 1998, n. 366, dall'art. 31, comma 17, L. 23 dicembre 1998, n. 448, dall'art. 18, L. 7 dicembre 1999, n. 472, dall'art. 53, comma 20, L. 23 dicembre 2000, n. 388, dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto, e dall'art. 5-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

Legge 28-12-2001 n. 448 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002). Estratto.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2001, n. 301, S.O.

Articolo 10. *Modificazioni all'imposta sulle insegne di esercizio.*

1. Al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ... (33);

b) all'articolo 4, comma 1, concernente la facoltà di determinazione delle tariffe da parte dei comuni, sono soppresse le seguenti parole: «delle prime tre classi»;

b-bis)... (34);

c) ... (35);

d) ... (36);

2. I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni possono avvalersi, previa rinegoziazione dei contratti in essere, dei titolari dei medesimi rapporti anche per la riscossione di altre entrate comunali e per le relative attività propedeutiche, connesse o complementari.

3. Le minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 13, comma 4-bis, e dell'articolo 17, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, introdotti dal comma 1 del presente articolo, ragguagliate per ciascun comune all'entità riscossa nell'esercizio 2001, sono integralmente rimborsate al comune dallo Stato secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge (37).

4. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i trasferimenti erariali di cui al comma 3 sono disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori nel rispetto dello statuto speciale e delle norme di attuazione.

5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 52, il comma 7 è abrogato;

b) all'articolo 62, comma 2, lettera d), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «in modo che detta tariffa, comprensiva dell'eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l'imposta comunale sulla pubblicità in relazione all'esposizione di cui alla lettera a) e deliberate dall'amministrazione comunale nell'anno solare antecedente l'adozione della delibera di sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità con il canone».

(33) Sostituisce il comma 5 dell'art. 3, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

(34) La presente lettera, aggiunta dall'art. 5-bis, D.L. 28 dicembre 2001, n. 452 nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, aggiunge il comma 4-bis all'art. 13, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

(35) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 17, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

(36) Aggiunge il comma 5-bis all'art. 24, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

(37) Comma così modificato dall'art. 5-bis, D.L. 28 dicembre 2001, n. 452 aggiunto dalla relativa legge di conversione. Per le modalità operative relative alla determinazione dei trasferimenti erariali compensativi ai comuni vedi il Decr. 7 gennaio 2003.

D.P.R. 16-12-1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. Estratto.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1992, n. 303, S.O.

§ 3. Pubblicità sulle strade e sui veicoli

Articolo 48. *(Art. 23 Cod. Str.) Dimensioni.*

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'articolo 23 del codice e definiti nell'articolo 47, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 m², ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 m²; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 m², è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 m², fino al limite di 50 m².
2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali.
3. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m × 0,20 m e superiori di 1,50 m × 0,30 m. È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione (123).

(123) Articolo così sostituito dall'art. 38, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

Articolo 49. *(Art. 23 Cod. Str.) Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari* (124).

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici (125).
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del codice.
4. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità (126).
5. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una

quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli standardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata (127).

6. I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti ai sensi dell'art. 51, comma 9, devono essere realizzati con materiali removibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

(124) Rubrica così modificata dall'art. 39, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

(125) Comma così modificato dall'art. 39, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

(126) Comma così sostituito dall'art. 39, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

(127) Comma così sostituito dall'art. 39, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

Articolo 50.*(Art. 23 Cod. Str.) Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi.*

1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento (128).

2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione (129).

3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso (130).

4. Entro i centri abitati si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali.

(128) Comma così sostituito dall'art. 40, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

(129) Comma così sostituito dall'art. 40, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

(130) Comma così modificato dall'art. 40, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

Articolo 51. (Art. 23 Cod. Str.) *Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza.*

1. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.

2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) 3 m dal limite della carreggiata;
- b) 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- c) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- d) 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e) 150 m prima dei segnali di indicazione;
- f) 100 m dopo i segnali di indicazione;
- g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice;
- h) 250 m prima delle intersezioni;
- i) 100 m dopo le intersezioni;
- l) 200 m dagli imbocchi delle gallerie.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;

- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

4. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3, e, ove consentito dai regolamenti comunali, esso è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'articolo 23, comma 6, del codice:

- a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie.

I comuni hanno la facoltà di derogare, all'interno dei centri abitati, all'applicazione del divieto di cui al comma 3, lettera a), limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

5. Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3, lettera c), non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m, ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal regolamento comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice.

6. Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata, ed entro i centri abitati, alla distanza stabilita dal regolamento comunale. Entro i centri abitati, il regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove è

consentita la collocazione di tali cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale.

7. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 m², ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3 e 4, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.

8. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 m², non si applicano, fuori dai centri abitati, le distanze previste al comma 2, ed entro i centri abitati si applicano le distanze fissate dai regolamenti comunali, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice. Nei centri abitati, la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapetonali è disciplinata dai regolamenti comunali, che determinano le dimensioni, le tipologie ed i colori, sia delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, tenuto conto del circostante contesto storico-architettonico, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice.

9. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

- a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
- b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

10. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a 50 m ed a 12,5 m.

11. Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. Entro i centri abitati il periodo di variabilità ammesso è fissato dai regolamenti comunali.

12. È vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

13. Fuori dai centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 m, è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 2, lettere b), c), d), e), f) ed h). In tal caso, le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 m.

14. Per l'attuazione del comma 4, in attesa della classificazione delle strade, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8.

15. La collocazione di insegne di esercizio nell'ambito e in prossimità dei luoghi di cui all'articolo 23, comma 3, del codice, è subordinata, oltre che all'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del codice, al nulla osta rilasciato dal competente organo di tutela (131).

(131) Articolo così sostituito dall'art. 41, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

Articolo 52. (Art. 23 Cod. Str.) *Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio.*

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, e il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. In attesa della classificazione delle strade si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.

2. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, entro i centri abitati, si applicano le disposizioni dei regolamenti comunali.

3. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 m² per ogni servizio prestato.

4. In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del codice e del presente regolamento (132).

(132) Articolo così modificato dall'art. 42, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

Articolo 53. (Art. 23 Cod. Str.) *Autorizzazioni.*

1. L'autorizzazione al posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade o in vista di essa, richiesta dall'articolo 23, comma 4, del codice, è rilasciata (133):

a) per le strade e le autostrade statali dalla direzione compartimentale dell'A.N.A.S. competente per territorio o dagli uffici speciali per le autostrade;

b) per le autostrade in concessione dalla società concessionaria;

c) per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri enti, dalle rispettive amministrazioni;

d) per le strade militari dal comando territoriale competente.

2. Tutte le procedure per il rilascio delle autorizzazioni devono essere improntate ai principi della massima semplificazione e della determinazione dei tempi di rilascio.

3. Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda presso il competente ufficio dell'ente indicato al comma 1, allegando, oltre alla documentazione amministrativa richiesta dall'ente competente, un'autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Per le successive domande di rilascio di autorizzazione è sufficiente il rinvio alla stessa autodichiarazione. Alla domanda deve essere allegato un bozzetto del messaggio da esporre ed il verbale di constatazione redatto da parte del capocantoniere o del personale preposto, in duplice copia, ove è riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione. In sostituzione del verbale di constatazione, su richiesta dell'ente competente, può essere allegata una planimetria ove sono riportati gli elementi necessari per una prima valutazione della domanda. Possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi e che, comunque, non può essere inferiore a tre mesi. Se la domanda è relativa a cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti (134).
4. L'ufficio ricevente la domanda restituisce all'interessato una delle due copie della planimetria riportando sulla stessa gli estremi di ricevimento.
5. L'ufficio competente entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato.
6. L'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente di cui al comma 3 (135).
7. Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio dell'autorizzazione deve essere determinabile da parte dello stesso soggetto sulla base di un prezzario annuale, comprensivo di tutti gli oneri, esclusi solo quelli previsti dall'articolo 405, che deve essere predisposto e reso pubblico da parte di ciascun ente competente entro il trentuno ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione del listino (136).
8. Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'ente competente, il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.
9. Gli enti proprietari delle strade indicati al comma 1 sono tenuti a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate, che contenga in ordine di tempo l'indicazione della domanda, del rilascio dell'autorizzazione ed una sommaria descrizione del cartello, dell'insegna di esercizio o mezzo pubblicitario autorizzato; le posizioni autorizzate dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari devono essere riportate nel catasto stradale (137).
10. Gli enti proprietari predispongono, ogni tre anni, a richiesta del Ministro dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, specifico rapporto sulla densità pubblicitaria per aree

territorialmente definite. I dati relativi alle indagini all'uopo svolte sono destinati a popolare il sistema informativo dell'archivio nazionale delle strade di cui agli articoli 225 e 226 del codice.

(133) Comma così modificato dall'art. 43, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

(134) Comma così sostituito dall'art. 43, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

(135) Comma così modificato dall'art. 43, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

(136) Comma così modificato dall'art. 43, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

(137) Comma così modificato dall'art. 43, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

Articolo 54. *(Art. 23 Cod. Str.) Obblighi del titolare dell'autorizzazione.*

1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno (138);
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente ai sensi dell'articolo 405, comma 1, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.

2. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dall'articolo 51, comma 9, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

(138) Lettera così modificata dall'art. 44, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

Articolo 55. *(Art. 23 Cod. Str.) Targhette di identificazione.*

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
- e) data di scadenza.

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile (139).

2. La targhetta o la scritta di cui al comma 1 devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniquale volta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati (140).

(139) Periodo aggiunto dall'art. 45, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

(140) Comma così sostituito dall'art. 45, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

Articolo 56. (Art. 23 Cod. Str.) *Vigilanza.*

1. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari oltreché sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse (141).

2. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

3. La vigilanza può essere, inoltre, svolta da tutto il personale di cui all'articolo 12, comma 1 del codice, il quale trasmette le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

4. Limitatamente al disposto dell'articolo 23, comma 3, del codice la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'ambiente e dei beni culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

5. Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione ai sensi dell'articolo 53, comma 8, se non rispondenti al disposto dell'articolo 23, comma 1, del codice, devono essere rimossi entro gli otto giorni successivi alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio (142).

6. Tutti i messaggi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di otto giorni dalla diffida pervenuta. In caso d'inottemperanza si procede d'ufficio (143).

(141) Comma così modificato dall'art. 46, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

(142) Comma così modificato dall'art. 46, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

(143) Comma così modificato dall'art. 46, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

Articolo 57. (Art. 23 Cod. Str.) *Pubblicità sui veicoli* (144).

1. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.

2. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea alle seguenti condizioni:

- a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
- b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
- c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
- d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
- e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati (145) (146).

3. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni: a) che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere le dimensioni esterne di 75x35 cm e la pubblicità non deve essere realizzata con messaggi variabili; b) che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100x12 cm; c) che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate. Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere a) e c) sono alternative tra loro. I veicoli adibiti al servizio taxi sui quali sono esposti messaggi pubblicitari di cui al capo a) non possono circolare sulle autostrade (147) (148).

4. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:

- a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
- b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 m²;
- c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;

d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva;

e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili (149).

5. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.

6. All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice (150).

(144) Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 5, L. 29 luglio 2010, n. 120.

(145) Comma così modificato dall'art. 14, comma 7, D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, come sostituito dall'art. 1, comma 4, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259).

(146) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-19 novembre 1999, n. 430 (Gazz. Uff. 24 novembre 1999, n. 47, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, secondo, terzo e quarto comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

(147) Comma così sostituito dall'art. 14, comma 7, D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, come sostituito dall'art. 1, comma 4, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259).

(148) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-19 novembre 1999, n. 430 (Gazz. Uff. 24 novembre 1999, n. 47, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, secondo, terzo e quarto comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

(149) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-19 novembre 1999, n. 430 (Gazz. Uff. 24 novembre 1999, n. 47, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, secondo, terzo e quarto comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

(150) Articolo così sostituito dall'art. 47, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

Articolo 58. *(Art. 23 Cod. Str.) Adattamenti delle forme di pubblicità esistenti all'entrata in vigore del codice.*

1. I cartelli o mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'atto dell'entrata in vigore del codice e non rispondenti alle disposizioni dello stesso e del presente regolamento, devono essere adeguati entro tre anni dalla sua entrata in vigore, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, fatto salvo il diritto dello stesso al rimborso della somma anticipata per la residua durata dell'autorizzazione non sfruttata, qualora il cartello debba essere rimosso per impossibilità di adeguamento. Qualora l'autorizzazione scada prima del termine suddetto, il rinnovo della stessa è subordinato all'adeguamento entro il termine di decorrenza del rinnovo stesso (151).

2. Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari per i quali, in base alle distanze minime previste dall'articolo 51 occorre provvedere, a cura e spesa del titolare dell'autorizzazione, ad uno spostamento, si procede, per ogni

lato della strada, nella direzione inversa al corrispondente senso di marcia, effettuando gli spostamenti unicamente negli interspazi risultanti tra i successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali). I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non possono più trovare collocazione in ciascuno degli interspazi devono essere rimossi e possono essere ricollocati in altro tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermi restando la durata e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria.

(151) Comma così modificato dall'art. 48, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

Articolo 59. *(Art. 23 Cod. Str.) Pubblicità fonica.*

1. La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.
 2. La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita nelle zone e negli orari stabiliti dai regolamenti comunali e, in assenza degli stessi, negli orari fissati al comma 1.
 3. La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata, fuori dai centri abitati, dall'ente proprietario della strada e, entro i centri abitati, dal sindaco del comune.
 4. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.
 5. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 (152).
-

(152) Articolo così sostituito dall'art. 49, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

Legge 17-5-1999 n. 144 - Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali. Estratto.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 maggio 1999, n. 118, S.O.

Articolo 32. *Attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale.*

1. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione al «Piano di sicurezza stradale 1997-2001» della Commissione delle Comunità europee, il Ministero dei lavori pubblici, sentito il Ministero dei trasporti e della navigazione, definisce il Piano nazionale della sicurezza stradale che viene approvato dal CIPE.

2. Il Piano consiste in un sistema articolato di indirizzi, di misure per la promozione e l'incentivazione di piani e strumenti per migliorare i livelli di sicurezza da parte degli enti proprietari e gestori, di interventi infrastrutturali, di misure di prevenzione e controllo, di dispositivi normativi e organizzativi, finalizzati al miglioramento della sicurezza secondo gli obiettivi comunitari.

3. Il Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'interno, dei trasporti e della navigazione, della pubblica istruzione e della sanità, definisce gli indirizzi generali del Piano e le linee guida per l'attuazione dello stesso, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, anche ai fini della determinazione dei costi e della loro ripartizione. Il Piano viene attuato attraverso programmi annuali predisposti dal Ministro dei lavori pubblici, approvati dal CIPE. Il Piano viene aggiornato ogni tre anni o quando fattori particolari ne motivino la revisione (37).

4. Per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, la misura del 5 per cento, fissata dall'articolo 2, comma 1, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, è elevata al 15 per cento. I relativi importi sono inclusi, a titolo di anticipazione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per la somma corrispondente al consuntivo dell'esercizio precedente, commisurato all'aliquota percentuale come sopra elevata.

5. Gli interventi di sicurezza stradale sulla rete individuata ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, per le finalità previste dal Piano nazionale della sicurezza stradale, sono realizzati con i finanziamenti previsti nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. All'onere relativo alla redazione ed all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, pari a lire 17.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 12.200 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici e quanto a lire 4.800 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Una quota pari al 5 per cento delle somme stanziare per l'attuazione del Piano è destinata a interventi volti alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica pubblicitaria sulle strade, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (38).

6. Il Ministero dei lavori pubblici verifica annualmente lo stato di attuazione del Piano e la coerenza degli interventi per la sicurezza stradale con le finalità e gli indirizzi del Piano nazionale della sicurezza stradale. I risultati della verifica vengono inseriti nella relazione al Parlamento prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 .

(37) Con Del.CIPE 29 novembre 2002, n. 100/2002 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2003, n. 15) sono stati approvati il Piano nazionale della sicurezza stradale per il biennio 2002-2003 ed il primo programma annuale di attuazione del suddetto Piano nazionale. Con Del.CIPE 13 novembre 2003, n. 81/2003 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2004, n. 16) è stato approvato il secondo programma annuale di attuazione del sopra citato Piano nazionale. Con Del. 21 dicembre 2007, n. 143/2007 (Gazz. Uff. 23 giugno 2008, n. 145) è stato approvato il terzo programma annuale di attuazione del citato Piano nazionale. Con Del. 18 dicembre 2008, n. 108/2008 (Gazz. Uff. 28 marzo 2009, n. 73) sono stati approvati il quarto e il quinto programma di attuazione del citato Piano nazionale. Vedi, anche, il Decr. 13 novembre 2003.

(38) Periodo aggiunto dall'art. 145, comma 57, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

D.Lgs. 15-12-1997 n. 446 - Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali. Estratto.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.

Articolo 63. *Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.*

1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (188).

2. Il regolamento è informato ai seguenti criteri:

- a) previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;
- b) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
- c) indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della classificazione di cui alla lett. b), dell'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione;
- d) indicazione delle modalità e termini di pagamento del canone;
- e) previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali;
- f) previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente come segue:
 - 1) per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:
 - I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza;
 - II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza;
 - 2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero 1), per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;

3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi;

4) gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

5) il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo. I comuni e le province possono prevedere termini e modalità diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione (189);

g) applicazione alle occupazioni abusive di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale (190);

g-bis) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui alla lettera g), né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (191).

3. Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico delle aziende che eseguono i lavori. Per la determinazione della tassa prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui alla lettera f) del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfetaria del canone. Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi (192).

(188) Comma così sostituito dall'art. 31, comma 20, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

(189) Lettera così sostituita dall'art. 18, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(190) L'art. 31 commi 25 e 26, L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha così sostituito la lett. g) ed ha aggiunto la lett. g-bis).

(191) L'art. 31, commi 25 e 26, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha così sostituito la lett. g) ed ha aggiunto la lett. g-bis).

(192) Comma prima sostituito dall'art. 18, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e poi così modificato dall'art. 10, comma 2, L. 1° agosto 2002, n. 166. Vedi, anche, l'art. 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal comma 1 dell'art. 3-bis, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

D.Lgs. 4-9-2002 n. 198 - Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 21 dicembre 2001, n. 443. Estratto.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 settembre 2002, n. 215.

Articolo 10. *Oneri connessi alle attività di installazione, scavo ed occupazione di suolo pubblico.*

1. Gli operatori di telecomunicazioni hanno l'obbligo di tenere indenne l'ente locale, ovvero l'ente proprietario, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'ente locale. Nessun altro onere finanziario o reale può essere imposto, in base all'articolo 4 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al presente decreto, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettera e), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (12).

(12) La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre - 1° ottobre 2003, n. 303 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2003, n. 40 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente decreto. Per la disciplina dei procedimenti in corso alla data di pubblicazione della suddetta sentenza, vedi l'art. 4, D.L. 14 novembre 2003, n. 315.

Legge 15-5-1997 n. 127 - Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo. Estratto.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 maggio 1997, n. 113, S.O.

Articolo 17

(...)

63. Il consiglio comunale può determinare le agevolazioni, sino alla completa esenzione dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le superfici e gli spazi gravati da canoni concessori non ricognitori.

Legge 23-12-1998 n. 448 - Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo. Estratto.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 1998, n. 302, S.O.

Articolo 31. Norme particolari per gli enti locali.

(...)

27. Per i rapporti non conclusi, inerenti alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 , i comuni e le province, con propria deliberazione, possono disporre le agevolazioni di cui all'articolo 17, comma 63, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , anche con effetto retroattivo, nonché determinare criteri e modalità di definizione agevolata.

D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 Norme in materia ambientale. Estratto.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O

Titolo IV

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

Articolo 238. *Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.*

1. Chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.
2. La tariffa per la gestione dei rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri, determinati con il regolamento di cui al comma 6, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali.
3. La tariffa è determinata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, dalle Autorità d'ambito ed è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata sulla base dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6. Nella determinazione della tariffa è prevista la copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade. Qualora detti costi vengano coperti con la tariffa ciò deve essere evidenziato nei piani finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari del servizio.
4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
5. Le Autorità d'ambito approvano e presentano all'Autorità di cui all'articolo 207 il piano finanziario e la relativa relazione redatta dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, dovrà essere gradualmente assicurata l'integrale copertura dei costi.
6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (859), di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l'assenza di oneri per le autorità interessate (860).

7. Nella determinazione della tariffa possono essere previste agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle adibite ad uso stagionale o non continuativo, debitamente documentato ed accertato, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali. In questo caso, nel piano finanziario devono essere indicate le risorse necessarie per garantire l'integrale copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni, secondo i criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6.

8. Il regolamento di cui al comma 6 tiene conto anche degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

9. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni o dai gestori che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio.

10. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

11. Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.

12. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate (861) (862).

(859) L'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto, tra l'altro, che nel presente provvedimento, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», siano sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(860) Vedi, anche, il comma 2-quater dell'art. 5, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(861) Per l'interpretazione autentica del presente articolo vedi il comma 33 dell'art. 14, D.L. 31 maggio 2010, n. 78. In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 7, D.L. 11 maggio 2007, n. 61. Vedi, anche, l'art. 33-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(862) La Corte costituzionale con sentenza 16-24 luglio 2009, n. 247 (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30, 1^a Serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 238 sollevate, in riferimento agli articoli 11, 76, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Marche e, limitatamente ai commi 1 e 2, anche dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato, inoltre, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 238, commi 5 e 6, sollevate, in riferimento agli articoli 117, commi quarto e sesto, e 119, commi primo e secondo, della Costituzione.

ADDIZIONALI E COMPARTECIPAZIONI A IMPOSTE ERARIALI E REGIONALI

D.Lgs. 28-9-1998 n. 360 - Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della L. 16 giugno 1998, n. 191.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242. (2)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 7, comma 3-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59, aggiunto all'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, con il quale il Governo è delegato ad emanare, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo recante l'istituzione di una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, applicando i principi ed i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visti i commi 10 e 11 dell'articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 24 luglio 1998;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari e della Conferenza Stato-Città;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 settembre 1998;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno;

Emana il seguente decreto legislativo:

Articolo 1.

1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (3).

2. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre (4), è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed è conseguentemente determinata, con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti (5).

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo

del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2 (6).

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali (7);

4. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento (8).

5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione. L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (9).

6. [L'addizionale è dovuta alla provincia ed al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti, ovvero, relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati ai medesimi redditi, al comune in cui il sostituto ha il domicilio fiscale alla data di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi, ed è versata, unitamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno] (10) (11).

7. A decorrere dal primo anno di applicazione delle disposizioni del presente articolo, la ripartizione tra i comuni e le province delle somme versate a titolo di addizionale è effettuata, salvo quanto previsto

dall'articolo 2, dal Ministero dell'interno, a titolo di acconto sull'intero importo delle somme versate entro lo stesso anno in cui è effettuato il versamento, sulla base dei dati statistici più recenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno di ciascun anno relativi ai redditi imponibili dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei singoli comuni. Entro l'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, il Ministero dell'interno provvede all'attribuzione definitiva degli importi dovuti sulla base dei dati statistici relativi all'anno precedente, forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno, ed effettua gli eventuali conguagli anche sulle somme dovute per l'esercizio in corso. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere stabilite ulteriori modalità per eseguire la ripartizione. L'accertamento contabile da parte dei comuni e delle province dei proventi derivanti dall'applicazione dell'addizionale avviene sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'interno delle somme spettanti (12).

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , ai fini dell'accertamento dell'addizionale, le province ed i comuni forniscono all'amministrazione finanziaria informazioni e notizie utili. Le province ed i comuni provvedono, altresì, agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 . Per quanto non disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche (13).

9. Al termine delle attività di liquidazione e di accertamento, le maggiori somme riscosse a titolo di addizionale e i relativi interessi sono versati alle province e ai comuni secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6 .

10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e i relativi versamenti, nonché norme di unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali, di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a), dopo le parole: «alle imposte sui redditi» sono inserite le seguenti: «, alle relative addizionali»;

b) la lettera d-bis), introdotta dall'articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , concernente l'istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, è soppressa.

11. I decreti di cui ai commi 6 e 7 sono emanati sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 .

(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dell'interno: Circ. 9 dicembre 1998, n. F.L.34/98; Circ. 17 dicembre 1998, n. F.L.37/98; Circ. 21 gennaio 2000, n. S.A.F.2/2000; Circ. 27 luglio 2000, n. S.A.F./13/2000; Circ. 27 luglio 2000, n. S.A.F.14/2000; Circ. 9 ottobre 2000, n. S.A.F.16/2000; Circ. 6 novembre 2002, n. F.L.24/2002;

- Ministero delle finanze: Circ. 22 dicembre 1998, n. 289/E, Nota 21 settembre 1999, n. II-IV-150425.

(3) Comma così modificato dall'art. 12, L. 13 maggio 1999, n. 133.

(4) Per il termine di emanazione dei decreti vedi l'art. 67, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(5) Comma così modificato dall'art. 12, L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 67, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(6) Comma prima modificato dall'art. 12, L. 13 maggio 1999, n. 133 e poi così sostituito dall'art. 28, L. 21 novembre 2000, n. 342, dall'art. 11, L. 18 ottobre 2001, n. 383 e dal comma 142 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, le altre disposizioni del suddetto art. 28. Vedi, inoltre, il comma 16 dell'art. 53, L. 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27, L. 28 dicembre 2001, n. 448, e l'art. 1, comma 51, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Per l'individuazione del sito informatico sul quale pubblicare le delibere dei comuni relative all'addizionale comunale all'IRPEF ai sensi del presente comma, vedi il D.M. 31 maggio 2002.

(7) Comma aggiunto dal comma 142 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(8) Comma così modificato prima dal comma 142 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e poi dal comma 7 dell'art. 40, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159.

(9) Comma così sostituito prima dall'art. 12, L. 13 maggio 1999, n. 133, poi dall'art. 6, comma 12, L. 23 dicembre 1999, n. 488 ed infine dal comma 142 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(10) Comma così modificato dall'art. 12, L. 13 maggio 1999, n. 133

(11) Le modalità di versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF sono state definite con D.M. 20 dicembre 1999.

(12) Comma prima modificato dall'art. 12, L. 13 maggio 1999, n. 133, e poi così sostituito dal comma 1 dell'art. 25, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(13) Comma così modificato dall'art. 12, L. 13 maggio 1999, n. 133.

Articolo 2.

1. Il finanziamento delle funzioni e dei compiti effettivamente trasferiti alle province e ai comuni è assicurato mediante i trasferimenti erariali aggiuntivi temporaneamente assegnati, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , come integrato dalle disposizioni recate dall'articolo 48, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , sino a tutto l'anno relativo al periodo d'imposta assunto a riferimento dai decreti annuali di cui all'articolo 1, comma 2 (14).

2. Per il periodo successivo a quello determinato in applicazione del comma 1 e sino all'anno precedente a quello in cui verrà applicata la rideterminazione della spesa, ai sensi dell'articolo 48, comma 11, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , i proventi dell'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 2, vengono ripartiti fra le province e fra i comuni dal Ministero dell'interno in misura proporzionale ai trasferimenti erariali aggiuntivi richiamati al comma 1 (15).

3. A decorrere dall'anno in cui verrà applicata la rideterminazione della spesa, ai sensi dell'articolo 48, comma 11, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , la ripartizione dei proventi dell'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 2, è effettuata dal Ministero dell'interno secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 7. Contestualmente all'applicazione della rideterminazione della spesa, ai sensi dell'articolo 48, comma 11, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , si procederà con appositi provvedimenti alla determinazione della riduzione o dell'aumento dei trasferimenti statali da operare e da consolidare, per ciascuna provincia e per ciascun comune, in relazione alla differenza tra il gettito dell'addizionale di cui all'articolo 1, comma 2, e la spesa come sopra rideterminata, nonché ai relativi eventuali conguagli (16).

3-bis. Per la copertura finanziaria delle minori entrate erariali derivanti dall'aliquota di compartecipazione di cui all'articolo 1, comma 2, non connessa all'effettivo trasferimento di compiti e funzioni ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 59 del 1997, fissata in misura non inferiore a un punto percentuale, si provvede mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti ordinari ai comuni, salvo eventuale conguaglio (17).

(14) Comma così modificato dall'art. 12, L. 13 maggio 1999, n. 133.

(15) Comma così modificato dall'art. 12, L. 13 maggio 1999, n. 133.

(16) Comma così modificato dall'art. 12, L. 13 maggio 1999, n. 133.

(17) Comma aggiunto dall'art. 12, L. 13 maggio 1999, n. 133.

Articolo 3.

1. Il Governo trasmette al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione del provvedimento, evidenziando le risorse aggiuntive acquisite dalle province e dai comuni. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità per l'acquisizione dei relativi dati (18).

(18) Comma così modificato dall'art. 12, L. 13 maggio 1999, n. 133.

D.P.R. 22-12-1986 n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi. Estratto.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.

Articolo 11. *Determinazione dell'imposta.*

1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
- d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
- e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l'imposta non è dovuta.

2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all'articolo 25 di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non è dovuta (46).

3. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15 e 16 nonché in altre disposizioni di legge.

4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti d'imposta è superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi (47).

(46) Comma aggiunto dal comma 13 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza indicata nel comma 14 dello stesso articolo 1.

(47) Articolo aggiunto come articolo 10-bis dall'art. 2, comma 1, lettera b), L. 27 dicembre 2002, n. 289. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo 2. Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. L'art. 1 del citato D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, ha modificato il presente articolo che, da ultimo, è stato così sostituito dal comma 6 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

*D.L. 27-5-2008 n. 93 - Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. Estratto.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 maggio 2008, n. 124.*

Articolo 2. *Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro*

1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate a livello aziendale:

- a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del *decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66*, effettuate nel periodo suddetto;
- b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento;
- c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa. (9)

2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono ai fini fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente alla formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite massimo di 3.000 euro. Resta fermo il computo dei predetti redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento sulla base del reddito di cui al comma 5.

3. L'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta. Se quest'ultimo non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2007, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2007.

4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 hanno natura sperimentale e trovano applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni.

6. Nell'*articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, la lettera b) è soppressa (10).

(9) Per la proroga delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro previste dalla presente lettera, vedi l'art. 5, comma 1, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.

(10) Vedi, anche, il comma 18 dell'art. 2, L. 22 dicembre 2008, n. 203.

Legge 27-12-2006 n. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). Estratto.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.

Articolo 1.

(...)

152. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, sentite l'ANCI e l'Unione delle province d'Italia (UPI), le modalità ed i termini di trasmissione, agli enti locali interessati che ne fanno richiesta, dei dati inerenti l'addizionale comunale e provinciale sull'imposta sull'energia elettrica di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, desumibili dalla dichiarazione di consumo di cui all'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, presentata dai soggetti tenuti a detto adempimento, nonché le informazioni concernenti le procedure di liquidazione e di accertamento delle suddette addizionali (45).

153. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le province alle quali può essere assegnata, nel limite di spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la diretta riscossione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica concernente i consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore a 200 kW, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, per le province confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano, per quelle confinanti con la Confederazione elvetica e per quelle nelle quali oltre il sessanta per cento dei comuni ricade nella zona climatica F prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, con priorità per le province in possesso di almeno 2 dei predetti parametri (46).

(...)

189. In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, è istituita, in favore dei comuni, una compartecipazione dello 0,69 per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La compartecipazione sull'imposta è efficace a decorrere dal 1° gennaio 2007 con corrispondente riduzione annua costante, di pari ammontare, a decorrere dalla stessa data, del complesso dei trasferimenti operati a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota di compartecipazione è applicata al gettito del penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento.

190. Dall'anno 2007, per ciascun comune è operata e consolidata una riduzione dei trasferimenti ordinari in misura proporzionale alla riduzione complessiva, di cui al comma 189, operata sul fondo ordinario ed è attribuita una quota di compartecipazione in eguale misura, tale da garantire l'invarianza delle risorse.

191. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'incremento del gettito compartecipato, rispetto all'anno 2007, derivante dalla dinamica dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è ripartito fra i singoli comuni secondo criteri definiti con decreto emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I criteri di riparto devono tenere primariamente conto di finalità perequative e dell'esigenza di promuovere lo sviluppo economico (52).

(45) Le modalità ed i termini previsti dal presente comma sono stati stabiliti con Det. 27 febbraio 2007 (Gazz. Uff. 6 marzo 2007, n. 54).

(46) Comma così modificato dal comma 6 dell'art. 6, D.L. 2 luglio 2007, n. 81. Per la proroga delle disposizioni di cui al presente comma vedi il comma 40 dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191.

(52) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 20 febbraio 2008.

192. A decorrere dall'anno 2009 l'aliquota di compartecipazione è determinata in misura pari allo 0,75 per cento.

193. Per i comuni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le stesse provvedono all'attuazione dei commi da 189 a 192 in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni, province e comuni e per mantenere il necessario equilibrio finanziario.

D.M. 20-2-2008 - Individuazione dei criteri di riparto da utilizzare, a decorrere dall'anno 2008, per l'attribuzione fra i singoli comuni dell'incremento del gettito della quota di compartecipazione comunale all'IRPEF.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 marzo 2008, n. 55.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e con
IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE LOCALI

Visto l'art. 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede l'istituzione in favore dei comuni, a decorrere dal 1° gennaio 2007, di una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto l'art. 1, comma 191, della citata legge n. 296 del 2006, che stabilisce che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'incremento del gettito compartecipato, rispetto all'anno 2007, derivante dalla dinamica dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è ripartito fra i singoli comuni con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Considerato che il citato comma 191 prevede che i criteri di riparto devono tenere primariamente conto di finalità perequative e di promuovere lo sviluppo economico;

Visto l'art. 1, comma 702, della citata legge n. 296 del 2006 che prevede che per l'anno 2008 sono esclusi dal riparto dell'incremento del gettito compartecipato i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2006;

Viste le comunicazioni pervenute al Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, attestanti il mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2006;

Acquisita l'intesa della Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Decreta:

Articolo 1. *Oggetto del provvedimento ed enti beneficiari*

1. Con il presente decreto sono individuati i criteri di riparto da utilizzare, a decorrere dall'anno 2008, per l'attribuzione fra i singoli comuni dell'incremento del gettito della quota di compartecipazione comunale all'IRPEF, come prevista dall'art. 1, comma 191, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite ai comuni, con esclusione di quelli facenti parte delle regioni a statuto speciale e, per l'anno 2008, di quelli che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2006.

Articolo 2.*Individuazione dei criteri di riparto*

1. I criteri di riparto da utilizzare, a decorrere dall'anno 2008, per l'attribuzione fra i singoli comuni dell'incremento del gettito della quota di compartecipazione comunale all'IRPEF, sono:

a) la condizione di comune sottodotato di risorse ai sensi dell'*art. 9, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244*;

b) la condizione di comune sottomeia rispetto al reddito imponibile nazionale medio ai fini IRPEF.

2. Le risorse annualmente disponibili, relative all'incremento del gettito della quota di compartecipazione comunale all'IRPEF, sono ripartite al 50% secondo il criterio di riparto di cui alla lettera a) del comma 1 e, per il restante 50%, secondo il criterio di riparto di cui alla lettera b) del comma 1.

Articolo 3.*Comuni sottodotati di risorse rispetto alla fascia demografica di appartenenza*

1. Per comuni sottodotati di risorse ai sensi dell'*art. 9, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244*, si intendono gli enti, annualmente individuati, per i quali le risorse a livello pro-capite sono inferiori a quelle della fascia demografica di appartenenza.

2. Il calcolo annuale viene effettuato comprendendo i contributi erariali di parte corrente (ordinario, perequativo e consolidato) attribuiti per l'esercizio precedente, il gettito dell'imposta comunale sugli immobili dell'anno 1993 al 4 per mille, al netto dell'INVIM, e il maggiore gettito dell'addizionale comunale sui consumi di energia elettrica di cui all'*art. 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133*.

3. Dopo aver individuato le medie di fascia e la media pro-capite delle risorse di ciascun comune viene eseguito il confronto tra i due valori e calcolato il differenziale occorrente per l'allineamento alla media di classe degli enti sottodotati. Tale valore, moltiplicato per la popolazione dell'ente, determina l'ammontare della sottodotazione, ossia l'importo complessivo teorico occorrente per raggiungere una dotazione finanziaria equivalente a quella media posseduta dagli altri enti appartenenti alla classe.

4. Il contributo spettante al singolo comune viene determinato proporzionando il valore teorico complessivo necessario per allineare la generalità dei comuni sottodotati alle rispettive medie di fascia con l'ammontare delle risorse annualmente disponibili ai sensi dell'*art. 2, comma 2*.

Articolo 4.*Comuni sottomeia rispetto al reddito imponibile medio nazionale*

1. Per comuni sottomeia rispetto al reddito imponibile medio nazionale ai fini IRPEF si intendono i comuni per i quali, con riferimento ai dati più aggiornati disponibili annualmente, il reddito imponibile ai fini IRPEF sia inferiore al valore nazionale medio.

2. Il calcolo del valore nazionale medio è eseguito considerando il numero dei contribuenti che versano l'imposta e l'imponibile ai fini IRPEF, costituito dall'ammontare degli imponibili dichiarati dai contribuenti.

3. Individuati gli enti sottomeia tramite il confronto tra il valore nazionale medio e il valore medio per contribuente di ciascun comune si calcola il differenziale occorrente per l'allineamento alla media nazionale. Il valore del differenziale pro-capite, moltiplicato per il numero di contribuenti dell'ente, determina l'ammontare della sottodotazione, ossia l'importo complessivo teorico occorrente per raggiungere un imponibile medio equivalente a quello medio nazionale.

4. Il contributo spettante al singolo comune viene determinato proporzionando il valore teorico complessivo necessario per allineare la generalità dei comuni sottomedio alla media nazionale con l'ammontare delle risorse annualmente disponibili ai sensi dell'*art. 2*, comma 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Legge 24-12-2003 n. 350 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004). Estratto.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2003, n. 299, S.O.

Articolo 2. *Disposizioni in materia di entrate.*

(...)

11. È istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale è pari a 1,00 euro (14) per passeggero imbarcato ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un apposito fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a compensare ENAV Spa, secondo modalità regolate dal contratto di servizio di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e, quanto alla residua quota, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri (15):

a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati (16);

b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture, il 60 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie (17) (18).

(14) Per l'incremento dell'importo dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco vedi l'art. 6-quater, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e modificato dal comma 5-bis dell'art. 2, D.L. 28 agosto 2008, n. 134, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e il comma 1328 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(15) Alinea così modificato dall'art. 11-septies, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata nell'art. 11-sexiesdecies dello stesso decreto.

(16) Lettera così modificata dall'art. 6-quater, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Con D.M. 8 maggio 2006 (Gazz. Uff. 17 maggio 2006, n. 113) sono state disciplinate le modalità di ripartizione della quota prevista dalla presente lettera.

(17) Lettera così modificata dall'art. 6-quater, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(18) Comma così modificato dall'art. 7-quater, D.L. 29 marzo 2004, n. 80, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Per l'interpretazione autentica delle disposizioni in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui al presente comma vedi l'art. 39-bis, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Il presente comma era stato inoltre modificato dagli artt. 5 e 13, D.L. 17 ottobre 2005, n. 211, non convertito in legge. Vedi, anche, il comma 7-novies dell'art. 5, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

Legge 28-12-2001 n. 448 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002). Estratto.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2001, n. 301, S.O.

Articolo 29. *Misure di efficienza delle pubbliche amministrazioni.*

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni, a:

a) acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione;

b) costituire, nel rispetto delle condizioni di economicità di cui alla lettera a), soggetti di diritto privato ai quali affidare lo svolgimento di servizi, svolti in precedenza;

c) attribuire a soggetti di diritto privato già esistenti, attraverso gara pubblica, ovvero con adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, lo svolgimento dei servizi di cui alla lettera b) (153).

2. Le amministrazioni di cui al comma 1 possono inoltre ricorrere a forme di autofinanziamento al fine di ridurre progressivamente l'entità degli stanziamenti e dei trasferimenti pubblici a carico del bilancio dello Stato, grazie ad entrate proprie, derivanti dalla cessione dei servizi prodotti o dalla compartecipazione alle spese da parte degli utenti del servizio (154).

3. Ai trasferimenti di beni effettuati a favore dei soggetti di diritto privato, costituiti ai sensi del comma 1, lettera b), si applica il regime tributario agevolato previsto dall'articolo 90 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (155).

4. Al comma 23 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «tremila abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «cinquemila abitanti»;

b) le parole: «che riscontrino e dimostrino la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti,» sono soppresse (156).

5. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro interessato e con il Ministro per la funzione pubblica, si provvede a definire la tipologia dei servizi trasferibili, le modalità per l'affidamento, i criteri per l'esecuzione del servizio e per la determinazione delle relative tariffe nonché le altre eventuali clausole di carattere finanziario, fatte salve le funzioni delle regioni e degli enti locali (157).

6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2003, il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede alla soppressione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché all'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'innovazione

tecnologica. L'Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico; subentra altresì nelle funzioni già svolte dai predetti organismi, fatte salve quelle attribuite dalla legge al Ministro per l'innovazione e le tecnologie (158) (159).

7. Al fine di migliorare la qualità dei servizi e di razionalizzare la spesa per l'informatica, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie:

a) definisce indirizzi per l'impiego ottimale dell'informatizzazione nelle pubbliche amministrazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

b) definisce programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di quelli da adottare da parte delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici nazionali, nonché assicura la verifica ed il monitoraggio dell'impiego delle risorse in relazione ai progetti informatici eseguiti, ove necessario avvalendosi delle strutture dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6; le risorse, eventualmente accertate dal Ministro dell'economia e

delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, quali economie di spesa, sono destinate al finanziamento di progetti innovativi nel settore informatico (160) (161) (162).

(153) La Corte costituzionale, con sentenza 10-16 gennaio 2004, n. 17 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2004, n. 3, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, commi 1, 4, e 5 sollevata in riferimento all'art. 117, commi quarto e sesto, della Costituzione della Regione Marche;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, comma quarto, e 119 della Costituzione, dalla Regione Marche e, in riferimento all'art. 119, commi secondo e quarto, della Costituzione della Regione Toscana;

ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 117 della Costituzione della Regione Basilicata;

ha inoltre dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 117 della Costituzione della Regione Basilicata;

ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 3, sollevate in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e quarto, e 119, primo e secondo comma, della Costituzione dalla Regione Marche, e, in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 117 della Costituzione della Regione Basilicata.

(154) La Corte costituzionale, con sentenza 10-16 gennaio 2004, n. 17 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2004, n. 3, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, commi 1, 4, e 5 sollevata in riferimento all'art. 117, commi quarto e sesto, della Costituzione della Regione Marche;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, comma quarto, e 119 della Costituzione, dalla Regione Marche e, in riferimento all'art. 119, commi secondo e quarto, della Costituzione della Regione Toscana;

ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 117 della Costituzione della Regione Basilicata;

ha inoltre dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 117 della Costituzione della Regione Basilicata;

ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 3, sollevate in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e quarto, e 119, primo e secondo comma, della Costituzione dalla Regione Marche, e, in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 117 della Costituzione della Regione Basilicata.

(155) La Corte costituzionale, con sentenza 10-16 gennaio 2004, n. 17 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2004, n. 3, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, commi 1, 4, e 5 sollevata in riferimento all'art. 117, commi quarto e sesto, della Costituzione della Regione Marche;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, comma quarto, e 119 della Costituzione, dalla Regione Marche e, in riferimento all'art. 119, commi secondo e quarto, della Costituzione della Regione Toscana;

ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 117 della Costituzione della Regione Basilicata;

ha inoltre dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 117 della Costituzione della Regione Basilicata;

ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 3, sollevate in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e quarto, e 119, primo e secondo comma, della Costituzione dalla Regione Marche, e, in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 117 della Costituzione della Regione Basilicata.

(156) La Corte costituzionale, con sentenza 10-16 gennaio 2004, n. 17 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2004, n. 3, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, commi 1, 4, e 5 sollevata in riferimento all'art. 117, commi quarto e sesto, della Costituzione della Regione Marche;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, comma quarto, e 119 della Costituzione, dalla Regione Marche e, in riferimento all'art. 119, commi secondo e quarto, della Costituzione della Regione Toscana;

ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 117 della Costituzione della Regione Basilicata;

ha inoltre dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 117 della Costituzione della Regione Basilicata;

ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 3, sollevate in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e quarto, e 119, primo e secondo comma, della Costituzione dalla Regione Marche, e, in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 117 della Costituzione della Regione Basilicata.

(157) La Corte costituzionale, con sentenza 10-16 gennaio 2004, n. 17 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2004, n. 3, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, commi 1, 4, e 5 sollevata in riferimento all'art. 117, commi quarto e sesto, della Costituzione della Regione Marche;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, comma quarto, e 119 della Costituzione, dalla Regione Marche e, in riferimento all'art. 119, commi secondo e quarto, della Costituzione della Regione Toscana;

ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 117 della Costituzione della Regione Basilicata;

ha inoltre dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 117 della Costituzione della Regione Basilicata;

ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 3, sollevate in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e quarto, e 119, primo e secondo comma, della Costituzione dalla Regione Marche, e, in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 117 della Costituzione della Regione Basilicata.

(158) Comma così sostituito dall'art. 27, comma 10, lettera a), L. 16 gennaio 2003, n. 3.

(159) La Corte costituzionale, con sentenza 10-16 gennaio 2004, n. 17 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2004, n. 3, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, commi 1, 4, e 5 sollevata in riferimento all'art. 117, commi quarto e sesto, della Costituzione della Regione Marche;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, comma quarto, e 119 della Costituzione, dalla Regione Marche e, in riferimento all'art. 119, commi secondo e quarto, della Costituzione della Regione Toscana;

ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 117 della Costituzione della Regione Basilicata;

ha inoltre dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 117 della Costituzione della Regione Basilicata;

ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 3, sollevate in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e quarto, e 119, primo e secondo

comma, della Costituzione dalla Regione Marche, e, in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 117 della Costituzione della Regione Basilicata.

(160) Lettera così modificata dall'art. 27, comma 10, lettera b), L. 16 gennaio 2003, n. 3.

(161) Vedi, anche, l'art. 26, L. 27 dicembre 2002, n. 289, l'art. 27, comma 4, L. 16 gennaio 2003, n. 3 e l'art. 176, comma 6, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

(162) La Corte costituzionale, con sentenza 10-16 gennaio 2004, n. 17 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2004, n. 3, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, commi 1, 4, e 5 sollevata in riferimento all'art. 117, commi quarto e sesto, della Costituzione della Regione Marche;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, comma quarto, e 119 della Costituzione, dalla Regione Marche e, in riferimento all'art. 119, commi secondo e quarto, della Costituzione della Regione Toscana;

ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 117 della Costituzione della Regione Basilicata;

ha inoltre dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 117 della Costituzione della Regione Basilicata;

ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 3, sollevate in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e quarto, e 119, primo e secondo comma, della Costituzione dalla Regione Marche, e, in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 117 della Costituzione della Regione Basilicata.

Legge 28-12-2001 n. 448 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002). Estratto.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2001, n. 301, S.O.

Articolo 29. *Misure di efficienza delle pubbliche amministrazioni.*

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni, a:

a) acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione;

b) costituire, nel rispetto delle condizioni di economicità di cui alla lettera a), soggetti di diritto privato ai quali affidare lo svolgimento di servizi, svolti in precedenza;

c) attribuire a soggetti di diritto privato già esistenti, attraverso gara pubblica, ovvero con adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, lo svolgimento dei servizi di cui alla lettera b) (153).

2. Le amministrazioni di cui al comma 1 possono inoltre ricorrere a forme di autofinanziamento al fine di ridurre progressivamente l'entità degli stanziamenti e dei trasferimenti pubblici a carico del bilancio dello Stato, grazie ad entrate proprie, derivanti dalla cessione dei servizi prodotti o dalla compartecipazione alle spese da parte degli utenti del servizio (154).

3. Ai trasferimenti di beni effettuati a favore dei soggetti di diritto privato, costituiti ai sensi del comma 1, lettera b), si applica il regime tributario agevolato previsto dall'articolo 90 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (155).

4. Al comma 23 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «tremila abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «cinquemila abitanti»;

b) le parole: «che riscontrino e dimostrino la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti,» sono soppresse (156).

5. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro interessato e con il Ministro per la funzione pubblica, si provvede a definire la tipologia dei servizi trasferibili, le modalità per l'affidamento, i criteri per l'esecuzione del servizio e per la determinazione delle relative tariffe nonché le altre eventuali clausole di carattere finanziario, fatte salve le funzioni delle regioni e degli enti locali (157).

6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2003, il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede alla soppressione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché all'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'innovazione

tecnologica. L'Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico; subentra altresì nelle funzioni già svolte dai predetti organismi, fatte salve quelle attribuite dalla legge al Ministro per l'innovazione e le tecnologie (158) (159).

7. Al fine di migliorare la qualità dei servizi e di razionalizzare la spesa per l'informatica, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie:

a) definisce indirizzi per l'impiego ottimale dell'informatizzazione nelle pubbliche amministrazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

b) definisce programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di quelli da adottare da parte delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici nazionali, nonché assicura la verifica ed il monitoraggio dell'impiego delle risorse in relazione ai progetti informatici eseguiti, ove necessario avvalendosi delle strutture dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6; le risorse, eventualmente accertate dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, quali economie di spesa, sono destinate al finanziamento di progetti innovativi nel settore informatico (160) (161) (162).

(153) La Corte costituzionale, con sentenza 10-16 gennaio 2004, n. 17 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2004, n. 3, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, commi 1, 4, e 5 sollevata in riferimento all'art. 117, commi quarto e sesto, della Costituzione della Regione Marche;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, comma quarto, e 119 della Costituzione, dalla Regione Marche e, in riferimento all'art. 119, commi secondo e quarto, della Costituzione della Regione Toscana;

ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 117 della Costituzione della Regione Basilicata;

ha inoltre dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 117 della Costituzione della Regione Basilicata;

ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 3, sollevate in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e quarto, e 119, primo e secondo comma, della Costituzione dalla Regione Marche, e, in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 117 della Costituzione della Regione Basilicata.

(154) La Corte costituzionale, con sentenza 10-16 gennaio 2004, n. 17 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2004, n. 3, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, commi 1, 4, e 5 sollevata in riferimento all'art. 117, commi quarto e sesto, della Costituzione della Regione Marche;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, comma quarto, e 119 della Costituzione, dalla Regione Marche e, in riferimento all'art. 119, commi secondo e quarto, della Costituzione della Regione Toscana;

ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 117 della Costituzione della Regione Basilicata;

ha inoltre dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 117 della Costituzione della Regione Basilicata;

ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 3, sollevate in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e quarto, e 119, primo e secondo comma, della Costituzione dalla Regione Marche, e, in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 117 della Costituzione della Regione Basilicata.

(155) La Corte costituzionale, con sentenza 10-16 gennaio 2004, n. 17 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2004, n. 3, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, commi 1, 4, e 5 sollevata in riferimento all'art. 117, commi quarto e sesto, della Costituzione della Regione Marche;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, comma quarto, e 119 della Costituzione, dalla Regione Marche e, in riferimento all'art. 119, commi secondo e quarto, della Costituzione della Regione Toscana;

ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 117 della Costituzione della Regione Basilicata;

ha inoltre dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 117 della Costituzione della Regione Basilicata;

ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 3, sollevate in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e quarto, e 119, primo e secondo

comma, della Costituzione della Regione Marche, e, in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 117 della Costituzione della Regione Basilicata.

(156) La Corte costituzionale, con sentenza 10-16 gennaio 2004, n. 17 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2004, n. 3, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, commi 1, 4, e 5 sollevata in riferimento all'art. 117, commi quarto e sesto, della Costituzione della Regione Marche;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, comma quarto, e 119 della Costituzione, dalla Regione Marche e, in riferimento all'art. 119, commi secondo e quarto, della Costituzione della Regione Toscana;

ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 117 della Costituzione della Regione Basilicata;

ha inoltre dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 117 della Costituzione della Regione Basilicata;

ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 3, sollevate in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e quarto, e 119, primo e secondo comma, della Costituzione della Regione Marche, e, in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 117 della Costituzione della Regione Basilicata.

(157) La Corte costituzionale, con sentenza 10-16 gennaio 2004, n. 17 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2004, n. 3, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, commi 1, 4, e 5 sollevata in riferimento all'art. 117, commi quarto e sesto, della Costituzione della Regione Marche;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, comma quarto, e 119 della Costituzione, dalla Regione Marche e, in riferimento all'art. 119, commi secondo e quarto, della Costituzione della Regione Toscana;

ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 117 della Costituzione della Regione Basilicata;

ha inoltre dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 117 della Costituzione della Regione Basilicata;

ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 3, sollevate in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e quarto, e 119, primo e secondo comma, della Costituzione della Regione Marche, e, in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 117 della Costituzione della Regione Basilicata.

(158) Comma così sostituito dall'art. 27, comma 10, lettera a), L. 16 gennaio 2003, n. 3.

(159) La Corte costituzionale, con sentenza 10-16 gennaio 2004, n. 17 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2004, n. 3, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, commi 1, 4, e 5 sollevata in riferimento all'art. 117, commi quarto e sesto, della Costituzione della Regione Marche;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, comma quarto, e 119 della Costituzione, dalla Regione Marche e, in riferimento all'art. 119, commi secondo e quarto, della Costituzione della Regione Toscana;

ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 117 della Costituzione della Regione Basilicata;

ha inoltre dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 117 della Costituzione della Regione Basilicata;

ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 3, sollevate in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e quarto, e 119, primo e secondo comma, della Costituzione della Regione Marche, e, in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 117 della Costituzione della Regione Basilicata.

(160) Lettera così modificata dall'art. 27, comma 10, lettera b), L. 16 gennaio 2003, n. 3.

(161) Vedi, anche, l'art. 26, L. 27 dicembre 2002, n. 289, l'art. 27, comma 4, L. 16 gennaio 2003, n. 3 e l'art. 176, comma 6, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

(162) La Corte costituzionale, con sentenza 10-16 gennaio 2004, n. 17 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2004, n. 3, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, commi 1, 4, e 5 sollevata in riferimento all'art. 117, commi quarto e sesto, della Costituzione della Regione Marche;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, comma quarto, e 119 della Costituzione, dalla Regione Marche e, in riferimento all'art. 119, commi secondo e quarto, della Costituzione della Regione Toscana;

ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 117 della Costituzione della Regione Basilicata;

ha inoltre dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 117 della Costituzione della Regione Basilicata;

ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 3, sollevate in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e quarto, e 119, primo e secondo comma, della Costituzione della Regione Marche, e, in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 117 della Costituzione della Regione Basilicata.

Legge 24-12-1993 n. 537 - Interventi correttivi di finanza pubblica. Estratto.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1993, n. 303, S.O

Articolo 6.*Contratti pubblici.*

[1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

2. È vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli. [Entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, le amministrazioni accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione] (102).

3. Alle finalità previste dal presente articolo le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle loro competenze nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

4. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui al comma 6.

5. Le amministrazioni pubbliche, nell'ambito dei poteri e delle responsabilità previsti dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, effettuano le acquisizioni di beni e servizi al miglior prezzo di mercato ove rilevabile.

6. Per orientare le pubbliche amministrazioni nell'individuazione del miglior prezzo di mercato, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi del mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per la prima volta entro il 31 marzo 1995 e successivamente, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.

7. Con riferimento ai prodotti e servizi informatici, laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione di prezzi di mercato, dette rilevazioni saranno operate dall'ISTAT di concerto con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

8. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, assicura lo svolgimento delle attività di cui al comma 6 definendo modalità, tempi e responsabilità per la loro realizzazione. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni pubbliche degli obblighi, dei criteri e dei tempi per la rilevazione dei prezzi corrisposti. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, in sede di concerto per la presentazione al Parlamento del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato, può proporre riduzioni da apportare agli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni inadempienti.

9. Al fine di favorire la massima trasparenza delle transazioni, il Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato, per i beni di propria competenza, provvede alla pubblicazione di schemi di capitolato.

10. I dati elaborati ai sensi del comma 6 costituiscono elementi per i nuclei di valutazione dei dirigenti e per gli organi di controllo interni, nonché per l'analisi dei costi sostenuti dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni e integrazioni.
11. Ove non ricorrano alle procedure concorsuali per la scelta del contraente ed in assenza dei dati orientativi di cui al comma 6, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare, almeno annualmente, ricognizioni dei prezzi di mercato ai fini dell'applicazione del comma 2.
12. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, individuano, sulla base di specifiche competenze ed esperienze professionali, dirigenti responsabili delle acquisizioni di beni e servizi, alle cui dipendenze sono posti i consegnatari.
13. Presso ciascun Commissariato del Governo nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano è costituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, un «comitato per l'acquisizione di beni e servizi», con il compito di curare ed espletare, a richiesta e per conto delle amministrazioni interessate, procedure per l'acquisizione di beni e servizi. La richiesta può essere avanzata anche congiuntamente da più amministrazioni allo scopo di ottenere condizioni contrattuali più favorevoli ed economie procedurali.
14. I comitati di cui al comma 13 sono composti da un funzionario con qualifica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo presiede, e da quattro funzionari designati, rispettivamente, dal Ministero dell'interno, dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Provveditorato generale dello Stato e dalla regione o dalla provincia autonoma. I componenti sono scelti prioritariamente tra il personale che presta servizio nella sede ove opera il comitato.
15. Ai lavori del comitato partecipa un rappresentante dell'amministrazione direttamente interessata alle acquisizioni.
16. La partecipazione dei componenti ai lavori del comitato rientra nei compiti di istituto e non dà titolo a compensi aggiuntivi a quelli corrisposti dall'amministrazione di appartenenza.
17. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono disciplinati il funzionamento dei comitati di cui al comma 13 ed i rapporti con le amministrazioni interessate all'acquisizione di beni e servizi.
18. ... (103).
19. Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono devolute alla giurisdizione, in via esclusiva, del giudice amministrativo.
20. Sono abrogati l'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e l'articolo 24 del regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058 , e successive modificazioni e integrazioni] (104).

(102) Periodo soppresso dall'art. 23, L. 18 aprile 2005, n. 62 - Legge comunitaria 2004.

(103) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 12, D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39.

(104) Articolo così sostituito dall'art. 44, L. 23 dicembre 1994, n. 724 e poi abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto.

D.L. 29-11-2008 n. 185 - Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. Estratto.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 2008, n. 280, S.O.

Articolo 3. *Blocco e riduzione delle tariffe*

1. Al fine di contenere gli oneri finanziari a carico dei cittadini e delle imprese, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2010, è sospesa l'efficacia delle norme statali che obbligano o autorizzano organi dello Stato ad emanare atti aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi automatici, con esclusione della regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, nonché dei servizi di trasporto ferroviario sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico, nonché delle tariffe postali agevolate, fatta eccezione per i provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti e per le tariffe relative al servizio idrico e ai settori dell'energia elettrica e del gas, e fatti salvi eventuali adeguamenti in diminuzione. Per il settore autostradale e per i settori dell'energia elettrica e del gas si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti. Per quanto riguarda i diritti, i contributi e le tariffe di pertinenza degli enti territoriali l'applicazione della disposizione di cui al presente comma è rimessa all'autonoma decisione dei competenti organi di Governo. (27)

2. Ferma restando la piena efficacia e validità delle previsioni tariffarie contenute negli atti convenzionali vigenti, limitatamente all'anno 2009 gli incrementi tariffari autostradali sono sospesi fino al 30 aprile 2009 e sono applicati a decorrere dal 1° maggio 2009.

3. Entro il 30 aprile 2009, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da formularsi entro il 28 febbraio 2009, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono approvate misure finalizzate a creare le condizioni per accelerare la realizzazione dei piani di investimento, fermo restando quanto stabilito dalle vigenti convenzioni autostradali. (20)

4. Fino alla data del 30 aprile 2009 è altresì sospesa la riscossione dell'incremento del sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggio autostradali decorrente dal 1° gennaio 2009, così come stabilito dall'*articolo 1, comma 1021, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.*

5. All'*articolo 8-duodecies, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101,* dopo le parole «alla data di entrata in vigore del presente decreto» è aggiunto il seguente periodo:

«Le società concessionarie, ove ne facciano richiesta, possono concordare con il concedente una formula semplificata del sistema di adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio basata su di una percentuale fissa, per l'intera durata della convenzione, dell'inflazione reale, anche tenendo conto degli investimenti effettuati, oltre che sulle componenti per la specifica copertura degli investimenti di cui all'*articolo 21, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47,* nonché dei nuovi investimenti come individuati dalla direttiva approvata con deliberazione CIPE 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2007, ovvero di quelli eventualmente compensati attraverso il parametro X della direttiva medesima.».

6. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: (19)

- a) al comma 84, il penultimo e l'ultimo periodo sono soppressi;
- b) i commi 87 e 88 sono abrogati;
- c) (21)

6-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 5 è sostituito dal seguente: «Il concessionario provvede a comunicare al concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le variazioni tariffarie che intende applicare nonché la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi. Il concedente, nei successivi trenta giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con provvedimento motivato nei quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Il provvedimento motivato può riguardare esclusivamente le verifiche relative alla correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi, nonché alla sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni previste dalla convenzione e che siano state formalmente contestate dal concessionario entro il 30 giugno precedente.»;
- b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati. (22)

7. All'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come modificato dall'articolo 2, comma 85, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale, come individuati nelle convenzioni;».

8. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas effettua un particolare monitoraggio sull'andamento dei prezzi, nel mercato interno, relativi alla fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, avendo riguardo alla diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi; entro il 28 febbraio 2009 adotta le misure e formula ai Ministri competenti le proposte necessarie per assicurare, in particolare, che le famiglie fruiscano dei vantaggi derivanti dalla predetta diminuzione.

9. La tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, è riconosciuta anche ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale. La compensazione della spesa tiene conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali ed è riconosciuta in forma differenziata per zone climatiche, nonché in forma parametrata al numero dei componenti della famiglia, in modo tale da determinare una riduzione della spesa al netto delle imposte dell'utente tipo indicativamente del 15 per cento. Per la fruizione del predetto beneficio i soggetti interessati presentano al comune di residenza un'apposita istanza secondo le modalità stabilite per l'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica. Alla copertura degli oneri derivanti, nelle regioni a statuto ordinario, dalla compensazione

sono destinate le risorse stanziare ai sensi dell'*articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26* e dell'*articolo 14, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448*, fatta eccezione per 47 milioni di euro per l'anno 2009, che continuano ad essere destinati alle finalità di cui al citato *articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 26 del 2007*. Nella eventualità che gli oneri eccedano le risorse di cui al precedente periodo, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas istituisce un'apposita componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa conguaglio settore elettrico e stabilisce le altre misure tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio (29) . (20)

9-bis. L'accesso alla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica e il diritto alla compensazione per la fornitura di gas naturale, di cui al comma 9, sono riconosciuti anche ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico con indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro. (25)

10. In considerazione dell'eccezionale crisi economica internazionale e dei suoi effetti anche sul mercato dei prezzi delle materie prime, al fine di garantire minori oneri per le famiglie e le imprese e di ridurre il prezzo dell'energia elettrica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, conferma la disciplina relativa al mercato elettrico e i connessi tempi di attuazione, ivi compreso il termine finale di cui alla lettera a), ai seguenti principi:

- a) il prezzo dell'energia è determinato, al termine del processo di adeguamento disciplinato dalle lettere da b) a e), in base ai diversi prezzi di vendita offerti sul mercato, in modo vincolante, da ciascuna azienda e accettati dal Gestore del mercato elettrico, con precedenza per le forniture offerte ai prezzi più bassi fino al completo soddisfacimento della domanda;
- b) è istituito, in sede di prima applicazione del presente articolo, un mercato infragiornaliero dell'energia, in sostituzione dell'attuale mercato di aggiustamento, che si svolge tra la chiusura del mercato del giorno precedente e l'apertura del mercato dei servizi di dispacciamento di cui alla lettera d) con la partecipazione di tutti gli utenti abilitati. Nel mercato infragiornaliero il prezzo dell'energia sarà determinato in base a un meccanismo di negoziazione continua, nel quale gli utenti abilitati potranno presentare offerte di vendita e di acquisto vincolanti con riferimento a prezzi e quantità;
- c) fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorità, il Gestore del mercato elettrico mantiene il riserbo sulle informazioni relative alle offerte di vendita e di acquisto per un periodo massimo di sette giorni. Le informazioni sugli impianti abilitati e sulle reti, sulle loro manutenzioni e indisponibilità sono pubblicate con cadenza mensile;
- d) è attuata la riforma del mercato dei servizi di dispacciamento, la cui gestione è affidata al concessionario del servizio di trasmissione e dispacciamento, per consentire di selezionare il fabbisogno delle risorse necessarie a garantire la sicurezza del sistema elettrico in base alle diverse prestazioni che ciascuna risorsa rende al sistema, attraverso una valorizzazione trasparente ed economicamente efficiente. I servizi di dispacciamento sono assicurati attraverso l'acquisto delle risorse necessarie dagli operatori abilitati. Nel mercato dei servizi di dispacciamento il prezzo dell'energia sarà determinato in base ai diversi prezzi offerti in modo vincolante da ciascun utente abilitato e accettati dal concessionario dei servizi di dispacciamento, con precedenza per le offerte ai prezzi più bassi fino al completo soddisfacimento del fabbisogno;

e) è attuata l'integrazione, sul piano funzionale, del mercato infragiornaliero di cui alla lettera b) con il mercato dei servizi di dispacciamento di cui alla lettera d), favorendo una maggiore flessibilità operativa ed efficienza economica attraverso un meccanismo di negoziazione continua delle risorse necessarie. (23) (28)

10-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in considerazione di proposte di intervento da essa segnalate al Governo, adotta misure, di carattere temporaneo e con meccanismi di mercato, per promuovere la concorrenza nelle zone dove si verificano anomalie dei mercati. (26)

10-ter. A decorrere dall'anno 2009, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas invia al Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 settembre di ogni anno, una segnalazione sul funzionamento dei mercati dell'energia, che è resa pubblica. La segnalazione può contenere, altresì, proposte finalizzate all'adozione di misure per migliorare l'organizzazione dei mercati, attraverso interventi sui meccanismi di formazione del prezzo, per promuovere la concorrenza e rimuovere eventuali anomalie del mercato. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, può adottare uno o più decreti sulla base delle predette proposte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. A tale riguardo, potranno essere in particolare adottate misure con riferimento ai seguenti aspetti:

a) promozione dell'integrazione dei mercati regionali europei dell'energia elettrica, anche attraverso l'implementazione di piattaforme comuni per la negoziazione dell'energia elettrica e l'allocazione della capacità di trasporto transfrontaliera con i Paesi limitrofi;

b) sviluppo dei mercati a termine fisici e finanziari dell'energia con lo sviluppo di nuovi prodotti, anche di lungo termine, al fine di garantire un'ampia partecipazione degli operatori, un'adeguata liquidità e un corretto grado di integrazione con i mercati sottostanti. (26)

11. Agli stessi fini ed entro lo stesso termine di cui al comma 10, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentito il Ministero dello sviluppo economico, adegua le proprie deliberazioni, anche in materia di dispacciamento di energia elettrica, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) i soggetti che dispongono singolarmente di impianti o di raggruppamenti di impianti essenziali per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento, come individuati sulla base dei criteri fissati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in conformità ai principi di cui alla presente lettera, sono tenuti a presentare offerte nei mercati alle condizioni fissate dalla medesima Autorità per l'energia elettrica e il gas, che implementa meccanismi puntuali volti ad assicurare la minimizzazione degli oneri per il sistema e un'equa remunerazione dei produttori: in particolare, sono essenziali per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento, limitatamente ai periodi di tempo in cui si verificano le condizioni di seguito descritte, gli impianti che risultano tecnicamente e strutturalmente indispensabili alla risoluzione di congestioni di rete o al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza del sistema elettrico nazionale per significativi periodi di tempo;

b) sono adottate misure per il miglioramento dell'efficienza del mercato dei servizi per il dispacciamento, l'incentivazione della riduzione del costo di approvvigionamento dei predetti servizi, la contrattualizzazione a termine delle risorse e la stabilizzazione del relativo corrispettivo per i clienti finali. (23)

12. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sentito il

concessionario dei servizi di trasmissione e dispacciamento, può suddividere la rete rilevante in non più di tre macro-zone. (23)

13. Decorsi i termini di cui ai commi 10, 11 e 12, la relativa disciplina è adottata, in via transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. (23)

13-bis. Per agevolare il credito automobilistico, l'imposta provinciale di trascrizione per l'iscrizione nel pubblico registro automobilistico di ipoteche per residuo prezzo o convenzionali sui veicoli è stabilita in 50 euro. La cancellazione di tali ipoteche è esente dall'imposta provinciale di trascrizione. (24)

(19) Alinea così modificato dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2.

(20) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2.

(21) Lettera implicitamente soppressa dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2, la quale ha stabilito che le relative disposizioni siano ora previste, con modificazioni, dal comma 6-bis del presente articolo, contestualmente inserito.

(22) Comma inserito dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2, che ha sostituito la lettera c) del comma 6 del presente articolo con il presente comma 6-bis e ne ha così modificato il testo.

(23) Comma così sostituito dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2, che ha sostituito i precedenti commi da 10 a 13 con gli attuali 10, 10-bis, 10-ter, 11, 12 e 13.

(24) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2.

(25) Comma inserito dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2.

(26) Comma inserito dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2, che ha sostituito i precedenti commi da 10 a 13 con gli attuali 10, 10-bis, 10-ter, 11, 12 e 13.

(27) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 e, successivamente, dall'art. 5, comma 7, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25.

(28) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 29 aprile 2009.

(29) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Del. 6 luglio 2009, n. ARG/gas 88/09.

D.Lgs. 31-3-1998 n. 109 - Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449. Estratto.

Publicato nella Gazz. Uff. 18 aprile 1998, n. 90.

Articolo 1. *Prestazioni sociali agevolate.*

1. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, il presente decreto individua, in via sperimentale, criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. Ai fini di tale sperimentazione le disposizioni del presente decreto si applicano alle prestazioni o servizi sociali e assistenziali, con esclusione della integrazione al minimo, della maggiorazione sociale delle pensioni, dell'assegno e della pensione sociale e di ogni altra prestazione previdenziale, nonché della pensione e assegno di invalidità civile e delle indennità di accompagnamento e assimilate. In ogni caso, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate utilizza le modalità di raccolta delle informazioni di cui al successivo articolo 4 (3).

2. Gli enti erogatori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate, con possibilità di prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla composizione della famiglia, secondo le modalità di cui all'articolo 3. Gli enti erogatori possono altresì differire l'attuazione della disciplina non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2, comma 3 (4). Entro la medesima data l'I.N.P.S. predispone e rende operativo il sistema informativo di cui all'articolo 4-bis (5).

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, il Ministro dell'interno, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono individuate le modalità attuative, anche con riferimento agli ambiti di applicazione, del presente decreto. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (6).

3-bis. Nell'ambito della normativa vigente in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti possono utilizzare l'indicatore della situazione economica equivalente risultante al Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente gestito dall'I.N.P.S. ai sensi del presente decreto per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi di rispettiva competenza (7).

-
- (3) Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130.
- (4) Periodo così sostituito dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130.
- (5) Periodo così sostituito dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130.
- (6) Le modalità attuative previste dal presente comma sono state individuate con D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221.
- (7) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e poi così modificato dal comma 344 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

D.P.R. 8-1-2001 n. 33 - Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della L. 23 dicembre 1999, n. 488, recante la disciplina e i criteri di ripartizione del fondo, istituito presso il Ministero dell'interno, per il contenimento delle tariffe applicate dagli enti locali ed alimentato con le risorse finanziarie derivanti dall'assoggettamento ad IVA di prestazioni di servizi non commerciali affidati dagli enti locali a soggetti esterni all'amministrazione.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 marzo 2001, n. 53.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad I.V.A. di prestazioni di servizi non commerciali affidate dagli enti locali territoriali a soggetti esterni all'amministrazione e che demanda ad apposito regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, la disciplina per l'istituzione del predetto fondo e per la sua ripartizione, finalizzato al contenimento delle tariffe, tra gli enti interessati;

Visto l'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000 e ritenuto di recepire i relativi suggerimenti, salvo per quanto concerne la previsione dell'invio da parte degli enti locali di una relazione sulle modalità di utilizzo dei contributi concessi in quanto, essendo assegnati alla generalità degli enti e per un periodo temporale indeterminato, non rientrano tra quelli straordinari per i quali è dovuta, ai sensi dell'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la presentazione di apposito rendiconto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 dicembre 2000;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze;

Emana il seguente regolamento:

Articolo 1. *Oggetto del regolamento.*

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, disciplina l'istituzione presso il Ministero dell'interno del fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) di prestazioni di servizi non commerciali affidati da comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità

isolane ed unioni di comuni a soggetti esterni all'amministrazione e le modalità per la ripartizione del fondo ai predetti enti locali.

Articolo 2. *Fondo per il contenimento delle tariffe.*

1. Lo Stato concorre al contenimento delle tariffe applicate dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle comunità montane, dalle comunità isolate e dalle unioni di comuni nella erogazione dei servizi alla collettività attraverso la distribuzione del fondo per il contenimento delle tariffe istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

2. Il fondo è alimentato inizialmente con il maggior gettito dell'imposta sul valore aggiunto effettivamente realizzato nel 2000 rispetto agli importi inclusi nelle previsioni del gettito dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 2000, incorporate nell'aggiornamento del documento di programmazione economico-finanziaria presentato dal Governo il 28 settembre 1999, derivante dall'affidamento a soggetti esterni di servizi non commerciali da parte di comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolate ed unioni di comuni. In sede di costituzione del fondo sono detratte preliminarmente le quote dell'imposta sul valore aggiunto spettanti alla Unione europea e quelle attribuite alle regioni a statuto speciale, alle province autonome di Trento e Bolzano e alle regioni a statuto ordinario in base alla vigente normativa.

3. Ai fini del comma 2 si considerano solo i contratti aventi ad oggetto i servizi non commerciali, intendendosi per tali i servizi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto che, ove prestati dagli enti locali, sarebbero considerati esenti ovvero non rientrerebbero nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Sono esclusi i servizi relativi al trasporto pubblico locale.

4. La quantificazione del fondo spettante per l'anno 2000, ed erogabile nell'anno 2001, è effettuata con la previsione di bilancio a legislazione vigente per l'anno 2001 in via presuntiva ed è definitivamente determinata sulla base delle dichiarazioni degli enti locali da inviare al Ministero dell'interno, per il tramite delle prefetture, entro il termine perentorio del 31 marzo 2001, usando il modello di cui all'allegata tabella, che fa parte integrante del presente decreto, attestanti la spesa relativa all'imposta sul valore aggiunto per ciascuno degli anni dal 1997 al 2000; per gli anni successivi la predetta quantificazione è effettuata sulla base della determinazione definitiva dell'anno precedente ed è successivamente aggiornata in relazione alle dichiarazioni che gli enti locali trasmettono entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno secondo il modello di cui all'allegata tabella.

Articolo 3. *Ripartizione del fondo per il contenimento delle tariffe.*

1. Il fondo per il contenimento delle tariffe attribuibile dall'anno 2001 viene erogato sulla base di dati consuntivi degli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto corrisposta per i contratti di servizio di cui all'articolo 2, comma 3.

2. Il fondo è ripartito in misura direttamente proporzionale alla media annuale degli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto sostenuti dagli enti locali territoriali di cui all'articolo 1 nel quadriennio precedente, rispetto all'anno di attribuzione del contributo statale, sui corrispettivi dei contratti per l'affidamento della gestione dei servizi di cui all'articolo 2, comma 3, a soggetti esterni all'amministrazione. A tale fine, a decorrere dall'anno 2001, gli enti locali, entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, trasmettono al Ministero dell'interno, per il tramite delle prefetture, apposita certificazione, secondo il

modello di cui all'allegata tabella, che fa parte integrante del presente decreto, attestante la spesa relativa all'imposta sul valore aggiunto sulla base delle risultanze delle fatture rilasciate dai soggetti affidatari dei predetti servizi. Ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle comunità montane, alle comunità isolate ed alle unioni di comuni delle regioni a statuto speciale il contributo statale viene corrisposto nei limiti delle risorse derivanti dall'imposta sul valore aggiunto percepita dallo Stato nelle predette regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano, detratta la quota spettante all'Unione europea, in base alla vigente normativa.

3. Il pagamento del contributo statale spettante a ciascun ente avviene in due rate. Il pagamento della prima rata, fissata entro il 30 giugno di ciascun anno, avviene nella misura del 50 per cento dello stanziamento iniziale dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il pagamento della seconda rata avviene sulla base delle previsioni di bilancio definitivamente assestate.

Legge 24-12-2003 n. 350 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004). Estratto.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2003, n. 299, S.O.

ARTICOLO 3

(...)

25. Fino al 31 dicembre 2003, la determinazione degli importi dell'IVA da rimborsare alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali interessati ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, e dell'articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è effettuata al lordo delle quote dell'IVA spettanti alle regioni a statuto ordinario in base alla normativa vigente. È autorizzata la spesa di 282 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per ristorare i predetti enti territoriali dei maggiori oneri sostenuti nel triennio 2001-2003 in cui il rimborso è stato operato al netto delle suddette quote di compartecipazione.

D.P.R. 8-1-2001 n. 33 - Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della L. 23 dicembre 1999, n. 488, recante la disciplina e i criteri di ripartizione del fondo, istituito presso il Ministero dell'interno, per il contenimento delle tariffe applicate dagli enti locali ed alimentato con le risorse finanziarie derivanti dall'assoggettamento ad IVA di prestazioni di servizi non commerciali affidati dagli enti locali a soggetti esterni all'amministrazione.

Publicato nella Gazz. Uff. 5 marzo 2001, n. 53.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad I.V.A. di prestazioni di servizi non commerciali affidate dagli enti locali territoriali a soggetti esterni all'amministrazione e che demanda ad apposito regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, la disciplina per l'istituzione del predetto fondo e per la sua ripartizione, finalizzato al contenimento delle tariffe, tra gli enti interessati;

Visto l'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000 e ritenuto di recepire i relativi suggerimenti, salvo per quanto concerne la previsione dell'invio da parte degli enti locali di una relazione sulle modalità di utilizzo dei contributi concessi in quanto, essendo assegnati alla generalità degli enti e per un periodo temporale indeterminato, non rientrano tra quelli straordinari per i quali è dovuta, ai sensi dell'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la presentazione di apposito rendiconto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 dicembre 2000;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze;

Emana il seguente regolamento:

Articolo 1. *Oggetto del regolamento.*

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, disciplina l'istituzione presso il Ministero dell'interno del fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) di prestazioni di servizi non commerciali affidati da comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolate ed unioni di comuni a soggetti esterni all'amministrazione e le modalità per la ripartizione del fondo ai predetti enti locali.

Articolo 2. *Fondo per il contenimento delle tariffe.*

1. Lo Stato concorre al contenimento delle tariffe applicate dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle comunità montane, dalle comunità isolate e dalle unioni di comuni nella erogazione dei servizi alla collettività attraverso la distribuzione del fondo per il contenimento delle tariffe istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

2. Il fondo è alimentato inizialmente con il maggior gettito dell'imposta sul valore aggiunto effettivamente realizzato nel 2000 rispetto agli importi inclusi nelle previsioni del gettito dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 2000, incorporate nell'aggiornamento del documento di programmazione economico-finanziaria presentato dal Governo il 28 settembre 1999, derivante dall'affidamento a soggetti esterni di servizi non commerciali da parte di comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolate ed unioni di comuni. In sede di costituzione del fondo sono detratte preliminarmente le quote dell'imposta sul valore aggiunto spettanti alla Unione europea e quelle attribuite alle regioni a statuto speciale, alle province autonome di Trento e Bolzano e alle regioni a statuto ordinario in base alla vigente normativa.

3. Ai fini del comma 2 si considerano solo i contratti aventi ad oggetto i servizi non commerciali, intendendosi per tali i servizi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto che, ove prestati dagli enti locali, sarebbero considerati esenti ovvero non rientrerebbero nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Sono esclusi i servizi relativi al trasporto pubblico locale.

4. La quantificazione del fondo spettante per l'anno 2000, ed erogabile nell'anno 2001, è effettuata con la previsione di bilancio a legislazione vigente per l'anno 2001 in via presuntiva ed è definitivamente determinata sulla base delle dichiarazioni degli enti locali da inviare al Ministero dell'interno, per il tramite delle prefetture, entro il termine perentorio del 31 marzo 2001, usando il modello di cui all'allegata tabella, che fa parte integrante del presente decreto, attestanti la spesa relativa all'imposta sul valore aggiunto per ciascuno degli anni dal 1997 al 2000; per gli anni successivi la predetta quantificazione è effettuata sulla base della determinazione definitiva dell'anno precedente ed è successivamente aggiornata in relazione alle dichiarazioni che gli enti locali trasmettono entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno secondo il modello di cui all'allegata tabella.

Articolo 3. *Ripartizione del fondo per il contenimento delle tariffe.*

1. Il fondo per il contenimento delle tariffe attribuibile dall'anno 2001 viene erogato sulla base di dati consuntivi degli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto corrisposta per i contratti di servizio di cui all'articolo 2, comma 3.

2. Il fondo è ripartito in misura direttamente proporzionale alla media annuale degli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto sostenuti dagli enti locali territoriali di cui all'articolo 1 nel quadriennio precedente, rispetto all'anno di attribuzione del contributo statale, sui corrispettivi dei contratti per l'affidamento della gestione dei servizi di cui all'articolo 2, comma 3, a soggetti esterni all'amministrazione. A tale fine, a decorrere dall'anno 2001, gli enti locali, entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, trasmettono al Ministero dell'interno, per il tramite delle prefetture, apposita certificazione, secondo il modello di cui all'allegata tabella, che fa parte integrante del presente decreto, attestante la spesa relativa all'imposta sul valore aggiunto sulla base delle risultanze delle fatture rilasciate dai soggetti affidatari dei

predetti servizi. Ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle comunità montane, alle comunità isolate ed alle unioni di comuni delle regioni a statuto speciale il contributo statale viene corrisposto nei limiti delle risorse derivanti dall'imposta sul valore aggiunto percepita dallo Stato nelle predette regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano, detratta la quota spettante all'Unione europea, in base alla vigente normativa.

3. Il pagamento del contributo statale spettante a ciascun ente avviene in due rate. Il pagamento della prima rata, fissata entro il 30 giugno di ciascun anno, avviene nella misura del 50 per cento dello stanziamento iniziale dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il pagamento della seconda rata avviene sulla base delle previsioni di bilancio definitivamente assestate.

Legge 7-12-1999 n. 472 - Interventi nel settore dei trasporti. Estratto.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 dicembre 1999, n. 294, S.O.

Articolo 9. *Allineamento delle aliquote contributive per i dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto.*

1. Per l'anno 1999, in attesa della definizione del complessivo assetto dei contributi previdenziali a carico dei dipendenti dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le aliquote contributive a carico dei predetti dipendenti sono ridotte mediante allineamento a quelle medie dei dipendenti del settore industriale (8).

2. L'importo delle complessive minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 è corrisposto all'INPS dal Ministero dei trasporti e della navigazione mediante un piano di rientro commisurato ad un limite di impegno quindicennale di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2000, che costituisce il limite massimo di spesa per l'attuazione del medesimo comma 1 (9).

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Al fine di sostenere il processo di liberalizzazione dei servizi di pubblico trasporto, i contributi erariali a favore delle regioni e degli enti locali titolari di contratti di servizio sono incrementati di un ammontare parametrato al maggiore onere ad essi derivante dall'attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, assicurando comunque la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato. Le procedure e le modalità per l'attuazione del presente comma sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e dei trasporti e della navigazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (10).

5. All'onere derivante dal comma 4, valutato in lire 1.100 miliardi in ragione d'anno a decorrere dal 1999, e comunque da rideterminare ogni anno in base all'onere effettivo di cui al medesimo comma 4, si provvede mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

(8) Con D.M. 22 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 12 aprile 2001, n. 86) si è provveduto all'allineamento delle aliquote contributive dei dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto alle aliquote medie dei dipendenti del settore industriale per l'anno 1999.

(9) L'erogazione dei contributi in favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è stata disposta con D.Dirig. 31 dicembre 2001 (Gazz. Uff. 5 aprile 2002, n. 80), con D.M. 6 giugno 2002 (Gazz. Uff. 2 agosto 2002,

n. 180), con D.M. 4 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 3 febbraio 2003, n. 27), con Decr. 3 giugno 2003 (Gazz. Uff. 2 settembre 2003, n. 203), con D.Dirett. 21 ottobre 2003, n. 050/TPL (Gazz. Uff. 9 dicembre 2003, n. 285), con Decr. 19 marzo 2004 (Gazz. Uff. 4 maggio 2004, n. 103), con D.Dirett. 27 luglio 2005 (Gazz. Uff. 19 settembre 2005, n. 218), con D.Dirett. 18 luglio 2006 (Gazz. Uff. 9 settembre 2006, n. 210), con D.Dirett. 4 luglio 2007 (Gazz. Uff. 22 agosto 2007, n. 194) e con Decr. 15 settembre 2008 (Gazz. Uff. 14 ottobre 2008, n. 241).

(10) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 22 dicembre 2000. Vedi, anche, l'art. 3, comma 24, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

CANONI E CONTRIBUTI

Legge 23-12-1994 n. 724 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Estratto.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1994, n. 304, S.O.

Articolo 32. *Beni patrimoniali e demaniali.*

1. A decorrere dall'anno 1995, i canoni annui per i beni patrimoniali dello Stato, concessi o locati a privati, sono, in deroga alle altre disposizioni di legge in vigore, rivalutati rispetto a quelli dovuti per l'anno 1994 di un coefficiente pari a 2,5 volte il canone stesso, salvo quanto previsto al comma 2 (104) (105).

2. A decorrere dal 1° gennaio 1995 i canoni annui per i beni patrimoniali e demaniali dello Stato destinati ad uso abitativo, concessi o locati a privati, sono, in deroga alle altre disposizioni di legge in vigore, rivalutati rispetto a quelli dovuti per l'anno 1994 di un coefficiente pari a: due volte il canone stesso, per i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno di imposta 1993, non superiore ad ottanta milioni di lire; cinque volte il canone stesso, per i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno di imposta 1993, uguale o superiore ad ottanta milioni di lire. Ai fini del calcolo dell'aumento di cui al presente comma non si tiene conto dell'eventuale incremento del canone relativo all'anno 1994, conseguente alla emanazione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, dei decreti ministeriali previsti dal comma 3 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. I soggetti assegnatari sono, comunque, tenuti a corrispondere il canone determinato sulla base dei predetti decreti ministeriali, quando lo stesso sia superiore a quello derivante dall'applicazione del presente comma (106) (107).

3. Sono esclusi dall'incremento di cui al comma 2 gli alloggi di servizio, quelli in godimento delle vedove o alle persone già a carico, e finché mantengano i requisiti per essere considerati tali, di pubblici dipendenti deceduti per causa di servizio, a soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno di imposta 1993, non superiore a quaranta milioni di lire, e alle associazioni e fondazioni con finalità culturali, sociali, sportive, assistenziali e religiose senza fini di lucro, nonché ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, individuate con apposito decreto del Ministro delle finanze da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché i beni patrimoniali adibiti ad abitazione e gestiti dagli Istituti autonomi case popolari, già assoggettati al regime dell'equo canone (108).

4. Le maggiorazioni dei canoni previste dai commi 1 e 2 hanno effetto dal 1° gennaio 1995, indipendentemente dalla data di scadenza dei rapporti in corso (109).

5. Nel caso in cui le maggiorazioni dei canoni operate ai sensi del presente articolo siano considerate eccessive, gli interessati possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la risoluzione del rapporto, restituendo contestualmente il bene.

6. [Tutte le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, anche territoriali, nonché gli altri enti od associazioni di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, che utilizzano, alla data di entrata in vigore della presente legge, a qualunque titolo, anche per usi governativi, beni demaniali o patrimoniali dello Stato devono comunicare al Ministero delle finanze la consistenza del bene, la sua attuale destinazione e la eventuale persistenza delle necessità di interesse pubblico all'utilizzazione stessa. La comunicazione deve essere inviata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di apposito decreto del Ministro delle finanze, da

pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, con il quale sono stabilite le relative modalità. La mancata comunicazione entro detto termine comporta la presunzione di cessazione delle esigenze di pubblico interesse all'utilizzazione del bene. Con apposito decreto del Ministro della difesa sono disposti le modalità e i tempi di attuazione dell'obbligo dell'Amministrazione della difesa di trasmettere, ad integrazione di quanto stabilito dal presente comma, l'elenco dei beni patrimoniali e demaniali, in uso a qualunque titolo alle Forze Armate, dismessi o dismissibili perché non più necessari alla difesa del Paese ed altresì in quanto immediatamente alienabili, permutabili o trasferibili per altri impegni, comunque nel rispetto della legge 27 ottobre 1993, n. 432 , e successive modificazioni. Le somme rinvenienti dalla dismissione dei predetti beni patrimoniali e demaniali della Difesa sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria, rispettando le esigenze prioritarie di ammodernamento della difesa, anche in riferimento agli impegni assunti nelle sedi istituzionali] (110).

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le superfici destinate ad attraversamento di torrenti o fiumi, che costituiscono un necessario ed insostituibile accesso a case di civile abitazione su fondo intercluso, sono soggette al pagamento di un canone meramente ricognitorio (111).

8. A decorrere dal 1° gennaio 1995 i canoni annui per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dei comuni sono, in deroga alle disposizioni di legge in vigore, determinati dai comuni in rapporto alle caratteristiche dei beni, ad un valore comunque non inferiore a quello di mercato, fatti salvi gli scopi sociali.

(104) La Corte costituzionale, con sentenza 25 marzo-8 aprile 1997, n. 88 (Gazz. Uff. 16 aprile 1997, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione.

(105) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 febbraio-6 marzo 2002, n. 41 (Gazz. Uff. 13 marzo 2002, n. 11, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1, 2 e 4, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva sentenza 23 giugno-7 luglio 2005, n. 264 (Gazz. Uff. 13 luglio 2005, n. 28, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1, 2 e 4, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione.

(106) La Corte costituzionale, con sentenza 25 marzo-8 aprile 1997, n. 88 (Gazz. Uff. 16 aprile 1997, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione.

(107) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 febbraio-6 marzo 2002, n. 41 (Gazz. Uff. 13 marzo 2002, n. 11, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1, 2 e 4, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva sentenza 23 giugno-7 luglio 2005, n. 264 (Gazz. Uff. 13 luglio 2005, n. 28, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1, 2 e 4, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione.

(108) Comma così modificato dall'art. 32, L. 7 dicembre 2000, n. 383.

(109) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 febbraio-6 marzo 2002, n. 41 (Gazz. Uff. 13 marzo 2002, n. 11, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1, 2 e 4, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva sentenza 23 giugno-7 luglio 2005, n. 264 (Gazz. Uff. 13 luglio 2005, n. 28, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1, 2 e 4, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione.

(110) Comma abrogato dall'art. 3, comma 97, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(111) Vedi, anche, l'art. 10, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

Legge 24-12-1993 n. 537 - Interventi correttivi di finanza pubblica. Estratto.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1993, n. 303, S.O.

Articolo 9. Patrimonio pubblico.

1. È abrogata ogni disposizione che fa obbligo o consente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , in qualsiasi forma e a qualunque titolo, di attribuire risorse finanziarie pubbliche o di impiegare pubblici dipendenti in favore di associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici escluse quelle aventi natura previdenziale o assistenziale, nonché gli enti con finalità assistenziali a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (126).
2. L'uso di beni pubblici può essere consentito ad associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici, se previsto dalla legge, solo previa corresponsione di un canone determinato sulla base dei valori di mercato.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1994, il canone degli alloggi concessi in uso personale a propri dipendenti dall'amministrazione dello Stato, dalle regioni e dagli enti locali, nonché quello corrisposto dagli utenti privati relativo ad immobili del demanio, compresi quelli appartenenti al demanio militare, nonché ad immobili del patrimonio dello Stato, delle regioni e degli enti locali, è aggiornato, eventualmente su base nazionale, annualmente, con decreto dei Ministri competenti, d'intesa con il Ministro del tesoro, o degli organi corrispondenti, sulla base dei prezzi praticati in regime di libero mercato per gli immobili aventi analoghe caratteristiche e, comunque, in misura non inferiore all'equo canone. A decorrere dal 1° gennaio 1995 gli stessi canoni sono aggiornati in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente. Per gli alloggi ai quali si applicano canoni in misura superiore a quelli risultanti dal presente articolo restano valide le normative in vigore. Alla fissazione dei criteri per l'applicazione dei commi precedenti e del presente comma si provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreti dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri delle finanze e dei lavori pubblici. Sono esclusi gli immobili e le parti di immobili destinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a esigenze di servizio, connesse ad incarichi di rappresentanza e di comando, nonché gli alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi (127).
4. Ai fini della legge 18 agosto 1978, n. 497 , e successive modificazioni, della legge 1° dicembre 1986, n. 831 , e del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni, il 10 per cento ed il 40 per cento delle entrate recate dal comma 3 del presente articolo sono riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero che utilizza gli alloggi, per essere impiegati, rispettivamente, nella manutenzione straordinaria degli stessi e nella realizzazione, a cura dei Dicasteri stessi, di altri alloggi (128).
5. Con decreto dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate particolari disposizioni per tutelare i conduttori di alloggi con riguardo alle loro condizioni economiche. L'adeguamento di cui al comma 3, nel caso in cui il canone sia superiore all'attuale, non si applica agli inquilini ultrasessantenni, ai portatori di handicap ovvero quando uno dei componenti del nucleo familiare ivi residente sia portatore di handicap nonché alle persone titolari di un reddito complessivo pari o inferiore

al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione. Ai medesimi soggetti non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 3.

6. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con i Ministri delle finanze e del tesoro, sono emanate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme dirette ad alienare i beni pubblici, ivi compresi quelli oggetto di concessione, non destinati ad usi collettivi generali o di interesse ambientale e culturale, e ad esclusione degli immobili e delle aree vincolati od individuati ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ovvero ad assicurare la mobilità del personale della Difesa, con priorità per l'alienazione di terreni e fabbricati di uso abusivo o inutilizzati.

7. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, definisce con proprio decreto il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'Amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Il piano indica altresì i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di vedove non legalmente separate né divorziate, possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità. I proventi derivanti dalla gestione o vendita del patrimonio alloggiativo sono utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di servizio e per la manutenzione di quelli esistenti (129).

8. Il capitolo 8276 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici è ridotto di lire venti miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

9. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) predispongono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, programmi di dismissioni del proprio patrimonio immobiliare da reddito a cominciare da quello abitativo, in conformità alla normativa vigente in materia di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Tali programmi sono soggetti all'approvazione dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e debbono garantire cespiti liquidi non inferiori a complessive lire 1.500 miliardi, per ciascuno degli enti predetti, nel triennio 1994-1996. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le modalità di utilizzazione dei suddetti cespiti liquidi, nell'ambito dei piani di impiego annuali delle disponibilità di cui al comma 11.

10. Al fine di non determinare squilibri nel mercato immobiliare, gli enti di cui al comma 9 concordano, sulla base dell'individuazione dei beni da dismettere, i rispettivi programmi di vendita; le relative delibere sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Per dette alienazioni, gli enti sono autorizzati a costituire apposita società con rappresentanza paritetica degli enti stessi.

11. Per il triennio indicato al comma 9 del presente articolo, nei confronti degli enti di cui al medesimo comma 9 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma, anche di carattere speciale, vigente in materia di investimenti. Per il medesimo triennio, tali enti sono tenuti a disporre, sulla base delle direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, piani di impiego annuali delle disponibilità, soggetti all'approvazione dei Ministeri stessi.

12. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate particolari disposizioni per tutelare i conduttori di beni ad uso abitativo, con riguardo alle loro condizioni economiche, nonché definite le procedure per la valutazione dei relativi beni immobili.

(126) Comma così modificato, a decorrere dal 1° gennaio 1994, dall'art. 10, D.L. 8 agosto 1996, n. 437. Peraltro, l'art. 10, D.L. 8 agosto 1996, n. 437 è stato abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1998, dall'art. 55, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(127) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-18 luglio 1998, n. 295 (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(128) Vedi, anche, l'art. 43, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(129) Per l'abrogazione del presente comma, vedi l'art. 2268, comma 1, n. 900), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010.

*Legge 9-12-1986 n. 896 - Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche. Estratto
Pubblicata nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 24 dicembre 1986, n. 298.*

Articolo 17. Canoni e contributi.

1. Il titolare di permesso di ricerca deve corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato di lire 40.000 per ogni chilometro quadrato di superficie compresa nell'area di permesso.
2. Il titolare della concessione di coltivazione deve corrispondere allo Stato o alla Regione un canone annuo anticipato di lire 80.000 per chilometro quadrato di superficie compresa nell'area della concessione.
3. Sono altresì dovuti, dall'ENEL o dagli altri soggetti utilizzatori, in caso di produzione di energia elettrica a mezzo di impianti con potenza superiore a 3 MW che utilizzano o utilizzeranno risorse geotermiche, i seguenti contributi:
 - a) una lira per ogni kWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico, ai comuni in cui è compreso il campo geotermico coltivato, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione, assicurando, comunque, ai comuni, sede di impianti, una quota non inferiore al 60 per cento (30);
 - b) una lira per ogni kWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico alle regioni nel cui territorio sono compresi i campi geotermici coltivati, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione (31).
4. L'individuazione dei Comuni destinatari dei contributi, di cui al comma precedente, e la ripartizione del contributo fra gli stessi è disposta con decreto del presidente della giunta regionale. Nel caso in cui i campi geotermici interessino territori di Regioni limitrofe, la ripartizione dei contributi verrà effettuata d'intesa tra le Regioni medesime o, in mancanza di tale intesa, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
5. Ai Comuni sede di impianto di produzione di energia elettrica è inoltre dovuto, dall'ENEL o dagli altri soggetti utilizzatori, un contributo una tantum di lire 12.000 per kW di potenza nominale degli impianti entrati in esercizio a far data dal 10 gennaio 1984 o che entreranno in esercizio dopo l'entrata in vigore della presente legge.
6. Gli importi dei canoni di cui ai commi 1 e 2 e del contributo una tantum di cui al comma 5 sono indicizzati, ogni due anni, sulla base delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393.
7. Sono escluse dal corrispondere i contributi di cui sopra le imprese singole o associate per la quota di energia elettrica prodotta corrispondente al loro fabbisogno interno.
8. Il gettito dei canoni e contributi di cui al presente articolo è vincolato e sarà tassativamente destinato dalle Regioni e dai Comuni alla promozione di investimenti finalizzati al risparmio ed al recupero di energia, alle migliori utilizzazioni geotermiche, alla tutela ambientale dei territori interessati dagli insediamenti degli impianti nonché al riassetto e sviluppo socio-economico, anche nel quadro degli interventi previsti dallo stesso piano regionale di sviluppo] (32).

(30) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, L. 8 novembre 1995, n. 470 (Gazz. Uff. 13 novembre 1995, n. 265). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, così disposto:

«2. I contributi, in ragione di una lira per ogni kWh, spettanti ai comuni e alle regioni ove hanno sede campi geotermici coltivati, sono aggiornati annualmente per un importo pari al 100 per cento dell'indice di variazione delle tariffe applicate dall'ENEL».

(31) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, L. 8 novembre 1995, n. 470 (Gazz. Uff. 13 novembre 1995, n. 265). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, così disposto:

«2. I contributi, in ragione di una lira per ogni kWh, spettanti ai comuni e alle regioni ove hanno sede campi geotermici coltivati, sono aggiornati annualmente per un importo pari al 100 per cento dell'indice di variazione delle tariffe applicate dall'ENEL».

(32) Il presente provvedimento è stato abrogato dal comma 2 dell'art. 18, D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22.

Legge 2-8-1975 n. 393 - Norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica. Estratto.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 agosto 1975, n. 224.

Articolo 15.

Per le opere di urbanizzazione secondaria che il comune deve eseguire in relazione alla costruzione di centrali termiche di qualsiasi tipo e di centrali idroelettriche di accumulazione mediante pompaggio, l'ENEL è tenuto a corrispondere, in sostituzione degli obblighi previsti dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, al comune nel cui territorio deve essere installato l'impianto, un contributo di L. 2.200 per chilowatt di potenza nominale dell'impianto stesso.

Il contributo di cui al comma precedente è indicizzato annualmente sulla base dei parametri del collegio nazionale dei costruttori.

Per l'adempimento di quanto previsto nel primo comma del presente articolo, l'ENEL ed i comuni interessati sono tenuti a stipulare, entro trenta giorni dalla richiesta dell'ENEL, apposita convenzione sostitutiva di quella prevista nell'articolo 28, quinto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Nel caso in cui la centrale ricada sul territorio di più comuni, il contributo predetto è ripartito proporzionalmente con decreto del presidente della regione nella quale è installato l'impianto stesso, sentiti, ove necessario, i presidenti delle altre regioni interessate. Analogamente provvede la regione per l'ipotesi in cui sia necessario destinare parte dei contributi ad opere di urbanizzazione da realizzare a cura della regione stessa o delle province.

Il pagamento della somma è effettuato gradualmente in relazione allo stato di avanzamento delle opere di urbanizzazione (13).

(13) Per la sospensione dell'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi l'art. 1, D.L. 7 febbraio 2002, n. 7.

Legge 23-8-2004 n. 239 - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia. Estratto.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 settembre 2004, n. 215.

Articolo 1.

(...)

36. I proprietari di nuovi impianti di produzione di energia elettrica di potenza termica non inferiore a 300 MW che sono autorizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge corrispondono alla regione sede degli impianti, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio e per l'impatto logistico dei cantieri, un importo pari a 0,20 euro per ogni MWh di energia elettrica prodotta, limitatamente ai primi sette anni di esercizio degli impianti. La regione sede degli impianti provvede alla ripartizione del contributo compensativo tra i seguenti soggetti:

- a) il comune sede dell'impianto, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale;
- b) i comuni contermini, in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale;
- c) la provincia che comprende il comune sede dell'impianto.

37. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla revisione biennale degli importi di cui al comma 36 con le modalità di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925. Nei casi di localizzazione degli impianti in comuni confinanti con più regioni, i comuni beneficiari del contributo compensativo di cui al comma 36 sono determinati dalla regione sede dell'impianto d'intesa con le regioni confinanti. Per gli impianti di potenza termica non inferiore a 300 MW, oggetto di interventi di potenziamento autorizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il contributo, calcolato con riferimento all'incremento di potenza derivante dall'intervento, è ridotto alla metà e viene corrisposto per un periodo di tre anni dall'entrata in esercizio dello stesso ripotenziamento. Il contributo di cui al presente comma e al comma 36 non è dovuto in tutti i casi in cui vengono stipulati gli accordi di cui al comma 5 o risultino comunque già stipulati, prima della data di entrata in vigore della presente legge, accordi volontari relativi a misure di compensazione. Qualora gli impianti di produzione di energia elettrica, per la loro particolare ubicazione, valutata in termini di area di raggio non superiore a 10 km dal punto baricentrico delle emissioni ivi incluse le opere connesse, interessino o esplichino effetti ed impatti su parchi nazionali, il contributo ad essi relativo è corrisposto agli enti territoriali interessati in base a criteri individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

38. Le operazioni effettuate sul mercato elettrico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, all'atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del quarto comma del medesimo articolo 6.

39. Qualora si verificano variazioni dell'imponibile o dell'imposta relative ad operazioni effettuate sul mercato elettrico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le rettifiche previste dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive

modificazioni, sono operate con riferimento alla fattura emessa in relazione all'operazione omologa più recente effettuata dal soggetto passivo nei confronti della medesima controparte. Per operazione omologa si intende quella effettuata con riferimento allo stesso periodo e allo stesso punto di offerta.

Legge 23-12-2005 n. 266 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006). Estratto.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.

Articolo 1.

583. Al fine di promuovere lo sviluppo del turismo di qualità, i soggetti di cui al comma 586, di seguito denominati «promotori», possono presentare alla regione interessata proposte relative alla realizzazione di insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale, anche tramite concessione di beni demaniali marittimi, esclusi quelli sui quali sussistono concessioni con finalità turistico-ricreative già operanti ai sensi dell'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e anche mediante la riqualificazione di insediamenti e impianti preesistenti.

584. Ai canoni di concessione per gli insediamenti di cui al comma 583 non si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. La misura del canone è determinata dall'atto di concessione. Una quota degli introiti dei canoni è attribuita nella misura del 20 per cento alla regione interessata e nella misura del 20 per cento al comune o ai comuni interessati, proporzionalmente al territorio compreso nell'insediamento. Per quanto non determinato dai commi da 583 a 593, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 36 a 49 del codice della navigazione.

585. Gli insediamenti turistici di qualità di cui ai commi da 583 a 593 sono caratterizzati dalla compatibilità ambientale, dalla capacità di tutela e di valorizzazione culturale del tessuto circostante e dei beni presenti sul territorio, dall'elevato livello dei servizi erogati e dalla idoneità ad attrarre flussi turistici anche internazionali. In ogni caso gli insediamenti turistici di cui ai commi da 583 a 593 devono assicurare un ampliamento della base occupazionale mediante l'assunzione di un numero di addetti non inferiore a 250 unità. La realizzazione e la gestione degli insediamenti per il turismo di qualità sono effettuate secondo le procedure di cui ai commi da 586 a 593 e ferme restando le disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

586. Possono presentare le proposte di cui al comma 583 gli enti locali territorialmente competenti, anche associati, i soggetti di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, associati con gestori di servizi ed eventualmente consorziati e associati con enti finanziatori, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi e finanziari, definiti da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ²⁵⁸.

587. Le proposte devono comprendere lo studio di fattibilità ambientale, il piano finanziario degli investimenti, l'adeguamento del sistema complessivo dei servizi che interessano l'area, in particolare nel settore della mobilità, nonché la previsione di eventuali infrastrutture e opere pubbliche connesse, e sono redatte secondo modelli definiti dal regolamento di cui al comma 586. La realizzazione di infrastrutture e di servizi connessi può essere affidata allo stesso soggetto realizzatore dell'insediamento turistico. In tale caso si

²⁵⁸ La Corte costituzionale, con sentenza 5-16 marzo 2007, n. 88 (Gazz. Uff. 21 marzo 2007, n. 12 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che il regolamento interministeriale sia preceduto dall'intesa Stato-Regioni.

applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 104, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

588. Le proposte sono valutate dalla regione sotto il profilo della fattibilità e della qualità costruttiva, urbanistica e ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, del costo di gestione e di manutenzione, dei tempi di ultimazione dei lavori per la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture e opere pubbliche connesse. Sono comunque valutate in via prioritaria le proposte che prevedono il recupero e la bonifica di aree compromesse sotto il profilo ambientale e di impianti industriali dismessi.

589. La regione, entro trenta giorni dalla presentazione, verifica l'assenza di elementi ostativi e, esaminate le proposte stesse, anche comparativamente, e sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvede, entro i successivi sessanta giorni, ad individuare quelle che ritiene di pubblico interesse e a trasmettere documentazione ai comuni e alle province competenti per territorio, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero per i beni e le attività culturali e a tutte le altre amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo ²⁵⁹.

590. Le amministrazioni interessate rimettono le proprie valutazioni alla regione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della documentazione relativa alla proposta, ovvero, in caso di procedura ad evidenza pubblica ai sensi del comma 592, entro trenta giorni dalla aggiudicazione. Entro lo stesso termine le amministrazioni interessate possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni. La mancata presentazione, entro il termine previsto, di osservazioni o richieste di prescrizioni ha l'effetto di assenso alla proposta. La regione promuove, entro i successivi quarantacinque giorni, la stipula fra le amministrazioni interessate di un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ²⁶⁰.

591. La stipula dell'accordo di programma sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato, consente la realizzazione e l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nella proposta approvata, e ha l'effetto di determinare le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e di sostituire le concessioni edilizie, nel rispetto delle condizioni di cui al citato articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ²⁶¹.

592. Nel caso di più proposte relative alla stessa concessione di beni demaniali la regione, prima della stipula dell'accordo di programma, indice una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara la proposta presentata dal promotore, secondo le procedure di cui all'articolo 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

593. Per promuovere la realizzazione degli insediamenti di cui ai commi da 583 a 592, i comuni interessati possono prevedere l'applicazione di regimi agevolati ai fini del contributo di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della

²⁵⁹ La Corte costituzionale, con sentenza 5-16 marzo 2007, n. 88 (Gazz. Uff. 21 marzo 2007, n. 12 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.

²⁶⁰ La Corte costituzionale, con sentenza 5-16 marzo 2007, n. 88 (Gazz. Uff. 21 marzo 2007, n. 12 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.

²⁶¹ La Corte costituzionale, con sentenza 5-16 marzo 2007, n. 88 (Gazz. Uff. 21 marzo 2007, n. 12 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché l'esenzione, ovvero l'applicazione di riduzioni o detrazioni, dall'imposta comunale sugli immobili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

GLI INTERESSI ATTIVI

*D.L. 27-10-1995 n. 444 - Disposizioni urgenti in materia di finanza locale*²⁶². Estratto

Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 ottobre 1995, n. 253.

Articolo 5. *Perdite delle aziende degli enti locali e mutui.*

1. L'autorizzazione ad assumere mutui di cui al comma 1 dell'articolo 2 del D.L. 31 ottobre 1990, n. 310 , convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 1990, n. 403, all'articolo 1 del D.L. 19 dicembre 1992, n. 485 , convertito, con modificazioni, dalla L. 17 febbraio 1993, n. 32, e al comma 1 dell'articolo 1, del D.L. 1° aprile 1995, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla L. 30 maggio 1995, n. 204, è applicabile alla copertura dei disavanzi di esercizio relativi all'anno 1994.

2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ventennali agli enti locali nei limiti delle anticipazioni dagli stessi concesse alla data di entrata in vigore del presente decreto alle proprie aziende speciali e consortili di trasporto in conto ripiano degli anni dal 1987 al 1994 e dei contributi di gestione di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 2 del D.L. n. 310 del 1990 .

3. Le perdite ed i contributi non finanziati con i mutui della Cassa depositi e prestiti di cui al comma 2, possono essere finanziati mediante mutui, di durata non superiore a 20 anni, con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti.

3-bis. ... (13).

4. ... (14).

5. La concessione dei mutui di cui al D.L. 31 agosto 1987, n. 361 , convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1987, n. 441, e dei mutui di cui all'articolo 10, comma 2, del D.L. 31 agosto 1987, n. 359 , convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1987, n. 440, e successive modificazioni, e la novazione soggettiva di mutui della specie già concessi, può avvenire, in aggiunta ai soggetti già individuati dalla stessa norma, anche in favore di aziende speciali e società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, nel rispetto delle procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge (15).

6. Gli enti locali possono rinegoziare il capitale residuo dei mutui. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale concesso sul mutuo (16).

7. A decorrere dall'esercizio 1996, a richiesta dell'ente mutuatario, gli istituti di credito abilitati, sono tenuti, anche in deroga ai loro statuti, a far decorrere l'ammortamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la concessione formale del mutuo o la stipula del contratto. Sulle somme somministrate anteriormente a tale data, verranno liquidati gli interessi allo stesso tasso del mutuo, calcolati dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario, con la medesima valuta 31 dicembre.

8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si estendono ai mutui della Cassa depositi e prestiti e dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica. Per la Cassa depositi e prestiti la decorrenza è fissata dall'esercizio 1995 (17).

9. I mutui degli enti locali, contratti con la Cassa depositi e prestiti, con l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica e con le altre istituzioni creditizie successivamente alla data di

²⁶² Convertito in legge l 20 dicembre 1995, n. 539.

entrata in vigore del presente decreto, non assistiti da contribuzione totale o parziale a carico dello Stato, non sono soggetti alle disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 9 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 1983, n. 131, e al comma 4 dell'articolo 4 del D.L. 2 dicembre 1985, n. 688 , convertito, con modificazioni, dalla L. 31 gennaio 1986, n. 11 (18).

(13) Aggiunto dalla legge di conversione 20 dicembre 1995, n. 539. Esso sostituisce il comma 2 dell'art. 1, D.L. 1° aprile 1995, n. 98.

(14) Comma soppresso dalla legge di conversione 20 dicembre 1995, n. 539.

(15) Comma così modificato dalla legge di conversione 20 dicembre 1995, n. 539.

(16) Comma così modificato dalla legge di conversione 20 dicembre 1995, n. 539.

(17) Comma così modificato dalla legge di conversione 20 dicembre 1995, n. 539.

(18) Comma così modificato dalla legge di conversione 20 dicembre 1995, n. 539.

PATTO DI STABILITÀ INTERNO

D.L. 25-6-2008 n. 112- Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Estratto
Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.

Capo II

Contenimento della spesa per il pubblico impiego

Articolo 76. Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio

[1. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni è aggiunto alla fine il seguente periodo: «ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente». ⁽³³⁰⁾]

[2. In attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6, le deroghe previste dall' articolo 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono sospese, ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a dieci. ^{(337) (330)}]

3. L'articolo 82, comma 11, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità».

4. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

[5. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. ⁽³³⁰⁾]

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludersi in sede di conferenza unificata, sono definiti parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi differenziati di risparmio, tenuto conto delle dimensioni demografiche degli enti, delle percentuali di incidenza delle spese di personale attualmente esistenti rispetto alla spesa corrente e dell'andamento di tale tipologia di spesa nel quinquennio precedente. In tale sede sono altresì definiti: ⁽³³¹⁾

a) criteri e modalità per estendere la norma anche agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno;

b) criteri e parametri - con riferimento agli articoli 90 e 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e considerando in via prioritaria il rapporto tra la popolazione dell'ente ed il numero dei dipendenti in servizio - volti alla riduzione dell'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'ente, con particolare riferimento agli incarichi dirigenziali e alla fissazione di tetti retributivi non superabili in relazione ai singoli incarichi e di tetti di spesa complessivi per gli enti; ⁽³³²⁾

c) criteri e parametri - considerando quale base di riferimento il rapporto tra numero dei dirigenti e dipendenti in servizio negli enti - volti alla riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico.

6-bis. Sono ridotti dell'importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 i trasferimenti erariali a favore delle comunità montane. Alla riduzione si procede intervenendo prioritariamente sulle comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ⁽³⁴⁰⁾. ⁽³³³⁾ ⁽³³⁵⁾ ⁽³³⁶⁾ ⁽³³⁹⁾

7. E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. ⁽³³⁸⁾

8. Il personale delle aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non può transitare, in caso di cessazione dell'attività delle aziende medesime, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento, se non previa procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni caso, a valere sui contingenti di assunzioni effettuabili in base alla vigente normativa. Sono disapplicate le eventuali disposizioni statutarie o regolamentari in contrasto con il presente articolo. ⁽³³⁴⁾

(330) Comma abrogato dall'*art. 14, comma 8, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122*.

(331) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(332) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(333) Comma inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(334) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(335) La Corte costituzionale, con sentenza 25-28 gennaio 2010, n. 27 (Gazz. Uff. 3 febbraio 2010, n. 5 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede che «i destinatari della riduzione, prioritariamente, devono essere individuati tra le comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare».

(336) La Corte costituzionale, con sentenza 25-28 gennaio 2010, n. 27 (Gazz. Uff. 3 febbraio 2010, n. 5 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che all'attuazione del medesimo comma si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze «d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'*art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed

unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali)».

(337) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(338) Comma modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 14, comma 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122*; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi il medesimo *art. 14, comma 9, D.L. 78/2010*.

(339) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 3 giugno 2009*.

(340) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 - 28 gennaio 2010, n. 27 (Gazz. Uff. 3 febbraio 2010, n. 5, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, comma 6-bis, avente ad oggetto la riduzione dell'importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, dei trasferimenti erariali a favore delle comunità montane promossa, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119 della Costituzione.

Capo III

Patto di stabilità interno

Articolo 77. Patto di stabilità interno

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009/2011 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:

a) il settore regionale per 1.500, 2.300 e 4.060 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011;

b) il settore locale per 1.650, 2.900 e 5.140 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011 ⁽³⁴³⁾.

2. Nel caso in cui non fossero approvate entro il 31 luglio 2008 le disposizioni legislative per la disciplina del nuovo patto di stabilità interno, volta a conseguire gli effetti finanziari di cui al comma 1, gli stanziamenti relativi agli interventi individuati nell'elenco 2 annesso al presente decreto sono accantonati e possono essere utilizzati solo dopo l'approvazione delle predette disposizioni legislative. ⁽³⁴¹⁾

2-bis. Al fine di pervenire alla successiva sostituzione dei trasferimenti statali in coerenza con l'*articolo 119, secondo comma, della Costituzione*, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo unico in cui far confluire tutti i trasferimenti erariali attribuiti alle regioni per finanziare funzioni di competenza regionale. ⁽³⁴²⁾

2-ter. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, procede all'individuazione dei trasferimenti di cui al comma 2-bis. Il fondo è costituito nell'anno 2010 e i criteri di ripartizione sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. ⁽³⁴²⁾

2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. ⁽³⁴²⁾

(341) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(342) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(343) La Corte costituzionale, con sentenza 2 - 6 novembre 2009, n. 284 (Gazz. Uff. 11 novembre 2009, n. 45, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 77, comma 1, e

77-ter, commi 1, 3 e 19, promosse in riferimento agli artt. 3, 11, 117 e 119 della Costituzione, al principio di leale collaborazione, al «generale canone di ragionevolezza delle leggi», agli artt. 32 e seguenti, 104, 158 e 159 del Trattato 25 marzo 1957, al Protocollo n. 20 del 1992 sulla procedura per i disavanzi eccessivi, alla risoluzione CE 17 giugno 1997, al regolamento CE 25 giugno 1996, n. 2223/96, al regolamento CE 21 giugno 1999, n. 1260/1999, al regolamento CE 21 giugno 2005, n. 1290/2005, ed al regolamento CE 11 luglio 2006, n. 1083/2006; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77-ter, comma 5-bis, introdotto dall'art. 2, comma 42, della legge n. 203 del 2008, promossa in riferimento agli artt. 3, 11, 117 e 119 Cost., al «generale canone di ragionevolezza delle leggi», agli artt. 158 e 159 del Trattato istitutivo della Comunità europea, al regolamento CE n. 1260/1999 ed al regolamento CE n. 1083/2006; ha infine dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 77-ter, comma 4, promossa dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 11, 117 e 119 Cost., al principio di leale collaborazione, al «generale canone di ragionevolezza delle leggi», agli artt. 32 e seguenti, 104, 158 e 159 del Trattato istitutivo della Comunità europea, al Protocollo n. 20 del 1992 sulla procedura per i disavanzi eccessivi, alla risoluzione CE 17 giugno 1997, al regolamento CE n. 2223/96, al regolamento CE n. 1260/1999, al regolamento CE n. 1290/2005 ed al regolamento CE n. 1083/2006.

Articolo 77-bis. Patto di stabilità interno per gli enti locali (344) (363)

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 31, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

3. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo dell'anno 2007, calcolato in termini di competenza mista ai sensi del comma 5, le seguenti percentuali:

a) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:

1) per le province: 17 per cento per l'anno 2009, 62 per cento per l'anno 2010 e 125 per cento per l'anno 2011;

2) per i comuni: 48 per cento per l'anno 2009, 97 per cento per l'anno 2010 e 165 per cento per l'anno 2011;

b) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:

1) per le province: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;

2) per i comuni: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;

c) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:

1) per le province: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;

2) per i comuni: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;

d) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:

1) per le province: 22 per cento per l'anno 2009, 80 per cento per l'anno 2010 e 150 per cento per l'anno 2011;

2) per i comuni: 70 per cento per l'anno 2009, 110 per cento per l'anno 2010 e 180 per cento per l'anno 2011.

4. Per gli enti per i quali negli anni 2004-2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo.

4-bis. Per gli enti per i quali negli anni 2007-2009, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo, prendendo come base di riferimento le risultanze contabili dell'esercizio finanziario precedente a quello di assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno. ⁽³⁵⁸⁾

5. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti. ⁽³⁴⁶⁾

6. Gli enti di cui al comma 3, lettere a) e d), devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere a) e d).

7. Gli enti di cui al comma 3, lettere b) e c), devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere b) e c).

7-bis. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse. ⁽³⁴⁷⁾

7-ter. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 7-bis sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale. ⁽³⁴⁷⁾

7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea né le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle

province e dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse. ⁽³⁵⁴⁾

7-quinquies. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 7-quater, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo. ⁽³⁵⁴⁾

7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né le relative spese in conto capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse. ⁽³⁵⁹⁾

[8. Le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare non sono conteggiate nella base assunta a riferimento nel 2007 per l'individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito. ⁽³⁴⁸⁾]

9. Per l'anno 2009, nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettere a) e d), sull'importo delle spese finali dell'anno 2007, al netto delle concessioni di crediti, risulti per i comuni superiore al 20 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente al 20 per cento della spesa finale.

9-bis. A decorrere dall'anno 2009, per gli enti di cui al comma 3, lettera b), che nell'anno 2007 hanno percepito dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere da società quotate in mercati regolamentati operanti nel settore dei servizi pubblici locali, le percentuali indicate nel medesimo comma sono applicate alla media dei saldi del quinquennio 2003-2007, calcolati in termini di competenza mista ai sensi del comma 5. ⁽³⁵⁵⁾

10. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, le province e i comuni soggetti al patto di stabilità interno possono aumentare, a decorrere dall'anno 2010, la consistenza del proprio debito al 31 dicembre dell'anno precedente in misura non superiore alla percentuale annualmente determinata, con proiezione triennale e separatamente tra i comuni e le province, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base degli obiettivi programmatici indicati nei Documenti di programmazione economico-finanziaria. Resta fermo il limite di indebitamento stabilito dall'articolo 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ⁽³⁶¹⁾.

11. Nel caso in cui la provincia o il comune soggetto al patto di stabilità interno registri per l'anno precedente un rapporto percentuale tra la consistenza complessiva del proprio debito e il totale delle entrate correnti, al netto dei trasferimenti statali e regionali, superiore alla misura determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la percentuale di cui al comma 10 è ridotta di un punto. Il rapporto percentuale è aggiornato con cadenza triennale.

12. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

13. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è, per ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di benzina.

14. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definite con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 18, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del presente comma, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno ⁽³⁶²⁾.

15. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 14. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 20, ma si applicano, fino alla data di invio della certificazione, solo quelle di cui al comma 4 dell'articolo 76. ⁽³⁵³⁾

16. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.

17. Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze, rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009.

18. Gli enti locali commissariati ai sensi dell' articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

19. Le informazioni previste dai commi 14 e 15 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni. ⁽³⁴⁹⁾

20. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011, alla provincia o comune inadempiente sono ridotti per un importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il saldo reale, e comunque per un importo non superiore al 5 per cento, i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo. Inoltre, l'ente inadempiente non può, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: ⁽³⁵⁰⁾

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione. ^{(352) (356)}

21. Restano altresì ferme, per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno, le disposizioni recate dal comma 4 dell' articolo 76. ⁽³⁵²⁾

21-bis. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2008 relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo non si applicano agli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007. ⁽³⁵¹⁾

22. Le misure di cui ai commi 20, lettera a), e 21 non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono attuate.

23. Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico assegnato al settore locale, le province e i comuni virtuosi possono, nell'anno successivo a quello di riferimento, escludere dal computo del saldo di cui al comma 15 un importo pari al 70 per cento della differenza, registrata nell'anno di riferimento, tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti al patto di stabilità interno e l'obiettivo programmatico assegnato. La virtuosità degli enti è determinata attraverso la valutazione della posizione di ciascun ente rispetto ai due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24. L'assegnazione a ciascun ente dell'importo da escludere

è determinata mediante una funzione lineare della distanza di ciascun ente virtuoso dal valore medio degli indicatori individuato per classe demografica. Le classi demografiche considerate sono:

a) per le province:

- 1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti;
- 2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;

b) per i comuni:

- 1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti;
- 2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti;
- 3) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti. ⁽³⁵⁷⁾

24. Gli indicatori di cui al comma 23 sono finalizzati a misurare il grado di rigidità strutturale dei bilanci e il grado di autonomia finanziaria degli enti. ⁽³⁵⁷⁾

25. Per le province l'indicatore per misurare il grado di autonomia finanziaria non si applica sino all'attuazione del federalismo fiscale. ⁽³⁵⁷⁾

26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24 e i valori medi per fasce demografiche sulla base dei dati annualmente acquisiti attraverso la certificazione relativa alla verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Con lo stesso decreto sono definite le modalità di riparto in base agli indicatori. Gli importi da escludere dal patto sono pubblicati nel sito web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A decorrere dall'anno 2010 l'applicazione degli indicatori di cui ai commi 23 e 24 dovrà tenere conto, oltre che delle fasce demografiche, anche delle aree geografiche da individuare con il decreto di cui al presente comma. ⁽³⁵⁷⁾ ⁽³⁶⁴⁾

27. Resta ferma l'applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 685-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall'articolo 1, comma 379, lettera i), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in relazione all'attivazione di un nuovo sistema di acquisizione dei dati di competenza finanziaria.

28. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri adottati in sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità e crescita.

29. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si applicano anche ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

30. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).

31. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il periodo rispettivamente previsto, fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati.

32. Ai fini dell'attuazione dell' articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, entro il 30 aprile 2009, i comuni trasmettono al Ministero dell'interno la certificazione del mancato gettito accertato, secondo modalità stabilite con decreto del medesimo Ministero. ⁽³⁴⁵⁾ ⁽³⁶⁰⁾

- (344) Articolo inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.
- (345) Per la trasmissione al Ministero dell'interno della certificazione di cui al presente comma, vedi l'*art. 2, commi 6 e 7, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 dicembre 2008, n. 189*.
- (346) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 41, lett. a), L. 22 dicembre 2008, n. 203*, a decorrere dal 1° gennaio 2009.
- (347) Comma inserito dall'*art. 2, comma 41, lett. b), L. 22 dicembre 2008, n. 203*, a decorrere dal 1° gennaio 2009.
- (348) Comma abrogato dall'*art. 7-quater, comma 9, lett. a), D.L. 10 febbraio 2009, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 aprile 2009, n. 33*.
- (349) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 41, lett. d), L. 22 dicembre 2008, n. 203*, a decorrere dal 1° gennaio 2009.
- (350) Alinea così modificato dall'*art. 2, comma 41, lett. e), L. 22 dicembre 2008, n. 203*, a decorrere dal 1° gennaio 2009.
- (351) Comma inserito dall'*art. 2, comma 41, lett. f), L. 22 dicembre 2008, n. 203*, a decorrere dal 1° gennaio 2009.
- (352) Per la disapplicazione delle sanzioni di cui al presente comma, vedi l'*art. 2, comma 2-bis, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2009, n. 14*.
- (353) Comma così modificato dall'*art. 9-bis, comma 4, D.L. 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2009, n. 102*.
- (354) Comma inserito dall'*art. 4, comma 4-septies, lett. a), D.L. 25 gennaio 2010, n. 2*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 marzo 2010, n. 42*.
- (355) Comma inserito dall'*art. 4, comma 4-septies, lett. b), D.L. 25 gennaio 2010, n. 2*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 marzo 2010, n. 42*.
- (356) Per le modifiche alle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'*art. 14, comma 5, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122*.
- (357) Per i limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'*art. 14, comma 12, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122*.
- (358) Comma inserito dall'*art. 14, comma 33-bis, lett. a), D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122*.
- (359) Comma inserito dall'*art. 14, comma 33-bis, lett. b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122*.
- (360) Per il modello di certificazione con il quale i comuni certificano il mancato gettito accertato, per l'anno 2008, derivante dall'esenzione dall'imposta ICI delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, vedi il *D.Dirett. 1 aprile 2009*.
- (361) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'*art. 1, O.P.C.M. 26 giugno 2009, n. 3786*.
- (362) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Decr. 15 giugno 2009*, il *Decr. 31 luglio 2009*, il *Decr. 1 ottobre 2009* e i due *Decr. 14 luglio 2010*.
- (363) Vedi, anche, l'*art. 9-bis, D.L. 1 luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2009, n. 102*.
- (364) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 22 dicembre 2009*.

Articolo 4 Disposizioni per la funzionalità degli enti locali

1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2010, le disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.*

2. Per l'anno 2010 i trasferimenti erariali in favore di ogni singolo ente sono determinati in base alle disposizioni recate dall'*articolo 2-quater, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.*

3. Sono prorogate per l'anno 2010 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'*articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate per l'anno 2009 dall'articolo 2-quater, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.*

4. Il comma 23 dell'*articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è sostituito dal seguente:*

«23. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono disposti dal ministero dell'interno, garantendo una riduzione complessiva degli stanziamenti pari a 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio, i seguenti interventi:

a) fino ad un importo complessivo di 45 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva è superiore al 25 per cento, secondo gli ultimi dati disponibili dell'Istituto nazionale di statistica. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale. In caso di insufficienza del predetto importo complessivo, il contributo spettante al singolo ente è proporzionalmente ridotto;

b) fino ad un importo complessivo di 81 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva è superiore al 4,5 per cento, secondo gli ultimi dati disponibili dell'Istituto nazionale di statistica. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale. In caso di insufficienza del predetto importo complessivo, il contributo spettante al singolo ente è proporzionalmente ridotto;

c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti;

d) in favore dell'amministrazione provinciale dell'Aquila e dei comuni della regione Abruzzo individuati ai sensi dell'*articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 giugno 2009, n. 77*, è attribuita una maggiorazione del 50 per cento dei contributi ordinari, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo per l'anno 2009; per il solo comune dell'Aquila, la maggiorazione è attribuita nella misura dell'80 per cento;

e) in favore dei comuni della provincia dell'Aquila non rientranti nella fattispecie di cui alla lettera d) è attribuita una maggiorazione del 20 per cento dei contributi ordinari, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo per l'anno 2009». ⁽⁹⁾

4-bis. A decorrere dal 1° aprile 2010, le somme versate a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'*articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*, e successive modificazioni, senza l'indicazione del codice catastale del comune beneficiario sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al capitolo 1320 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche alle somme che non possono essere attribuite al comune beneficiario indicato in fase di versamento, una volta decorsi i termini per la richiesta di rimborso delle somme medesime da parte del contribuente. ⁽¹⁰⁾

4-ter. Le somme di cui al comma 4-bis sono attribuite ai comuni con le stesse modalità previste dal *decreto del Ministro dell'interno 20 febbraio 2008*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 5 marzo 2008. A decorrere dal 1° aprile 2010, è chiusa la contabilità speciale n. 1903 istituita presso la Tesoreria della Banca d'Italia, intestata al Ministero dell'interno, per la gestione delle somme introitate a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le risorse eventualmente esistenti sulla contabilità speciale n. 1903 alla data del 1° aprile 2010, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al capitolo 1320 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per la successiva attribuzione ai comuni. ⁽¹⁰⁾

4-quater. All'*articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 24:

1) le parole: «entro il termine perentorio del 31 marzo 2010 e a pena di decadenza,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine del 31 maggio 2010,»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono la certificazione del predetto maggior gettito accertato a tutto l'anno 2009, evidenziando anche quello relativo al solo anno 2007, rispettivamente alla regione o alla provincia autonoma nel cui ambito territoriale ricadono, secondo modalità stabilite dalla stessa regione o provincia autonoma. Entro il termine perentorio del 30 giugno 2010, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'interno le maggiori entrate complessivamente certificate dai comuni ricadenti nel proprio territorio, evidenziando anche quelle relative al solo anno 2007, al fine di effettuare il recupero a carico delle somme trasferite alla stessa regione o provincia autonoma a titolo di rimborso del minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili riferita alle abitazioni principali»;

b) dopo il comma 24 sono inseriti i seguenti:

«24-bis. La mancata presentazione della certificazione di cui al comma 24 comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno 2010 fino al perdurare dell'indadempienza. La stessa sanzione si applica ai comuni che non hanno ancora provveduto alla presentazione dell'analoga certificazione di cui al *decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008. Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la mancata presentazione della certificazione comporta la sospensione delle somme trasferite a titolo di rimborso del minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili riferita alle abitazioni principali. A tale ultimo fine le predette regioni e province autonome comunicano al Ministero dell'interno, entro il 30 giugno 2010, l'elenco dei comuni che non hanno provveduto a trasmettere la certificazione in questione.

24-ter. All'*articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2006, n. 286*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 39, il secondo periodo è soppresso;
- b) al comma 46, il secondo periodo è soppresso». ⁽¹⁰⁾

4-quinquies. Il comma 10 dell'*articolo 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 aprile 2009, n. 33*, si interpreta nel senso che gli enti che abbiano operato per il 2009 l'esclusione ivi prevista sono tenuti ad operarla anche per gli anni 2010 e 2011. ⁽¹⁰⁾

4-sexies. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3 dell'*articolo 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 aprile 2009, n. 33*, si applicano anche per l'anno 2010 alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali:

- a) hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2008;
- b) presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;
- c) hanno registrato nell'anno 2009 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale o provinciale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio 2006-2008. ⁽¹⁰⁾

4-septies. All'*articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 7-ter sono inseriti i seguenti:

«7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea né le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-quinquies. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 7-quater, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo»;

- b) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. A decorrere dall'anno 2009, per gli enti di cui al comma 3, lettera b), che nell'anno 2007 hanno percepito dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere da società quotate in mercati regolamentati operanti nel settore dei servizi pubblici locali, le percentuali indicate nel medesimo comma sono applicate alla media dei saldi del quinquennio 2003-2007, calcolati in termini di competenza mista ai sensi del comma 5». ⁽¹⁰⁾

4-octies. All'*articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*, dopo il comma 5-ter è inserito il seguente:

«5-quater. Le regioni, cui si applicano limiti alla spesa, possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte correnti e relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, calcolata con riferimento agli impegni correnti dell'ultimo esercizio in cui la regione ha rispettato il patto. Entro il 30 giugno le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate, unitamente agli elementi informativi necessari a verificare le modalità di calcolo degli obiettivi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per il monitoraggio e la certificazione di cui ai commi 12 e 13». ⁽¹⁰⁾

4-novies. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative di cui all'*articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401*, sono equiparati, ai fini del patto di stabilità interno, agli interventi di cui all'*articolo 77-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*. ⁽¹⁰⁾

4-decies. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di dare attuazione all'*articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 2009, n. 191*, come modificato dal comma 7 del presente articolo, il Ministero della difesa, quale amministrazione procedente, convoca conferenze di servizi con i comuni, le province e le regioni interessate secondo le modalità di cui agli *articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni, al fine di acquisire le autorizzazioni, gli assensi e le approvazioni, comunque denominati, necessari per la realizzazione di programmi di valorizzazione degli immobili, oggetto di accordi con i comuni, da conferire ai fondi di investimento immobiliare di cui all'*articolo 2, comma 189, della citata legge n. 191 del 2009*. La determinazione finale della conferenza di servizi, dopo la ratifica del consiglio comunale costituisce provvedimento unico di autorizzazione delle varianti allo strumento urbanistico generale. ⁽¹⁰⁾

5. All'Elenco 1 allegato alla *legge 23 dicembre 2009, n. 191*, alla rubrica: «Altri interventi finalizzati a misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico, nonché di garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009, adempimenti comunitari per enti locali, funzionalità del sistema giustizia», dopo la voce: « *articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549*;» è inserita la seguente: « *articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*;». ⁽⁹⁾

6. All'articolo 2, comma 194, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «in favore del comune di Roma» sono soppresse.

7. All'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «comune di Roma, anche attraverso quote dei fondi di cui al comma 189» sono sostituite dalle seguenti: «comune di Roma e al Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, attraverso quote dei fondi di cui al comma 189 ovvero attraverso i proventi realizzati con i trasferimenti dei predetti beni nei suddetti limiti»;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui un sesto al comune di Roma e cinque sestimi al Commissario straordinario del Governo».

8. All'articolo 2, comma 196, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: «comune di Roma» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario straordinario del Governo»;

b) al primo periodo le parole: «concorrenza dell'importo» sono sostituite dalle seguenti: «concorrenza dei cinque sestimi dell'importo» e le parole: «, quanto a 500 milioni di euro,» sono soppresse;

c) al secondo periodo, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze e il» le parole: «comune di Roma» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario straordinario del Governo»;

d) al secondo periodo le parole da: «subordinatamente» a: «comma 190» sono sostituite dalle seguenti: «subordinatamente al conferimento o al trasferimento degli immobili di cui al comma 190»;

e) al secondo periodo, dopo le parole: «il 31 dicembre 2010» sono aggiunte le seguenti: «, anche tramite il ricavato della vendita delle quote dei fondi immobiliari di cui al comma 190 spettanti al Commissario straordinario del Governo».

8-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, gestito con separato bilancio e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2008. A partire dalla data di nomina del nuovo Commissario, il Sindaco del comune di Roma cessa dalle funzioni di Commissario straordinario del Governo per la gestione dello stesso piano di rientro. Il Commissario straordinario del Governo procede alla definitiva ricognizione della massa attiva e della massa passiva rientranti nel predetto piano di rientro. Per il comune di Roma, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono fissati i nuovi termini per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2010, per l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2009, per l'adozione della delibera di cui all'articolo 193, comma 2, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per l'assestamento del bilancio relativi all'esercizio 2010. Ai fini di una corretta imputazione al piano di rientro, con riguardo ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 e al comma 12 dell'articolo 255 del citato Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il primo periodo del comma 3 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, si interpreta nel senso che la gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti posti in essere fino alla data del 28 aprile 2008, anche qualora le stesse

siano accertate e i relativi crediti siano liquidati con sentenze pubblicate successivamente alla medesima data. ⁽¹¹⁾ ⁽¹³⁾

9. Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'*articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, come modificato dall'*articolo 27, comma 14, della legge 23 luglio 2009, n. 99*, sono approvati gli interventi per lo sviluppo delle isole minori e le relative quantificazioni finanziarie indicati nel Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) e relativa tabella di riparto delle risorse, approvato in data 17 dicembre 2008 dal Comitato direttivo dell'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM) e trasmesso in data 23 dicembre 2008 al Ministro per i rapporti con le regioni, ai sensi della previgente disciplina, con riferimento all'anno 2008 e nei limiti della relativa dotazione finanziaria prevista dal Fondo di sviluppo delle isole minori.

9-bis. Ai fini della determinazione dei trasferimenti erariali alle amministrazioni provinciali per gli anni 2010 e seguenti, nel caso di modificazioni delle circoscrizioni territoriali degli enti locali dovute a distacchi intervenuti ai sensi dell'*articolo 132, secondo comma, della Costituzione*, l'attribuzione dei fondi spettanti avviene in proporzione al territorio e alla popolazione trasferita tra i diversi enti nonché ad altri parametri determinati in base ad una certificazione compensativa e condivisa a livello comunale e provinciale. In mancanza di comunicazione da parte degli enti interessati, sulla base dell'avvenuto accordo locale, la ripartizione dei fondi erogati dal Ministero dell'interno è disposta per il 50 per cento in base alla popolazione residente e per il 50 per cento in base al territorio, secondo i dati dell'istituto nazionale di statistica. Ai fini della determinazione dei trasferimenti erariali alle amministrazioni provinciali per gli anni 2010 e seguenti, nel caso di modificazioni delle circoscrizioni territoriali degli enti locali dovute a distacchi intervenuti ai sensi dell'*articolo 132, secondo comma, della Costituzione*, l'attribuzione dei fondi spettanti avviene in proporzione al territorio e alla popolazione trasferita tra i diversi enti nonché ad altri parametri determinati in base ad una certificazione compensativa e condivisa a livello comunale e provinciale. In mancanza di comunicazione da parte degli enti interessati, sulla base dell'avvenuto accordo locale, la ripartizione dei fondi erogati dal Ministero dell'interno è disposta per il 50 per cento in base alla popolazione residente e per il 50 per cento in base al territorio, secondo i dati dell'istituto nazionale di statistica. ⁽¹²⁾

(9) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 26 marzo 2010, n. 42*, che ha sostituito gli originari commi 4 e 5 con gli attuali commi da 4 a 5.

(10) Comma inserito dalla *legge di conversione 26 marzo 2010, n. 42*, che ha sostituito gli originari commi 4 e 5 con gli attuali commi da 4 a 5.

(11) Comma inserito dalla *legge di conversione 26 marzo 2010, n. 42*.

(12) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 26 marzo 2010, n. 42*.

(13) Vedi, anche, il comma 13-bis dell'*art. 14, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122*.

D.L. 31-5-2010 n. 78- Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. Estratto.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.

Articolo 14 Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:

a) le regioni a statuto ordinario per 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e per 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;

b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;

c) le province per 300 milioni di euro per l'anno 2011 e per 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2;

d) i comuni per 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2.

2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato e al comma 296, secondo periodo, dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole: «e quello individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma 302». Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno e della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva nonché dell'adozione di misure di contenimento della spesa sanitaria e dell'adozione di azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque emanato, entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell' articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto periodo del presente comma. I trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di 300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali

dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni per l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni a province e comuni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno, della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Ministro dell'interno è comunque emanato entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell' articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal sesto, settimo, ottavo e nono periodo del presente comma. ⁽⁴³⁾

3. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi i trasferimenti dovuti agli enti locali che risultino inadempienti nei confronti del patto di stabilità interno sono ridotti, nell'anno successivo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. La riduzione è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui. A tal fine il Ministero dell'economia comunica al Ministero dell'interno, entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al patto di stabilità interno, l'importo della riduzione da operare per ogni singolo ente locale. In caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della predetta certificazione, entro il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente, si procede all'azzeramento automatico dei predetti trasferimenti con l'esclusione sopra indicata. In caso di insufficienza dei trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati in parte o in tutto già erogati, la riduzione viene effettuata a valere sui trasferimenti degli anni successivi. ⁽⁴⁴⁾

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non rispettino il patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi sono tenute a versare all'entrata del bilancio statale entro 60 giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilità è riferito al livello della spesa si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. In caso di mancato versamento si procede, nei 60 giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita. ⁽⁴⁴⁾

5. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 modificano quanto stabilito in materia di riduzione di trasferimenti statali dall'articolo 77-bis, comma 20, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e integrano le disposizioni recate dall'articolo 77-ter, commi 15 e 16, dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008.

6. In funzione della riforma del Patto europeo di stabilità e crescita ed in applicazione dello stesso nella Repubblica italiana, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri da adottare sentita la Regione interessata, può essere disposta la sospensione dei trasferimenti erariali nei confronti delle Regioni che risultino in deficit eccessivo di bilancio.

7. L'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni è sostituito dai seguenti:

«557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.
557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.». (44)

8. I commi 1, 2, e 5 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono abrogati.

9. Il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è sostituito dal seguente:

«E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente». La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.

10. All'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni è soppresso il terzo periodo.

11. Le province e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore allo 0,78 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto

capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2009.

12. Per l'anno 2010 non si applicano i commi 23, 24, 25 e 26 dell'art. 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

13. Per l'anno 2010 è attribuito ai comuni un contributo per un importo complessivo di 200 milioni da ripartire con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I criteri devono tener conto della popolazione e del rispetto del patto di stabilità interno. I suddetti contributi non sono conteggiati tra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno.

13-bis. Per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, previsto dall' articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall' articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, il Commissario straordinario del Governo è autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2008 per i finanziamenti occorrenti per la relativa copertura di spesa. La stipula è effettuata, previa approvazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di apposito piano di estinzione per quanto attiene ai 300 milioni di cui al primo periodo del comma 14, nonché d'intesa con il comune di Roma per quanto attiene ai 200 milioni di euro di cui al secondo periodo del comma 14. Si applica l' articolo 4, commi 177 e 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Commissario straordinario procede all'accertamento definitivo del debito, da approvarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. ⁽⁴⁵⁾

14. In vista della compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in considerazione dell'eccezionale situazione di squilibrio finanziario del Comune di Roma, come emergente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino all'adozione del decreto legislativo previsto ai sensi del citato articolo 24, è costituito un fondo allocato su un apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione annua di 300 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2011, per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2008. La restante quota delle somme occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del predetto piano di rientro è reperita mediante l'istituzione, fino al conseguimento di 200 milioni di euro annui complessivi:

a) di un'addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma fino ad un massimo di 1 euro per passeggero;

b) di un incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4%. ⁽⁴⁴⁾

14-bis. Al fine di agevolare i piani di rientro dei comuni per i quali sia stato nominato un commissario straordinario, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di utilizzo del fondo. Al

relativo onere si provvede sulle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell' articolo 38. ⁽⁴⁵⁾

14-ter. I comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo a ciascun esercizio finanziario del triennio 2010-2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro annui; con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre, si provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale. È altresì autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, per l'anno 2010, quale contributo ai comuni di cui al presente comma in stato di dissesto finanziario per far fronte al pagamento dei debiti accertati dalla Commissione straordinaria di liquidazione, nominata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 254 e 255 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La ripartizione del contributo è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 settembre 2010, in misura proporzionale agli stessi debiti ⁽⁵⁰⁾. ⁽⁴⁵⁾

14-quater. L'addizionale commissariale di cui al comma 14, lettera a), è istituita dal Commissario preposto alla gestione commissariale, previa delibera della giunta comunale di Roma. L'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 14, lettera b), è stabilito, su proposta del predetto Commissario, dalla giunta comunale. Qualora il comune, successivamente al 31 dicembre 2011, intenda ridurre l'entità delle addizionali, adotta misure compensative la cui equivalenza finanziaria è verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze. In ogni caso il comune di Roma garantisce l'ammontare di 200 milioni di euro annui; a tal fine, nel caso in cui le entrate derivanti dal comma 14, secondo periodo, siano inferiori a 200 milioni di euro, al fine di assicurare la parte mancante è vincolata una corrispondente quota delle entrate del bilancio comunale per essere versata all'entrata del bilancio dello Stato. ⁽⁴⁵⁾

15. Le entrate derivanti dall'adozione delle misure di cui al comma 14 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. È istituito un apposito fondo con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, destinato esclusivamente all'attuazione del piano di rientro e l'ammissibilità di azioni esecutive o cautelari o di dissesto aventi ad oggetto le predette risorse è consentita esclusivamente per le obbligazioni imputabili alla gestione commissariale, ai sensi del citato articolo 78 del decreto-legge n. 112 per i finanziamenti di cui al comma 13-bis. ⁽⁴⁴⁾

15-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde direttamente all'Istituto finanziatore le risorse allocate sui fondi di cui ai commi 14 e 15, alle previste scadenze. ⁽⁴⁵⁾

15-ter. Il Commissario straordinario trasmette annualmente al Governo la rendicontazione della gestione del piano. ⁽⁴⁵⁾

16. Ferme le altre misure di contenimento della spesa previste dal presente provvedimento, in considerazione della specificità di Roma quale Capitale della Repubblica, e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il

sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze, evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio della gestione ordinaria. L'entità del concorso è determinata in coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni che disciplinano il patto di stabilità interno per gli enti locali. Per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, il Comune di Roma può adottare le seguenti apposite misure: ⁽⁴⁶⁾

- a) conformazione dei servizi resi dal Comune a costi standard unitari di maggiore efficienza;
- b) adozione di pratiche di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale e delle società partecipate dal Comune di Roma, anche con la possibilità di adesione a convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- c) razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Roma con lo scopo di pervenire, con esclusione delle società quotate nei mercati regolamentati, ad una riduzione delle società in essere, concentrandone i compiti e le funzioni, e riduzione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;
- d) riduzione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 80 del testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei costi a carico del Comune per il funzionamento dei propri organi, compresi i rimborsi dei permessi retribuiti riconosciuti per gli amministratori;
- e) introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno;
- f) contributo straordinario nella misura massima del 66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la realizzazione di finalità pubbliche o di interesse generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana, di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto contributo deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento cui accede, e può essere in parte volto anche a finanziare la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed esecuzioni di opere di interesse generale, nonché alle attività urbanistiche e servizio del territorio. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di contributo straordinario già assunti dal privato operatore in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale vigente; ⁽⁴⁷⁾
- f-bis) maggiorazione della tariffa di cui all' articolo 62, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in modo tale che il limite del 25 per cento ivi indicato possa essere elevato sino al 50 per cento; ⁽⁴⁸⁾
- g) maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione;
- h) utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione anche per le spese di manutenzione ordinaria nonché utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali anche per la gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri.

17. L'accesso al fondo di cui al comma 14 è consentito a condizione della verifica positiva da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione delle misure occorrenti per il reperimento delle restanti risorse nonché di quelle finalizzate a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria. All'esito della predetta verifica, le somme eventualmente riscosse in misura eccedente l'importo di 200 milioni di euro per ciascun anno sono riversate alla gestione ordinaria del Comune di Roma e concorrono al conseguimento degli obiettivi di stabilità finanziaria.

18. I commi dal 14 al 17 costituiscono attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

19. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 77-ter, commi 15 e 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, alle regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all'esercizio finanziario 2009, si applicano le disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 del presente articolo.

20. Gli atti adottati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta la decisione di violare il patto di stabilità interno, sono annullati senza indugio dallo stesso organo. ⁽⁴⁴⁾

21. I conferimenti di incarichi dirigenziali a personale esterno all'amministrazione regionale ed i contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati, nonché i contratti di cui all'articolo 76, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, deliberati, stipulati o prorogati dalla regione nonché da enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla stessa, a seguito degli atti indicati al comma 20, sono revocati di diritto. Il titolare dell'incarico o del contratto non ha diritto ad alcun indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

22. Il Presidente della Regione, nella qualità di commissario ad acta, predispone un piano di stabilizzazione finanziaria; il piano è sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa con la regione interessata, nomina uno o più commissari ad acta di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel piano. Tra gli interventi indicati nel piano la regione Campania può includere l'eventuale acquisto del termovalorizzatore di Acerra anche mediante l'utilizzo, previa delibera del CIPE, della quota regionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate. ⁽⁴⁴⁾

23. Agli interventi indicati nel piano si applicano l'art. 2, comma 95 ed il primo periodo del comma 96, della legge n. 191 del 2009. La verifica sull'attuazione del piano è effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

24. Ferme le limitazioni e le condizioni previste in via generale per le regioni che non abbiano violato il patto di stabilità interno, nei limiti stabiliti dal piano possono essere attribuiti incarichi ed instaurati rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici delle regioni; nelle more dell'approvazione del piano possono essere conferiti gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione del presidente, e possono essere stipulati non più di otto rapporti di lavoro a tempo determinato nell'ambito dei predetti uffici.

24-bis. I limiti previsti ai sensi dell'articolo 9, comma 28, possono essere superati limitatamente in ragione della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente reperite da queste ultime attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Restano fermi, in ogni caso, i vincoli e gli obiettivi previsti ai sensi del presente articolo. Le predette amministrazioni pubbliche, per l'attuazione dei processi assunzionali consentiti ai sensi della normativa vigente, attingono prioritariamente ai lavoratori di cui al presente comma, salva motivata indicazione concernente gli specifici profili professionali richiesti. ⁽⁴⁵⁾

24-ter. Resta fermo che le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano alle proroghe dei rapporti di cui al comma 24-bis. ⁽⁴⁵⁾

25. Le disposizioni dei commi da 26 a 31 sono dirette ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni.

26. L'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni è obbligatorio per l'ente titolare.

27. Ai fini dei commi da 25 a 31 e fino alla data di entrata in vigore della legge con cui sono individuate le funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, sono considerate funzioni fondamentali dei comuni le funzioni di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

28. Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole monocomune ed il comune di Campione d'Italia. Tali funzioni sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni, appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti. ⁽⁴⁴⁾

29. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.

30. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 28 del presente articolo. Nell'ambito della normativa regionale i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata. ⁽⁴⁴⁾

31. I comuni assicurano comunque il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30 del presente articolo entro il termine individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro

dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro per i rapporti con le Regioni. Con il medesimo decreto è stabilito, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere. ⁽⁴⁴⁾

32. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2011 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità attuative del presente comma nonché ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione. ⁽⁴⁴⁾

33. Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

33-bis. All' articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Per gli enti per i quali negli anni 2007-2009, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell' articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo, prendendo come base di riferimento le risultanze contabili dell'esercizio finanziario precedente a quello di assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.»;

b) dopo il comma 7-quinquies, è inserito il seguente:

«7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né le relative spese in conto capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse». ⁽⁴⁹⁾

33-ter. Alla copertura degli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dai commi 14-ter e 33-bis, si provvede:

a) quanto a 14,5 milioni di euro per l'anno 2010, di cui 10 milioni di euro per il comma 33-bis, lettere a) e b), mediante riduzione della percentuale di cui al comma 11 da 0,78 a 0,75 per cento, relativamente al fabbisogno e all'indebitamento netto, e quanto a 2 milioni per l'anno 2010 relativi al penultimo e ultimo periodo del comma 14-ter, relativamente al saldo netto da finanziare, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 10 milioni di euro per il comma 33-bis, lettere a) e b), per ciascuno degli anni 2011 e successivi e quanto a 2,5 milioni di euro per il comma 14-ter per ciascuno degli anni 2011 e 2012 mediante corrispondente rideterminazione degli obiettivi finanziari previsti ai sensi del comma 1, lettera d), che a tal fine sono conseguentemente adeguati con la deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali prevista ai sensi del comma 2, ottavo periodo, e recepiti con il decreto annuale del Ministro dell'interno ivi previsto. ⁽⁴⁹⁾

33-quater. Il termine del 31 gennaio 2009, previsto dall' articolo 2-quater, comma 7, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, per la trasmissione al Ministero dell'interno delle dichiarazioni, già presentate, attestanti il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, è differito al 30 ottobre 2010. ⁽⁴⁹⁾

(43) Comma così sostituito dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.

(44) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.

(45) Comma inserito dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.

(46) Alinea così modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.

(47) Lettera così sostituita dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, che ha sostituito l'originaria lettera f) con le attuali lettere f) ed f-bis).

(48) Lettera inserita dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, che ha sostituito l'originaria lettera f) con le attuali lettere f) ed f-bis).

(49) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.

(50) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 14 settembre 2010.

L. 27 dicembre 2006 n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)." Estratto.

Articolo 1

685-bis. Al fine di attivare, con la partecipazione delle associazioni degli Enti locali, un nuovo sistema di acquisizione di dati riguardanti la competenza finanziaria dei bilanci degli Enti locali che si affianca al Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i contenuti e le modalità per monitorare, in corso d'anno, gli accertamenti e gli impegni assunti, secondo aggregazioni e scansioni temporali adeguate alle esigenze della finanza pubblica. La concreta realizzazione del sistema è effettuata previa quantificazione dei costi e individuazione della relativa copertura finanziaria

L. 24 dicembre 2007 n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)". Estratto.

Articolo 1

379 lettera i)

dopo il comma 685 è inserito il seguente:

«685-bis. Al fine di attivare, con la partecipazione delle associazioni degli Enti locali, un nuovo sistema di acquisizione di dati riguardanti la competenza finanziaria dei bilanci degli Enti locali che si affianca al Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i contenuti e le modalità per monitorare, in corso d'anno, gli accertamenti e gli impegni assunti, secondo aggregazioni e scansioni temporali adeguate alle esigenze della finanza pubblica. La concreta realizzazione del sistema è effettuata previa quantificazione dei costi e individuazione della relativa copertura finanziaria»;

L. 24 Luglio 2008 n. 126 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie" Estratto.

Articolo 1

(...)

4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo è integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008. In sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalità per la erogazione del rimborso ai comuni che il Ministro dell'interno provvede ad attuare con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo principi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del Patto di stabilità interno, per l'esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni. Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

(...)

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo Patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, per gli Enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta fermo che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni relative al mancato rispetto del Patto di stabilità interno, di cui ai commi 669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, riferendo l'esito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato, da ultimo, dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché alla sezione delle autonomie.

Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito nella legge del 9 Aprile 2009 n 33. Estratto.

Articolo 7-quater - Patto di stabilità interno

1. Sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per l'anno 2009 per un importo non superiore a quello autorizzato ai sensi del comma 3:

i pagamenti in conto residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

i pagamenti per spese in conto capitale per impegni già assunti finanziate dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nei bilanci di previsione;

3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere a) e b), gli enti locali di cui al comma 2 possono effettuare pagamenti nei limiti degli importi autorizzati dalla regione di appartenenza, ai sensi del presente comma. A tal fine, gli enti locali di cui al comma 2 dichiarano all' Associazione nazionale dei comuni italiani, all'Unione delle province d'Italia e alla regione, entro il 30 aprile, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. La regione a sua volta definisce e comunica agli enti locali entro il 31 maggio l'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo finanziario e contestualmente procede alla rideterminazione del proprio obiettivo programmatico del patto di stabilità interno per l'anno 2009 per un ammontare pari all'entità complessiva degli importi autorizzati, trasmettendo altresì al Ministero dell'economia e delle finanze entro il successivo mese di giugno, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCI

Legge 23-8-1988 n. 400 - Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Estratto.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

Articolo 17. Regolamenti.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

- a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari ²⁶³;
- b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
- c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
- d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
- e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali] ²⁶⁴.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari ^{265 266}.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed

²⁶³ Lettera così modificata dall'art. 11, L. 5 febbraio 1999, n. 25.

²⁶⁴ Lettera abrogata dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

²⁶⁵ Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 5, L. 18 giugno 2009, n. 69.

²⁶⁶ La Corte costituzionale, con sentenza 7-22 luglio 2005, n. 303 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 23, 70, 76 e 77 della Costituzione.

interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali ²⁶⁷.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete ²⁶⁸.

²⁶⁷ Comma aggiunto dall'art. 13, L. 15 marzo 1997, n. 59.

²⁶⁸ Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 5, L. 18 giugno 2009, n. 69.

Legge 29-10-1984 n. 720 - Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.

*Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 ottobre 1984, n. 298.*²⁶⁹

Articolo 1.

Fatti salvi gli effetti prodotti, gli atti e i provvedimenti adottati, nonché i rapporti giuridici sorti sulla base dei D.L. 25 gennaio 1984, n. 5, D.L. 24 marzo 1984, n. 37, D.L. 24 maggio 1984, n. 153 e D.L. 25 luglio 1984, n. 372²⁷⁰, con decorrenza 30 agosto 1984, gli istituti e le aziende di credito, tesoreri o cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge, effettuano, nella qualità di organi di esecuzione degli enti e degli organismi suddetti, le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le entrate proprie dei predetti enti ed organismi, costituite da introiti tributari ed extratributari, per vendita di beni e servizi, per canoni, sovracani e indennizzi, o da altri introiti provenienti dal settore privato, devono essere versate in contabilità speciale fruttifera presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le altre entrate, comprese quelle provenienti da mutui, devono affluire in contabilità speciale infruttifera, nella quale devono altresì essere versate direttamente le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato. Le operazioni di pagamento sono addebitate in primo luogo alla contabilità speciale fruttifera, fino all'esaurimento dei relativi fondi ²⁷¹.

Con decreti del Ministro del tesoro è fissato il tasso d'interesse per le contabilità speciali fruttifere e sono altresì disciplinate le condizioni, i criteri e le modalità per l'effettuazione delle operazioni e per il regolamento dei rapporti di debito e di credito tra i tesoreri o i cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui al precedente primo comma e le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento anche alle disponibilità in numerario o in titoli esistenti presso gli istituti e le aziende di credito alla fine del mese antecedente alla data di emanazione dei decreti del Ministro del tesoro di cui al presente comma.

Il tasso di interesse per le somme versate nelle contabilità speciali fruttifere di cui al primo comma del presente articolo deve essere fissato dal decreto ministeriale in una misura compresa fra il valore dell'interesse corrisposto per i depositi sui libretti postali di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari del Tesoro a scadenza trimestrale ²⁷².

²⁶⁹ In deroga alle disposizioni della presente legge vedi l'art. 20, L. 16 gennaio 2003, n. 3. Vedi, anche, il D.M. 22 novembre 1985, il D.M. 27 dicembre 1985, il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279 e il comma 45 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

²⁷⁰ Il D.L. 25 gennaio 1984, n. 5, il D.L. 24 marzo 1984, n. 37, il D.L. 24 maggio 1984, n. 153 e il D.L. 25 luglio 1984, n. 372 non sono stati convertiti in legge.

²⁷¹ Vedi, anche, l'art. 18, D.L. 2 marzo 1989, n. 65.

²⁷² Il tasso di interesse annuo posticipato da corrispondere, ai sensi del presente comma, sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici, è stato stabilito nella misura del 3,50% lordo, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, dal D.M. 16 dicembre 1998 (Gazz. Uff. 19 dicembre 1998, n. 296); nella misura del 2,75% lordo, con decorrenza dal 1° gennaio 2000, dal D.M. 9 dicembre 1999 (Gazz. Uff. 13 dicembre 1999, n. 291); nella misura del 3,50% lordo, con decorrenza 1° luglio 2000, dal D.M. 27 luglio 2000 (Gazz. Uff. 3 luglio 2000, n. 180); nella misura del 3,05% lordo dal 1° al 30 novembre 2001 e nella misura del 2,75% lordo, con decorrenza dal 1° dicembre 2001, dall'art. 1, D.M. 11 dicembre 2001; nella misura del 2,25% lordo, a decorrere dal 1° febbraio 2003, dal D.M. 30 gennaio 2003 (Gazz. Uff. 4 febbraio 2003, n. 28); nella misura dell'1,75% lordo, con decorrenza dal 1° luglio 2003, dall'articolo unico, Decr. 18 luglio 2003 (Gazz. Uff. 31 luglio 2003, n. 176); nella misura del 2,25% lordo, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'articolo unico, Decr. 19 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299); nella misura dell'1,90% lordo, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall'articolo unico, Decr. 20 febbraio 2009 (Gazz. Uff. 21 marzo 2009, n. 67); nella misura dell'1,20% lordo, a decorrere dal 1° marzo 2009, dall'articolo unico, Decr. 9 aprile 2009 (Gazz.

Il decreto ministeriale che, a norma del precedente secondo comma, stabilisce le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione delle discipline previste dalla presente legge deve garantire agli enti ed organismi interessati la piena ed immediata disponibilità, in ogni momento, delle somme di loro spettanza giacenti in tesoreria nelle contabilità speciali fruttifere e infruttifere.

All'onere derivante dalla corresponsione degli interessi previsti dal precedente primo comma, valutabile in lire quaranta miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Fino alla data di emanazione dei decreti del Ministro del tesoro previsti dal precedente secondo comma, agli enti ed agli organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge si applicano le disposizioni previste dall'art. 40, L. 30 marzo 1981, n. 119, modificato dall'art. 21, comma 4, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella L. 11 novembre 1983, n. 638, nonché dall'art. 35, quattordicesimo comma, della L. 27 dicembre 1983, n. 730, come ulteriormente modificate e integrate dal successivo art. 3 della presente legge.

Articolo 1-bis.

1. I pignoramenti ed i sequestri, a carico degli enti ed organismi pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1, delle somme affluite nelle contabilità speciali intestate ai predetti enti ed organismi pubblici si eseguono, secondo il procedimento disciplinato al capo III del titolo II del libro III del codice di procedura civile, con atto notificato all'azienda o istituto cassiere o tesoriere dell'ente od organismo contro il quale si procede nonché al medesimo ente od organismo debitore.

2. Il cassiere o tesoriere assume la veste del terzo ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 547 del codice di procedura civile e di ogni altro obbligo e responsabilità ed è tenuto a vincolare l'ammontare per cui si procede nelle contabilità speciali con annotazione nelle proprie scritture contabili.

3. In caso di pignoramenti o sequestri di entrate proprie degli enti ed organismi pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1 eseguiti anteriormente al versamento di queste in contabilità speciale, il cassiere o tesoriere provvede ugualmente al dovuto versamento nella contabilità speciale con annotazione del relativo vincolo.

4. Restano ferme le cause di impignorabilità, insequestrabilità ed incedibilità previste dalla normativa vigente, nonché i vincoli di destinazione imposti, o derivanti dalla legge ²⁷³.

Uff. 14 maggio 2009, n. 110); nella misura dello 0,45% lordo, a decorrere dal 1° febbraio 2010, dall'articolo unico, Decr. 11 febbraio 2010 (Gazz. Uff. 8 marzo 2010, n. 55); nella misura dello 0,35% lordo, a decorrere dal 1° maggio 2010, dell'articolo unico, Decr. 18 maggio 2010 (Gazz. Uff. 11 giugno 2010, n. 134).

²⁷³ Articolo aggiunto dall'art. 24-bis, D.L. 31 agosto 1987, n. 359.

4-bis. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento ai sensi del presente articolo presso le sezioni di tesoreria dello Stato e presso le sezioni decentrate del bancomposta a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime né sospendono l'accreditamento di somme nelle contabilità intestate agli enti ed organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge ^{274 275}.

Articolo 2.

Le disposizioni previste dall'art. 40, L. 30 marzo 1981, n. 119 , modificato dall'art. 21, comma 4, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, nella L. 11 novembre 1983, n. 638, nonché dall'art. 35, quattordicesimo comma, L. 27 dicembre 1983, n. 730 , come ulteriormente modificato ed integrato dal successivo art. 3 della presente legge, si applicano agli enti ed agli organismi pubblici indicati nella tabella B annessa alla presente legge.

Restano in vigore, per le unità sanitarie locali, le disposizioni dell'art. 35, L. 30 marzo 1981, n. 119 .

Restano altresì in vigore le norme di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526 ²⁷⁶.

Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del tesoro, si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle annesse tabelle A e B ²⁷⁷.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.

Articolo 3.

... ²⁷⁸.

Articolo 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

274 Comma aggiunto dall'art. 11, D.L. 18 gennaio 1993, n. 8.

275 La Corte costituzionale, con ordinanza 13-25 maggio 1999, n. 194 (Gazz. Uff. 2 giugno 1999, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis comma 4-bis, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione.

276 Vedi, anche, l'art. 35, L. 28 febbraio 1986, n. 41, l'art. 21, L. 11 marzo 1988, n. 67, l'art. 21, D.L. 28 dicembre 1989, n. 415, e l'art. 16, D.L. 13 maggio 1991, n. 151.

277 La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre 1985, n. 243 (Gazz. Uff. 6 novembre 1985, n. 261-bis), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, quarto comma, nella parte in cui consente al Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di decretare il passaggio delle regioni dalla tabella B alla tabella A, annesse alla legge medesima.

278 Apporta modifiche e integrazioni all'art. 40, L. 30 marzo 1981, n. 119.

Tabella A ²⁷⁹

(...)

Tabella B ²⁸⁰

(...)

²⁷⁹ La citata tabella, da ultimo sostituita dal D.P.C.M. 3 febbraio 1989 (Gazz. Uff. 6 febbraio 1989, n. 30) e successivamente modificata dal D.P.C.M. 29 agosto 1989, dall'art. 5, D.L. 25 novembre 1989, n. 382, dall'art. 4, D.L. 22 gennaio 1990, n. 6, dal D.P.C.M. 2 luglio 1990, dall'art. 9, D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143, dal D.P.C.M. 14 settembre 1994, dall'art. 3, L. 25 novembre 1995, n. 505, dall'art. 7, L. 21 dicembre 1996, n. 665, dall'art. 9, D.Lgs. 25 luglio 1997, n. 250, dal D.P.R. 28 settembre 1998, n. 374, dall'art. 15, D.Lgs. 25 febbraio 1999, n. 66, è stata nuovamente sostituita dall'art. 3, D.P.C.M. 28 ottobre 1999 e così modificata dall'articolo unico, D.P.C.M. 17 ottobre 2005 (Gazz. Uff. 5 dicembre 2005, n. 283) e dall'art. 1, D.P.C.M. 25 gennaio 2008 (Gazz. Uff. 7 febbraio 2008, n. 32). Vedi, anche, l'art. 4-ter, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e l'art. 32-ter, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, nei testi integrati dalle relative leggi di conversione.

²⁸⁰ La citata tabella, già sostituita dal D.P.C.M. 3 febbraio 1989 (Gazz. Uff. 6 febbraio 1989, n. 30) e modificata dall'art. 4, D.P.C.M. 29 agosto 1989, dal D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, dall'art. 1, D.M. 12 giugno 1995, n. 329 e dall'art. 8, D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, è stata nuovamente sostituita dall'art. 3, D.P.C.M. 28 ottobre 1999 e così modificata dall'articolo unico, D.P.C.M. 26 settembre 2005, dall'articolo unico, D.P.C.M. 17 ottobre 2005 (Gazz. Uff. 5 dicembre 2005, n. 283), dall'art. 1, D.P.C.M. 25 gennaio 2008 (Gazz. Uff. 7 febbraio 2008, n. 32) e dall'art. 1, D.P.C.M. 21 aprile 2008 (Gazz. Uff. 20 agosto 2008, n. 194). Vedi, anche, l'art. 4-ter, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e l'art. 32-ter, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, nei testi integrati dalle relative leggi di conversione.

D.Lgs. 7-8-1997 n. 279 - Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 agosto 1997, n. 195, S.O.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 21 ottobre 1992, n. 421;

Vista il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 5 della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1997;

Acquisito il parere della commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti n. 317/D, deliberato nell'adunanza del 9 luglio 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

Bilancio di previsione dello Stato

Articolo 1. Unità previsionali di base.

1. A decorrere dall'anno finanziario 1998 il bilancio di previsione dello Stato è ripartito, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base, che formano oggetto di approvazione parlamentare. Le unità previsionali di base costituiscono l'insieme organico delle risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa. La determinazione delle unità previsionali di base deve assicurare la piena rispondenza della gestione finanziaria agli obiettivi posti all'azione amministrativa dello Stato, nell'ambito del criterio della ripartizione delle risorse per funzioni, individuate con riferimento agli obiettivi generali perseguiti dalle politiche pubbliche di settore ed all'esigenza di verificare la congruenza delle attività amministrative agli obiettivi medesimi, anche in termini di servizi finali resi ai cittadini.

2. Per l'entrata, le unità previsionali di base sono articolate per titoli ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94 , e, nel loro ambito, per tipologia del cespite. Per le entrate tributarie, le unità previsionali sono ulteriormente distinte secondo che il gettito derivi dalla gestione ordinaria dei tributi ovvero dalla specifica attività di accertamento e di controllo degli uffici finanziari.
3. Per la spesa, le unità previsionali di base sono ripartite secondo che si riferiscano alla spesa corrente, a quella in conto capitale ed al rimborso di prestiti. La ripartizione per spese correnti e spese in conto capitale esprime l'aggregato delle corrispondenti unità previsionali di base di livello inferiore, individuate ai sensi di quanto stabilito dal comma 4, oggetto del voto parlamentare.
4. Le unità previsionali di base per la spesa corrente sono articolate in unità per spese di funzionamento, per interventi, per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi, per oneri del debito pubblico e per oneri comuni. Le componenti delle spese di funzionamento, comprese quelle di personale, sono indicate, di norma, ai soli fini conoscitivi, ad eccezione delle ipotesi in cui le speciali caratteristiche della spesa ne renda necessaria l'articolazione in unità previsionali a sé stanti, tenuto conto dei requisiti previsti dal comma 1. Le unità previsionali di base per la spesa in conto capitale sono articolate in unità per spese di investimento, per oneri comuni e, in via residuale, per le altre spese.
5. In applicazione dell'articolo 17, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive integrazioni e modificazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro competente, individua le unità previsionali di base per l'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.
6. Il livello di responsabilità amministrativa, in relazione al quale sono determinate le unità previsionali di base, è individuato in modo da assicurare il costante adeguamento della struttura del bilancio dello Stato agli ordinamenti legislativi ed alle altre normative di organizzazione dell'amministrazione dello Stato, tenuto conto, fra l'altro, di quanto stabilito dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 . L'individuazione delle unità previsionali persegue, sul piano contabile, gli obiettivi e le finalità di riforma delle pubbliche amministrazioni e di semplificazione amministrativa, con particolare riguardo a quanto stabilito dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 , e dalla L. 15 marzo 1997, n. 59 , nonché dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive integrazioni e modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 .
7. Il contenuto delle unità previsionali di base e le modificazioni eventualmente introdotte nel numero e nell'articolazione delle unità stesse rispetto all'anno precedente sono illustrati negli allegati tecnici che integrano le note preliminari a ciascuno stato di previsione. Nell'allegato tecnico sono indicati, tra l'altro, i capitoli nei quali è disaggregata ciascuna unità previsionale di base ai fini della gestione e della rendicontazione, nonché il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale delle spese, con il rinvio alle relative disposizioni legislative; sono indicati, altresì, i tempi di esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Sono inoltre enucleate, nell'ambito delle spese di investimento, quelle destinate alle regioni in ritardo di sviluppo ai sensi dei regolamenti dell'Unione europea.
8. Per l'anno finanziario 1998 le unità previsionali di base di entrata e di spesa, che formano oggetto di approvazione parlamentare, sono individuate, ai fini di cui al comma 9, nella tabella A allegata al presente decreto legislativo.

9. La determinazione delle unità previsionali di base è effettuata con il disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato, con il quale si provvede alle eventuali modifiche o integrazioni rispetto alla classificazione dell'esercizio precedente. In appositi allegati al disegno di legge di bilancio sono indicati, divisi per stati di previsione, le predette unità previsionali di base e le funzioni obiettivo di cui al comma 1 (2).

(2) Alla ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato si è provveduto, per l'anno finanziario 1998, con D.M. 27 dicembre 1997 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1997, n. 303, S.O.); per l'anno finanziario 1999, con D.M. 30 dicembre 1998 (Gazz. Uff. 30 dicembre 1998, n. 303, S.O.); per l'anno finanziario 2000, con D.M. 28 dicembre 1999 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1999, n. 306, S.O.), corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 1° febbraio 2000, n. 25; per l'anno finanziario 2001, con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303, S.O.); per l'anno finanziario 2002, con D.M. 31 dicembre 2001 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2001, n. 302, S.O.); per l'anno finanziario 2003, con D.M. 31 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.); per l'anno finanziario 2004, con D.M. 29 dicembre 2003 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2003, n. 302, S.O.); per l'anno finanziario 2005, con D.M. 31 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.); per l'anno finanziario 2006, con D.M. 29 dicembre 2005 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2005, n. 303, S.O.); per l'anno finanziario 2007, con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 29 dicembre 2006, n. 301, S.O.); per l'anno finanziario 2008, con D.M. 28 dicembre 2007 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2007, n. 302, S.O.); per l'anno finanziario 2009, con D.M. 30 dicembre 2008 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2008, n. 304, S.O.); per l'anno finanziario 2010, con D.M. 30 dicembre 2009 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.).

Alla ripartizione in capitoli delle variazioni alle unità previsionali di base apportate dalla legge di approvazione delle disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome si è provveduto, per l'anno finanziario 1999, con D.M. 22 novembre 1999 (Gazz. Uff. 27 novembre 1999, n. 279, S.O.); per l'anno finanziario 2000, con D.M. 18 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2000, n. 289, S.O.); per l'anno finanziario 2001, con D.M. 30 novembre 2001 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2002, n. 2, S.O.); per l'anno finanziario 2002, con D.M. 29 novembre 2002 (Gazz. Uff. 20 dicembre 2002, n. 298, S.O.); per l'anno finanziario 2003, con D.M. 7 novembre 2003 (Gazz. Uff. 14 novembre 2003, n. 265, S.O.); per l'anno finanziario 2004, con D.M. 29 novembre 2004 (Gazz. Uff. 29 novembre 2004, n. 280, S.O.); per l'anno finanziario 2005, con D.M. 18 novembre 2005 (Gazz. Uff. 1° dicembre 2005, n. 280, S.O.); per l'anno finanziario 2006, con D.M. 7 novembre 2006 (Gazz. Uff. 15 novembre 2006, n. 266, S.O.); per l'anno finanziario 2007, con D.M. 20 novembre 2007 (Gazz. Uff. 7 dicembre 2007, n. 285, S.O.); per l'anno finanziario 2008, con D.M. 31 ottobre 2008 (Gazz. Uff. 18 novembre 2008, n. 270, S.O.); per l'anno finanziario 2009, con D.M. 19 agosto 2009 (Gazz. Uff. 14 settembre 2009, n. 213, S.O.).

Articolo 2. *Criteri e parametri di formazione delle previsioni.*

1. In sede di formazione del bilancio di previsione ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive integrazioni e modificazioni, gli stanziamenti dei singoli stati di previsione sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili, nell'ambito

dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni e integrazioni, nel periodo cui si riferisce il bilancio, tenuto conto degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali e dei programmi e progetti presentati da ciascuna amministrazione, rimanendo preclusa ogni quantificazione basata sul mero calcolo della spesa storica incrementale. Le somme stanziare per spese in conto capitale e non impegnate alla fine dell'esercizio sono conservate in bilancio come residui previa verifica dello stato di attuazione dei programmi in corso e soltanto ove sussista l'effettiva necessità di conservazione delle somme per motivate esigenze connesse all'attuazione degli investimenti ai quali gli stanziamenti sono preordinati.

2. Le autorizzazioni di cassa, che stabiliscono il limite dei pagamenti da effettuarsi nel corso dell'esercizio di riferimento per ciascuna unità previsionale di base, sono stabilite tenendo conto del ritmo di smaltimento dei residui degli anni precedenti e dell'effettiva consistenza dei conti di tesoreria concernenti i procedimenti attribuiti alla competenza del corrispondente centro di responsabilità amministrativa. Alle eventuali integrazioni si provvede a carico del fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 3. Gestione del bilancio.

1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.

2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformità dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse è comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti.

3. Il titolare del centro di responsabilità amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate.

4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unità previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.

Articolo 4. *Gestione unificata delle spese strumentali.*

1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'ambito dello stesso Ministero, può essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio.
2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le modalità di cui al comma 1, nonché degli uffici o strutture di gestione unificata, è effettuata dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. I titolari dei centri di responsabilità amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinché l'ufficio di gestione unificata, possa procedere, anche in via continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione delle stesse all'unità previsionale di rispettiva pertinenza.

Articolo 5. *Revisione dei capitoli di spesa.*

1. Al fine di razionalizzare la gestione finanziaria e l'azione amministrativa, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, procede alla revisione degli oggetti dei capitoli di spesa secondo il loro contenuto economico e funzionale in modo che in ciascun capitolo siano incluse esclusivamente spese della medesima categoria, assicurando inoltre che ogni capitolo corrisponda ad un unico centro di responsabilità e riorganizzando, ove necessario, la normativa di supporto alle autorizzazioni di bilancio.

TITOLO II

Integrazione dei flussi informativi delle gestioni di bilancio e di tesoreria e riordino del sistema della tesoreria unica

Articolo 6. *Integrazione dei flussi informativi delle gestioni di bilancio e di tesoreria.*

1. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite, entro il 31 dicembre 1998, le modalità di integrazione dei flussi informativi delle gestioni di bilancio e di tesoreria e sono riorganizzati i conti di tesoreria e la prospettazione dei conti riassuntivi del tesoro, in modo da consentire il raccordo tra il conto di cassa del settore statale e il conto della pubblica amministrazione, tenuto conto, fra l'altro, dell'esigenza di dare separata evidenza ai conti alimentati soltanto con mezzi provenienti dal bilancio dello Stato ed a quelli nei quali confluiscono entrate proprie degli enti e delle amministrazioni interessate.

Articolo 7. Nuove modalità di attuazione del sistema di tesoreria unica.

1. Il sistema di tesoreria unica introdotto dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 , è modificato, per le regioni e gli enti locali, secondo le disposizioni contenute nel presente articolo e nell'articolo 8.

2. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato devono essere versate per le regioni, le province autonome e gli enti locali nelle contabilità speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi, nonché quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano (3).

3. Le disponibilità derivanti dalle entrate diverse da quelle indicate nel comma 2, che sono escluse dal riversamento nella tesoreria statale, devono essere prioritariamente utilizzate per i pagamenti disposti dagli enti di cui al comma 1. L'utilizzo delle disponibilità vincolate resta disciplinato secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.

4. I tesoriere degli enti di cui al comma 1 sono direttamente responsabili dei pagamenti eseguiti in difformità di quanto disposto dal comma 3. In caso di inadempienza il tesoriere è tenuto al riversamento nella tesoreria statale dell'ammontare del pagamento eseguito in difformità ed è tenuto altresì a versare ad apposito capitolo dell'entrata statale l'ammontare corrispondente all'applicazione dell'interesse legale, sull'importo del pagamento, calcolato per il periodo intercorrente tra la data del prelevamento dalla tesoreria statale e la data di riversamento.

5. Ai fini del rispetto del criterio di prioritario utilizzo di cui al comma 3 sono comprese, tra le liquidità derivanti da entrate proprie depositate presso il sistema bancario, anche quelle temporaneamente reimpiegate in operazioni finanziarie con esclusione di quelle concernenti accantonamenti per i fondi di previdenza a capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente, previsti e disciplinati da particolari disposizioni, e con esclusione altresì dei valori mobiliari provenienti da atti di liberalità di privati destinati a borse di studio.

6. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le eventuali ed ulteriori modalità che si rendesse necessario disciplinare per l'attuazione delle norme sulla tesoreria unica (4).

(3) Comma così sostituito dal comma 7 dell'art. 77-quater, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 10 dello stesso articolo 77-quater. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 14-18 dicembre 2009, n. 334 (Gazz. Uff. 23 dicembre 2009, n. 51 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del citato comma 7, nella parte in cui esso si applica alle Province autonome di Trento e Bolzano.

(4) Vedi, anche, gli artt. 47 e 51, L. 27 dicembre 1997, n. 449. Le disposizioni contenute nel presente articolo, a decorrere dal 1° marzo 2001, si estendono alle province e ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, ai sensi dell'art. 66, comma 11, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Per l'ulteriore estensione

dell'applicabilità delle norme di cui al presente articolo vedi il comma 1 dell'art. 77-quater, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

Articolo 8. *Gradualità dell'applicazione dei nuovi criteri.*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano gradualmente secondo i seguenti criteri e modalità:

a) per le regioni, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le quote dell'accisa sulle benzine spettanti ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , sono versate mensilmente dalla tesoreria centrale dello Stato sui conti correnti accessi da ciascuna regione presso il proprio tesoriere e non concorrono alla determinazione delle disponibilità detenibili presso il sistema bancario stabilite dalla normativa concernente la tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 . Tali somme devono comunque essere utilizzate dalle regioni per far fronte alle proprie necessità finanziarie con priorità rispetto alle disponibilità detenibili presso il sistema bancario ai sensi della richiamata legge n. 720 del 1984 . Dalle entrate da assumere a base per il calcolo delle predette disponibilità sono escluse quelle concernenti il gettito dell'accisa sulle benzine;

b) per gli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 1999, limitatamente ai comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti;

c) all'ulteriore adeguamento del sistema di tesoreria unica alle modifiche introdotte dall'articolo 9 si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con le decorrenze e le modalità dagli stessi previste. Per le regioni l'adeguamento riguarda l'individuazione degli ulteriori tributi propri che non concorrono alla formazione delle liquidità detenibili ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e la graduale riduzione del limite di detenibilità e della base di calcolo. Per gli enti locali, l'adeguamento riguarda ulteriori tipologie di enti. Sugli schemi dei decreti è acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Il parere deve essere espresso entro 60 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono essere comunque emanati (5).

(5) Vedi, anche, gli artt. 47 e 51 L. 27 dicembre 1997, n. 449.

Articolo 9. *Sperimentazione operativa.*

1. Al fine di sperimentare gli effetti del totale superamento del sistema di tesoreria unica il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, individua una o più regioni e gli enti locali nei quali, a partire dal 1° gennaio 1999 e per la durata di due anni, i trasferimenti statali e le entrate proprie affluiscono direttamente ai tesorieri degli enti. Per tali enti i trasferimenti e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato sono erogati direttamente ai tesorieri ad avvenuto esaurimento delle disponibilità esistenti nei conti di tesoreria unica e non si tiene conto della rateazione degli importi e delle date stabilite dalla normativa vigente per l'erogazione dei trasferimenti stessi (6).

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica trasmette alle Commissioni parlamentari competenti una relazione annuale sull'andamento della sperimentazione di cui al comma 1. Entro il 31 dicembre 2001 si procede, attraverso l'estensione graduale della sperimentazione e tenuto conto dell'esito della stessa, all'applicazione generalizzata di modalità di trasferimento delle assegnazioni statali agli enti di cui al comma 1 idonee a realizzare l'obiettivo del superamento del sistema di tesoreria unica (7).

(6) Comma così modificato dall'art. 47, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(7) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n. 202.

TITOLO III

Contabilità analitica per centri di costo (8)

Articolo 10. *Sistema di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni.*

1. Al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti, le pubbliche amministrazioni adottano, anche in applicazione dell'articolo 64 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni e integrazioni, un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo. Esso collega le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti e le connesse responsabilità dirigenziali, allo scopo di realizzare il monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione svolta dalle singole amministrazioni. Queste ultime provvedono alle rilevazioni analitiche riguardanti le attività di propria competenza secondo i criteri e le metodologie unitari previsti dal sistema predetto, al quale adeguano anche le rilevazioni di supporto al controllo interno, assicurando l'integrazione dei sistemi informativi e il costante aggiornamento dei dati.

2. Le componenti del sistema pubblico di contabilità economica per centri di costo sono: il piano dei conti; i centri di costo e i servizi erogati.

3. Il piano dei conti, definito nella tabella B allegata al presente decreto legislativo, costituisce lo strumento per la rilevazione economica dei costi necessario al controllo di gestione.

4. I centri di costo sono individuati in coerenza con il sistema dei centri di responsabilità dell'amministrazione, ne rilevano i risultati economici e ne seguono l'evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione.

5. I servizi esprimono le funzioni elementari, finali e strumentali, cui danno luogo i diversi centri di costo per il raggiungimento degli scopi dell'amministrazione. Essi sono aggregati nelle funzioni-obiettivo che esprimono le missioni istituzionali di ciascuna amministrazione interessata. In base alla definizione dei servizi finali e strumentali evidenziati nelle rilevazioni analitiche elementari, il Ministro competente individua gli indicatori idonei a consentire la valutazione di efficienza, di efficacia e di economicità del risultato della gestione, anche ai fini delle valutazioni di competenza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 , aggiunto

dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94 . Per le altre amministrazioni pubbliche provvedono gli organi di direzione politica o di vertice.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, può apportare integrazioni e modifiche alla tabella di cui al comma 3.

(8) Con D.M. 30 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 15 gennaio 2003, n. 11, S.O.), con D.M. 22 aprile 2004 (Gazz. Uff. 7 maggio 2004, n. 106, S.O.) e con D.M. 7 maggio 2008 (Gazz. Uff. 10 giugno 2008, n. 134, S.O.) sono stati stabiliti i principi e le regole contabili del Sistema unico di contabilità economica analitica per centri di costo delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 11. *Raccordo tra contabilità economica e contabilità finanziaria.*

1. Al fine di collegare il risultato economico scaturente dalla contabilità analitica dei costi con quello della gestione finanziaria delle spese risultante dal rendiconto generale dello Stato devono essere evidenziate le poste integrative e rettificative che esprimono le diverse modalità di contabilizzazione dei fenomeni di gestione.

Articolo 12. *Armonizzazione dei flussi informativi.*

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, adottano le misure organizzative necessarie per la rilevazione e per l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa e della gestione dei singoli centri di costo, secondo il sistema pubblico di contabilità economica di cui all'articolo 10.

2. Le rilevazioni e le risultanze della contabilità economica sono utilizzate dalle amministrazioni interessate e dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al quale i dati sono comunicati dalle amministrazioni, ove possibile con evidenze informatiche, per il tramite delle competenti ragionerie, anche ai fini della formulazione dei progetti di bilancio, della migliore allocazione delle risorse, della programmazione dell'attività finanziaria, del monitoraggio degli effetti finanziari delle manovre di bilancio e della valutazione tecnica dei costi e degli oneri dei provvedimenti e delle iniziative legislative nei settori di pertinenza delle competenti amministrazioni.

3. [Nelle amministrazioni pubbliche il servizio di controllo interno è l'organismo di riferimento per le rilevazioni e le analisi dei costi e dei risultati della gestione] (9).

(9) Comma abrogato dall'art. 10, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286.

TITOLO IV

Rendiconto generale dello Stato

Articolo 13. *Conto del bilancio.*

1. Il rendiconto generale dello Stato espone, nel conto del bilancio, le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la stessa struttura del bilancio di previsione. Esso è costruito, ai fini della valutazione

delle politiche pubbliche di settore, sulla base della classificazione incrociata per funzioni-obiettivo, di cui all'articolo 1, comma 9, e per unità previsionali di base, suddivise per capitoli, in modo da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti, agli indicatori di efficacia e di efficienza ed agli scopi delle principali leggi di spesa.

Articolo 14. *Conto generale del patrimonio.*

1. Ferma restando l'attuale distinzione in categorie dei beni dello Stato, al fine di consentire l'individuazione di quelli suscettibili di utilizzazione economica è introdotta nel conto generale del patrimonio un'ulteriore classificazione secondo la tipologia esposta nella tabella C allegata al presente decreto legislativo. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con i Ministri interessati possono essere apportate modifiche e integrazioni alla predetta tabella (10).
2. Ai fini della loro gestione economica i beni di cui all'articolo 822 del Codice civile, fermi restando la natura giuridica e i vincoli cui sono sottoposti dalle vigenti leggi, sono valutati in base a criteri economici ed inseriti nel Conto generale del patrimonio dello Stato.
3. Per l'analisi economica della gestione dei beni dello Stato, al conto generale del patrimonio è allegato un documento contabile in cui sono rappresentati i componenti positivi e negativi, nonché gli indici di redditività della gestione stessa.
4. Le competenti ragionerie vigilano affinché siano osservate le leggi e le disposizioni in materia di conservazione ed utilizzazione economica dei beni dello Stato, avvalendosi a tal fine anche dei dati che le amministrazioni interessate sono tenute a trasmettere.
5. Con successivi decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri interessati, si provvede a dettare norme applicative per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

(10) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 18 aprile 2002.

Articolo 15. *Disposizione transitoria.*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, si applicano, a regime, dal 1° gennaio 1999. Nel corso dell'esercizio 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, avvia un programma sperimentale di graduale applicazione delle procedure del mandato informativo previste dalle disposizioni di cui sopra, al fine di rendere pienamente operativa, dalla predetta data del 1° gennaio 1999, anche sotto il profilo dell'adeguamento delle strumentazioni informatiche e della modulistica di servizio, l'attuazione delle procedure medesime in coerenza con la nuova struttura del bilancio dello Stato prevista dal presente decreto legislativo.

Tabella A

(prevista dall'articolo 1, comma 8)

Unità previsionali di base per il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998

Tabella 01

MINISTERO DELLE FINANZE

+-----+	
Unità	Entrata
di voto	
+-----+	
1 - DIPARTIMENTO ENTRATE	
1.1 - Entrate tributarie	
1.1.1 IRPEF	
1.1.1.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di	
gestione	
1.1.1.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e	
controllo	
1.1.2 IRPEG	
1.1.2.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di	
gestione	
1.1.2.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e	
controllo	
1.1.3 ILOR	
1.1.3.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di	
gestione	
1.1.3.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e	
controllo	
1.1.4 IMPOSTE SOSTITUTIVE	
1.1.4.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di	
gestione	
1.1.4.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e	
controllo	
1.1.5 RITENUTE A TITOLO DI IMPOSTA DEFINITIVA	
1.1.5.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di	
gestione	
1.1.5.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e	
controllo	
1.1.6 CONDONI, SANATORIE ED INTROITI STRAORDINARI SU	
TRIBUTI DIRETTI	
1.1.6.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di	

		gestione	
	1.1.6.2	- Entrate derivanti dall'attività di accertamento e	
		controllo	
		1.1.7 ALTRI INTROITI DIRETTI	
	1.1.7.1	- Entrate derivanti dall'attività ordinaria di	
		gestione	
	1.1.7.2	- Entrate derivanti dall'attività di accertamento e	
		controllo	
		1.1.8 IVA SU SCAMBI INTERNI E INTRACOMUNITARI	
	1.1.8.1	- Entrate derivanti dall'attività ordinaria di	
		gestione	
	1.1.8.2	- Entrate derivanti dall'attività di accertamento e	
		controllo	
		1.1.9 CONDONI, SANATORIE ED INTROITI STRAORDINARI SU	
		TRIBUTI INDIRETTI	
	1.1.9.1	- Entrate derivanti dall'attività ordinaria di	
		gestione	
	1.1.9.2	- Entrate derivanti dall'attività di accertamento e	
		controllo	
		1.1.10 LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIOCO	
	1.1.10.1	- Entrate derivanti dall'attività ordinaria di	
		gestione	
	1.1.10.2	- Entrate derivanti dall'attività di accertamento e	
		controllo	
		1.1.11 ALTRI TRIBUTI INDIRETTI	
	1.1.11.1	- Entrate derivanti dall'attività ordinaria di	
		gestione	
	1.1.11.2	- Entrate derivanti dall'attività di accertamento e	
		controllo	
		1.2 - Entrate extra-tributarie	
	1.2.1	- Proventi per l'attività contrattuale ed altri	
		introiti	
	1.2.2	- Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari	
	1.2.3	- Tributi speciali e diritti	
	1.2.4	- Attività di controllo, informazione e repressione	
		violazioni	
	1.2.5	- Entrate derivanti dall'attività di controllo e	
		repressione delle irregolarità e degli illeciti	
		2 - DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE	
		2.1 - Entrate tributarie	
		2.1.1 IVA SU IMPORTAZIONI	

|2.1.1.1 | - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di |
| | gestione |

|2.1.1.2 | - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e |
| | controllo |

| 2.1.2 ACCISA E IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SUGLI OLII |
| | MINERALI, LORO DERIVATI, PRODOTTI ANALOGHI E |
| | RELATIVE SOVRIMPOSTE DI CONFINE |

|2.1.2.1 | - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di |
| | gestione |

|2.1.2.2 | - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e |
| | controllo |

| 2.1.3 ACCISA E IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SU ALTRI |
| | PRODOTTI |

|2.1.3.1 | - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di |
| | gestione |

|2.1.3.2 | - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e |
| | controllo |

| 2.1.4 IMPOSTE SU GENERI DI MONOPOLIO |

|2.1.4.1 | - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di |
| | gestione |

|2.1.4.2 | - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e |
| | controllo |

| 2.1.5 ALTRI TRIBUTI INDIRETTI |

|2.1.5.1 | - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di |
| | gestione |

|2.1.5.2 | - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e |
| | controllo |

| 2.2 - Entrate extra-tributarie |

|2.2.1 | - Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari |

|2.2.2 | - Attività di controllo, informazione e repressione |
| | violazioni |

|2.2.3 | - Entrate derivanti dall'attività di controllo e |
| | repressione delle irregolarità e degli illeciti |

|2.2.4 | - Proventi relativi a servizi resi nell'interesse |
| | del commercio |

|2.2.5 | - Dazi e prelievi doganali |

| 3 - TERRITORIO |

| 3.1 - Entrate tributarie |

| 3.1.1 TASSE E IMPOSTE SUGLI AFFARI, SU ATTI |
| | CONCERNENTI IL DEMANIO ED IL PATRIMONIO DELLO |
| | STATO |

|3.1.1.1 | - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di |

		gestione	
	3.1.1.2	- Entrate derivanti dall'attività di accertamento e	
		controllo	
		3.1.2 ALTRI TRIBUTI INDIRETTI	
	3.1.2.1	- Entrate derivanti dall'attività ordinaria di	
		gestione	
	3.1.2.2	- Entrate derivanti dall'attività di accertamento e	
		controllo	
		3.2 - Entrate extra-tributarie	
	3.2.1	- Entrate derivanti dall'attività di controllo e	
		repressione delle irregolarità e degli illeciti	
	3.2.2	- Proventi del servizio ipotecario e di	
		conservatoria	
	3.2.3	- Proventi del demanio	
		3.3 - Alienazione ed ammortamento di beni	
		patrimoniali e riscossione di crediti	
	3.3.1	- Proventi della vendita di immobili ed altri	
		cespiti	
		4 - SEGRETARIATO GENERALE	
		4.2 - Entrate extra-tributarie	
	4.2.1	- Entrate derivanti dai servizi informativi	
		5 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE	
		ALL'OPERA DEL MINISTRO.	
		5.2 - Entrate extra-tributarie	
	5.2.1	- Proventi per l'organizzazione e la tenuta di corsi	

MINISTERO DEL TESORO

+-----+			
	Unità		Entrata
	di voto		
+-----+			
	6 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEL TESORO		
	6.2 - Entrate extra-tributarie		
	6.2.1 - Redditi da capitale		
	6.2.2 - Prelevamenti da conti di tesoreria, restituzioni,		
	rimborsi recuperi e concorsi vari		
	6.2.3 - Proventi per l'attività contrattuale ed altri		
	introiti		
	6.2.4 - Tributi speciali e diritti		
	6.2.5 - Canone rai		
	6.2.6 - Retrocessione interessi, dietimi ed altri proventi		

	connessi alla gestione del debito pubblico	
6.2.7	- Attività di controllo, informazione e repressione violazioni	
6.3	- Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti	
6.3.1	- Rimborso di anticipazioni e riscossioni di crediti	
6.3.2	- Vendite di titoli e di altri cespiti	
6.3.3	- Ammortamento di beni patrimoniali	
6.4	- Accensione di prestiti	
6.4.1	- Emissione titoli di stato	
6.4.2	- Contrazione mutui ed altre emissioni	
7	- PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO	
7.2	- Entrate extra-tributarie	
7.2.1	- Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari	
7.2.2	- Vendita targhe	

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

+-----+-----+-----+-----+-----+		
Unità di voto	Entrata	
+-----+-----+-----+-----+-----+		
8	- PRODUZIONE INDUSTRIALE	
8.2	- Entrate extra-tributarie	
8.2.1	- Proventi per l'attività contrattuale ed altri introiti	
8.2.2	- Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari	
8.2.3	- Proventi per verifiche e collaudi agli impianti industriali ed altri introiti	
8.2.4	- Tasse annuali per gli iscritti agli albi dei periti assicurativi e mediatori	
8.3	- Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti	
8.3.1	- Rimborso di anticipazioni e riscossioni di crediti	
9	- FONTI DI ENERGIA E INDUSTRIE DI BASE	
9.2	- Entrate extra-tributarie	
9.2.1	- Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari	
9.2.2	- Proventi per le verifiche ed accertamenti sul regolare funzionamento degli impianti	
9.2.3	- Vendita scorte strategiche prodotti petroliferi	

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Unità di voto	Entrata
10 - ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA E AFFARI GENERALI	
10.2 - Entrate extra-tributarie	
10.2.1	- Attività di controllo, informazione e repressione
	violazioni
10.2.2	- Diritti di cancelleria e proventi dei servizi di
	informatica
11 - AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	
11.2 - Entrate extra-tributarie	
11.2.1	- Proventi per l'attività contrattuale ed altri
	introiti
11.2.2	- Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari
11.2.3	- Attività di controllo, informazione e repressione
	violazioni
11.2.4	- Vendita di manufatti, di prodotti vari e altri
	proventi realizzati negli istituti penitenziari

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Unità di voto	Entrata
12 - EMIGRAZIONE E AFFARI SOCIALI	
12.2 - Entrate extra-tributarie	
12.2.1	- Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari
12.2.2	- Proventi per i servizi dell'emigrazione
13 - PERSONALE E AMMINISTRAZIONE	
13.2 - Entrate extra-tributarie	
13.2.1	- Proventi per l'attività contrattuale ed altri
	introiti
13.2.2	- Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari
13.2.3	- Cessione dei libretti di passaporto, dei titoli e
	documenti di viaggio ed altri introiti

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

+-----+

Unità	Entrata
di voto	
+-----+	
14 - PERSONALE E AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVI	
14.2 - Entrate extra-tributarie	
14.2.1 - Proventi per l'attività contrattuale ed altri	
introiti	
14.2.2 - Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari	

MINISTERO DELL'INTERNO

Unità	Entrata
di voto	
+-----+	
15 - PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDI	
15.2 - Entrate extra-tributarie	
15.2.1 - Proventi per l'attività contrattuale ed altri	
introiti	
15.2.2 - Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari	
15.2.3 - Proventi relativi ai servizi resi dal corpo	
nazionale dei vigili del fuoco	
16 - PUBBLICA SICUREZZA	
16.2 - Entrate extra-tributarie	
16.2.1 - Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari	
16.2.2 - Attività di controllo, informazione e repressione	
violazioni	
16.2.3 - Proventi relativi ai servizi resi dalla polizia di	
stato	

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Unità	Entrata
di voto	
+-----+	
17 - MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN	
CONCESSIONE	
17.2 - Entrate extra-tributarie	
17.2.1 - Proventi per l'attività contrattuale ed altri	
introiti	
17.2.2 - Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari	

17.2.3	- Proventi relativi ai servizi ed alle operazioni
	in materia di motorizzazione e trasporti in
	concessione
	18 - AVIAZIONE CIVILE
	18.2 - Entrate extra-tributarie
18.2.1	- Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari
18.2.2	- Concessioni aeroportuali e traffico aereo
	19 - DEMANIO MARITTIMO E PORTI
	19.2 - Entrate extra-tributarie
19.2.1	- Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari
19.2.2	- Attività di controllo, informazione e repressione
	violazioni
19.2.3	- Tasse, diritti marittimi e proventi per
	occupazione aree demaniali marittime
19.2.4	- Proventi per i servizi resi nelle aree portuali

MINISTERO DELLA DIFESA

+-----+	-----+
Unità	Entrata
di voto	
+-----+	-----+
	20 - ARMA DEI CARABINIERI
	20.2 - Entrate extra-tributarie
20.2.1	- Proventi per l'attività ed i servizi svolti
	dall'arma dei carabinieri
	21 - BILANCIO E AFFARI FINANZIARI
	21.2 - Entrate extra-tributarie
21.2.1	- Proventi per l'attività contrattuale ed altri
	introiti
21.2.2	- Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

+-----+	-----+
Unità	Entrata
di voto	
+-----+	-----+
	22 - POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI
	22.2 - Entrate extra-tributarie
22.2.1	- Proventi per l'attività contrattuale ed altri
	introiti

22.2.2	- Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari	
22.2.3	- Attività di controllo, informazione e repressione	
	violazioni	
22.2.4	- Proventi per i servizi resi a garanzia della	
	qualità dei prodotti agroindustriali	

MINISTERO DELLA SANITA'

+-----+		
Unità	Entrata	
di voto		
+-----+		
	23 - PREVENZIONE SANITARIA	
	23.2 - Entrate extra-tributarie	
23.2.1	- Proventi per l'attività contrattuale ed altri	
	introiti	
23.2.2	- Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari	
23.2.3	- Attività di prevenzione, di controllo e	
	repressione violazioni	
23.2.4	- Accertamenti sanitari e prestazioni tecnico-	
	sanitarie	
23.2.5	- Attività omologative e prestazioni tecniche per la	
	sicurezza del lavoro	

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

+-----+		
Unità	Entrata	
di voto		
+-----+		
	24 - AFFARI GENERALI E PERSONALE	
	24.2 - Entrate extra-tributarie	
24.2.1	- Proventi per l'attività contrattuale ed altri	
	introiti	
24.2.2	- Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari	

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

+-----+		
Unità	Entrata	
di voto		
+-----+		

	25 - AFFARI GENERALI E PERSONALE	
	25.2 - Entrate extra-tributarie	
25.2.1	- Proventi per l'attività contrattuale ed altri	
	introiti	
25.2.2	- Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari	
25.2.3	- Attività di controllo, informazione e repressione	
	violazioni	
25.2.4	- Concessioni autostradali e servizi relativi ad	
	operazioni tecnico e tecnico-amministrative	

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

+-----+		
Unità	Entrata	
di voto		
+-----+		
	26 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	
	26.2 - Entrate extra-tributarie	
26.2.1	- Proventi per l'attività contrattuale ed altri	
	introiti	
26.2.2	- Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari	
26.2.3	- Attività di controllo, informazione e repressione	
	violazioni	
26.2.4	- Proventi per concessioni e autorizzazioni relative	
	a servizi di telecomunicazione	

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

+-----+		
Unità	Entrata	
di voto		
+-----+		
	27 - RAPPORTI DI LAVORO	
	27.2 - Entrate extra-tributarie	
27.2.1	- Proventi per l'attività contrattuale ed altri	
	introiti	
27.2.2	- Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari	
27.2.3	- Attività di controllo, informazione e repressione	
	violazioni	
27.2.4	- Contributi comunitari per l'occupazione	

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Unità di voto	Entrata
	28 - GESTIONE DELLE RISORSE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO
	28.2 - Entrate extra-tributarie
	28.2.1 - Proventi per l'attività contrattuale ed altri introiti
	28.2.2 - Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Unità di voto	Entrata
	29 - BENI ARCHEOLOGICI, ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI
	29.2 - Entrate extra-tributarie
	29.2.1 - Proventi per l'attività contrattuale ed altri introiti
	29.2.2 - Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari
	29.2.3 - Attività di controllo, informazione e repressione violazioni
	29.2.4 - Proventi per servizi presso musei, biblioteche, archivi di stato
	29.2.5 - Bellezze artistiche e culturali
	30 - BENI ARCHIVISTICI
	30.2 - Entrate extra-tributarie
	30.2.1 - Proventi per l'attività contrattuale ed altri introiti
	30.2.2 - Proventi per servizi presso musei, biblioteche, archivi di stato

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Unità di voto	Entrata
---------------	---------

	31 - SEGRETARIATO GENERALE	
	31.2 - Entrate extra-tributarie	
31.2.1	- Proventi per l'attività contrattuale ed altri	
	introiti	
31.2.2	- Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari	
31.2.3	- Entrate per l'organizzazione e la tutela di corsi	

MINISTERO DELL'AMBIENTE

+-----+		
Unità	Entrata	
di voto		
+-----+		
	32 - VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE, INFORMAZIONI AI	
	CITTADINI E RELAZIONE SULLO STATO DELL'AMBIENTE	
	32.2 - Entrate extra-tributarie	
32.2.1	- Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari	
32.2.2	- Attività di controllo, informazione e repressione	
	violazioni	
32.2.3	- Diritti partecipazione sistema ecogestione e	
	qualità ecologica ed altri introiti	
	33 - ACQUE, RIFIUTI E SUOLO	
	33.2 - Entrate extra-tributarie	
33.2.1	- Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari	

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

+-----+		
Unità	Entrata	
di voto		
+-----+		
	34 - AFFARI ECONOMICI	
	34.2 - Entrate extra-tributarie	
34.2.1	- Proventi per l'attività contrattuale ed altri	
	introiti	
34.2.2	- Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari	

Tabella 01/A

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Unità di voto	Entrata
1 - GABINETTI E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE	
ALL'OPERA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI	
MINISTRI E DEI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO	
1.1 - Spese correnti	
1.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
1.1.2 INTERVENTI	
1.1.2.1 - Comitato interministeriale per le informazioni e	
la sicurezza	
2 - SEGRETARIATO GENERALE	
2.1 - Spese correnti	
2.1.1 FUNZIONAMENTO	
2.1.1.1 - Segretariato	
2.1.1.2 - Commissariati di governo	
2.1.2 INTERVENTI	
2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi	
2.1.2.2 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici	
2.1.2.3 - Autorità per l'informatica nella Pubblica	
Amministrazione	
2.1.2.4 - Manifestazioni sportive	
2.1.2.5 - Fondo per i cittadini illustri indigenti	
2.1.2.6 - Autorità per i servizi di pubblica utilità	
2.1.3 ONERI COMUNI	
2.1.3.1 - Corte dei Conti	
2.1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E	
SOSTITUTIVI	
2.1.4.1 - Indennità	
2.2 - Spese in conto capitale	
2.2.1 INVESTIMENTI	
2.2.1.1 - Interventi nelle grandi città	
2.2.1.2 - Informatica di servizio	
2.2.1.3 - Impianti sportivi	
3 - CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI	
REGIONALI	

	3.1 - Spese correnti	
	3.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
	3.1.2 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	
	3.1.2.1 - Indennità	
	4 - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DELLA	
	REGIONE SICILIANA	
	4.1 - Spese correnti	
	4.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
	5 - AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	
	5.1 - Spese correnti	
	5.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
	5.1.2 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E	
	SOSTITUTIVI	
	5.1.2.1 - Indennità	
	6 - PROTEZIONE CIVILE	
	6.1 - Spese correnti	
	6.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
	6.1.2 INTERVENTI	
	6.1.2.1 - Emergenze sul territorio	
	6.1.2.2 - Associazioni di volontariato	
	6.1.2.3 - Accordi ed organismi internazionali	
	6.2 - Spese in conto capitale	
	6.2.1 INVESTIMENTI	
	6.2.1.1 - Emergenze sul territorio	
	6.2.1.2 - Fondo per la protezione civile	
	7 - RAPPORTI CON IL PARLAMENTO	
	7.1 - Spese correnti	
	7.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
	8 - POLITICHE COMUNITARIE	
	8.1 - Spese correnti	
	8.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
	8.1.2 INTERVENTI	
	8.1.2.1 - Interventi diversi	
	9 - FUNZIONE PUBBLICA	
	9.1 - Spese correnti	
	9.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
	9.1.2 INTERVENTI	
	9.1.2.1 - Istituto Nazionale di Statistica	
	9.1.2.2 - Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione	
	9.1.2.3 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle	
	pubbliche amministrazioni	
	9.1.2.4 - FORMEZ	

9.1.2.5 - Progetti finalizzati	
9.2 - Spese in conto capitale	
9.2.1 INVESTIMENTI	
9.2.1.1 - FORMEZ	
9.2.1.2 - SVIMEZ	
10 - AFFARI REGIONALI	
10.1 - Spese correnti	
10.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
11 - AREE URBANE	
11.1 - Spese correnti	
11.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
11.2 - Spese in conto capitale	
11.2.1 INVESTIMENTI	
11.2.1.1 - Interventi nelle grandi città	
11.2.1.2 - Trasporto rapido di massa	
12 - FAMIGLIA E SOLIDARIETA' SOCIALE	
12.1 - Spese correnti	
12.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
12.1.2 INTERVENTI	
12.1.2.1 - Centri di accoglienza e servizio immigrati	
12.1.2.2 - Lotta alla droga	
12.1.2.3 - Interventi integrativi disabili	
12.1.2.4 - Fondo per il volontariato	
13 - RIFORME ELETTORALI E ISTITUZIONALI	
13.1 - Spese correnti	
13.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
14 - TURISMO	
14.1 - Spese correnti	
14.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
14.1.2 INTERVENTI	
14.1.2.1 - Ente Nazionale Italiano per il Turismo	
14.1.2.2 - Club Alpino Italiano	
14.1.2.3 - Accordi ed organismi internazionali	
14.1.2.4 - Promozione turistica	
14.1.3 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E	
SOSTITUTIVI	
14.1.3.1 - Indennità	
14.2 - Spese in conto capitale	
14.2.1 INVESTIMENTI	
14.2.1.1 - Strutture turistiche e ricettive	
14.2.1.2 - Impianti sportivi	
15 - SPETTACOLO	

	15.1 - Spese correnti	
	15.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
	15.1.2 INTERVENTI	
	15.1.2.1 - Interventi nel territorio di Trieste	
	15.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo	
	15.2 - Spese in conto capitale	
	15.2.1 INVESTIMENTI	
	15.2.1.1 - Fondo unico per lo spettacolo	
	16 - SERVIZI TECNICI NAZIONALI	
	16.1 - Spese correnti	
	16.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
	16.2 - Spese in conto capitale	
	16.2.1 INVESTIMENTI	
	16.2.1.1 - Potenziamento servizi e strutture	
	17 - INFORMAZIONE E EDITORIA	
	17.1 - Spese correnti	
	17.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
	17.1.2 INTERVENTI	
	17.1.2.1 - Imprese radiofoniche ed editoriali	
	17.1.2.2 - R.A.I.	
	17.1.2.3 - Agenzie di informazione	
	17.1.2.4 - Pubblicità di interesse collettivo	
	17.1.2.5 - Accordi ed organismi internazionali	
	17.1.2.6 - Previdenza ed assistenza artisti	
	17.2 - Spese in conto capitale	
	17.2.1 INVESTIMENTI	
	17.2.1.1 - Imprese radiofoniche ed editoriali	
	18 - ITALIANI NEL MONDO	
	18.1 - Spese correnti	
	18.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
	19 - ROMA CAPITALE	
	19.1 - Spese correnti	
	19.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
	19.2 - Spese in conto capitale	
	19.2.1 INVESTIMENTI	
	19.2.1.1 - Fondo per Roma capitale	
	20 - PARI OPPORTUNITA'	
	20.1 - Spese correnti	
	20.1.1.0 FUNZIONAMENTO	

Tabella 02

MINISTERO DEL TESORO

Unità di voto	Entrata
1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE	
ALL'OPERA DEL MINISTRO	
1.1 - Spese correnti	
1.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
2 - AFFARI GENERALI E PERSONALE	
2.1 - Spese correnti	
2.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
2.1.2 INTERVENTI	
2.1.2.1 - Vitalizi	
2.1.2.2 - Risarcimenti giudiziari	
2.1.3 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E	
SOSTITUTIVI	
2.1.3.1 - Indennità	
3 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEL TESORO	
3.1 - Spese correnti	
3.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
3.1.2 INTERVENTI	
3.1.2.1 - Imprese radiofoniche ed editoriali	
3.1.2.2 - Ripiano deficit aziende di trasporto	
3.1.2.3 - Risanamento e valorizzazione del territorio	
3.1.2.4 - Restituzione e rimborsi di imposte	
3.1.2.5 - Province, comuni e comunità montane	
3.1.2.6 - Calamità naturali e danni bellici	
3.1.2.7 - Monete metalliche	
3.1.2.8 - Ente Poste Italiane	
3.1.2.9 - Monopoli	
3.1.2.10 - Ente Nazionale di Assistenza al Volo	
3.1.2.11 - Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato	
Agricolo	
3.1.2.12 - Ferrovie dello Stato	
3.1.2.13 - Ripiano deficit spesa sanitaria	
3.1.2.14 - Aree depresse	
3.1.2.15 - Cassa conguaglio zucchero	

3.1.2.16 - Consob	
3.1.2.17 - Garanzie di cambio	
3.1.2.18 - Indennizzi danni bellici	
3.1.2.19 - Pensioni di guerra	
3.1.2.20 - IRI ENI soppresso EFIM	
3.1.2.21 - Regolazioni contabili regioni	
3.1.2.22 - Garante per la radiodiffusione e l'editoria	
3.1.2.23 - 8 per mille IRPEF confessioni religiose	
3.1.2.24 - Istituto Nazionale Previdenza Sociale	
3.1.2.25 - Oneri per le privatizzazioni	
3.1.2.26 - Contributi ad enti ed altri organismi	
3.1.2.27 - Fondo di prevenzione e di solidarietà per l'usura	
3.1.2.28 - Istituto postelegrafonici	
3.1.2.29 - Oneri sentenze Corte Costituzionale	
3.1.2.30 - Gestioni liquidatorie enti soppressi	
3.1.2.31 - Servizio del gioco del lotto	
3.1.2.32 - Contributo alle spese elettorali dei partiti	
politici	
3.1.2.33 - Accordi ed organismi internazionali	
3.1.2.34 - Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul	
lavoro	
3.1.2.35 - I.N.P.D.A.P.	
3.1.3 ONERI COMUNI	
3.1.3.1 - Organi costituzionali	
3.1.3.2 - Parlamento Europeo	
3.1.3.3 - Restituzioni e rimborsi	
3.1.3.4 - Servizio di tesoreria dell'Ente poste italiane	
3.1.3.5 - Altri servizi di tesoreria	
3.1.3.6 - Contribuzione aggiuntiva I.N.P.D.A.P.	
3.1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E	
SOSTITUTIVI	
3.1.4.1 - Pensioni privilegiate	
3.1.5 ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	
3.1.5.1 - Ferrovie dello Stato	
3.1.5.2 - Aree depresse	
3.1.5.3 - Interessi sui titoli del debito pubblico	
3.1.5.4 - Interessi sul risparmio postale ed altri conti di	
tesoreria	
3.1.5.5 - Interessi sui mutui Crediop e BEI	
3.1.5.6 - Oneri accessori	
3.1.5.7 - Altri interessi	
3.2 - Spese in conto capitale	

	3.2.1 INVESTIMENTI	
3.2.1.1	- Imprese navalmeccaniche e armatoriali	
3.2.1.2	- Interventi nel territorio di Trieste	
3.2.1.3	- Imprese radiofoniche ed editoriali	
3.2.1.4	- Interventi nelle grandi città	
3.2.1.5	- Risanamento e ricostituzione zone terremotate	
3.2.1.6	- Informatica di servizio	
3.2.1.7	- Edilizia sanitaria	
3.2.1.8	- Sviluppo dell'esportazione e della domanda estera	
3.2.1.9	- Metropolitane	
3.2.1.10	- Fonti di energia e risparmio energetico	
3.2.1.11	- Piani disinquinamento	
3.2.1.12	- Smaltimento rifiuti	
3.2.1.13	- Cooperazione allo sviluppo	
3.2.1.14	- Edilizia abitativa	
3.2.1.15	- Edilizia scolastica	
3.2.1.16	- Province, comuni e comunità montane	
3.2.1.17	- Opere stradali	
3.2.1.18	- Opere varie	
3.2.1.19	- Calamità naturali e danni bellici	
3.2.1.20	- Ente Poste Italiane	
3.2.1.21	- Ente Nazionale di Assistenza al Volo	
3.2.1.22	- Ferrovie dello Stato	
3.2.1.23	- Aree depresse	
3.2.1.24	- Metanizzazione	
3.2.1.25	- IRI ENI soppresso EFIM	
3.2.1.26	- Artigiancassa	
3.2.1.27	- Banche, fondi e organismi internazionali	
3.2.1.28	- Istituti di credito di diritto pubblico	
3.2.1.29	- Imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno	
3.2.1.30	- Trasporti pubblici locali	
3.2.1.31	- Occupazione	
3.2.1.32	- Gestione e Partecipazioni Industriali (GEPI)	
3.2.1.33	- Riconversione e ristrutturazione industria bellica	
3.2.1.34	- Risparmio idrico e utilizzo acque reflue	
3.2.1.35	- Sistemi ferroviari passanti	
3.2.1.36	- Acquedotti e fognature	
3.2.1.37	- Telecomunicazioni	
3.2.1.38	- Eliminazione barriere architettoniche	
3.2.1.39	- Accordi e organismi internazionali	
3.2.1.40	- Interventi per Venezia	
3.2.1.41	- Altri investimenti	

	3.2.2 ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	
	3.2.2.1 - SACE	
	3.2.2.2 - Garanzie dello Stato	
	3.2.2.3 - Fondo di solidarietà nazionale	
	3.2.2.4 - Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo	
	3.2.2.5 - Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul	
	lavoro	
	3.2.3 ONERI COMUNI	
	3.2.3.1 - Ammortamento titoli di Stato	
	3.3 - Rimborso di prestiti	
	3.3.1 RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	
	3.3.1.1 - Ferrovie dello Stato	
	3.3.1.2 - Aree depresse	
	3.3.1.3 - Titoli del debito pubblico	
	3.3.1.4 - Mutui Crediop e BEI	
	3.3.1.5 - Mutui diversi	
	4 - SERVIZI VARI E PENSIONI DI GUERRA	
	4.1 - Spese correnti	
	4.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
	4.1.2 INTERVENTI	
	4.1.2.1 - Pensioni di guerra	
	5 - SERVIZI PERIFERICI DEL TESORO	
	5.1 - Spese correnti	
	5.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
	5.1.2 INTERVENTI	
	5.1.2.1 - Pensioni di guerra	
	5.2 - Spese in conto capitale	
	5.2.1 INVESTIMENTI	
	5.2.1.1 - Informatica di servizio	
	6 - PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO	
	6.1 - Spese correnti	
	6.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
	6.1.2 ONERI COMUNI	
	6.1.2.1 - Ammortamento	
	6.1.2.2 - Beni e servizi per le amministrazioni dello Stato	
	6.1.3 ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	
	6.1.3.1 - Oneri accessori	
	7 - RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	
	7.1 - Spese correnti	
	7.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
	7.1.2 INTERVENTI	
	7.1.2.1 - Fondo Sanitario Nazionale	

|7.1.2.2 | - Risanamento e ricostruzione zone terremotate |

|7.1.2.3 | - Ripiano deficit aziende di trasporto |

|7.1.2.4 | - Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo |

|7.1.2.5 | - Regioni a statuto ordinario |

|7.1.2.6 | - Province, comuni e comunità montane |

|7.1.2.7 | - Edilizia penitenziaria |

|7.1.2.8 | - Opere stradali |

|7.1.2.9 | - Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato |

| | Agricolo |

|7.1.2.10 | - Ripiano deficit spesa sanitaria |

|7.1.2.11 | - Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste |

|7.1.2.12 | - Risorse proprie Unione europea |

|7.1.2.13 | - Regolazioni contabili regioni |

|7.1.2.14 | - 8 per mille IRPEF Stato |

|7.1.2.15 | - Consulori familiari |

|7.1.2.16 | - Fondo di attuazione ordinamento regioni a statuto |

| | speciale |

|7.1.2.17 | - Accordi ed organismi internazionali |

|7.1.2.18 | - Interventi diversi |

| |7.1.3 ONERI COMUNI |

|7.1.3.1 | - Fondi di riserva |

|7.1.3.2 | - Spese elettorali |

|7.1.3.3 | - Fondo speciale |

|7.1.3.4 | - Servizio postale per le amministrazioni dello |

| | Stato |

|7.1.3.5 | - Fondi da ripartire per oneri di personale |

| |7.2 - Spese in conto capitale |

| |7.2.1 INVESTIMENTI |

|7.2.1.1 | - Risanamento e ricostruzione zone terremotate |

|7.2.1.2 | - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario |

|7.2.1.3 | - Informatica di servizio |

|7.2.1.4 | - Edilizia sanitaria |

|7.2.1.5 | - Edilizia abitativa |

|7.2.1.6 | - Difesa del suolo |

|7.2.1.7 | - Calamità naturali e danni bellici |

|7.2.1.8 | - Aree depresse |

|7.2.1.9 | - Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste |

|7.2.1.10 | - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie |

|7.2.1.11 | - Fondo per la riassegnazione di residui passivi |

| | perenti di spesa in conto capitale |

|7.2.1.12 | - Interventi straordinari per la Calabria |

|7.2.1.13 | - Acquedotti e fognature |

7.2.1.14	- Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome	
7.2.1.15	- Accordi ed organismi internazionali	
	7.2.2 ONERI COMUNI	
7.2.2.1	- Fondo speciale	

Tabella 03

MINISTERO DELLE FINANZE

+-----+		
Unità	Entrata	
di voto		
+-----+		
	1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE	
	ALL'OPERA DEL MINISTRO	
	1.1 - Spese correnti	
1.1.1	FUNZIONAMENTO	
1.1.1.1	- Gabinetto e altri uffici	
1.1.1.2	- Scuola centrale tributaria «Ezio Vanoni»	
1.1.1.3	- Servizio centrale ispettori tributari	
	1.2 - Spese in conto capitale	
	1.2.1 INVESTIMENTI	
1.2.1.1	- Informatica di servizio	
	2 - SEGRETARIATO GENERALE	
	2.1 - Spese correnti	
2.1.1.0	FUNZIONAMENTO	
	2.2 - Spese in conto capitale	
	2.2.1 INVESTIMENTI	
2.2.1.1	- Edilizia di servizio	
2.2.1.2	- Informatica di servizio	
	3 - AFFARI GENERALI E PERSONALE	
	3.1 - Spese correnti	
3.1.1.0	FUNZIONAMENTO	
	3.1.2 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E	
	SOSTITUTIVI	
3.1.2.1	- Indennità	
3.1.2.2	- Fondi di previdenza	
	3.2 - Spese in conto capitale	
	3.2.1 INVESTIMENTI	
3.2.1.1	- Edilizia di servizio	

3.2.1.2 - Informatica di servizio	
4 - ENTRATE	
4.1 - Spese correnti	
4.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
4.1.2 INTERVENTI	
4.1.2.1 - Vincite al lotto	
4.1.2.2 - Restituzione e rimborsi di imposte	
4.1.2.3 - Devoluzione canoni sulle radioteleaudizioni	
4.1.2.4 - Centri autorizzati di assistenza fiscale	
4.1.2.5 - Devoluzione di proventi	
4.1.3 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E	
SOSTITUTIVI	
4.1.3.1 - Indennità	
4.1.3.2 - Fondi di previdenza	
4.1.4 ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	
4.1.4.1 - Interessi di mora	
4.2 - Spese in conto capitale	
4.2.1 INVESTIMENTI	
4.2.1.1 - Edilizia di servizio	
4.2.1.2 - Informatica di servizio	
4.2.1.3 - Comuni di confine	
5 - TERRITORIO	
5.1 - Spese correnti	
5.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
5.1.2 INTERVENTI	
5.1.2.1 - Devoluzione di proventi	
5.1.3 ONERI COMUNI	
5.1.3.1 - Ammortamento	
5.1.3.2 - Imposte sui beni di Stato	
5.1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E	
SOSTITUTIVI	
5.1.4.1 - Fondi di previdenza	
5.2 - Spese in conto capitale	
5.2.1 INVESTIMENTI	
5.2.1.1 - Edilizia di servizio	
5.2.1.2 - Informatica di servizio	
6 - DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE	
6.1 - Spese correnti	
6.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
6.1.2 INTERVENTI	
6.1.2.1 - Restituzione e rimborsi di imposte	
6.1.2.2 - Interessi di mora	

6.1.2.3 - Accordi ed organismi internazionali	
6.1.3 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E	
SOSTITUTIVI	
6.1.3.1 - Indennità	
6.1.3.2 - Fondi di previdenza	
6.2 - Spese in conto capitale	
6.2.1 INVESTIMENTI	
6.2.1.1 - Edilizia di servizio	
6.2.1.2 - Informatica di servizio	
7 - GUARDIA DI FINANZA	
7.1 - Spese correnti	
7.1.1 FUNZIONAMENTO	
7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento	
7.1.1.2 - Reclutamento, formazione e addestramento	
7.1.1.3 - Mezzi operativi e strumentali	
7.1.1.4 - Potenziamento	
7.1.2 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E	
SOSTITUTIVI	
7.1.2.1 - Fondi di previdenza e assistenza dipendenti	
7.1.2.2 - Indennità	
7.2 - Spese in conto capitale	
7.2.1 INVESTIMENTI	
7.2.1.1 - Edilizia di servizio	
7.2.1.2 - Informatica di servizio	
7.2.1.3 - Edilizia abitativa	

Appendice 1

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

ENTRATA

+-----+	
Unità	Entrata
di voto	
+-----+	
1 - MONOPOLI DI STATO	
1.1 - Entrate correnti	
1.1.1 - Proventi tabacchi	
1.1.2 - Proventi sali e chinino	
1.1.3 - Proventi diversi	
1.1.4 - Sovvenzioni	

1.1.5 - Redditi e rimborsi	
1.2 - Entrate in conto capitale	
1.2.1 - Ammortamento	
1.2.2 - Fondi di riserva	
1.2.3 - Proventi e contributi	
1.3 - Accensione di prestiti	
1.3.1 - Ricavo anticipazioni	
1.4 - Gestioni speciali ed autonome	
1.4.1 - Dopolavoro	
1.4.2 - Lotterie nazionali	
1.4.3 - Lotto	

SPESA

+-----+	
Unità	Entrata
di voto	
+-----+	
1 - MONOPOLI DI STATO	
1.1 - Spese correnti	
1.1.1 FUNZIONAMENTO	
1.1.2 INTERVENTI	
1.1.2.1 - Dopolavoro	
1.1.2.2 - Interessi	
1.1.2.3 - Interventi diversi	
1.1.3 ONERI COMUNI	
1.1.3.1 - Ammortamento	
1.1.3.2 - Avanzo di gestione	
1.1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E	
SOSTITUTIVI	
1.1.4.1 - Indennità	
1.1.4.2 - Gestioni previdenziali	
1.2 - Spese in conto capitale	
1.2.1 INVESTIMENTI	
1.2.1.1 - Edilizia di servizio	
1.2.1.2 - Informatica di servizio	
1.2.1.3 - Impianti ed automezzi	
1.2.1.4 - Capitalizzazione A.T.I.	
1.2.2 ONERI COMUNI	
1.2.2.1 - Fondi di riserva	
1.3 - Rimborso di prestiti	
1.3.1 - Quota capitale	
1.4 - Gestioni speciali ed autonome	

1.4.1	- Dopolavoro	
1.4.2	- Lotterie nazionali	
1.4.3	- Lotto	

Tabella 04

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

+-----+		
Unità	Entrata	
di voto		
+-----+		
	1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE	
	ALL'OPERA DEL MINISTRO	
	1.1 - Spese correnti	
1.1.1.0	FUNZIONAMENTO	
	2 - AFFARI GENERALI E PERSONALE	
	2.1 - Spese correnti	
2.1.1.0	FUNZIONAMENTO	
	2.1.2 INTERVENTI	
2.1.2.1	- Istituti di ricerche e studi economici e	
	congiunturali	
	3 - ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	
	3.1 - Spese correnti	
3.1.1.0	FUNZIONAMENTO	
	3.2 - Spese in conto capitale	
	3.2.1 INVESTIMENTI	
3.2.1.1	- Fondo Sanitario Nazionale	
3.2.1.2	- Fondo per i programmi regionali di sviluppo	
3.2.1.3	- Progetti immediatamente eseguibili	
3.2.1.4	- Edilizia sanitaria	
3.2.1.5	- Edilizia abitativa	
3.2.1.6	- Calamità naturali e danni bellici	
3.2.1.7	- Aree depresse	
3.2.1.8	- Attrezzature e impianti sanitari	
	4 - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	
	4.1 - Spese correnti	
4.1.1.0	FUNZIONAMENTO	
	5 - NUCLEO PER LA VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI	
	PUBBLICI	
	5.1 - Spese correnti	

5.1.1.0	FUNZIONAMENTO	
	6 - NUCLEO DI VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI	
	6.1 - Spese correnti	
6.1.1.0	FUNZIONAMENTO	
	7 - CONTRATTAZIONE PROGRAMMATA	
	7.1 - Spese correnti	
7.1.1.0	FUNZIONAMENTO	
	7.2 - Spese in conto capitale	
	7.2.1 INVESTIMENTI	
7.2.1.1	- Accordi di programma	
	8 - POLITICHE DI COESIONE	
	8.1 - Spese correnti	
8.1.1.0	FUNZIONAMENTO	
	8.2 - Spese in conto capitale	
	8.2.1 INVESTIMENTI	
8.2.1.1	- Aree depresse	
	9 - CABINA DI REGIA NAZIONALE	
	9.1 - Spese correnti	
9.1.1.0	FUNZIONAMENTO	

Tabella 05

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

+-----+		
Unità	Entrata	
di voto		
+-----+		
	1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE	
	ALL'OPERA DEL MINISTRO	
	1.1 - Spese correnti	
1.1.1	FUNZIONAMENTO	
1.1.1.1	- Gabinetto e altri uffici	
1.1.1.2	- Sistemi informativi automatizzati (URSIA)	
	2 - ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA E AFFARI GENERALI	
	2.1 - Spese correnti	
2.1.1.0	FUNZIONAMENTO	
	2.1.2 INTERVENTI	
2.1.2.1	- Contributi ad enti ed altri organismi	
	2.1.3 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E	
	SOSTITUTIVI	

2.1.3.1 - Indennità	
2.1.3.2 - Cassa pensioni	
3 - AFFARI PENALI, GRAZIE E CASELLARIO	
3.1 - Spese correnti	
3.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
4 - AFFARI CIVILI E LIBERE PROFESSIONI	
4.1 - Spese correnti	
4.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
4.1.2 INTERVENTI	
4.1.2.1 - Spese di giustizia	
4.2 - Spese in conto capitale	
4.2.1 INVESTIMENTI	
4.2.1.1 - Edilizia di servizio	
4.2.1.2 - Attrezzature e impianti	
4.2.1.3 - Informatica di servizio	
5 - AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	
5.1 - Spese correnti	
5.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
5.1.2 INTERVENTI	
5.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto	
detenuti	
5.1.2.2 - Contributo ai comuni per la gestione delle carceri	
mandamentali	
5.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi	
5.1.3 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E	
SOSTITUTIVI	
5.1.3.1 - Trattamenti provvisori	
5.2 - Spese in conto capitale	
5.2.1 INVESTIMENTI	
5.2.1.1 - Edilizia di servizio	
5.2.1.2 - Attrezzature e impianti	
6 - SERVIZIO ISPETTIVO	
6.1 - Spese correnti	
6.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
7 - GIUSTIZIA MINORILE	
7.1 - Spese correnti	
7.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
7.1.2 INTERVENTI	
7.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto	
detenuti	
7.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali	
7.1.2.3 - Interventi diversi	

	7.2 - Spese in conto capitale	
	7.2.1 INVESTIMENTI	
7.2.1.1	- Edilizia di servizio	
7.2.1.2	- Attrezzature e impianti	

Appendice 1

ARCHIVI NOTARILI

ENTRATA

+-----+		
Unità	Entrata	
di voto		
+-----+		
	1 - ARCHIVI NOTARILI	
	1.1 - Entrate correnti	
1.1.1	- Poste compensative	
1.1.2	- Proventi per servizi resi	
1.1.3	- Rendite e interessi	
1.1.4	- Recuperi, rimborsi, restituzioni e concorsi vari	
	1.2 - Entrate in conto capitale	
1.2.1	- Ammortamento	
1.2.2	- Fondi di riserva	
1.2.3	- Proventi patrimoniali	

SPESA

+-----+		
Unità	Entrata	
di voto		
+-----+		
	1 - ARCHIVI NOTARILI	
	1.1 - Spese correnti	
1.1.1.0	FUNZIONAMENTO	
	1.1.2 INTERVENTI	
1.1.2.1	- Poste compensative	
	1.1.3 ONERI COMUNI	
1.1.3.1	- Ammortamento	
1.1.3.2	- Fondi di riserva	
	1.1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E	
	SOSTITUTIVI	
1.1.4.1	- Indennità	

1.1.4.2 - Trattamenti provvisori	
1.2 - Spese in conto capitale	
1.2.1 INVESTIMENTI	
1.2.1.1 - Edilizia di servizio	
1.2.1.2 - Informatica di servizio	
1.2.2 ONERI COMUNI	
1.2.2.1 - Avanzi da reimpiegare	

Tabella 06

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

+-----+	
Unità	Entrata
di voto	
+-----+	
1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE	
ALL'OPERA DEL MINISTRO	
1.1 - Spese correnti	
1.1.1 FUNZIONAMENTO	
1.1.1.1 - Gabinetto e altri uffici	
1.1.1.2 - Cerimoniale e visite di Stato	
2 - PERSONALE E AMMINISTRAZIONE	
2.1 - Spese correnti	
2.1.1 FUNZIONAMENTO	
2.1.1.1 - Uffici centrali	
2.1.1.2 - Uffici all'estero	
2.1.2 INTERVENTI	
2.1.2.1 - Agenzie di informazione	
2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi	
2.1.2.3 - Accordi ed organismi internazionali	
2.2 - Spese in conto capitale	
2.2.1 INVESTIMENTI	
2.2.1.1 - Edilizia di servizio	
2.2.1.2 - Informatica di servizio	
3 - COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	
3.1 - Spese correnti	
3.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
3.1.2 INTERVENTI	
3.1.2.1 - Paesi in via di sviluppo	
4 - RELAZIONI CULTURALI	
4.1 - Spese correnti	
4.1.1 FUNZIONAMENTO	

4.1.1.1 - Uffici centrali	
4.1.1.2 - Istituzioni scolastiche e culturali all'estero	
4.1.2 INTERVENTI	
4.1.2.1 - Promozione e relazioni culturali	
4.1.2.2 - Collettività italiana all'estero	
4.1.2.3 - Accordi ed organismi internazionali	
4.2 - Spese in conto capitale	
4.2.1 INVESTIMENTI	
4.2.1.1 - Edilizia di servizio	
5 - EMIGRAZIONE E AFFARI SOCIALI	
5.1 - Spese correnti	
5.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
5.1.2 INTERVENTI	
5.1.2.1 - Promozione e relazioni culturali	
5.1.2.2 - Collettività italiana all'estero	
5.1.2.3 - Immigrati, profughi e rifugiati	
5.1.2.4 - Accordi ed organismi internazionali	
6 - AFFARI POLITICI	
6.1 - Spese correnti	
6.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
6.1.2 INTERVENTI	
6.1.2.1 - Solidarietà internazionale	
6.1.2.2 - Accordi e organismi internazionali	
7 - AFFARI ECONOMICI	
7.1 - Spese correnti	
7.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
7.1.2 INTERVENTI	
7.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali	
8 - ISTITUTO DIPLOMATICO	
8.1 - Spese correnti	
8.1.1.0 FUNZIONAMENTO	

Appendice 1

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

ENTRATA

+-----+		
Unità	Entrata	
di voto		
+-----+		

	1 - ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE	
	1.1 - Entrate correnti	
1.1.1	- Contributi	
1.1.2	- Proventi	
1.1.3	- Anticipazioni e rimborsi	

SPESA

+-----+		
Unità	Entrata	
di voto		
+-----+		
	1 - ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE	
	1.1 - Spese correnti	
1.1.1.0	FUNZIONAMENTO	
	1.1.2 INTERVENTI	
1.1.2.1	- Operazioni sperimentali all'estero	
1.1.2.2	- Promozione culturale	
1.1.2.3	- Interventi diversi	
	1.1.3 ONERI COMUNI	
1.1.3.1	- Avanzo di gestione	
	1.2 - Spese in conto capitale	
	1.2.1 INVESTIMENTI	
1.2.1.1	- Ricerca scientifica	
1.2.1.2	- Edilizia	

Tabella 07

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

+-----+		
Unità	Entrata	
di voto		
+-----+		
	1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE	
	ALL'OPERA DEL MINISTRO	
	1.1 - Spese correnti	
	1.1.1 FUNZIONAMENTO	
1.1.1.1	- Gabinetto e altri uffici	
1.1.1.2	- Ufficio Studi	
	2 - PERSONALE E AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVI	
	2.1 - Spese correnti	

	2.1.1 FUNZIONAMENTO	
	2.1.1.1 - Uffici centrali	
	2.1.1.2 - Uffici periferici	
	2.1.2 INTERVENTI	
	2.1.2.1 - Edilizia scolastica	
	2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi	
	2.1.3 ONERI COMUNI	
	2.1.3.1 - Fondo per il funzionamento della scuola	
	2.1.3.2 - Fondo contratto per il comparto scuola	
	2.1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E	
	SOSTITUTIVI	
	2.1.4.1 - Indennità	
	3 - ISTRUZIONE ELEMENTARE	
	3.1 - Spese correnti	
	3.1.1 FUNZIONAMENTO	
	3.1.1.1 - Uffici centrali	
	3.1.1.2 - Strutture scolastiche	
	3.1.2 INTERVENTI	
	3.1.2.1 - Scuole non statali	
	3.1.2.2 - Interventi integrativi disabili	
	3.1.2.3 - Interventi diversi	
	4 - ISTRUZIONE SECONDARIA DI 1° GRADO	
	4.1 - Spese correnti	
	4.1.1 FUNZIONAMENTO	
	4.1.1.1 - Uffici centrali	
	4.1.1.2 - Strutture scolastiche	
	4.1.2 INTERVENTI	
	4.1.2.1 - Interventi integrativi disabili	
	4.1.2.2 - Interventi diversi	
	5 - ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE	
	5.1 - Spese correnti	
	5.1.1 FUNZIONAMENTO	
	5.1.1.1 - Uffici centrali	
	5.1.1.2 - Strutture scolastiche	
	5.1.2 INTERVENTI	
	5.1.2.1 - Interventi integrativi disabili	
	6 - ISTRUZIONE TECNICA	
	6.1 - Spese correnti	
	6.1.1 FUNZIONAMENTO	
	6.1.1.1 - Uffici centrali	
	6.1.1.2 - Strutture scolastiche	
	6.1.2 INTERVENTI	

6.1.2.1 - Interventi integrativi disabili	
7 - ISTRUZIONE PROFESSIONALE	
7.1 - Spese correnti	
7.1.1 FUNZIONAMENTO	
7.1.1.1 - Uffici centrali	
7.1.1.2 - Strutture scolastiche	
7.1.2 INTERVENTI	
7.1.2.1 - Interventi integrativi disabili	
8 - ISTRUZIONE MEDIA NON STATALE	
8.1 - Spese correnti	
8.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
8.1.2 INTERVENTI	
8.1.2.1 - Scuole non statali	
9 - SCAMBI CULTURALI	
9.1 - Spese correnti	
9.1.1 FUNZIONAMENTO	
9.1.1.1 - Uffici centrali	
9.1.1.2 - Strutture scolastiche	
9.1.2 INTERVENTI	
9.1.2.1 - Interventi diversi	
10 - SCUOLA MATERNA	
10.1 - Spese correnti	
10.1.1 FUNZIONAMENTO	
10.1.1.1 - Uffici centrali	
10.1.1.2 - Strutture scolastiche	
10.1.2 INTERVENTI	
10.1.2.1 - Scuole non statali	
10.1.2.2 - Interventi integrativi disabili	
11 - ISTRUZIONE ARTISTICA	
11.1 - Spese correnti	
11.1.1 FUNZIONAMENTO	
11.1.1.1 - Uffici centrali	
11.1.1.2 - Strutture scolastiche	
11.1.2 INTERVENTI	
11.1.2.1 - Interventi integrativi disabili	
11.1.2.2 - Interventi diversi	

Tabella 08

MINISTERO DELL'INTERNO

Unità di voto	Entrata
1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE	
ALL'OPERA DEL MINISTRO	
1.1 - Spese correnti	
1.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
1.1.2 INTERVENTI	
1.1.2.1 - Servizio informazioni e sicurezza democratica	
2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E AFFARI DEL PERSONALE	
2.1 - Spese correnti	
2.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
2.1.2 INTERVENTI	
2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi	
2.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali	
2.1.2.3 - Altri interventi enti locali	
2.1.2.4 - Progetti finalizzati	
2.1.3 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E	
SOSTITUTIVI	
2.1.3.1 - Indennità	
2.2 - Spese in conto capitale	
2.2.1 INVESTIMENTI	
2.2.1.1 - Informatica di servizio	
3 - AMMINISTRAZIONE CIVILE	
3.1 - Spese correnti	
3.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
3.1.2 INTERVENTI	
3.1.2.1 - Spese elettorali	
3.1.2.2 - Finanziamento enti locali	
3.1.2.3 - Fondo nuove province	
3.1.2.4 - Altri interventi enti locali	
3.1.3 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E	
SOSTITUTIVI	
3.1.3.1 - Altri trattamenti	
3.2 - Spese in conto capitale	
3.2.1 INVESTIMENTI	
3.2.1.1 - Informatica di servizio	

3.2.1.2 - Finanziamento enti locali	
3.2.1.3 - Altri interventi enti locali	
4 - PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDI	
4.1 - Spese correnti	
4.1.1 FUNZIONAMENTO	
4.1.1.1 - Spese generali di funzionamento	
4.1.1.2 - Formazione e addestramento	
4.1.1.3 - Mezzi operativi e strumentali	
4.1.2 INTERVENTI	
4.1.2.1 - Interventi diversi	
4.1.3 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E	
SOSTITUTIVI	
4.1.3.1 - Indennità	
4.1.3.2 - Altri trattamenti	
4.2 - Spese in conto capitale	
4.2.1 INVESTIMENTI	
4.2.1.1 - Edilizia di servizio	
4.2.1.2 - Informatica di servizio	
4.2.1.3 - Potenziamento servizi e strutture	
5 - SERVIZI CIVILI	
5.1 - Spese correnti	
5.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
5.1.2 INTERVENTI	
5.1.2.1 - Invalidi civili, ciechi e sordomuti	
5.1.2.2 - Protezione e assistenza sociale	
5.1.2.3 - Lotta alla droga	
5.1.2.4 - Fondo di prevenzione e di solidarietà per l'usura	
5.1.2.5 - Immigrati, profughi e rifugiati	
5.1.3 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E	
SOSTITUTIVI	
5.1.3.1 - Altri trattamenti	
5.2 - Spese in conto capitale	
5.2.1 INVESTIMENTI	
5.2.1.1 - Opere varie	
6 - AFFARI DEI CULTI	
6.1 - Spese correnti	
6.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
7 - PUBBLICA SICUREZZA	
7.1 - Spese correnti	
7.1.1 FUNZIONAMENTO	
7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento	
7.1.1.2 - Formazione e addestramento	

7.1.1.3 - Mezzi operativi e strumentali	
7.1.1.4 - Potenziamento	
7.1.2 INTERVENTI	
7.1.2.1 - Collaboratori di giustizia	
7.1.2.2 - Interpol	
7.1.3 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E	
SOSTITUTIVI	
7.1.3.1 - Indennità	
7.1.3.2 - Pensioni provvisorie	
7.1.3.3 - Altri trattamenti	
7.2 - Spese in conto capitale	
7.2.1 INVESTIMENTI	
7.2.1.1 - Informatica di servizio	
7.2.1.2 - Potenziamento servizi e strutture	
7.2.1.3 - Edilizia abitativa	

Appendice 1

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO EDIFICI DI CULTO

ENTRATA

+-----+	
Unità	Entrata
di voto	
+-----+	
1 - EDIFICI DI CULTO	
1.1 - Entrate correnti	
1.1.1 - Contributo dello Stato	
1.1.2 - Rendite	
1.1.3 - Recupero e proventi diversi	
1.1.4 - Avanzo di gestione	
1.2 - Entrate in conto capitale	
1.2.1 - Esazione di capitali	

SPESA

+-----+	
Unità	Entrata
di voto	
+-----+	
1 - EDIFICI DI CULTO	
1.1 - Spese correnti	
1.1.1.0 FUNZIONAMENTO	

	1.1.2 ONERI COMUNI	
	1.1.2.1 - Fondi di riserva	
	1.1.2.2 - Ripiano disavanzo	
	1.1.3 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E	
	SOSTITUTIVI	
	1.1.3.1 - Pensioni ordinarie	
	1.1.3.2 - Altri trattamenti	
	1.2 - Spese in conto capitale	
	1.2.1 INVESTIMENTI	
	1.2.1.1 - Fondo per la riassegnazione di residui passivi	
	parenti di spese in conto capitale	
	1.2.1.2 - Reinvestimento di capitali	
	1.2.1.3 - Edilizia	
	1.2.1.4 - Altri investimenti	

Tabella 09

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

+-----+		
	Unità	Entrata
	di voto	
+-----+		
	1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE	
	ALL'OPERA DEL MINISTRO	
	1.1 - Spese correnti	
	1.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
	2 - AFFARI GENERALI E PERSONALE	
	2.1 - Spese correnti	
	2.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
	2.1.2 INTERVENTI	
	2.1.2.1 - Fondi di previdenza e assistenza dipendenti	
	2.1.2.2 - Rimborsi alle società concessionarie di autostrade	
	2.1.3 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E	
	SOSTITUTIVI	
	2.1.3.1 - Indennità	
	2.2 - Spese in conto capitale	
	2.2.1 INVESTIMENTI	
	2.2.1.1 - Ricerca scientifica	
	2.2.1.2 - Informatica di servizio	
	2.2.1.3 - Interventi per Venezia	
	2.2.1.4 - Fondo progettazione opere pubbliche	

	3 - OPERE MARITTIME	
	3.1 - Spese correnti	
3.1.1.0	FUNZIONAMENTO	
	3.1.2 INTERVENTI	
3.1.2.1	- Manutenzione opere marittime	
	3.2 - Spese in conto capitale	
	3.2.1 INVESTIMENTI	
3.2.1.1	- Opere marittime e portuali	
3.2.1.2	- Interventi per Venezia	
	4 - DIFESA DEL SUOLO	
	4.1 - Spese correnti	
4.1.1.0	FUNZIONAMENTO	
	4.1.2 INTERVENTI	
4.1.2.1	- Manutenzione opere pubbliche	
4.1.2.2	- Manutenzione opere idrauliche	
	4.2 - Spese in conto capitale	
	4.2.1 INVESTIMENTI	
4.2.1.1	- Acquedotti, fognature ed opere igienico-sanitarie	
4.2.1.2	- Opere varie	
4.2.1.3	- Calamità naturali e danni bellici	
4.2.1.4	- Interventi per Venezia	
4.2.1.5	- Opere idrauliche e sistemazione del suolo	
	5 - COORDINAMENTO TERRITORIALE	
	5.1 - Spese correnti	
5.1.1.0	FUNZIONAMENTO	
	5.1.2 INTERVENTI	
5.1.2.1	- Ente Nazionale per le Strade	
	5.2 - Spese in conto capitale	
	5.2.1 INVESTIMENTI	
5.2.1.1	- Edilizia abitativa	
5.2.1.2	- Opere stradali	
5.2.1.3	- Ente Nazionale per le Strade	
	6 - EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI	
	6.1 - Spese correnti	
6.1.1.0	FUNZIONAMENTO	
	6.1.2 ONERI COMUNI	
6.1.2.1	- Manutenzione sedi uffici statali	
	6.2 - Spese in conto capitale	
	6.2.1 INVESTIMENTI	
6.2.1.1	- Edilizia di servizio	
6.2.1.2	- Interventi nel territorio di Trieste	
6.2.1.3	- Risanamento e ricostruzione zone terremotate	

6.2.1.4 - Edilizia abitativa	
6.2.1.5 - Edilizia scolastica	
6.2.1.6 - Edilizia penitenziaria	
6.2.1.7 - Opere stradali	
6.2.1.8 - Opere varie	
6.2.1.9 - Calamità naturali e danni bellici	
6.2.1.10 - Aree depresse	
6.2.1.11 - Tutela patrimonio città di Siena	
6.2.1.12 - Interventi per Venezia	
6.2.1.13 - Edilizia ospedaliera	
6.2.1.14 - Edilizia di culto	
6.2.1.15 - Interventi per Roma	
6.2.1.16 - Patrimonio culturale non statale	
6.2.1.17 - Patrimonio culturale statale	
7 - EDILIZIA RESIDENZIALE	
7.1 - Spese correnti	
7.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
7.2 - Spese in conto capitale	
7.2.1 INVESTIMENTI	
7.2.1.1 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate	
7.2.1.2 - Edilizia abitativa	
8 - CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	
8.1 - Spese correnti	
8.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
9 - ISPETTORATO TECNICO	
9.1 - Spese correnti	
9.1.1.0 FUNZIONAMENTO	

Tabella 10

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

+-----+	
Unità	Entrata
di voto	
+-----+	
1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE	
ALL'OPERA DEL MINISTRO	
1.1 - Spese correnti	
1.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
2 - MOTORIZZAZIONE CIVILE E TRASPORTI IN CONCESSIONE	
2.1 - Spese correnti	

2.1.1.0	FUNZIONAMENTO	
	2.1.2 INTERVENTI	
2.1.2.1	- Trasporti in gestione diretta ed in concessione	
2.1.2.2	- Restituzioni e rimborsi	
2.1.2.3	- Ripiano deficit aziende di trasporto pubblico	
	locale	
2.1.2.4	- Autotrasporto di cose per conto terzi	
2.1.2.5	- Accordi ed organismi internazionali	
	2.1.3 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E	
	SOSTITUTIVI	
2.1.3.1	- Indennità	
	2.2 - Spese in conto capitale	
	2.2.1 INVESTIMENTI	
2.2.1.1	- Edilizia di servizio	
2.2.1.2	- Attrezzature e impianti	
2.2.1.3	- Trasporti in gestione diretta ed in concessione	
2.2.1.4	- Trasporto intermodale	
2.2.1.5	- Trasporti pubblici locali	
2.2.1.6	- Trasporto rapido di massa	
2.2.1.7	- Autotrasporto di cose per conto terzi	
2.2.1.8	- Sistemi idroviari	
	3 - AVIAZIONE CIVILE	
	3.1 - Spese correnti	
3.1.1.0	FUNZIONAMENTO	
	3.1.2 INTERVENTI	
3.1.2.1	- Aeroporti	
3.1.2.2	- Servizi aerei di linea	
	3.1.3 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E	
	SOSTITUTIVI	
3.1.3.1	- Indennità	
	3.2 - Spese in conto capitale	
	3.2.1 INVESTIMENTI	
3.2.1.1	- Aeroporti	
	4 - PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO	
	4.1 - Spese correnti	
4.1.1.0	FUNZIONAMENTO	
	4.1.2 INTERVENTI	
4.1.2.1	- Studi e ricerche nel settore dei trasporti	
	5 - AFFARI GENERALI, PERSONALE E SERVIZI INFORMATICI	
	DEL SETTORE MARITTIMO	
	5.1 - Spese correnti	
5.1.1.0	FUNZIONAMENTO	

	5.1.2 INTERVENTI	
	5.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi	
	5.1.3 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E	
	SOSTITUTIVI	
	5.1.3.1 - Indennità	
	5.2 - Spese in conto capitale	
	5.2.1 INVESTIMENTI	
	5.2.1.1 - Informatica di servizio	
	6 - NAVIGLIO	
	6.1 - Spese correnti	
	6.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
	6.2 - Spese in conto capitale	
	6.2.1 INVESTIMENTI	
	6.2.1.1 - Imprese navalmeccaniche e armatoriali	
	6.2.1.2 - Credito navale	
	7 - CAPITANERIE DI PORTO	
	7.1 - Spese correnti	
	7.1.1 FUNZIONAMENTO	
	7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento	
	7.1.1.2 - Mezzi operativi e strumentali	
	7.1.1.3 - Formazione e addestramento	
	7.1.1.4 - Mantenimento, equipaggiamento, assistenza e	
	casermaggio	
	7.1.2 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E	
	SOSTITUTIVI	
	7.1.2.1 - Trattamenti provvisori	
	7.2 - Spese in conto capitale	
	7.2.1 INVESTIMENTI	
	7.2.1.1 - Edilizia di servizio	
	7.2.1.2 - Opere marittime e portuali	
	7.2.1.3 - Mezzi navali ed aerei	
	8 - NAVIGAZIONE E TRAFFICO MARITTIMO	
	8.1 - Spese correnti	
	8.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
	8.1.2 INTERVENTI	
	8.1.2.1 - Società di servizi marittimi	
	8.1.2.2 - Pensionamento anticipato personale marittimo	
	8.1.2.3 - Accordi ed organismi internazionali	
	8.2 - Spese in conto capitale	
	8.2.1 INVESTIMENTI	
	8.2.1.1 - Imprese navalmeccaniche e armatoriali	
	9 - LAVORO MARITTIMO E PORTUALE	

	9.1 - Spese correnti	
9.1.1.0	FUNZIONAMENTO	
	9.1.2 INTERVENTI	
9.1.2.1	- Opere marittime e portuali	
9.1.2.2	- Centro internazionale radio medico	
9.1.2.3	- Interventi previdenziali lavoratori portuali	
	9.2 - Spese in conto capitale	
	9.2.1 INVESTIMENTI	
9.2.1.1	- Opere marittime e portuali	
	10 - DEMANIO MARITTIMO E PORTI	
	10.1 - Spese correnti	
10.1.1.0	FUNZIONAMENTO	
	10.1.2 INTERVENTI	
10.1.2.1	- Enti ed organismi portuali	
10.1.2.2	- Catasto demanio marittimo	
	10.2 - Spese in conto capitale	
	10.2.1 INVESTIMENTI	
10.2.1.1	- Opere marittime e portuali	
	11 - ISPETTORATO TECNICO	
	11.1 - Spese correnti	
11.1.1.0	FUNZIONAMENTO	

Tabella 11

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

+-----+		
Unità	Entrata	
di voto		
+-----+		
	1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE	
	ALL'OPERA DEL MINISTRO	
	1.1 - Spese correnti	
1.1.1.0	FUNZIONAMENTO	
	2 - SEGRETARIATO GENERALE	
	2.1 - Spese correnti	
2.1.1.0	FUNZIONAMENTO	
	2.1.2 INVESTIMENTI	
2.1.2.1	- Accordi ed organismi internazionali	
	2.2 - Spese in conto capitale	
	2.2.1 INTERVENTI	
2.2.1.1	- Informatica di servizio	

	3 - AFFARI GENERALI E PERSONALE	
	3.1 - Spese correnti	
	3.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
	3.1.2 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E	
	SOSTITUTIVI	
	3.1.2.1 - Indennità	
	4 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	
	4.1 - Spese correnti	
	4.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
	4.1.2 INTERVENTI	
	4.1.2.1 - Controllo emissioni radioelettriche	
	4.1.2.2 - Telecomunicazioni	
	4.1.2.3 - Diffusione radiofonica sedute parlamentari	
	5 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE FREQUENZE	
	5.1 - Spese correnti	
	5.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
	5.1.2 INTERVENTI	
	5.1.2.1 - Controllo emissioni radioelettriche	
	5.2 - Spese in conto capitale	
	5.2.1 INVESTIMENTI	
	5.2.1.1 - Controllo emissioni radioelettriche	
	6 - REGOLAMENTAZIONE E QUALITA' DEI SERVIZI	
	6.1 - Spese correnti	
	6.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
	7 - ISTITUTO SUPERIORE P.T.	
	7.1 - Spese correnti	
	7.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
	7.2 - Spese in conto capitale	
	7.2.1 INVESTIMENTI	
	7.2.1.1 - Attrezzature e impianti	

Tabella 12

MINISTERO DELLA DIFESA

+-----+		
Unità	Entrata	
di voto		
+-----+		
	1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE	
	ALL'OPERA DEL MINISTRO	
	1.1 - Spese correnti	

1.1.1.0	FUNZIONAMENTO	
	1.1.2 INTERVENTI	
1.1.2.1	- Servizio per le informazioni e la sicurezza	
	militare	
	2 - UFFICIALI ESERCITO	
	2.1 - Spese correnti	
	2.1.1 FUNZIONAMENTO	
2.1.1.1	- Spese generali di funzionamento	
2.1.1.2	- Leva, formazione e addestramento	
	3 - SOTTUFFICIALI ESERCITO	
	3.1 - Spese correnti	
	3.1.1 FUNZIONAMENTO	
3.1.1.1	- Spese generali di funzionamento	
3.1.1.2	- Leva, formazione e addestramento	
	4 - PERSONALE MILITARE MARINA	
	4.1 - Spese correnti	
	4.1.1 FUNZIONAMENTO	
4.1.1.1	- Spese generali di funzionamento	
4.1.1.2	- Leva, formazione e addestramento	
	5 - PERSONALE MILITARE AERONAUTICA	
	5.1 - Spese correnti	
	5.1.1 FUNZIONAMENTO	
5.1.1.1	- Spese generali di funzionamento	
5.1.1.2	- Leva, formazione e addestramento	
	6 - IMPIEGATI CIVILI	
	6.1 - Spese correnti	
	6.1.1 FUNZIONAMENTO	
6.1.1.1	- Spese generali di funzionamento	
6.1.1.2	- Formazione e addestramento	
6.1.1.3	- Magistratura militare	
	7 - OPERAI	
	7.1 - Spese correnti	
	7.1.1 FUNZIONAMENTO	
7.1.1.1	- Spese generali di funzionamento	
7.1.1.2	- Formazione e addestramento	
	8 - LEVA, RECLUTAMENTO OBBLIGATORIO, MILITARIZZA-	
	ZIONE, MOBILITAZIONE CIVILE E CORPI AUSILIARI	
	8.1 - Spese correnti	
	8.1.1 FUNZIONAMENTO	
8.1.1.1	- Spese generali di funzionamento	
8.1.1.2	- Leva, formazione e addestramento	
	8.1.2 INTERVENTI	

| 8.1.2.1 | - Obiezione di coscienza |

| | 9 - ARMI, MUNIZIONI E ARMAMENTI TERRESTRI |

| | 9.1 - Spese correnti |

| | 9.1.1 FUNZIONAMENTO |

| 9.1.1.1 | - Spese generali di funzionamento |

| 9.1.1.2 | - Mezzi operativi e strumentali |

| 9.1.1.3 | - Ammodernamento e rinnovamento |

| | 9.2 - Spese in conto capitale |

| | 9.2.1 INVESTIMENTI |

| 9.2.1.1 | - Ricerca scientifica |

| | 10 - COSTRUZIONI, ARMI E ARMAMENTI NAVALI |

| | 10.1 - Spese correnti |

| | 10.1.1 FUNZIONAMENTO |

| 10.1.1.1 | - Spese generali di funzionamento |

| 10.1.1.2 | - Istituto idrografico della Marina |

| 10.1.1.3 | - Mezzi operativi e strumentali |

| 10.1.1.4 | - Ammodernamento e rinnovamento |

| | 10.1.2 INTERVENTI |

| 10.1.2.1 | - Rifornimento idrico isole minori |

| | 10.2 - Spese in conto capitale |

| | 10.2.1 INVESTIMENTI |

| 10.2.1.1 | - Ricerca scientifica |

| 10.2.1.2 | - Attrezzature e impianti |

| 10.2.1.3 | - Rifornimento idrico isole minori |

| | 11 - COSTRUZIONI, ARMI E ARMAMENTI AERONAUTICI E |

| | SPAZIALI |

| | 11.1 - Spese correnti |

| | 11.1.1 FUNZIONAMENTO |

| 11.1.1.1 | - Spese generali di funzionamento |

| 11.1.1.2 | - Mezzi operativi e strumentali |

| 11.1.1.3 | - Ammodernamento e rinnovamento |

| | 11.1.2 INTERVENTI |

| 11.1.2.1 | - Assistenza al volo civile |

| | 11.2 - Spese in conto capitale |

| | 11.2.1 INVESTIMENTI |

| 11.2.1.1 | - Ricerca scientifica |

| 11.2.1.2 | - Attrezzature e impianti |

| | 12 - ASSISTENZA AL VOLO, DIFESA AEREA E TELECOMUNICA- |

| | ZIONI |

| | 12.1 - Spese correnti |

| | 12.1.1 FUNZIONAMENTO |

| 12.1.1.1 | - Spese generali di funzionamento |

12.1.1.2 - Mezzi operativi e strumentali	
12.1.1.3 - Ammodernamento e rinnovamento	
12.1.2 INTERVENTI	
12.1.2.1 - Assistenza al volo civile	
12.2 - Spese in conto capitale	
12.2.1 INVESTIMENTI	
12.2.1.1 - Ricerca scientifica	
12.2.1.2 - Attrezzature e impianti	
13 - MOTORIZZAZIONE E COMBUSTIBILI	
13.1 - Spese correnti	
13.1.1 FUNZIONAMENTO	
13.1.1.1 - Spese generali di funzionamento	
13.1.1.2 - Mezzi operativi e strumentali	
13.1.1.3 - Ammodernamento e rinnovamento	
13.1.2 INTERVENTI	
13.1.2.1 - Rifornimento idrico isole minori	
13.1.2.2 - Assistenza al volo civile	
13.2 - Spese in conto capitale	
13.2.1 INVESTIMENTI	
13.2.1.1 - Ricerca scientifica	
14 - COMMISSARIATO	
14.1 - Spese correnti	
14.1.1 FUNZIONAMENTO	
14.1.1.1 - Spese generali di funzionamento	
14.1.1.2 - Vettovagliamento, equipaggiamento, igiene e	
casermaggio	
14.1.1.3 - Ammodernamento e rinnovamento	
14.2 - Spese in conto capitale	
14.2.1 INVESTIMENTI	
14.2.1.1 - Ricerca scientifica	
15 - LAVORI, DEMANIO E MATERIALI DEL GENIO	
15.1 - Spese correnti	
15.1.1 FUNZIONAMENTO	
15.1.1.1 - Spese generali di funzionamento	
15.1.1.2 - Mezzi operativi e strumentali	
15.1.1.3 - Ammodernamento e rinnovamento	
15.1.2 INTERVENTI	
15.1.2.1 - Rifornimento idrico isole minori	
15.1.2.2 - Assistenza al volo civile	
15.1.2.3 - Servitù militari	
15.2 - Spese in conto capitale	
15.2.1 INVESTIMENTI	

15.2.1.1 - Edilizia di servizio	
15.2.1.2 - Attrezzature e impianti	
15.2.1.3 - Edilizia abitativa	
16 - SANITA' MILITARE	
16.1 - Spese correnti	
16.1.1 FUNZIONAMENTO	
16.1.1.1 - Spese generali di funzionamento	
16.1.1.2 - Stabilimento chimico-farmaceutico militare	
16.1.1.3 - Ammodernamento e rinnovamento	
16.2 - Spese in conto capitale	
16.2.1 INVESTIMENTI	
16.2.1.1 - Ricerca scientifica	
17 - PENSIONI	
17.1 - Spese correnti	
17.1.1.1 FUNZIONAMENTO	
17.1.2 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E	
SOSTITUTIVI	
17.1.2.1 - Indennità	
17.1.2.2 - Pensioni provvisorie	
18 - PROVVIDENZE PER IL PERSONALE	
18.1 - Spese correnti	
18.1.1 FUNZIONAMENTO	
18.1.1.1 - Spese generali di funzionamento	
18.1.1.2 - Assistenza e benessere del personale	
19 - CONTENZIOSO	
19.1 - Spese correnti	
19.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
20 - SERVIZI GENERALI	
20.1 - Spese correnti	
20.1.1 FUNZIONAMENTO	
20.1.1.1 - Spese generali di funzionamento	
20.1.1.2 - Magistratura militare	
20.1.1.3 - Istituto geografico militare	
20.1.1.4 - Leva, formazione e addestramento	
20.1.2 INTERVENTI	
20.1.2.1 - Rifornimento idrico isole minori	
20.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi	
20.1.2.3 - Interventi diversi	
20.1.2.4 - Corpo militare della Croce Rossa Italiana	
20.1.2.5 - Assistenza al volo civile	
20.2 - Spese in conto capitale	
20.2.1 INVESTIMENTI	

20.2.1.1 - Ricerca scientifica	
21 - ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA	
21.1 - Spese correnti	
21.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
22 - BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	
22.1 - Spese correnti	
22.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
22.1.2 INTERVENTI	
22.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali	
23 - ARMA DEI CARABINIERI	
23.1 - Spese correnti	
23.1.1 FUNZIONAMENTO	
23.1.1.1 - Spese generali di funzionamento	
23.1.1.2 - Assistenza e benessere del personale	
23.1.1.3 - Mezzi operativi e strumentali	
23.1.1.4 - Leva, formazione e addestramento	
23.1.1.5 - Ammodernamento e rinnovamento	
23.2 - Spese in conto capitale	
23.2.1 INVESTIMENTI	
23.2.1.1 - Attrezzature e impianti	

Tabella 13

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

+-----+-----+-----+-----+-----+		
Unità	Entrata	
di voto		
+-----+-----+-----+-----+-----+		
1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE		
ALL'OPERA DEL MINISTRO		
1.1 - Spese correnti		
1.1.1.0 FUNZIONAMENTO		
2 - SERVIZI GENERALI E PERSONALE		
2.1 - Spese correnti		
2.1.1.0 FUNZIONAMENTO		
2.1.2 INTERVENTI		
2.1.2.1 - Enti e istituti di ricerca, informazione,		
sperimentazione e controllo		
2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi		
2.1.2.3 - Accordi ed organismi internazionali		
2.1.2.4 - Integrazione salariale personale consorzi agrari		

	2.1.3 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E	
	SOSTITUTIVI	
2.1.3.1	- Indennità	
	2.2 - Spese in conto capitale	
	2.2.1 INVESTIMENTI	
2.2.1.1	- Enti e istituti di ricerca, informazione,	
	sperimentazione e controllo	
2.2.1.2	- Informazione e ricerca	
2.2.1.3	- Cassa proprietà contadina	
	3 - POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI	
	3.1 - Spese correnti	
3.1.1.0	FUNZIONAMENTO	
	3.1.2 INTERVENTI	
3.1.2.1	- Enti e istituti di ricerca, informazione,	
	sperimentazione e controllo	
3.1.2.2	- Cooperative e loro consorzi	
3.1.2.3	- Associazioni venatorie	
3.1.2.4	- Accordi ed organismi internazionali	
	3.2 - Spese in conto capitale	
	3.2.1 INVESTIMENTI	
3.2.1.1	- Attrezzature e impianti	
3.2.1.2	- Enti e istituti di ricerca, informazione,	
	sperimentazione e controllo	
3.2.1.3	- Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario	
3.2.1.4	- Informazione e ricerca	
3.2.1.5	- Zootecnia	
	4 - POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI	
	4.1 - Spese correnti	
4.1.1.0	FUNZIONAMENTO	
	4.1.2 INTERVENTI	
4.1.2.1	- Enti e istituti di ricerca, informazione,	
	sperimentazione e controllo	
	4.2 - Spese in conto capitale	
	4.2.1 INVESTIMENTI	
4.2.1.1	- Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario	
4.2.1.2	- Informazione e ricerca	
	5 - PESCA E ACQUACOLTURA	
	5.1 - Spese correnti	
5.1.1.0	FUNZIONAMENTO	
	5.1.2 INTERVENTI	
5.1.2.1	- Pesca	
5.1.2.2	- Accordi ed organismi internazionali	

	5.2 - Spese in conto capitale	
	5.2.1 INVESTIMENTI	
	5.2.1.1 - Enti e istituti di ricerca, informazione,	
	sperimentazione e controllo	
	5.2.1.2 - Pesca	
	6 - RISORSE FORESTALI, MONTANE E IDRICHE	
	6.1 - Spese correnti	
	6.1.1 FUNZIONAMENTO	
	6.1.1.1 - Spese generali di funzionamento	
	6.1.1.2 - Formazione e addestramento	
	6.1.1.3 - Mezzi operativi e strumentali	
	6.1.2 INTERVENTI	
	6.1.2.1 - Parchi nazionali e aree protette	
	6.1.2.2 - Tutela ambientale e salvaguardia della	
	biodiversità	
	6.1.2.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario	
	6.1.3 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E	
	SOSTITUTIVI	
	6.1.3.1 - Indennità	
	6.2 - Spese in conto capitale	
	6.2.1 INVESTIMENTI	
	6.2.1.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario	
	6.2.1.2 - Economia montana e forestale	
	6.2.1.3 - Aree depresse	
	6.2.1.4 - Tutela ambientale e salvaguardia della	
	biodiversità	
	7 - ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI	
	7.1 - Spese correnti	
	7.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
	7.1.2 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E	
	SOSTITUTIVI	
	7.1.2.1 - Indennità	
	7.2 - Spese in conto capitale	
	7.2.1 INVESTIMENTI	
	7.2.1.1 - Edilizia di servizio	
	7.2.1.2 - Enti e istituti di ricerca, informazione,	
	sperimentazione e controllo	
	7.2.1.3 - Informazione e ricerca	

Tabella 14

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Unità di voto	Entrata
1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE	
ALL'OPERA DEL MINISTRO	
1.1 - Spese correnti	
1.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
2 - AFFARI GENERALI E PERSONALE	
2.1 - Spese correnti	
2.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
2.1.2 INTERVENTI	
2.1.2.1 - Autorità garante della concorrenza e del mercato	
2.1.3 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E	
SOSTITUTIVI	
2.1.3.1 - Indennità	
2.1.3.2 - Cassa pensioni	
2.2 - Spese in conto capitale	
2.2.1 INVESTIMENTI	
2.2.1.1 - Informatica di servizio	
3 - PRODUZIONE INDUSTRIALE	
3.1 - Spese correnti	
3.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
3.1.2 INTERVENTI	
3.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi	
3.1.2.2 - Organismi nazionali di normalizzazione	
3.1.2.3 - Accordi ed organismi internazionali	
3.2 - Spese in conto capitale	
3.2.1 INVESTIMENTI	
3.2.1.1 - Ricerca scientifica	
3.2.1.2 - Risanamento siderurgia	
3.2.1.3 - Credito agevolato all'industria	
3.2.1.4 - Fondo per la ristrutturazione e la riconversione	
industriale	
3.2.1.5 - Fondo per l'innovazione tecnologica	
3.2.1.6 - Fondo nazionale per l'artigianato	
3.2.1.7 - Aree depresse	

3.2.1.8	- Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria
	femminile
3.2.1.9	- Riconversione produzioni amianto
3.2.1.10	- Riconversione e ristrutturazione industria bellica
3.2.1.11	- Centri di sviluppo dell'imprenditorialità nel
	Mezzogiorno
3.2.1.12	- Informatica di servizio
	4 - FONTI DI ENERGIA E INDUSTRIE DI BASE
	4.1 - Spese correnti
4.1.1.0	FUNZIONAMENTO
	4.2 - Spese in conto capitale
	4.2.1 INVESTIMENTI
4.2.1.1	- Fonti di energia e risparmio energetico
4.2.1.2	- Piano energetico nazionale
4.2.1.3	- Ente Nazionale Energia e Ambiente
4.2.1.4	- Informatica di servizio
	5 - MINIERE E GEOLOGIA
	5.1 - Spese correnti
5.1.1.0	FUNZIONAMENTO
	5.1.2 INTERVENTI
5.1.2.1	- Restituzioni e rimborsi
	5.2 - Spese in conto capitale
	5.2.1 INVESTIMENTI
5.2.1.1	- Risorse del sottosuolo
5.2.1.2	- Riconversione produzioni amianto
5.2.1.3	- Informatica di servizio
	6 - COMMERCIO INTERNO E CONSUMI INDUSTRIALI
	6.1 - Spese correnti
6.1.1.0	FUNZIONAMENTO
	6.1.2 INTERVENTI
6.1.2.1	- Camere di commercio, industria e artigianato
6.1.2.2	- Restituzioni e rimborsi
6.1.2.3	- Accordi ed organismi internazionali
	6.2 - Spese in conto capitale
	6.2.1 INVESTIMENTI
6.2.1.1	- Camere di commercio, industria e artigianato
6.2.1.2	- Credito agevolato al commercio
6.2.1.3	- Aree depresse
6.2.1.4	- Informatica di servizio
	7 - ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
	7.1 - Spese correnti
7.1.1.0	FUNZIONAMENTO

	7.1.2 INTERVENTI	
	7.1.2.1 - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni	
	Private	
	7.2 - Spese in conto capitale	
	7.2.1 INVESTIMENTI	
	7.2.1.1 - Informatica di servizio	

Tabella 15

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

+-----+		
Unità	Entrata	
di voto		
+-----+		
	1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE	
	ALL'OPERA DEL MINISTRO	
	1.1 - Spese correnti	
	1.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
	2 - AFFARI GENERALI E PERSONALE	
	2.1 - Spese correnti	
	2.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
	2.1.2 INTERVENTI	
	2.1.2.1 - Occupazione	
	2.1.2.2 - Indennità soccorso alpino	
	2.1.2.3 - Interventi diversi	
	2.1.3 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E	
	SOSTITUTIVI	
	2.1.3.1 - Indennità	
	2.2 - Spese in conto capitale	
	2.2.1 INVESTIMENTI	
	2.2.1.1 - Informatica di servizio	
	2.2.1.2 - Macchine, attrezzature ed arredi delle agenzie per	
	l'impiego	
	3 - RAPPORTI DI LAVORO	
	3.1 - Spese correnti	
	3.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
	3.1.2 INTERVENTI	
	3.1.2.1 - Pari opportunità	
	3.1.2.2 - Occupazione	
	3.2 - Spese in conto capitale	
	3.2.1 INVESTIMENTI	

3.2.1.1 - Informatica di servizio	
3.2.1.2 - Fondo per la promozione allo sviluppo	
4 - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	
4.1 - Spese correnti	
4.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
4.1.2 INTERVENTI	
4.1.2.1 - Trattamenti di famiglia	
4.1.2.2 - Occupazione	
4.1.2.3 - Interventi integrativi disabili	
4.1.2.4 - Istituti di patronato e di assistenza sociale	
4.1.2.5 - Pensionamenti anticipati	
4.1.2.6 - Pensioni sociali	
4.1.2.7 - Cassa integrazione ordinaria	
4.1.2.8 - Indennità soccorso alpino	
4.1.2.9 - Vigilanza sui fondi pensione	
4.1.2.10 - Sostegno alle gestioni previdenziali	
4.1.2.11 - Altri interventi in materia previdenziale	
4.1.2.12 - Sgravi e agevolazioni contributive	
4.1.2.13 - Accordi ed organismi internazionali	
4.2 - Spese in conto capitale	
4.2.1 INVESTIMENTI	
4.2.1.1 - Informatica di servizio	
5 - COOPERAZIONE	
5.1 - Spese correnti	
5.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
5.1.2 INTERVENTI	
5.1.2.1 - Cooperative e loro consorzi	
5.2 - Spese in conto capitale	
5.2.1 INVESTIMENTI	
5.2.1.1 - Informatica di servizio	
6 - OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO	
6.1 - Spese correnti	
6.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
6.2 - Spese in conto capitale	
6.2.1 INVESTIMENTI	
6.2.1.1 - Informatica di servizio	
7 - IMPIEGO	
7.1 - Spese correnti	
7.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
7.1.2 INTERVENTI	
7.1.2.1 - Occupazione	
7.1.2.2 - Interventi diversi	

	7.2 - Spese in conto capitale	
	7.2.1 INVESTIMENTI	
7.2.1.1	- Informatica di servizio	
7.2.1.2	- Fondo per la promozione allo sviluppo	
	8 - ORIENTAMENTO E ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE	
	8.1 - Spese correnti	
8.1.1.0	FUNZIONAMENTO	
	8.2 - Spese in conto capitale	
	8.2.1 INVESTIMENTI	
8.2.1.1	- Informatica di servizio	
8.2.1.2	- Formazione professionale	
8.2.1.3	- Occupazione giovanile nel Mezzogiorno	

Tabella 16

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

+-----+		
	Unità	
	di voto	
+-----+		
	1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE	
	ALL'OPERA DEL MINISTRO	
	1.1 - Spese correnti	
1.1.1.0	FUNZIONAMENTO	
	1.2 - Spese in conto capitale	
	1.2.1 INVESTIMENTI	
1.2.1.1	- Informatica di servizio	
	2 - GESTIONE DELLE RISORSE E RELAZIONI CON IL	
	PUBBLICO	
	2.1 - Spese correnti	
2.1.1.0	FUNZIONAMENTO	
	2.1.2 INTERVENTI	
2.1.2.1	- Accordi ed organismi internazionali	
	2.1.3 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E	
	SOSTITUTIVI	
2.1.3.1	- Indennità	
	2.2 - Spese in conto capitale	
	2.2.1 INVESTIMENTI	
2.2.1.1	- Informatica di servizio	
	3 - POLITICA COMMERCIALE E GESTIONE DEL REGIME DEGLI	
	SCAMBI	

	3.1 - Spese correnti	
3.1.1.0	FUNZIONAMENTO	
	3.2 - Spese in conto capitale	
	3.2.1 INVESTIMENTI	
3.2.1.1	- Informatica di servizio	
	4 - PROMOZIONE SCAMBI E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE	
	IMPRESE	
	4.1 - Spese correnti	
4.1.1.0	FUNZIONAMENTO	
	4.1.2 INTERVENTI	
4.1.2.1	- Istituto Commercio Estero	
4.1.2.2	- Contributi ad enti ed altri organismi	
4.1.2.3	- Accordi ed organismi internazionali	
	4.2 - Spese in conto capitale	
	4.2.1 INVESTIMENTI	
4.2.1.1	- Informatica di servizio	
4.2.1.2	- Sviluppo dell'esportazione e della domanda estera	
	5 - STUDI, RICERCA, DOCUMENTAZIONE E ANALISI	
	STATISTICHE	
	5.1 - Spese correnti	
5.1.1.0	FUNZIONAMENTO	
	5.2 - Spese in conto capitale	
	5.2.1 INVESTIMENTI	
5.2.1.1	- Informatica di servizio	

Tabella 17

MINISTERO DELLA SANITA'

+-----+		
Unità	Entrata	
di voto		
+-----+		
	1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE	
	ALL'OPERA DEL MINISTRO	
	1.1 - Spese correnti	
1.1.1.0	FUNZIONAMENTO	
	2 - ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE	
	2.1 - Spese correnti	
2.1.1.0	FUNZIONAMENTO	
	2.1.2 INTERVENTI	
2.1.2.1	- Indennizzi alle vittime di trattamenti da	

		emoderivati	
	2.1.2.2	- Pronto soccorso porti ed aeroporti	
	2.1.2.3	- Assistenza sanitaria stranieri in Italia	
	2.1.2.4	- Assistenza sanitaria italiani all'estero	
	3	- PREVENZIONE SANITARIA	
	3.1	- Spese correnti	
	3.1.1.0	FUNZIONAMENTO	
	3.1.2	INTERVENTI	
	3.1.2.1	- Programma anti AIDS	
	3.1.2.2	- Distribuzione e distruzione dei vaccini	
	3.1.2.3	- Interventi diversi	
	4	- ALIMENTI, NUTRIZIONE E SANITA' PUBBLICA	
		VETERINARIA	
	4.1	- Spese correnti	
	4.1.1.0	FUNZIONAMENTO	
	4.1.2	INTERVENTI	
	4.1.2.1	- Ricerca scientifica	
	4.1.2.2	- Contributi ad enti ed altri organismi	
	4.1.2.3	- Prevenzione del randagismo	
	5	- PROGRAMMAZIONE SANITARIA	
	5.1	- Spese correnti	
	5.1.1.0	FUNZIONAMENTO	
	5.2	- Spese in conto capitale	
	5.2.1	INVESTIMENTI	
	5.2.1.1	- Ricerca scientifica	
	5.2.1.2	- Programma anti AIDS	
	6	- VALUTAZIONE MEDICINALI E FARMACOVIGILANZA	
	6.1	- Spese correnti	
	6.1.1.0	FUNZIONAMENTO	
	7	- ORGANIZZAZIONE, BILANCIO E PERSONALE	
	7.1	- Spese correnti	
	7.1.1.0	FUNZIONAMENTO	
	7.1.2	INTERVENTI	
	7.1.2.1	- Ricerca scientifica	
	7.1.2.2	- Istituto Superiore di Sanità	
	7.1.2.3	- Istituto Superiore per la Prevenzione e la	
		Sicurezza del Lavoro	
	7.1.2.4	- Commissioni mediche locali	
	7.1.2.5	- Nuclei antisofisticazioni e sanità	
	7.1.3	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E	
		SOSTITUTIVI	
	7.1.3.1	- Indennità	

	7.2 - Spese in conto capitale	
	7.2.1 INVESTIMENTI	
7.2.1.1	- Ricerca scientifica	
	8 - RAPPORTI INTERNAZIONALI E POLITICHE COMUNITARIE	
	8.1 - Spese correnti	
8.1.1.0	FUNZIONAMENTO	
	8.1.2 INTERVENTI	
8.1.2.1	- Organizzazione Mondiale della Sanità	
	9 - VIGILANZA SUGLI ENTI	
	9.1 - Spese correnti	
9.1.1.0	FUNZIONAMENTO	
	9.1.2 INTERVENTI	
9.1.2.1	- Ricerca scientifica	
9.1.2.2	- Croce Rossa Italiana	
9.1.2.3	- Contributi ad enti ed altri organismi	
	9.2 - Spese in conto capitale	
	9.2.1 INVESTIMENTI	
9.2.1.1	- Ricerca scientifica	
	10 - SERVIZIO ISPETTIVO ED UNITA' DI CRISI	
	10.1 - Spese correnti	
10.1.1.0	FUNZIONAMENTO	
	11 - STUDI E DOCUMENTAZIONE	
	11.1 - Spese correnti	
11.1.1.0	FUNZIONAMENTO	
	12 - RAPPORTI CONVENZIONATI CON IL SERVIZIO SANITARIO	
	NAZIONALE	
	12.1 - Spese correnti	
12.1.1.0	FUNZIONAMENTO	
	13 - SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI	
	SANITA'	
	13.1 - Spese correnti	
13.1.1.0	FUNZIONAMENTO	

Tabella 18

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

+-----+	
Unità	Entrata
di voto	
+-----+	
	1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE

	ALL'OPERA DEL MINISTRO	
	1.1 - Spese correnti	
1.1.1.0	FUNZIONAMENTO	
	1.2 - Spese in conto capitale	
	1.2.1 INVESTIMENTI	
1.2.1.1	- Informatica di servizio	
	2 - AFFARI GENERALI, AMMINISTRATIVI E PERSONALE	
	2.1 - Spese correnti	
2.1.1.0	FUNZIONAMENTO	
	2.1.2 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E	
	SOSTITUTIVI	
2.1.2.1	- Indennità	
	2.2 - Spese in conto capitale	
	2.2.1 INVESTIMENTI	
2.2.1.1	- Informatica di servizio	
2.2.1.2	- Prevenzione e sicurezza del patrimonio culturale	
	3 - BENI LIBRARI, ISTITUZIONI CULTURALI ED EDITORIA	
	3.1 - Spese correnti	
3.1.1.0	FUNZIONAMENTO	
	3.1.2 INTERVENTI	
3.1.2.1	- Enti ed attività culturali	
3.1.2.2	- Editoria libraria	
3.1.2.3	- Contributi ad enti ed altri organismi	
	3.2 - Spese in conto capitale	
	3.2.1 INVESTIMENTI	
3.2.1.1	- Informatica di servizio	
3.2.1.2	- Patrimonio librario statale	
3.2.1.3	- Progetto Leopardi	
3.2.1.4	- Acquisizione di beni bibliografici e archivistici	
3.2.1.5	- Editoria libraria	
	4 - BENI ARCHEOLOGICI, ARCHITETTONICI, ARTISTICI E	
	STORICI	
	4.1 - Spese correnti	
4.1.1.0	FUNZIONAMENTO	
	4.1.2 INTERVENTI	
4.1.2.1	- Enti ed attività culturali	
	4.2 - Spese in conto capitale	
	4.2.1 INVESTIMENTI	
4.2.1.1	- Informatica di servizio	
4.2.1.2	- Patrimonio culturale non statale	
4.2.1.3	- Patrimonio culturale statale	
	5 - BENI ARCHIVISTICI	

	5.1 - Spese correnti	
5.1.1.0	FUNZIONAMENTO	
	5.1.2 INTERVENTI	
5.1.2.1	- Archivi non statali	
	5.2 - Spese in conto capitale	
	5.2.1 INVESTIMENTI	
5.2.1.1	- Ricerca scientifica	
5.2.1.2	- Informatica di servizio	
5.2.1.3	- Acquisizione di beni bibliografici e archivistici	
5.2.1.4	- Archivi statali	
	6 - BENI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI	
	6.1 - Spese correnti	
6.1.1.0	FUNZIONAMENTO	
	6.1.2 INTERVENTI	
6.1.2.1	- Interventi diversi	
	6.2 - Spese in conto capitale	
	6.2.1 INVESTIMENTI	
6.2.1.1	- Informatica di servizio	
6.2.1.2	- Sistema cartografico	

Tabella 19

MINISTERO DELL'AMBIENTE

+-----+		
Unità	Entrata	
di voto		
+-----+		
	1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE	
	ALL'OPERA DEL MINISTRO	
	1.1 - Spese correnti	
1.1.1.0	FUNZIONAMENTO	
	2 - AFFARI GENERALI E PERSONALE	
	2.1 - Spese correnti	
2.1.1.0	FUNZIONAMENTO	
	2.1.2 INTERVENTI	
2.1.2.1	- Nucleo operativo ecologico	
	2.1.3 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E	
	SOSTITUTIVI	
2.1.3.1	- Indennità	
	2.2 - Spese in conto capitale	
	2.2.1 INVESTIMENTI	

2.2.1.1 - Risanamento e valorizzazione del territorio	
3 - CONSERVAZIONE DELLA NATURA	
3.1 - Spese correnti	
3.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
3.1.2 INTERVENTI	
3.1.2.1 - Parchi nazionali e aree protette	
3.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi	
3.1.2.3 - Accordi ed organismi internazionali	
3.2 - Spese in conto capitale	
3.2.1 INVESTIMENTI	
3.2.1.1 - Parchi nazionali e aree protette	
4 - ACQUE, RIFIUTI E SUOLO	
4.1 - Spese correnti	
4.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
4.1.2 INTERVENTI	
4.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali	
4.2 - Spese in conto capitale	
4.2.1 INVESTIMENTI	
4.2.1.1 - Piani disinquinamento	
4.2.1.2 - Risanamento e valorizzazione del territorio	
4.2.1.3 - Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo	
4.2.1.4 - Balneabilità dell'Adriatico	
5 - VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE, INFORMAZIONI AI	
CITTADINI E RELAZIONE SULLO STATO DELL'AMBIENTE	
5.1 - Spese correnti	
5.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
5.1.2 INTERVENTI	
5.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali	
5.2 - Spese in conto capitale	
5.2.1 INVESTIMENTI	
5.2.1.1 - Informazione e monitoraggio ambientale	
6 - COLLABORAZIONE AGLI ORGANI DI ALTA CONSULENZA	
6.1 - Spese correnti	
6.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
6.1.2 INTERVENTI	
6.1.2.1 - Agenzia nazionale per la protezione ambientale	
6.2 - Spese in conto capitale	
6.2.1 INVESTIMENTI	
6.2.1.1 - Agenzia nazionale per la protezione ambientale	
6.2.1.2 - Ricerca ambientale	
7 - INQUINAMENTO ACUSTICO ED ATMOSFERICO	
7.1 - Spese correnti	

7.1.1.0	FUNZIONAMENTO	
	7.1.2 INTERVENTI	
7.1.2.1	- Accordi ed organismi internazionali	
	7.2 - Spese in conto capitale	
	7.2.1 INVESTIMENTI	
7.2.1.1	- Piani disinquinamento	
7.2.1.2	- Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico	
	8 - DIFESA DEL MARE	
	8.1 - Spese correnti	
8.1.1.0	FUNZIONAMENTO	
	8.1.2 INTERVENTI	
8.1.2.1	- Difesa del mare	
	8.2 - Spese in conto capitale	
	8.2.1 INVESTIMENTI	
8.2.1.1	- Mezzi navali ed aerei	

Tabella 20

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA

+-----+		
Unità	Entrata	
di voto		
+-----+		
	1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE	
	ALL'OPERA DEL MINISTRO	
	1.1 - Spese correnti	
1.1.1.0	FUNZIONAMENTO	
	2 - AFFARI ECONOMICI	
	2.1 - Spese correnti	
2.1.1.0	FUNZIONAMENTO	
	2.1.2 INTERVENTI	
2.1.2.1	- Piani e programmi di sviluppo dell'università	
2.1.2.2	- Università ed istituti non statali	
2.1.2.3	- Finanziamento ordinario delle Università statali	
2.1.2.4	- Finanziamento ordinario degli osservatori	
2.1.2.5	- Altri interventi per le Università statali	
	2.1.3 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E	
	SOSTITUTIVI	
2.1.3.1	- Indennità	
	2.2 - Spese in conto capitale	

	2.2.1 INVESTIMENTI	
	2.2.1.1 - Informatica di servizio	
	2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e	
	ricerca scientifica	
	3 - AUTONOMIA UNIVERSITARIA E CONDIZIONE STUDENTESCA	
	3.1 - Spese correnti	
	3.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
	3.1.2 INTERVENTI	
	3.1.2.1 - Borse di studio post laurea	
	3.1.2.2 - Diritto allo studio	
	3.1.2.3 - Accordi ed organismi internazionali	
	3.1.2.4 - Altri interventi per le Università statali	
	4 - SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI	
	RICERCA	
	4.1 - Spese correnti	
	4.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
	4.1.2 INTERVENTI	
	4.1.2.1 - Ricerca scientifica	
	4.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi	
	4.1.2.3 - Accordi ed organismi internazionali	
	4.2 - Spese in conto capitale	
	4.2.1 INVESTIMENTI	
	4.2.1.1 - Ricerca scientifica	
	4.2.1.2 - Ricerca applicata	
	4.2.1.3 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica	

Tabella B (11)

(prevista dall'art. 10, comma 3)

SISTEMA DI CONTABILITÀ ECONOMICA

PIANO DEI CONTI

I LIVELLO

II LIVELLO

III LIVELLO

Pesonale

Retribuzioni per Comparto Competenze fisse
/ Qualifica

Componenti accessorie connesse al risultato

Componenti accessorie connesse alla funzione

Lavoro straordinario

Contributi ed oneri lavoro ordinario

Contributi ed oneri lavoro straordinario

Altri costi di personale

Incarichi conferiti a personale

Indennità di trasferimento e prima sistemazione

Indennità di missione

Gettoni di presenza

Borse di studio e sussidi

Buoni pasto

Contributi centri attività sociali, sportive e culturali

Contributi per prestazioni sanitarie

Contributi aggiuntivi

Indennizzi

Polizze assicurative a favore del personale

Beni di consumo

Carta, cancelleria
stampati

e Carta

Cancelleria

Stampati

Giornali e pubblicazioni

Giornali e riviste

Pubblicazioni

Materiali e accessori

Beni alimentari

Vestiaro

Equipaggiamento

Carburanti, combustibili e lubrificanti

Accessori per uffici, alloggi, mense

Accessori per attività sportive e ricreative

Strumenti tecnico-specialistici

Materiale tecnico-specialistico

Materiale informatico

Medicinali, materiale sanitario e igienico

Armi e armamenti e mezzi
per la difesa

Armi pesanti

Mezzi terrestri per la difesa

Mezzi aerei per la difesa

Mezzi navali per la difesa

Acquisto di servizi ed
utilizzo di beni terzi

Consulenza direzionale ed organizzativa

Consulenza tecnico-scientifica

Consulenza giuridico-amministrativa

Consulenza informatica

Altre consulenze

Prestazioni professionali e Interpretariato e traduzioni
specialistiche non
consulenziali

Esperti per commissioni/comitati/consigli

Assistenza medico-sanitaria

Assistenza psicologica, sociale e religiosa

Assistenza tecnico-informatica

Perizie e servizi investigativi

Altre prestazioni professionali e specialistiche

Servizi per trasferte

Servizi per trasferte in Italia

Servizi per trasferte all'estero

Promozione

Pubblicità

Rappresentanza

Organizzazione manifestazioni e convegni

Acquisto di servizi e Formazione

e Formazione professionale generica

godimento di beni terzi addestramento
(segue)

Formazione professionale specialistica

Addestramento personale

Manutenzione

Manutenzione ordinaria Immobili

Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori

Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari

Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto

Manutenzione ordinaria Hardware

Manutenzione ordinaria Software

Manutenzione ordinaria di altri beni

Manutenzione di armi, Manutenzione Armi leggere e armi pesanti
armamenti e mezzi per la
difesa

Manutenzione Mezzi terrestri per la difesa

Manutenzione Mezzi aerei per la difesa

Manutenzione Mezzi navali per la difesa

Noleggi, locazione e Noleggio e leasing impianti e macchinari
leasing

Locazione immobili

Noleggio e leasing hardware

Licenze d'uso di software

Noleggio e leasing mezzi di trasporto

Noleggio e leasing di altri beni

Utenze e canoni

Telefonia fissa

Telefonia mobile

Abbonamenti a banche dati

Reti di trasmissione

Energia elettrica

Acqua

Altri canoni

Servizi ristorazione

Personale militare

Personale civile

Servizi ausiliari	Sorveglianza e custodia
	Pulizia e lavanderia
	Stampa e rilegatura
	Trasporti, traslochi e facchinaggio
	Prestazioni artigianali
	Altri servizi ausiliari
Servizi finanziari	Commissioni per il collocamento di titoli ed azioni
	Servizi di tesoreria
	Altri Servizi finanziari
Assicurazioni	Assicurazioni su beni immobili
	Assicurazioni su beni mobili
	Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi
	Altre assicurazioni
Altri costi	Incarichi istituzionali
	Giudici tributari
	Giudici popolari

Giudici di pace

Garanti per il contribuente

Commissioni elettorali

Servizio civile

Altri incarichi

Amministrativi

Oneri postali e telegrafici

Carte valori, bollati e registrazione contratti

Onoreificenze e riconoscimenti istituzionali

Pubblicazione bandi

Iscrizioni ad ordini professionali

Diversi

Partecipazione
organizzazioni

ad Partecipazione ad organismi interni

Partecipazione ad organismi internazionali

Imposte

Imposte sul reddito

Imposte sul patrimonio

Imposte sul registro

I.V.A.

Altre imposte

Tasse

Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani

Tassa per passi carrabili

Tassa di possesso per mezzi di trasporto

Altre tasse

Oneri straordinari e da Costi straordinari
contenzioso

Oneri derivanti da rapporti con terzi

Collaborazione con le istituzioni

Oneri per espropriazioni di immobili e diritti
immobiliari

Spese per differenze cambio

Perdite su garanzie

Interessi passivi per ritardati pagamenti

Sopravvenienze passive

Insussistenze attive

Minusvalenze da alienazioni

Esborso da contenzioso Esborso da contenzioso verso personale dipendente

Esborso da contenzioso verso fornitori

Esborso da contenzioso verso cittadini

Ammortamenti

Beni immateriali

Opere dell'ingegno - Software prodotto

Brevetti

Diritti d'autore

Avviamento

Beni immobili

Vie di comunicazione

Infrastrutture idrauliche

Infrastrutture portuali e aeroportuali

Opere per la sistemazione del suolo

Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo

Fabbricati civili ad uso abitativo

Fabbricati industriali e costruzioni leggere

Fabbricati militari

Fabbricati rurali

Opere destinate al culto

Beni immobili di valore culturale, storico,
archeologico, ed artistico

Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio

Impianti sportivi

Beni mobili

Mezzi di trasporto stradali leggeri

Mezzi di trasporto stradali pesanti

Automezzi ad uso specifico

Mezzi di trasporto aerei

Mezzi di trasporto marittimi

Macchinari per ufficio

Mobili e arredi per ufficio

Mobili e arredi per alloggi e pertinenze

Mobili e arredi per locali ad uso specifico

Impianti e attrezzature

Hardware

Armi leggere

Beni mobili di valore culturale, storico,
archeologico ed artistico

Materiale bibliografico

Strumenti musicali

Animali

Manutenzioni straordinarie Manutenzione straordinaria Vie di
comunicazione

Manutenzione straordinaria Infrastrutture
idrauliche

Manutenzione straordinaria Infrastrutture
portuali ed aeroportuali

Manutenzione straordinaria opere per la
sistemazione del suolo

Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad
uso commerciale e governativo

Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad
uso abitativo

Manutenzione straordinaria Fabbricati
industriali e costruzioni leggere

Manutenzione straordinaria Fabbricati militari

Manutenzione straordinaria Fabbricati rurali

Manutenzione straordinaria Opere destinate al

culto

Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico

Manutenzione straordinaria Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio

Manutenzione straordinaria Impianti sportivi

Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto stradali pesanti

Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico

Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei

Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi

Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi

Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature

Manutenzione straordinaria Hardware

Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto

Manutenzione straordinaria Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico

Manutenzione straordinaria Materiale

bibliografico

Manutenzione straordinaria Strumenti musicali

Oneri finanziari

Oneri su titoli del debito pubblico
Oneri su titoli a lungo termine

Oneri su titoli a breve termine

Oneri su prestiti contratti dallo Stato
Oneri su prestiti contratti dallo Stato

Oneri su finanziamenti specifici
Oneri su finanziamenti specifici

Opere in corso

Opere in corso

Opere in corso - in costruzione

Opere in corso - in manutenzione straordinaria

Rimanenze

Beni di consumo

Carta, cancelleria e stampati

Materiale ed accessori

Beni mobili

Macchinari per ufficio

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Agenzie fiscali

Agenzie

Autorità

Altri enti produttori di servizi economici e di
regolazione dell'attività economica

Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi
e culturali

Enti di ricerca

Altri

Amministrazioni
territoriali e locali

Regioni

Comuni e province

Enti produttori di servizi sanitari

Enti locali produttori di servizi economici e di
regolazione dell'attività economica

Enti locali produttori di servizi assistenziali,
ricreativi e culturali

Altri enti locali

Università statali

Enti di previdenza

Enti di previdenza e di assistenza sociale

Famiglie e istituzioni sociali private

Prestazioni di assistenza sociale in denaro

Altre prestazioni sociali in denaro

Trasferimenti di assistenza sociale in natura;

Altri trasferimenti sociali in natura

Altri trasferimenti a famiglie

Altri trasferimenti a istituzioni sociali private

Imprese

Contributi alle importazioni

Altri contributi ai prodotti

Contributi in conto interessi

Altri contributi alla produzione

Altri trasferimenti a imprese

Estero

Unione Europea

Risorse proprie CEE

Altri trasferimenti all'estero

Contributi
investimenti

agli Amministrazioni centrali

Agenzie fiscali

Agenzie

Autorità

Altri enti produttori di servizi economici e di
regolazione dell'attività economica

Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi
e culturali

Enti di ricerca

Amministrazioni
territoriali e locali

Regioni

Comuni e province

Enti produttori di servizi sanitari

Enti locali produttori di servizi economici e di
regolazione dell'attività economica

Enti locali produttori di servizi assistenziali,
ricreativi e culturali

Università statali

Enti di previdenza

Enti di previdenza e di assistenza sociale

Famiglie e istituzioni
sociali private

Imprese

Private

Pubbliche

Estero

Unione Europea

Altri trasferimenti all'estero

Altri trasferimenti in Amministrazioni pubbliche Ripiano debiti pregressi
conto capitale

Altri

Imprese

Ripiano debiti pregressi

Cassa Depositi e Prestiti SpA

Altri

Famiglie e istituzioni
sociali private

Somme non altrove
classificate

Fondi da assegnare Fondi speciali

Fondi di riserva

Altri fondi da ripartire

Rimborsi e poste Rimborsi passività Titoli del debito Pubblico
correttive finanziarie

Prestiti

Restituzioni di imposte

Altre poste correttive

Descrizione delle voci del piano dei conti

PERSONALE: personale legato all'Amministrazione con contratti a tempo indeterminato e a tempo parziale, in forma temporanea, o con contratti di tipo privatistico, la cui attività si realizza nelle Amministrazioni dello Stato. Si intende compreso anche il personale che pur non appartenendo ai centri di costo dell'Amministrazione, svolge attività nell'Amministrazione stessa.

Comparto/qualifica: ovverosia singole categorie professionali distinte per i vari comparti.

Competenze fisse, Stipendio Tabellare, Retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), Indennità integrativa speciale (I.I.S.), Indennità di Amministrazione e tredicesima mensilità;

Componenti di retribuzione connesse al risultato, cioè costi sostenuti in relazione al raggiungimento di obiettivi di produttività e di miglioramento della qualità della prestazione individuale o collettiva, come «la retribuzione di risultato» per i dirigenti e le componenti del Fondo Unico di Amministrazione legate alla «produttività»;

Altre indennità, (fisse e variabili) non legate alla «produttività, ad esempio elementi del Fondo Unico di Amministrazione non legati alla produttività;

Straordinario, cioè il trattamento economico riconosciuto al dipendente per lo svolgimento delle proprie mansioni oltre l'orario di lavoro previsto contrattualmente;

Contributi ed oneri lavoro ordinario, cioè gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione, nonché l'Irap (Imposta regionale sulle attività produttive) su tutti i compensi per il personale dipendente, ad eccezione di quelli per il lavoro straordinario;

Contributi ed oneri lavoro straordinario, cioè gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione, nonché l'Irap (Imposta regionale sulle attività produttive) sui compensi corrisposti ai dipendenti per il lavoro straordinario;

Missioni italiane e Missioni estere: ovverosia costi sostenuti - sia a titolo di diaria sia come rimborso spese - che derivano dall'espletamento dell'attività di servizio al di fuori della sede di lavoro del dipendente, e per le quali il dipendente può sostenere spese e/o disagi.

Indennità di missione, costi sostenuti per risarcire i disagi che il dipendente in missione affronta per espletare l'attività di competenza;

Spese di missione, costi sostenuti direttamente o sotto forma di rimborso per le spese di trasporto, vitto, alloggio e assicurazione.

Altri costi del personale: ovverosia ulteriori compensi legati all'attività svolta e quelli legati a cariche assunte nell'Amministrazione, e i servizi di cui può usufruire il personale non legati allo svolgimento dell'attività lavorativa per:

Incarichi, ovverosia corrispettivi per particolari incarichi conferiti nell'ambito della Pubblica Amministrazione;

Gettoni di presenza, ovverosia oneri derivanti dalla partecipazione del personale a commissioni, convegni o altro.

Borse di studio e sussidi, ovverosia costi sostenuti per sovvenzionare, ad es., il personale e/o i familiari per il conseguimento di titoli di studio scolastici, e/o per la partecipazione a concorsi, nonché in particolari circostanze di necessità e disagio;

Buoni pasto, ovverosia costi sostenuti per il contributo monetario o per l'acquisto di buoni forniti ai dipendenti a titolo di indennità di pasto;

Centri attività sociali, sportive e culturali, ovverosia contributi per gli spacci e per le convenzioni con centri sportivi;

Contributi per prestazioni sanitarie, ovverosia oneri sostenuti per rimborsare al dipendente le spese per visite mediche o per altre prestazioni sanitarie, non espressamente richieste per lo svolgimento dell'attività lavorativa;

Contributi aggiuntivi, ovverosia importi erogati a fondi assistenziali o previdenziali dei lavoratori versati in forma collettiva e non vincolati ai singoli dipendenti;

Indennizzi, ovverosia costi sostenuti per risarcire i danni subiti nell'espletamento della propria attività lavorativa;

Trasporti e traslochi, ovverosia costi sostenuti per sovvenzionare il trasloco conseguente a trasferimenti di sede di lavoro (ad esempio: quelli relativi agli oggetti e alla mobilia del dipendente);

Assicurazioni per il personale, comprendono i costi sostenuti per assicurazioni stipulate a favore del personale dipendente.

BENI DI CONSUMO: ovverosia i costi relativi ai beni in uso alle Amministrazioni, che esauriscono la loro vita utile nel momento stesso del consumo o in un arco temporale molto limitato, o che sono acquistati in modo ricorrente e per i quali si può supporre, quindi, una spesa ciclica e «costante» nel tempo.

Carta, cancelleria e stampati:

Carta, in particolare quella per le fotocopiatrici;

Cancelleria, ovverosia materiale di «facile consumo» per il quotidiano uso d'ufficio (ad esempio: penne, matite, portamine, evidenziatori, buste, raccoglitori, cartelle, etichette, nastro adesivo, spago, nastri per macchine per scrivere, biglietti da visita, correttori, punti metallici, inchiostri, timbri e tamponi per timbri, colla, blocchetto adesivo, blocco notes, cucitrice, levapunti, foratrici, forbici, righelli, set da scrittoio, tagliacarte, apribuste, ecc.);

Stampati e modelli, cioè modulistica interna ed esterna, modelli prestampati, ecc.,

Giornali e pubblicazioni: distribuite ai dipendenti quali strumenti del proprio lavoro, purché non costituenti raccolte e dotazioni di uffici:

Giornali e riviste;

Pubblicazioni.

Materiali e accessori:

Beni alimentari, ovverosia viveri per o in sostituzione del servizio mensa, cibo per il sostentamento di animali (ad esempio: generi alimentari per mense, per razioni viveri ai militari, foraggi ed altro cibo per animali, ecc.);

Vestiario, ovverosia abbigliamento in dotazione al personale per lo svolgimento della propria attività (ad esempio: divise, tute da lavoro, berretti, scarpe, ecc.);

Equipaggiamento, ovverosia beni che costituiscono equipaggiamenti per persone e animali, necessari allo svolgimento di specifiche attività (ad esempio: giubbotti antiproiettile, mute, elmetti, maschere antigas, zaini, palette per segnalazioni, selle, museruole, redini, guinzagli, strumenti musicali, ecc.) e che non hanno un valore tale da presupporre l'ammortamento del costo;

Carburanti, combustibili e lubrificanti, ovverosia materiale utilizzato per il funzionamento di impianti di riscaldamento o utilizzato per il funzionamento di mezzi soprattutto di trasporto;

Accessori per uffici, alloggi e mense, ovverosia beni in dotazione ad uffici, alloggi, mense e locali di rappresentanza, il cui acquisto sia considerabile e ricorrente;

Accessori per attività sportive e ricreative, ovverosia attrezzature e accessori utilizzati per questo tipo di attività;

Strumenti tecnico-specialistici, ovverosia materiale ed attrezzature utilizzate per lo svolgimento di attività tipiche (istituzionali e non) di singole Amministrazioni non riconducibili ad altre categorie;

Materiale tecnico-specialistico, ovverosia materiale di «facile consumo» ed attrezzature utilizzate per mantenere in efficienza e in buono stato edifici, impianti, apparecchi, arredi, veicoli;

Materiale informatico, ovverosia accessori e materiali per computer, stampanti e tutto ciò che concerne le attrezzature informatiche;

Medicinali, materiale sanitario e igienico, ovvero materiale e piccole attrezzature utilizzate per la pulizia e l'igiene di locali, beni e persone, o prodotti farmaceutici per la cura e prevenzione di malattie dell'uomo e degli animali, e materiali di pronto soccorso.

ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI: ovverosia tutti i costi relativi all'acquisto di servizi forniti da soggetti esterni all'Amministrazione e quelli relativi al godimento di beni, materiali o immateriali, di terzi - ad esempio affitti, canoni per locazione finanziaria, ecc. -. I servizi ed i beni di terzi in godimento possono essere utilizzati sia a supporto delle attività istituzionali sia per il mantenimento e per il funzionamento della struttura dell'Amministrazione.

Consulenza: si riferisce alle prestazioni fornite da terzi finalizzate a svolgere un'attività a supporto dei compiti assegnati istituzionalmente all'Amministrazione.

Giuridico-amministrativa, prestata in campo giuridico ed amministrativo;

Tecnico-scientifica, prestata nei settori tecnico e scientifico ad integrazione dei compiti delle Amministrazioni, includendo prestazioni nel campo ingegneristico ed edile, chimico, della ricerca, del restauro, ecc.;

Informatica, prestata nel campo informatico (ad esempio: studi di fattibilità, progetti di realizzazione ced, assistenza tecnica, conduzione e gestione sistemi, gestione della sicurezza, acquisizione, dati, assistenza on-site ...); non vi rientrano, perché allocate su altre, le attività prestate da terzi per interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria sul software di proprietà e le attività di realizzazione di software di proprietà;

Interpretariato e traduzioni, cioè servizi resi da interpreti e traduttori;

Esperti esterni, intesi come prestazioni altamente professionali, fornite da terzi volte a supportare particolari attività quali la partecipazione a comitati, consigli, ecc. (ad esempio Consiglio degli Esperti);

Altre consulenze, nella quale voce possono confluire tutti quei costi che pur essendo assimilabili alle «consulenze» non trovano un'esatta collocazione nei punti precedenti.

Assistenza: ovverosia le prestazioni specialistiche riferite ai servizi resi da medici, infermieri, paramedici (anche con riferimento alla legge 626) e da psicologi, assistenti sociali, religiosi:

Psicologica, sociale e religiosa;

Medico-sanitaria.

Promozione: prestazioni fornite da terzi per l'organizzazione di manifestazioni a carattere ufficiale e per la promozione e la divulgazione di informazioni di interesse dei cittadini:

Pubblicità;

Organizzazione manifestazioni e convegni.

Formazione e addestramento: prestazioni fornite da terzi e finalizzate all'acquisizione di interventi formativi e di addestramento:

Formazione professionale generica, ovverosia seminari, corsi di formazione che non attengono alla missione istituzionale dell'amministrazione quali corsi di lingua, corsi per il personale amministrativo, ecc.;

Formazione professionale specialistica, ovverosia corsi di formazione che attengono alla missione istituzionale dell'Amministrazione come ad esempio corsi per piloti (Aeronautica), ecc.;

Addestramento personale, ai sensi della legge 626.

Manutenzione ordinaria: prestazioni fornite da terzi finalizzate al mantenimento in efficienza e in buono stato dei seguenti beni impiegati per lo svolgimento delle attività delle Amministrazioni:

Immobili, ovverosia servizi finalizzati al mantenimento in efficienza e buono stato di immobili;

Mobili, arredi e accessori, ovverosia servizi finalizzati al mantenimento in efficienza e buono stato di mobili, arredi, accessori, equipaggiamenti; sono incluse le prestazioni di falegnami, tappezzieri, ecc.;

Impianti e macchinari, ovverosia servizi finalizzati al mantenimento in efficienza e buono stato di impianti e macchinari (ad esempio impianto di riscaldamento), comprensivi eventualmente di pezzi di ricambio; sono incluse le prestazioni di meccanici, idraulici, elettricisti, ecc.;

Mezzi di trasporto, ovverosia servizi finalizzati al mantenimento in efficienza e buono stato di mezzi di trasporto, comprensivi eventualmente di pezzi di ricambio; sono incluse le prestazioni di meccanici, ecc.;

Hardware, ovverosia servizi finalizzati al mantenimento in efficienza e buono stato dei sistemi automatizzati, inclusi gli apparati per le reti ed i lavori di cablaggio;

Software, ovverosia gli interventi di manutenzione migliorativa, adeguativa e correttiva che non incrementano il valore del software di proprietà, distinto in software applicativo e software di base;

Altri beni, ovverosia gli interventi di manutenzione ordinaria su beni che non rientrano nelle categorie precedenti.

Locazioni, noleggi e leasing: costi derivanti da contratti stipulati con terzi per noleggi, leasing e locazioni di beni di proprietà di terzi, relativi a:

Impianti e macchinari, ovverosia relativo al complesso delle macchine e delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività comprese le fotocopiatrici;

Immobili, ovverosia relativo ai beni durevoli aventi una consistenza fisica che non possono essere portati in altro luogo senza pregiudizio della loro integrità;

Hardware, relativo alle macchine connesse al trattamento automatizzato di dati, inclusi gli apparati per le reti ed i lavori di cablaggio;

Licenze, ossia l'acquisizione del diritto all'utilizzo condizionato di un software di cui, tuttavia, non si acquisisce la proprietà (ad esempio: licenze d'uso di MS-Windows o di prodotti correnti per l'automazione d'ufficio), distinto per software applicativo e software di base;

Mezzi di trasporto, relativo ai veicoli che possono essere usati per trasportare persone o cose sulla superficie terrestre (via terra, via mare o via aerea);

Altri beni, ovverosia relativo al complesso delle macchine e delle attrezzature che non sono specificate nelle categorie precedenti.

Utenze e canoni: costi che si sostengono per la fruizione di un servizio erogato da terzi, regolati contrattualmente da pagamenti periodici, a volta composti da una parte fissa e da una parte variabile correlata al consumo effettivo per:

Telefonia fissa, ovverosia il costo derivante dall'utilizzo del servizio telefonico fisso;

Telefonia mobile, ovverosia il costo derivante dall'utilizzo del servizio telefonico mobile;

Reti di trasmissione, ovverosia il costo derivante dall'utilizzo di sistemi di trasmissione dei dati;

Energia elettrica, ovverosia il costo derivante dall'utilizzo di forniture di energia elettrica;

Acqua, ovverosia il costo derivante dall'utilizzo di forniture di acqua;

Gas, ovverosia il costo derivante dall'utilizzo di forniture di gas;

Altri canoni, ovverosia il costo derivante dall'abbonamento a banche dati, canoni radiotelevisivi e simili.

Servizi di ristorazione: prestazioni richieste a terzi per servizi di mensa e ristorazione per:

Personale militare,

Personale civile.

Servizi ausiliari: prestazioni di servizi resi da terzi non classificabili in altre voci e che sono spesso finalizzate al mantenimento e al funzionamento della struttura:

Sorveglianza e custodia, ovverosia servizi di vigilanza esterna ed interna di immobili e custodia di beni mobili;

Pulizia e lavanderia, ovverosia servizi di pulizia di locali e di lavanderia per vestiario, equipaggiamenti e biancheria varia;

Stampa e rilegatura, ovverosia servizi di stampa, fotocomposizione, fotoriproduzione, rilegatura, ecc.;

Trasporti, traslochi e facchinaggio, ovverosia servizi di trasporto, trasloco e facchinaggio, relativo a beni e persone svolte nell'ambito lavorativo;

Prestazioni artigianali, ovverosia servizi acquistati a beneficio del personale quali ad esempio barbiere, calzolaio, ecc.;

Addestramento animali, ovverosia attività di addestramento animali;

Altri servizi ausiliari, in cui confluiscono tutti quei costi che, pur essendo assimilabili a «servizi ausiliari», non trovano un'esatta collocazione nelle voci precedenti. In particolare, si segnalano i costi legati agli oneri condominiali, intendendosi con ciò gli oneri riferibili alla quota parte di utenze e di forniture di servizi complessivamente erogati al condominio sede dell'ufficio.

Servizi finanziari: compensi per prestazioni di servizi di tipo finanziario resi da banche o organismi finanziari per l'espletamento di compiti istituzionali direttamente affidati ad una struttura dell'Amministrazione:

Commissioni per il collocamento di titoli e azioni, ovverosia le commissioni riconosciute alle banche per la vendita di azioni, per la vendita o collocamento di titoli del debito pubblico;

Servizi di tesoreria, ovverosia i compensi riconosciuti alla Banca d'Italia per lo svolgimento dei servizi di tesoreria provinciale;

Altri servizi finanziari, includono costi relativi a compensi riconosciuti a banche e istituti finanziari per servizi quali noleggio di cassette di sicurezza, pagamento utenze tramite domiciliazione, factoring (ad eccezione dei costi aventi natura di oneri finanziari), valutazioni di immobili per la concessione di mutui, istruttoria di mutui e finanziamenti, ecc.

Assicurazioni: ovverosia i costi derivanti dalla stipula di contratti di assicurazione, obbligatoria o facoltativa, per persone e cose (ad esempio: responsabilità civile o furti):

Assicurazioni su beni immobili, includono i costi di assicurazione per edifici, caserme, impianti sportivi, biblioteche, ecc.;

Assicurazioni su beni mobili, ovverosia i costi di assicurazione per autovetture, oggetti o animali;

Altre assicurazioni, ovvero i costi sostenuti per assicurare personale estraneo all'Amministrazione ed per altre tipologie di assicurazione.

ALTRI COSTI: costi che le Amministrazioni possono sostenere nello svolgimento dei compiti ad esse assegnati.

Per doveri assolti dai cittadini: costi sostenuti per compensare i cittadini chiamati a svolgere temporaneamente particolari attività funzionali per lo Stato:

Giudici popolari, ovverosia remunerazione ai cittadini chiamati a svolgere funzioni di giudice popolare;

Arruolamento, ovverosia remunerazione ai cittadini per il periodo necessario all'espletamento delle procedure di arruolamento;

Commissioni elettorali, ovverosia remunerazione ai cittadini chiamati a svolgere attività nelle commissioni elettorali;

Servizio civile sostitutivo, ovverosia gli oneri per rimborsare gli enti che, fruendo delle prestazioni fornite dai giovani che effettuano il servizio civile, ne sostengono i relativi costi;

Collaborazione dei cittadini con le istituzioni, in cui possono rientrare i premi corrisposti per il ritrovamento di beni di particolare valore storico, archeologico e artistico o altro.

Amministrativi: costi di natura varia sostenuti per lo svolgimento di attività di carattere amministrativo:

Oneri postali e telegrafici, ovverosia oneri derivanti dall'invio di missive, telegrammi, ecc. addebitabili all'Amministrazione mittente;

Carte-valori, valori bollati e registrazione contratti, ovverosia oneri derivanti dall'acquisto di carte costituenti valori in quanto rappresentative per lo Stato di obbligazioni, autorizzazioni, certificazioni, ricevute di introiti, spese per la registrazione di contratti, ecc.;

Rappresentanza, ovverosia oneri derivanti da attività di rappresentanza compresi i beni di rappresentanza, le onorificenze ed i servizi di ristorazione connessi alle spese di rappresentanza;

Pubblicazioni di bandi di gara, ovverosia oneri connessi all'espletamento di gare per la fornitura di beni e servizi;

Iscrizioni ad ordini professionali, ovverosia oneri derivanti dalla necessità di iscriversi ad ordini professionali;

Partecipazione ad organismi interni ed internazionali, ovverosia contributi ordinari versati ad organismi interni ed internazionali che fanno riferimento esclusivamente ai casi in cui un Centro di Costo partecipa in modo esclusivo o del tutto preminente alle attività dell'organismo in questione e ne riceve in cambio le controprestazioni; in tutti gli altri casi la quota di partecipazione va considerata un costo riferibile allo Stato nel suo complesso;

Diversi, costi che pur essendo assimilabili ai costi amministrativi non trovano un'esatta collocazione nelle voci precedenti.

Imposte: alla voce si riferiscono le prestazioni obbligatorie di denaro dovute allo Stato stesso o ad altri enti pubblici territoriali e misurate in relazione alla capacità contributiva, senza avere diritto a un corrispettivo specifico:

Imposte sul reddito, costo relativo all'imposizione sul reddito prodotto;

Imposte sul patrimonio, costo relativo all'imposizione sui beni patrimoniali di proprietà delle Amministrazioni;

Imposte di registro, costo relativo all'imposizione derivante dal dover dare pubblicità legale a determinati eventi (ad esempio: stipula di contratti, emanazione di sentenze, ecc.);

Imposta sul valore aggiunto, costo relativo all'imposizione sul valore aggiunto (I.V.A.);

Altre imposte, costi relativi ad imposizioni con carattere residuale rispetto alle precedenti.

Tasse:

Tassa sui rifiuti, per il servizio di rimozione dei rifiuti solidi urbani ed altri;

Tassa per passi carrabili, per l'apertura di accessi su vie pubbliche;

Tassa di possesso per mezzi di trasporto, connessa ai mezzi di trasporto;

Altre tasse, derivanti da tassazioni con carattere residuale rispetto alle precedenti.

ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO: costi generati da eventi di natura straordinaria o da contenziosi giudiziari.

Costi straordinari: costi di tipo straordinario, che non misurano cioè il valore di risorse umane e strumentali impiegate per lo svolgimento ordinario dell'attività istituzionale;

Oneri derivanti da rapporti con terzi, ovverosia forme di penali previste contrattualmente;

Spese per differenze cambio, ovverosia oneri generati dalle oscillazioni del tasso di cambio della lira rispetto alla valuta utilizzata;

Perdite su garanzie, ovverosia costi derivanti da inadempienze di contratti garantiti dallo Stato;

Sopravvenienze passive, ovverosia costi che derivano da fatti per i quali l'insorgere dell'onere è estraneo alla gestione ordinaria di impresa (ad esempio oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei alla gestione);

Insussistenze attive, oneri generati dalla perdita di valore di beni andati perduti o danneggiati per incendio, furto, eventi accidentali;

Minusvalenze da alienazioni, ossia la differenza negativa fra prezzo di vendita di un bene patrimoniale e valore residuo dello stesso.

Esborso per contenzioso: la voce fa riferimento ai costi sostenuti dallo Stato a seguito di sentenze esecutive di cause amministrative o civili che lo vedono coinvolto, distinte in base al destinatario dell'esborso:

Personale dipendente, costi derivanti da cause in cui lo Stato viene giudicato in relazione alla sua posizione di datore di lavoro;

Fornitori: costi derivanti da cause in cui lo Stato è coinvolto con i propri fornitori;

Cittadini: costi derivanti da cause in cui lo Stato è coinvolto nel ruolo di fornitore di servizi sia come Amministratore pubblico sia in quanto parte di un rapporto di tipo privatistico.

AMMORTAMENTI: costi corrispondenti all'utilizzo dei beni durevoli acquisiti e alle manutenzioni straordinarie effettuate, che, aumentando il valore dei beni durevoli, sono sottoposte allo stesso criterio di valorizzazione del bene su cui è operata la manutenzione.

Immobilizzazioni immateriali: costi relativi ai beni durevoli che pur non avendo una consistenza fisica, possono essere oggetto di valutazione economica. Nella voce confluiscono gli ammortamenti relativi alle seguenti categorie di beni:

Opere dell'ingegno, ovvero il costo relativo allo sfruttamento delle opere dell'ingegno diverse dalle invenzioni industriali (cioè software, distinto in applicativo e di base, esclusi i pacchetti applicativi in licenza d'uso);

Brevetti, ovvero il costo relativo all'utilizzo esclusivo di invenzioni (sfruttamento industriale);

Diritti d'autore, ovvero il costo relativo al riconoscimento all'autore di opere;

Avviamento, ossia la differenza fra il prezzo complessivo sostenuto per l'acquisizione, da parte dello Stato, di una azienda (o il valore di conferimento della medesima) ed il valore corrente attribuito agli elementi patrimoniali attivi e passivi che la compongono.

Immobilizzazioni materiali - beni immobili: costi relativi ai beni durevoli aventi una consistenza fisica tale da non permetterne il trasporto in altro luogo senza pregiudizio della loro integrità. Nella voce confluiscono gli ammortamenti relativi alle seguenti categorie di beni:

Vie di comunicazione, ovvero il costo relativo alle infrastrutture volte al collegamento di diversi punti, consentendo lo svolgimento del traffico (strade, autostrade, valichi, ponti, ferrovie, funivie, ecc.);

Infrastrutture idrauliche, ovvero il costo relativo ai beni volti alla regolamentazione dei corsi d'acqua ed al suo corretto deflusso (dighe, argini, sistemazione corsi d'acqua, canali d'irrigazione, acquedotti, fognature, ecc.);

Infrastrutture portuali e aeroportuali, ovvero il costo relativo ai beni che permettono il funzionamento di porti e aeroporti (porti, moli, banchine, darsene, escavazioni, fari, fanali, aeroporti, torri di controllo, ecc.);

Opere per la sistemazione del suolo, ovvero il costo relativo agli interventi per dare un opportuno assetto al territorio (bonifiche, recinzioni aree protette, rimboschimenti, ecc.);

Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo, ovvero il costo relativo alle costruzioni in muratura destinate ad uso abitativo, commerciale e governativo (edifici pubblici, uffici o abitazioni del personale, scuole, case popolari, carceri, ospedali, ambasciate, ecc.);

Fabbricati industriali e costruzioni leggere, ovvero il costo relativo alle costruzioni in muratura destinate ad uso industriale e costruzioni secondarie (centrali elettriche, industrie, inceneritori, pensiline, ecc.);

Fabbricati militari, ovvero il costo relativo alle infrastrutture volte alle costruzioni in muratura destinate ad uso militare (caserme, ecc.);

Fabbricati rurali, ovvero il costo relativo alle costruzioni in muratura, che si trovano in siti rurali destinate ad uso agricolo o di allevamento;

Opere destinate al culto, intendendosi con ciò le costruzioni in muratura destinate ad essere luoghi di culto (ad esempio chiese, moschee, ecc.);

Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico, ovvero il costo relativo alle opere di scultura o struttura architettonica di valore culturale, storico, archeologico ed artistico (fontane, obelischi, edifici di valore artistico, scavi, biblioteche, musei, teatri, chiese, case in cui hanno vissuto personaggi famosi, ecc.);

Strade ferrate e relativi materiali di esercizio, ovvero il costo relativo alle infrastrutture volte al collegamento di diversi punti mediante sistemi ferroviari (ferrovie, binari, ecc.);

Impianti sportivi, ovvero il costo relativo ad infrastrutture volte all'espletamento di attività sportive.

Immobilizzazioni materiali - beni mobili: costi relativi ai beni durevoli aventi una consistenza fisica tale da permetterne lo spostamento. In tale voce confluiscono gli ammortamenti relativi alle seguenti categorie di beni:

Mezzi di trasporto stradali leggeri, ovverosia il costo relativo all'insieme dei veicoli di piccole dimensioni che possono essere usati per trasportare persone o cose sulla superficie terrestre via terra (autovetture, motociclette, biciclette, motocicli, furgoni, volanti, ecc.);

Mezzi di trasporto stradali pesanti, ovverosia il costo relativo all'insieme dei veicoli di grandi dimensioni che possono essere usati per trasportare persone o cose sulla superficie terrestre via terra (camion, autobus, autoblindo, ecc.);

Automezzi ad uso specifico, ovvero il costo relativo a mezzi stradali particolarmente attrezzati da destinare a specifici scopi ed esigenze (ambulanze, veicoli antincendio) oppure automezzi utilizzati per particolari attività (ruspe, gru, macchine escavatrici, ecc.);

Mezzi di trasporto aerei, ovverosia il costo relativo all'insieme dei veicoli che possono essere usati per trasportare persone o cose sulla superficie terrestre via aerea (aerei, elicotteri, ecc.);

Mezzi di trasporto marittimi, ovverosia il costo relativo all'insieme dei veicoli che possono essere usati per trasportare persone o cose sulla superficie terrestre via mare (navi, motovedette, cisterne, sommergibili, ecc.);

Macchinari per ufficio, ovverosia il costo relativo a beni in dotazione agli uffici per lo svolgimento e l'automazione di compiti specifici;

Mobili e arredi per ufficio, ovverosia il costo relativo a oggetti per l'arredamento di uffici, allo scopo di rendere l'ambiente funzionale rispetto alle sue finalità;

Mobili e arredi per alloggi e pertinenze, ovverosia il costo relativo a oggetti per l'arredamento di ambienti destinati ad alloggio, ristorazione e rappresentanza, mense;

Mobili e arredi per locali ad uso specifico, ovverosia il costo relativo a oggetti per l'arredamento per ambienti destinati allo svolgimento di particolari attività;

Impianti e attrezzature, ovverosia costo relativo al complesso delle macchine e delle attrezzature necessarie allo svolgimento di una attività;

Hardware, ovvero il costo relativo alle macchine connesse al trattamento automatizzato di dati (calcolatori, terminali, personal computer, stampanti, modem, apparati attivi e passivi per le reti e lavori di cablaggio, server, scanner, ecc.);

Equipaggiamento e vestiario, ovverosia beni che costituiscono equipaggiamenti per persone e animali, necessari allo svolgimento di specifiche attività il cui valore presuppone la necessità di ammortizzare il costo;

Armi leggere, ovverosia costo relativo alle dotazioni di piccole dimensioni utilizzate per i compiti di difesa del territorio nazionale e salvaguardia dell'ordine pubblico;

Armi pesanti, ovverosia costo relativo alle dotazioni di grandi dimensioni utilizzate per i compiti di difesa del territorio nazionale e salvaguardia dell'ordine pubblico;

Mezzi terrestri da guerra, ovverosia costo relativo ai veicoli terrestri, utilizzati per compiti di difesa del territorio nazionale;

Mezzi aerei da guerra, ovverosia il costo relativo ai veicoli aerei utilizzati per compiti di difesa del territorio nazionale;

Mezzi navali da guerra, ovverosia costo relativo ai veicoli aerei utilizzati per compiti di difesa del territorio nazionale (incrociatori, portaerei, ecc.);

Opere artistiche, ovverosia costo relativo agli insiemi di opere artistiche formanti una collezione e opere cui si riconosce un valore estetico e artistico (collezioni di quadri o statue, raccolte discografiche, quadri, statue, ecc.);

Materiale bibliografico, ovverosia costo relativo a libri, pubblicazioni, materiale multimediale di valore tale da essere suscettibile di ammortamento;

Strumenti musicali, ovverosia costo di strumenti musicali di proprietà dello Stato;

Animali, ovverosia costo di animali utilizzati come ausilio in attività operative.

Manutenzioni straordinarie: nella voce confluiscono gli ammortamenti relativi alla manutenzione straordinaria operate sulle seguenti categorie di beni, per le cui descrizioni si rimanda alle stesse voci descritte in Ammortamenti - Beni immobili e Ammortamenti - beni mobili:

Hardware

Software

Macchinari per ufficio

Mobili ed arredi

Materiale bibliografico

Strumenti musicali

Opere artistiche

Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico

Opere destinate al culto

Impianti e attrezzature

Impianti sportivi

Opere per la sistemazione del suolo
Vie di comunicazione
Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio
Infrastrutture idrauliche
Infrastrutture portuali ed aeroportuali
Automezzi ad uso specifico
Mezzi di trasporto stradali pesanti
Mezzi di trasporto stradali leggeri
Mezzi di trasporto aerei
Mezzi di trasporto marittimi
Mezzi terrestri da guerra
Mezzi aerei da guerra
Mezzi navali da guerra
Armi pesanti
Fabbricati militari
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo
Fabbricati industriali e costruzioni leggere
Fabbricati rurali

ONERI FINANZIARI: misurano il costo derivante dall'utilizzo di somme di denaro, generalmente prese a prestito per il proprio finanziamento; si tratta degli interessi passivi e di altri oneri a questi assimilabili.

Oneri su titoli del Debito Pubblico: costi maturati su capitali presi a prestito attraverso l'emissione di titoli offerti alla pubblica sottoscrizione:

Oneri su titoli a lungo, il costo maturato sui capitali prestati allo Stato e che lo Stato stesso raccoglie attraverso l'emissione di titoli a lungo termine;

Oneri su titoli a breve, il costo maturato sui capitali prestati allo Stato e che lo Stato stesso raccoglie attraverso l'emissione di titoli a breve termine.

Oneri su prestiti contratti dallo Stato: costi relativi ai finanziamenti concessi allo Stato da Istituti finanziari e di credito, nazionali od internazionali:

Oneri su prestiti contratti dallo Stato.

Altri oneri finanziari: la voce è destinata ad accogliere oneri finanziari non relativi al finanziamento dello Stato nel suo complesso, ma di pertinenza delle singole Amministrazioni e derivanti o da finanziamenti specifici (c.d. «mutui di scopo») o da interessi non legati a finanziamenti;

Oneri su finanziamenti specifici, i costi di finanziamenti contratti autonomamente dalle Amministrazioni, sulla base di norme specifiche, per finanziare proprie attività e progetti (c.d. «mutui di scopo»);

Altri interessi, quali quelli dovuti per il ritardato pagamento di retribuzioni o di fornitori.

PREMI PER ATTIVITÀ DI GIUOCO: costi relativi alle somme da versare ai vincitori dei giochi gestiti dallo Stato. Tale voce, rappresenta dei costi attribuibili allo Stato nel suo complesso.

Lotto, ovverosia costi derivanti dal gioco del Lotto;

Lotterie, ovverosia costi derivanti dalle Lotterie;

Altri giochi, ovverosia costi derivanti da altri giochi non compresi nei precedenti.

OPERE IN CORSO: nella voce rientrano tutte le spese sostenute, in un periodo di riferimento, per la realizzazione o la manutenzione straordinaria di beni durevoli, che saranno terminate in un periodo successivo a tale periodo. Queste spese non rappresentano ancora, nel periodo di riferimento, un costo, ma lo diventeranno solo a partire dal periodo nel quale si avrà l'ultimazione del bene o della manutenzione straordinaria, periodo dal quale avrà inizio l'ammortamento.

In Costruzione: alla voce fanno riferimento le spese relative lavori in corso per opere in costruzione;

In Manutenzione straordinaria: alla voce fanno riferimento le spese relative ai lavori che intervengono su un bene già esistente, per ripristinarne o per aumentarne il valore originario.

Per entrambe le voci del livello precedente è prevista la seguente articolazione:

Vie di comunicazione;

Infrastrutture idrauliche;

Infrastrutture portuali e aeroportuali;

Opere per la sistemazione del suolo;

Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo;

Fabbricati industriali e costruzioni leggere;

Fabbricati militari;

Fabbricati rurali;

Opere destinate al culto;

Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico;

Strade ferrate e relativi materiali di esercizio;

Impianti sportivi.

RIMANENZE: la voce riguarda la situazione residuale dei beni di consumo e di alcune immobilizzazioni materiali e fornisce informazioni sulle giacenze risultanti a fine esercizio.

Beni di consumo:

Carta, cancelleria e stampati;

Materiali ed accessori.

Immobilizzazioni materiali - beni mobili:

Macchinari per ufficio;

Mobili e arredi;

Hardware;

Equipaggiamento e vestiario;

Armi leggere.

RATEI - RISCOINTI: le voci accolgono le poste integrative e rettificative di valori economici dovute a sfasature, soprattutto temporali, tra l'utilizzo delle risorse ed il sostenimento del costo relativo, nel rispetto del principio di competenza economica. L'articolazione delle voci si riferisce a:

Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi, ovverosia tutti i costi relativi all'acquisto di servizi forniti da soggetti esterni all'Amministrazione e quelli relativi al godimento di beni, materiali o immateriali, di terzi;

Altri costi.

Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi;

Altri costi.

TRASFERIMENTI CORRENTI, CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI E ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE: in queste voci - nelle rispettive articolazioni - vengono rappresentate le risorse finanziarie trasferite dalle Amministrazioni Centrali dello Stato ad altri organismi; solo presso questi ultimi le risorse stesse, in quanto effettivamente impiegate, assumeranno la valenza di costo. Si tratta, quindi, di tutte quelle forme di finanziamento che lo Stato concede a terzi ed a cui non corrisponde nessuna controprestazione.

L'articolazione dei conti fa riferimento alla classificazione economica del bilancio dello Stato a suo tempo definita secondo la classificazione SEC 95.

FONDI DA ASSEGNARE: risorse finanziarie che non possono essere utilizzate per l'effettuazione di pagamenti, ma solo per l'assegnazione delle risorse stesse in corso d'anno alle voci di destinazione finale di altre Amministrazioni. Tali risorse, che saranno allocate sulla voce in oggetto solo a livello previsionale (budget), si trasformeranno, pertanto, in costi a carico delle stesse Amministrazioni o in trasferimenti ad altri organismi:

Fondi speciali: risorse per oneri presunti derivanti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione; tali risorse genereranno in futuro costi per le Amministrazioni o trasferimenti a carico delle stesse, in una misura che, in origine, non è del tutto nota. Al terzo livello non è prevista una ulteriore classificazione;

Fondi di riserva: risorse destinate a finanziare: Spese obbligatorie la cui dotazione nei capitoli di destinazione finale risulti insufficiente (si tratta di spese che possono generare sia costi a carico delle amministrazioni sia trasferimenti) e Spese impreviste ed imprevedibili corrispondenti a risorse da utilizzare a fronte di esigenze non prevedibili;

Altri fondi da ripartire: risorse destinate a finanziare: Spese derivanti da provvedimenti legislativi già approvati, di cui è noto l'ammontare globale ma di cui occorre definire nel dettaglio la destinazione finale in termini di scopo e di amministrazione destinataria (possono farne parte, ad esempio, risorse per iniziative o progetti specifici autorizzate da una legge, ma per le quali occorre stabilire nel dettaglio le attività da svolgere e le amministrazioni competenti) e Spese di carattere ricorrente che generano di solito costi per le Amministrazioni, che necessitano di autorizzazioni, come lo straordinario per i dipendenti, la cui suddivisione fra amministrazioni sarà decisa solo in un momento successivo alla formazione del bilancio di previsione.

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE: elementi rettificativi ed integrativi, utili per la riconciliazione con il bilancio finanziario, che fanno riferimento in particolare a:

Rimborsi passività finanziarie:

Titoli del Debito Pubblico;

Prestiti.

Restituzioni di imposte;

Altre poste correttive.

(11) Tabella così sostituita prima dal D.M. 25 marzo 2002 (Gazz. Uff. 9 aprile 2002, n. 83), poi dal D.M. 6 aprile 2004 (Gazz. Uff. 14 aprile 2004, n. 87) ed infine dal D.M. 8 giugno 2007 (Gazz. Uff. 26 giugno 2007, n. 146, S.O.).

Tabella C (12)

CLASSIFICAZIONE PATRIMONIALE

I livello	II livello	III livello	IV livello	V livello
Attività finanziarie	Oro e argenteo monetario e diritti speciali di prelievo	Oro e argenteo monetario	Oro e argenteo monetario (non monetato)	Oro e argenteo monetario (non monetato)
		Diritti speciali di prelievo	Diritti speciali di prelievo	Diritti speciali di prelievo
	Biglietti, monete e depositi	Biglietti, monete e depositi	Biglietti, monete e depositi	Biglietti e monete Depositi trasferibili Altri depositi
	Titoli diversi dalle azioni	Titoli diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati	Titoli diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati	Titoli a breve termine diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati Titoli a lungo termine diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati
		Strumenti finanziari derivati	Strumenti finanziari derivati	Strumenti finanziari derivati di breve termine
	Azioni ed altre partecipazioni, escluse le quote dei fondi comuni di investimento	Azioni quotate escluse le quote dei fondi comuni	Società bancarie	Società finanziarie bancarie controllate Società finanziarie bancarie collegate Altre

	Società finanziarie non bancarie	Società finanziarie non bancarie controllate
		Società finanziarie non bancarie collegate
		Altre
	Società non finanziarie	Società non finanziarie controllate
		Società non finanziarie collegate
		Altre
Azioni non quotate, escluse le quote dei fondi comuni di investimento	Società finanziarie bancarie	Società finanziarie bancarie controllate
		Società finanziarie bancarie collegate
		Altre
	Società finanziarie bancarie	Società finanziarie bancarie controllate
		Società finanziarie bancarie collegate
		Altre
	Società non finanziarie	Società non finanziarie controllate
		Società non finanziarie collegate
		Altre
Altre partecipazioni	Altre partecipazioni	Fondi di dotazione

			Organismi internazionali
			Altre
Quote dei fondi di investimento	Quote dei fondi di investimento	Quote dei fondi di investimento	Quote dei fondi immobiliari
			Quote dei fondi mobiliari
Crediti	Crediti	Crediti di Tesoreria	Disponibilità del Tesoro per il Servizio di tesoreria provinciale
			Pagamenti da regolare
			Pagamenti da rimborsare
			Altri crediti
		Residui attivi per danaro presso gli agenti della riscossione	Entrate correnti
			Entrate in conto capitale
			Entrate da riduzioni di attività finanziarie
			Eventuali entrate per accensione di passività finanziarie
		Residui attivi per somme da riscuotere	Entrate correnti
			Entrate in conto capitale
			Entrate da riduzioni di attività finanziarie
			Eventuali entrate per accensione di passività finanziarie
Anticipazioni attive	Anticipazioni attive	Anticipazioni attive	Fondi di garanzia

			Fondi di rotazione
			Fondi di scorta
			Crediti concessi ad enti pubblici e ad istituti di credito
			Crediti concessi ad aziende ed enti privati
			Altri crediti non classificabili
Altri conti attivi	Altri conti attivi	Altri conti attivi	Fondo ammortamento titoli
			Valore commerciale dei metalli monetati
Attività non finanziarie prodotte	Capitale fisso	Beni materiali prodotti	Abitazioni
			Fabbricati civili uso abitativo (inclusi gli alloggi di servizio)
			Fabbricati rurali uso abitativo
			Opere in corso di costruzione
			Opere di manutenzione straordinaria
			Fabbricati gestiti dallo I.A.C.P.
			Fabbricati gestiti dagli Enti territoriali
		Fabbricati residenziali	nonFabbricati civili adibiti a fini istituzionali (uso governativo e caserme)
			Fabbricati commerciali

	Fabbricati rurali
	Fabbricati industriali e costruzioni leggere
	Opere destinate al culto
	Opere in corso di costruzione
	Opere di manutenzione straordinaria
	Altro
Beni immobili di valore culturale	Beni storici
	Beni artistici
	Beni archeologici
	Beni paleontologici
	Opere di restauro
Opere permanenti destinate alla difesa nazionale	Infrastrutture portuali e aeroportuali militari
	Strutture ed infrastrutture militari
	Opere in corso di costruzione
	Opere di manutenzione straordinaria
Altre opere	Vie di comunicazione
	Strutture e infrastrutture idrauliche
	Infrastrutture portuali ed aeroportuali civili

	Strade ferrate e relativi materiali di esercizio
	Impianti sportivi
	Opere in corso di costruzione
	Opere di manutenzione straordinaria
	Opere per la sistemazione del suolo
	Altro
Diritti reali di godimento su beni altrui	Diritti reali di godimento su beni altrui
Impianti, attrezzature e macchinari	Macchinari per ufficio
	Impianti e macchinari per locali ad uso specifico
	Hardware
	Altri impianti e macchinari
	Attrezzature
	Attrezzature e macchinari per altri usi specifici
Mobili e arredi	Mobili ed arredi per ufficio
	Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze
	Mobili ed arredi per locali ad uso specifico
	Altri mobili e arredi per uso specifico

Materiale bibliografico	Libri e pubblicazioni
	Materiale multimediale
	Altro
Mezzi di trasporto	Mezzi di trasporto stradali leggeri
	Mezzi di trasporto stradali pesanti
	Mezzi di trasporto aerei
	Mezzi di trasporto marittimi
	Altri mezzi di trasporto
Armi ed armamenti militari	Armi leggere
	Armi pesanti
	Mezzi terrestri da guerra
	Mezzi aerei da guerra
	Mezzi navali da guerra
Equipaggiamenti e vestuari	Equipaggiamenti civili
	Equipaggiamenti logistico-militari
	Vestuari civili
	Vestuari militari
Strumenti musicali	Strumenti musicali
Coltivazioni ed allevamenti	Animali
	Vigneti, frutteti ed altre

				piantagioni permanenti
			Altri beni materiali prodotti	Altri beni materiali prodotti
	Beni immateriali prodotti	Diritti di sfruttamento	Prospezioni minerarie	
		Opere dell'ingegno	Software	
			Originali di opere artistiche e letterarie non soggette a tutela	
		Altri beni immateriali prodotti	Altri beni immateriali prodotti	
Scorte	Materie prime e intermedi	Materie prime	Materiale per laboratori	
		Prodotti intermedi	Materiale per officine	
		Prodotti intermedi	Prodotti intermedi	
		Prodotti in corso di lavorazione	Prodotti in corso di lavorazione relativi a coltivazioni ed allevamenti	
			Prodotti in corso di lavorazione relativi a processi industriali ed artigianali	
			Altri prodotti in corso di lavorazione	
	Prodotti finiti	Prodotti finiti	Prodotti finiti	
Oggetti di valore	Oggetti di valore	Oggetti di valore	Pietre e metalli preziosi	
			Oggetti di antiquariato	

				Altri oggetti di valore
	Oggetti d'arte		Beni mobili di valore	Beni storici
			culturale, biblioteche e	Beni artistici
			archivi	Beni demo-etno-antropologici
				Beni archeologici
				Beni paleontologici
				Beni librari
				Beni archivistici
				Opere di restauro
Attività non	Beni materiali	non Beni del demanio	Beni del demanio	Demanio marittimo
prodotti				
finanziarie non		naturale	naturale	Demanio idrico
prodotte				Foreste
		Terreni	Terreni	Aree edificabili
				Aree assoggettate a vincoli urbanistici preordinati all'esproprio
				Terreni sottostanti a fabbricati ed altre opere
				Terreni coltivati
				Parchi con relative acque di superficie
				Aree archeologiche e terreni sottoposti a tutela

				Altri terreni con relative acque di superficie
		Giacimenti	Giacimenti	Riserve di carbone, di petrolio e di gas naturale
				Riserve di minerali metalliferi
				Riserve di minerali non metalliferi
		Risorse biologiche non coltivate	Risorse biologiche non coltivate	Risorse biologiche non coltivate
	Beni immateriali non prodotti	Brevetti	Brevetti	Brevetti
		Contratti trasferibili	Contratti trasferibili	Contratti trasferibili
		Avviamento di attività commerciali	Avviamento di attività commerciali	Avviamento di attività commerciali
		Altri beni immateriali non prodotti	Diritti d'autore	Diritti d'autore
Passività finanziarie	Debiti	Debiti a breve termine	Debiti di Tesoreria	Debito fluttuante
				Conti correnti
				Incassi da regolare
				Altre gestioni
			Residui passivi	Residui passivi propri
				Residui passivi di stanziamento
		Debiti a medio-lungo termine	Debiti redimibili	Buoni del Tesoro poliennali
				Certificati di credito del

			Tesoro
			Prestiti esteri
			Altri
	Debiti diversi		Monete in circolazione
			Residui passivi perenti di parte corrente
			Residui passivi perenti in conto capitale
			Altri
Riserve tecniche di assicurazione	Riserve tecniche di fondi di pensione	Riserve tecniche dei fondi di pensione	Riserve tecniche dei fondi di pensione
Anticipazioni passive	Anticipazioni passive	Anticipazioni passive	Governi esteri
			Altri organismi
Altri conti passivi	Altri conti passivi	Altri conti passivi	Altri conti passivi

A completamento della classificazione si evidenziano i CONTI D'ORDINE quali: RISCHI - Garanzie (fideiussioni, avalli, altre partecipazioni personali, garanzie reali); BENI DI TERZI - Beni prestati a vario titolo (beni in leasing, deposito, pegno, comodato, altro); IMPEGNI - Stipulazioni di contratti non ancora eseguiti.

(12) Tabella così sostituita dall'allegato 1 al D.M. 18 aprile 2002, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 dello stesso decreto.

Legge 5-8-1978 n. 468 - Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Estratto.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 agosto 1978, n. 233.

TITOLO IV

Conti della finanza pubblica

Articolo 25. *Normalizzazione dei conti degli enti pubblici.*

[Ai comuni, alle province e relative aziende, nonché a tutti gli enti pubblici non economici compresi nella tabella A allegata alla presente legge, a quelli determinati ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, gli enti ospedalieri, sino all'attuazione delle apposite norme contenute nella legge di riforma sanitaria, alle aziende autonome dello Stato, agli enti portuali ed all'ENEL, è fatto obbligo, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, di adeguare il sistema della contabilità ed i relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato, provvedendo alla esposizione della spesa sulla base della classificazione economica e funzionale ed evidenziando, per l'entrata, gli introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico.

La predetta tabella A potrà essere modificata con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e della programmazione economica.

Per l'ENEL e le aziende di servizi che dipendono dagli enti territoriali, l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni e ai consuntivi di cassa, restando ferme per questi enti le disposizioni che regolano la tenuta della contabilità.

Gli enti territoriali presentano in allegato ai loro bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che da loro dipendono, secondo uno schema tipo definito dal Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende ²⁸¹.

Ai fini della formulazione dei conti pluriennali della finanza pubblica è fatto obbligo agli enti di cui al presente articolo di fornire al Ministro del tesoro informazioni su prevedibili flussi delle entrate e delle spese per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, ove questi non risultino già dai conti pluriennali prescritti da specifiche disposizioni legislative.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, individua gli organismi e gli enti anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli enti autonomi fieristici, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo. Per gli enti economici l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni ed ai consuntivi in termini di cassa ^{282 283]} ²⁸⁴.

²⁸¹ Lo schema tipo di bilancio di esercizio di cui al presente comma è stato approvato con D.M. 26 aprile 1995 (Gazz. Uff. 7 luglio 1995, n. 157).

²⁸² Comma così sostituito dall'art. 21, D.L. 12 settembre 1983, n. 463. Vedi, anche, il D.P.C.M. 8 agosto 1984.

²⁸³ Vedi il D.P.C.M. 5 marzo 1979. Vedi, anche, l'art. 9, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, il D.P.C.M. 3 giugno 1986 e l'art. 32, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

Articolo 29. *Adempimenti dei tesorieri.*

[Agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa di cui all'articolo 30 della presente legge le province e i comuni provvederanno tramite i propri tesorieri, sulla base dei dati desunti dai conti correnti di tesoreria da questi intrattenuti con le amministrazioni interessate.

A tale fine i tesorieri medesimi faranno pervenire, entro i termini di cui al suddetto articolo 30, alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio i prospetti con gli elementi determinati.

Copia dei suddetti prospetti verrà trasmessa anche alle ragionerie delle regioni.

Nei confronti dei tesorieri inadempienti su denuncia del direttore della ragioneria provinciale dello Stato, le amministrazioni potranno procedere alla risoluzione del contratto in corso] ²⁸⁵.

Articolo 30. *Conti di cassa.*

[1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sulla stima del fabbisogno del settore statale per l'anno in corso, quale risulta delle previsioni gestionali di cassa del bilancio statale e della tesoreria, nonché sul finanziamento di tale fabbisogno, a raffronto con i corrispondenti risultati verificatisi nell'anno precedente. Nella stessa relazione sono, altresì indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni relative ai capitoli di interessi sui titoli del debito pubblico. Entro la stessa data il Ministro del bilancio e della programmazione economica invia al Parlamento una relazione contenente i dati sull'andamento dell'economia nell'anno precedente e l'aggiornamento delle previsioni per l'esercizio in corso.

2. Entro i mesi di maggio, agosto e novembre il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sui risultati conseguiti dalle gestioni di cassa del bilancio statale e della tesoreria, rispettivamente, nel primo, secondo e terzo trimestre dell'anno in corso, con correlativo aggiornamento della stima annuale.

3. Con le relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del tesoro, presenta altresì al Parlamento per l'intero settore pubblico, costituito dal settore statale, dagli enti di cui all'articolo 25 e dalle regioni, rispettivamente, la stima della previsione di cassa per l'anno in corso, i risultati riferiti ai trimestri di cui al comma 2 e i correlativi aggiornamenti della stima annua predetta, sempre nell'ambito di una valutazione dei flussi finanziari e dell'espansione del credito interno.

4. Con ciascuna delle relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del tesoro presenta inoltre al Parlamento la stima sull'andamento dei flussi di entrata e di spesa relativa al trimestre in corso.

5. Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, lo schema tipo dei prospetti contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci che, entro i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, i comuni e le province debbono trasmettere alla rispettiva regione, e gli altri enti di cui all'articolo 25 al Ministero del tesoro ²⁸⁶.

²⁸⁴ Il presente provvedimento è stato abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 51, L. 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 52 della medesima legge.

²⁸⁵ Il presente provvedimento è stato abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 51, L. 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 52 della medesima legge.

²⁸⁶ Con D.M. 29 novembre 1979 (Gazz. Uff. 6 dicembre 1979, n. 333), sono stati determinati gli schemi tipo di cui al presente comma. Con D.M. 11 aprile 1980 (Gazz. Uff. 27 maggio 1980, n. 143) è stato determinato lo schema-tipo che i comuni e le province devono trasmettere alle rispettive regioni, nonché alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio. Con D.M. 17 ottobre 1980 (Gazz. Uff. 7 novembre 1980, n. 306) è stato determinato lo schema-tipo che le aziende di servizi

6. In detti prospetti devono, in particolare, essere evidenziati, oltre agli incassi ed ai pagamenti effettuati nell'anno e nel trimestre precedente, anche le variazioni nelle attività finanziarie (in particolare nei depositi presso la tesoreria e presso gli istituti di credito) e nell'indebitamento a breve e medio termine.
7. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministro del tesoro entro il giorno 10 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre i dati di cui sopra aggregati per l'insieme delle province e per l'insieme dei comuni e delle unità sanitarie locali, unitamente agli analoghi dati relativi all'amministrazione regionale.
8. Nella relazione sul secondo trimestre di cui al comma 2, il Ministro del tesoro comunica al Parlamento informazioni, per l'intero settore pubblico, sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.
9. A tal fine, gli enti di cui al comma 5 con esclusione dell'ENEL e delle aziende di servizi debbono comunicare entro il 30 giugno informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.
10. I comuni, le province e le unità sanitarie locali trasmettono le informazioni di cui al comma 9 alle regioni entro il 15 giugno. Queste ultime provvederanno ad aggregare tali dati e ad inviarli entro lo stesso mese di giugno al Ministero del tesoro insieme ai dati analoghi relativi alle amministrazioni regionali.
11. Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato può essere effettuato agli enti di cui all'articolo 25 della presente legge ed alle regioni se non risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di cui ai precedenti commi ^{287 288]} 289.

dipendenti dagli enti territoriali devono trasmettere al Ministero del tesoro alle scadenze di cui al quarto comma del presente art. 30. Con D.M. 10 gennaio 1981 (Gazz. Uff. 4 aprile 1981, n. 94) è stata disposta l'approvazione del prospetto concernente gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa. Lo schema-tipo del prospetto contenente i dati periodici della gestione di cassa, da trasmettere al Ministero del tesoro è stato approvato per le province, i comuni, le unioni di comuni e le città metropolitane con D.M. 28 ottobre 1996 (Gazz. Uff. 13 dicembre 1996, n. 292) e con D.M. 15 novembre 2002 (Gazz. Uff. 28 novembre 2002, n. 279, S.O.) e, per le comunità montane, con D.M. 28 ottobre 1996 (Gazz. Uff. 13 dicembre 1996, n. 292) e con D.M. 15 novembre 2002 (Gazz. Uff. 28 novembre 2002, n. 279, S.O.). Con D.M. 3 febbraio 1997 (Gazz. Uff. 6 giugno 1997, n. 130) è stato approvato lo schema-tipo del prospetto contenente gli elementi previsionali e i dati periodici di cassa che le Università sono obbligate a trasmettere al Ministero del tesoro. Con D.M. 12 agosto 1997 (Gazz. Uff. 29 ottobre 1997, n. 253) è stato approvato lo schema-tipo del prospetto contenente i dati periodici della gestione di cassa che gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sono obbligati a trasmettere al Ministero del tesoro.

287 L'art. 3, O.M. 27 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 3 novembre 2000, n. 257) ha stabilito che le disposizioni contenute nel presente comma sono sospese, per l'anno 2000, nei confronti degli enti locali delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria e Calabria.

288 Articolo così sostituito dall'art. 10, L. 23 agosto 1988, n. 362 (Gazz. Uff. 25 agosto 1988, n. 199, S.O.). Vedi, anche, il comma 11 dell'art. 77-quater, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

289 Il presente provvedimento è stato abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 51, L. 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 52 della medesima legge.

*Legge 6-12-1971 n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali. Estratto.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 dicembre 1971, n. 314.*

Articolo 37.

[I ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dell'autorità giudiziaria ordinaria, che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico, sono di competenza dei tribunali amministrativi regionali quando l'autorità amministrativa chiamata a conformarsi sia un ente che eserciti la sua attività esclusivamente nei limiti della circoscrizione del tribunale amministrativo regionale.

Resta ferma, negli altri casi, la competenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Quando i ricorsi siano diretti ad ottenere lo adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi al giudicato degli organi di giustizia amministrativa, la competenza è del Consiglio di Stato o del tribunale amministrativo regionale territorialmente competente secondo l'organo che ha emesso la decisione, della cui esecuzione si tratta.

La competenza è peraltro del tribunale amministrativo regionale anche quando si tratti di decisione di tribunale amministrativo regionale confermata dal Consiglio di Stato in sede di appello ²⁹⁰ ²⁹¹ ²⁹²].

²⁹⁰ La Corte costituzionale, con sentenza 10-12 dicembre 1998, n. 406 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 14-20 luglio 1999, n. 332 (Gazz. Uff. 28 luglio 1999, n. 30, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 33 e 37, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione.

²⁹¹ La stessa Corte con ordinanza 21-25 marzo 2005, n. 122 (Gazz. Uff. 30 marzo 2005, n. 13, 1ª Serie speciale), con ordinanza 25 gennaio-8 febbraio 2006, n. 44 (Gazz. Uff. 15 febbraio 2006, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111 e 113 della Costituzione.

²⁹² Articolo abrogato dal n. 10) del comma 1 dell'art. 4 dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso provvedimento.

R.D. 26-6-1924 n. 1054 - Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato. Estratto

Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 1924, n. 158.

Articolo 27.

[(Art. 23 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; artt. 5 e 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840; art. 71 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161). - Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale decide pronunciando anche in merito:

- 1) dei sequestri di temporalità, dei provvedimenti concernenti le attribuzioni rispettive delle podestà civili ed ecclesiastiche, e degli atti provvisionali di sicurezza generale relativi a questa materia;
- 2) dei ricorsi per contestazioni fra Comuni di diverse Province per l'applicazione della tassa istituita dalla L. 11 agosto 1870, n. 5784, allegato O ²⁹³;
- 3) dei ricorsi per contestazioni sui confini di Comuni o di Province ²⁹⁴;
- 4) dei ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dei Tribunali che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico ²⁹⁵;
- 5) dei ricorsi in materia di consorzi per strade, le quali tocchino il territorio di più Province;
- 6) dei ricorsi contro il diniego dell'autorizzazione a stare in giudizio ad enti morali giuridici, sottoposti alla tutela della pubblica amministrazione;
- 7) dei ricorsi sopra tutte le questioni che per leggi speciali non peranco abrogate nelle diverse Province del Regno siano state di competenza dei Consigli e delle Consulte di Stato;
- 8) dei ricorsi contro il decreto emanato dal Prefetto per provvedere, ai termini del terzo capoverso dell'art. 132 della legge comunale e provinciale, T.U. 4 febbraio 1915, n. 148, all'amministrazione della proprietà od attività patrimoniali delle frazioni o agli interessi dei parrocchiani, che fossero in opposizione con quelli del Comune o di altre frazioni del medesimo;
- 9) dei ricorsi in materia di consorzi per opere idrauliche per le quali provvede lo Stato in concorso delle Province e degli enti interessati, o alle quali concorre lo Stato nell'interesse generale;
- 10) dei ricorsi in materia di concorso di spesa per opere di bonifica di prima categoria costruite dallo Stato direttamente o per sua concessione da enti o privati, nonché in materia di consorzi per opere di bonifica della stessa categoria, ai termini dell'art. 56, comma primo e secondo del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3256;
- 11) dei ricorsi intorno alla classificazione delle strade provinciali e comunali;

²⁹³ Vedi però art. 289 T.U. 14 settembre 1931, n. 1175, sulla finanza locale

²⁹⁴ Vedi art. 267 T.U. della legge comunale e provinciale, approvata con R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

²⁹⁵ La Corte costituzionale, con sentenza 10-12 dicembre 1998, n. 406 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, primo comma, numero 4, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 14-20 luglio 1999, n. 332 (Gazz. Uff. 28 luglio 1999, n. 30, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, primo comma, numero 4, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione.

12) dei ricorsi contro provvedimenti della pubblica amministrazione in merito ad opere di privato interesse, esistenti o che potessero occorrere, attorno alle strade nazionali, od alla costruzione o riparazione dei muri od altri sostegni attorno alle strade medesime;

13) dei ricorsi contro i provvedimenti del Prefetto e contro le deliberazioni in materia di apertura, ricostruzione o manutenzione delle strade comunali e provinciali;

14) dei ricorsi contro le deliberazioni in materia di pedaggi sui ponti e sulle strade provinciali e comunali;

15) dei ricorsi contro provvedimenti ordinati dal Prefetto a norma di quanto è prescritto nell'art. 378 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, sui lavori pubblici, relativi ad opere pubbliche delle Province e dello Stato, eccettuati quelli indicati nella 2ª parte della lettera b) dell'art. 70 del R.D.L. 9 ottobre 1919, n. 2161 ²⁹⁶;

16) dei ricorsi contro le decisioni pronunziate dalle giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale nei casi in cui le giunte stesse esercitano giurisdizione anche nel merito ²⁹⁷;

17) dei ricorsi relativi a tutte le controversie, che da qualsiasi legge generale o speciale siano deferite alla giurisdizione del Consiglio di Stato anche per il merito.

Nulla è innovato, anche per le materie prevedute in questo articolo, alle disposizioni delle leggi vigenti, per quanto riguarda la competenza giudiziaria] ²⁹⁸.

²⁹⁶ Vedi ora art. 143, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 sulle acque pubbliche e sugli impianti elettrici.

²⁹⁷ Vedi anche artt. 1 e 4, R.D. 26 giugno 1924, n. 1058 sulla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

²⁹⁸ Articolo abrogato dal n. 4) del comma 1 dell'art. 4 dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso decreto.

Legge 25-2-1987 n. 67 - Rinnovo della L. 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria. Estratto.

Pubblicata nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 9 marzo 1987, n. 56.

Articolo 6. *Pubblicità dei bilanci degli enti pubblici.*

1. Le regioni, le province, i comuni con più di 20.000 abitanti, i loro consorzi e le aziende municipalizzate soggette all'articolo 27-nonies del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, nonché le unità sanitarie locali che gestiscono servizi per più di 40 mila abitanti, devono pubblicare in estratto, su almeno due giornali quotidiani aventi particolare diffusione nel territorio di competenza, nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un periodico, i rispettivi bilanci.
2. L'estratto deve essere compilato secondo un modello che sarà stabilito con decreto del Presidente della Repubblica entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel quale saranno evidenziate le principali poste attive e passive, al fine di assicurare il massimo di comprensibilità e trasparenza ai documenti stessi. La pubblicazione sarà effettuata entro tre mesi dalla approvazione del bilancio da parte degli organi competenti ²⁹⁹.
3. Le norme in materia di pubblicità degli appalti pubblici si applicano anche nel caso di appalti di forniture e servizi pubblici, salvo che si proceda a trattativa privata.

²⁹⁹ Con il D.P.R. 15 febbraio 1989, n. 90 (Gazz. Uff. 14 marzo 1989, n. 61) sono stati approvati i modelli degli estratti di bilancio.

D.Lgs. 12-4-2006 n. 170 - Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'articolo 1 della L. 5 giugno 2003, n. 131. Estratto

Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 2006, n. 109.

Articolo 18. *Caratteristiche e struttura del bilancio pluriennale.*

1. Il bilancio pluriennale ha le seguenti caratteristiche:

- a) è redatto in termini di competenza, secondo i principi del bilancio annuale, escluso quello dell'annualità;
- b) ha durata pari a quello della regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni;
- c) gli stanziamenti ivi previsti hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa;
- d) le previsioni del primo anno coincidono con quelle del bilancio annuale.

2. Il bilancio pluriennale, tenendo conto delle linee programmatiche, del piano generale di sviluppo e degli effetti degli indirizzi programmatici della relazione previsionale e programmatica, prevede:

- a) per la parte entrata, il quadro dei mezzi finanziari che si intende destinare, per ciascuno degli anni considerati, alla copertura delle spese correnti ed al finanziamento delle spese di investimento, indicando per queste ultime la capacità di ricorso alla fonti di finanziamento;
- b) per la parte spesa, redatta per programmi, servizi ed interventi, indica, per ciascuno degli anni considerati, le spese correnti consolidate e di sviluppo, anche derivanti dall'attuazione degli investimenti, nonché le spese di investimento ad esso destinate, distintamente per ognuno degli anni considerati.

D.Lgs. 28-3-2000 n. 76 - Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della L. 25 giugno 1999, n. 208. Estratto.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° aprile 2000, n. 77.

Articolo 12. *Bilanci degli enti dipendenti dalla regione e spese degli enti locali.*

1. I bilanci degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla regione sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo statuto e dalle leggi regionali e sono pubblicati nel bollettino ufficiale della regione.
2. Nei bilanci degli enti e degli organismi di cui al comma 1, le spese sono classificate e ripartite in conformità a quanto disposto nell'articolo 10.
3. La legge regionale detta norme per assicurare, in relazione alle funzioni delegate dalle regioni agli enti locali, la possibilità del controllo regionale sulla destinazione dei fondi a tale fine assegnati dalle regioni agli enti locali.

Sezione II - Norme di contabilità

Articolo 114. Approvazione di modelli.

[1. Con regolamento da emanare, a norma dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono approvati:

- a) i modelli relativi al bilancio di previsione, ivi inclusi i quadri riepilogativi;
- b) il sistema di codifica del bilancio e dei titoli contabili di entrata e di spesa;
- c) i modelli relativi al bilancio pluriennale (263);
- d) i modelli relativi al conto del tesoriere;
- e) i modelli relativi al conto del bilancio ivi incluse la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e la tabella dei parametri gestionali;
- f) i modelli relativi al conto economico ed al prospetto di conciliazione;
- g) i modelli relativi al conto del patrimonio;
- h) i modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili di cui all'art. 75.

2. Con regolamento da emanare, a norma dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 1996, è approvato lo schema relativo alla relazione previsionale e programmatica previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (264)] (265).

(263) Vedi, anche, l'art. 9, comma 5, L. 15 maggio 1997, n. 127.

(264) Così sostituito dall'art. 40, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 (Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149, S.O.). Per il regolamento, vedi il D.P.R. 3 agosto 1998, n. 326.

(265) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 160 dello stesso decreto.

Principio contabile n. 1 - Programmazione e previsione nel sistema di bilancio

Quadro giuridico di riferimento

1. Il presente principio contabile è finalizzato a chiarire i contenuti delle norme che presiedono alle materie della previsione e della programmazione, la cui funzione è determinante per la corretta impostazione dell'attività economico-finanziaria degli enti locali, alla luce delle finalità assegnate al sistema di bilancio. Il principio contabile rispetta i dettati del documento "Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali", che statuisce i postulati ed i principi generali a cui deve attenersi ogni forma di documentazione economico-finanziaria dell'ente locale. Tale documento deve peraltro intendersi come integralmente richiamato al fine di consentire la piena e corretta applicazione di questo principio.

2. La materia della previsione e della programmazione trova attualmente il suo fondamento nella parte seconda del testo unico sull'ordinamento finanziario e contabile (approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel seguito indicato come Tuel), nel relativo regolamento (D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194) e nelle norme sull'applicazione del patto di stabilità interno agli enti locali (da ultimo contenute nella legge 27 dicembre 2002, n. 289)

La programmazione e la sua rappresentazione nel sistema di bilancio

3. L'attività di programmazione è il processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Deve essere rappresentata negli schemi di programmazione e previsione del sistema di bilancio in modo veritiero e corretto e rappresenta il «contratto» che il governo politico dell'ente assume nei confronti dei cittadini e degli altri utilizzatori del sistema di bilancio stesso. L'attendibilità, la congruità e la coerenza dei bilanci è prova della affidabilità e credibilità dell'Amministrazione. Gli utilizzatori del sistema di bilancio devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi.

4. Il sistema di bilancio deve rispettare i principi generali di redazione del bilancio dettati dall'ordinamento finanziario e contabile e dai postulati contabili.

Secondo l'ordinamento ed i principi contabili i documenti che costituiscono parte del sistema di bilancio, a livello di programmazione di mandato, sono:

- (a) le linee programmatiche;
- (b) il piano generale di sviluppo.

Inoltre, il sistema di bilancio include, a livello di preventivo:

- (a) la relazione previsionale e programmatica;
- (b) il bilancio annuale di previsione;
- (c) il bilancio pluriennale;
- (d) il piano esecutivo di gestione;
- (e) gli allegati al bilancio di previsione.

Nella formalizzazione del processo di previsione e programmazione all'interno del sistema di bilancio occorre tenere conto di tre elementi chiave, che sono propri dell'ordinamento finanziario e contabile:

- (a) la valenza pluriennale del sistema;
- (b) la lettura non solo contabile dei documenti;
- (c) la necessaria coerenza ed interdipendenza dei vari segmenti del sistema di bilancio.

Valenza pluriennale del sistema di bilancio

5. Il rispetto del principio costituzionale del buon andamento, e dei conseguenti criteri di efficienza, efficacia ed economicità, la crescente autonomia finanziaria e quindi la conseguente minore dipendenza degli enti locali dai trasferimenti di risorse da parte di altri soggetti pubblici, i nuovi compiti trasferiti o delegati agli enti locali o comunque assunti dagli stessi, i vincoli conseguenti dal patto di stabilità nonché la crescente complessità del quadro ambientale, rendono necessaria una seria e consapevole attività di programmazione. In questo contesto la durata annuale dell'esercizio è insufficiente a realizzare una adeguata attività di programmazione che consenta poi di verificarne la realizzazione. L'attenzione agli aspetti pluriennali della programmazione va al di là, quindi, della pur importante novità del carattere "autorizzatorio" del bilancio pluriennale, significando reale attenzione alla corretta programmazione ed al corretto utilizzo delle risorse, incisività ed affidabilità dei programmi e chiarezza degli obiettivi definiti da ciascun ente.

6. Il "sistema di bilancio" degli enti locali è stato a lungo visto come mero adempimento di legge, con la conseguenza che l'aspetto contabile ha oscurato gli aspetti programmatici e gestionali del sistema e che si è radicato un diffuso disinteresse da parte degli operatori appartenenti a settori diversi da quello contabile alla concreta predisposizione ed attuazione del bilancio di previsione. Al contrario, il bilancio di previsione è il documento centrale del ciclo di programmazione e controllo dell'ente e deve assolvere contemporaneamente le funzioni di tipo politico-amministrativo, economico-finanziario ed informativo, e particolarmente deve esprimere con chiarezza e precisione gli obiettivi, l'impegno finanziario e la sostenibilità dello stesso. La correttezza del processo di previsione e programmazione seguito dall'ente è parte costitutiva del ciclo di programmazione e controllo, e deve essere patrimonio comune di tutti i settori dell'ente.

Coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio

7. Il bilancio di previsione, momento conclusivo della fase di previsione e programmazione, deve rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte ma anche la loro motivazione e coerenza con il programma politico dell'amministrazione e con il quadro economico-finanziario.

Il Tuel ha disegnato un sistema nel quale:

- (a) la componente contabile è solo una delle componenti di formazione e lettura del bilancio;
- (b) le competenze contabili ed amministrative diventano una esigenza comune di tutti i soggetti preposti alla programmazione ed alla gestione dell'ente.

L'introduzione della contabilità patrimoniale ed economica, con elementi di contabilità analitica, unitamente ad una esposizione chiara degli obiettivi da conseguire e delle risorse disponibili, rendono possibile il coinvolgimento di tutti gli operatori all'interno dell'ente locale, la loro effettiva responsabilizzazione, e la necessaria trasparenza dell'azione amministrativa verso l'esterno. Il documento "Finalità e postulati dei

principi contabili degli enti locali” richiede al sistema di bilancio il rispetto del principio di coerenza. Ciò implica una considerazione “complessiva” del sistema di bilancio, un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi, descrittivi, di politiche, di obiettivo - inclusi nei documenti di programmazione, tale da spiegare con sempre maggiori dettagli l’azione amministrativa futura. Come previsto dal documento ora detto “occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la pianificazione, la programmazione, la previsione e gli atti di gestione. La coerenza implica che gli stessi siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi”. Eventuali modifiche agli obiettivi, programmi e progetti, rispetto a quelli indicati nella relazione previsionale e programmatica, devono essere esplicitamente deliberate indicando i motivi che le rendono necessarie. Il rispetto del postulato della coerenza comporta che la stessa deve essere assicurata anche quando i contenuti dei documenti previsionali vengano modificati nel succedersi della programmazione annuale.

Utilizzo dei modelli di bilancio

8. L’autonomia degli enti locali in fase di programmazione non può prescindere dal rispetto dei postulati ed in particolare dal principio della comprensibilità finalizzato a fornire una omogenea informazione nei confronti dei diversi destinatari del sistema di bilancio. Ne deriva che il corretto utilizzo dei modelli previsti dalla legge rappresenta un’attuazione del postulato della comprensibilità ed è quindi un elemento imprescindibile per l’applicazione dei principi contabili, in quanto consente l’effettiva intelleggibilità e comparabilità del sistema di bilancio.

9. Una particolare raccomandazione va formulata per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti per i quali la legge consente forme semplificate, che vanno dalle modalità semplificate di redazione del bilancio (per i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti) all’esonero dall’utilizzare il Piano esecutivo di gestione. È utile approfittare di queste agevolazioni formali, che riducono notevolmente il carico degli adempimenti.

Gli strumenti della programmazione di mandato

10. Gli strumenti della programmazione di mandato sono costituiti:

- (a) dal documento sulle linee programmatiche di mandato;
- (b) dal piano generale di sviluppo.

Le linee programmatiche di mandato

11. Il Tuel ha mantenuto l’obbligo, per tutti gli enti locali, di presentare al Consiglio i contenuti della programmazione di mandato entro il termine previsto dallo Statuto, quale primo adempimento programmatico spettante al Presidente della provincia o al Sindaco. Alla discussione consiliare non segue una votazione, ma vengono annotate le posizioni dei singoli e dei gruppi, al fine di poterne tenere conto nella redazione del piano generale di sviluppo dell’ente.

Il piano generale di sviluppo

12. Il piano generale di sviluppo dell’ente è previsto come documento obbligatorio dall’art. 165, comma 7 del Tuel. Esso comporta il confronto delle linee programmatiche, di cui all’art. 46, con le reali possibilità operative dell’ente ed esprime, per la durata del mandato in corso, le linee dell’azione dell’ente nell’organizzazione e nel funzionamento degli uffici, nei servizi da assicurare, nelle risorse finanziarie

correnti acquisibili e negli investimenti e delle opere pubbliche da realizzare. Ne consegue che la sua predisposizione richiede l'approfondimento, dei seguenti temi:

- (a) le necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei servizi che non abbisognano di realizzazione di investimento;
- (b) le possibilità di finanziamento con risorse correnti per l'espletamento dei servizi, oltre le risorse assegnate in precedenza, nei limiti delle possibilità di espansione;
- (c) il contenuto concreto degli investimenti e delle opere pubbliche che si pensa di realizzare, indicazioni circa il loro costo in termini di spesa di investimento ed i riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni del mandato;
- (d) le disponibilità di mezzi straordinari;
- (e) le disponibilità in termini di indebitamento;
- (f) il costo delle operazioni finanziarie e le possibilità di copertura;
- (g) la compatibilità con le disposizioni del patto di stabilità interno.

Il piano generale di sviluppo dell'ente deve essere deliberato dal Consiglio precedentemente al primo bilancio annuale del mandato con i relativi allegati, tra cui la relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale, e antecedentemente alla definizione in Giunta della programmazione triennale delle opere pubbliche e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, che diversamente finiscono col contenere indicazioni irrealistiche. Successivamente deve essere verificato ed eventualmente adeguato attraverso una nuova deliberazione prima dell'approvazione del bilancio annuale. È assai utile prevedere l'indizione di una specifica sessione consiliare della programmazione, da tenere prima della decisione di Giunta sulla programmazione, che così ha un quadro generale di riferimento da parte dell'organo competente.

Altri strumenti di programmazione

13. Per alcuni settori d'intervento sono richiesti specifici atti di programmazione preliminari alla previsione annuale e pluriennale ed in particolare: (a) per i lavori pubblici, il programma triennale di cui all'art. 14, comma 11 della legge 11/2/1994, n. 109 e successive modificazioni; (b) per il personale dipendente, la programmazione triennale del fabbisogno di personale disposta dall'art. 91, del Tuel e dall'art. 39, comma 1, della legge 27/12/97, n. 449.

Programmazione triennale dei lavori pubblici

14. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, nel rispetto degli strumenti di programmazione di mandato e della normativa urbanistica. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e loro finanziamento. Lo schema di programma triennale ed elenco annuale devono essere annualmente adottati o aggiornati entro il 30 settembre di ogni anno, da parte dell'organo esecutivo e resi pubblici mediante affissione per almeno sessanta giorni consecutivi. È opportuno, considerata la valenza dell'atto sul territorio e sull'ambiente, che sia integrata la pubblicazione obbligatoria con ulteriori forme d'informazione ai cittadini. Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento. Il

quadro delle disponibilità finanziarie deve tenere conto degli accantonamenti necessari per accordi bonari, lavori urgenti e per l'aggiornamento del programma nei successivi esercizi. Il programma deve in ogni modo indicare:

- (a) le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dall'art. 14, comma 3, della legge n. 109/1994 e dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 21 giugno 2000;
- (b) la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo.

La programmazione dei lavori pubblici deve essere integrata da una corrispondente analisi dei fabbisogni finanziari generati in termini di quantità, qualità e tempistica delle fonti. Il programma triennale ed elenco annuale devono essere approvati unitamente al bilancio di previsione ed integrano sostanzialmente la relazione previsionale e programmatica.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

15. L'atto di programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti ad approvare, ai sensi dell'art. 91 del Tuel, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie. Nella quantificazione della spesa si deve tenere conto degli adeguamenti retributivi previsti e prevedibili sulla base delle norme di legge, del contratto collettivo nazionale e dei contratti locali. La previsione annuale e pluriennale deve essere coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione del fabbisogno. L'atto di programmazione del fabbisogno di personale costituisce un allegato alla relazione previsionale e programmatica.

Gli strumenti di previsione

16. Si è detto che il sistema di bilancio include, a livello di previsione:

- (a) la relazione previsionale e programmatica;
- (b) il bilancio annuale di previsione;
- (c) il bilancio pluriennale;
- (d) il piano esecutivo di gestione;
- (e) gli allegati al bilancio di previsione.

La "previsione", pertanto, è qui intesa come l'attività di programmazione annuale, e si traduce nella documentazione contabile che viene prodotta in sede di approvazione del bilancio di previsione, nel rispetto dei postulati di bilancio presentati nel documento "Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali".

La relazione previsionale e programmatica

17. Il modello della relazione previsionale e programmatica degli enti locali qui preso a riferimento è quello approvato con D.P.R. n. 326 del 3 agosto 1998. Secondo i corretti principi contabili la redazione della relazione riveste un carattere prioritario nel processo di previsione annuale. Programmazione e previsione sono processi essenziali ai fini del rispetto dei postulati di bilancio. Non vi può essere rispetto dei principi di bilancio, a partire dalla veridicità e fino al pareggio finanziario, se non vi è programmazione. L'approccio

con il quale vengono affrontati i procedimenti di formazione dei documenti contabili dell'ente deve necessariamente partire dalla programmazione, attraverso la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale.

18. La relazione assume particolare rilevanza perché il suo contenuto tecnico-descrittivo può rivelarsi altamente efficace, sia in funzione dei dati, non solo finanziari, che può esporre, sia dello spazio che può riservare alle illustrazioni, alle comparazioni, alle motivazioni, non solo tecniche. L'art. 170 del Tuel offre una elencazione puntuale dei contenuti della relazione stessa, ponendo in evidenza il carattere generale della relazione, con ciò significando che essa racchiude l'intero panorama programmatorio, sia in termini di tempo - il periodo compreso nel bilancio pluriennale - sia in termini di contenuti, comprendente cioè gli aspetti finanziari ed economici, ma anche

gli aspetti fisici, strutturali e politici della manovra di bilancio.

La redazione della Relazione comporta cinque momenti, o fasi, strategici e caratterizzanti:

- (a) la ricognizione delle caratteristiche generali;
- (b) la individuazione degli obiettivi;
- (c) la valutazione delle risorse;
- (d) la scelta delle opzioni;
- (e) la individuazione e redazione dei programmi e dei progetti.

19. Nella predisposizione della relazione previsionale e programmatica si devono rispettare tutti i postulati di bilancio, particolarmente quello della economicità, che comporta prima una valutazione delle attività fondata sulla considerazione dei costi e dei proventi, poi una loro ridefinizione in impegni ed accertamenti in funzione della eventuale discrasia tra il momento della competenza economica e quella della competenza finanziaria. Dal mancato rispetto dei postulati consegue una relazione previsionale e programmatica non corretta, che non è in grado di fornire una univoca informazione ai diversi utilizzatori sulle finalità del sistema di bilancio. La relazione previsionale e programmatica fa riferimento al bilancio annuale ed a quello pluriennale. Relativamente a quest'ultimo deve chiarire, nella logica dello scorrimento temporale, le ragioni per le quali i valori del secondo e del terzo esercizio vengano modificati rispetto a quanto era stato previsto nell'anno precedente.

Fasi della relazione

20. Ricognizione. La relazione previsionale e programmatica "illustra anzitutto le caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente, precisandone risorse umane, strumentali e tecnologiche". Si rende necessario un susseguirsi di azioni volte dunque ad una sorta di censimento, o di monitoraggio, degli oggetti puntualmente elencati, che hanno valore di oggetti di informativa minima necessaria. La relazione deve quindi proporre un quadro dettagliato di quello che deve poi essere il punto di partenza della attività di programmazione. In quel contesto, e su quell'ordito, deve quindi costruirsi il piano di sviluppo dell'ente, compreso nel periodo interessato dalla relazione. Si devono perciò acquisire dati sulla popolazione, a partire dalle risultanze dell'ultimo censimento, fino alla consistenza risultante alla fine del penultimo anno precedente, definendo ed aggiornando appositi trend per fasce di età. Questa raffigurazione nel tempo dell'evoluzione della popolazione considerata - nonché ogni

altra informazione, quale i tassi di natalità e di mortalità - è utile per guidare e sostenere la programmazione. Ad esempio, l'importanza del tasso di natalità e l'entità di popolazione in età prescolare per orientare gli investimenti in materia di edilizia scolastica, oppure l'incidenza della popolazione in età più avanzata al fine di programmare interventi di assistenza agli anziani. La ricognizione si orienta quindi al territorio, osservandone le caratteristiche fisiche, altimetriche, morfologiche; acquisendo anche informazioni sull'igiene ambientale, sugli strumenti urbanistici e programmatori vigenti, proprio in funzione del disposto del comma 7 dell'art. 170 del Tuel il quale impone la fornitura di "adeguati elementi che dimostrino la coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici". Viene poi lasciato uno spazio all'economia insediata, per evidenziare le varie componenti del tessuto produttivo, e per una corretta individuazione dei bisogni sociali e degli opportuni interventi nel campo del lavoro, della distribuzione, del terziario. Per ultimo la ricognizione si rivolge ai servizi dell'ente, evidenziandone dapprima le risorse umane e poi le risorse strutturali, strumentali e tecnologiche.

21. Individuazione degli obiettivi. Completata l'azione di monitoraggio sulle varie componenti e caratteristiche dell'ente, e resi perciò cognitivi i termini della realtà sulla quale si è chiamati ad operare, spetta all'ente formulare i propri obiettivi programmatori. Le proposte di obiettivi formulate dai vari Responsabili dei servizi devono assumere a proprio orientamento ed indirizzo:

- (a) il programma amministrativo del Sindaco o del Presidente;
- (b) le linee programmatiche comunicate all'organo consiliare;
- (c) il piano generale di sviluppo dell'ente;
- (d) i risultati della ricognizione;
- (e) le direttive generali della Giunta;
- (f) le indicazioni proprie dei servizi.

22. Valutazione delle risorse. La relazione "comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli". I mezzi finanziari necessari per la realizzazione dei programmi e dei progetti della spesa devono essere "valutati", e cioè:

- (a) individuati quanto a tipologia;
- (b) quantificati in relazione al singolo cespite;
- (c) descritti in rapporto alle rispettive caratteristiche;
- (d) misurati in termini di gettito finanziario.

Contestualmente devono essere individuate le forme di finanziamento, avuto riguardo alla natura dei cespiti, se ricorrenti e ripetitivi - quindi correnti - oppure se straordinari - e quindi riferiti ai movimenti di capitale ed ai movimenti di fondi. Particolare attenzione va posta alle nuove forme di indebitamento, che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno in corso ed in quelle degli anni successivi. Per ultimo, la valutazione delle risorse deve offrire, a conforto della veridicità della previsione, un trend storico che evidenzi gli scostamenti rispetto agli «accertamenti», tenuto conto dell'effettivo andamento degli esercizi precedenti. La relazione deve essere coerente con il piano di

sviluppo dell'ente e con gli strumenti urbanistici e relativi piani di attuazione. Nel rispetto del principio di veridicità ed attendibilità e del postulato della informazione attendibile non devono esserne acquisiti aspetti e risvolti meramente dichiarativi o irrealizzabili. La richiesta di una «valutazione» impone la puntuale individuazione dei mezzi finanziari e la loro attendibilità, alla luce del rispetto del principio della attendibilità e congruità, per tutto il periodo preso a riferimento dalla relazione, e quindi quello pluriennale. Nella predisposizione della relazione, pertanto, è necessario effettuare una analisi preventiva per verificare il finanziamento delle spese del primo periodo, valutare gli effetti che le stesse possono produrre nei periodi successivi, ed adeguare in conseguenza la previsione dell'entità dei mezzi finanziari da reperire per i periodi corrispondenti. Ciò comporta una selezione dei mezzi finanziari da attivare, privilegiando quelli che offrano maggiori affidabilità ed elasticità. Portare le fonti di finanziamento ai regimi massimi, come un ricorso al credito al limite della delegabilità delle entrate correnti, rappresenta una pericolosa forma di irrigidimento, specie in funzione degli esercizi successivi, e crea i presupposti per ridurre il livello di veridicità.

23. Scelta delle opzioni. Partendo dai dati e dalle informazioni rilevati con la fase della ricognizione, individuati gli obiettivi programmatici, verificato che le risorse finanziarie non sono quasi mai sufficienti a perseguire tutti gli obiettivi, si impone dunque la scelta tra più opzioni. Pur nel rispetto delle scelte «politiche» dell'amministrazione, occorre considerare i dati finanziari, vale a dire la destinazione delle risorse. In tale ottica è prioritario il finanziamento delle spese correnti consolidate, riferite cioè ai servizi essenziali e strutturali, al mantenimento del patrimonio e dei servizi ritenuti necessari. La parte rimanente può quindi essere destinata alla spesa di sviluppo, intesa quale quota di risorse aggiuntive che si intende destinare al potenziamento quali-quantitativo di una certa attività, o alla creazione di un nuovo servizio, indipendentemente dalla natura della spesa. Infine la previsione di spese di investimento, per il cui finanziamento è auspicabile un ampio ricorso a risorse di parte corrente. Nella previsione delle spese di investimento occorre riflettere sulla loro sostenibilità negli esercizi futuri. È errato dare alle stesse una accezione sempre ed esclusivamente positiva. Esse, infatti, hanno l'effetto di aumentare il livello delle spese incompressibili e quindi condizionano i bilanci di previsione dei periodi amministrativi che seguono.

24. Individuazione e redazione dei programmi e dei progetti. La fase riguarda il processo di formazione dell'indirizzo che deve portare, partendo da obiettivi generali, alla definizione di programmi e progetti per l'azione amministrativa, per la gestione e per l'organizzazione. È necessario anzitutto chiarire l'ampiezza del concetto di programma e cioè se questo rientri all'interno di ciascuna singola funzione o se si presenta di natura trasversale tra le funzioni. La prima soluzione è la più semplice anche per la formulazione di schemi omogenei, in quanto il programma diviene una specificazione organizzativa della funzione. La seconda ha il vantaggio di assecondare meglio la volontà degli enti e la libera espressione di una parte del complessivo piano di attività dell'ente, assolutamente non comprimibile entro spazi predefiniti. In ogni caso il programma è il cardine della programmazione e, di conseguenza, il contenuto dei programmi deve esprimere il momento chiave della predisposizione del bilancio. Il contenuto del programma è l'elemento fondamentale della struttura del bilancio ed il perno intorno a cui definire i rapporti tra organi politici (Consiglio, Giunta, Sindaco, Presidente), e tra questi e la struttura dell'ente, nonché per la corretta informazione sui contenuti effettivi delle scelte dell'amministrazione agli utilizzatori del sistema di bilancio. Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e

sociale che avranno. È necessario, perciò, il riferimento al piano generali di sviluppo dell'ente. L'art. 165 del Tuel parla di programmi anche nell'ultimo periodo del comma 5 laddove si afferma che "la parte spesa è leggibile anche per programmi dei quali è fatta analitica illustrazione in apposito quadro di sintesi del bilancio e nella relazione previsionale e programmatica". Pertanto i programmi sono contenuti:

- (a) in apposito quadro di sintesi del bilancio;
- (b) nella relazione previsionale e programmatica.

Dei programmi occorre fare analitica illustrazione perché da qui inizia il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte che deve portare all'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi e quindi della gestione e dei risultati. È quindi il necessario punto di collegamento tra indirizzo politico-amministrativo, bilancio e piano esecutivo di gestione a disposizione dei responsabili dei servizi. Già in questa fase è possibile introdurre progetti di contenuto applicativo dei singoli programmi e che dettagliano le concrete attività da porre in essere. La corretta definizione dei programmi e degli eventuali progetti è un momento essenziale per la "distinzione" tra indirizzo politico e amministrazione. In un quadro in cui la politica stabilisce gli obiettivi, le scelte e le mediazioni di fondo, gli indirizzi operativi, la distribuzione delle macrorisorse, lasciando, entro questi confini, autonomia alle amministrazioni per quanto riguarda le scelte di carattere gestionale. Spetta poi agli organi politici il controllo sui risultati della gestione affidata ai responsabili dei servizi.

25. Predisposizione del modello della relazione. Il D.P.R. 3 agosto 1998, n. 326, ha approvato i modelli e schemi contabili relativi alla relazione previsionale e programmatica. Il modello è suddiviso in sei sezioni così rubricate:

- (a) caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente;
- (b) analisi delle risorse;
- (c) programmi e progetti;
- (d) stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione;
- (e) rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici;
- (f) considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della regione.

Il modello contiene indicazioni del contenuto minimo, vale a dire che lo stesso può essere liberamente integrato di altre indicazioni, di altri prospetti, di altri elementi e di altre informazioni che siano ritenuti utili ai fini della illustrazione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale, nonché dei programmi e dei progetti negli stessi contenuti. Questo principio ritiene dovere dell'ente locale integrare l'informativa minima richiesta ove questo sia utile per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'ente e del processo di formulazione dei programmi, in coerenza con il dettato del documento "Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali". Per consentire la corrispondenza generale delle previsioni col bilancio pluriennale, è necessario aggiungere un prospetto nel quale si possano inserire anche gli oneri della restituzione dei prestiti. La forma grafica è obbligatoria per le sezioni da 2 a 6, restando facoltativa per la sezione 1 riservata alle caratteristiche generali.

Il bilancio annuale di previsione

26. Il modello. Il modello di bilancio di previsione annuale, distinto per tipologia di ente (province, comuni ed unioni di comuni, comunità montane e città metropolitane), è stato approvato con il D.P.R. n. 194 del 1996. È a struttura obbligatoria, non modificabile neppure parzialmente. Nella redazione del bilancio di previsione è fatto obbligo di rispettare i postulati di bilancio previsti dall'art. 162, c. 1 del Tuel, come interpretati ed integrati dal documento "Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali". Il bilancio di previsione è corredato da una relazione della Giunta all'organo deliberante, nella quale è necessario che sia data una illustrazione esauriente ed il più possibile dettagliata delle politiche dell'ente come si esprimono nel documento e negli allegati.

27. Struttura del bilancio. L'ordinamento prevede una classificazione dell'entrata in sei titoli, secondo la fonte di provenienza, e della spesa in quattro titoli. Sono unità elementari del bilancio, la "risorsa" per le entrate e l'«intervento» per la spesa. Con il bilancio di previsione il Consiglio, nell'ambito della sua funzione di indirizzo e di programmazione, assegna i mezzi finanziari ai servizi, la cui ulteriore specificazione spetterà poi alla giunta in sede di piano esecutivo di gestione, se previsto. I servizi per conto di terzi sono servizi che impongono entrate e spese costituenti al tempo stesso un credito ed un debito dell'ente. Sono puntualmente definiti e sono immodificabili. I valori compresi nel bilancio devono fare riferimento alla previsione di accertamenti ed impegni che si concluderanno entro l'anno, considerati attraverso la puntuale applicazione dei postulati.

28. La parte delle entrate nel bilancio di previsione. La parte delle entrate è ordinata come segue:

- (a) titoli, secondo la fonte di provenienza delle entrate, ossia la natura dell'entrata;
- (b) categorie, secondo la tipologia delle entrate all'interno della fonte di provenienza;
- (c) risorse, in base all'oggetto dell'entrata, specificatamente individuato all'interno della categoria di appartenenza. Le risorse non sono definite e sono quindi rimesse alle decisioni dell'ente locale.

29. L'unità elementare dell'entrata. Per l'entrata l'unità elementare è la "risorsa", che individua specificatamente l'oggetto dell'entrata e riguarda la dotazione di mezzi di cui l'ente può disporre al fine di impiegarli nell'esercizio della propria attività. Le risorse sono indistintamente destinate ad essere impiegate nelle diverse attività di competenza dell'ente. Soltanto la legge può disciplinare la destinazione di risorse specifiche a particolari e precisate attività. Si tratta di risorse che individuano entrate aventi vincolo di specifica destinazione stabilito per legge. Per tutte le altre, vale il principio dell'unità del sistema di bilancio come enunciato dalla legge ed interpretato dal documento Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali. Anche in riferimento ai servizi le risorse si possono distinguere tra «indistinte e generali», se non risultano riferibili a determinati e individuati servizi, o «specifiche e tipiche» se risultano ascrivibili a servizi determinati o determinabili nella struttura organizzativa dell'ente. Si individuano, altresì, le risorse costituite dai «proventi dei servizi» che sono direttamente correlate ai servizi organizzati e resi dall'Ente. La risorsa, quale insieme di mezzi di cui l'ente può disporre costituisce anche scopo e fine dell'attività dell'ente rivolta all'acquisizione degli stessi. È quindi oggetto e misura della responsabilità gestionale nei servizi (risorse specifiche e proventi dei servizi) e in funzione di supporto (risorse generali). Per questo il responsabile del servizio finanziario è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata, avanzate dai vari servizi.

30. La parte della spesa nel bilancio di previsione. È ordinata in titoli, funzioni, servizi e interventi. I titoli aggregano le spese in base alla loro natura e destinazione economica. Le funzioni ed i servizi sono commentati nei paragrafi successivi. Le funzioni. Le funzioni individuano in modo più articolato le spese in relazione alla tipologia delle attività espletate e cioè all'oggettivo esercizio di operazioni da parte delle articolazioni organizzative dell'ente a cui le stesse sono affidate per l'ottenimento di risultati. Le funzioni considerate nella struttura di bilancio, distinte per tipologia di ente, sono stabilite dal D.P.R. n. 194 del 1996. L'articolazione della parte spesa del bilancio nelle funzioni così individuate non è derogabile o modificabile da parte degli enti locali. Con il bilancio e i suoi allegati sono individuate tutte le attività che l'ente prevede di svolgere nel periodo di riferimento: su di esse sono espresse le competenze degli organi di governo in termini di indirizzo e di controllo e le competenze dei responsabili gestionali in termini di svolgimento concreto delle attività e di risultato.

31. Il servizio. I servizi sono determinati dal D.P.R. n. 194 del 1996 e non sono modificabili, salvo per la facoltà concessa (dall'art. 2, comma 7, del medesimo D.P.R. n. 194 del 1996) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ed alle comunità montane di utilizzare il "servizio prevalente", vale a dire individuare nell'ambito di ciascuna funzione un servizio che abbia carattere di prevalenza nello svolgimento delle attività riferibili alla funzione stessa ed iscrivere gli stanziamenti di spesa relativi alla funzione nei soli interventi di quel servizio. Per servizio si può intendere sia il reparto organizzativo semplice o complesso composto di persone e mezzi per l'articolazione di un'area organizzativa dell'ente, sia le attività che vi fanno capo per l'esercizio di parte di una funzione propria dello stesso ente deputata all'erogazione di prestazioni ai cittadini (funzioni finali) ovvero a fini interni di supporto e di strumentalità (funzioni strumentali e di supporto). Il concetto di servizio consente di misurare gli effetti economici delle decisioni dei responsabili delle singole unità organizzative elementari e costituisce quindi la base dei sistemi di controllo direzionale. A ciascun servizio è affidato, con il bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari. È auspicabile che al servizio sia affidata la gestione dell'entrata e del patrimonio. In questo modo il servizio si incardina nella mappa delle responsabilità gestionali dell'ente: sia per l'acquisizione delle risorse, se ad esso riferibili, sia per l'impiego dei mezzi finanziari affidati in dotazione, sia per la gestione del patrimonio a esso riferibile in termini di attività e passività. Il servizio 1-8 ha carattere residuale. Pertanto, l'ente deve essere in grado di motivare la sua utilizzazione che deve in ogni caso non essere prevalente o comunque eccessiva. Non suddividere le spese tra i servizi interessati ma concentrarle in un unico o pochi servizi contrasta con i postulati di veridicità ed attendibilità. Comunque, l'imputazione ai diversi servizi delle previsioni di bilancio deve rispettare precisi canoni di accuratezza ed attendibilità. Per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti e per le comunità montane l'art. 2, comma 7, del D.P.R. n. 194 del 1996 consente di iscrivere gli stanziamenti nel servizio che abbia carattere di prevalenza nello svolgimento delle attività.

32. L'unità elementare della spesa. L'intervento contraddistingue la tipologia e l'uso dei fattori produttivi. Gli interventi sono specificati nel D.P.R. n. 194 del 1996 e non sono assolutamente modificabili. I tipi di intervento servono per specificare, qualificare e individuare le dotazioni finanziarie costituenti parte del complessivo budget del servizio. La considerazione dei fattori produttivi e l'impiego degli stessi consente di evidenziare centri di responsabilità verticali all'interno di ogni servizio e centri di responsabilità orizzontali (personale globalmente considerato, acquisti per la generalità dei servizi, interessi passivi e così di seguito). L'intervento è indicativo della natura economica dei fattori produttivi destinati a ciascun servizio. Previsioni dei singoli interventi. I primi otto tipi di intervento stabiliti dall'art. 2 del D.P.R. n. 194 del 1996 per tutti i

servizi (dal personale agli oneri straordinari della gestione corrente) non presentano, in linea di massima, particolari problemi di quantificazione dei relativi stanziamenti. Per quanto riguarda il nono intervento, relativo agli ammortamenti di esercizio e collocato anch'esso in ogni servizio, va sottolineato che rappresenta uno stanziamento non obbligatorio, ma comunque fondamentale per una corretta politica di autofinanziamento. Esso non è concettualmente assimilabile con l'ammortamento di tipo economico. Rappresenta però una modalità di autofinanziamento, perché permette di accantonare quote di risorse annuali, determinate con precisi parametri (artt. 167 e 229 del Tuel), e di poterne disporre nell'esercizio successivo per sostituire, rinnovare e mantenere propri beni. Gli stanziamenti non consentono impegni e perciò le somme confluiscono nel risultato di amministrazione per trovare dall'anno successivo la propria destinazione. I due ultimi interventi delle spese correnti, il fondo di svalutazione crediti ed il fondo di riserva, sono previsti solo per il servizio «altri servizi generali» della funzione generale di amministrazione, di gestione e di controllo. Il primo di essi, il fondo di svalutazione crediti, ha la funzione di compensare eventuali minori entrate derivanti da crediti divenuti parzialmente o totalmente inesigibili - crediti per i quali è certo il titolo giuridico ma è divenuta dubbia e difficile la riscossione per condizioni oggettive - al fine di preservare l'ente da possibili squilibri. Per quanto attiene l'utilizzo del fondo lo stesso non va impegnato, confluendo in tal modo, a fine esercizio, nel risultato di amministrazione quale fondo vincolato. L'applicazione di questa componente del risultato di amministrazione verrà effettuata quando si procederà a stralciare il credito rilevandone l'inesigibilità. Il secondo, il fondo di riserva è finalizzato a soddisfare esigenze straordinarie di bilancio, e quindi non ricorrenti e imprevedibili, o comunque ad affrontare situazioni di insufficienza, a causa della loro imprevedibilità, delle dotazioni di spesa corrente. L'art. 166 del Tuel prevede che l'ammontare complessivo sia compreso tra lo 0,30 % ed il 2 % del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. L'utilizzazione è disposta, tramite prelievo e con inserimento di altro intervento di spesa, con provvedimenti dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità. Non può essere rifinanziato tramite successive variazioni di bilancio, se non nel limite massimo complessivo, al lordo quindi degli utilizzi, del 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. La corretta distribuzione negli interventi delle previsioni di bilancio è il presupposto per la definizione, in sede di Peg, di corretti indicatori gestionali.

Collegamento del bilancio con il risultato degli esercizi precedenti

33. Il bilancio di previsione è un bilancio finanziario di competenza «mista» per effetto della previsione dell'art. 165, c. 11 del Tuel, per la quale «l'avanzo ed il disavanzo di amministrazione sono iscritti in bilancio, con le modalità di cui agli articoli 187 e 188 del Tuel, prima di tutte le entrate e prima di tutte le spese». Il risultato di amministrazione, da considerare per ogni effetto di legge, salvo deroghe di legge, è quello accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione. Esso può essere utilizzato, con l'iscrizione in bilancio, per le destinazioni espressamente previste dall'art. 187 del Tuel. L'avanzo presunto dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio può essere iscritto in bilancio ed anche assegnato contabilmente, ma l'obbligazione giuridica è perfezionabile solo dopo l'approvazione del rendiconto. Quadri riepilogativi. Il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194 ha stabilito che tra i modelli di bilancio di previsione di province, unioni di comuni e comuni ve ne sia uno definito «quadro generale riassuntivo», che riepiloga le previsioni dei vari titoli di entrata e di spesa ed un altro definito «risultati differenziali».

Allegati al bilancio di previsione

34. L'art. 172 del Tuel dispone che al bilancio di previsione, oltre alla relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale, commentati in altra parte, siano allegati:

- (a) il rendiconto deliberato dal penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione;
- (b) le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni, aziende speciali, consorzi, istituzioni, società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
- (c) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457 - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- (d) il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109;
- (e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- (f) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficiarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia, non appena disponibile a seguito della sua approvazione con apposito decreto ministeriale.

Il bilancio pluriennale

35. Il modello. Il modello di bilancio pluriennale, distinto per tipologia di ente (province, comuni, unioni di comuni, città metropolitane e comunità montane), è stato approvato con il D.P.R. n. 194 del 1996, ed è modificabile con il regolamento di contabilità dell'ente locale. Questo principio ritiene inopportuna l'adozione di un modello autonomo e quindi non generale. In ogni caso il complesso delle indicazioni del bilancio pluriennale deve coincidere con quanto presentato nella relazione previsionale e programmatica.

36. Caratteristiche e finalità del bilancio pluriennale. Nel contesto della programmazione delle attività degli enti locali, il bilancio pluriennale si inserisce quale strumento essenziale di analisi finanziaria. Riveste una importanza fondamentale assieme alla relazione previsionale e programmatica, poiché attraverso questi due documenti si concretizza la capacità di programmazione di medio termine degli organi di governo degli enti locali. Mentre la relazione previsionale e programmatica ha lo scopo di individuare un piano generale degli interventi dell'ente locale, illustrando i programmi, i progetti e le relative risorse da utilizzare, il bilancio pluriennale ha quale principale funzione la verifica complessiva dell'entità e della tipologia dei mezzi finanziari idonei a garantire il mantenimento degli equilibri economico-finanziari nel tempo e, in particolare, la copertura delle spese di funzionamento e di investimento. Tale verifica prende in considerazione un periodo di più anni in relazione a vari elementi, fra i quali si distinguono le opere pubbliche e gli altri investimenti che usualmente comportano spese in conto capitale e oneri indotti in grado di produrre effetti finanziari anche a lunga distanza di tempo dal momento delle decisioni e di avvio dell'intervento. Vi sono inoltre alcune fonti di finanziamento, come i mutui passivi, che per loro natura incidono sugli equilibri dei

bilanci futuri, in termini di spese per interessi passivi e rimborsi di capitale. I riflessi finanziari delle decisioni già prese e delle altre da effettuare, come descritte nella relazione previsionale e programmatica, debbono essere attentamente vagliati per la corretta elaborazione del bilancio pluriennale; ciò per rispettare i principi della veridicità e della coerenza delle previsioni di bilancio. L'attendibilità e la veridicità del bilancio pluriennale discendono quindi dall'esistenza di una valida ed efficace programmazione, che si traduce nell'individuazione di "programmi" da specificare nella relazione previsionale e programmatica. Il bilancio pluriennale è bilancio di competenza finanziaria e prende in considerazione le entrate e le uscite per le quali si prevede sorga il diritto all'accertamento e l'obbligo all'impegno, senza tenere conto dei rispettivi momenti successivi dell'incasso e del pagamento.

37. Carattere autorizzatorio del bilancio pluriennale. «Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, e sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione», come espressamente indicato all'art. 171 del Tuel. La determinazione delle entrate deve misurare quanto si ritiene di poter ragionevolmente accertare in ogni esercizio contemplato dal bilancio pluriennale, nel rispetto del postulato della attendibilità e congruità. Gli stanziamenti di entrata rappresentano, pertanto, indirizzo e programma che l'organo consiliare assegna all'organo esecutivo per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie al finanziamento delle spese di funzionamento e di investimento. Come diretta conseguenza del carattere autorizzatorio del bilancio pluriennale si pone, fra l'altro, la necessità di assumere impegni sul bilancio pluriennale qualora dalle scelte amministrative derivino spese a carico degli anni futuri e non si rientri nella fattispecie degli impegni automatici, nel qual caso non c'è bisogno di uno specifico atto di impegno di spesa. Si evidenzia, in questo caso, la responsabilità diretta del responsabile del servizio nell'indicare nella determinazione di impegno di spesa tutti gli elementi necessari ad una corretta quantificazione delle spese, non solo nell'esercizio considerato ma anche in quelli successivi e la responsabilità di verifica e di controllo della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

Il responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 200 del Tuel, deve indicare se il bilancio pluriennale dà copertura finanziaria ai maggiori oneri determinati dall'intervento o se è necessario procedere ad una variazione di bilancio pluriennale. È necessario assicurare la coerenza e la conciliazione finanziaria fra previsioni pluriennali e programma triennale dei lavori pubblici e programmazione triennale del fabbisogno del personale.

38. Struttura del bilancio pluriennale. Il bilancio pluriennale per la parte entrata comprende il quadro dei mezzi finanziari che, per ciascuno degli anni considerati, si prevede di destinare:

(a) alla copertura di spese correnti;

(b) al finanziamento di spese d'investimento, con indicazione della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento. Si rilevano per ciascun programma, titolo, servizio e intervento, l'ammontare delle spese correnti di gestione, suddivise tra spese consolidate (CO) e di sviluppo (SV), anche derivanti dall'attuazione delle politiche d'investimento, nonché le spese d'investimento previste (IN); tutto ciò distintamente per ognuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale. Ogni programma o servizio rileva gli interventi suddivisi per titoli, con il totale per titoli ed il totale finale per l'intero programma o servizio.

39. Durata del bilancio pluriennale. La durata del periodo contemplato dal bilancio pluriennale è pari a quello della regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni. La durata del periodo analizzato dal bilancio pluriennale coincide, inoltre, con quella della relazione previsionale e programmatica. Il primo esercizio indicato nel bilancio pluriennale coincide con il periodo preso in considerazione dal bilancio annuale. L'ordinamento prevede l'impiego del metodo scorrevole nella redazione del bilancio pluriennale. Pertanto, ogni anno rileva un periodo di tempo traslato in avanti di un esercizio finanziario e deve pertanto essere aggiornato in sede di approvazione del bilancio di previsione, visto che il primo esercizio del bilancio pluriennale coincide con l'esercizio contemplato dal bilancio annuale. Deve essere posta particolare attenzione agli impegni pluriennali già assunti che debbono essere rideterminati in ragione di ogni anno previsto dal bilancio pluriennale per effetto della scorrevolezza dello stesso. Si fa riferimento, in particolare, oltre agli impegni sul bilancio pluriennale veri e propri, anche alle spese derivanti da scelte pregresse, ma che si manifestano in anni successivi oltre al periodo indicato nel bilancio pluriennale come, ad esempio, gli oneri indotti degli investimenti. Vi sono, poi, le spese che per loro natura ricadono anche negli anni successivi come, ad esempio, le rate di ammortamento dei mutui ed i premi assicurativi. Tutte le fattispecie su indicate devono essere vagliate e rimodulate ogni anno per la corretta determinazione degli stanziamenti di spesa da inserire nel bilancio pluriennale. Si evidenzia l'importanza di questa fase di previsione, poiché dalla correttezza di queste operazioni deriva direttamente la veridicità e l'attendibilità, nonché il rispetto degli equilibri del bilancio stesso. Emerge, in tale ambito, la competenza del responsabile del servizio nell'indicare correttamente le previsioni di spesa dei servizi di propria competenza ed anche la successiva responsabilità di verifica e di controllo da parte del responsabile del servizio finanziario.

Il piano esecutivo di gestione

40. Il piano esecutivo di gestione (Peg), annuale o pluriennale, rappresenta lo strumento attraverso il quale si mettono in evidenza i piani operativi di conseguimento delle risorse, nonché di impiego e combinazione degli interventi (fattori produttivi), distinguendoli dalla pianificazione strategica e dalla programmazione. È uno strumento riservato ed obbligatorio per le Province e per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Laddove sia utilizzato da comuni di minore dimensione esso non si deve limitare, come accade, alla sola ripartizione degli interventi in capitoli, ma deve recare l'indicazione degli obiettivi gestionali e dei relativi parametri di misurazione, che sono caratteristiche fondamentali di questo strumento. Non è assolutamente corretto utilizzare il Peg, solo per conservare l'impianto contabile basato sui capitoli, come viene spesso sollecitato dai fornitori di software provvisti di pacchetti applicativi idonei solo per le esigenze dei comuni di maggiore dimensione.

La predisposizione di tale documento spetta alla giunta e si inquadra nell'ambito dei poteri di indirizzo/controllo propri degli organi di governo politico. Il Peg deve ricomprendere tutte le entrate e le spese di bilancio, per attività ricorrenti, progetti ed investimenti. Il Peg individua gli obiettivi specifici della gestione da raggiungere: a tal fine il documento si compone di una parte descrittiva e di un'analisi quantitativa basata su elementi aventi natura extra-contabile che corredano gli elementi di tipo economico-finanziario previsti. Il conseguimento dei menzionati obiettivi è affidato ai responsabili dei diversi servizi, che sono i gestori di ciascun aspetto dell'attività dell'ente e che ricevono a tal fine le dotazioni di mezzi (risorse materiali e finanziarie, nonché risorse umane) necessarie per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.

Il comma 2 del medesimo art. 169 del Tuel prevede il dettaglio:

(a) delle risorse dell'entrata in capitoli, individuati suddividendo ulteriormente le diverse voci nell'ambito dello stesso oggetto;

(b) degli interventi in capitoli, da effettuare tramite un'ulteriore suddivisione all'interno delle rispettive tipologie di fattori produttivi. Pertanto l'intervento relativo all'acquisizione dei servizi potrebbe operare una distinzione tra servizi a rete, consulenze, ecc.;

(c) dei servizi in centri di costo. Un centro di costo può essere inteso come una costruzione contabile tramite la quale si mira a raccogliere, con riferimento ad aggregati di operazioni elementari o di complessi di operazioni svolte in unità organizzative individuate e/o individuabili, secondo il livello di aggregazione ritenuto utile per l'osservazione, la spesa dei fattori produttivi impiegati.

L'articolazione della previsione nell'ambito delle risorse, dei servizi e degli interventi va interpretata nel senso di soddisfare la necessità che consegue dall'esigenza di dare effettivo contenuto operativo agli obiettivi precisati. Pertanto non potranno esserci delle regole predefinite; l'articolazione di cui si è detto deve infatti essere strumentale all'esercizio della delega, permettendo il passaggio delle responsabilità dall'organo di indirizzo a quello di gestione. In tale ambito, il Peg può riflettere anche la gestione dei residui attivi e passivi finalizzata, rispettivamente, alla realizzazione dei crediti ed alla definizione delle obbligazioni giuridicamente non ancora perfezionate di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 183 del Tuel. La redazione del Peg costituisce un momento fondamentale al fine di una razionale gestione dell'ente pubblico. Il Peg comporta una più puntuale definizione, nell'ambito degli obiettivi del bilancio, anche degli obiettivi della gestione. Copre, in altre parole, lo spazio operativo che si frappone fra la visione di sintesi, seppure riferita all'esercizio prossimo ed eventualmente a quelli successivi, e le operazioni della gestione che dovranno realizzarla, con quel dettaglio che sarà suggerito dai problemi, dalle sensibilità degli operatori, dalle dimensioni, dalle culture, dagli stili di controllo che caratterizzeranno i diversi enti. Il PEG contribuisce alla veridicità ed attendibilità della parte previsionale del sistema di bilancio, poiché ne chiarisce i contenuti.

41. Obiettivi ed indicatori. Il Peg, nell'ambito di una programmazione definito dagli organi politici ma rimessa per l'attuazione agli organi tecnici, manifesta il passaggio di consegne fra organi politici ed organi tecnici e contiene indicazioni circa gli obiettivi gestionali assegnati congiuntamente alle risorse necessarie alla loro realizzazione. "Obiettivi gestionali" sono le attività, le azioni, gli interventi individuati con il supporto degli organi tecnici come funzionali e diretti alla realizzazione di un risultato definito a livello previsionale (generalmente collegabile e finalizzato alla realizzazione di un programma della relazione previsionale e programmatica). Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere. Quest'ultimo può essere espresso in termini di: tempo, volume d'attività, costo, ecc. oppure in termini qualitativi, ma devono risultare comunque verificabili e trovare un riscontro oggettivo. È bene che gli indicatori siano previsti, anche se in via di massima, nei regolamenti di contabilità. Per le attività innovative, ancora da definire in tutti gli aspetti, oggetto di sperimentazioni ed aggiustamenti, l'obiettivo è desumibile direttamente come ricerca di ottimizzazione gestionale a cui far seguire il consolidamento dell'attività stessa negli atti successivi. Gli obiettivi gestionali presenti nel Peg hanno valenza annuale e, qualora si riferiscano ad azioni che si protraggano per periodi più lunghi devono essere riproposti nei vari anni e misurati correttamente nel loro stato di avanzamento. La giunta con l'approvazione del Peg e con l'assegnazione delle risorse necessarie

alla realizzazione degli obiettivi approva la pianificazione proposta dai dirigenti e dai responsabili dei servizi. Gli obiettivi gestionali, per essere definiti, necessitano di un idoneo strumento di misurazione individuabile negli indicatori. Essi consistono in parametri gestionali considerati e definiti a preventivo, ma che poi dovranno trovare confronto con i dati desunti, a consuntivo, dall'attività svolta. La loro individuazione è fondamentale per la concretezza del Peg, per la sua capacità di essere guida nei riguardi della struttura operativa, ma anche termine di raffronto a consuntivo, per favorire il buon andamento e assicurare nel contempo condizioni di trasparenza. La validità degli indicatori è da valutarsi rispetto al risultato raggiunto e può pertanto essere opportuna ed idonea una "griglia di indicatori" tra loro correlati.

42. La codifica dei capitoli deve aiutare la lettura: così ogni capitolo deve immediatamente essere collegabile all'intervento od alla risorsa che vuole dettagliare ed ogni centro di costo deve a sua volta leggersi come parte di un servizio. Circa il rispetto della struttura organizzativa, ivi comprese le responsabilità trasversali, va osservato che il Peg va costruito in maniera adeguata ad essa. In modo particolare la norma consente di suddividere la responsabilità di un servizio di tipo trasversale o di una sua parte fra gestore e responsabile del procedimento. Per i centri interessati (centro gestore e centro responsabile), devono chiaramente essere chiariti i ruoli dei responsabili, attraverso il PEG od attraverso un atto regolamentare.

43. Per gli enti che non provvedono alla predisposizione del Peg il piano degli obiettivi deve comunque essere coerente con la spesa iscritta in bilancio e con i programmi ed i progetti della relazione previsionale e programmatica.

D.P.R. 31-1-1996 n. 194 - Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali

Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 aprile 1996, n. 87, S.O³⁰⁰.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, recante l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

Visto l'art. 114 di detto decreto legislativo, ai sensi del quale deve provvedersi con regolamento all'approvazione della modulistica relativa agli strumenti e documenti contabili;

Visto l'art. 17, comma 1, lettera a) della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere della Corte dei conti reso dalle sezioni riunite nell'adunanza del 9 giugno 1995;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 settembre 1995;

Ritenuto di recepire le relative osservazioni salvo per quanto concerne:

la richiesta di riordino dei servizi a carattere produttivo non istituzionali affidati ad altri soggetti, in quanto la gestione di tali servizi è estranea ai bilanci degli enti locali e l'inserimento della stessa in detti bilanci contrasterebbe con l'autonomia degli enti; infatti, l'articolo 2, comma 2, del citato decreto legislativo demanda al regolamento di contabilità degli enti la possibilità di prevedere la conoscenza consolidata di tutte le gestioni;

La strutturazione dei modelli contabili al fine di evidenziare l'utilizzo dei fondi regionali da parte degli enti locali per le funzioni ad essi delegate dalle regioni, in quanto ciò comporterebbe la duplicazione di iscrizione dei relativi stanziamenti e dei conseguenti atti di gestione. Peraltro, le esigenze del controllo sono comunque soddisfatte con l'apposito quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi delle spese per funzioni delegate dalla regione. Un medesimo quadro analitico è inserito nel conto del bilancio;

La puntuale indicazione nelle spese in conto capitale dei seguenti interventi: l'intervento «commessa di appalto, fornitura o concessione», in quanto ricompreso nell'intervento «acquisizione di beni immobili»; l'intervento «interessi», sia per garantire il rispetto del principio del pareggio economico, sia perché il suo inserimento renderebbe il sistema contabile degli enti locali non uniforme a quello del restante apparato pubblico, dove il fattore interessi è generalmente ricompreso nelle spese correnti, con pregiudizio delle esigenze di consolidamento dei conti pubblici; l'intervento «revisione prezzi», in quanto tale fattore rappresenta un aspetto particolare della gestione, conoscibile solo successivamente all'atto della programmazione. Per contro, è stata necessaria la conservazione dell'intervento «oneri straordinari della gestione corrente», in quanto tale fattore produttivo trova una esatta corrispondenza nei componenti negativi del conto economico;

³⁰⁰ Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dell'interno: Circ. 17 novembre 1998, n. F.L.30/98; Circ. 14 marzo 2001, n. F.L.12/2001.

L'analisi dei programmi per interventi, suggerita per la relazione previsionale e programmatica, in quanto la stessa è già contenuta nel bilancio pluriennale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1996;

Sulla proposta dei Ministri dell'interno e del tesoro;

Emana il seguente regolamento:

Articolo 1. *Approvazione di modelli e schemi contabili.*

1. Sono approvati i seguenti modelli e schemi contabili, allegati al presente regolamento e facenti parte dello stesso:

- a) il modello n. 1, relativo al bilancio di previsione annuale delle province;
- b) il modello n. 2, relativo al bilancio di previsione annuale dei comuni e delle unioni di comuni;
- c) il modello n. 3, relativo al bilancio di previsione annuale delle comunità montane;
- d) il modello n. 4, relativo al bilancio di previsione annuale delle città metropolitane;
- e) lo schema n. 5, relativo alla relazione previsionale e programmatica delle province;
- f) lo schema n. 6, relativo alla relazione previsionale e programmatica dei comuni e delle unioni di comuni;
- g) lo schema n. 7, relativo alla relazione previsionale e programmatica delle comunità montane;
- h) lo schema n. 8, relativo alla relazione previsionale e programmatica delle città metropolitane;
- i) il modello n. 9, relativo al bilancio pluriennale delle province, dei comuni, delle riunioni di comuni e delle città metropolitane;
- l) il modello n. 10, relativo al bilancio pluriennale delle comunità montane;
- m) il modello n. 11, relativo al conto del tesoriere delle province, dei comuni, delle riunioni di comuni e delle città metropolitane;
- n) il modello n. 12, relativo al conto del tesoriere delle comunità montane;
- o) il modello n. 13, relativo al conto del bilancio delle province;
- p) il modello n. 14, relativo al conto del bilancio dei comuni e delle unioni di comuni;
- q) il modello n. 15, relativo al conto del bilancio delle comunità montane;
- r) il modello n. 16, relativo al conto del bilancio delle città metropolitane;
- s) il modello n. 17, relativo al conto economico delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane;
- t) il modello n. 18, relativo al prospetto di conciliazione tra conto economico, conto del bilancio e conto del patrimonio per province, comuni, unioni di comuni e città metropolitane;
- u) il modello n. 19, relativo al prospetto di conciliazione tra conto economico, conto del bilancio e conto del patrimonio per comunità montane;

v) il modello n. 20, relativo al conto del patrimonio delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane;

z) il modello n. 21, relativo al conto della gestione dell'agente contabile delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane;

aa) il modello n. 22, relativo al conto della gestione dell'agente contabile consegnatario di azioni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane;

bb) il modello n. 23, relativo al conto della gestione dell'economista delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane;

cc) il modello n. 24, relativo al conto della gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane.

2. I documenti contabili sono redatti secondo i modelli e gli schemi allegati. I modelli relativi al bilancio di previsione, al bilancio pluriennale, al conto del tesoriere ed al conto del bilancio sono sviluppati dall'ente locale seguendo la struttura del modello stesso e sono integrati inserendo tutte le ripartizioni dell'entrata e della spesa indicate nel presente regolamento.

3. Gli schemi relativi alla relazione previsionale e programmatica contengono le indicazioni minime necessarie concernenti l'ente locale e non sono obbligatori per quanto attiene alla forma grafica.

4. Nel bilancio di previsione annuale e nel conto del bilancio va indicata, per ciascuna unità elementare del bilancio, l'eventuale rilevanza ai fini dell'IVA.

5. Nel conto del bilancio, per ciascuna unità elementare di bilancio, va indicata, in corrispondenza degli impegni di spesa derivanti dalla gestione di competenza, la parte di tali impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate.

Articolo 2. *Denominazione e numerazione delle unità elementari e degli aggregati di bilancio.*

1. La denominazione e la numerazione dei titoli e delle categorie per la parte entrata, la denominazione e la numerazione dei titoli, delle funzioni, dei servizi e degli interventi per la parte spesa, nonché la denominazione e la numerazione dei capitoli dei servizi per conto di terzi per la parte entrata e per la parte spesa devono essere conformi a quanto previsto dal presente articolo.

2. La numerazione significativa delle aggregazioni degli elementi di bilancio è desunta dal sistema di codifica di bilancio di cui all'articolo 3 ed è riportata nei modelli del bilancio di previsione, del bilancio pluriennale, del conto del tesoriere e del conto del bilancio.

3. Le indicazioni sono riportate per ciascuna risorsa dell'entrata, per ciascun intervento della spesa e per ciascun capitolo dei servizi per conto terzi, nonché per ciascuna delle seguenti aggregazioni delle entrate e delle spese:

a) titoli e categorie dell'entrata per province, comuni, unioni di comuni e città metropolitane:

1) titolo I - entrate tributarie:

01) categoria 1^a - imposte;

02) categoria 2^a - tasse;

03) categoria 3^a - tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie;

2) titolo II - entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione:

01) categoria 1^a - contributi e trasferimenti correnti dallo Stato;

02) categoria 2^a - contributi e trasferimenti correnti dalla regione;

03) categoria 3^a - contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate;

04) categoria 4^a - contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;

05) categoria 5^a - contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico;

3) titolo III - entrate extratributarie:

01) categoria 1^a - proventi dei servizi pubblici;

02) categoria 2^a - proventi dei beni dell'ente;

03) categoria 3^a - interessi su anticipazioni e crediti;

04) categoria 4^a - utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società;

05) categoria 5^a - proventi diversi;

4) titolo IV - entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti:

01) categoria 1^a - alienazione di beni patrimoniali;

02) categoria 2^a - trasferimenti di capitale dallo Stato;

03) categoria 3^a - trasferimenti di capitale dalla regione;

04) categoria 4^a - trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico;

05) categoria 5^a - trasferimenti di capitale da altri soggetti;

06) categoria 6^a - riscossione di crediti;

5) titolo V - entrate derivanti da accensioni di prestiti:

01) categoria 1^a - anticipazioni di cassa;

02) categoria 2^a - finanziamenti a breve termine;

03) categoria 3^a - assunzione di mutui e prestiti;

04) categoria 4^a - emissione di prestiti obbligazionari;

6) titolo VI - entrate da servizi per conto di terzi;

b) titoli e categorie dell'entrata per le comunità montane:

1) titolo I - entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione:

- 01) categoria 1^a - contributi e trasferimenti correnti dallo Stato;
 - 02) categoria 2^a - contributi e trasferimenti correnti dalla regione;
 - 03) categoria 3^a - contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate;
 - 04) categoria 4^a - contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
 - 05) categoria 5^a - contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico;
- 2) titolo II - entrate extratributarie:
- 01) categoria 1^a - proventi dei servizi pubblici;
 - 02) categoria 2^a - proventi dei beni dell'ente;
 - 03) categoria 3^a - interessi su anticipazioni e crediti;
 - 04) categoria 4^a - utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società;
 - 05) categoria 5^a - proventi diversi;
- 3) titolo III - entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti:
- 01) categoria 1^a - alienazione di beni patrimoniali;
 - 02) categoria 2^a - trasferimenti di capitale dallo Stato;
 - 03) categoria 3^a - trasferimenti di capitale dalla regione;
 - 04) categoria 4^a - trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico;
 - 05) categoria 5^a - trasferimenti di capitale da altri soggetti;
 - 06) categoria 6^a - riscossione di crediti;
- 4) titolo IV - entrate derivanti da accensioni di prestiti:
- 01) categoria 1^a - anticipazioni di cassa;
 - 02) categoria 2^a - finanziamenti a breve termine;
 - 03) categoria 3^a - assunzione di mutui e prestiti;
 - 04) categoria 4^a - emissione di prestiti obbligazionari;
- 5) titolo V - entrate da servizi per conto di terzi;
- c) titoli della spesa per province, comuni, comunità montane, unioni di comuni e città metropolitane:
- 1) titolo I - spese correnti;
 - 2) titolo II - spese in conto capitale;
 - 3) titolo III - spese per rimborso di prestiti;
 - 4) titolo IV - spese per servizi per conto terzi;
- d) funzioni e servizi per le province:

01) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, la cui articolazione in servizi è la seguente:

- 01) organi istituzionali, partecipazione e decentramento;
- 02) segreteria generale, personale e organizzazione;
- 03) gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;
- 04) gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
- 05) gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
- 06) ufficio tecnico;
- 07) servizio statistico;
- 08) servizi di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali della provincia;
- 09) altri servizi generali;

02) funzioni di istruzione pubblica, la cui articolazione in servizi è la seguente:

- 01) istituti di istruzione secondaria;
- 02) istituti gestiti direttamente dalla provincia;
- 03) formazione professionale ed altri servizi inerenti l'istruzione;

03) funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali, la cui articolazione in servizi è la seguente:

- 01) biblioteche, musei e pinacoteche;
- 02) valorizzazione di beni di interesse storico, artistico e altre attività culturali;

04) funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo, la cui articolazione in servizi è la seguente:

- 01) turismo;
- 02) sport e tempo libero;

05) funzioni nel campo dei trasporti, la cui articolazione in servizi è la seguente:

- 01) trasporti pubblici locali;

06) funzioni riguardanti la gestione del territorio, la cui articolazione in servizi è la seguente:

- 01) viabilità;
- 02) urbanistica e programmazione territoriale;

07) funzioni nel campo della tutela ambientale, la cui articolazione in servizi è la seguente:

- 01) difesa del suolo;
- 02) servizi di tutela e valorizzazione ambientale;
- 03) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;
- 04) rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;

- 05) caccia e pesca nelle acque interne;
- 06) parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione;
- 07) tutela e valorizzazione risorse idriche e energetiche;
- 08) servizi di protezione civile;
- 08) funzioni nel settore sociale, la cui articolazione in servizi è la seguente:
 - 01) sanità;
 - 02) assistenza infanzia, handicappati e altri servizi sociali;
- 09) funzioni nel campo dello sviluppo economico, la cui articolazione in servizi è la seguente:
 - 01) agricoltura;
 - 02) industria, commercio e artigianato;
 - 03) mercato del lavoro;
- e) funzioni e servizi per i comuni e le unioni di comuni:
 - 01) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, la cui articolazione in servizi è la seguente:
 - 01) organi istituzionali, partecipazione e decentramento;
 - 02) segreteria generale, personale e organizzazione;
 - 03) gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;
 - 04) gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
 - 05) gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
 - 06) ufficio tecnico;
 - 07) anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;
 - 08) altri servizi generali;
 - 02) funzioni relative alla giustizia, la cui articolazione in servizi è la seguente:
 - 01) uffici giudiziari;
 - 02) casa circondariale e altri servizi;
 - 03) funzioni di polizia locale, la cui articolazione in servizi è la seguente:
 - 01) polizia municipale;
 - 02) polizia commerciale;
 - 03) polizia amministrativa;
 - 04) funzioni di istruzione pubblica, la cui articolazione in servizi è la seguente:
 - 01) scuola materna;

- 02) istruzione elementare;
- 03) istruzione media;
- 04) istruzione secondaria superiore;
- 05) assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi;
- 05) funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali, la cui articolazione in servizi è la seguente:
 - 01) biblioteche, musei e pinacoteche;
 - 02) teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale;
- 06) funzioni nel settore sportivo e ricreativo, la cui articolazione in servizi è la seguente:
 - 01) piscine comunali;
 - 02) stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti;
 - 03) manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo;
- 07) funzioni nel campo turistico, la cui articolazione in servizi è la seguente:
 - 01) servizi turistici;
 - 02) manifestazioni turistiche;
- 08) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti, la cui articolazione è la seguente:
 - 01) viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
 - 02) illuminazione pubblica e servizi connessi;
 - 03) trasporti pubblici locali e servizi connessi;
- 09) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, la cui articolazione in servizi è la seguente:
 - 01) urbanistica e gestione del territorio;
 - 02) edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare;
 - 03) servizi di protezione civile;
 - 04) servizio idrico integrato;
 - 05) servizio smaltimento rifiuti;
 - 06) parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;
- 10) funzioni nel settore sociale, la cui articolazione in servizi è la seguente:
 - 01) asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori;
 - 02) servizi di prevenzione e riabilitazione;
 - 03) strutture residenziali e di ricovero per anziani;
 - 04) assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona;
 - 05) servizio necroscopico e cimiteriale;

11) funzioni nel campo dello sviluppo economico, la cui articolazione in servizi è la seguente:

- 01) affissioni e pubblicità;
- 02) fiere, mercati e servizi connessi;
- 03) mattatoio e servizi connessi;
- 04) servizi relativi all'industria;
- 05) servizi relativi al commercio;
- 06) servizi relativi all'artigianato;
- 07) servizi relativi all'agricoltura;

12) funzioni relative a servizi produttivi, la cui articolazione in servizi è la seguente:

- 01) distribuzione gas;
- 02) centrale del latte;
- 03) distribuzione energia elettrica;
- 04) teleriscaldamento;
- 05) farmacie;
- 06) altri servizi produttivi;

f) funzioni e servizi per le comunità montane:

01) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, la cui articolazione in servizi è la seguente:

- 01) organi istituzionali;
- 02) segreteria generale, personale e organizzazione;
- 03) gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;
- 04) ufficio tecnico;
- 05) altri servizi generali;

02) funzioni di istruzione pubblica e relative alla cultura ed ai beni culturali, la cui articolazione in servizi è la seguente:

- 01) trasporto, refezione ed assistenza scolastica;
- 02) formazione professionale;
- 03) valorizzazione beni di interesse storico e artistico;
- 04) altri servizi per l'istruzione e la cultura, biblioteche e musei;

03) funzioni nel settore sportivo, ricreativo e del turismo, la cui articolazione in servizi è la seguente:

- 01) turismo e sport;

- 02) agriturismo;
- 03) altri servizi per lo sport, turismo ed attività ricreative;
- 04) funzioni riguardanti la gestione del territorio e del campo della tutela ambientale, la cui articolazione in servizi è la seguente:
 - 01) viabilità locale e trasporti;
 - 02) difesa del suolo ed assetto idrogeologico e forestazione;
 - 03) servizi di tutela, controllo e valorizzazione di risorse idriche;
 - 04) prevenzione incendi;
 - 05) servizi di protezione civile;
 - 06) servizi diversi per la tutela ambientale e la gestione del territorio;
- 05) funzioni nel settore sociale, la cui articolazione in servizi è la seguente:
 - 01) servizi socio-assistenziali e sanitari;
 - 02) altri servizi sociali;
- 06) funzioni nel campo dello sviluppo economico, la cui articolazione in servizi è la seguente:
 - 01) agricoltura;
 - 02) industria, commercio e artigianato;
 - 03) servizi produttivi;
 - 04) servizi diversi per lo sviluppo economico;
- g) funzioni e servizi per le città metropolitane:
 - 01) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, la cui articolazione in servizi è la seguente:
 - 01) organi istituzionali, partecipazione e decentramento;
 - 02) segreteria generale, personale e organizzazione;
 - 03) gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;
 - 04) gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
 - 05) gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
 - 06) ufficio tecnico;
 - 07) servizio statistico;
 - 08) servizi di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali dell'area metropolitana;
 - 09) altri servizi generali;
 - 02) funzioni di istruzione pubblica, la cui articolazione in servizi è la seguente:

- 01) istituti di istruzione secondaria;
- 02) istituti gestiti direttamente dalla città metropolitana;
- 03) formazione professionale ed altri servizi di area vasta inerenti l'istruzione;
- 03) funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali, la cui articolazione in servizi è la seguente:
 - 01) biblioteche, musei e pinacoteche;
 - 02) valorizzazione di beni di interesse storico, artistico e altre attività culturali;
- 04) funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo, la cui articolazione in servizi è la seguente:
 - 01) turismo;
 - 02) sport e tempo libero;
- 05) funzioni nel campo dei trasporti, la cui articolazione in servizi è la seguente:
 - 01) trasporti pubblici locali;
- 06) funzioni riguardanti la gestione del territorio, la cui articolazione in servizi è la seguente:
 - 01) viabilità e circolazione stradale;
 - 02) urbanistica e programmazione territoriale;
- 07) funzioni nel campo della tutela ambientale, la cui articolazione in servizi è la seguente:
 - 01) difesa del suolo e tutela idrogeologica;
 - 02) servizi di tutela, controllo e valorizzazione ambientale;
 - 03) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello di area metropolitana;
 - 04) rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
 - 05) caccia e pesca nelle acque interne;
 - 06) parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione;
 - 07) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
 - 08) servizi di protezione civile;
- 08) funzioni nel settore sociale, la cui articolazione in servizi è la seguente:
 - 01) sanità e servizi connessi di area vasta;
 - 02) assistenza infanzia, handicappati e altri servizi sociali;
- 09) funzioni nel campo dello sviluppo economico, la cui articolazione in servizi è la seguente:
 - 01) agricoltura;
 - 02) industria, commercio e artigianato;
 - 03) servizi per la grande distribuzione commerciale;
 - 04) mercato del lavoro.

4. Le indicazioni sono anche riportate per i riepiloghi di ciascun titolo, per i riepiloghi dei titoli e per il riepilogo generale delle spese correnti ed in conto capitale, con riferimento alle funzioni, ai servizi ed agli interventi. Il riepilogo generale va effettuato anche per le spese per rimborso di prestiti con riferimento alle «funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo», al servizio «gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione» ed agli interventi.

5. Le risorse hanno una denominazione ed una numerazione propria attribuita dall'ente. La numerazione può essere discontinua in relazione ad esigenze di carattere meccanografico.

6. La denominazione e la numerazione degli interventi, distinti per titoli della parte spesa, per province, comuni, comunità montane, unioni di comuni e città metropolitane sono le seguenti:

a) titolo I - spese correnti:

01) personale;

02) acquisto di beni di consumo e/o di materie prime;

03) prestazioni di servizi;

04) utilizzo di beni di terzi;

05) trasferimenti;

06) interessi passivi e oneri finanziari diversi;

07) imposte e tasse;

08) oneri straordinari della gestione corrente;

09) ammortamenti di esercizio;

10) fondo svalutazione crediti;

11) fondo di riserva;

b) titolo II - spese in conto capitale:

01) acquisizione di beni immobili;

02) espropri e servitù onerose;

03) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia;

04) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia;

05) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche;

06) incarichi professionali esterni;

07) trasferimenti di capitale;

08) partecipazioni azionarie;

09) conferimenti di capitale;

10) concessioni di crediti e anticipazioni;

c) titolo III - spese per rimborso di prestiti:

- 01) rimborso per anticipazioni di cassa;
- 02) rimborso di finanziamenti a breve termine;
- 03) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti;
- 04) rimborso di prestiti obbligazionari;
- 05) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali.

7. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e le comunità montane, nell'ambito di ciascuna funzione, possono iscrivere gli interventi nel servizio che abbia carattere di prevalenza nello svolgimento delle attività.

8. La denominazione e la numerazione dei capitoli dei servizi per conto di terzi, distinti per la parte entrata e la parte spesa, sono le seguenti:

a) parte entrata:

- 01) ritenute previdenziali e assistenziali al personale;
- 02) ritenute erariali;
- 03) altre ritenute al personale per conto di terzi;
- 04) depositi cauzionali;
- 05) rimborso spese per servizi per conto di terzi;
- 06) rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato;
- 07) depositi per spese contrattuali;

b) parte spesa:

- 01) ritenute previdenziali e assistenziali al personale;
- 02) ritenute erariali;
- 03) altre ritenute al personale per conto di terzi;
- 04) restituzione di depositi cauzionali;
- 05) spese per servizi per conto di terzi;
- 06) anticipazione di fondi per il servizio economato;
- 07) restituzione di depositi per spese contrattuali.

Articolo 3. *Sistema di codifica di bilancio.*

1. Il codice di bilancio per la parte entrata è composto di sette cifre, utilizza la numerazione ordinale degli elementi di bilancio di cui all'articolo 2 del presente decreto ed è così strutturato:

- a) la prima cifra è riferita al titolo;

b) la seconda e la terza cifra sono riferite alla categoria; per i soli servizi per conto di terzi sono riferite al capitolo;

c) la quarta, quinta, sesta e settima cifra sono riferite alla risorsa; per i soli servizi per conto di terzi hanno valore predefinito «0000».

2. Il codice di bilancio per la parte spesa è composto da sette cifre, utilizza la numerazione ordinale degli elementi di bilancio di cui all'articolo 2 del presente decreto ed è così strutturato:

a) la prima cifra è riferita al titolo;

b) la seconda e la terza cifra sono riferite alla funzione, con eccezione dei servizi per conto di terzi, per i quali hanno il valore predefinito «00»;

c) la quarta e la quinta cifra sono riferite al servizio, con eccezione dei servizi per conto di terzi, per i quali hanno il valore predefinito «00»;

d) la sesta e la settima cifra sono riferite all'intervento; per i soli servizi per conto di terzi sono riferite al capitolo ³⁰¹.

Articolo 4 *Sistema di codifica dei titoli contabili di entrata e di spesa.*

1. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno sono definiti gli elenchi recanti la descrizione e la numerazione delle voci economiche. Variazioni agli stessi elenchi possono essere introdotte con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno ³⁰².

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 111 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , per province, comuni, comunità montane, unioni di comuni e città metropolitane è obbligatoria l'indicazione su ogni ordinativo d'incasso dei seguenti elementi:

a) codice di bilancio di cui all'articolo 3;

b) numerazione corrispondente alla voce economica di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 111 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , per province, comuni, comunità montane, unioni di comuni e città metropolitane è obbligatoria su ogni mandato di pagamento l'indicazione dei seguenti elementi:

a) codice di bilancio di cui all'articolo 3;

b) numerazione corrispondente alla voce economica di cui al comma 1.

³⁰¹ Con D.M. 24 luglio 1996 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1996, n. 245) e con D.M. 24 giugno 2002 (Gazz. Uff. 15 luglio 2002, n. 164) sono stati definiti gli elenchi con cui vengono individuati i codici di bilancio stabiliti dall'art. 3 e la descrizione e la numerazione delle voci economiche per le province, i comuni, le unioni di comuni, le città metropolitane e per le comunità montane.

³⁰² Con D.M. 24 luglio 1996 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1996, n. 245) e con D.M. 24 giugno 2002 (Gazz. Uff. 15 luglio 2002, n. 164) sono stati definiti gli elenchi con cui vengono individuati i codici di bilancio stabiliti dall'art. 3 e la descrizione e la numerazione delle voci economiche per le province, i comuni, le unioni di comuni, le città metropolitane e per le comunità montane.

Articolo 5. *Altri allegati al conto del tesoriere.*

1. Ai fini di cui all'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, l'ente locale deposita presso la competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti i seguenti atti e documenti:

- a) notizie e verbali relativi alle verificazioni effettuate sui fondi esistenti nella cassa ed allo stato delle riscossioni;
- b) copia della convenzione di tesoreria;
- c) certificazione del legale rappresentante dell'ente, del responsabile del servizio finanziario e del tesoriere attestante che le anticipazioni di tesoreria sono state contenute nei limiti di legge;
- d) dichiarazione del tesoriere controfirmata dal responsabile del servizio finanziario sui cespiti di entrata per i quali sia stato riconosciuto l'aggio esattoriale previsto dal contratto;
- e) relazione sulle ipotesi in cui i crediti la cui riscossione sia stata affidata al tesoriere siano risultati inesigibili;
- f) attestazione del responsabile del servizio finanziario e del segretario dell'ente sull'inesistenza di gestione di fondi fuori bilancio ovvero dell'esistenza con obbligo di chiarimenti al riguardo;
- g) dichiarazione di concordanza delle partite del conto del tesoriere con le scritture dell'amministrazione, a firma, rispettivamente, del tesoriere e del responsabile del servizio finanziario, con analitica esposizione delle ragioni dell'eventuale mancata concordanza.

Modello n. 1 - Bilancio di previsione annuale delle province ³⁰³

Parte I Entrata e Parte II Spesa

Riepilogo generale delle spese

Modello n. 2 - Bilancio di previsione annuale dei comuni e delle unioni di comuni ³⁰⁴

Parte I Entrata e Parte II Spesa

Riepilogo generale delle spese

Modello n. 3 - Bilancio di previsione annuale delle comunità montane ³⁰⁵

Modello n. 4 - Bilancio di previsione annuale delle città metropolitane ³⁰⁶

Modello n. 5 - Relazione previsionale e programmatica delle province

Modello n. 6 - Relazione previsionale e programmatica dei comuni e delle unioni di comuni

Modello n. 7 - Relazione previsionale e programmatica delle comunità montane

Modello n. 8 - Relazione previsionale e programmatica delle città metropolitane

³⁰³ Modello così rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 20 luglio 1996, n. 169.

³⁰⁴ Modello così rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 20 luglio 1996, n. 169.

³⁰⁵ Modello così rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 20 luglio 1996, n. 169.

³⁰⁶ Modello così rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 20 luglio 1996, n. 169.

Modello n. 9 - Bilancio pluriennale delle province, dei comuni, delle riunioni di comuni e delle città metropolitane

Modello n. 10 - Bilancio pluriennale delle comunità montane

Modello n. 11 - Conto del tesoriere delle province, dei comuni, delle riunioni di comuni e delle città metropolitane

Modello n. 12 - Conto del tesoriere delle comunità montane

Modello n. 13 - Conto del bilancio delle province

Modello n. 14 - Conto del bilancio dei comuni e delle unioni di comuni

Modello n. 15 - Conto del bilancio delle comunità montane

Modello n. 16 - Conto del bilancio delle città metropolitane

Modello n. 17 - Conto economico delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane

Modello n. 18 - Prospetto di conciliazione tra conto economico, conto del bilancio e conto del patrimonio per province, comuni, unioni di comuni e città metropolitane

Modello n. 19 - Prospetto di conciliazione tra conto economico, conto del bilancio e conto del patrimonio per comunità montane

Modello n. 20 - Conto del patrimonio delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane

Modello n. 21 - Conto della gestione dell'agente contabile delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane

Modello n. 22 - Conto della gestione dell'agente contabile consegnatario di azioni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane

Modello n. 23 - Conto della gestione dell'economista delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane

Modello n. 24 - Conto della gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane

D.Lgs. 25-2-1995 n. 77 - Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. Estratto

Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 1995, n. 65, S.O.

Articolo 117. *Gradualità di ammortamento dei beni* ³⁰⁷.

1. L'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 9 decorre dall'anno 2000. A tal fine gli enti locali iscrivono nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi con la seguente gradualità del valore calcolato con i criteri di cui all'articolo 71:

- a) per il 2000 il 6 per cento del valore;
- b) per il 2001 il 12 per cento del valore;
- c) per il 2002 il 18 per cento del valore;
- d) per il 2003 il 24 per cento del valore ³⁰⁸.

2. In fase di prima applicazione dell'articolo 116 i beni mobili non registrati acquisiti dall'ente da oltre un quinquennio possono essere considerati, con modalità definite dal regolamento di contabilità, interamente ammortizzati.

³⁰⁷ Rubrica così sostituita dall'art. 42, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 (Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149, S.O.).

³⁰⁸ Comma prima modificato dall'art. 8, D.L. 27 ottobre 1995, n. 444, e dall'art. 42, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 (Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149, S.O.), poi sostituito dall'art. 1, comma 161, L. 23 dicembre 1996, n. 662, dall'art. 49, comma 4, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 31, comma 5, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

D.P.R. 3-8-1998 n. 326 - Regolamento recante norme per l'approvazione degli schemi di relazione previsionale e programmatica degli enti locali di cui all'articolo 114, comma 2, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 1998, n. 218, S.O.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni, recante ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, ed in particolare l'articolo 114, comma 2, così come sostituito dall'articolo 40 del decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, ai sensi del quale deve provvedersi con regolamento all'approvazione dello schema relativo alla relazione previsionale e programmatica;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCHEM);

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, espresso in data 25 settembre 1997;

Acquisito il parere della Corte dei conti, reso dalle sezioni riunite in data 15 dicembre 1997;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1° giugno 1998;

Ritenuto di recepire le osservazioni rese dal Consiglio di Stato salvo per quanto concerne l'inserimento nei programmi e nei progetti di costi e risultati dell'attività programmata, con indicazione del costo per espropri, progettazioni, servitù, direzione lavori, personale, macchine, attrezzature ecc., in quanto la relazione previsionale e programmatica è strumento di programmazione e non di gestione, per cui l'indicazione dei singoli e scomposti elementi di costo si risolverebbe in un appesantimento dello schema ed in una duplicazione di quanto già previsto sotto forma di interventi nel bilancio di previsione annuale e nel bilancio pluriennale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1998;

Sulla proposta dei Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente regolamento:

Articolo 1. *Approvazione degli schemi contabili relativi alla relazione previsionale e programmatica.*

1. Sono approvati i seguenti modelli e schemi contabili, allegati al presente regolamento e facenti parte dello stesso:

a) lo schema n. 1 relativo alla relazione previsionale e programmatica delle province;

b) lo schema n. 2 relativo alla relazione previsionale e programmatica dei comuni e delle unioni di comuni;

- c) lo schema n. 3 relativo alla relazione previsionale e programmatica delle comunità montane;
- d) lo schema n. 4 relativo alla relazione previsionale e programmatica delle città metropolitane.
2. Gli schemi relativi alla relazione previsionale e programmatica contengono le indicazioni minime necessarie concernenti gli enti locali e sono facoltativi per quanto attiene alla forma grafica per la parte relativa alla sezione 1 «Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente».
3. È facoltà degli enti locali di introdurre ulteriori elementi in sede di redazione della relazione previsionale e programmatica.

Articolo 2. *Decorrenza.*

1. Gli schemi della relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 1 sono adottati dalle province, dai comuni e dalle unioni di comuni, dalle comunità montane e dalle città metropolitane a decorrere dall'esercizio finanziario 2000. E facoltà dei predetti enti di adottare gli schemi della relazione previsionale e programmatica a decorrere dall'esercizio finanziario 1999.

Modello 1

- Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente
- Sezione 2 - Analisi delle risorse
- Sezione 3 - Programmi e progetti
- Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione
- Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici (art 12, comma 8, D.Lgs. 77/1995)
- Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della Regione
- Modello 2
- Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente
- Sezione 2 - Analisi delle risorse
- Sezione 3 - Programmi e progetti
- Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione
- Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici (art 12, comma 8, D.Lgs. 77/1995)

- Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della Regione

Modello 3

- Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente
- Sezione 2 - Analisi delle risorse
- Sezione 3 - Programmi e progetti
- Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione
- Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici (art 12, comma 8, D.Lgs. 77/1995)
- Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della Regione
- Modello 4
- Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente
- Sezione 2 - Analisi delle risorse
- Sezione 3 - Programmi e progetti
- Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione
- Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici (art 12, comma 8, D.Lgs. 77/1995)
- Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della Regione

D.P.R. 3-8-1998 n. 326 - Regolamento recante norme per l'approvazione degli schemi di relazione previsionale e programmatica degli enti locali di cui all'articolo 114, comma 2, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 giugno 2005, n. 144.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la disciplina degli autotrasportatori di cose e l'istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56, concernente le norme di esecuzione relative al titolo III della legge citata;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1982 concernente l'approvazione delle tariffe per il trasporto merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale;

Visti i decreti ministeriali emanati dal 1983 ad oggi con i quali, negli anni, sono stati approvati i precedenti adeguamenti tariffari, e, da ultimo, il D.M. 29 luglio 2003, con il quale è stato riconosciuto un aumento pari al 5%;

Visto il protocollo d'intesa, sottoscritto dalle associazioni di categoria e dal Governo in data 29 novembre 2004, che ha previsto l'avvio, su iniziativa del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, della procedura per un incremento del 2% delle tariffe di trasporto, al fine di recuperare l'aumento dei costi generato dall'innalzamento del prezzo del gasolio;

Considerato che, per dare attuazione alla detta intesa, è stata attivata la procedura prevista dall'art. 53, comma 4, della menzionata legge n. 298/1974, sottoponendo all'esame del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, la concordata ipotesi di adeguamento;

Vista la nota del 7 febbraio 2005, con la quale, ai sensi della menzionata disposizione di legge, il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, in riferimento anche a voci di costo diverse dal prezzo del gasolio, ha proposto una diversa ipotesi di adeguamento tariffario, che si pone, in parte, al di fuori di quanto concordemente stabilito nell'intesa del Governo con le associazioni di categoria di cui al citato protocollo del 29 novembre 2004;

Vista la lettera del 24 marzo 2005, con la quale sono state interpellate a riguardo le regioni, nonché le rappresentanze confederali nazionali dei settori economici direttamente interessati, come stabilito dall'art. 53, comma 1, della legge n. 298/1974;

Viste le osservazioni pervenute;

Vista la lettera del 31 maggio 2005 del Dipartimento dei trasporti terrestri - Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose;

Considerato che la situazione congiunturale è tale da non consentire assolutamente un incremento tariffario dell'ordine di grandezza auspicato dal Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, che comporterebbe la ricaduta di oneri non sopportabili dal sistema produttivo nazionale, a scapito della sua competitività, e dai consumatori, pur riconoscendosi la necessità di consentire alle imprese di autotrasporto il recupero dei maggiori costi indotti dall'andamento dell'inflazione riferita al comparto;

Ritenuto che l'incremento dei costi di esercizio non sembra essersi attestato su indici aumentati in modo abnorme negli ultimi due anni, per cui appare congruo un adeguamento delle tariffe attualmente in vigore pari al 5%, che corrisponde all'andamento dell'inflazione riferita al «capitolo trasporti», a partire dall'ultimo adeguamento tariffario (agosto 2003), comprensivo dell'innalzamento del prezzo del gasolio;

Decreta:

Articolo 1.

1. Le tariffe di cui al decreto ministeriale 18 novembre 1982 sono aumentate nella misura del 5% rispetto a quelle in vigore.

2. Tale adeguamento è riferito:

ai livelli di cui all'art. 7 e relativa tabella C delle indicate disposizioni;

alle maggiorazioni per carichi e scarichi intermedi successivi al primo di cui al prospetto inserito nel contesto dell'art. 8 delle disposizioni medesime;

alle tasse di sosta del veicolo di cui all'art. 5, e relativa tabella A delle richiamate disposizioni.

Articolo 2.

1. L'adeguamento tariffario di cui al precedente art. 1 non è applicabile ai contratti derivanti dagli accordi economici collettivi di cui al comma 4 dell'art. 13 delle disposizioni generali e condizioni di applicazione in allegato al decreto ministeriale 18 novembre 1982.

2. Tali contratti sono suscettibili di adeguamenti tariffari a seguito di analoghi accordi economici conclusi tra le parti interessate.

Articolo 3.

1. Sono confermati il valore ed il regime degli sconti previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale 9 marzo 1990.

Articolo 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

D.Lgs. 12-4-2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Estratto.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.

Articolo 128. *Programmazione dei lavori pubblici.*

(art. 14, L. n. 109/1994)

1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatici, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico - finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico - artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio - economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante.

3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall'articolo 53, comma 6, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, nonché per i lavori di cui all'articolo 153 per i quali è sufficiente lo studio di fattibilità ³⁰⁹.

7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture; i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio ³¹⁰.

³⁰⁹ Comma così modificato dal n. 1) della lettera ee) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

³¹⁰ Comma così modificato prima dalla lettera bb) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6 e poi dal n. 2) della lettera ee) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, entro trenta giorni dall'approvazione per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti ³¹¹.

311 Comma così modificato dal n. 3) della lettera ee) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.). Il parere di compatibilità con i documenti programmatori vigenti è stato espresso:

- per il programma triennale 2005-2007 del Ministero per i beni e le attività culturali con Del.CIPE 22 marzo 2006, n. 41/2006 (Gazz. Uff. 28 luglio 2006, n. 174);

- per il programma triennale 2006-2008 di edilizia statale con Del.CIPE 24 aprile 2007, n. 18/07 (Gazz. Uff. 20 giugno 2007, n. 141);

per il programma triennale 2008-2010 del Ministero per i beni e le attività culturali con Del. 8 maggio 2009, n. 13/2009 (Gazz. Uff. 10 agosto 2009, n. 184);

- per il programma triennale 2009-2011 del Parco nazionale delle Cinque Terre con Del. 26 giugno 2009, n. 27/2009;

- per il programma triennale 2009-2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Del. 26 giugno 2009, n. 29/2009;

- per il programma triennale 2010-2012 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - con Del. 13 maggio 2010, n. 45/2010;

- per il programma triennale 2010-2012 dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, con Del. 13 maggio 2010, n. 46/2010;

- per il programma triennale 2010-2012 dell'Università degli studi di Genova, con Del. 13 maggio 2010, n. 48/2010.

Per i pareri di compatibilità espressi precedentemente a quelli sopra indicati vedi nota all'art. 14, comma 11, L. 11 febbraio 1994,

LEGGE 15-5-1997 n. 127 - Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo. Estratto.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 maggio 1997, n. 113, S.O.

Articolo 9. *Disposizioni in materia di equilibrio finanziario e contabilità degli enti locali.*

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare norme legislative dirette ad integrare le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , e successive modificazioni, relative alle conseguenze della dichiarazione di dissesto finanziario di cui all'articolo 79 del medesimo decreto e dirette a rafforzare gli strumenti di verifica per garantire il rispetto dell'equilibrio finanziario degli enti locali e la corretta gestione delle risorse finanziarie, strumentali e umane, prevedendo:

- a) sistemi di verifica dell'attendibilità delle previsioni di bilancio da parte dei collegi dei revisori;
- b) le sanzioni per gli amministratori, esclusa ogni limitazione ai diritti di elettorato attivo e passivo, quando il dissesto finanziario sia diretta conseguenza di azioni od omissioni dolose o colpose accertate secondo giusto procedimento;
- c) procedure semplificate e celeri per la rilevazione e il pagamento dei debiti conseguenti al dissesto finanziario;
- d) disposizioni per garantire il rispetto dell'obbligo di idonea copertura finanziaria nelle deliberazioni dei provvedimenti degli enti locali e per contenere il fenomeno dei debiti fuori bilancio ³¹².

2. Sullo schema di decreto legislativo è acquisito, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonché della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali. In mancanza dei pareri nel termine prescritto, il Governo procede comunque all'emanazione del decreto legislativo.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e c), si applicano anche ai casi di dissesto in atto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato ai sensi del medesimo comma 1.

3-bis. ... ³¹³

4. ... ³¹⁴.

5. Fermo restando l'obbligo del sistema di codifica dei titoli di entrata e di spesa, la predisposizione del modello di cui all'articolo 114, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , e successive modificazioni, da parte di comuni e province è facoltativa.

6. Sono abrogati l'articolo 50, comma 2, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 , il comma 5 dell'art. 32 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 , nella parte in cui consente l'affidamento senza gara del servizio di tesoreria al

³¹² In attuazione della delega contenuta nel presente comma, vedi il D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342.

³¹³ Comma aggiunto dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191. Esso a sua volta sostituisce il secondo periodo della lett. b), comma 1, art. 105, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

³¹⁴ Comma modificato dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191. Sostituisce l'art. 108, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

concessionario del servizio di riscossione, e, all'art. 27, comma 9, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 , e successive modificazioni, sono soppresse le parole: «all'articolo 53, comma 1, ed». [All'art. 31, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 , e successive modificazioni, le parole: «in sede di assestamento» sono sostituite dalle parole: «una tantum»] ³¹⁵.

7. In prima applicazione il termine per l'adeguamento dei regolamenti di contabilità di comuni e province ai principi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , e successive modificazioni, è fissato al 31 ottobre 1997.

7-bis. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi del comma 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso ³¹⁶.

315 Periodo abrogato dall'art. 20, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342.

316 Comma aggiunto dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191.

D.M. 24-6-2002 - Definizione degli elenchi con cui vengono individuati i codici di bilancio stabiliti dall'art. 3 del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, e la descrizione e la numerazione delle voci economiche per le province, i comuni, le unioni di comuni, le città metropolitane e per le comunità montane.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 luglio 2002, n. 164. ³¹⁷ ³¹⁸.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

di concerto con

IL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI

E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Visto l'art. 160 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, concernente il regolamento di approvazione dei modelli di cui all'art. 160 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce la struttura del sistema di codifica di bilancio;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, che demanda la definizione e la numerazione delle voci economiche ad apposito decreto del Ministro del tesoro (ora Ministro dell'economia e delle finanze), di concerto con il Ministro dell'interno;

Visto il precedente decreto 24 luglio 1996 del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'interno con cui è stato definito il sistema di codifica dei titoli di entrata e di spesa;

Ravvisata la necessità di provvedere all'emanazione di un nuovo decreto in cui siano evidenziate ulteriori voci economiche necessarie alle esigenze conoscitive in termini di contabilità nazionale;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che stabilisce la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo spettanti agli organi di governo e le funzioni gestionali-amministrative spettanti ai dirigenti;

Considerato che oggetto del presente decreto è l'approvazione di aspetti puramente gestionali dei bilanci degli enti locali, quali l'individuazione delle voci economiche e la loro codificazione sulle reversali e sui mandati;

Ritenuto, pertanto, che il presente decreto, rientrando nella sfera demandata all'autonomia della dirigenza, possa essere firmato dal ragioniere generale dello Stato e dal capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno;

Decreta:

Articolo unico. 1. Ai fini della definizione del sistema di codifica dei titoli contabili di entrata e di spesa, così come previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, sono approvati

³¹⁷ Il presente provvedimento, è anche citato, per coordinamento, in nota all'art. 3 e al comma 1 dell'art. 4, D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194

³¹⁸ Emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

1	01	(+)	42	- Addizionale IRPEF (per comuni e province)
1	01	(+)	43	- Compartecipazione IRPEF (per comuni)
1	01	(+)	44	- Addizionale sul consumo di energia elettrica (per comuni e province)
1	01	(+)	45	- Imposta provinciale di trascrizione (per province)
1	01	(+)	46	- Imposta sulle assicurazioni R.C. auto (per province)
1	01	(+)	59	- Altre imposte
1	02			Tasse
1	02	(+)	61	- Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
1	02	(+)	62	- Tassa occupazione spazi e aree pubbliche
1	02	(+)	69	- Altre tasse
1	03	(+)	00	Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie

2				TITOLO 2°: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
2	01	(+)	00	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato
2	02	(+)	00	Contributi e trasferimenti correnti dalla regione
2	03	(+)	00	Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate
2	04	(+)	00	Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali
2	05			Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico
2	05	(+)	03	- da province e città metropolitane

2	05	(+)	04	- da comuni e da unioni di comuni
2	05	(+)	05	- da comunità montane
2	05	(+)	06	- da aziende sanitarie e ospedaliere
2	05	(+)	07	- da aziende di pubblici servizi
2	05	(+)	15	- da altri enti del settore pubblico

3 TITOLO 3°: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3 01 (+) 00 Proventi dei servizi pubblici

3 02 Proventi dei beni dell'ente

3 02 (+) 21 - fitti attivi

3 02 (+) 22 - canoni per concessioni spazi e aree pubbliche

3	02	(+)	29	- altri proventi dei beni dell'ente
3	03			Interessi su anticipazioni e crediti
3	03	(+)	01	- da cassa depositi e prestiti
3	03	(+)	15	- da altri enti del settore pubblico
3	03	(+)	19	- da altri soggetti
3	04	(+)	00	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società
3	05			Proventi diversi
3	05	(+)	21	- Canoni
3	05	(+)	29	- Altri proventi diversi

4			TITOLO 4°: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI
401			Alienazione di beni patrimoniali
401	(+)	61	- alienazione di beni immobili
401	(+)	62	- alienazione di beni mobili
401	(+)	63	- alienazione di titoli
402	(+)	00	Trasferimenti di capitale dallo Stato
403	(+)	00	Trasferimenti di capitale dalla regione
404			Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico
404	(+)	03	- da province e da città metropolitane
404	(+)	04	- da comuni e da unioni di comuni

- 4 04 (+) 05 - da comunità montane
- 4 04 (+) 06 - da aziende sanitarie e ospedaliere
- 4 04 (+) 07 - da aziende di pubblici servizi
- 4 04 (+) 08 - da parte di organismi comunitari e internazionali
- 4 04 (+) 15 - da altri enti del settore pubblico
- 4 05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti
- 4 05 (+) 17 - proventi per concessioni edilizie
- 4 05 (+) 18 - altri trasferimenti di capitale da imprese
- 4 05 (+) 19 - altri trasferimenti di capitale da altri soggetti
- 4 06 Riscossione di crediti
- 4 06 (+) 03 - da province e da città metropolitane

4 06 (+) 04 - da comuni e da unioni di comuni

4 06 (+) 05 - da comunità montane

4 06 (+) 06 - da aziende sanitarie e ospedaliere

4 06 (+) 07 - da aziende di pubblici servizi

4 06 (+) 15 - da altri enti del settore pubblico

4 06 (+) 16 - prelievi da conti bancari di deposito

4 06 (+) 18 - da altre imprese

4 06 (+) 19 - da altri soggetti

5 TITOLO 5°: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

5 01 (+) 00 Anticipazioni di cassa

5 02	(+)	00	Finanziamenti a breve termine
5 03			Assunzione di mutui e prestiti
5 03	(+)	01	- mutui da cassa depositi e prestiti
5 03	(+)	15	- da altri enti del settore pubblico
5 03	(+)	19	- da altri soggetti
5 04			Emissione di prestiti obbligazionari
5 04	(+)	21	- emissione di BOC/BOP
5 04	(+)	29	- emissione di altri titoli obbligazionari

Capitolo

6			TITOLO 6°: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
6 01		000022	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale

6 02	0000 23	Ritenute erariali
6 03	0000 24	Altre ritenute al personale per conto di terzi
6 04	0000 27	Depositi cauzionali
6 05	0000 28	Rimborso spese per servizi per conto di terzi
6 06	0000 29	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato
6 07	0000 30	Depositi per spese contrattuali

(+) Codici da inserire a cura dell'Ente

ELENCO «A»

PROVINCE - COMUNI - CITTA' METROPOLITANE - UNIONI DI COMUNI

SPESA - Ogni mandato di pagamento deve essere contrassegnato da un numero di codice a nove cifre, così costituito:

CODICE

1 [^]	2 [^] -3 [^]	4 [^] -5 [^]	6 [^] -7 [^]	cifra 8 [^] -9 [^]	DESCRIZIONE
cifra	cifra	cifra		cifra	

Titolo Funzione Servizio Intervento Voce

econ.

1					TITOLO 1°: SPESE CORRENTI
1			01		Personale
1	(+)	(+)	01	20	- retribuzione lorda
1	(+)	(+)	01	21	- contributi effettivi a carico dell'ente
1	(+)	(+)	01	25	- interventi assistenziali
1	(+)	(+)	01	26	- oneri per il personale in quiescenza
1	(+)	(+)	02	00	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1	(+)	(+)	03	00	Prestazioni di servizi
1	(+)	(+)	04	00	Utilizzo di beni di terzi
1			05		Trasferimenti
1	(+)	(+)	05	02	- a regione
1	(+)	(+)	05	03	- a province e a città metropolitane
1	(+)	(+)	05	04	- a comuni e ad unioni di comuni
1	(+)	(+)	05	05	- a comunità montane

1	(+)	(+)	05	06	- ad aziende sanitarie ed ospedaliere
1	(+)	(+)	05	07	- ad aziende di pubblici servizi
1	(+)	(+)	05	15	- ad altri enti del settore pubblico
1	(+)	(+)	05	18	- a imprese
1	(+)	(+)	05	19	- ad altri soggetti
1			06		Interessi passivi e oneri finanziari diversi
1	(+)	(+)	06	01	- a cassa depositi e prestiti
1	(+)	(+)	06	15	- ad altri enti del settore pubblico
1	(+)	(+)	06	19	- ad altri soggetti
1			07		Imposte e tasse
1	(+)	(+)	07	21	- IRAP
1	(+)	(+)	07	29	- altre imposte
1	(+)	(+)	08	00	Oneri straordinari della gestione corrente

2

TITOLO 2°: SPESE IN CONTO CAPITALE

2	(+)	(+)	01	00	Acquisizione di beni immobili
2	(+)	(+)	02	00	Espropri e servitù onerose
2	(+)	(+)	03	00	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
2	(+)	(+)	04	00	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia
2			05		Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
2	(+)	(+)	05	62	- acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche
2	(+)	(+)	05	63	- acquisizioni di titoli
2	(+)	(+)	06	00	Incarichi professionali esterni
2			07		Trasferimenti di capitali
2	(+)	(+)	07	02	- a ragione
2	(+)	(+)	07	03	- a province e a città metropolitane
2	(+)	(+)	07	04	- a comuni e ad unioni di comuni
2	(+)	(+)	07	05	- a comunità montane

2	(+)	(+)	07	06	- ad aziende sanitarie ed ospedaliere
2	(+)	(+)	07	07	- ad aziende di pubblici servizi
2	(+)	(+)	07	15	- ad altri enti del settore pubblico
2	(+)	(+)	07	18	- a altre imprese
2	(+)	(+)	07	19	- ad altri soggetti
2			08		Partecipazioni azionarie
2	(+)	(+)	08	07	- in aziende di pubblici servizi
2	(+)	(+)	08	19	- in altri soggetti
2			09		Conferimenti di capitale
2	(+)	(+)	09	07	- in aziende di pubblici servizi
2	(+)	(+)	09	19	- in altri soggetti
2			10		Concessioni di crediti e anticipazioni
2	(+)	(+)	10	03	- a province e a città metropolitane
2	(+)	(+)	10	04	- a comuni e ad unioni di comuni
2	(+)	(+)	10	05	- a comunità montane

2	(+)	(+)	10	06	- ad aziende sanitarie ed ospedaliere
2	(+)	(+)	10	07	- ad aziende di pubblici servizi
2	(+)	(+)	10	15	- ad altri enti del settore pubblico
2	(+)	(+)	10	16	- versamenti su conti bancari di deposito
2	(+)	(+)	10	18	- a altre imprese
2	(+)	(+)	10	19	- ad altri soggetti

3 TITOLO 3° SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

3	(+)	(+)	01	00	Rimborso per anticipazioni di cassa
3	(+)	(+)	02	00	Rimborso di finanziamenti a breve termine
3			03		Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
3	(+)	(+)	03	01	- a cassa depositi e prestiti

3	(+)	(+)	03	15	- ad altri enti del settore pubblico
3	(+)	(+)	03	19	- ad altri soggetti
3			04		Rimborso di prestiti obbligazionari
3	(+)	(+)	04	21	- rimborso di BOC/BOP
3	(+)	(+)	04	29	- rimborso di altri titoli obbligazionari
3	(+)	(+)	05	00	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

Capitolo

4					TITOLO 4° SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
4	00	00	01	22	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
4	00	00	02	23	Ritenute erariali
4	00	00	03	24	Altre ritenute al personale per conto di terzi
4	00	00	04	27	Restituzione di depositi cauzionali
4	00	00	05	28	Spese per servizi per conto di terzi
4	00	00	06	29	Anticipazione di fondi per il servizio economato
4	00	00	07	30	Restituzione di depositi per spese contrattuali

(+) Codici da inserire a cura dell'Ente

ELENCO «B»

COMUNITÀ MONTANE

ENTRATA - Ogni ordinativo di incasso deve essere contrassegnato da un numero di codice a nove cifre, così costituito:

CODICE

1^ cifra	2^ - 3^ cifra	4^ - 5^ - 6^ - 7^ cifra	8^ - 9^ cifra	DESCRIZIONE
Titolo	Categoria	Risorsa	Voce econ.	
1				TITOLO 1°: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
1	01	(+)	00	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato
1	02	(+)	00	Contributi e trasferimenti correnti dalla regione
1	03	(+)	00	Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate
1	04	(+)	00	Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali

1	05			Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico
1	05	(+)	03	- da province e città metropolitane
1	05	(+)	04	- da comuni e da unioni di comuni
1	05	(+)	05	- da comunità montane
1	05	(+)	06	- da aziende sanitarie e ospedaliere
1	05	(+)	07	- da aziende di pubblici servizi
1	05	(+)	15	- da altri enti del settore pubblico
2				TITOLO 2°: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
2	01	(+)	00	Proventi dei servizi pubblici
2	02			Proventi dei beni dell'ente
2	02	(+)	21	- fitti attivi
2	02	(+)	29	- altri proventi dei beni dell'ente
2	03			Interessi su anticipazioni e crediti

2	03	(+)	01	- da cassa depositi e prestiti
2	03	(+)	15	- da altri enti del settore pubblico
2	03	(+)	19	- da altri soggetti
2	04	(+)	00	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società
2	05			Proventi diversi
2	05	(+)	21	- Canoni
2	05	(+)	29	- Altri proventi diversi
3				TITOLO 3°: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI
3	01			Alienazione di beni patrimoniali
3	01	(+)	61	- alienazione di beni immobili
3	01	(+)	62	- alienazione di beni mobili
3	01	(+)	63	- alienazione di titoli
3	02	(+)	00	Trasferimenti di capitale dallo Stato

3	03	(+)	00	Trasferimenti di capitale dalla regione
3	04			Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico
3	04	(+)	03	- da province e da città metropolitane
3	04	(+)	04	- da comuni e da unioni di comuni
3	04	(+)	05	- da comunità montane
3	04	(+)	06	- da aziende sanitarie e ospedaliere
3	04	(+)	07	- da aziende di pubblici servizi
3	04	(+)	08	- da parte di organismi comunitari e internazionali
3	04	(+)	15	- da altri enti del settore pubblico
3	05			Trasferimenti di capitale da altri soggetti
3	05	(+)	17	- proventi per concessioni edilizie
3	05	(+)	18	- altri trasferimenti di capitale da imprese
3	05	(+)	19	- altri trasferimenti di capitale da altri soggetti
3	06			Riscossione di crediti

3	06	(+)	03	- da province e da città metropolitane
3	06	(+)	04	- da comuni e da unioni di comuni
3	06	(+)	05	- da comunità montane
3	06	(+)	06	- da aziende sanitarie e ospedaliere
3	06	(+)	07	- da aziende di pubblici servizi
3	06	(+)	15	- da altri enti del settore pubblico
3	06	(+)	16	- prelievi da conti bancari di deposito
3	06	(+)	18	- da altre imprese
3	06	(+)	19	- da altri soggetti

4 TITOLO 4°: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

4	01	(+)	00	Anticipazioni di cassa
4	02	(+)	00	Finanziamenti a breve termine
4	03			Assunzione di mutui e prestiti

4	03	(+)	01	- mutui da cassa depositi e prestiti
4	03	(+)	15	- da altri enti del settore pubblico
4	03	(+)	19	- da altri soggetti
4	04			Emissione di prestiti obbligazionari
4	04	(+)	21	- emissione di BOC/BOP
4	04	(+)	29	- emissione di altri titoli obbligazionari

Capitolo

5				TITOLO 5°: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
5	01	0000	22	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
5	02	0000	23	Ritenute erariali
5	03	0000	24	Altre ritenute al personale per conto di terzi
5	04	0000	27	Depositi cauzionali
5	05	0000	28	Rimborso spese per servizi per conto di terzi
5	06	0000	29	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato

5 07 0000 30 Depositi per spese contrattuali

(+) Codici da inserire a cura dell'Ente

ELENCO «B»

COMUNITÀ MONTANE

SPESA - Ogni mandato di pagamento deve essere contrassegnato da un numero di codice a nove cifre, così costituito:

CODICE

1^ cifra	2^ - 3^ cifra	4^ - 5^ cifra	6^ - 7^ cifra	8^ - 9^ cifra	DESCRIZIONE
----------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Voce econ.	
--------	----------	----------	------------	---------------	--

1					TITOLO 1°: SPESE CORRENTI
---	--	--	--	--	---------------------------

1					Personale
---	--	--	--	--	-----------

1	(+)	(+)	01	20	- retribuzione lorde
---	-----	-----	----	----	----------------------

1	(+)	(+)	01	21	- contributi effettivi a carico dell'ente
---	-----	-----	----	----	---

1	(+)	(+)	01	25	- interventi assistenziali
---	-----	-----	----	----	----------------------------

1	(+)	(+)	01	26	- oneri per il personale in quiescenza
---	-----	-----	----	----	--

1	(+)	(+)	02	00	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1	(+)	(+)	03	00	Prestazioni di servizi
1	(+)	(+)	04	00	Utilizzo di beni di terzi
1			05		Trasferimenti
1	(+)	(+)	05	02	- a regione
1	(+)	(+)	05	03	- a province e a città metropolitane
1	(+)	(+)	05	04	- a comuni e ad unioni di comuni
1	(+)	(+)	05	05	- a comunità montane
1	(+)	(+)	05	06	- ad aziende sanitarie ed ospedaliere
1	(+)	(+)	05	07	- ad aziende di pubblici servizi
1	(+)	(+)	05	15	- ad altri enti del settore pubblico
1	(+)	(+)	05	18	- a imprese
1	(+)	(+)	05	19	- ad altri soggetti
1			06		Interessi passivi e oneri finanziari diversi
1	(+)	(+)	06	01	- a cassa depositi e prestiti

1	(+)	(+)	06	15	- ad altri enti del settore pubblico
1	(+)	(+)	06	19	- ad altri soggetti
1			07		Imposte e tasse
1	(+)	(+)	07	21	- IRAP
1	(+)	(+)	07	29	- altre imposte
1	(+)	(+)	08	00	Oneri straordinari della gestione corrente
2					TITOLO 2°: SPESE IN CONTO CAPITALE
2	(+)	(+)	01	00	Acquisizione di beni immobili
2	(+)	(+)	02	00	Espropri e servitù onerose
2	(+)	(+)	03	00	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
2	(+)	(+)	04	00	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia
2			05		Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
2	(+)	(+)	05	62	- acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche

2	(+)	(+)	05	63	- acquisizioni di titoli
2	(+)	(+)	06	00	Incarichi professionali esterni
2			07		Trasferimenti di capitali
2	(+)	(+)	07	02	- a ragione
2	(+)	(+)	07	03	- a province e a città metropolitane
2	(+)	(+)	07	04	- a comuni e ad unioni di comuni
2	(+)	(+)	07	05	- a comunità montane
2	(+)	(+)	07	06	- ad aziende sanitarie ed ospedaliere
2	(+)	(+)	07	07	- ad aziende di pubblici servizi
2	(+)	(+)	07	15	- ad altri enti del settore pubblico
2	(+)	(+)	07	18	- a altre imprese
2	(+)	(+)	07	19	- ad altri soggetti
2			08		Partecipazioni azionarie
2	(+)	(+)	08	07	- in aziende di pubblici servizi

2	(+)	(+)	08	19	- in altri soggetti
2			09		Conferimenti di capitale
2	(+)	(+)	09	07	- in aziende di pubblici servizi
2	(+)	(+)	09	19	- in altri soggetti
2			10		Concessioni di crediti e anticipazioni
2	(+)	(+)	10	03	- a province e a città metropolitane
2	(+)	(+)	10	04	- a comuni e ad unioni di comuni
2	(+)	(+)	10	05	- a comunità montane
2	(+)	(+)	10	06	- ad aziende sanitarie ed ospedaliere
2	(+)	(+)	10	07	- ad aziende di pubblici servizi
2	(+)	(+)	10	15	- ad altri enti del settore pubblico
2	(+)	(+)	10	16	- versamenti su conti bancari di deposito
2	(+)	(+)	10	18	- a altre imprese
2	(+)	(+)	10	19	- ad altri soggetti

3 TITOLO 3° SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

3 (+) (+) 01 00 Rimborso per anticipazioni di cassa

3 (+) (+) 02 00 Rimborso di finanziamenti a breve termine

3 03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti

3 (+) (+) 03 01 - a cassa depositi e prestiti

3 (+) (+) 03 15 - ad altri enti del settore pubblico

3 (+) (+) 03 19 - ad altri soggetti

3 04 Rimborso di prestiti obbligazionari

3 (+) (+) 04 21 - rimborso di BOC/BOP

3 (+) (+) 04 29 - rimborso di altri titoli obbligazionari

3 (+) (+) 05 00 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

Capitolo

4 TITOLO 4° SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

4 00 00 01 22 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale

4 00 00 02	23 Ritenute erariali
4 00 00 03	24 Altre ritenute al personale per conto di terzi
4 00 00 04	27 Restituzione di depositi cauzionali
4 00 00 05	28 Spese per servizi per conto di terzi
4 00 00 06	29 Anticipazione di fondi per il servizio economato
4 00 00 07	30 Restituzione di depositi per spese contrattuali

(+) Codici da inserire a cura dell'Ente

D.Lgs. 12-4-2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Estratto.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.

Articolo 12. Controlli sugli atti delle procedure di affidamento.

(art. 3, co. 1, lett. g), e co. 2, L. n. 20/1994; art. 7, co. 15, L. n. 109/1994)

1. L'aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento dell'aggiudicazione provvisoria da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, l'aggiudicazione si intende approvata.

2. Il contratto stipulato è soggetto all'eventuale approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, il contratto si intende approvato.

3. L'approvazione del contratto di cui al comma 2 è sottoposta agli eventuali controlli previsti dagli ordinamenti delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, o degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto approvato da parte dell'organo di controllo. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine può essere interrotto, per non più di due volte, dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. L'organo di controllo si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento dei chiarimenti. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, il contratto diventa efficace.

4. Restano ferme le norme vigenti che contemplano controlli sui contratti pubblici al fine di prevenzione di illeciti penali.

D.Lgs. 12-4-2006 n. 170 - Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'articolo 1 della L. 5 giugno 2003, n. 131. Estratto.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 2006, n. 109.

Articolo 17. *Relazione previsionale e programmatica.*

1. La relazione previsionale e programmatica ha carattere generale e contenuto programmatico e finanziario.
2. Il contenuto minimo della relazione previsionale e programmatica è costituito:
 - a) dall'illustrazione delle caratteristiche relative alla popolazione, al territorio, all'economia insediata ed ai servizi dell'ente;
 - b) dall'indicazione degli obiettivi degli organismi gestionali e dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti;
 - c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
 - d) per la parte spesa, da una redazione per programmi e per eventuali progetti, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, delle motivazioni delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate.
3. Gli atti di previsione e gestione sono coerenti con le finalità individuate all'interno dei programmi e degli eventuali progetti.

APPROVAZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO

D.L. 22-2-2002 n. 13 - Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali. Estratto.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 febbraio 2002, n. 47 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 aprile 2002, n. 75 (Gazz. Uff. 26 aprile 2002, n. 97), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Articolo 1.

1. Ai soli fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2002, l'ipotesi di scioglimento di cui all'articolo 141, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è disciplinata dalle disposizioni del presente articolo ³¹⁹.

2. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tale caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, il prefetto assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

3. Fermo restando, per le finalità previste dal presente decreto, che spetta agli statuti degli enti locali disciplinare le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza di quello prescritto per l'approvazione del bilancio stesso, nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla predetta nomina provvede il prefetto nei soli casi in cui lo statuto dell'ente non preveda diversamente ^{320 321}.

319 Comma così modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2002, n. 75

320 Comma così modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2002, n. 75

321 Vedi, anche, l'art. 1-quater, D.L. 31 marzo 2003, n. 50, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e l'art. 1, D.L. 29 marzo 2004, n. 80.

LA GESTIONE DEL BILANCIO

Ministero dell'interno

Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali - principio contabile n. 2 per gli enti locali - gestione nel sistema del bilancio

Testo approvato dall'Osservatorio - 2009

Quadro giuridico di riferimento

1 Il legislatore ha richiamato in più occasioni il principio della differenziazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa, con l'affidamento ai dirigenti di autonomi poteri di direzione, di vigilanza e di controllo, in particolare la gestione di risorse finanziarie attraverso l'adozione di idonee tecniche di bilancio, la gestione di risorse umane e strumentali (art. 2 legge 23-10-1992, n. 421 "delega al governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale"). Nell'ambito della delega di cui alla legge 15/3/1997, n. 59, per il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della costituzione si richiama il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti. Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 riguardante - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - all'art. 4 recante "Indirizzo politico amministrativo - Funzioni e responsabilità" prevede che gli organi di governo esercitino le funzioni di indirizzo politico amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare nell'ambito delle funzioni di programmazione e previsione (Principio contabile n. 1) e verificano la rispondenza dei risultati della gestione agli indirizzi impartiti. Inoltre, il capo III del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", all'art. 107 - disciplina funzioni e responsabilità della dirigenza prevedendo che spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme degli statuti e dei regolamenti, informati al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politicoamministrativo spettano agli organi di governo mentre la gestione è affidata ai dirigenti. Essi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione. In questo quadro giuridico di riferimento è stato definito, in armonia con il documento sulle finalità ed i postulati dei principi contabili per gli enti locali, il presente principio contabile, finalizzato a interpretare le norme sulla gestione del bilancio. L'ente, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, ed in particolare con riferimento al regolamento di contabilità, di cui all'art.153 del TUEL si ispira ed uniforma ai contenuti del principio.

Fondamenti generali

2 La caratteristica peculiare del bilancio finanziario è costituita dal contenuto autorizzatorio dei singoli stanziamenti di spesa per i quali, con l'eccezione degli stanziamenti delle "spese per conto terzi", non è possibile assumere "impegni" che eccedano gli importi autorizzati. L'autorizzatorietà degli stanziamenti rappresenta, sia una garanzia del rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio, sia uno strumento a supporto degli organi competenti per esplicare correttamente il governo della gestione.

3 Il principio contabile sulla gestione si fonda sul principio della competenza finanziaria ma deve orientare la rilevazione dei fatti di gestione alla valutazione dei costi ed oneri e dei correlati proventi e ricavi per ottenere informazioni secondo il principio della competenza economica. L'aspetto economico della gestione, in tutta la normativa, è componente fondamentale degli obiettivi che l'ordinamento assegna al sistema

informativo obbligatorio. Inoltre ai fini dell'assunzione delle decisioni è essenziale fornire informazioni anche in merito alla situazione patrimoniale-finanziaria e alla sua evoluzione nel tempo, nonché sugli andamenti economici programmati dell'ente. Non può ritenersi sufficiente il raggiungimento del pareggio finanziario per la formulazione di un giudizio completo sul futuro andamento e sui futuri equilibri economico-finanziari dell'ente. L'equilibrio economico a valere nel tempo è un obiettivo essenziale dell'ente da verificare costantemente. Ciò comporta che anche nella gestione l'aspetto finanziario deve esprimere al meglio la dimensione di fatti economici complessivamente e singolarmente valutati, anche per garantire l'effettivo equilibrio economico durevole nel tempo.

4 Le entrate o le spese connesse all'acquisizione di beni e servizi che, in forza di contratti già perfezionati nell'esercizio, comportano la riscossione o il pagamento posticipato nell'esercizio successivo, sono rilevate negli accertamenti o negli impegni dell'esercizio corrente in ragione dei periodi riferibili alla competenza del medesimo. Nel caso di riscossioni o pagamenti anticipati la rilevazione avviene negli accertamenti e negli impegni dell'esercizio in cui si verificano i movimenti di cassa nelle pertinenti risorse o interventi. In termini economici sarà rilevato il risconto passivo o attivo.

5 Il principio contabile sulla gestione, collegandosi al principio della coerenza interna deve garantire che le decisioni e gli atti gestionali non siano in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati nella relazione previsionale e programmatica e non pregiudichino gli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali. Il rispetto delle classificazioni previste dal D.P.R. 194/96 sia nella impostazione dei bilanci che nel loro utilizzo nella rilevazione dei fatti di gestione è funzionale:

- alla possibilità di raccordo, consolidamento e verifica della gestione dell'ente in termini di finanza pubblica e di contabilità nazionale;
- alla costruzione di indicatori per l'analisi della gestione, per il controllo dei bilanci e per la verifica del rispetto di norme riguardanti il settore di appartenenza;
- a garantire il rispetto delle attribuzioni degli organi cui è demandata la responsabilità della gestione che ritrovano nelle classificazioni per natura dell'entrata e per natura e destinazione della spesa uno strumento indispensabile a sostegno della funzione autorizzatoria del bilancio;
- alla significatività della rendicontazione ed alla più agevole conciliazione dei rendiconti finanziari con i risultati della contabilità economica e patrimoniale.

A Ai fini della conciliazione dei valori finanziari con quelli economico-patrimoniali deve essere assicurato il rispetto del comma 9, dell'art. 229 del Tuel.

Per quanto attiene la classificazione funzionale (per funzioni e servizi) cui è soggetta la spesa è indispensabile attuare puntualmente il contenuto della modulistica evitando l'accorpamento nella funzione adibita ai "servizi generali" di tutte le attività gestionali che, pur riguardando direttamente le altre funzioni, risulterebbero più comodamente gestibili in un unico contenitore finanziario.

6 La gestione dell'ente locale e le operazioni che la caratterizzano si devono realizzare in una visione unitaria e integrata per garantire il raggiungimento di risultati globali efficienti ed efficaci. Gli strumenti contabili nelle proprie finalità devono garantire la visione unitaria e integrata della gestione.

Fondamenti relativi ai responsabili degli uffici e servizi

7 I dirigenti e i responsabili degli uffici e dei servizi, negli enti privi di personale di qualifica dirigenziale, sono direttamente responsabili, in via esclusiva, della correttezza amministrativa, dell'efficienza, dei risultati

della gestione e del raggiungimento degli obiettivi formulati negli strumenti di programmazione di cui al sistema di bilancio.

8 Il presente principio contabile è destinato ad orientare e guidare l'esercizio dell'attività gestionale di cui sono direttamente responsabili. Supporta l'attività dei responsabili degli uffici e dei servizi in ordine all'adozione dei modelli organizzativi ritenuti più funzionali per l'esercizio delle attività istituzionali e per il migliore raggiungimento dei risultati e perseguimento degli obiettivi. Deve consentire la migliore acquisizione di conoscenze, anche di natura contabile, nella fase dell'informazione, nonché l'esecuzione di confronti e analisi delle alternative e la valutazione economica dell'azione pubblica.

Fondamenti relativi alla rilevazione delle operazioni gestionali

9 Il presente principio contabile è finalizzato in particolare ad assicurare la puntuale attuazione dei contenuti autorizzatori del bilancio e a tenere costantemente sotto controllo i suoi equilibri. La sua applicazione garantisce la corretta assunzione e rilevazione dei processi di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, tanto in relazione alle nuove obbligazioni attive e passive sorte nell'esercizio, quanto all'evolversi delle obbligazioni preesistenti, dal loro nascere fino alla loro estinzione. La diligente registrazione delle diverse fasi evolutive delle obbligazioni pecuniarie, opportunamente integrata dall'accurata rilevazione dei fatti gestionali di origine non finanziaria, consente altresì la rappresentazione di una situazione economicopatrimoniale attendibile e di apprendere i motivi della sua trasformazione, per la formulazione di un giudizio completo sui futuri equilibri finanziari, patrimoniali ed economici dell'ente, affinché gli utilizzatori delle informazioni possano farvi affidamento come espressione veridica di ciò che si intende rappresentare.

Acquisizione delle entrate - Accertamento

10 L'accertamento consiste nella rilevazione contabile di un diritto di credito sorto nell'esercizio finanziario e presuppone idonea documentazione attraverso la quale sono verificati ed evidenziati dal competente responsabile del servizio, che lo attesta:

- (a) la ragione del credito;
- (b) il titolo giuridico che supporta il credito;
- (c) l'individuazione del soggetto debitore;
- (d) l'ammontare del credito;
- (e) la relativa scadenza.

In mancanza anche di uno soltanto dei requisiti di cui alle precedenti lettere da a) ad e), non può farsi luogo ad alcun accertamento. In particolare, non è corretto e non rispetta il principio della veridicità, l'accertamento di somme ove non si siano perfezionate le condizioni per portare i crediti a conoscenza dei terzi nei modi che si rendono necessari per avere titolo alla loro riscossione. Il regolamento di contabilità degli enti prevede tempi e modi a cui si attengono i responsabili dei servizi per trasmettere al responsabile del servizio finanziario l'idonea documentazione ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili.

11 L'accertamento delle entrate di competenza è affidato ai responsabili dei servizi cui è attribuito il procedimento di gestione delle singole risorse e/o categorie di entrata. Agli stessi responsabili compete individuare, formare e conservare la pertinente documentazione, anche in formato elettronico, presupposto dell'accertamento e la verifica delle ragioni del credito.

12 La procedura di accertamento si basa sulla verifica puntuale degli atti e dei provvedimenti dai quali si desume l'ammontare del credito, l'esercizio di competenza ed il diritto dell'ente a percepire somme di denaro da terzi.

13 In base al principio di universalità, l'accertamento è obbligatorio ogni qual volta sia sorto, per l'ente, un diritto a riscuotere una determinata somma di danaro in virtù di leggi, decreti, regolamenti, o altri titoli. In base al principio dell'integrità, l'accertamento va operato in corrispondenza e per l'ammontare del singolo credito maturato nell'esercizio, ancorché incerto perché giudiziariamente controverso,, ovvero di dubbia o difficile esazione. La rilevazione contabile del credito va operata al lordo delle spese sostenute per la riscossione, senza compensazione di partite.

14 I crediti di dubbia o difficile esazione sono calcolati nel rendiconto solo per la parte su cui, a giudizio dei responsabili dei servizi cui è attribuito il procedimento di gestione delle singole risorse e/o categorie di entrata, si può fare assegnamento secondo la probabilità della loro riscossione. I crediti riconosciuti dai medesimi responsabili dei servizi assolutamente inesigibili non sono compresi nel rendiconto, sempre che della circostanza sia stata fornita adeguata documentazione. Il principio della veridicità impone di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente e implica che tutti i crediti anzidetti vengano egualmente riportati nelle evidenze contabili dell'ente. Il principio della prudenza, invece, richiede che si provveda contemporaneamente ad istituire, dal lato della spesa, uno specifico intervento a titolo di "Fondo svalutazione crediti", per provvedere quindi allo stralcio, dal conto del bilancio, di tali tipologie di crediti e la loro iscrizione nel conto del patrimonio, al netto del relativo fondo. Tale modalità risponde al principio dell'effettività dell'equilibrio finanziario. La formazione di elenchi analitici dei crediti stralciati dal conto del bilancio, perché di dubbia o difficile esazione, permette, altresì, di seguire l'evoluzione delle attività di esazione affidate a terzi e di procedere alla loro definitiva cancellazione una volta che sia stata dimostrata l'oggettiva impossibilità della loro realizzazione parziale o totale. I crediti inesigibili e i crediti di dubbia o difficile esazione, mantenuti distinti, sono stralciati dal conto del bilancio, si conservano nel conto del patrimonio, in apposita voce, sino al compimento dei termini di prescrizione. In riferimento ai crediti scaduti l'ente deve, in ogni caso, attivare le azioni di recupero mediante procedure coattive.

15 Il principio della prudenza applicato alla procedura di accertamento delle entrate deve garantire, se l'ente rileva un risultato positivo di amministrazione, di poter disporre di risorse certe, definite ed esigibili. Se l'ente rileva un disavanzo di gestione e/o di amministrazione, di valutare la reale entità degli squilibri finanziari da ripianare, senza operare sottostime di medesimi.

16 L'accertamento avviene sulla base del principio della competenza finanziaria secondo il quale un'entrata è accertabile nell'esercizio finanziario in cui è sorto il diritto di credito e quest'ultimo sia connotato dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Un credito è certo in presenza di un idoneo titolo giuridico in cui esso trova fondamento; è liquido se ne è determinato l'ammontare; è esigibile se maturato nell'esercizio. L'accertamento di entrate aventi vincolo di destinazione comporta la costituzione di impegno di corrispondente ammontare. In tali casi il successivo rispetto del vincolo di destinazione viene opportunamente verificato anche se la concreta realizzazione degli interventi finanziati venisse attuata da altri soggetti (enti o società proprie o partecipate).

17 Un'entrata tributaria è accertabile soltanto dopo che sia stato formato il ruolo, o acquisita la denuncia, o ricevuto il versamento effettuato in autoliquidazione, o comunicato il gettito dal soggetto legalmente competente, o divenuto definitivo l'atto di accertamento o di liquidazione dell'ufficio fiscale competente.

18 Un'entrata da trasferimenti è accertabile sulla base di norma di legge o di atto amministrativo emanato dagli enti del settore pubblico, sulla base di idonea documentazione probatoria da parte degli enti medesimi.

19 Un'entrata extratributaria è accertabile sulla base delle riscossioni avvenute e degli ordinativi di incasso emessi, delle fatture o dei relativi titoli fiscali sostitutivi emessi, dei contratti in essere e delle liste di carico formate, nonché sulla base di atti autorizzativi, concessivi o accertativi emessi dall'ente locale.

20 I proventi di carattere straordinario o eccezionale, anche derivanti da locazioni, concessioni e autorizzazioni ultrannuali, devono essere finalizzati a spese di investimento ovvero a spese correnti di carattere straordinario.

21 Tutti i proventi derivanti da permutazioni patrimoniali, aventi un diretto riscontro nel conto del patrimonio, vengono rilevati nel Titolo IV dell'entrata. Si rilevano nel Titolo IV dell'entrata anche i proventi derivanti dall'accensione di prestiti nella misura in cui gli stessi sono direttamente ammortizzati da un altro soggetto.

22 Un'entrata da assunzione di prestiti è accertabile sulla base del contratto di mutuo o, se disciplinata da altra norma di legge, sulla base del provvedimento di concessione del prestito. Nel caso di finanziamenti attivati con "aperture di credito" che si consolidano in mutui passivi a seguito dell'effettiva necessità di liquidità, costituite in relazione ad esigenze di programmazione e di successiva realizzazione di investimenti, l'accertamento viene disposto, dal responsabile del contratto di prestito, sulla base delle necessità finanziarie dei correlate ad impegni di spesa riguardanti l'esercizio. Gli accertamenti di entrata del Titolo V corrispondono all'aumento del valor nominale dell'indebitamento dell'ente. Le spese riferite alle rate di ammortamento dei prestiti sono ricomprese nell'equilibrio della situazione corrente, per la quota interessi nel titolo primo e per la quota di rimborso del capitale nel titolo terzo. La spesa riferita all'estinzione anticipata dei prestiti va allocata al titolo terzo, mentre la spesa relativa all'indennizzo o penalità va inserita nel titolo primo. In caso di rinegoziazione dei prestiti, l'indennizzo o la penalità non possono essere considerate spese finanziate con il nuovo indebitamento, perché oneri da considerare nella spesa corrente connessi all'atto e al momento temporale in cui si realizza l'operazione di rinegoziazione.

23 Nel corso della gestione particolare attenzione va posta alle nuove forme di indebitamento che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno in corso e in quelle degli anni successivi, in riferimento al costante mantenimento degli equilibri economico-finanziari nel tempo. Nella gestione delle spese d'investimento il ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli interventi programmati si realizza se non sono presenti risorse finanziarie alternative che non determinino oneri indotti per il bilancio dell'ente. A questo fine occorre operare un'attenta e costante valutazione preventiva prima di ricorrere all'indebitamento. Per mantenere il controllo dell'indebitamento netto dell'ente e per raggiungere al meglio gli obiettivi di finanza pubblica, è opportuno il ricorso a forme flessibili di indebitamento quali le aperture di credito e altre disponibili per l'ente, per garantire l'inerenza e la corrispondenza tra flussi di risorse acquisite con il ricorso all'indebitamento e fabbisogni di spesa d'investimento. Ciò favorisce una migliore programmazione pluriennale delle opere pubbliche e della spesa d'investimento finanziata con l'indebitamento e un andamento sostenibile del medesimo, sia in termini di

indebitamento netto annuale, sia di ammontare complessivo del debito in ammortamento (stock di debito), sempre nella garanzia della integrale copertura finanziaria degli interventi programmati e realizzati. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio patrimoniale è opportuno commisurare il periodo di ammortamento dell'indebitamento con il presumibile periodo nel quale gli investimenti correlati potranno produrre la loro utilità.

24 La rilevazione dei flussi finanziari conseguenti l'esistenza di contratti "derivati" in relazione al sottostante indebitamento avviene nel rispetto del principio dell'integrità del bilancio. Pertanto dovranno trovare separata contabilizzazione i flussi finanziari riguardanti il debito originario rispetto ai saldi differenziali attivi o passivi rilevati nel bilancio a seguito del contratto "derivato". I flussi in entrata "una tantum" conseguenti la rimodulazione temporale o la ridefinizione delle condizioni di ammortamento - i cosiddetti "up front" - vengono contabilizzati nel Titolo IV cat. 4[^] dell'entrata. Nello stesso modo vengono contabilizzate le regolazioni dei flussi annuali che non hanno natura di scambio di soli interessi. La regolazione annuale di differenze di flussi di interessi trova rilevazione rispettivamente, per l'entrata nel Titolo III e per la spesa nel Titolo I del bilancio. L'eventuale differenza positiva viene accantonata in un apposito fondo, contenuto a fine esercizio nell'avanzo di amministrazione, destinato a garantire i rischi futuri del contatto o direttamente destinabile al finanziamento di investimenti.

25 Per le entrate da servizi conto terzi, la misura dell'accertamento deve garantire l'equivalenza con l'impegno sul correlato capitolo delle spese per servizi conto terzi. Le entrate da servizi conto terzi devono essere limitate a quelle strettamente previste dall'ordinamento finanziario e contabile, con responsabilità del servizio finanziario sulla corretta imputazione. Le entrate e le spese da servizi conto terzi riguardano tassativamente:

- a) le ritenute erariali, ad esempio le ritenute d'acconto IRPEF, ed il loro riversamento nella tesoreria dello Stato;
- b) le ritenute effettuate al personale ed ai collaboratori di tipo previdenziale, assistenziale o per conto di terzi, come ad esempio le ritenute sindacali o le cessioni dello stipendio, ed il loro riversamento agli enti previdenziali, assistenziali ecc.;
- c) i depositi cauzionali, ad esempio su locazioni di immobili, sia quelli a favore dell'ente sia quelli che l'ente deve versare ad altri soggetti;
- d) il rimborso dei fondi economali anticipati all'economista;
- e) i depositi e la loro restituzione per spese contrattuali;
- f) le entrate e le spese per servizi rigorosamente effettuati per conto di terzi.

Ad ogni accertamento di entrata consegue, automaticamente, impegno di spesa di pari ammontare. L'eventuale diminuzione o cancellazione di residui attivi riguardanti le entrate per conto terzi deve corrispondere con uguale correlata diminuzione o cancellazione di residui passivi delle uscite per conto terzi. Nel caso eccezionale di diminuzione o cancellazione di residuo attivo non correlata ad analoga riduzione di residuo passivo, il saldo negativo dovrà trovare copertura nella situazione corrente di bilancio. Dovrà inoltre esserne data evidenza nella documentazione allegata al rendiconto con specifica informazione all'Organo di Revisione ed al Consiglio.

26 Le riscossioni eseguite dai riscuotitori speciali o i versamenti effettuati sui conti correnti postali, sui conti di contabilità speciale tenuti presso la Tesoreria provinciale dello Stato o sul conto del Tesoriere, comportano il corrispondente accertamento dell'entrata sulla competente risorsa.

27 I residui attivi provenienti dalla gestione di competenza sono formati dalla differenza tra le somme accertate nei modi esposti ai punti da 17 a 25 e le somme a tale titolo rimosse e versate al tesoriere. Le eventuali somme rimosse ma non versate al 31 dicembre di ciascun esercizio sono riportate tra i residui attivi dell'anno successivo.

28 Le somme iscritte nel bilancio tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio o, in ogni caso, prima della deliberazione del rendiconto della gestione con riferimento ad atti o provvedimenti aventi effetti sull'esercizio di competenza, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare il risultato della gestione.

29 La fondatezza giuridica dell'accertamento deve essere costantemente verificata e formalizzata annualmente dai responsabili dei servizi competenti, prima della deliberazione del rendiconto, con individuazione dei singoli crediti accertati, dell'esercizio finanziario di provenienza, dei tempi e delle eventuali problematiche in ordine allo smaltimento dei residui attivi.

30 La competenza ad eseguire le operazioni di riaccertamento dei residui attivi è attribuita ai soggetti preposti ai vari servizi, su impulso e coordinamento del responsabile del servizio economico-finanziario.

31 Le operazioni di revisione conducono al riaccertamento delle posizioni creditorie ed all'eventuale eliminazione, totale o parziale, dei residui attivi riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito. In tal caso i responsabili dei servizi devono dare adeguata motivazione descrivendo analiticamente le procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione totale o parziale.

32 I residui attivi eliminati in conseguenza del riaccertamento operato sulla base delle informazioni conosciute alla data di deliberazione del rendiconto, sono inseriti nel conto del patrimonio tra le attività per immobilizzazioni finanziarie fino al compimento dei termini di prescrizione, oppure all'accertamento della definitiva inesigibilità.

33 I residui attivi eliminati per insussistenza o per l'eventuale intervenuta prescrizione sono elencati in allegato al conto del bilancio. Il dirigente competente predisponde apposita relazione per motivare adeguatamente le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione. Rimane fermo l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie.

Riscossione e versamento

34 L'entrata è riscossa a seguito del materiale introito delle somme corrisposte dai debitori agli incaricati ad esigere, interni o esterni.

35 I versamenti eseguiti dal concessionario, in forza di uno specifico patto contrattuale, prima della scadenza di legge, in acconto sulle entrate tributarie e patrimoniali assegnate in riscossione, sono registrati definitivamente sulla pertinente risorsa di bilancio, a condizione che non costituiscano operazioni di finanziamento

36 Per tutte le entrate, comunque rimosse, il servizio economico finanziario emette i relativi ordinativi d'incasso da registrarsi in contabilità in modo concomitante con il verificarsi delle operazioni di esercizio.

37 In nessun caso il tesoriere può rifiutare la riscossione di somme di spettanza dell'ente locale. Per i versamenti senza ordinativi d'incasso il tesoriere deve darne immediata comunicazione al servizio finanziario e richiedere l'emissione dell'ordinativo d'incasso 38 Le entrate sono rimosse con versamenti diretti in tesoreria o con ogni altra modalità prevista dal regolamento di contabilità dell'ente.

Le modalità di attuazione della "riscossione" rispettano i seguenti principi:

- certezza della somma riscossa e del soggetto versante;
- certezza della data del versamento e della causale;
- registrazione cronologica dei versamenti e immodificabilità delle registrazioni stesse;
- costante verificabilità delle somme incassate e corrispondenza delle giacenze con le scritture contabili;
- obbligo del versamento degli incassi in tesoreria entro termini definiti dal regolamento di contabilità, non superiori ai 15 giorni lavorativi;
- divieto di diverso utilizzo delle somme giacenti;
- tracciabilità delle operazioni nel caso di utilizzo di strumenti informatici anche in riferimento all'identificazione degli operatori.

39 Per ciascuno dei servizi interessati, con apposito provvedimento del responsabile del servizio, viene individuato l'incaricato speciale della riscossione che attende a tale compito sotto la vigilanza del responsabile del servizio ed assume la figura di agente contabile. Egli è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti, alla quale deve rendere il conto giudiziale, previa formale parificazione, per il tramite dell'Amministrazione di appartenenza, che vi provvede entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione insieme con la trasmissione del conto del tesoriere. Agli stessi obblighi sono sottoposti tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, si ingeriscono di fatto negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti.

40 L'operazione di "parificazione" consiste nella verifica dell'avvenuto rispetto delle norme previste dall'ordinamento e dal regolamento di contabilità dell'ente e nella corrispondenza delle risultanze del rendiconto con quelle della contabilità dell'ente.

41 Gli incaricati speciali devono tenere un registro giornaliero delle riscossioni e versare all'Ente gli introiti riscossi secondo la cadenza fissata dal regolamento di contabilità. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità di esercizio del riscontro contabile e le modalità di riscossione e successivo versamento in tesoreria delle entrate a mezzo incaricati speciali.

42 Non è possibile l'utilizzo, in termini di cassa, anche se temporaneo, di entrate per ordinare e pagare spese di qualsiasi genere o natura.

43 La gestione delle entrate è ispirata ai principi di correttezza e osservanza delle regole contabili e comporta l'adozione delle soluzioni più idonee per garantire la riscossione delle entrate programmate.

Effettuazione della spesa - criteri generali dell'impegno

44 L'attivazione del procedimento di spesa avviene nel rispetto degli stanziamenti contenuti nel sistema di bilancio che assumono, riguardo alla spesa da sostenere, valenza autorizzatoria con riferimento alla collocazione funzionale, alla natura economica dei fattori produttivi ed al collegamento con i progetti e programmi dell'ente. La determinazione a contrattare o altro atto di autorizzazione all'assunzione della spesa è, salvo le eccezioni previste dall'ordinamento, il primo momento di attivazione del procedimento.

Esso deve contenere tutti gli elementi necessari per evidenziarne la legittimità, il collegamento con gli aspetti programmatici dell'attività posta in essere, la correttezza ed economicità dell'azione da svolgere. Durante la gestione possono essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento.

45 Alla preventiva copertura finanziaria soggiacciono anche le spese economali mentre per i lavori o le forniture valutati per somma urgenza, anche se disposti senza la preventiva determina di impegno, l'atto a sanatoria va adottato entro il termine decadenziale di trenta giorni, a meno di un termine più breve qualora l'ordinazione sia stata fatta durante il mese di dicembre, nel qual caso l'atto di impegno va adottato entro il 31 dicembre.

46 Gli elementi costitutivi dell'impegno, salve le deroghe stabilite dalla legge, sono:

- (a) l'evidenza della somma da pagare;
- (b) il soggetto creditore;
- (c) la ragione del debito;
- (d) la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio.

Il responsabile che adotta l'atto di impegno deve assicurare la verifica della coerenza dell'operazione con il sistema delle poste di bilancio che l'autorizzano nonchè della legittimità nei riguardi della corretta applicazione delle norme dell'ordinamento finanziario e contabile. Successivamente e contestualmente all'ordinazione della prestazione, il responsabile del servizio comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria richiedendo che la relativa fattura contenga tali indicazioni.

47 L'atto di impegno di spesa si perfeziona con la registrazione di tutti gli elementi costitutivi dell'impegno nel corrispondente stanziamento e con la conseguente apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

48 La competenza ad adottare i provvedimenti che comportano impegno di spesa è, di norma, dei responsabili dei servizi cui è attribuito il procedimento di gestione dei singoli interventi e/o servizi o funzioni del bilancio, che vi provvedono con propria determinazione. 49 In tutti i casi di espressa e tassativa previsione legislativa e statutaria di poteri di spesa conferiti ad uno degli organi di governo monocratici o collegiali dell'ente, questi adotta l'atto di propria competenza disponendo, altresì, sul corrispondente stanziamento l'impegno, che deve avere le caratteristiche indicate nel precedente punto 46.

50 Nei casi di rapporto obbligatorio insorto per atto unilaterale di promessa di erogazione di somme (liberalità, sostegni, contributi), l'impegno può considerarsi perfezionato con l'esecutività del provvedimento di spesa, salvo l'accertamento delle condizioni per la successiva erogazione.

51 Le somme iscritte tra le spese di competenza che non hanno formato oggetto di provvedimento di spesa, appositivo di vincolo sulle previsioni di bilancio, entro il termine dell'esercizio e quelle di cui al punto precedente, salvo i casi di cui ai punti da 55 a 62 che seguono, costituiscono economie della previsione di bilancio alla quale erano riferiti ed a tale titolo concorrono a determinare il risultato della gestione.

52 Gli atti di impegno relativi a trasferimenti a specifica destinazione ad organismi partecipati devono prevedere l'obbligo di rendicontare il loro corretto utilizzo.

Prenotazione d'impegno

53 La determinazione a contrattare contiene, oltre alla modalità di scelta del contraente, la prenotazione della spesa necessaria che consiste nell'apposizione di un vincolo provvisorio di indisponibilità delle relative

somme sul corrispondente stanziamento. Agli effetti contabili, la prenotazione di spesa si trasforma in impegno sullo stanziamento a seguito di adozione della determina di aggiudicazione.

54 Nel caso di contratti di fornitura di beni e servizi o di contratti di appalto di lavori pubblici l'impegno di spesa si intende assunto per l'intero ammontare dell'obbligazione pecuniaria perfezionata contrattualmente e le somme non ancora pagate al termine dell'esercizio confluiscono tra i residui passivi della gestione di competenza anche qualora la prestazione contrattuale non sia ancora stata eseguita in tutto od in parte e tale circostanza non costituisce causa di risoluzione contrattuale.

55 Nel caso in cui la prenotazione di impegno non sia seguita nell'esercizio dal bando di gara, essa decade e la somma relativa costituisce economia. Nel caso in cui al termine dell'esercizio la gara non si sia conclusa, la prenotazione d'impegno si tramuta in impegno. È tuttavia possibile che la prenotazione di impegno sia assunta a valere sull'esercizio nel quale sarà prevedibilmente conclusa la gara, annotando l'onere nel bilancio pluriennale.

Impegni automatici

56 Non sono soggette a previa adozione di provvedimento di spesa, considerandosi impegnate automaticamente con la deliberazione di approvazione del bilancio o successive variazioni, le spese per:

- (a) obbligazioni giuridicamente perfezionate negli esercizi precedenti, per le quote gravanti sull'esercizio;
- (b) trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e relativi oneri riflessi, di competenza dell'anno;
- (c) rate di competenza dell'anno per l'ammortamento dei mutui e dei prestiti concessi o contratti;
- (d) interessi di preammortamento e ulteriori oneri accessori collegati ai mutui contratti o concessi;
- (e) oneri derivanti da contratti o da disposizioni di legge.

57 Per consentire il rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio sono accantonate, con apposita determinazione, le risorse finanziarie occorrenti per la copertura degli oneri afferenti l'esercizio, riguardanti il contratto di lavoro del personale scaduto e non rinnovato, nella misura prudenzialmente prevedibile e con preciso riferimento al personale avente diritto. Sono altresì accantonate le risorse finanziarie occorrenti per la copertura, nell'esercizio in fase di chiusura, degli oneri riguardanti le competenze accessorie del personale maturate in relazione all'anno stesso e la cui liquidazione è rinviata all'anno successivo.

58 L'onere relativo al personale dipendente a tempo indeterminato, facente parte dei ruoli organici dell'ente, dovrà essere interamente iscritto a bilancio e rilevato nel relativo intervento di spesa anche se comandato, avvalso o comunque utilizzato da altra struttura, ancorchè direttamente pagato da quest'ultima. In questi casi sarà rilevato in entrata il relativo rimborso nel Titolo III del bilancio.

Impegni impropri (per spese in c/capitale o correlate ad entrate vincolate)

59 Non sono soggette ad adozione di provvedimento autorizzativo della spesa entro il termine dell'esercizio, potendosi riportare tra i residui passivi dell'ente le spese atte a garantire il regime del vincolo di destinazione o di scopo delle entrate accertate in base alle norme dell'ordinamento contabile e finanziario.

60 Per le anticipazioni di tesoreria, l'impegno è assunto in misura corrispondente all'ammontare massimo dell'anticipazione utilizzata nell'esercizio finanziario di riferimento.

61 Per le spese relative ai servizi conto terzi, l'impegno è correlato agli equivalenti accertamenti di entrata. Le spese da servizi conto terzi devono essere limitate a quelle strettamente previste dall'ordinamento

finanziario e contabile, con responsabilità del servizio finanziario sulla corretta imputazione. Ad ogni impegno di spesa consegua, automaticamente, accertamento di entrata di pari ammontare. L'eventuale eccezionale diminuzione o cancellazione di residui passivi riguardanti le spese per conto terzi deve corrispondere con uguale diminuzione o cancellazione di correlati residui attivi delle entrate per conto terzi. In caso di mancata corrispondenza di tali importi dovranno esserne adeguatamente motivate le differenze e, nel caso di saldo negativo, si dovrà attuare quanto previsto dal precedente punto 25 del presente principio contabile.

Impegni pluriennali

62 Le spese pluriennali, ovvero le quote di dette spese da imputare su più anni, sono assumibili nei limiti dello stanziamento di ogni singolo intervento iscritto nel bilancio pluriennale. Gli impegni assunti in forza di norme di legge o di contratti o di atti amministrativi esecutivi che estendono i loro effetti in più esercizi, permangono per ciascuno degli esercizi futuri del bilancio pluriennale.

63 Della presenza di impegni pluriennali che per la loro particolare natura hanno durata superiore a quella del bilancio pluriennale, oppure che iniziano dopo il periodo considerato dal bilancio pluriennale, dovrà obbligatoriamente tenersi conto nella formazione dei bilanci degli anni successivi, rispettivamente per il periodo residuale e per il periodo successivo. Essi sono connessi alla sussistenza dei presupposti dei quali dare atto nei provvedimenti di prenotazione di impegno e di costituzione del vincolo di destinazione relativi. Per tali ultime spese, l'impegno annuale deve intendersi già assunto e valevole fino alla scadenza o revoca della convenzione o del contratto. Il responsabile del servizio economico finanziario è tenuto a rilasciare la prescritta attestazione di copertura finanziaria e ad annotare in particolari evidenze contabili gli impegni pluriennali assunti, avendo cura di riportarli annualmente nei competenti interventi di spesa.

64 In nessun caso è possibile garantire la copertura finanziaria di spese relative all'anno di competenza, ancorché da pagare negli anni successivi, con impegni pluriennali a valere sugli esercizi futuri.

Attestazione di copertura finanziaria, visto e parere di regolarità contabile

65 Qualsiasi provvedimento che comporta, nell'anno in corso ed in quelli successivi, impegno di spesa o altri aspetti finanziari, è sottoposto al parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario. I provvedimenti che comportano aspetti economico-patrimoniali devono evidenziare le conseguenze sulle rispettive voci del conto economico o del conto del patrimonio, dell'esercizio in corso e di quelli successivi. Il parere di regolarità contabile dovrà tener conto, in particolare, delle conseguenze rilevanti in termini di mantenimento nel tempo degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali.

66 Le verifiche da effettuare ai fini del rilascio del parere di regolarità contabile devono riguardare in particolare:

- a) il rispetto delle competenze proprie degli organi che adottano i provvedimenti;
- b) la verifica della sussistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente;
- c) il corretto riferimento della spesa alla previsione di bilancio annuale, ai programmi e progetti del bilancio pluriennale e, ove adottato, al piano esecutivo di gestione;

Il regolamento di contabilità può prevedere ulteriori verifiche da effettuare per il rilascio del parere, come l'osservanza della normativa in materia fiscale.

67 Il responsabile del servizio finanziario ha l'obbligo di monitorare, con assiduità, gli equilibri finanziari di bilancio.

68 La copertura finanziaria è attestata dal responsabile del servizio finanziario con riferimento ai corrispondenti stanziamenti di bilancio, per la competenza dell'anno, e del bilancio pluriennale per le spese in tutto o in parte a carico di esercizi successivi e garantisce l'effettiva disponibilità sul competente stanziamento

69 Gli impegni di spesa sono limitati ai servizi espressamente previsti dalla legge, qualora l'ultimo rendiconto deliberato rechi l'indicazione di debiti fuori bilancio o presenti un disavanzo di amministrazione, fino all'avvenuta adozione dei provvedimenti consiliari, rispettivamente, di riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio o di ripiano del disavanzo.

70 Per le spese finanziate con entrate aventi vincolo di destinazione l'attestazione di copertura finanziaria è resa nei limiti del correlato accertamento di entrata.

71 Nelle proposte di deliberazioni che comportano impegno di spesa, la copertura finanziaria è attestata dal responsabile del servizio economico finanziario in sede di parere di regolarità contabile. Nei casi previsti al precedente punto 49, l'impegno sul corrispondente stanziamento viene assunto con il medesimo provvedimento dell'organo che si perfeziona con l'acquisita esecutività dell'atto.

72 Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal responsabile del servizio finanziario si limita alla verifica della effettiva disponibilità delle risorse impegnate e agli altri controlli indicati nel precedente punto 66. Ogni altra forma di verifica della legittimità degli atti compete ai soggetti che li hanno emanati.

73 Il parere di regolarità contabile è obbligatorio e può essere favorevole o non favorevole; in quest'ultimo caso deve essere indicata anche una idonea motivazione. Se la Giunta o il Consiglio deliberano pur in presenza di un parere di regolarità contabile con esito negativo, devono indicare nella deliberazione i motivi della scelta della quale assumono tutta la responsabilità

Inammissibilità e improcedibilità delle deliberazioni

74 La materia dell'inammissibilità e della improcedibilità di proposte modificative della relazione previsionale e programmatica deve essere necessariamente prevista nel regolamento di contabilità dell'ente, in osservanza di esplicita prescrizione normativa. Comunque, detti vizi di legittimità delle proposte si configurano, in relazione alla necessaria disciplina regolamentare, nel caso in cui contengano una o più delle seguenti incoerenze con la relazione previsionale e programmatica:

(a) contrasto con le finalità dei programmi e dei progetti contenuti nella relazione previsionale e programmatica;

(b) mancanza di compatibilità con le previsioni delle risorse finanziarie destinate alla spesa corrente o di investimento nella relazione previsionale e programmatica;

(c) mancanza di compatibilità con le previsioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento dei programmi e dei progetti della relazione previsionale programmatica;

(d) mancanza di compatibilità con le risorse umane e strumentali destinate a ciascun programma e progetto.

Riaccertamento degli impegni riportati a residui

75 Ove non diversamente disposto da regolamento dell'ente, la competenza ad eseguire le operazioni di riaccertamento dei residui passivi è attribuita ai responsabili dei servizi, ognuno per gli stanziamenti di spesa attribuiti alla propria competenza gestionale.

76 Le condizioni necessarie al riaccertamento degli impegni riportati a residui devono essere costantemente verificate dai responsabili dei servizi competenti i quali comunicano al responsabile del servizio finanziario non solo i risultati delle verifiche effettuate, ma anche i tempi e le eventuali problematiche in ordine allo smaltimento dei residui stessi.

77 La verifica del permanere o meno delle posizioni debitorie effettive o di impegni riportati a residui passivi pur in assenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate, in forza delle disposizioni ordinamentali, deve essere eseguita annualmente, prima della deliberazione del rendiconto, ai fini della revisione del mantenimento, in tutto o in parte, delle poste impegnate giuridicamente o contabilmente negli anni precedenti e riportate a residuo.

78 Le operazioni di revisione conducono al riaccertamento delle posizioni debitorie effettive o mantenute contabilmente a termini dell'ordinamento finanziario e contabile ed all'eventuale eliminazione, totale o parziale, dei residui passivi riconosciuti insussistenti o prescritti

79 Nel caso in cui l'eliminazione o la riduzione del residuo passivo riguardasse una spesa avente vincolo di destinazione, l'economia conseguente manterrà, per il medesimo ammontare, lo stesso vincolo applicato all'avanzo di amministrazione. Tale quota di avanzo è immediatamente applicabile al bilancio dell'esercizio successivo.

Liquidazione

80 La liquidazione consiste nella puntuale determinazione della somma dovuta al creditore , per una determinata ragione, corrispondente ad una spesa che è stata legittimamente posta a carico del bilancio e regolarmente impegnata.

81 La competenza ad eseguire la liquidazione della spesa e ad adottare i relativi atti è attribuita esclusivamente al responsabile del servizio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa. Il responsabile del servizio competente nella fase di liquidazione verifica la completezza della documentazione prodotta e della idoneità della stessa a comprovare il diritto del creditore. In particolare, deve essere verificato che:

- (a) i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge, comprese quelle di natura fiscale, formalmente e sostanzialmente corretti;
- (b) le prestazioni eseguite o le forniture di cui si è preso carico rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- (c) l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione.

82 La competenza ad eseguire i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione è attribuita al responsabile del servizio finanziario o agli altri responsabili individuati nell'ambito dell'articolazione organizzativa del servizio finanziario.

Ordinazione

83 L'ordinazione consiste nella disposizione impartita al Tesoriere di provvedere al pagamento ad un soggetto specificato. L'atto che contiene l'ordinazione è detto mandato di pagamento e deve contenere tutti

gli elementi informativi previsti dall'ordinamento e da eventuali altre disposizioni normative e regolamentari. È possibile emettere mandati di pagamento plurimi su diversi stanziamenti, se lo prevede il regolamento di contabilità, a norma di legge. La competenza a sottoscrivere i mandati di pagamento va individuata dal regolamento di contabilità in relazione all'esigenza di garantire correttezza, funzionalità ed efficienza gestionale. Il controllo, la contabilizzazione e la trasmissione al tesoriere dei mandati di pagamento sono sempre di competenza del servizio finanziario.

Pagamento

84 Con il pagamento, che è la fase finale del procedimento di erogazione della spesa, il tesoriere dà esecuzione all'ordine contenuto nel mandato di pagamento effettuando i controlli di capienza dei rispettivi interventi stanziati nel bilancio) con le modalità indicate nei mandati stessi e nel rispetto delle norme regolamentari e della convenzione di tesoreria.

85 Al termine dell'esercizio, i mandati non estinti vanno commutati dal tesoriere in assegni postali localizzati o altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale, al fine di rendere possibile al 31 dicembre di ciascun anno la parificazione dei mandati emessi dall'ente con quelli pagati dal tesoriere.

86 Nei casi espressamente previsti dalla legge è possibile che il tesoriere provveda direttamente al pagamento di somme prima dell'emissione del mandato da parte dell'ente; ciò può avvenire solamente nelle fattispecie previste dalla legge e, in ogni caso, l'ente emette il mandato ai fini della regolarizzazione entro quindici giorni e comunque entro la fine del mese in corso.

87 Le attività gestionali e contabili sono improntate al principio dell'efficienza e della celerità del procedimento di spesa tenuto conto anche della normativa in tema di interessi moratori per ritardati pagamenti.

88 Il servizio di economato è istituito dal regolamento di contabilità che ne prevede l'articolazione e le modalità di gestione in relazione alla struttura organizzativa dell'ente, alle tipologie e all'entità delle spese effettuabili, nonché all'esigenza imprescindibile di funzionalità ed efficienza. I fondi anticipati all'economato per l'espletamento delle proprie attività devono essere restituiti, per la parte non spesa, entro la fine dell'esercizio al fine di consentire la corretta contabilizzazione delle spese effettuate. L'economato, così come gli altri agenti contabili, sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Rilevazioni contabili

89 Le rilevazioni contabili, attuate in relazione a quanto disposto dal regolamento di contabilità dell'ente, devono essere tenute nel rispetto dei seguenti principi:

- cronologia delle registrazioni;
- inalterabilità delle scritture ed evidenza delle successive eventuali rettifiche;
- sicurezza della conservazione dei dati;
- tempestività delle rilevazioni in relazione ai fatti gestionali cui si riferiscono;
- collegabilità delle registrazioni contabili con gli atti amministrativi e gestionali che li hanno generati;
- tracciabilità delle operazioni se rilevate con supporto informatico.

Le rilevazioni delle transazioni di carattere finanziario assicurano la corretta tenuta delle scritture in relazione a tutti i momenti di attuazione delle entrate e delle spese previsti dall'ordinamento e devono consentire l'applicazione sia nelle scritture dell'ente che sui documenti contabili prodotti:

- delle codifiche previste dalla modulistica definita dall'ordinamento;
- di tutti i codici necessari per assicurare la rilevazione centralizzata dei flussi di finanza pubblica in vigore.

La rilevazione dei fatti di gestione sotto il profilo economico-patrimoniale viene attuata, in relazione a quanto stabilito dal regolamento di contabilità dell'ente, in modo da assicurare:

- la corretta definizione della competenza economica dei proventi, ricavi e costi di esercizio;
- il collegamento delle rilevazioni, definite nei loro aspetti economici e patrimoniali, con le corrispondenti rilevazioni finanziarie al fine di rendere possibile, in sede di rendiconto, la conciliazione dei risultati ottenuti;
- la classificazione dei fatti gestionali mediante l'utilizzo di un piano dei conti articolato, in via minimale, in modo da supportare, direttamente, le classificazioni di rendicontazione previste dall'ordinamento;
- il collegamento delle scritture contabili per consentire il costante aggiornamento e la regolare tenuta dei registri relativi alla gestione del patrimonio;
- la rilevazione del valore contabile dei singoli cespiti ammortizzabili con l'evidenza delle successive componenti relative a mutamenti di valore (ampliamenti, manutenzioni straordinarie, ecc.).

Debiti fuori bilancio - Quadro di riferimento

90 Il tema dei debiti fuori bilancio è sempre stato affrontato dal legislatore (da ultimo dall'art.194 del Testo Unico delle leggi sugli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni, d'ora in poi TUEL) in relazione alle modalità di riconoscimento da parte dell'ente locale del debito senza che si possa rinvenire nella legislazione una precisa nozione della fattispecie. L'elaborazione dottrinale e le pronunce giurisprudenziali conducono a considerare il debito fuori bilancio quale obbligazione pecuniaria riferibile all'ente, assunta in violazione delle norme di contabilità pubblica che riguardano la fase della spesa ed in particolare di quelle che disciplinano l'assunzione di impegni di spesa. La contabilità pubblica disciplina in modo analitico il procedimento di spesa affinché l'azione della P.A. sia funzionalizzata al fine di garantire alla collettività che essa sarà svolta nel rispetto del principio di legalità. Appare a questo riguardo fondamentale il riferimento agli articoli 151 e 191 del TUEL recanti rispettivamente "Principi in materia di contabilità" e "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione delle spese". Il bilancio nel quadro normativo è strumento attribuito alla competenza deliberativa del Consiglio per definire l'indirizzo, governare e autorizzare l'attività di gestione. Strumento primario a disposizione del Consiglio per esprimere le competenze proprie di indirizzo e controllo politico-amministrativo. La locuzione "fuori bilancio" è in questo senso da intendere riferita ad una fattispecie non considerata negli indirizzi programmatici e nelle autorizzazioni di bilancio approvate dal Consiglio, sia a livello annuale, sia pluriennale, perfezionate dalla Giunta con la definizione ed approvazione del Piano esecutivo di gestione. I principi di gestione di cui al capo IV del TUEL trovano nel citato art. 191 la definizione puntuale delle regole per l'assunzione di impegni con la previsione normativa che gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo

del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario. Anche il D.Lgs 12.4.2006, n. 170 recante "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'art. 1 della legge 5.06.2003, n. 131" all'art. 13 ribadisce il sistema della programmazione finanziaria e della rendicontazione definendo che il sistema di bilancio degli enti locali costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, gestione e rendicontazione. L'art. 22 del medesimo D.Lgs. 170 disciplina l'assunzione degli impegni e l'effettuazione delle spese e al terzo comma prevede che, nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione di questa disciplina, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura, fatto salvo il possibile riconoscimento del debito, da parte dell'ente, quale debito fuori bilancio; fattispecie eccezionale, normativamente disciplinata, che si colloca al di fuori del sistema di bilancio, autorizzatorio e finanziario.

Principi

91 Il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali.

92 L'art. 194 del TUEL disciplina l'ambito e le procedure per riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio individuando le tipologie per le quali è resa possibile l'imputazione dell'insorto obbligo in capo all'ente con l'adozione di apposita deliberazione del Consiglio. Le situazioni di debito per acquisizione di beni e servizi sorte in violazione dei commi 1, 2, e 3 dell'art. 191 del TUEL non possono essere riconosciute in quanto non riconducibili al sistema di bilancio dell'ente, con la conseguenza che per esse si dovrà configurare un rapporto obbligatorio diretto tra il privato creditore e il pubblico funzionario e/o amministratore che risulta responsabile del debito insorto a carico dell'ente. Il rapporto obbligatorio si estende, per le esecuzioni reiterate e continuative, a coloro che hanno consentito le singole prestazioni. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni o comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non è scaduto il predetto termine (art. 191, comma 3, TUEL).

93 La norma di cui all'art. 194 del Testo unico degli enti locali introduce una elencazione tassativa dei casi in cui sia possibile riconoscere la legittimità di debiti non previsti in sede di programmazione annuale e di bilancio. La disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia. La mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità per funzionari e/o amministratori.

94 I principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti.

95 Al fine di garantire la necessaria tempestività nell'adozione dei provvedimenti necessari di riequilibrio e copertura dei debiti fuori bilancio l'ufficio competente deve operare un controllo concomitante e costante della situazione gestionale, non limitandosi a operare alle scadenze previste dall' art. 193 del TUEL, che costituisce momento di controllo obbligatorio da garantire in ogni caso indipendentemente dal verificarsi di situazioni di disequilibrio o di formazione di debiti fuori bilancio. Il principio dell'economicità della gestione richiede che le verifiche previste dall'art. 193 dell'ordinamento siano immediatamente effettuate, evitando la maturazione di interessi e penalità a carico dell'ente. Il funzionario e/o l'amministratore che sia a conoscenza dell'esistenza di una possibile situazione di debito fuori bilancio è tenuto a informare con immediatezza il responsabile del servizio economico finanziario che deve attivare il procedimento previsto dalla legge senza ritardo. Nel caso di pagamenti effettuati direttamente dal Tesoriere a seguito di procedure esecutive, l'ente deve immediatamente provvedere al riconoscimento e finanziamento del debito e alla regolarizzazione del pagamento avvenuto. Tale procedura non costituisce peraltro impedimento all'attivazione delle azioni a tutela dell'ente. In sede di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi di cui alla relazione previsionale e programmatica e in sede di accertamento degli equilibri generali di bilancio occorre comunque verificare l'eventuale esistenza di debiti fuori bilancio. La quantificazione dell'utilità apportata è corredata, ove ne ricorrano i presupposti, dall'individuazione delle carenze organizzative o delle altre cause che hanno condotto al verificarsi del debito.

96 L'art. 194 del TUEL è norma di carattere eccezionale e non consente di effettuare spese in difformità dai procedimenti disciplinati dalla legge, ma è finalizzata a ricondurre nei casi previsti e tipici, particolari tipologie di spesa nel sistema di bilancio. Il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio sulla base dell'art. 194 del TUEL è atto dovuto e vincolato per l'ente e deve assicurare in tutti i casi in cui sia possibile l'imputazione della spesa all'esercizio in cui il debito è sorto. Tale adempimento deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese.

97 La funzione della delibera del Consiglio di riconoscimento del debito fuori bilancio è diretta ad accertare se il debito rientri in una delle tipologie individuate dall'art. 194 del TUEL e quindi a ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità dell'ente, individuando contestualmente le risorse effettivamente disponibili per farvi fronte.

98 Il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ascrivibili alla lettera (e) dell'art. 194 del TUEL comporta l'accertamento della sussistenza non solo dell'elemento dell'utilità pubblica, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, ma anche quello dell'arricchimento senza giusta causa. Ai fini del riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ascrivibili alla lettera e) dell'art. 194 del TUEL la sussistenza dell'utilità conseguita va valutata in relazione alla realizzazione dei vantaggi economici corrispondenti agli interessi istituzionali dell'ente. Sono comunque da qualificarsi utili e vantaggiose le spese specificatamente previste per legge. L'arricchimento corrisponde alla diminuzione patrimoniale sofferta senza giusta causa dal soggetto privato e terzo che va indennizzato nei limiti dell'arricchimento ottenuto dall'ente

99 Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio dei quali sia riconosciuta la legittimità con deliberazione consiliare adottata ai sensi dell'art. 194, primo comma e 193, terzo comma, del TUEL possono essere utilizzate le seguenti risorse nell'ordine di priorità indicato : a) riduzione di spese correnti o utilizzo di nuove entrate; b) applicazione dell'eventuale avanzo di amministrazione disponibile; c) utilizzo di

disponibilità derivanti dall'adozione di un piano triennale di riequilibrio di cui all'art. 193 comma 3; d) vendita di beni del patrimonio disponibile; e) contrazione di mutuo passivo esclusivamente per spese di investimento. I debiti fuori bilancio sono finanziabili con il ricorso ad indebitamento nei limiti delle tipologie di spesa d'investimento indicate nell'art. 3, commi 18 e 19 della legge 24/12/2003, n.350 (Legge finanziaria 2004) che ha rimodulato le categorie di spesa da considerarsi quali investimenti ai fini della finanziabilità con il ricorso all'indebitamento.

100 In sede di riaccertamento dei residui ai sensi dell'art. 228, comma 3, del TUEL non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi in base all'erroneo presupposto che l'entità della spesa non era prevedibile con certezza al momento dell'assunzione dell'impegno iniziale. Ogni comportamento difforme comporterebbe il riconoscimento di debito fuori bilancio al di fuori della procedura prevista dall'art. 194 del TUEL e costituirebbe grave irregolarità contabile.

101 Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso.

102 Il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione. Il medesimo riconoscimento, pertanto, deve essere accompagnato dalla riserva di ulteriori impugnazioni ove possibili e opportune.

103 Nel caso di sentenza esecutiva al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, la convocazione del Consiglio per l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente e in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente.

104 Gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all'articolo 194 del TUEL e non sono equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo. La fattispecie degli accordi transattivi non può essere ricondotta al concetto di debito fuori bilancio sotteso alla disciplina in argomento. Gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte per cui è possibile per l'Ente definire tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi dell'adempimento. Tale decisione è assunta sulla base di una motivata analisi di convenienza per l'ente di addivenire alla conclusione dell'accordo.

105 E' opportuno che l'ente, in sede di programmazione, per garantire il mantenimento dell'equilibrio del bilancio nel tempo, istituisca appositi stanziamenti per affrontare l'onere connesso a possibili situazioni debitorie fuori bilancio. Peraltro anche nel caso in cui l'ente abbia previsto nel bilancio un apposito stanziamento per accantonare risorse in vista di dover fare fronte a possibili debiti fuori bilancio sussiste sempre l'obbligo di attivare la procedura consiliare di riconoscimento della legittimità del debito insorto ai sensi dell'art. 194 del TUEL.

106 Il debito riconoscibile di cui alla lettera c) dell'art. 194 comma 1, del TUEL è quello derivante da ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle sole società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali. Il termine ricapitalizzazione identifica un'azione specifica, di ricostituzione del capitale deliberato dai soci per la costituzione della società, normativamente

disciplinata e non è suscettibile di interpretazione estensiva ad altre fattispecie di ripianamento di perdite d'esercizio. La posizione debitoria non è riconoscibile nel caso di società di capitali non costituite per l'esercizio di servizi pubblici.

107 La formulazione della lettera c) dell'art. 194 del TUEL comporta che può essere riconosciuta la tipologia di debito fuori bilancio ivi prevista soltanto laddove la reintegrazione del capitale sociale della società di cui l'Ente possiede una quota avvenga nelle forme e nei limiti della disciplina di cui al codice civile o di altre norme speciali cui il legislatore fa espresso rinvio. Il riconoscimento del debito deve prevedere anche una valutazione sulla progettazione e organizzazione dei controlli interni che devono ricomprendere il controllo sugli organismi partecipati e l'organizzazione del monitoraggio sull'andamento gestionale dei medesimi

108 In occasione di contratti di prestazione d'opera intellettuale l'ente deve determinare compiutamente, anche in fasi successive temporalmente, l'ammontare del compenso (esempio gli incarichi per assistenza legale) al fine di evitare la maturazione di oneri a carico del bilancio non coperti dall'impegno di spesa inizialmente assunto. Il regolamento di contabilità dell'ente potrà disciplinare l'assunzione di ulteriore impegno, per spese eccedenti l'impegno originario, dovute a cause sopravvenute ed imprevedibili.

D.L. 31-3-2005 n. 44 - Disposizioni urgenti in materia di enti locali. Estratto.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 aprile 2005, n. 75 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 31 maggio 2005, n. 88 (Gazz. Uff. 31 maggio 2005, n. 125), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Articolo 1-sexies. *Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di contrazione di aperture di credito da parte degli enti locali.*

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato: «testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000», sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 205-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 205-bis. - (Contrazione di aperture di credito) - 1. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre aperture di credito nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo.

2. L'utilizzo del ricavato dell'operazione è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 204, comma 3.

3. I contratti di apertura di credito devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

a) la banca è tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali, dell'importo del contratto in base alle richieste di volta in volta inoltrate dall'ente e previo rilascio da parte di quest'ultimo delle relative delegazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 206. L'erogazione dell'intero importo messo a disposizione al momento della contrazione dell'apertura di credito ha luogo nel termine massimo di tre anni, ferma restando la possibilità per l'ente locale di disciplinare contrattualmente le condizioni economiche di un eventuale utilizzo parziale;

b) gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli importi erogati. L'ammortamento di tali importi deve avere una durata non inferiore a cinque anni con decorrenza dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivi alla data dell'erogazione;

c) le rate di ammortamento devono essere comprensive, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

d) unitamente alla prima rata di ammortamento delle somme erogate devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata;

e) deve essere indicata la natura delle spese da finanziare e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi, secondo le norme vigenti;

f) deve essere rispettata la misura massima di tasso applicabile alle aperture di credito i cui criteri di determinazione sono demandati ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.

4. Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre forme di indebitamento, al monitoraggio di cui all'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei termini e nelle modalità previsti dal relativo regolamento di attuazione, di cui al D.M. 1° dicembre 2003, n. 389 del Ministro dell'economia e delle finanze»;

b) all'articolo 183, comma 5, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) con aperture di credito si considerano impegnate all'atto della stipula del contratto e per l'ammontare dell'importo del progetto o dei progetti, definitivi o esecutivi finanziati»;

c) all'articolo 189, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché le somme derivanti dalla stipulazione di contratti di apertura di credito»;

d) all'articolo 204, comma 1, dopo le parole: «prestiti obbligazionari precedentemente emessi» sono inserite le seguenti: «, a quello delle aperture di credito stipulate».

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 205-bis, comma 3, lettera f), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, i criteri di determinazione della misura massima del tasso applicabile alla apertura di credito sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo provvedimento sono approvati i modelli per la comunicazione delle caratteristiche finanziarie delle singole operazioni di apertura di credito (8).

(8) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 31 maggio 2005, n. 88.

Legge 27-12-2002 n. 289 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003). Estratto.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.

Articolo 28. *Acquisizione di informazioni.*

1. Allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'acquisizione di ogni utile informazione sul comportamento degli enti ed organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riferimento all'obbligo di utilizzo delle convenzioni CONSIP, avvalendosi dei propri rappresentanti nei collegi sindacali o di revisione presso i suddetti enti ed organismi e dei servizi ispettivi di finanza pubblica.

2. Qualora non sia prevista la presenza di un proprio rappresentante in seno al collegio dei revisori o dei sindaci, il Ministero dell'economia e delle finanze può acquisire le suddette informazioni avvalendosi, in caso di mancato o tempestivo riscontro, anche del collegio dei revisori o dei sindaci ovvero dei nuclei di valutazione o dei servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

3. Al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunità europea e delle norme conseguenti, tutti gli incassi e i pagamenti, e i dati di competenza economica rilevati dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale.

4. Le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione di cui al comma 5.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4; analogamente provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita (251).

6. ... (252).

7. Il decreto previsto dal comma 6 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (253).

(251) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il D.M. 18 febbraio 2005 e il D.M. 5 marzo 2007, n. 17114; per gli enti locali, il D.M. 18 febbraio 2005 e il D.M. 14 novembre 2006, n. 135553; per le università, il D.M. 18 febbraio 2005 e il D.M. 14 novembre 2006, n. 135554; per gli enti di ricerca, il D.M. 14 novembre 2006, n. 135555; per le strutture sanitarie il D.M. 5 marzo 2007, n. 17116; per gli enti previdenziali pubblici, il D.M. 9 gennaio 2008.

(252) Sostituisce il comma 6 dell'art. 227 del testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

(253) La Corte costituzionale, con sentenza 12-27 gennaio 2005, n. 35 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 sollevata in riferimento agli articoli 3, 5, 114, 117, 118, 119 della Costituzione, nonché all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dalle Regioni Valle d'Aosta ed Emilia-Romagna.

D.L. 25-6-2008 n. 112 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Estratto.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.

Articolo 77-quater. *Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa (372)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 l'applicazione delle disposizioni di cui all' *articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279*, come modificato dal comma 7 del presente articolo, è estesa:

a) alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni statutarie e con quelle di cui all'articolo 77-ter;

b) a tutti gli enti locali di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, assoggettati al sistema di tesoreria unica;

c) alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, comprese le Aziende ospedaliero-universitarie di cui all' *articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517*, e i Policlinici universitari a gestione diretta, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e alle Agenzie sanitarie regionali.

2. Le somme che affluiscono mensilmente a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai conti correnti di tesoreria di cui all' *articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, intestati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sono accreditate, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo, presso il tesoriere regionale o provinciale. Resta ferma per le regioni a statuto ordinario, fino alla determinazione definitiva della quota di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'applicazione delle disposizioni di cui all' *articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56*, e all' *articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, e successive modificazioni. Conseguentemente le eventuali eccedenze di gettito IRAP e addizionale regionale all'IRPEF - con esclusione degli effetti derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla regione - rispetto alle previsioni delle imposte medesime effettuate ai fini del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato sono riversate all'entrata statale in sede di conguaglio. Resta altresì ferma, per la Regione siciliana, l'applicazione delle disposizioni di cui all' *articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*.

3. L'anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, di cui all' *articolo 1, comma 796, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, a favore delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana, è accreditata sulle contabilità speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF e delle somme trasferite ai sensi del comma 4 del presente articolo per le regioni a statuto ordinario e del comma 5 per la Regione siciliana. In caso di necessità i recuperi delle anticipazioni sono effettuati anche a valere sulle somme affluite nell'esercizio successivo sui conti correnti di cui all' *articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, ovvero sulle somme da erogare a qualsiasi titolo a carico del bilancio statale. I recuperi delle anticipazioni di tesoreria non vengono comunque effettuati a valere sui proventi derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla regione con riferimento ai due tributi sopracitati. (374)

4. Nelle more del perfezionamento del riparto delle somme di cui al *l' articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56*, la compartecipazione IVA è corrisposta alle regioni a statuto ordinario nella misura risultante dall'ultimo riparto effettuato, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente.

5. Alla Regione siciliana sono erogate le somme spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall'Intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente.

6. Al fine di assicurare un'ordinata gestione degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, in funzione dell'applicazione delle disposizioni di cui all' *articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56*, e successive modificazioni, all' *articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, e all' *articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, le regioni possono accantonare le somme relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF accertate in eccesso rispetto agli importi delle medesime imposte spettanti a titolo di finanziamento del fabbisogno sanitario dell'anno di riferimento, quale risulta dall'Intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e rispetto agli importi delle medesime imposte derivanti dall'attivazione della leva fiscale regionale per il medesimo anno. A tal fine, con riferimento alle manovre fiscali regionali sull'IRAP e sull'addizionale regionale all'IRPEF, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze quantifica annualmente i gettiti relativi all'ultimo anno consuntivabile indicando contestualmente una stima dei gettiti relativi a ciascuno degli anni compresi nel quadriennio successivo all'anno di consuntivazione e ne dà comunicazione alle regioni.

7. Il comma 2 dell' *articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279*, è sostituito dal seguente: «2. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato devono essere versate per le regioni, le province autonome e gli enti locali nelle contabilità speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi, nonché quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano» (375). (373)

8. Le risorse trasferite alle strutture sanitarie di cui al comma 1, lettera c), a carico diretto del bilancio statale sono accreditate in apposita contabilità speciale infruttifera, da aprire presso la sezione di tesoreria provinciale. Le somme giacenti alla data del 31 dicembre 2008 sulle preesistenti contabilità speciali per spese correnti e per spese in conto capitale, intestate alle stesse strutture sanitarie, possono essere prelevate in quote annuali costanti del venti per cento. Su richiesta della regione competente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere concesse deroghe al limite del prelievo annuale del 20 per cento, da riassorbire negli esercizi successivi (377).

9. A decorrere dal 1° gennaio 2009 cessano di avere efficacia le disposizioni relative alle sperimentazioni per il superamento della tesoreria unica, attuate con i decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 31855 del 4 settembre 1998 e n. 152772 del 3 giugno 1999 e con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze n. 59453 del 19 giugno 2003 e n. 83361 dell'8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati.

11. Gli enti pubblici soggetti al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell' *articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, e successive modificazioni, e i rispettivi tesorieri o cassieri non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa, di cui all' *articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468*, e successive modificazioni. I prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le relative modalità di attuazione. Le sanzioni previste dagli *articoli 30 e 32 della legge n. 468 del 1978* per il mancato invio dei prospetti di cassa operano per gli enti inadempienti al SIOPE (376).

(372) Articolo inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(373) La Corte costituzionale, con sentenza 14-18 dicembre 2009, n. 334 (Gazz. Uff. 23 dicembre 2009, n. 51 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui esso si applica alle Province autonome di Trento e Bolzano.

(374) Comma così modificato dall'*art. 11, comma 3, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122*.

(375) La Corte costituzionale, con sentenza 14 - 18 dicembre 2009, n. 334 (Gazz. Uff. 23 dicembre 2009, n. 51, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 77-quater, comma 7*, e dell'*art. 83, commi 21 e 22*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 133 del 2008*, promosse, in riferimento al combinato disposto degli *artt. 36 dello statuto regionale e 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074*.

(376) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Decr. 23 dicembre 2009*.

(377) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per gli enti del comparto sanitario della regione Puglia, il *D.P.C.M. 20 marzo 2009*; per l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, il *D.P.C.M. 2 luglio 2009*; per l'Istituto nazionale dei tumori Fondazione «G. Pascale», il *D.P.C.M. 28 dicembre 2009*; per le strutture sanitarie della regione Lazio, il *D.P.C.M. 30 dicembre 2009*; per l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, il *D.P.C.M. 10 dicembre 2009*; per le strutture sanitarie della regione autonoma della Sardegna, il *D.P.C.M. 25 febbraio 2010*; per l'azienda sanitaria della regione Molise, il *D.P.C.M. 25 febbraio 2010*; per l'Istituto «Giannina Gaslini», in Genova, il *D.P.C.M. 25 febbraio 2010*; per l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico centro neurolesi «Bonino-Pulejo», il *D.P.C.M. 25 febbraio 2010*.

*Ministero dell'economia e delle finanze - D.M. 14-11-2006 n. 135553
Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali (articolo 28, comma 5, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e articolo 1, comma 79, L. 30 dicembre 2004, n. 311). (Decreto n. 135553).*

Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 novembre 2006, n. 272, S.O.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»;

Visto il comma 5 dell'art. 28 della citata legge n. 289 del 2002, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dello stesso art. 28;

Visto il comma 3 del medesimo art. 28 il quale prevede che tutti gli incassi e i pagamenti, e i dati di competenza economica rilevati dalle amministrazioni pubbliche devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale;

Visto il comma 4 dello stesso art. 28 che prevede che le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione di cui al comma 5;

Visto il comma 161 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede che sono tenute alla codificazione di cui all'art. 28, commi 3, 4 e 5, della citata legge n. 289 del 2002, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato e individuate annualmente nell'elenco pubblicato dall'ISTAT, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2005 concernente la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali;

Ritenuto di dover adeguare la codificazione prevista dal citato decreto del 18 febbraio 2005 alle esigenze manifestatesi nel corso della sperimentazione e dei primi mesi di applicazione della codifica;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali);

Vista la determinazione del Ragioniere Generale dello Stato n. 0042786 del 30 marzo 2004 con la quale sono stati costituiti distinti Gruppi di lavoro con il compito di predisporre gli schemi di decreti ministeriali di cui al comma 5 del richiamato art. 28 e, in particolare, l'art. 3 che istituisce il gruppo di lavoro per la codificazione degli incassi e dei pagamenti degli enti locali, composto da rappresentanti delle Amministrazioni centrali e delle Amministrazioni locali;

Considerato che il gruppo di lavoro, anche sulla base delle proposte presentate dagli enti locali partecipanti alla sperimentazione, ha predisposto lo schema riguardante la codificazione degli incassi e dei pagamenti degli enti locali, approvato all'unanimità nel corso della seduta del 15 maggio 2006;

Ritenuto di dare corso al decreto ministeriale secondo lo schema predisposto dal predetto gruppo di lavoro;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Articolo 1. Attività degli enti locali.

1. Al fine di consentire il monitoraggio dei conti pubblici e verificarne la rispondenza alle condizioni dell'art. 104 del Trattato istitutivo della Comunità europea e delle norme conseguenti, le province, i comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni indicano sui titoli di entrata e di spesa i codici gestionali previsti dagli allegati «A/1» e «B» al presente decreto. Le comunità montane, le comunità isolate e gli altri enti locali indicati dall'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, individuati nell'elenco annualmente pubblicato dall'ISTAT in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, indicano sui titoli di entrata e di spesa i codici gestionali previsti dagli allegati «A/2» e «B» al presente decreto.

2. I codici gestionali integrano il sistema di codifica dei titoli contabili di entrata e di spesa, previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194. Il codice gestionale da indicare su ogni titolo di entrata o di spesa deve essere individuato solo tra quelli previsti per la voce economica cui il titolo si riferisce.

3. Al fine di garantire una corretta applicazione della codifica gestionale gli enti locali di cui al comma 1: provvedono ad una tempestiva regolarizzazione delle riscossioni e dei pagamenti effettuati in assenza dell'ordinativo di incasso e di pagamento, evitando l'imputazione provvisoria ai capitoli inerenti le entrate e le spese per partite di giro;

uniformano la codificazione alle istruzioni del «Glossario dei codici gestionali» e alle indicazioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in presenza di una riscontrata non corretta applicazione della codifica. La nuova versione del «Glossario dei codici gestionali» verrà pubblicata sul sito internet www.siope.tesoro.it entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale;

applicano i codici gestionali evitando l'adozione del criterio della prevalenza;

attribuiscono ai residui esistenti alla data di adozione della nuova codifica il codice gestionale più attinente tra quelli previsti per la voce economica di bilancio alla quale il residuo è imputato. Tale modalità di attribuzione è limitata ai residui esistenti alla suddetta data, imputati in bilancio secondo criteri diversi da quelli previsti dal presente decreto;

comunicano alla Ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio il nome e l'indirizzo di posta elettronica del proprio referente SIOPE. La prima segnalazione del referente SIOPE deve essere inviata entro il 31 dicembre 2006.

Articolo 2. Modalità di acquisizione dati ⁽³⁾.

1. Le banche incaricate dei servizi di tesoreria e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi, in seguito indicati come «tesorieri», non possono accettare mandati di pagamento e ordinativi di incasso privi del codice gestionale.
2. Le informazioni codificate sono trasmesse quotidianamente al SIOPE tramite i tesorieri, secondo le Regole di colloquio tesorieri - Banca d'Italia, consultabili sul sito internet www.siope.tesoro.it.
3. Ai fini della trasmissione dei dati al SIOPE, ciascun ente è identificato da un codice-ente assegnato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), consultabile sul sito internet www.siope.tesoro.it. I tesorieri degli enti di nuova istituzione chiedono il codice-ente alla sede provinciale della Banca d'Italia competente per territorio, attraverso la comunicazione del codice fiscale e della legge o del provvedimento istitutivo.
4. Gli incassi effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza di ordinativo di incasso, sono codificati dai tesorieri con il codice previsto per gli «incassi in attesa di regolarizzazione» o per «gli incassi da regolarizzare derivanti da anticipazioni di cassa». A seguito dell'emissione dei relativi ordinativi di incasso da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi.
5. I pagamenti effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza di mandato di pagamento, sono codificati dai tesorieri con il codice previsto per i «pagamenti in attesa di regolarizzazione» o per «i pagamenti da regolarizzare derivanti dal reintegro delle anticipazioni di cassa». A seguito dell'emissione dei relativi mandati di pagamento da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi.
6. Entro il giorno 20 di ogni mese, i tesorieri trasmettono al SIOPE informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilità liquide dei singoli enti alla fine del mese precedente, secondo lo schema previsto all'allegato «C» al presente decreto. Entro lo stesso termine gli enti locali comunicano le informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese precedente, presso altri istituti di credito al loro tesoriere che provvede alla trasmissione di tali dati al SIOPE.

⁽³⁾ Per la modifica del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2011, vedi il combinato disposto dei commi 1, 5 e 8 dell'art. 5, D.M. 8 febbraio 2010.

Articolo 3. Accesso al SIOPE.

1. Ciascun ente locale accede alle informazioni codificate relative alla propria gestione, nonché a tutte le informazioni presenti sul SIOPE riguardanti gli altri enti e alle elaborazioni prodotte anche sulla base delle richieste dalle Associazioni degli enti.
2. Le modalità tecniche di accesso al SIOPE sono indicate sul sito internet www.siope.tesoro.it.
3. La Banca d'Italia è il gestore del SIOPE e provvede all'attività necessaria all'accesso alle informazioni codificate, in conformità alle disposizioni previste dal presente decreto e sulla base delle autorizzazioni che verranno rilasciate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Articolo 4. Disposizioni finali e transitorie.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2007 e cessano di avere efficacia quelle contenute nel precedente decreto.

2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato A/1

PROVINCE - COMUNI - CITTA' METROPOLITANE - UNIONI DI COMUNI

INCASSI - GRIGLIA DEI CODICI

CODICE BILANCIO				CODICE GESTIONALE	DESCRIZIONE
1^cifra	2^-	4^-5^-	8^-		
3^cifra	6^-	7^cifra	9^cifra		
Titolo	Categoria	Risorsa	Voce econ.		
1					TITOLO 1°: ENTRATE TRIBUTARIE
1	01				IMPOSTE
1	01	(+)	41		- ICI
				1101	ICI riscossa attraverso ruoli
				1102	ICI riscossa attraverso altre forme
1	01	(+)	42	1111	- Addizionale IRPEF
1	01	(+)	43	1121	- Compartecipazione IRPEF
1	01	(+)	44	1131	- Addizionale sul consumo di energia elettrica
1	01	(+)	45	1141	- Imposta provinciale di trascrizione
1	01	(+)	46	1151	- Imposta sulle assicurazioni RC auto
1	01	(+)	59		- Altre imposte
				1161	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoli
				1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme
				1171	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso i ruoli
				1172	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso altre forme

				1173	Quota pari al 5 per mille dell'IRE
				1174	Imposta sostitutiva su BOC-BOP
				1199	Altre imposte
1	02				TASSE
1	02	(+)	61		- Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
				1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli
				1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme
1	02	(+)	62		- Tassa occupazione spazi e aree pubbliche
				1211	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli
				1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme
1	02	(+)	69		- Altre tasse
				1221	Tassa di concessione su atti
				1222	Altre tasse
1	03	(+)	00		TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE
				1301	Diritti sulle pubbliche affissioni
				1302	Entrate derivanti dalle concessioni edilizie
				1399	Altri tributi speciali od altre entrate tributarie proprie
2					TITOLO 2°: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
2	01				CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO
2	01	(+)	00		- Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato
				2101	Trasferimenti correnti dallo Stato con vincolo di destinazione per calamità naturali

			2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato
2	02			CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA
2	02	(+)	00	- Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma
			2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali
			2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione
2	03			CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE
2	03	(+)	00	- Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni delegate
			2301	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni di amministrazione, gestione e controllo
			2302	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di istruzione pubblica
			2303	Trasferimenti correnti dalla Regione/provincia autonoma per funzioni in materia cultura e beni culturali
			2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale
			2305	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni nel campo dello sviluppo economico
			2306	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di viabilità e trasporti
			2307	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni nel

				campo turistico, sportivo e ricreativo
			2308	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni di polizia locale
			2309	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni riguardanti la gestione del territorio e la tutela ambientale
			2399	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per altre funzioni delegate
2	04			CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI
2	04	(+)	00	- Contributi e trasferimenti da parte di Organismi comunitari ed internazionali
			2401	Trasferimenti correnti da Unione europea
			2402	Trasferimenti correnti da altre Istituzioni internazionali
2	05			CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
2	05	(+)	03	- Trasferimenti correnti da province e città metropolitane
			2501	Trasferimenti correnti da province
			2502	Trasferimenti correnti da città metropolitane
2	05	(+)	04	- Trasferimenti correnti da comuni e da unioni di comuni
			2511	Trasferimenti correnti da comuni
			2512	Trasferimenti correnti da unioni di comuni
2	05	(+)	05	- Trasferimenti correnti da comunità montane
2	05	(+)	06	- Trasferimenti correnti da aziende sanitarie e ospedaliere

				2531	Trasferimenti correnti da aziende sanitarie
				2532	Trasferimenti correnti da aziende ospedaliere
				2533	Trasferimenti correnti da IRCCS
				2534	Trasferimenti correnti dai policlinici universitari
				2535	Trasferimenti correnti dagli Istituti zooprofilattici sperimentali
2	05	(+)	07		- Trasferimenti correnti da aziende di pubblici servizi
				2541	Trasferimenti correnti da aziende speciali
				2542	Trasferimenti correnti da altre imprese di pubblici servizi
2	05	(+)	15		- Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico
				2551	Trasferimenti correnti da Enti di previdenza
				2552	Trasferimenti correnti da Enti di ricerca
				2553	Trasferimenti correnti da Camere di commercio
				2554	Trasferimenti correnti da Autorità portuali
				2555	Trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica
				2556	Trasferimenti correnti da Università
				2557	Trasferimenti correnti da Enti Parco Nazionali
				2558	Trasferimenti correnti da ARPA
				2559	Trasferimenti correnti da Consorzi
				2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico
3					TITOLO 3°: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3	01	(+)	00		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
				3101	Diritti di segreteria e rogito

3102	Diritti di istruttoria
3103	Altri diritti
3111	Proventi da alberghi
3112	Proventi da asili nido
3113	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali
3114	Proventi da corsi extrascolastici
3115	Proventi da giardini zoologici
3116	Proventi da impianti sportivi
3117	Proventi da mattatoi
3118	Proventi da mense
3119	Proventi da mercati e fiere
3120	Proventi da spesa pubblica
3121	Proventi da servizi turistici
3122	Proventi da spurgo pozzi neri
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva
3125	Proventi da trasporto carni macellate
3126	Proventi da trasporto scolastico
3127	Proventi da strutture residenziali per anziani
3128	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente od esclusivamente a riunioni non istituzionali;
3129	Proventi da bagni pubblici
3130	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetro
3131	Proventi di servizi produttivi
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni
3149	Altri proventi dei servizi pubblici

3 02

PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

3 02 (+) 21

- Fitti attivi

				3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti
				3202	Fitti attivi da fabbricati
3	02	(+)	22	3210	- Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche
3	02	(+)	29		- Altri proventi dei beni dell'ente
				3221	Altri proventi da terreni e giacimenti
				3222	Altri proventi da edifici
				3223	Altri proventi da altri beni materiali
				3224	Altri proventi da beni immateriali
3	03				INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI
3	03	(+)	01	3301	- Interessi da Cassa Depositi e Prestiti
3	03	(+)	15		- Interessi da enti del settore pubblico
				3311	Interessi da enti del settore pubblico per finanziamenti a breve termine
				3312	Interessi da enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo termine
				3313	Interessi da enti del settore pubblico per anticipazioni
				3314	Interessi da enti del settore pubblico per depositi
				3315	Interessi moratori da enti del settore pubblico
3	03	(+)	19		- Interessi da altri soggetti
				3321	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a breve termine
				3322	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo termine
				3323	Interessi da altri soggetti per anticipazioni
				3324	Interessi da altri soggetti per depositi
				3325	Interessi da operazioni in derivati
				3326	Interessi moratori da altri soggetti

3	04				UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETÀ
3	04	(+)	00	3400	- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società
3	05				PROVENTI DIVERSI
3	05	(+)	21		- Canoni
				3501	Canoni da enti del settore pubblico
				3502	Canoni da imprese e da soggetti privati
3	05	(+)	29		- Altri proventi diversi
				3511	Rimborsi spese per personale comandato
				3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico
				3513	Proventi da imprese e da soggetti privati
				3514	Rimborsi riscossi dallo Stato
				3515	Rimborsi spese elettorali
				3516	Recuperi vari
4					TITOLO 4°: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE CREDITI
4	01				ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
4	01	(+)	61		- Alienazione di beni immobili
				4101	Alienazione di terreni e giacimenti
				4102	Alienazione di fabbricati residenziali
				4103	Alienazione di fabbricati non residenziali
				4104	Altre alienazioni di beni immobili
				4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie
				4106	Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie
4	01	(+)	62		- Alienazione di beni mobili
				4111	Alienazione di beni mobili, macchine e

				attrezzature
			4112	Alienazione di beni immateriali
4	01	(+)	63	- Alienazione di titoli
			4121	Alienazione di partecipazioni in imprese di pubblici servizi
			4122	Alienazione di partecipazioni in altre imprese
			4123	Alienazione di titoli di Stato
			4124	Alienazione di altri titoli
4	02			TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO
4	02	(+)	00	- Trasferimenti di capitale dallo Stato
			4201	Trasferimenti di capitale dallo Stato senza vincolo di destinazione
			4202	Trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione per calamità naturali
			4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione
4	03			TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA
4	03	(+)	00	- Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma
			4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione
			4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali
			4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione
4	04			TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL SETTORE PUBBLICO
4	04	(+)	03	- Trasferimenti di capitale da Province e Città metropolitane

				4401	Trasferimenti di capitale da province
				4402	Trasferimenti di capitale da città metropolitane
4	04	(+)	04		- Trasferimenti di capitale da Comuni e da Unioni di comuni
				4411	Trasferimenti di capitale da comuni
				4412	Trasferimenti di capitale da unioni di comuni
4	04	(+)	05	4420	- Trasferimenti di capitale da Comunità montane
4	04	(+)	06		- Trasferimenti di capitale da aziende sanitarie e ospedaliere
				4431	Trasferimenti di capitale da aziende sanitarie
				4432	Trasferimenti di capitale da aziende ospedaliere
				4433	Trasferimenti di capitale da IRCCS pubblici
				4434	Trasferimenti di capitale dai policlinici universitari
				4435	Trasferimenti di capitale dagli Istituti zooprofilattici sperimentali
4	04	(+)	07		- Trasferimenti di capitale da Aziende di pubblici servizi
				4441	Trasferimenti di capitale da aziende speciali
				4442	Trasferimenti di capitale da altre imprese di pubblici servizi
4	04	(+)	08		- Trasferimenti di capitale da parte di Organismi comunitari e internazionali
				4451	Trasferimenti di capitale da Unione europea
				4452	Trasferimenti di capitale da altri
4	04	(+)	15		- Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico
				4461	Trasferimenti di capitale da Enti di previdenza

				4462	Trasferimenti di capitale da Organi costituzionali
				4463	Trasferimenti di capitale da Enti di ricerca
				4464	Trasferimenti di capitale da Camere di commercio
				4465	Trasferimenti di capitale da Autorità portuali
				4466	Trasferimenti di capitale da Aziende di promozione turistica
				4467	Trasferimenti di capitale da Università
				4468	Trasferimenti di capitale da Enti Parco Nazionali
				4469	Trasferimenti di capitale da ARPA
				4470	Trasferimenti di capitale da Consorzi
				4499	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico
4	05				TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI
4	05	(+)	17	4501	- Proventi per concessioni edilizie
4	05	(+)	18	4502	- Altri trasferimenti di capitale da imprese
4	05	(+)	19		- Altri trasferimenti di capitale da altri soggetti
				4511	Trasferimenti di capitale da famiglie
				4512	Trasferimenti di capitale da istituzioni sociali private
				4513	Trasferimenti di capitali da altri
4	06				RISCOSSIONE DI CREDITI
4	06	(+)	03		- Riscossione di crediti da Province e Città metropolitane
				4601	Riscossione di crediti da province
				4602	Riscossione di crediti da città metropolitane
4	06	(+)	04		- Riscossione di crediti da Comuni e Unioni di comuni

				4611	Riscossione di crediti da comuni
				4612	Riscossione di crediti da unioni di comuni
4	06	(+)	05	4620	- Riscossione di crediti da Comunità montane
4	06	(+)	06		- Riscossione di crediti da Aziende sanitarie e ospedaliere
				4631	Riscossione di crediti da aziende sanitarie
				4632	Riscossione di crediti da aziende ospedaliere
				4633	Riscossione di crediti da IRCCS pubblici
				4634	Riscossione di crediti dai policlinici universitari
				4635	Riscossione di crediti dagli Istituti zooprofilattici sperimentali
4	06	(+)	07		- Riscossione di crediti da aziende di pubblici servizi
				4641	Riscossione di crediti da aziende speciali
				4642	Riscossione di crediti da altre imprese di pubblici servizi
4	06	(+)	15	4651	- Riscossione di crediti da altri enti del settore pubblico
4	06	(+)	16	4661	- Prelievi da conti bancari di deposito
4	06	(+)	18	4671	- Riscossione di crediti da altre imprese
4	06	(+)	19	4681	- Riscossione di crediti da altri soggetti
5					TITOLO 5°: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI
5	01				ANTICIPAZIONI DI CASSA
5	01	(+)	00	5100	- Anticipazioni di cassa
5	02				FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE
5	02	(+)	00		- Finanziamenti a breve termine
				5201	Finanziamenti a breve termine in euro
				5202	Finanziamenti a breve termine in altre valute

5	03				ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI
5	03	(+)	01		- Mutui da Cassa depositi e prestiti
				5301	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro
				5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa
5	03	(+)	15	5311	- Mutui e prestiti da enti del settore pubblico
5	03	(+)	19		- Mutui e prestiti da altri soggetti
				5321	Entrate derivanti da operazioni di cartolarizzazione immobiliare (per valori inferiori all'85% del valore del bene)
				5322	Entrate derivanti da operazioni di cartolarizzazione finanziaria (per valori inferiori all'85% del valore del bene)
				5323	Mutui e prestiti da BEI
				5324	Mutui e prestiti da altri - in euro
				5325	Mutui e prestiti da altri - in altre valute
5	04				EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI
5	04	(+)	21		- Emissione di BOC/BOP
				5401	Emissione di BOC/BOP in euro
				5402	Emissione di BOC/BOP in altre valute
5	04	(+)	29		- Emissione di altri titoli obbligazionari
				5411	Emissione di altri titoli obbligazionari in euro
				5412	Emissione di altri titoli obbligazionari in altre valute
					TITOLO 6°: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
6	01				RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE
6	01	(+)	22	6101	- Ritenute previdenziali e assistenziali al

					personale
6	02				RITENUTE ERARIALI
6	02	(+)	23	6201	- Ritenute erariali
6	03				ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI
6	03	00	24	6301	- Altre ritenute al personale per conto di terzi
6	04				DEPOSITI CAUZIONALI
6	04	00	27	6401	Depositi cauzionali
6	05				RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
6	05	00	28	6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi
				6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni
6	06				RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO
6	06	00	29	6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato
6	07				DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI
6	07	00	30	6701	Depositi per spese contrattuali
				9998	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)
				9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)

Allegato A/2

COMUNITA' MONTANE - COMUNITA' ISOLANE - ALTRI ENTI LOCALI

INCASSI - GRIGLIA DEI CODICI

CODICE BILANCIO				CODICE GESTIONALE	DESCRIZIONE
1^cifra	2^- 3^cifra	4^-5^- 6^- 7^cifra	8^- 9^cifra		
Titolo	Categoria	Risorsa	Voce econ.		
1					TITOLO 1°: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
1	01				CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO
1	01	(+)	00		- Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato
				1101	Trasferimenti correnti dallo Stato con vincolo di destinazione per calamità naturali
				1102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato
1	02				CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PROVINCIA AUTONOMA
1	02	(+)	00		- Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma
				1201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali
				1202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione
1	03				CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE
1	03	(+)	00		- Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni delegate

1301	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni di amministrazione, gestione e controllo
1302	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di istruzione pubblica
1303	Trasferimenti correnti dalla Regione/provincia autonoma per funzioni in materia cultura e beni culturali
1304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale
1305	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni nel campo dello sviluppo economico
1306	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di viabilità e trasporti
1307	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni nel campo turistico, sportivo e ricreativo
1308	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni di polizia locale
1309	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni riguardanti la gestione del territorio e la tutela ambientale
1399	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per altre funzioni delegate

1 04

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTI DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI

1 04 (+) 00

- Contributi e trasferimenti da parti di Organismi comunitari ed internazionali

				1401	Trasferimenti correnti da Unione europea
				1402	Trasferimenti correnti da altre Istituzioni internazionali
1	05				CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
1	05	(+)	03		- Trasferimenti correnti da province e città metropolitane
				1501	Trasferimenti correnti da province
				1502	Trasferimenti correnti da città metropolitane
1	05	(+)	04		- Trasferimenti con enti da comuni e da unioni di comuni
				1511	Trasferimenti correnti da comuni
				1512	Trasferimenti correnti da unioni di comuni
1	05	(+)	05	1521	- Trasferimenti correnti da comunità montane
1	05	(+)	06		- Trasferimenti correnti da aziende sanitarie e ospedaliere
				1531	Trasferimenti correnti da aziende sanitarie
				1532	Trasferimenti correnti da aziende ospedaliere
				1533	Trasferimenti correnti da IRCCS
				1534	Trasferimenti correnti da policlinici universitari
				1535	Trasferimenti correnti dagli Istituti zooprofilattici sperimentali
1	05	(+)	07		- Trasferimenti correnti da aziende di pubblici servizi
				1541	Trasferimenti correnti da aziende speciali
				1542	Trasferimenti correnti da altre imprese di pubblici servizi
1	05	(+)	15		- Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico

1551	Trasferimenti correnti da Enti di previdenza
1552	Trasferimenti correnti da Enti di ricerca
1553	Trasferimenti correnti da Camere di commercio
1554	Trasferimenti correnti da Autorità portuali
1555	Trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica
1556	Trasferimenti correnti da Università
1557	Trasferimenti correnti da Enti Parco Nazionali
1558	Trasferimenti correnti da ARPA
1559	Trasferimenti correnti da Consorzi
1599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico

2

**TITOLO 2°: ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE**

2

01

(+)

00

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

2101	Diritti di segreteria e rogito
2102	Diritti di istruttoria
2103	Altri diritti
2111	Proventi da alberghi
2112	Proventi da asili nido
2113	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali
2114	Proventi da corsi extrascolastici
2115	Proventi da giardini zoologici
2116	Proventi da impianti sportivi
2117	Proventi da mattatoi
2118	Proventi da mense
2119	Proventi da mercati e fiere
2120	Proventi da spesa pubblica

				2121	Proventi da servizi turistici
				2122	Proventi da spurgo pozzi neri
				2123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre
				2124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva
				2125	Proventi da trasporto carni macellate
				2126	Proventi da trasporto scolastico
				2127	Proventi da strutture residenziali per anziani
				2128	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali;
				2129	Proventi da bagni pubblici
				2130	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri
				2131	Proventi di servizi produttivi
				2132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni
				2149	Altri proventi dei servizi pubblici
2	02				PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE
2	02	(+)	21		- Fitti attivi
				2201	Fitti attivi da terreni e giacimenti
				2202	Fitti attivi da fabbricati
2	02	(+)	29		- Altri proventi dei beni dell'ente
				2221	Altri proventi da terreni e giacimenti
				2222	Altri proventi da edifici
				2223	Altri proventi da altri beni materiali
				2224	Altri proventi da beni immateriali
2	03				INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI
2	03	(+)	01	2301	- Interessi da Cassa Depositi e Prestiti
2	03	(+)	15		- Interessi da enti del settore pubblico
				2311	Interessi da enti del settore pubblico per finanziamenti a breve termine

				2312	Interessi da enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo termine
				2313	Interessi da enti del settore pubblico per anticipazioni
				2314	Interessi da enti del settore pubblico per depositi
				2315	Interessi moratori da enti del settore pubblico
2	03	(+)	19		- Interessi da altri soggetti
				2321	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a breve termine
				2322	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo termine
				2323	Interessi da altri soggetti per anticipazioni
				2324	Interessi da altri soggetti per depositi
				2325	Interessi da operazioni in derivati
				2326	Interessi moratori da altri soggetti
2	04				UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETÀ
2	04	(+)	00	2400	- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società
2	05				PROVENTI DIVERSI
2	05	(+)	21		- Canoni
				2501	Canoni da enti del settore pubblico
				2502	Canoni da imprese e da soggetti privati
2	05	(+)	29		- Altri proventi diversi
				2511	Rimborsi spese per personale comandato
				2512	Proventi diversi da enti del settore pubblico
				2513	Proventi da imprese e da soggetti privati
				2514	Rimborsi riscossi dallo Stato
				2516	Recuperi vari
3					TITOLO 3°: ENTRATE DERIVANTI DA

**ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI
CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI
CREDITI**

3	01			ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
3	01	(+)	61	- Alienazione di beni immobili
			3101	Alienazione di terreni e giacimenti
			3102	Alienazione di fabbricati residenziali
			3103	Alienazione di fabbricati non residenziali
			3104	Altre alienazioni di beni immobili
			3105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie
			3106	Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie
3	01	(+)	62	- Alienazione di beni mobili
			3111	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature
			3112	Alienazione di beni immateriali
3	01	(+)	63	- Alienazione di titoli
			3121	Alienazione di partecipazioni in imprese di pubblici servizi
			3122	Alienazione di partecipazioni in altre imprese
			3123	Alienazione di titoli di Stato
			3124	Alienazione di altri titoli
3	02			TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO
3	02	(+)	00	- Trasferimenti di capitale dallo Stato
			3201	Trasferimenti di capitale dallo Stato senza vincolo di destinazione
			3202	Trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione per calamità naturali
			3203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione

3	03			TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA
3	03	(+)	00	- Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma
			3301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione
			3302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali
			3303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione
3	04			TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL SETTORE PUBBLICO
3	04	(+)	03	- Trasferimenti di capitale da Province e Città metropolitane
			3401	Trasferimenti di capitale da province
			3402	Trasferimenti di capitale da città metropolitane
3	04	(+)	04	- Trasferimenti di capitale da Comuni e da Unioni di comuni
			3411	Trasferimenti di capitale da comuni
			3412	Trasferimenti di capitale da unioni di comuni
3	04	(+)	05	- Trasferimenti di capitale da Comunità montane
3	04	(+)	06	- Trasferimenti di capitale da aziende sanitarie e ospedaliere
			3431	Trasferimenti di capitale da aziende sanitarie
			3432	Trasferimenti di capitale da aziende ospedaliere
			3433	Trasferimenti di capitale da IRCCS pubblici
			3434	Trasferimenti di capitale dai policlinici universitari

				3435	Trasferimenti di capitale dagli Istituti zooprofilattici sperimentali
3	04	(+)	07		- Trasferimenti di capitale da Aziende di pubblici servizi
				3441	Trasferimenti di capitale da aziende speciali
				3442	Trasferimenti di capitale da altre imprese di pubblici servizi
3	04	(+)	08		- Trasferimenti di capitale da parte di Organismi comunitari e internazionali
				3451	Trasferimenti di capitale da Unione europea
				3452	Trasferimenti di capitale da altri
3	04	(+)	15		- Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico
				3461	Trasferimenti di capitale da Enti di previdenza
				3462	Trasferimenti di capitale da Organi costituzionali
				3463	Trasferimenti di capitale da Enti di ricerca
				3464	Trasferimenti di capitale da Camere di commercio
				3465	Trasferimenti di capitale da Autorità portuali
				3466	Trasferimenti di capitale da Aziende di promozione turistica
				3467	Trasferimenti di capitale da Università
				3468	Trasferimenti di capitale da Enti Parco Nazionali
				3469	Trasferimenti di capitale da ARPA
				3470	Trasferimenti di capitale da Consorzi
				3499	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico
3	05				TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

3	05	(+)	17	3501	- Proventi per concessioni edilizie
3	05	(+)	18	3502	- Altri trasferimenti di capitale da imprese
3	05	(+)	19		- Altri trasferimenti di capitale da altri soggetti
				3511	Trasferimenti di capitale da famiglie
				3512	Trasferimenti di capitale da istituzioni sociali private
				3513	Trasferimenti di capitali da altri
3	06				RISCOSSIONE DI CREDITI
3	06	(+)	03		- Riscossione di crediti da Province e Città metropolitane
				3601	Riscossione di crediti da province
				3602	Riscossione di crediti da città metropolitane
3	06	(+)	04		- Riscossione di crediti da Comuni e Unioni di comuni
				3611	Riscossione di crediti da comuni
				3612	Riscossione di crediti da unioni di comuni
3	06	(+)	05	3620	- Riscossione di crediti da Comunità montane
3	06	(+)	06		- Riscossione di crediti da Aziende sanitarie e ospedaliere
				3631	Riscossione di crediti da aziende sanitarie
				3632	Riscossione di crediti da aziende ospedaliere
				3633	Riscossione di crediti da IRCCS pubblici
				3634	Riscossione di crediti dai policlinici universitari
				3635	Riscossione di crediti dagli Istituti zooprofilattici sperimentali
3	06	(+)	07		- Riscossione di crediti da aziende di pubblici servizi
				3641	Riscossione di crediti da aziende speciali

				3642	Riscossione di crediti da altre imprese di pubblici servizi
3	06	(+)	15	3651	- Riscossione di crediti da altri enti del settore pubblico
3	06	(+)	16	3661	- Prelievi da conti bancari di deposito
3	06	(+)	18	3671	- Riscossione di crediti da altre imprese
3	06	(+)	19	3681	- Riscossione di crediti da altri soggetti
4					TITOLO 4°: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI
4	01				ANTICIPAZIONI DI CASSA
4	01	(+)	00	4101	- Anticipazioni di cassa
4	02				FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE
4	02	(+)	00		- Finanziamenti a breve termine
				4201	Finanziamenti a breve termine in euro
				4202	Finanziamenti a breve termine in altre valute
4	03				ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI
4	03	(+)	01		- Mutui da Cassa depositi e prestiti
				4301	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro
				4302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa
4	03	(+)	15		
				4311	- Mutui e prestiti da enti del settore pubblico
4	03	(+)	19		- Mutui e prestiti da altri soggetti
				4321	Entrate derivanti da operazioni di cartolarizzazione immobiliare (per valori inferiori all'85% del valore del bene)
				4322	Entrate derivanti da operazioni di cartolarizzazione finanziaria (per valori inferiori all'85% del valore del bene)

				4323	Mutui e prestiti da BEI
				4324	Mutui e prestiti da altri - in euro
				4325	Mutui e prestiti da altri - in altre valute
4	04				
					EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI
4	04	(+)	21		
					- Emissione di BOC/BOP
				4401	Emissione di BOC/BOP in euro
				4402	Emissione di BOC/BOP in altre valute
4	04	(+)	29		
					- Emissione di altri titoli obbligazionari
				4411	Emissione di altri titoli obbligazionari in euro
				4412	Emissione di altri titoli obbligazionari in altre valute
					TITOLO 6°: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI
5	01				RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE
5	01	(+)	22	5100	- Ritenute previdenziali assistenziali al personale
5	02				RITENUTE ERARIALI
5	02	(+)	23	5200	- Ritenute erariali
5	03				ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI
5	03	00	24	5300	- Altre ritenute al personale per conto di terzi
5	04				DEPOSITI CAUZIONALI
5	04	00	27	5400	Depositi cauzionali
5	05				RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
5	05	00	28	5500	Rimborso spese per servizi per conto di terzi

5	06				RIMBORSO DI ANTICIPAIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECOMOMATO
5	06	00	29	5601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato
5	07				DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI
5	07	00	30	5701	Depositi per spese contrattuali
				9998	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)
				9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)

Allegato B ⁽⁴⁾

ENTI LOCALI

PAGAMENTI - GRIGLIA DEI CODICI E GLOSSARIO

CODICE		CODICE		DESCRIZIONE
		GESTIONALE		
1^cifra	2^-	4^-	6^-7^cifra	8^-
	3^cifra	5^cifra		9^cifra
Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Voce econ.
1				TITOLO 1°: SPESE CORRENTI
1			01	PERSONALE
1	(+)	(+)	01	20 Retribuzioni lorde
				1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato
				1102 Straordinario per il personale a tempo indeterminato
				1103 Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato
				1104 Competenze fisse ed accessorie per il

					personale a tempo determinato
				1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, Collaborazioni coordinate e continuative, lavoratori socialmente utili)
				1106	Rimborsi spese per personale comandato
				1107	Straordinario al personale per consultazioni elettorali
				1109	Arretrati di anni precedenti
1	(+)	(+)	01	21	Contributi effettivi a carico dell'ente
				1111	Contributi obbligatori per il personale
				1112	Contributi previdenza complementare
				1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR
				1114	Contributi aggiuntivi
				1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti
1	(+)	(+)	01	25	Interventi assistenziali
				1121	Borse di studio e sussidi per il personale
				1122	Centri attività sociali, sportive e culturali
				1123	Contributi per prestazioni sanitarie
				1124	Indennizzi
1	(+)	(+)	01	26	Oneri per il personale in quiescenza
				1131	Pensioni
				1132	Pensioni integrative
				1133	Altri oneri per il personale in quiescenza
				1134	Arretrati di anni precedenti erogati al

personale in quiescenza

1 (+) (+) 02 00

**ACQUISTO BENI DI CONSUMO E
MATERIE PRIME**

- 1201 Carta, cancelleria e stampati
- 1202 Carburanti, combustibili o lubrificanti
- 1203 Materiale informatico
- 1204 Materiale e strumenti tecnico-specialistici
- 1205 Pubblicazioni, giornali e riviste
- 1206 Medicinali, materiale sanitario e igienico
- 1207 Acquisto di beni per spese di rappresentanza
- 1208 Equipaggiamenti e vestiario
- 1209 Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali
- 1210 Altri materiali di consumo
- 1211 Acquisto di derrate alimentari
- 1212 Materiali e strumenti per manutenzione

1 (+) (+) 03 00

PRESTAZIONI DI SERVIZI

- 1302 Contratti di servizio per trasporto
- 1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti
- 1304 Contratti di servizio per riscossione tributi
- 1305 Lavoro interinale
- 1306 Altri contratti di servizio
- 1307 Incarichi professionali
- 1308 Organizzazione manifestazioni e convegni
- 1309 Corsi di formazione per il proprio

	personale
1310	Altri corsi di formazione
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1316	Utenze e canoni per energia elettrica
1317	Utenze e canoni per acqua
1318	Utenze e canoni per riscaldamento
1319	Utenze e canoni per altri servizi
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
1322	Spese postali
1323	Assicurazioni
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi
1327	Buoni pasto e mensa per il personale
1329	Assistenza informatica e manutenzione software
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi

					1331	Spese per liti (patrocinio legale)
					1332	Altre spese per servizi
					1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi
					1334	Mense scolastiche
					1335	Servizi scolastici
					1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente
					1337	Spese per pubblicità
					1338	Global service
					1339	Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co.)
1	(+)	(+)	04	00		UTILIZZO BENI DI TERZI
					1401	Noleggi
					1402	Locazioni
					1403	Leasing operativo
					1404	Licenze software
					1499	Altri utilizzo di beni di terzi
1			05			TRASFERIMENTI CORRENTI
1	(+)	(+)	05	02	1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma
1	(+)	(+)	05	03		Trasferimenti correnti a province e a città metropolitane
					1511	Trasferimenti correnti a province
					1512	Trasferimenti correnti a città metropolitane
1	(+)	(+)	05	04		Trasferimenti correnti a comuni e ad unioni di comuni
					1521	Trasferimenti correnti a comuni
					1522	Trasferimenti correnti a comuni per

						consultazioni elettorali
					1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni
1	(+)	(+)	05	05	1531	- Trasferimenti correnti a comunità montane
1	(+)	(+)	05	06		Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie ed ospedaliere
					1541	Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie
					1542	Trasferimenti correnti ad aziende ospedaliere
					1543	Trasferimenti correnti ad IRCCS pubblici
					1544	Trasferimenti correnti ai policlinici universitari
					1545	Trasferimenti correnti agli Istituti zooprofilattici sperimentali
1	(+)	(+)	05	07		Trasferimenti correnti ad aziende di pubblici servizi
					1551	Trasferimenti correnti ad aziende speciali
					1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi
1	(+)	(+)	05	15		Trasferimenti correnti ad altri enti del settore pubblico
					1561	Trasferimenti correnti a Enti di previdenza
					1562	Trasferimenti correnti a Enti di ricerca
					1563	Trasferimenti correnti a Camere di commercio
					1564	Trasferimenti correnti a Autorità portuali
					1565	Trasferimenti correnti a Aziende di promozione turistica

				1566	Trasferimenti correnti a Università
				1567	Trasferimenti correnti a Enti Parco Nazionali
				1568	Trasferimenti correnti a ARPA
				1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico
1	(+)	(+)	05	18	Trasferimenti correnti a imprese
				1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche
				1572	Trasferimenti correnti a imprese private
1	(+)	(+)	05	19	Trasferimenti correnti ad altri soggetti
				1581	Trasferimenti correnti a famiglie
				1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private
				1583	Trasferimenti correnti ad altri
1			06		INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI
1	(+)	(+)	06	01	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti
				1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro
				1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa
1	(+)	(+)	06	15	Interessi passivi ad enti dal settore pubblico
				1611	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a breve
				1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo
				1613	Interessi passivi ad enti del settore

						pubblico per anticipazioni
1	(+)	(+)	06	19		Interessi passivi ad altri soggetti
					1621	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a breve
					1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo
					1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni
					1624	Interessi passivi ad altri soggetti per depositi
					1625	Interessi passivi ad altri soggetti per oneri derivanti da operazioni di cartolarizzazione
					1626	Interessi passivi per operazioni in derivati
					1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi
1			07			IMPOSTE E TASSE
1	(+)	(+)	07	21	1701	Irap
1	(+)	(+)	07	29		Altre imposte
					1711	Imposte sul patrimonio
					1712	Imposte sul registro
					1713	I.V.A.
					1714	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani
					1715	Valori bollati
					1716	Altri tributi
1	(+)	(+)	08	00		ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE
					1801	Ripiano perdite in aziende di pubblici servizi
					1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente

					1803	Transazioni (esclusa obbligazione principale)
					1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)
2						TITOLO 2°: SPESE IN CONTO CAPITALE
2	(+)	(+)	01	00		ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI
					2101	Terreni
					2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse
					2103	Infrastrutture idrauliche
					2106	Infrastrutture telematiche
					2107	Altre infrastrutture
					2108	Opere per la sistemazione del suolo
					2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale
					2110	Fabbricati industriali e costruzioni leggere
					2111	Fabbricati rurali
					2112	Opere destinate al culto
					2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico
					2114	Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio
					2115	Impianti sportivi
					2116	Altri beni immobili
					2117	Cimiteri
2	(+)	(+)	02	00	2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2	(+)	(+)	03	00	2301	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2	(+)	(+)	04	00	2401	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER

						REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2			05			ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO - SCIENTIFICHE
2	(+)	(+)	05	62		Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche
					2501	Mezzi di trasporto
					2502	Mobili, macchinari e attrezzature
					2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze
					2506	Hardware
					2507	Acquisizione o realizzazione software
					2508	Opere artistiche
					2509	Materiale bibliografico
					2511	Altri beni materiali
					2512	Beni immateriali
2	(+)	(+)	05	63		Acquisizioni di titoli
					2530	Titoli di Stato
					2531	Altri titoli
2	(+)	(+)	06	00	2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2			07			TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
2	(+)	(+)	07	02	2701	Trasferimenti in conto capitale a Regione/Provincia autonoma
2	(+)	(+)	07	03		Trasferimenti in conto capitale a province e a città metropolitane
					2711	Trasferimenti in conto capitale a province
					2712	Trasferimenti in conto capitale a città metropolitane

2	(+)	(+)	07	04		Trasferimenti in conto capitale a comuni e ad unioni di comuni
					2721	Trasferimenti in conto capitale a comuni
					2722	Trasferimenti in conto capitale a unioni di comuni
2	(+)	(+)	07	05	2731	Trasferimenti in conto capitale a comunità montane
2	(+)	(+)	07	06		Trasferimenti in conto capitale ad aziende sanitarie ed ospedaliere
					2741	Trasferimenti in conto capitale a aziende sanitarie
					2742	Trasferimenti in conto capitale a aziende ospedaliere
					2743	Trasferimenti in conto capitale a IRCSS pubblici
					2744	Trasferimenti in conto capitale ai policlinici universitari
					2745	Trasferimenti in conto capitale agli Istituti zooprofilattici sperimentali
2	(+)	(+)	07	07		Trasferimenti in conto capitale ad aziende di pubblici servizi
					2751	Trasferimenti in conto capitale a aziende speciali
					2752	Trasferimenti in conto capitale a altre imprese di pubblici servizi
2	(+)	(+)	07	15		Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico
					2761	Trasferimenti in conto capitale a Enti di previdenza
					2762	Trasferimenti in conto capitale a Enti di ricerca
					2763	Trasferimenti in conto capitale a Camere di commercio

					2764	Trasferimenti in conto capitale a Autorità portuali
					2765	Trasferimenti in conto capitale a Aziende di promozione turistica
					2766	Trasferimenti in conto capitale a Università
					2767	Trasferimenti in conto capitale a Enti Parco Nazionali
					2768	Trasferimenti in conto capitale a ARPA
					2769	Trasferimenti in conto capitale a altri enti del settore pubblico
2	(+)	(+)	07	18		Trasferimenti in conto capitale a imprese
					2781	Trasferimenti in conto capitale a imprese pubbliche
					2782	Trasferimenti in conto capitale a imprese private
2	(+)	(+)	07	19		Trasferimenti in conto capitale ad altri soggetti
					2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie
					2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private
					2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri
2			08			PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2	(+)	(+)	08	07	2801	Partecipazioni azionarie in aziende di pubblici servizi
2	(+)	(+)	08	19	2802	Partecipazioni azionarie in altre imprese
2			09			CONFERIMENTI DI CAPITALI
2	(+)	(+)	09	07	2901	Conferimenti di capitali in aziende di pubblici servizi

2	(+)	(+)	09	19	2902	Conferimenti di capitali in altre imprese
2			10			CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI
2	(+)	(+)	10	03		Concessioni di crediti a province e città metropolitane
					2001	Concessioni di crediti a province
					2002	Concessioni di crediti a città metropolitane
2	(+)	(+)	10	04		Concessioni di crediti a comuni e a unioni di comuni
					2011	Concessioni di crediti a comuni
					2012	Concessioni di crediti a unioni di comuni
2	(+)	(+)	10	05	2021	Concessioni di crediti a comunità montane
2	(+)	(+)	10	06		Concessioni di crediti a aziende sanitarie e ospedaliere
					2031	Concessioni di crediti a aziende sanitarie
					2032	Concessioni di crediti a aziende ospedaliere
					2033	Concessioni di crediti a IRCCS pubblici
					2034	Concessioni di crediti ai policlinici universitari
					2035	Concessioni di crediti agli Istituti zooprofilattici sperimentali
2	(+)	(+)	10	07		Concessioni di crediti a aziende di pubblici servizi
					2041	Concessioni di crediti a aziende speciali
					2042	Concessioni di crediti a altre imprese di pubblici servizi

2	(+)	(+)	10	15	2051	Concessioni di crediti a altri enti del settore pubblico
2	(+)	(+)	10	16	2061	Versamenti a conti bancari di deposito
2	(+)	(+)	10	18		Concessioni di crediti a altre imprese
					2071	Concessioni di crediti a imprese pubbliche
					2081	Concessioni di crediti a imprese private
2	(+)	(+)	10	19	2091	Concessioni di crediti a altri soggetti
3						TITOLO 3°: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
3	(+)	(+)	01	00		RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA
3	(+)	(+)	01	00	3101	Rimborso anticipazioni di cassa
3	(+)	(+)	02	00		RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE
3	(+)	(+)	02	00		Rimborso finanziamenti a breve termine
					3201	Rimborso finanziamenti a breve termine in euro
					3202	Rimborso finanziamenti a breve termine in altre valute
3			03			RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI
3	(+)	(+)	03	01		Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti
					3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro
					3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa
3	(+)	(+)	03	15	3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico

3	(+)	(+)	03	19	Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti
				3321	Rimborso di operazioni di cartolarizzazione immobiliare
				3322	Rimborso di operazioni di cartolarizzazione finanziaria
				3323	Rimborso mutui e prestiti a Banca Europea degli Investimenti (BEI)
				3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro
				3325	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in altre valute
3	(+)	(+)	04		RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI
3	(+)	(+)	04	21	Rimborso di BOC/BOP
				3401	Rimborso di BOC/BOP in euro
				3402	Rimborso di BOC/BOP in altre valute
3	(+)	(+)	04	29	Rimborso di altri titoli obbligazionari
				3411	Rimborso di altri titoli obbligazionari in euro
				3412	Rimborso di altri titoli obbligazionari in altre valute
3	(+)	(+)	05	00	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali
				3501	Rimborso prestiti pluriennali in euro
				3502	Rimborso prestiti pluriennali in altre valute
4					TITOLO 4°: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
4	00	00	01		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE
4	00	00	01	22	4101 Ritenute previdenziali e assistenziali

						al personale
4	00	00	02			RITENUTE ERARIALI
4	00	00	02	23	4201	Ritenute erariali
4	00	00	03			ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI
4	00	00	03	24	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi
4	00	00	04			RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
4	00	00	04	27	4401	Restituzione di depositi cauzionali
4	00	00	05			SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
					4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni
4	00	00	05	28	4503	Altre spese per servizi per conto di terzi
4	00	00	06			ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO
4	00	00	06	29	4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato
4	00	00	07			DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI
4	00	00	07	30	4701	Depositi per spese contrattuali
					9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati del tesoriere)
					9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)

(4) Per la modifica del presente allegato, a decorrere dal 1° gennaio 2011, vedi il combinato disposto dei commi 6 e 8 dell'*art. 5, D.M. 8 febbraio 2010*.

ENTI LOCALI**DISPONIBILITA' LIQUIDE***(da trasmettere con periodicità mensile)***CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

Codice	Descrizione voce	Importo
1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL'INIZIO DELL'ANNO (1)	
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) = (1+2+3)	

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

Codice	Descrizione voce	Importo
2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO*(Informazioni trasmesse dal tesoriere su indicazioni dell'ente)*

Codice	Descrizione voce	Importo
2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDI VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

(questa parte del prospetto delle disponibilità liquide deve essere compilata solo per gli enti per i quali risulta aperta la contabilità speciale di Tesoreria Unica)

Codice	Descrizione voce	Importo
1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAMENTO A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO, COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE (5)	
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE (6)	
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE (7)	
1800	VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	
1900	SALDO PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO (4-5-6+7+8)	

D.P.R. 29-9-1973 n. 605 - Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti. Estratto.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268, S.O.

Articolo 6. *Atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale.*

Il numero di codice fiscale deve essere indicato nei seguenti atti:

- a) fatture e documenti equipollenti emessi ai sensi delle norme concernenti l'imposta sul valore aggiunto, relativamente all'emittente;
- b) richieste di registrazione, di cui all'ultimo comma del presente articolo, degli atti da registrare in termine fisso o in caso d'uso relativamente ai soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell'atto, esclusi gli atti degli organi giurisdizionali e quelli elencati nella tabella allegata al presente decreto. Il Ministro per le finanze ha facoltà, con proprio decreto, di aggiungere all'elenco atti dai quali non risultino fatti o rapporti giuridici indicativi di capacità contributiva o escludere atti dai quali risultino fatti o rapporti giuridici indicativi di capacità contributiva. Non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nelle richieste di registrazione degli atti pubblici formati e delle scritture private autenticate prima del 1° gennaio 1978, nelle scritture private non autenticate presentate per la registrazione prima di tale data, nonché nelle note di trascrizione da prodursi al pubblico registro automobilistico per gli atti stipulati fino al 28 febbraio 1978 relativamente ai veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico (17);
- c) comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari, relativamente alla società emittente, ai soggetti da cui provengono se diversi dalla società emittente, agli intestatari o cointestatari del titolo, nonché agli altri soggetti per cui tale indicazione è richiesta nel modello di comunicazione approvato con decreto del Ministro per le finanze (18). Non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nelle comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari che concernono pagamenti di dividendi o altre operazioni effettuati anteriormente al 1° gennaio 1978 (19);
- d) dichiarazioni dei redditi previste dalle norme concernenti l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi, comprese le dichiarazioni dei sostituti d'imposta ed i certificati attestanti le ritenute alla fonte operate dagli stessi, relativamente ai soggetti da cui provengono ed agli altri soggetti in esse indicati o indicati in elenchi nominativi la cui allegazione è prescritta da leggi tributarie. Per i soggetti indicati nelle dichiarazioni dei sostituti di imposta e nei relativi certificati, l'indicazione del numero di codice fiscale è limitata ai soggetti per i quali è stata operata la ritenuta alla fonte. Per le persone a carico, l'indicazione del numero di codice fiscale nelle dichiarazioni annuali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è limitata alle persone che hanno redditi propri; richieste di attestazione della posizione tributaria dei contribuenti e relative certificazioni degli uffici finanziari, limitatamente alle persone che hanno redditi propri. Nelle dichiarazioni, nelle richieste di certificazione, nei certificati e negli elenchi non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti per i quali il rapporto con i soggetti da cui provengono è cessato anteriormente al 1° gennaio 1978; non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nei certificati rilasciati per i fini di cui all'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dalle amministrazioni dello Stato e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per le somme corrisposte e le ritenute operate per il periodo precedente il 1° gennaio 1978 (20); distinte e bollettini di conto corrente postale per i

versamenti diretti alle esattorie delle ritenute alla fonte e delle imposte sui redditi, relativamente ai soggetti da cui provengono i versamenti; bollettini di conto corrente postale per il pagamento delle imposte dirette iscritte a ruolo, relativamente ai soggetti tenuti al pagamento; atti di delega alle aziende di credito previsti dall'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 e conseguenti attestazioni di pagamento rilasciate dalle aziende delegate, relativamente ai soggetti deleganti; atti e comunicazioni da inviare agli uffici distrettuali delle imposte dirette a norma dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai soggetti in essi indicati; domande e note di voltura catastale, relativamente ai soggetti interessati. Non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nelle domande e note di voltura relative ad atti pubblici formati ed a scritture private autenticate anteriormente al 1° gennaio 1978; dichiarazioni e relativi allegati, da presentare agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente ai soggetti da cui provengono ed agli altri soggetti in essi indicati. Non è obbligatoria, negli elenchi nominativi da allegare alle dichiarazioni annuali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'indicazione del numero di codice fiscale dei contraenti per le operazioni effettuate, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, anteriormente al 1° gennaio 1978; distinte e dichiarazioni di incasso da presentare ad enti delegati dal Ministero delle finanze all'accertamento e alla riscossione dei tributi, relativamente ai soggetti tenuti alla compilazione dei documenti; denunce di successione, relativamente al dante causa ed agli aventi causa. Non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale del dante causa se il decesso è avvenuto anteriormente al 1° gennaio 1978; dichiarazioni decennali da presentare ai sensi dell'art. 18, sesto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, relativamente ai soggetti interessati; note di trascrizione, iscrizione ed annotazione, da presentare alle conservatorie dei registri immobiliari, con esclusione di quelle relative agli atti degli organi giurisdizionali, con le modalità ed i termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze (21). Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può escludere dall'obbligo le note relative ad atti non indicativi di capacità contributiva (22) (23);

e) domande per autorizzazioni a produrre e mettere in commercio specialità medicinali, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici, prodotti chimici usati in medicina, preparati galenici e presidi medici e chirurgici; domande per autorizzazioni all'esercizio di stabilimenti di acque minerali e di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche; domande per l'autorizzazione all'esercizio di stabilimenti termali, balneari, di cure idropiniche, idroterapiche o fisiche; domande per autorizzazioni o licenze per l'esercizio del commercio; domande per licenze di importazione delle armi non da guerra e loro parti; domande per licenze di pubblico esercizio; domande per licenze di esercizio delle arti tipografiche, litografiche o fotografiche; domande per licenze di esercizio delle investigazioni o ricerche per la raccolta di informazioni per conto di privati; domande per licenze di esercizio di rimessa di autoveicoli o di vetture; domande per licenze di produzione, commercio o mediazione di oggetti e metalli preziosi (24); domande per concessioni di aree pubbliche; domande per concessione del permesso di ricerca mineraria; domande per autorizzazioni per la ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee; domande per licenze, autorizzazioni e concessioni per i servizi di autotrasporto di merci, per servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli; domande per concessioni all'apertura ed al funzionamento di scuole non statali; domande ad amministrazioni statali per la concessione di contributi e di agevolazioni; domande per altre autorizzazioni, concessioni e licenze che il Ministro per le finanze ha facoltà di indicare con proprio decreto entro il 31 ottobre di ciascun anno (25) con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; immatricolazione e reimmatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (26);

e-bis) denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, permessi di costruire e ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia rilasciato dai comuni ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti dell'opera (27);

f) domande di iscrizione, variazione e cancellazione nei registri delle ditte e negli albi degli artigiani tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, relativamente ai soggetti che esercitano l'attività; domande di iscrizione, variazione e cancellazione negli albi, registri ed elenchi istituiti per l'esercizio di attività professionali e di altre attività di lavoro autonomo, relativamente ai soggetti che esercitano l'attività; domande di iscrizione e note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi, od estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unità da diporto, o quote di essi, soggette ad iscrizione nei registri tenuti dagli uffici marittimi o dagli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica; domande di iscrizione di aeromobili nel Registro aeronautico nazionale, note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento sugli aeromobili o quote di essi, soggetti ad iscrizione nel Registro aeronautico nazionale, nonché dichiarazioni di esercente di aeromobili soggette a trascrizione nei registri tenuti dal direttore della circoscrizione di aeroporto competente (28);

g) atti emessi da uffici pubblici riguardanti le concessioni, autorizzazioni e licenze di cui alla precedente lettera e), relativamente ai soggetti beneficiari. Non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale negli atti emessi in dipendenza di domande presentate prima del 1° gennaio 1978;

g-bis) mandati, ordini ed altri titoli di spesa emessi dalle amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici, in esecuzione di obbligazioni diverse da quelle concernenti le borse di studio o derivanti da rapporti di impiego o di lavoro subordinato, anche in quiescenza, relativamente al beneficiario della spesa e diverse da quelle derivanti da vincite e premi del lotto, delle lotterie nazionali e dei giochi e concorsi menzionati nei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni (29);

g-ter) contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile ed alla assistenza e garanzie accessorie, relativamente ai soggetti contraenti; contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi di telefonia, fissa, mobile e satellitare, di servizi idrici e del gas, relativamente agli utenti (30);

g-quater) ricorsi alle commissioni tributarie di ogni grado relativamente ai ricorrenti ed ai rappresentanti in giudizio, con la modalità ed i termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze (31);

g-quinquies) atti o negozi delle società e degli enti di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, conclusi con i clienti per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi clienti, riguardanti l'apertura o la chiusura di qualsiasi rapporto continuativo (32).

Coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di riceverne da questi ultimi comunicazione scritta e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l'obbligo di indicazione deve essere adempiuto, possono rivolgersi direttamente all'Amministrazione finanziaria, anche utilizzando sistemi telematici, previa indicazione dei dati di cui all'articolo 4, relativi al soggetto di cui si richiede l'attribuzione del numero di codice fiscale. L'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui

tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'articolo 4, con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero, salvo per gli atti o negozi di cui alla lettera g-quinquies). Nel caso in cui non sia stato possibile acquisire tutti i dati indicati nell'articolo 4 relativi ai soggetti cui l'indicazione si riferisce, coloro che sono tenuti a tale indicazione devono richiedere l'attribuzione di un codice numerico all'Amministrazione finanziaria, che provvede previo accertamento delle ragioni addotte. Se l'indicazione del numero di codice fiscale o dei dati di cui all'articolo 4 deve essere fatta nelle comunicazioni di cui alla lettera c) del precedente comma, i soggetti tenuti ad indicarli possono sospendere l'adempimento delle prestazioni dovute ai soggetti interessati fino a quando ne ricevano comunicazione da questi ultimi o dall'Amministrazione finanziaria (33).

... (34).

La registrazione degli atti, diversi da quelli degli organi giurisdizionali, deve essere richiesta separatamente per ogni singolo atto. La richiesta deve essere redatta in conformità ai modelli approvati con decreti del Ministro per le finanze (35) e deve contenere le indicazioni prescritte nei modelli stessi (36).

Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può individuare altre tipologie di atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale; tale decreto deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno novanta giorni prima della sua entrata in vigore (37) (38).

(17) Lettera così sostituita dall'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 955.

(18) Con D.M. 23 gennaio 1978 sono stati approvati i modelli di comunicazione allo schedario generale dei titoli azionari (mod. RAD).

(19) Lettera così modificata dall'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 955.

(20) Periodo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 22 giugno 1978, n. 485 (Gazz. Uff. 28 agosto 1978, n. 240), entrato in vigore, per effetto dell'art. 2, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. (21) Vedi il D.M. 7 giugno 1986.

(22) Vedi il D.M. 7 giugno 1986.

(23) Lettera così modificata prima dall'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 955 e poi dall'art. 5, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53 (Gazz. Uff. 1° marzo 1983, n. 58, S.O.).

(24) Con D.M. 29 ottobre 1982 (Gazz. Uff. 1° dicembre 1982, n. 330) è stato esteso l'obbligo dell'indicazione del codice fiscale anche alle domande di autorizzazione all'importazione di oro greggio, a decorrere dal 1° gennaio 1983.

(25) Con D.M. 29 ottobre 1982 (Gazz. Uff. 1° dicembre 1982, n. 330) è stato esteso l'obbligo dell'indicazione del codice fiscale anche alle domande di autorizzazione all'importazione di oro greggio, a decorrere dal 1° gennaio 1983.

(26) Lettera così modificata prima dall'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 955, e poi dall'art. 31, D.L. 2 marzo 1989, n. 69 ed infine dal comma 14 dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

(27) Lettera aggiunta dal comma 332 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(28) Lettera prima sostituita dall'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 955, poi modificata dall'art. 31, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, dall'art. 10, D.L. 13 maggio 1991, n. 151 e dall'art. 20, L. 30 dicembre 1991, n. 413.

- (29) Lettera aggiunta dall'art. 31, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, poi modificata dall'art. 21, L. 29 dicembre 1990, n. 408, e poi così sostituita dall'art. 10, D.L. 13 maggio 1991, n. 151.
- (30) Lettera aggiunta dall'art. 31, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, poi sostituita dall'art. 3, D.Lgs. 26 novembre 1991, n. 393 ed infine così modificata dal comma 332 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e dal comma 222 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
- (31) Lettera aggiunta dall'art. 31, L. 30 dicembre 1991, n. 413.
- (32) Lettera aggiunta dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 34, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
- (33) Comma prima sostituito dall'art. 64, D.L. 30 agosto 1993, n. 331 e poi così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 34, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
- (34) Comma soppresso dall'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 955.
- (35) Con D.M. 24 giugno 1986 (Gazz. Uff. 28 giugno 1986, n. 148) è stato approvato, da ultimo, il nuovo modello per la richiesta di registrazione degli atti e le nuove modalità per l'esecuzione della registrazione negli uffici del registro dotati di sistemi elettrocontabili.
- (36) Comma così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 955.
- (37) L'integrale testo del presente decreto è stato così sostituito per effetto dell'art. 1, D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784 (Gazz. Uff. 3 dicembre 1976, n. 323), il quale, all'art. 2, ha così disposto:
«Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Entro i dodici mesi successivi saranno emanati i decreti ministeriali di attuazione da esso previsti». Vedi, anche, l'art. 3, D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 955
- (38) Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 15 gennaio 1993, n. 6.

D.M. 9-10-2006 n. 293 - Regolamento recante norme per l'introduzione di nuove modalità di versamento presso le tesorerie statali.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 dicembre 2006, n. 295.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 5 della legge 28 marzo 1991, n. 104;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

Ravvisata l'opportunità di introdurre nuove modalità per effettuare i versamenti a favore della pubblica amministrazione;

Sentita la Banca d'Italia che ha espresso il proprio assenso con nota n. 1219592 del 16 dicembre 2005;

Sentita la società Poste Italiane S.p.A., che ha espresso il proprio assenso con nota n. 3022 del 24 gennaio 2006;

Sentita l'Associazione Bancaria Italiana, che ha espresso il proprio assenso con nota n. 000376 del 27 gennaio 2006;

Udito il parere n. 2943/06 del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 26 giugno 2006;

Tenuto conto che, ai sensi del comma 3, dell'articolo 17, della citata legge n. 400 del 1988, il presente regolamento è stato inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 0115168 del 31 agosto 2006;

Adotta il seguente regolamento:

Articolo 1. *Versamenti in tesoreria mediante bonifico bancario o postale.*

1. I versamenti di somme nelle tesorerie statali possono essere effettuati, oltre che con le modalità indicate nell'articolo 230 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni e integrazioni, anche con bonifico bancario o postale a favore della tesoreria competente.

2. La ricevuta del bonifico o diversa comunicazione prevista dal contratto di conto corrente, rilasciata dalle banche e da Poste Italiane S.p.A., ha efficacia liberatoria nei confronti del debitore dalla data in cui il versamento è effettuato agli sportelli bancari o postali ovvero in cui l'importo è addebitato sul conto del debitore. Tale data è riportata sulla ricevuta o sulla comunicazione e inserita tra i dati del bonifico inviato alla Banca d'Italia.

3. Le banche e Poste Italiane S.p.A. riconoscono i fondi alla Banca d'Italia, quale Istituto che gestisce il servizio di tesoreria statale, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di cui al precedente comma. Conseguentemente nella disposizione di bonifico non deve essere indicata alcuna valuta per il beneficiario.

4. Per i pagamenti aventi scadenza il penultimo e l'ultimo giorno lavorativo dell'anno, al fine di assicurare l'afflusso delle somme in tesoreria entro la fine dell'esercizio, il bonifico deve essere disposto entro il terz'ultimo giorno lavorativo del mese di dicembre.
5. Nella medesima data di riconoscimento dei fondi, la tesoreria competente effettua la contabilizzazione del bonifico con le modalità di cui al successivo articolo 3 e riporta nei dati del versamento anche la data in cui è stato effettuato il versamento agli sportelli bancari o postali o è stato addebitato il conto del debitore.
6. La ricevuta del bonifico costituisce valido documento anche ai fini della resa del conto giudiziale da parte degli agenti contabili, ai sensi dell'articolo 621 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato.
7. Restano ferme le speciali disposizioni riguardanti i termini e le modalità previsti per gli intermediari e per i concessionari della riscossione per il riversamento in tesoreria delle somme da loro riscosse.

Articolo 2. *Distinte di versamento.*

1. Per i versamenti effettuati con i bonifici bancari e postali non è richiesta la compilazione della distinta di versamento mod. 124 T ed il relativo visto della Ragioneria provinciale dello Stato.
2. I soggetti, compresi i titolari di conti di tesoreria, che effettuano, anche mediante operazioni di girofondi, versamenti al bilancio dello Stato o a favore di altri conti di tesoreria, indicano nella distinta di versamento e nei titoli di spesa il codice fiscale del versante.
3. Nei casi in cui non è prevista la compilazione della distinta di versamento il codice fiscale è indicato, a cura del versante, nelle equivalenti disposizioni di versamento.
4. Le tesorerie rifiutano i versamenti presentati direttamente ai propri sportelli se privi del codice fiscale del versante.

Articolo 3. *Contabilizzazione dei bonifici.*

1. Nella disposizione di bonifico per versamenti a favore delle tesorerie l'ordinante deve indicare, oltre alle complete coordinate bancarie comprensive del codice IBAN per consentirne la finalizzazione automatica presso la tesoreria competente, la causale del versamento, il codice fiscale nonché, nei casi previsti, il codice versante.
2. I bonifici che non possono essere finalizzati automaticamente a causa dell'errata indicazione delle coordinate bancarie sono versati in un'apposita contabilità speciale di servizio da aprire presso ogni tesoreria, intestata «Capo della tesoreria - gestione bonifici di dubbia imputazione».
3. Qualora dalle coordinate bancarie non sia possibile individuare la tesoreria competente, il versamento viene accreditato sulla contabilità speciale aperta sulla sezione di Roma succursale.
4. La tesoreria competente provvede a finalizzare il versamento con prelevamento dalla contabilità speciale non appena acquisiti gli elementi atti ad individuare la relativa imputazione.
5. Nei casi in cui non sia possibile acquisire tali elementi, la tesoreria, decorso il secondo mese successivo a quello in cui il bonifico è stato regolato, costituisce un deposito provvisorio.
6. I versamenti e i prelevamenti sulla contabilità speciale sono effettuati mediante registrazioni nelle evidenze informatiche della tesoreria competente, senza emissione di ricevute o di titoli di spesa.

7. Le contabilità speciali di cui al presente articolo sono rendicontate mensilmente alla competente ragioneria provinciale.

8. Per i versamenti di pertinenza dei capitoli del capo X del quadro di classificazione delle entrate del bilancio dello Stato, ciascuna tesoreria invia alla coesistente Ragioneria provinciale dello Stato, anche su supporto informatico, un elenco contenente tutte le indicazioni riportate nelle relative quietanze.

9. Sulla base del predetto elenco la Ragioneria provinciale effettua i controlli di competenza ed inserisce il codice versante laddove previsto.

Articolo 4. *Restituzione di somme erroneamente versate con bonifici.*

1. Su richiesta del versante, previa autorizzazione da parte delle ragionerie provinciali, le tesorerie provvedono alla restituzione delle somme versate erroneamente e accreditate nella contabilità speciale di cui al precedente articolo 3.

2. La restituzione può avvenire, a seconda della richiesta, mediante bonifico bancario o postale ovvero con vaglia cambiario «non trasferibile» della Banca d'Italia da spedire all'indirizzo del richiedente.

3. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore dopo centottanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

D.P.R. 29-9-1973 n. 602 - Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. Articolo

Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 2.

Articolo 48-bis. *Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni.*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575 (166).

2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 (167) (168).

2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito (169).

(166) Comma così modificato prima dall'art. 19, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi dal comma 17 dell'art. 2, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(167) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.

(168) Articolo aggiunto dal comma 9 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(169) Comma aggiunto dall'art. 19, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159.

D.M. 18-1-2008 n. 40 - Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

Publicato nella Gazz. Uff. 14 marzo 2008, n. 63

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di adempimenti che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica effettuano prima di eseguire pagamenti di qualsiasi natura, introdotto dall'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto, in particolare, il comma 2 del citato articolo 48-bis, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del predetto articolo 48-bis;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disposizioni in materia di decreti ministeriali aventi natura regolamentare;

Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante la ricognizione degli enti ricompresi nella nozione di pubblica amministrazione;

Visto l'articolo 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che dispone che le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate che le esercita mediante la Riscossione S.p.A., ora Equitalia S.p.A.;

Rilevato che Equitalia Servizi S.p.A., società controllata da Equitalia S.p.A., gestisce le attività informatiche condivise tra gli agenti della riscossione;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo n. 196 del 2003, espresso nell'adunanza del 25 luglio 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 ottobre 2007;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 3-19462, in data 4 dicembre 2007;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Articolo 1. *Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:

a) «soggetti pubblici»: le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e le società a totale partecipazione pubblica;

- b) «beneficiario»: il destinatario di un pagamento, a qualunque titolo, di una somma superiore a 10.000 euro da effettuarsi da parte dei soggetti pubblici;
- c) «agenti della riscossione»: Equitalia S.p.A. e le società dalla stessa partecipate, ai sensi dell'*articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, convertito in legge, con modificazioni, dall'*articolo 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248*;
- d) «sistema informativo»: l'insieme delle informazioni relative ai beneficiari che risultano inadempienti, contenute nelle banche dati condivise tra gli agenti della riscossione, con gestione delle attività informatiche da parte di Equitalia Servizi S.p.A., e delle procedure di interrogazione di tali banche dati e di comunicazione delle relative informazioni;
- e) «inadempimento»: il mancato assolvimento da parte del beneficiario, nel termine di sessanta giorni previsto dall'*articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973*, dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno a 10.000 euro, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000, ai sensi degli *articoli 12 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, attuato con *decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 3 settembre 1999, n. 321*;
- f) «verifica»: il controllo che i soggetti pubblici devono effettuare, ai sensi dell'*articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973*, prima di effettuare il pagamento, per accertare se sussiste un inadempimento da parte del beneficiario;
- g) «operatore»: la persona fisica incaricata dal soggetto pubblico di effettuare la verifica;
- h) «comunicazione»: la risposta con la quale Equitalia Servizi S.p.A. informa che non risulta ovvero risulta un inadempimento da parte del beneficiario, in quest'ultimo caso con la completa indicazione di quanto previsto dall'*articolo 3, comma 2*.

Articolo 2. *Procedura di verifica*

1. I soggetti pubblici, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procedono alla verifica inoltrando, secondo le modalità di cui all'*articolo 4*, apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A.
2. Equitalia Servizi S.p.A. controlla, avvalendosi del sistema informativo, se risulta un inadempimento a carico del beneficiario e ne dà comunicazione al soggetto pubblico richiedente entro i cinque giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta di cui al comma 1.

Articolo 3. *Effetti della verifica*

1. Se Equitalia Servizi S.p.A. risponde alla richiesta di cui all'*articolo 2* comunicando che non risulta un inadempimento, ovvero se non fornisce alcuna risposta nel termine previsto dal medesimo *articolo 2*, il soggetto pubblico procede al pagamento a favore del beneficiario delle somme ad esso spettanti.
2. Se Equitalia Servizi S.p.A. comunica che risulta un inadempimento, la richiesta del soggetto pubblico costituisce segnalazione ai sensi del citato *articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973*.

3. Nel caso previsto dal comma precedente la comunicazione di cui al comma 2 dell'*articolo 2* contiene l'indicazione dell'ammontare del debito del beneficiario per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti. Con la stessa comunicazione, Equitalia Servizi S.p.A. preannuncia l'intenzione dell'agente della riscossione competente per territorio di procedere alla notifica dell'ordine di versamento di cui all'*articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973*.
4. Il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato ai sensi del comma 3 per i trenta giorni successivi a quello della comunicazione. Qualora il pagamento sia relativo ai crediti di cui all'articolo 545, terzo comma, del codice di procedura civile, il soggetto pubblico sospende il pagamento nei limiti previsti dal quarto comma del medesimo articolo 545 e di cui all'*articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180*.
5. Se durante la sospensione di cui al comma 4 e prima della notifica dell'ordine di versamento di cui all'*articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973* intervengono pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti dell'ente creditore che fanno venir meno l'inadempimento o ne riducono l'ammontare, Equitalia Servizi S.p.A. lo comunica prontamente al soggetto pubblico, indicando l'importo del pagamento che quest'ultimo può conseguentemente effettuare a favore del beneficiario.
6. Decorso il termine di cui al comma 4 senza che il competente agente della riscossione abbia notificato, ai sensi dell'*articolo 72-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973*, l'ordine di versamento di somme per l'importo di cui al comma 3, il soggetto pubblico procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario.

Articolo 4. *Registrazione, abilitazione e scambio delle informazioni*

1. Il soggetto pubblico comunica ad Equitalia Servizi S.p.A. la documentazione contenente i dati anagrafici ed il codice fiscale dell'operatore incaricato di procedere al servizio di verifica, nonché l'indirizzo di posta elettronica cui ricevere le segnalazioni, al fine di consentire che quest'ultimo possa procedere alla propria registrazione.
2. Le modalità per eseguire la procedura di registrazione sono rese disponibili sul portale www.acquistinretepa.it.
3. A seguito della procedura di registrazione Equitalia Servizi S.p.A. assegna all'operatore il codice utenza, che, unitamente alla parola chiave scelta dall'operatore stesso, abilita ad accedere al servizio di verifica attraverso il portale www.acquistinretepa.it.
4. Per effettuare la verifica l'operatore inserisce il codice fiscale del beneficiario, l'importo da corrispondere ed il numero identificativo del pagamento da effettuare.
5. Equitalia Servizi S.p.A. effettua la comunicazione dei soli dati indicati all'*articolo 3*, comma 3, attraverso il sistema informativo.
6. Le modalità di abilitazione e scambio di informazioni e comunicazioni di cui al presente articolo possono essere modificate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Articolo 5. *Trattamento e sicurezza dei dati*

1. Il trattamento dei dati indicati all'*articolo 4*, comma 1, nonché di quelli indicati al comma 3 del presente articolo è riservato esclusivamente agli operatori abilitati, quali soggetti incaricati ai sensi dell'*articolo 30 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*. Titolari del trattamento, ai sensi dell'*articolo 28* del citato decreto legislativo, sono i soggetti pubblici. Gli agenti della riscossione restano altresì titolari del trattamento dei dati inerenti agli inadempimenti. Responsabile del trattamento, ai sensi dell'*articolo 29 dello stesso decreto legislativo n. 196 del 2003*, è Equitalia Servizi S.p.A. Il trattamento è ammesso esclusivamente per le finalità di cui all'*articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973*, secondo i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza stabiliti dal *decreto legislativo n. 196 del 2003*.
2. La sicurezza nello scambio dei dati è garantita dall'utilizzo del protocollo crittografico SSL.
3. Ogni verifica effettuata è identificata da una stringa alfanumerica composta da anno e progressivo univoco fornita automaticamente dal sistema informativo, nonché dal numero identificativo del pagamento da effettuare fornito dall'operatore. Tale stringa, che non riporta i dati inerenti il contenuto della verifica, viene conservata da Equitalia Servizi S.p.A. secondo le norme di sicurezza prescritte dal titolo V del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 per un periodo di due anni.
4. Equitalia Servizi S.p.A. si impegna a verificare periodicamente che non vi siano stati accessi non autorizzati all'elenco delle verifiche di cui al comma 3.

Articolo 6. *Rinvio*

1. Con successivo regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze verrà dettata la disciplina integrativa delle disposizioni del presente regolamento per consentire l'attuazione dell'*articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602* anche nei confronti delle società a prevalente partecipazione pubblica.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

D.L. 1-7-2009 n. 78 - Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini. Estratto.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° luglio 2009, n. 150.

Articolo 9. *Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni*

1. Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231: (48)

a) per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie: (49)

1. le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del *comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione; (50)

2. nelle amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Le disposizioni del presente punto non si applicano alle aziende sanitarie locali, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche trasformati in fondazioni; (50)

3. allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, l'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'*articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*, è effettuata anche dalle altre pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco di cui al numero 1 della presente lettera, escluse le Regioni e le Province autonome per le quali la presente disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti redatti in conformità con quanto stabilito ai sensi del comma 1-quater del citato *articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008*; (50)

4. per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera, secondo procedure da definire con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza. I rapporti di cui al numero 3 sono inviati ai Ministeri vigilanti; per gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale i rapporti sono

allegati alle relazioni rispettivamente previste nell'*articolo 1, commi 166 e 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*; (50)

b) in relazione ai debiti già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ammontare dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per l'anno 2009 ed in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, per somministrazioni, forniture ed appalti, è accertato, all'esito di una rilevazione straordinaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. I predetti crediti sono resi liquidabili nei limiti delle risorse rese disponibili dalla legge di assestamento di cui all' *articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468*, relativa all'anno finanziario 2009. (51) (54)

1-bis. Le somme dovute da una regione commissariata ai sensi dell' *articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, e successive modificazioni, nei confronti di un'amministrazione pubblica di cui all' *articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, sono regolate mediante intervento del tesoriere con delegazione di pagamento ai sensi degli articoli 1268 e seguenti del codice civile, che si determina automaticamente al momento del riconoscimento del debito da parte dell'amministrazione debitrice, da effettuare entro trenta giorni dall'istanza dell'amministrazione creditrice. Decorso tale termine senza contestazioni puntuali da parte della pubblica amministrazione debitrice, il debito si intende comunque riconosciuto nei termini di cui all'istanza. (52) (53)

(48) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102*.

(49) Alinea così sostituito dalla *legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102*.

(50) Numero così modificato dalla *legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102*.

(51) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102*.

(52) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102*.

(53) La Corte costituzionale, con sentenza 28 aprile - 6 maggio 2010, n. 156 (Gazz. Uff. 12 maggio 2010, n. 19 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.

(54) Vedi, anche, la Dir.Stato 3 luglio 2009.

Legge 18-6-2009 n. 69 - Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Estratto.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 giugno 2009, n. 140, S.O.

Articolo 23. *(Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per l'adozione dei provvedimenti o per l'erogazione dei servizi al pubblico)*

1. Le amministrazioni pubbliche statali, individuati nel proprio ambito gli uffici che provvedono con maggiore tempestività ed efficacia all'adozione di provvedimenti o all'erogazione di servizi, che assicurano il contenimento dei costi di erogazione delle prestazioni, che offrono i servizi di competenza con modalità tali da ridurre significativamente il contenzioso e che assicurano il più alto grado di soddisfazione degli utenti, adottano le opportune misure al fine di garantire la diffusione delle relative buone prassi tra gli altri uffici.
2. Le prassi individuate ai sensi del comma 1 sono pubblicate nei siti telematici istituzionali di ciascuna amministrazione e comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
3. L'elaborazione e la diffusione delle buone prassi sono considerate ai fini della valutazione dei dirigenti e del personale.
4. In sede di Conferenza unificata, di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni, sono conclusi accordi tra lo Stato, le regioni e gli enti locali per l'individuazione e la diffusione di buone prassi per le funzioni e i servizi degli enti territoriali.
5. Al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli utenti, a decorrere dal 1° gennaio 2009 ogni amministrazione pubblica determina e pubblica, con cadenza annuale, nel proprio sito internet o con altre forme idonee:
 - a) un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato «indicatore di tempestività dei pagamenti»;
 - b) i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente.
6. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione dell'obbligo informativo di cui al comma 5, lettera a), avuto riguardo all'individuazione dei tempi medi ponderati di pagamento con riferimento, in particolare, alle tipologie contrattuali, ai termini contrattualmente stabiliti e all'importo dei pagamenti.

D.Lgs. 9-10-2002 n. 231 - Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 2002, n. 249.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 2001, ed in particolare l'articolo 26, recante delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa vigente in materia di ritardi di pagamento ai principi e alle prescrizioni della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE, come modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, in attuazione delle direttive 93/36/CEE e 97/52/CE;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, in attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE che modificano ed integrano, rispettivamente, le direttive 92/50/CEE, in materia di appalti pubblici di servizi, e 93/38/CEE, limitatamente ai concorsi di progettazione;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, recante attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE, che modificano ed integrano, rispettivamente, le direttive 92/50/CEE, in materia di appalti pubblici di servizi, e 93/38/CEE, limitatamente ai concorsi di progettazione;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525, recante attuazione della direttiva 98/4/CE che modifica la normativa comunitaria sulle procedure di appalti nei settori esclusi;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, recante attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi;

Visto il D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 del Ministro di grazia e giustizia, recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali;

Visto il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante approvazione del codice di procedura civile e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 633, 641 e 648 del codice di procedura civile;

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 192, recante disciplina della subfornitura nelle attività produttive, ed in particolare l'articolo 3, commi 2 e 3;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 giugno 2002;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 2002;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e delle attività produttive;

Emana il seguente decreto legislativo:

Articolo 1. *Ambito di applicazione.*

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.
2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per:
 - a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;
 - b) richieste di interessi inferiori a 5 euro;
 - c) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno ivi compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.

Articolo 2. *Definizioni.*

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) «transazioni commerciali», i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo;
 - b) «pubblica amministrazione», le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, gli enti pubblici non economici, ogni altro organismo dotato di personalità giuridica, istituito per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici;
 - c) «imprenditore», ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione;
 - d) «ritardi di pagamento», l'inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali;
 - e) «saggio di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento», il saggio di interesse applicato a simili operazioni nei casi di appalti a saggio fisso. Nel caso in cui un'operazione di rifinanziamento principale sia stata effettuata secondo una procedura di appalto a saggio variabile, il saggio di interesse si riferisce al saggio di interesse marginale che risulta da tale appalto. Esso riguarda anche le aggiudicazioni a saggio unico e le aggiudicazioni a saggio variabile;
 - f) «prodotti alimentari deteriorabili» quelli definiti tali da apposito decreto del Ministro delle attività produttive. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, e comunque fino alla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministro delle attività produttive, per prodotti alimentari deteriorabili si intendono quelli come tali definibili ai sensi dell'articolo 1 del D.M. 16 dicembre 1993 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993 (2).

(2) All'individuazione dei prodotti alimentari deteriorabili si è provveduto con D.M. 13 maggio 2003.

Articolo 3. *Responsabilità del debitore.*

1. Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Articolo 4. *Decorrenza degli interessi moratori.*

1. Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

2. Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale:

a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;

c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;

d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

3. Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi di cui all'articolo 5, comma 1, è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.

4. Le parti, nella propria libertà contrattuale, possono stabilire un termine superiore rispetto a quello legale di cui al comma 3 a condizione che le diverse pattuizioni siano stabilite per iscritto e rispettino i limiti concordati nell'ambito di accordi sottoscritti, presso il Ministero delle attività produttive, dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della produzione, della trasformazione e della distribuzione per categorie di prodotti deteriorabili specifici.

Articolo 5. *Saggio degli interessi.*

1. Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore

il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del saggio di cui al comma 1, al netto della maggiorazione ivi prevista, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare (3).

(3) Il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali, al netto della maggiorazione prevista nel comma 1 del presente articolo, è stato fissato al 3,35% per il semestre 1° luglio-31 dicembre 2002 e al 2,85% per il semestre 1° gennaio-30 giugno 2003 dal Comunicato 10 febbraio 2003 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2003, n. 33); al 2,10% per il semestre 1° luglio - 31 dicembre 2003 dal Comunicato 12 luglio 2003 (Gazz. Uff. 12 luglio 2003, n. 160); al 2,02% per il semestre 1° gennaio - 30 giugno 2004 dal Comunicato 15 gennaio 2004 (Gazz. Uff. 15 gennaio 2004, n. 11); al 2,01% per il semestre 1° luglio-31 dicembre 2004 dal Comunicato 9 luglio 2004 (Gazz. Uff. 9 luglio 2004, n. 159); al 2,09% per il semestre 1° gennaio-30 giugno 2005 dal Comunicato 8 gennaio 2005 (Gazz. Uff. 8 gennaio 2005, n. 5); al 2,05% per il semestre 1° luglio-31 dicembre 2005 dal Comunicato 28 luglio 2005 (Gazz. Uff. 28 luglio 2005, n. 174); al 2,25 % per il semestre 1° gennaio-30 giugno 2006 dal Comunicato 13 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 13 gennaio 2006, n. 10); al 2,83% per il semestre 1° luglio-31 dicembre 2006 dal Comunicato 10 luglio 2006 (Gazz. Uff. 10 luglio 2006, n. 158); al 3,58% per il semestre 1° gennaio-30 giugno 2007 dal Comunicato 5 febbraio 2007 (Gazz. Uff. 5 febbraio 2007, n. 29); al 4,07% per il semestre 1° luglio-31 dicembre 2007 dal Comunicato 30 luglio 2007 (Gazz. Uff. 30 luglio 2007, n. 175); al 4,20% per il semestre 1° gennaio-30 giugno 2008 dal Comunicato 11 febbraio 2008 (Gazz. Uff. 11 febbraio 2008, n. 35); al 4,10% per il semestre 1° luglio-31 dicembre 2008 dal Comunicato 21 luglio 2008 (Gazz. Uff. 21 luglio 2008, n. 169); al 2,50% per il semestre 1° gennaio-30 giugno 2009 dal Comunicato 2 febbraio 2009 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2009, n. 26); all'1% per il semestre 1° luglio-31 dicembre 2009 dal Comunicato 28 agosto 2009 (Gazz. Uff. 28 agosto 2009, n. 199); all'1% per il semestre 1° gennaio-30 giugno 2010 dal Comunicato 18 febbraio 2010 (Gazz. Uff. 18 febbraio 2010, n. 40); all'1% per il semestre 1° luglio - 31 dicembre 2010 dal Comunicato 16 agosto 2010 (Gazz. Uff. 16 agosto 2010, n. 190).

Articolo 6. *Risarcimento dei costi di recupero.*

1. Il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile.

2. I costi, comunque rispondenti a principi di trasparenza e di proporzionalità, possono essere determinati anche in base ad elementi presuntivi e tenuto conto delle tariffe forensi in materia stragiudiziale.

Articolo 7. *Nullità.*

1. L'accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato pagamento, è nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza, risulti gravemente iniquo in danno del creditore.

2. Si considera, in particolare, gravemente iniquo l'accordo che, senza essere giustificato da ragioni oggettive, abbia come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, ovvero l'accordo con il quale l'appaltatore o il subfornitore principale imponga ai propri fornitori o subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente più lunghi rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi.

3. Il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità dell'accordo e, avuto riguardo all'interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale ed alle altre circostanze di cui al comma 1, applica i termini legali ovvero riconduce ad equità il contenuto dell'accordo medesimo.

Articolo 8. *Tutela degli interessi collettivi.*

1. Le associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi e degli artigiani, sono legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:

a) di accertare la grave iniquità, ai sensi dell'articolo 7, delle condizioni generali concernenti la data del pagamento o le conseguenze del relativo ritardo e di inibirne l'uso;

b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;

c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento possa contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

2. L'inibitoria è concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.

3. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento reso nel giudizio di cui ai commi 1 e 2, il giudice, anche su domanda dell'associazione che ha agito, dispone il pagamento di una somma di denaro, da € 500 a € 1.100, per ogni giorno di ritardo, tenuto conto della gravità del fatto.

Articolo 9. *Modifiche al codice di procedura civile.*

1. L'ultimo comma dell'articolo 633 del codice di procedura civile è abrogato.

2. All'articolo 641 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo periodo, dopo le parole «decreto motivato», sono aggiunte le seguenti: «da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso»;

b) ... (4).

3. ... (5).

(4) Sostituisce il secondo periodo del secondo comma dell'art. 641 del codice di procedura civile.

(5) Aggiunge un periodo al primo comma dell'art. 648 del codice di procedura civile.

Articolo 10. *Modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192.*

1. ... (6).

(6) Sostituisce il comma 3 dell'art. 3, L. 18 giugno 1998, n. 192.

Articolo 11. *Norme transitorie finali.*

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002.
2. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore.
3. La riserva della proprietà di cui all'articolo 1523 del codice civile, preventivamente concordata per iscritto tra l'acquirente ed il venditore, è opponibile ai creditori del compratore se è confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili.

D.M. 19-5-2009 - Modalità per favorire l'intervento della «SACE S.p.A.» nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e a sostenere il finanziamento per l'acquisto di veicoli.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 luglio 2009, n. 157.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il *decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale» (di seguito *decreto-legge n. 185/2008*) e, in particolare, l'*art. 9, comma 3* il quale stabilisce che «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per favorire l'intervento delle imprese di assicurazione e della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, con priorità per le ipotesi nelle quali sia contestualmente offerta una riduzione dell'ammontare del credito originario»;

Visto il *decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 aprile 2009, n. 33*, recante «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi» (di seguito *decreto-legge n. 5/2009*) e, in particolare, l'*art. 6, comma 1* il quale prevede che «Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'*art. 9, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*, sono stabilite anche le modalità per favorire l'intervento della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie volte ad agevolare la concessione di finanziamenti per l'acquisto degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei veicoli commerciali di cui all'*art. 1, comma 1*»;

Visto il *decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, relativo alla trasformazione di SACE in società per azioni e in particolare l'*articolo 6, comma 9*, il quale stabilisce che gli impegni assicurativi della SACE S.p.A. sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi;

Vista la *legge 22 dicembre 2008, n. 204*, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e del bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011, e in particolare l'*art. 2, commi 4 e 5*, i quali fissano i limiti degli impegni assumibili dalla SACE S.p.A. con la garanzia dello Stato;

Visto l'accordo quadro siglato tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Associazione Bancaria Italiana in data 25 marzo 2009, ai sensi dell'*art. 12 del decreto-legge n. 185/2008* convertito con modificazioni dalla *legge n. 2/2009* che prevede tra l'altro, che le banche individuino idonee modalità per garantire adeguati livelli di liquidità ai creditori della pubblica amministrazione per la fornitura di beni e servizi;

Considerata la necessità, nell'attuale fase congiunturale, di favorire, ai sensi e per gli effetti dell'*art. 9, comma 3 del decreto-legge n. 185/2008*, il finanziamento dell'attività economica, garantendo liquidità alle imprese che vantano crediti nei confronti di amministrazioni pubbliche per la fornitura di beni e servizi;

Considerata altresì la necessità di sostenere, ai sensi e per gli effetti dell'*art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 5/2009*, il finanziamento per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali ecologici;

Considerato che occorre al contempo assicurare il pieno supporto alle attività di esportazione delle imprese italiane nell'attuale fase di contrazione del commercio internazionale;

Decreta:

Articolo 1.

Al fine di agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, SACE S.p.A., a condizioni di mercato, può:

- a) assicurare e garantire i rischi connessi a finanziamenti accordati da banche o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione a crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche;
- b) riassicurare e co-assicurare le polizze assicurative rilasciate da imprese di assicurazione, autorizzate all'esercizio del ramo di cui all'*art. 2, comma 3, n. 14, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209* e successive modificazioni ed integrazioni, a copertura del rischio di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni nei termini indicati nelle condizioni di polizza.

Articolo 2.

Al fine di sostenere, nell'attuale congiuntura economico-finanziaria, il finanziamento per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali, SACE S.p.A., a condizioni di mercato, può:

- a) assicurare e garantire i rischi connessi ai finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'*art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'acquisto degli autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali indicati dall'*art. 1 del decreto-legge n. 5/2009*;
- b) riassicurare e coassicurare le polizze assicurative rilasciate da imprese di assicurazione, autorizzate all'esercizio del ramo di cui all'*art. 2, comma 3, n. 14, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209* e successive modificazioni ed integrazioni, a copertura dei rischi connessi ai finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari autorizzati ai sensi del *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, e successive modificazioni ed integrazioni per l'acquisto degli autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali indicati dall'*articolo 1 del decreto-legge n. 5/2009*.

Articolo 3.

SACE S.p.A., nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria e di quanto previsto dal proprio statuto, nonché nei limiti degli impegni assumibili annualmente con garanzia dello Stato ai sensi della legge di approvazione del bilancio previsionale dello Stato, definisce, in base alle proprie regole di governo, le modalità operative relativamente a quanto previsto nei precedenti *articoli 1 e 2*, tenendo comunque conto dell'esigenza di sostenere i crediti all'esportazione.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

D.L. 29-11-2008 n. 185 - Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. Estratto.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 2008, n. 280, S.O.

Articolo 9. *Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.*

1. All'articolo 15-bis, comma 12, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Relativamente agli anni 2008 e 2009 le risorse disponibili sono iscritte sul fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, rispettivamente, per provvedere all'estinzione dei crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2007, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare è accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle risultanze emerse a seguito della emanazione della propria circolare n. 7 del 5 febbraio 2008, nonché per essere trasferite alla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio" per i rimborsi richiesti da più di dieci anni, per la successiva erogazione ai contribuenti.» (47)

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, alle condizioni, nei limiti delle risorse disponibili e con le modalità ivi previsti, anche ai crediti maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008. In ogni caso non è consentita l'utilizzazione per spese di personale. (51)

1-ter. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviano, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine il termine di cui al medesimo articolo 3, comma 68, della legge n. 244 del 2007 è prorogato al 20 settembre 2009. (51)

1-quater. I rapporti di cui al comma 1-ter sono redatti sulla base delle indicazioni fornite con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2009. Ai fini del presente comma, sulla base dei dati e delle informazioni contenuti nei predetti rapporti e di qualsiasi altro dato ritenuto necessario, che i Ministeri sono tenuti a fornire, il Ministero dell'economia e delle finanze elabora specifiche proposte. (51)

2. Per effetto della previsione di cui al comma 1, i commi 139, 140 e 140-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati. (48)

3. Con decreto (50) del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per favorire l'intervento delle imprese di assicurazione e della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, con priorità per le ipotesi nelle quali sia contestualmente offerta una riduzione dell'ammontare del credito originario. (47)

3-bis. A partire dall'anno 2009, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, possono certificare, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione, che può essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto escluda la cedibilità del credito medesimo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma (52) . (49)

(47) Comma così modificato dalla *legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2*.

(48) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2*.

(49) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2*, così modificato dall'*art. 1, comma 16, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2010, n. 25* e, successivamente, dall'*art. 31, comma 1-ter, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122*.

(50) Per ulteriori misure di sostegno da stabilirsi con il presente Decreto, in materia di finanziamento per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali, vedi l'*art. 6, comma 1, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 aprile 2009, n. 33*.

(51) Comma inserito dall'*art. 6, comma 1-bis, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 aprile 2009, n. 33*.

(52) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 19 maggio 2009.

Articolo 32-ter *Estensione del sistema di versamento "F24 enti pubblici" ad altre tipologie di tributi, nonché ai contributi assistenziali e previdenziali e ai premi assicurativi* (205)

1. Gli enti e gli organismi pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché le amministrazioni centrali dello Stato di cui all'*articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, che per il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e delle ritenute operate alla fonte per l'imposta sui redditi delle persone fisiche e le relative addizionali si avvalgono del modello "F24 enti pubblici", approvato con *provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 8 novembre 2007*, pubblicato nel supplemento ordinario n. 246 alla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2007, utilizzano lo stesso modello "F24 enti pubblici" per il pagamento di tutti i tributi erariali e dei contributi e premi dovuti ai diversi enti previdenziali e assicurativi.

2. Le modalità di attuazione, anche progressive, delle disposizioni contenute nel comma 1 sono definite:

a) con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate per i tributi erariali (206) ;

b) con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con gli altri Ministri competenti, per i contributi e i premi (207) .

3. Ai versamenti eseguiti nel corso dell'anno 2008 mediante il modello "F24 enti pubblici", approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 8 novembre 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 246 alla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2007, dagli enti e organismi pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dalle amministrazioni centrali dello Stato, non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, qualora il versamento sia stato effettuato tardivamente, ma comunque entro il secondo mese successivo alla scadenza stabilita.

(205) Articolo inserito dalla *legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2*.

(206) Vedi, anche, il Provv. 23 marzo 2009.

(207) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 12 marzo 2010.

D.Lgs. 21-11-2007 n. 231 - Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. Estratto.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 dicembre 2007, n. 290, S.O.

Titolo III

MISURE ULTERIORI

Articolo 49. *Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore.*

1. È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro (98). Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. (99).
2. Il trasferimento per contanti per il tramite dei soggetti di cui al comma 1 deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.
3. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell'accettazione di cui al comma 2 produce l'effetto di cui al primo comma dell'articolo 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall'articolo 1210 dello stesso codice.
4. I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.
5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro (100) devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (101).
6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.
7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 5.000 euro (102) può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità (103).
9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.
10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. [Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante] (104).

11. I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonchè di coloro che li abbiano presentati all'incasso. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma. La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce prova documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale (105).
12. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 5.000 euro (106) (107).
13. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro (108), esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2011. Le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione (109).
14. In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi del cessionario, l'accettazione di questi e la data del trasferimento (110).
15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A., nonchè ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).
16. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in cui siano parte uno o più soggetti indicati all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), e dalla lettera d) alla lettera g).
17. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici e alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. È altresì fatta salva la possibilità di versamento prevista dall'articolo 494 del codice di procedura civile.
18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19. Il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d).
19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro e inferiori a 5.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonchè di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante.
20. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 30 aprile 2008.

- (98) Importo così adeguato dall'art. 20, comma 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
- (99) Comma così modificato prima dall'art. 32, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 29, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009 ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 dello stesso D.Lgs. n. 151 del 2009.
- (100) Importo così adeguato dall'art. 20, comma 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
- (101) Comma così modificato dall'art. 32, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione.
- (102) Importo così adeguato dall'art. 20, comma 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
- (103) Comma così modificato dall'art. 32, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione.
- (104) Periodo soppresso dall'art. 32, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione.
- (105) Le modalità di trasmissione dei dati di cui al presente comma sono state approvate con Provv. 28 aprile 2008 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 28 aprile 2008).
- (106) Importo così adeguato dall'art. 20, comma 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
- (107) Comma così modificato dall'art. 32, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione.
- (108) Importo così adeguato dall'art. 20, comma 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
- (109) Comma così modificato prima dall'art. 32, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 20, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
- (110) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 29, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009 ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 dello stesso provvedimento.

Legge 23-12-2005 n. 266 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006). Estratto.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.

Articolo 1.

(...)

173. Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.

Legge 13-8-2010 n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. Estratto.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 agosto 2010, n. 196.

Articolo 3.

Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, previa ricognizione della normativa vigente in materia di misure di prevenzione, il Governo provvede altresì a coordinare e armonizzare in modo organico la medesima normativa, anche con riferimento alle norme concernenti l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, aggiornandola e modificandola secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, in relazione al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione:

- 1) che l'azione di prevenzione possa essere esercitata anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale;
- 2) che sia adeguata la disciplina di cui all' *articolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646*, e successive modificazioni;
- 3) che le misure di prevenzione personali e patrimoniali possano essere richieste e approvate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione;
- 4) che le misure patrimoniali possano essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento, che esso prosegua nei confronti degli eredi o, comunque, degli aventi causa;
- 5) che venga definita in maniera organica la categoria dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, ancorandone la previsione a presupposti chiaramente definiti e riferiti in particolare all'esistenza di circostanze di fatto che giustificano l'applicazione delle suddette misure di prevenzione e, per le sole misure personali, anche alla sussistenza del requisito della pericolosità del soggetto; che venga comunque prevista la possibilità di svolgere indagini patrimoniali dirette a svelare fittizie intestazioni o trasferimenti dei patrimoni o dei singoli beni;
- 6) che il proposto abbia diritto di chiedere che l'udienza si svolga pubblicamente anziché in camera di consiglio;
- 7) che l'audizione dell'interessato o dei testimoni possa avvenire mediante videoconferenza ai sensi degli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al *decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271*, e successive modificazioni;
- 8) quando viene richiesta la misura della confisca:
 - 8.1) i casi e i modi in cui sia possibile procedere allo sgombero degli immobili sequestrati;
 - 8.2) che il sequestro perda efficacia se non viene disposta la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario e, in caso di impugnazione del provvedimento di confisca, se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso;

8.3) che i termini di cui al numero 8.2) possano essere prorogati, anche d'ufficio, con decreto motivato per periodi di sei mesi, e per non più di due volte, in caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti;

9) che dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione, previa autorizzazione del pubblico ministero, gli esiti delle indagini patrimoniali siano trasmessi al competente nucleo di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza a fini fiscali;

b) prevedere, in relazione alla misura di prevenzione della confisca dei beni, che:

1) la confisca possa essere disposta in ogni tempo anche se i beni sono stati trasferiti o intestati fittiziamente ad altri;

2) la confisca possa essere eseguita anche nei confronti di beni localizzati in territorio estero;

c) prevedere la revocazione della confisca di prevenzione definitiva, stabilendo che:

1) la revocazione possa essere richiesta:

1.1) quando siano scoperte nuove prove decisive, sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione;

1.2) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca;

1.3) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato;

2) la revocazione possa essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione;

3) la richiesta di revocazione sia proposta, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui al numero 1), salvo che l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile;

4) in caso di accoglimento della domanda di revocazione, la restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all' *articolo 10*, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli *articoli 136* e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni, possa avvenire anche per equivalente, secondo criteri volti a determinarne il valore, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalità istituzionali e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico;

d) prevedere che, nelle controversie concernenti il procedimento di prevenzione, l'amministratore giudiziario possa avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e l'assistenza legali;

e) disciplinare i rapporti tra il sequestro e la confisca di prevenzione e il sequestro penale, prevedendo che:

1) il sequestro e la confisca di prevenzione possano essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale;

2) nel caso di contemporanea esistenza di un sequestro penale e di un sequestro di prevenzione in relazione al medesimo bene, la custodia giudiziale e la gestione del bene sequestrato nel procedimento penale siano affidate all'amministratore giudiziario del procedimento di prevenzione, il quale applica, anche con

riferimento a detto bene, le disposizioni in materia di amministrazione e gestione previste dal decreto legislativo di cui al comma 1, prevedendo altresì, a carico del medesimo soggetto, l'obbligo di trasmissione di copia delle relazioni periodiche anche al giudice del procedimento penale;

3) in relazione alla vendita, all'assegnazione e alla destinazione dei beni si applichino le norme relative alla confisca divenuta definitiva per prima;

4) se la confisca di prevenzione definitiva interviene prima della sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in sede penale, si proceda in ogni caso alla gestione, alla vendita, all'assegnazione o alla destinazione dei beni secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo di cui al comma 1;

f) disciplinare la materia dei rapporti dei terzi con il procedimento di prevenzione, prevedendo:

1) la disciplina delle azioni esecutive intraprese dai terzi su beni sottoposti a sequestro di prevenzione, stabilendo tra l'altro il principio secondo cui esse non possono comunque essere iniziate o proseguite dopo l'esecuzione del sequestro, fatta salva la tutela dei creditori in buona fede;

2) la disciplina dei rapporti pendenti all'epoca dell'esecuzione del sequestro, stabilendo tra l'altro il principio che l'esecuzione dei relativi contratti rimane sospesa fino a quando, entro il termine stabilito dalla legge e, comunque, non oltre novanta giorni, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto;

3) una specifica tutela giurisdizionale dei diritti dei terzi sui beni oggetto di sequestro e confisca di prevenzione; e in particolare:

3.1) che i titolari di diritti di proprietà e di diritti reali o personali di godimento sui beni oggetto di sequestro di prevenzione siano chiamati nel procedimento di prevenzione entro trenta giorni dalla data di esecuzione del sequestro per svolgere le proprie deduzioni; che dopo la confisca, salvo il caso in cui dall'estinzione derivi un pregiudizio irreparabile, i diritti reali o personali di godimento sui beni confiscati si estinguano e che all'estinzione consegua il diritto alla corresponsione di un equo indennizzo;

3.2) che i titolari di diritti di credito aventi data certa anteriore al sequestro debbano, a pena di decadenza, insinuare il proprio credito nel procedimento entro un termine da stabilire, comunque non inferiore a sessanta giorni dalla data in cui la confisca è divenuta definitiva, salva la possibilità di insinuazioni tardive in caso di ritardo incolpevole;

3.3) il principio della previa escussione del patrimonio residuo del sottoposto, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni confiscati, nonché il principio del limite della garanzia patrimoniale, costituito dal 70 per cento del valore dei beni sequestrati, al netto delle spese del procedimento;

3.4) che il credito non sia simulato o in altro modo strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego;

3.5) un procedimento di verifica dei crediti in contraddittorio, che preveda l'ammissione dei crediti regolarmente insinuati e la formazione di un progetto di pagamento degli stessi da parte dell'amministratore giudiziario;

3.6) la revocazione dell'ammissione del credito quando emerga che essa è stata determinata da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi;

g) disciplinare i rapporti tra il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione e le procedure concorsuali, al fine di garantire i creditori dalle possibili interferenze illecite nel procedimento di liquidazione dell'attivo fallimentare, prevedendo in particolare:

1) che i beni sequestrati o confiscati nel procedimento di prevenzione siano sottratti dalla massa attiva del fallimento e conseguentemente gestiti e destinati secondo le norme stabilite per il procedimento di prevenzione;

2) che, dopo la confisca definitiva, i creditori insoddisfatti sulla massa attiva del fallimento possano rivalersi sul valore dei beni confiscati, al netto delle spese sostenute per il procedimento di prevenzione;

3) che la verifica dei crediti relativi a beni oggetto di sequestro o di confisca di prevenzione possa essere effettuata in sede fallimentare secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo di cui al comma 1; che se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l'intero compendio aziendale dell'impresa dichiarata fallita, nonché, nel caso di società di persone, l'intero patrimonio personale dei soci falliti illimitatamente responsabili, alla verifica dei crediti si applichino anche le disposizioni previste per il procedimento di prevenzione;

4) che l'amministratore giudiziario possa proporre le azioni di revocatoria fallimentare con riferimento ai rapporti relativi ai beni oggetto di sequestro di prevenzione; che, ove l'azione sia già stata proposta, al curatore si sostituisca l'amministratore giudiziario;

5) che il pubblico ministero, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario, possa richiedere al tribunale competente la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore o dell'ente nei cui confronti è disposto il procedimento di prevenzione patrimoniale e che versa in stato di insolvenza;

6) che, se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura del fallimento, i beni siano nuovamente attratti alla massa attiva; che, se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la chiusura del fallimento, si provveda alla riapertura dello stesso; che, se il sequestro o la confisca intervengono dopo la vendita dei beni, essi si eseguano su quanto eventualmente residua dalla liquidazione;

h) disciplinare la tassazione dei redditi derivanti dai beni sequestrati, prevedendo che la stessa:

1) sia effettuata con riferimento alle categorie reddituali previste dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*;

2) sia effettuata in via provvisoria, in attesa dell'individuazione del soggetto passivo d'imposta a seguito della confisca o della revoca del sequestro;

3) sui redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai beni sequestrati, sia applicata, da parte del sostituto d'imposta, l'aliquota stabilita dalle disposizioni vigenti per le persone fisiche;

4) siano in ogni caso fatte salve le norme di tutela e le procedure previste dal capo III del titolo I della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, e successive modificazioni;

i) prevedere una disciplina transitoria per i procedimenti di prevenzione in ordine ai quali sia stata avanzata proposta o applicata una misura alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1;

l) prevedere l'abrogazione espressa della normativa incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 1.

RICORSO ALL'INDEBITAMENTO

Legge 24-12-2003 n. 350 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004). Estratto.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2003, n. 299, S.O.

Articolo 3. *Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici.*

(...)

18. Ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti:

- a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
- b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
- c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
- d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
- e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
- f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;
- g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;
- h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
- i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio (61).

(61) La Corte costituzionale, con sentenza 16-29 dicembre 2004, n. 425 (Gazz. Uff. 5 gennaio 2005, n. 1, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 18, 19 e 20, sollevate in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 21, sollevata in riferimento agli artt. 3, 114, 117, 119 e 120 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 21, sollevate dalla Regione Siciliana in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, agli artt. 14, lettere o e p, e 36 dello statuto speciale per la Regione Siciliana di cui al R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, e all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; dalla Regione Sardegna in riferimento agli artt. 116, 117, 119 e 120 della Costituzione, agli artt. 3, 4, 5, 7, 11 dello statuto speciale per la Sardegna di cui alla legge cost. 26

febbraio 1948, n. 3, all'art. 3 del D.Lgs. 10 aprile 2001, n. 180, e all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 116, 117, 119 e 120 della Costituzione, al titolo VI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, all'art. 10 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, e agli artt. 2 e 4 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266; dalla Regione Valle d'Aosta in riferimento agli artt. 3, 5, 117, 119 e 120 della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché ai principi di sussidiarietà e di leale collaborazione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo a), 18 e 19 sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione e all'art. 20 dello statuto speciale per la Regione Siciliana di cui al R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, dalla Regione Siciliana;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo a), 18 e 19, sollevate in riferimento agli artt. 116, 117, 119 e 120 della Costituzione, agli artt. 3, 4, 5, 7 e 11 dello statuto speciale per la Sardegna di cui alla legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3, e all'art. 3 del D.Lgs. 10 aprile 2001, n. 180, dalla Regione Sardegna;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 17 (salvo quanto disposto al capo a), e 18, sollevate in riferimento agli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo a), 18 e 19, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 116, 117 e 118 della Costituzione, agli artt. 3, 4 e 48-bis dello statuto speciale per la Valle d'Aosta di cui alla legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4, dalla Regione Valle d'Aosta;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo a), 18 e 19, sollevate in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 17 (salvo quanto disposto al capo a), e 18, sollevate in riferimento agli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione;

ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo a), 18 e 19, sollevate in riferimento agli artt. 3, 114, 117, 119 e 120 della Costituzione.

D.L. 25-6-2008 n. 112 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Estratto.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.

Articolo 77-bis. *Patto di stabilità interno per gli enti locali* (344) (363)

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 31, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli *articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.*

2. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

3. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo dell'anno 2007, calcolato in termini di competenza mista ai sensi del comma 5, le seguenti percentuali:

a) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:

1) per le province: 17 per cento per l'anno 2009, 62 per cento per l'anno 2010 e 125 per cento per l'anno 2011;

2) per i comuni: 48 per cento per l'anno 2009, 97 per cento per l'anno 2010 e 165 per cento per l'anno 2011;

b) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:

1) per le province: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;

2) per i comuni: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;

c) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:

1) per le province: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;

2) per i comuni: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;

d) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:

1) per le province: 22 per cento per l'anno 2009, 80 per cento per l'anno 2010 e 150 per cento per l'anno 2011;

2) per i comuni: 70 per cento per l'anno 2009, 110 per cento per l'anno 2010 e 180 per cento per l'anno 2011.

4. Per gli enti per i quali negli anni 2004-2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo.

4-bis. Per gli enti per i quali negli anni 2007-2009, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell' *articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto*

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo, prendendo come base di riferimento le risultanze contabili dell'esercizio finanziario precedente a quello di assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno. (358)

5. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti. (346)

6. Gli enti di cui al comma 3, lettere a) e d), devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere a) e d).

7. Gli enti di cui al comma 3, lettere b) e c), devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere b) e c).

7-bis. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse. (347)

7-ter. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 7-bis sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale. (347)

7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea né le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse. (354)

7-quinquies. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 7-quater, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo. (354)

7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né le relative spese in conto capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse. (359)

[8. Le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie

poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare non sono conteggiate nella base assunta a riferimento nel 2007 per l'individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito. (348)]

9. Per l'anno 2009, nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettere a) e d), sull'importo delle spese finali dell'anno 2007, al netto delle concessioni di crediti, risulti per i comuni superiore al 20 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente al 20 per cento della spesa finale.

9-bis. A decorrere dall'anno 2009, per gli enti di cui al comma 3, lettera b), che nell'anno 2007 hanno percepito dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere da società quotate in mercati regolamentati operanti nel settore dei servizi pubblici locali, le percentuali indicate nel medesimo comma sono applicate alla media dei saldi del quinquennio 2003-2007, calcolati in termini di competenza mista ai sensi del comma 5. (355)

10. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, le province e i comuni soggetti al patto di stabilità interno possono aumentare, a decorrere dall'anno 2010, la consistenza del proprio debito al 31 dicembre dell'anno precedente in misura non superiore alla percentuale annualmente determinata, con proiezione triennale e separatamente tra i comuni e le province, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base degli obiettivi programmatici indicati nei Documenti di programmazione economico-finanziaria. Resta fermo il limite di indebitamento stabilito dall' *articolo 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni* (361) .

11. Nel caso in cui la provincia o il comune soggetto al patto di stabilità interno registri per l'anno precedente un rapporto percentuale tra la consistenza complessiva del proprio debito e il totale delle entrate correnti, al netto dei trasferimenti statali e regionali, superiore alla misura determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la percentuale di cui al comma 10 è ridotta di un punto. Il rapporto percentuale è aggiornato con cadenza triennale.

12. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

13. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è, per ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di benzina.

14. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web

“www.pattostabilita.rgs.tesoro.it”, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell’obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 18, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del presente comma, determina per l’ente inadempiente l’assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno (362).

15. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 14. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 20, ma si applicano, fino alla data di invio della certificazione, solo quelle di cui al comma 4 dell’ *articolo 76*. (353)

16. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l’Unione europea, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.

17. Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze, rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009.

18. Gli enti locali commissariati ai sensi dell’ *articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall’anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

19. Le informazioni previste dai commi 14 e 15 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché dell’Unione delle province d’Italia (UPI) e dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni. (349)

20. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011, alla provincia o comune inadempiente sono ridotti per un importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il saldo reale, e comunque per un importo non superiore al 5 per cento, i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell’interno per l’anno successivo. Inoltre, l’ente inadempiente non può, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza: (350)

a) impegnare spese correnti in misura superiore all’importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione. (352) (356)

21. Restano altresì ferme, per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno, le disposizioni recate dal comma 4 dell' *articolo 76*. (352)

21-bis. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2008 relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'*articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo non si applicano agli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007. (351)

22. Le misure di cui ai commi 20, lettera a), e 21 non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono attuate.

23. Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico assegnato al settore locale, le province e i comuni virtuosi possono, nell'anno successivo a quello di riferimento, escludere dal computo del saldo di cui al comma 15 un importo pari al 70 per cento della differenza, registrata nell'anno di riferimento, tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti al patto di stabilità interno e l'obiettivo programmatico assegnato. La virtuosità degli enti è determinata attraverso la valutazione della posizione di ciascun ente rispetto ai due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24. L'assegnazione a ciascun ente dell'importo da escludere è determinata mediante una funzione lineare della distanza di ciascun ente virtuoso dal valore medio degli indicatori individuato per classe demografica. Le classi demografiche considerate sono:

a) per le province:

- 1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti;
- 2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;

b) per i comuni:

- 1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti;
- 2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti;
- 3) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti. (357)

24. Gli indicatori di cui al comma 23 sono finalizzati a misurare il grado di rigidità strutturale dei bilanci e il grado di autonomia finanziaria degli enti. (357)

25. Per le province l'indicatore per misurare il grado di autonomia finanziaria non si applica sino all'attuazione del federalismo fiscale. (357)

26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i due indicatori economico-strutturali di cui

al comma 24 e i valori medi per fasce demografiche sulla base dei dati annualmente acquisiti attraverso la certificazione relativa alla verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Con lo stesso decreto sono definite le modalità di riparto in base agli indicatori. Gli importi da escludere dal patto sono pubblicati nel sito web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A decorrere dall'anno 2010 l'applicazione degli indicatori di cui ai commi 23 e 24 dovrà tenere conto, oltre che delle fasce demografiche, anche delle aree geografiche da individuare con il decreto di cui al presente comma. (357) (364)

27. Resta ferma l'applicazione di quanto stabilito dall' *articolo 1, comma 685-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, introdotto dall' *articolo 1, comma 379, lettera i), della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, in relazione all'attivazione di un nuovo sistema di acquisizione dei dati di competenza finanziaria.

28. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri adottati in sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità e crescita.

29. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si applicano anche ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

30. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all' *articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 luglio 2008, n. 126*, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).

31. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il periodo rispettivamente previsto, fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati.

32. Ai fini dell'attuazione dell' *articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93*, entro il 30 aprile 2009, i comuni trasmettono al Ministero dell'interno la certificazione del mancato gettito accertato, secondo modalità stabilite con decreto del medesimo Ministero. (345) (360)

(344) Articolo inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(345) Per la trasmissione al Ministero dell'interno della certificazione di cui al presente comma, vedi l'*art. 2, commi 6 e 7, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 dicembre 2008, n. 189*.

(346) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 41, lett. a), L. 22 dicembre 2008, n. 203*, a decorrere dal 1° gennaio 2009.

(347) Comma inserito dall'*art. 2, comma 41, lett. b), L. 22 dicembre 2008, n. 203*, a decorrere dal 1° gennaio 2009.

(348) Comma abrogato dall'*art. 7-quater, comma 9, lett. a), D.L. 10 febbraio 2009, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 aprile 2009, n. 33*.

(349) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 41, lett. d), L. 22 dicembre 2008, n. 203*, a decorrere dal 1° gennaio 2009.

(350) Alinea così modificato dall'*art. 2, comma 41, lett. e), L. 22 dicembre 2008, n. 203*, a decorrere dal 1° gennaio 2009.

(351) Comma inserito dall'*art. 2, comma 41, lett. f), L. 22 dicembre 2008, n. 203*, a decorrere dal 1° gennaio 2009.

- (352) Per la disapplicazione delle sanzioni di cui al presente comma, vedi l'art. 2, comma 2-bis, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14.
- (353) Comma così modificato dall'art. 9-bis, comma 4, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.
- (354) Comma inserito dall'art. 4, comma 4-septies, lett. a), D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 marzo 2010, n. 42.
- (355) Comma inserito dall'art. 4, comma 4-septies, lett. b), D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 marzo 2010, n. 42.
- (356) Per le modifiche alle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'art. 14, comma 5, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.
- (357) Per i limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'art. 14, comma 12, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.
- (358) Comma inserito dall'art. 14, comma 33-bis, lett. a), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.
- (359) Comma inserito dall'art. 14, comma 33-bis, lett. b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.
- (360) Per il modello di certificazione con il quale i comuni certificano il mancato gettito accertato, per l'anno 2008, derivante dall'esenzione dall'imposta ICI delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, vedi il D.Dirett. 1 aprile 2009.
- (361) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 1, O.P.C.M. 26 giugno 2009, n. 3786.
- (362) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decr. 15 giugno 2009, il Decr. 31 luglio 2009, il Decr. 1 ottobre 2009 e i due Decr. 14 luglio 2010.
- (363) Vedi, anche, l'art. 9-bis, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.
- (364) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 22 dicembre 2009.

D.L. 2-3-1989 n. 66 - Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale. Estratto.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 marzo 1989, n. 51 e convertito in legge, con modificazioni, con l'art. 1, primo comma, L. 24 aprile 1989, n. 144 (Gazz. Uff. 26 aprile 1989, n. 96). Il comma secondo dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 30 dicembre 1988, n. 549, non convertito in legge.

Articolo 2. *Variazione dei limiti di reddito.*

1. Il comune può esercitare la facoltà di cui all'articolo 1, comma 8, con deliberazione adottata dal consiglio comunale entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. In mancanza, si intendono prorogati i limiti di reddito vigenti sul suo territorio (13).
2. Il comune deve trasmettere al Ministero delle finanze copia autentica della deliberazione divenuta esecutiva, entro i successivi trenta giorni.
3. Per l'anno 1990 la deliberazione di cui al comma 1 può essere adottata entro il 31 dicembre 1989. Se il comune non delibera entro detto termine si applicano i limiti di reddito indicati nel primo periodo del comma 8 dell'articolo 1 (14) (15).

(13) Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 23 maggio 1994, n. 308, l'art. 31, L. 23 dicembre 1998, n. 448 e l'art. 1, D.L. 26 gennaio 1999, n. 8.

(14) L'art. 36, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni.

(15) Così sostituito dall'art. 2, D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

D.M. 3-7-2009 - Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali, ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. ³²²

Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2009, n. 154.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il *decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66*, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 1989, n. 144*;

Visto, in particolare, l'*art. 22, comma 2*, del predetto decreto-legge, il quale prevede che il Ministro del tesoro determina periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali, al fine di ottenere uniformità di trattamento;

Visto il decreto del 30 dicembre 2005, con cui sono state fissate le condizioni massime applicabili ai mutui suindicati, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo;

Ritenuta l'opportunità di modificare le condizioni ed il parametro per la determinazione del tasso fisso, di cui al predetto decreto ministeriale 30 dicembre 2005, facendo riferimento a rendimenti di mercato rappresentativi del costo di finanziamento dello Stato e fissando nuovi livelli massimi più rappresentativi dei livelli di mercato;

Decreta:

Articolo 1.

1. I mutui contratti, ai sensi dell'*art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 1989, n. 144*, dagli enti locali di cui all'*art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico sull'ordinamento degli enti locali), sono regolati a tasso fisso o a tasso variabile.

Articolo 2.

1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all'*art. 1*, regolate a tasso fisso, è fissato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime:

- a) fino a 10 anni MTSIg (5-7yrs) * 1,11;
- b) fino a 15 anni MTSIg (7-10yrs) * 1,10;
- c) fino a 20 anni MTSIg (10-15yrs) * 1,09;
- d) oltre 20 anni MTSIg (15+yrs) * 1,06.

2. Per MTSIg si intende il valore del rendimento («Yield») dell'indice pubblicato quotidianamente alle ore 11,00 nel sito euroMTS, rilevato il giorno lavorativo antecedente la data di stipula del mutuo. Per ciascuna fascia di durata dei mutui il valore di riferimento, da moltiplicare per il relativo coefficiente, è quello riportato nella colonna «Yield» del foglio di calcolo excel cui si accede attraverso le seguenti pagine internet:

MTSIg (5-7yrs):

http://www.euromtsindex.com/index_new/content/index_data/fixing_data/MTSIg_5_7_1100.csv;

³²² Per la modifica delle condizioni di cui al presente decreto vedi il D.M. 29 gennaio 2010.

MTSIg (7-10yrs):

http://www.euromtsindex.com/index_new/content/index_data/fixing_data/MTSIg_7_10_1100.csv;

MTSIg (10-15yrs):

http://www.euromtsindex.com/index_new/content/index_data/fixing_data/MTSIg_10_15_1100.csv;

MTSIg (15+yrs):

http://www.euromtsindex.com/index_new/content/index_data/fixing_data/MTSIg_15+_1100.csv.

Articolo 3.

1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all'*art. 1*, regolate a tasso variabile, è fissato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime:

a) fino a 10 anni: EURIBOR a 6 mesi + 0,85%;

b) fino a 15 anni: EURIBOR a 6 mesi + 1,00%;

c) fino a 20 anni: EURIBOR a 6 mesi + 1,35%;

d) oltre 20 anni: EURIBOR a 6 mesi + 1,70%.

2. Il tasso EURIBOR a sei mesi è rilevabile alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters ed alla pagina 248 del circuito Telerate.

3. I tassi di cui al comma 1 sono rilevati due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi.

Articolo 4.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di mutuo stipulati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

D.L. 23-2-1995 n. 41 - Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse. Estratto.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 febbraio 1995, n. 45.

Articolo 46-bis. *Ammortamento mutui.*

1. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono impiegare sino ad esaurimento le quote, non ancora utilizzate, dei contributi statali assegnati sulle rate di ammortamento dei mutui ordinari da contrarre negli esercizi 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12 del D.L. 28 dicembre 1989, n. 415 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, al comma 2-bis dell'articolo 5 del D.L. 31 ottobre 1990, n. 310 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del D.L. 12 gennaio 1991, n. 6 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, nonché ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 (123).

2. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 31 marzo di ogni anno, di apposita certificazione firmata dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite entro il 30 novembre dell'anno precedente, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro (124). Si applicano le disposizioni vigenti per l'anno 1992, di cui al comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. Per gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 21 del citato decreto-legge n. 8 del 1993 , e successive modificazioni, le quote dei contributi statali previste al comma 1, sono obbligatoriamente destinate in via prioritaria alla contrazione dei mutui da assumere per la procedura del risanamento finanziario, con oneri a totale carico dello Stato nell'ambito delle quote stesse; la quota capitaria residua può essere utilizzata per la contrazione di nuovi mutui a totale carico dello Stato (125) (126).

(123) Comma così modificato dall'art. 5-bis, D.L. 27 ottobre 1995, n. 444.

(124) Con D.M. 11 ottobre 1995 (Gazz. Uff. 22 novembre 1995, n. 273) è stato approvato il certificato relativo alla richiesta del contributo per gli investimenti da parte delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane per i mutui contratti nel 1995. Per i mutui contratti nel 1996, si è provveduto con D.M. 8 ottobre 1996 (Gazz. Uff. 30 novembre 1996, n. 281); per il 1997 con D.M. 1° agosto 1997 (Gazz. Uff. 17 ottobre 1997, n. 243); per il 1998 con D.M. 15 settembre 1998 (Gazz. Uff. 12 ottobre 1998, n. 238); per il 1999 con D.M. 10 ottobre 1999 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259); per il 2000 con D.M. 18 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 24 novembre 2000, n. 275); per il 2001 con D.M. 27 febbraio 2002 (Gazz. Uff. 26 aprile 2002, n. 97); per il 2002 con D.M. 5 marzo 2003 (Gazz. Uff. 4 aprile 2003, n. 79); per il 2003 con Decr. 12 febbraio 2004 (Gazz. Uff. 21 aprile 2004, n. 93); per il 2004 con Decr. 14 febbraio 2005 (Gazz. Uff. 8 marzo 2005, n. 55); per il 2005 con Decr. 16 febbraio 2006 (Gazz. Uff. 7 marzo 2006, n. 55); per il 2006 con Decr. 23 febbraio 2007 (Gazz. Uff. 6 marzo 2007, n. 54); per il 2007 con Decr. 11 febbraio 2008 (Gazz. Uff. 8 marzo 2008, n. 58); per il 2008 con

Decr. 11 marzo 2009 (Gazz. Uff. 19 marzo 2009, n. 65); per il 2009 con Decr. 8 marzo 2010 (Gazz.Uff. 18 marzo 2010, n. 64).

(125) Comma così modificato dall'art. 5-bis, D.L. 27 ottobre 1995, n. 444.

(126) Aggiunto dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85.

DEBITI FUORI BILANCIO

Costituzione della Repubblica italiana

Articolo 119 - ESTRATTO

(...)

6. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.

7. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Legge 28-12-2001 n. 448 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002). Estratto.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2001, n. 301, S.O.

Capo VI

Strumenti di gestione del debito pubblico

Articolo 41. Finanza degli enti territoriali.

1. Al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate, di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni. A tal fine i predetti enti comunicano periodicamente allo stesso Ministero i dati relativi alla propria situazione finanziaria. Il contenuto e le modalità del coordinamento nonché dell'invio dei dati sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono approvate le norme relative all'ammortamento del debito e all'utilizzo degli strumenti derivati da parte dei suddetti enti (197) (198).

2. Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni (199).

2-bis. A partire dal 1° gennaio 2007, nel quadro di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 119 della Costituzione, i contratti con cui le regioni e gli enti di cui al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pongono in essere le operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e le operazioni in strumenti derivati devono essere trasmessi, a cura degli enti contraenti, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro. Tale trasmissione, che deve avvenire prima della sottoscrizione dei contratti medesimi, è elemento costitutivo dell'efficacia degli stessi. Restano valide le disposizioni del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, in materia di monitoraggio (200).

2-ter. Delle operazioni di cui al comma precedente che risultino in violazione alla vigente normativa, viene data comunicazione alla Corte dei conti per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza (201).

3. Sono abrogati l'articolo 35, comma 6, primo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e l'articolo 3 del regolamento di cui al D.M. 5 luglio 1996, n. 420 del Ministro del tesoro.

4. Per il finanziamento di spese di parte corrente, il comma 3 dell'articolo 194 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applica limitatamente alla copertura dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (202).

(197) Comma così modificato dall'art. 2, D.L. 22 febbraio 2002, n. 13, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 1° dicembre 2003, n. 389. Vedi, anche, il comma 10 dell'art. 62, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come sostituito dall'art. 3, L. 22 dicembre 2008, n. 203.

(198) La Corte costituzionale, con sentenza 18-30 dicembre 2003, n. 376 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2004, n. 1, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41, comma 1, sollevata in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41, comma 2, sollevata in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione.

(199) Comma così modificato prima dal comma 70 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi dal comma 10 dell'art. 62, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come sostituito dall'art. 3, L. 22 dicembre 2008, n. 203. Vedi, anche, il comma 69 del citato articolo 1.

(200) Comma aggiunto dal comma 737 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(201) Comma aggiunto dal comma 737 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(202) Vedi, anche, il comma 738 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Legge 27-12-2002 n. 289 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003). Estratto.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.

Articolo 30. Disposizioni varie per le regioni.

(...)

15. Qualora gli enti territoriali ricorrano all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, in violazione dell'articolo 119 della Costituzione, i relativi atti e contratti sono nulli. Le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti possono irrogare agli amministratori, che hanno assunto la relativa delibera, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione della violazione.

Legge 14-1-1994 n. 20 - Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti. Estratto.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 gennaio 1994, n. 10.

Articolo 1. *Azione di responsabilità.*

1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi (2) (3).

1-bis. Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità (4).

1-ter. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione (5).

1-quater. Se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso (6).

1-quinquies. Nel caso di cui al comma 1-quater i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente. La disposizione di cui al presente comma si applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248. In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non si estende la responsabilità solidale è effettuata in sede di ricorso per revocazione (7) (8).

2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta (9) (10).

2-bis. Per i fatti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, la prescrizione si compie entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima del 31 dicembre 1996 (11).

2-ter. Per i fatti verificatisi anteriormente alla data del 15 novembre 1993 e per i quali stia decorrendo un termine di prescrizione decennale, la prescrizione si compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel più breve termine dato dal compiersi del decennio (12).

3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata.

4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge (13) (14).

(2) L'art. 3, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ha così sostituito il comma 1 ed ha aggiunto i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies. Lo stesso art. 3 ha poi così sostituito il comma 2 ed ha aggiunto i commi 2-bis e 2-ter. Infine ha sostituito il comma 4. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 3. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dalla lettera a) del comma 30-quater dell'art. 17, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 2), D.L. 3 agosto 2009, n. 103. Vedi, inoltre, il comma 7 dell'art. 29, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

(3) La Corte costituzionale con sentenza 11-20 novembre 1998, n. 371 (Gazz. Uff. 25 novembre 1998, n. 47, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera a), del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543 sostitutivo dell'art. 1, comma 1, L. 14 gennaio 1994, n. 20, sollevata in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 81, 97 e 103, secondo comma, della Costituzione.

(4) L'art. 3, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ha così sostituito il comma 1 ed ha aggiunto i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies. Lo stesso art. 3 ha poi così sostituito il comma 2 ed ha aggiunto i commi 2-bis e 2-ter. Infine ha sostituito il comma 4. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 3. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dalla lettera b) del comma 30-quater dell'art. 17, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(5) L'art. 3, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ha così sostituito il comma 1 ed ha aggiunto i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies. Lo stesso art. 3 ha poi così sostituito il comma 2 ed ha aggiunto i commi 2-bis e 2-ter. Infine ha così sostituito il comma 4. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 3.

(6) L'art. 3, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ha così sostituito il comma 1 ed ha aggiunto i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies. Lo stesso art. 3 ha poi così sostituito il comma 2 ed ha aggiunto i commi 2-bis e 2-ter. Infine ha così sostituito il comma 4. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 3.

(7) L'art. 3, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ha così sostituito il comma 1 ed ha aggiunto i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies. Lo stesso art. 3 ha poi così sostituito il comma 2 ed ha aggiunto i commi 2-bis e 2-ter. Infine ha così sostituito il comma 4. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 3.

(8) La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 dicembre 1998, n. 453 (Gazz. Uff. 13 gennaio 1999, n. 2, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1-quinquies,

sollevata in riferimento agli artt. 3, 23 e 24, primo comma, 28 nonché 97, primo e secondo comma, della Costituzione.

(9) L'art. 3, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ha così sostituito il comma 1 ed ha aggiunto i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies. Lo stesso art. 3 ha poi così sostituito il comma 2 ed ha aggiunto i commi 2-bis e 2-ter. Infine ha così sostituito il comma 4. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 3. Il presente comma era stato modificato dal comma 1343 dall'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, abrogato dall'art. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 299.

(10) La Corte costituzionale, con ordinanza 21 giugno-6 luglio 2006, n. 272 (Gazz. Uff. 12 luglio 2006, n. 28, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(11) L'art. 3, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ha così sostituito il comma 1 ed ha aggiunto i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies. Lo stesso art. 3 ha poi così sostituito il comma 2 ed ha aggiunto i commi 2-bis e 2-ter. Infine ha così sostituito il comma 4. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 3.

(12) L'art. 3, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ha così sostituito il comma 1 ed ha aggiunto i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies. Lo stesso art. 3 ha poi così sostituito il comma 2 ed ha aggiunto i commi 2-bis e 2-ter. Infine ha così sostituito il comma 4. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 3.

(13) L'art. 3, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ha così sostituito il comma 1 ed ha aggiunto i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies. Lo stesso art. 3 ha poi così sostituito il comma 2 ed ha aggiunto i commi 2-bis e 2-ter. Infine ha così sostituito il comma 4. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 3.

(14) La Corte costituzionale con ordinanza 29-31 maggio 1995, n. 212 (Gazz. Uff. 7 giugno 1995, n. 24, Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione.

Legge 27-12-2002 n. 289 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).Estratto.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.

TITOLO III

Disposizioni in materia di spesa.

Capo I Spese delle amministrazioni pubbliche

Articolo 23. *Razionalizzazione delle spese e flessibilità del bilancio.*

1. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2003 concernenti spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria sono ridotte del 10 per cento. In ciascuno stato di previsione della spesa è istituito un fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi, la cui dotazione iniziale è costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti dall'applicazione del periodo precedente. La ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
2. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 le dotazioni relative agli enti indicati nella Tabella C allegata alla presente legge sono rideterminate nella medesima Tabella, con una riduzione complessiva del 2,5 per cento rispetto alla legislazione vigente; analoga riduzione è disposta per gli stanziamenti di bilancio destinati al finanziamento degli enti pubblici diversi da quelli indicati nella Tabella C, intendendosi conseguentemente modificate le relative autorizzazioni di spesa.
3. [Gli enti previdenziali pubblici si adeguano ai principi di cui al presente articolo riducendo le proprie spese di funzionamento per consumi intermedi in misura non inferiore al 10 per cento rispetto al consuntivo 2001. A decorrere dal 1° gennaio 2003, in considerazione dell'istituzione, ai sensi dell'articolo 69, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, della gestione finanziaria e patrimoniale unica dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), ai fini della determinazione dell'apporto dello Stato di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, si tiene conto dell'ammontare complessivo di tutte le disponibilità finanziarie dell'ente] (211).
4. Agli enti territoriali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29.
5. I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti (212).

(211) Comma abrogato dal comma 498 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(212) La Corte costituzionale, con sentenza 13-29 gennaio 2005, n. 64 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 23, comma 5, in riferimento agli articoli 117 e 97 della Costituzione.

COPERTURA FINANZIARIA E DI PAGAMENTO

Legge 24-12-2003 n. 350 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004). Estratto.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2003, n. 299, S.O.

Articolo 3. *Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici.*

(...)

18. Ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti:

a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;

b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;

c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;

d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;

e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;

f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;

g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;

h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio (61).

19. Gli enti e gli organismi di cui al comma 16 non possono ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite. A tale fine l'istituto finanziatore, in sede istruttoria, è tenuto ad acquisire dall'ente l'esplicazione specifica sull'investimento da finanziare e l'indicazione che il bilancio dell'azienda o della società partecipata, per la quale si effettua l'operazione, relativo all'esercizio finanziario precedente l'operazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di esercizio (62).

20. Le modifiche alle tipologie di cui ai commi 17 e 18 sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT (63) (64).

(...)

28. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per spese, aventi carattere non permanente, connesse alle finalità di cui all'articolo 187, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

(61) La Corte costituzionale, con sentenza 16-29 dicembre 2004, n. 425 (Gazz. Uff. 5 gennaio 2005, n. 1, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 18, 19 e 20, sollevate in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 21, sollevata in riferimento agli artt. 3, 114, 117, 119 e 120 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 21, sollevate dalla Regione Siciliana in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, agli artt. 14, lettere o e p, e 36 dello statuto speciale per la Regione Siciliana di cui al *R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455*, e all'*art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*; dalla Regione Sardegna in riferimento agli artt. 116, 117, 119 e 120 della Costituzione, agli artt. 3, 4, 5, 7, 11 dello statuto speciale per la Sardegna di cui alla legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3, all'*art. 3 del D.Lgs. 10 aprile 2001, n. 180*, e all'*art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*; dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 116, 117, 119 e 120 della Costituzione, al titolo VI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al *D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*, all'*art. 10 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3*, e agli *artt. 2 e 4 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266*; dalla Regione Valle d'Aosta in riferimento agli artt. 3, 5, 117, 119 e 120 della Costituzione, all'*art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*, nonché ai principi di sussidiarietà e di leale collaborazione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo *a*), 18 e 19 sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione e all'*art. 20 dello statuto speciale per la Regione Siciliana di cui al R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455*, dalla Regione Siciliana;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo *a*), 18 e 19, sollevate in riferimento agli artt. 116, 117, 119 e 120 della Costituzione, agli artt. 3, 4, 5, 7 e 11 dello statuto speciale per la Sardegna di cui alla legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3, e all'*art. 3 del D.Lgs. 10 aprile 2001, n. 180*, dalla Regione Sardegna;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 17 (salvo quanto disposto al capo *a*), e 18, sollevate in riferimento agli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo *a*), 18 e 19, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 116, 117 e 118 della Costituzione, agli artt. 3, 4 e 48-*bis*

dello statuto speciale per la Valle d'Aosta di cui alla legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4, dalla Regione Valle d'Aosta;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo *a*), 18 e 19, sollevate in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 17 (salvo quanto disposto al capo *a*), e 18, sollevate in riferimento agli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione;

ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo *a*), 18 e 19, sollevate in riferimento agli artt. 3, 114, 117, 119 e 120 della Costituzione.

(62) La Corte costituzionale, con sentenza 16-29 dicembre 2004, n. 425 (Gazz. Uff. 5 gennaio 2005, n. 1, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 18, 19 e 20, sollevate in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 21, sollevata in riferimento agli artt. 3, 114, 117, 119 e 120 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 21, sollevate dalla Regione Siciliana in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, agli artt. 14, lettere o e p, e 36 dello statuto speciale per la Regione Siciliana di cui al *R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455*, e all'*art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*; dalla Regione Sardegna in riferimento agli artt. 116, 117, 119 e 120 della Costituzione, agli artt. 3, 4, 5, 7, 11 dello statuto speciale per la Sardegna di cui alla legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3, all'*art. 3 del D.Lgs. 10 aprile 2001, n. 180*, e all'*art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*; dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 116, 117, 119 e 120 della Costituzione, al titolo VI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al *D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*, all'*art. 10 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3*, e agli *artt. 2 e 4 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266*; dalla Regione Valle d'Aosta in riferimento agli artt. 3, 5, 117, 119 e 120 della Costituzione, all'*art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*, nonché ai principi di sussidiarietà e di leale collaborazione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo *a*), 18 e 19 sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione e all'*art. 20 dello statuto speciale per la Regione Siciliana di cui al R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455*, dalla Regione Siciliana;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo *a*), 18 e 19, sollevate in riferimento agli artt. 116, 117, 119 e 120 della Costituzione, agli artt. 3, 4, 5, 7 e 11 dello statuto speciale per la Sardegna di cui alla legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3, e all'*art. 3 del D.Lgs. 10 aprile 2001, n. 180*, dalla Regione Sardegna;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 17 (salvo quanto disposto al capo *a*), e 18, sollevate in riferimento agli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo *a*), 18 e 19, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 116, 117 e 118 della Costituzione, agli artt. 3, 4 e 48-bis

dello statuto speciale per la Valle d'Aosta di cui alla legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4, dalla Regione Valle d'Aosta;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo *a*), 18 e 19, sollevate in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 17 (salvo quanto disposto al capo *a*), e 18, sollevate in riferimento agli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione;

ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo *a*), 18 e 19, sollevate in riferimento agli artt. 3, 114, 117, 119 e 120 della Costituzione.

(63) La Corte costituzionale, con sentenza 16-29 dicembre 2004, n. 425 (Gazz. Uff. 5 gennaio 2005, n. 1 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.

(64) La Corte costituzionale, con sentenza 16-29 dicembre 2004, n. 425 (Gazz. Uff. 5 gennaio 2005, n. 1, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 18, 19 e 20, sollevate in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 21, sollevata in riferimento agli artt. 3, 114, 117, 119 e 120 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 21, sollevate dalla Regione Siciliana in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, agli artt. 14, lettere o e p, e 36 dello statuto speciale per la Regione Siciliana di cui al *R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455*, e all'*art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*; dalla Regione Sardegna in riferimento agli artt. 116, 117, 119 e 120 della Costituzione, agli artt. 3, 4, 5, 7, 11 dello statuto speciale per la Sardegna di cui alla legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3, all'*art. 3 del D.Lgs. 10 aprile 2001, n. 180*, e all'*art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*; dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 116, 117, 119 e 120 della Costituzione, al titolo VI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al *D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*, all'*art. 10 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3*, e agli *artt. 2 e 4 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266*; dalla Regione Valle d'Aosta in riferimento agli artt. 3, 5, 117, 119 e 120 della Costituzione, all'*art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*, nonché ai principi di sussidiarietà e di leale collaborazione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo *a*), 18 e 19 sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione e all'art. 20 dello statuto speciale per la Regione Siciliana di cui al *R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455*, dalla Regione Siciliana;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo *a*), 18 e 19, sollevate in riferimento agli artt. 116, 117, 119 e 120 della Costituzione, agli artt. 3, 4, 5, 7 e 11 dello statuto speciale per la Sardegna di cui alla legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3, e all'*art. 3 del D.Lgs. 10 aprile 2001, n. 180*, dalla Regione Sardegna;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 17 (salvo quanto disposto al capo *a*), e 18, sollevate in riferimento agli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo *a*), 18 e 19, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 116, 117 e 118 della Costituzione, agli artt. 3, 4 e 48-*bis* dello statuto speciale per la Valle d'Aosta di cui alla legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4, dalla Regione Valle d'Aosta;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo *a*), 18 e 19, sollevate in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 17 (salvo quanto disposto al capo *a*), e 18, sollevate in riferimento agli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione;

ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo *a*), 18 e 19, sollevate in riferimento agli artt. 3, 114, 117, 119 e 120 della Costituzione.

D.L. 2-3-1989 n. 66 - Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale. Estratto.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 marzo 1989, n. 51 e convertito in legge, con modificazioni, con l'art. 1, primo comma, L. 24 aprile 1989, n. 144 (Gazz. Uff. 26 aprile 1989, n. 96). Il comma secondo dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 30 dicembre 1988, n. 549, non convertito in legge.

Articolo 22. *Disposizioni sui mutui degli enti locali.*

1. [Oltre a quanto previsto dall'articolo 4 del D.L. 2 marzo 1989, n. 65 , recante disposizioni in materia di finanza pubblica, i contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere nel proprio contesto le seguenti clausole e condizioni:

a) l'ammortamento per periodi non inferiori a dieci anni, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto;

b) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

c) indicare esattamente la natura della spesa da finanziare col mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dare atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, secondo le norme vigenti al momento della deliberazione dell'ente mutuatario;

d) prevedere l'utilizzo del mutuo in base ai documenti giustificativi della spesa, ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori secondo quanto previsto dall'articolo 19 della L. 3 gennaio 1978, n. 1 , ove disposizioni legislative non dispongano altrimenti. Per gli enti locali soggetti al sistema di tesoreria unica di cui alla L. 29 ottobre 1984, n. 720 , e successive modificazioni ed integrazioni, i pagamenti a valere sulle somme rinvenienti da mutui e riversate nell'apposita contabilità speciale aperta presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, sono eseguiti dai tesorieri solo se i relativi titoli di spesa sono corredati da una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, attestante che la somma è riferita al pagamento di stati di avanzamento dei lavori, secondo quanto previsto dall'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 , ovvero attestante il rispetto delle modalità previste dal contratto di mutuo nei casi in cui il mutuo stesso non sia stato concesso per la realizzazione di opere pubbliche] (69).

2. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, determina periodicamente le condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali o altre modalità tendenti ad ottenere una uniformità di trattamento (70).

3. Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 , alla copertura delle perdite di gestione, dopo l'integrale applicazione dell'articolo 9, si provvede mediante la contrazione di mutui, la cui annualità di

ammortamento è a carico dell'ente proprietario.

(69) Comma abrogato dall'*art. 123, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*.

(70) Per il tasso di riferimento da applicarsi alle operazioni di mutuo, vedi il *D.M. 20 dicembre 1997*, il *D.M. 21 gennaio 1999* ed i successivi indicati in nota allo stesso. Vedi, inoltre, il *D.M. 10 maggio 1999*, il *D.M. 30 dicembre 2005* e il *D.M. 3 luglio 2009*. Ai fini della determinazione della misura massima del tasso di interesse da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali e regolate a tasso variabile, il *D.Dirett. 30 giugno 2004* (Gazz. Uff. 16 luglio 2004, n. 165) ha disposto che il parametro della «lira interbancaria» sia sostituito, a far data dal 30 giugno 2004, con quello del «tasso interbancario» e il *D.Dirett. 13 gennaio 2005* (Gazz. Uff. 25 gennaio 2005, n. 19) ha disposto che il parametro del «RENDIOB» sia sostituito, a far data dal 13 gennaio 2005, con quello del «RENDISTATO».

D.L. 23-2-1995 n. 41 - Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse. Estratto.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 febbraio 1995, n. 45.

Articolo 46-bis. *Ammortamento mutui.*

1. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono impiegare sino ad esaurimento le quote, non ancora utilizzate, dei contributi statali assegnati sulle rate di ammortamento dei mutui ordinari da contrarre negli esercizi 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12 del D.L. 28 dicembre 1989, n. 415 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, al comma 2-bis dell'articolo 5 del D.L. 31 ottobre 1990, n. 310 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del D.L. 12 gennaio 1991, n. 6 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, nonché ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 (123).

2. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 31 marzo di ogni anno, di apposita certificazione firmata dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite entro il 30 novembre dell'anno precedente, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro (124). Si applicano le disposizioni vigenti per l'anno 1992, di cui al comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. Per gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 21 del citato decreto-legge n. 8 del 1993 , e successive modificazioni, le quote dei contributi statali previste al comma 1, sono obbligatoriamente destinate in via prioritaria alla contrazione dei mutui da assumere per la procedura del risanamento finanziario, con oneri a totale carico dello Stato nell'ambito delle quote stesse; la quota capitaria residua può essere utilizzata per la contrazione di nuovi mutui a totale carico dello Stato (125) (126).

(123) Comma così modificato dall'art. 5-bis, D.L. 27 ottobre 1995, n. 444.

(124) Con D.M. 11 ottobre 1995 (Gazz. Uff. 22 novembre 1995, n. 273) è stato approvato il certificato relativo alla richiesta del contributo per gli investimenti da parte delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane per i mutui contratti nel 1995. Per i mutui contratti nel 1996, si è provveduto con D.M. 8 ottobre 1996 (Gazz. Uff. 30 novembre 1996, n. 281); per il 1997 con D.M. 1° agosto 1997 (Gazz. Uff. 17 ottobre 1997, n. 243); per il 1998 con D.M. 15 settembre 1998 (Gazz. Uff. 12 ottobre 1998, n. 238); per il 1999 con D.M. 10 ottobre 1999 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259); per il 2000 con D.M. 18 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 24 novembre 2000, n. 275); per il 2001 con D.M. 27 febbraio 2002 (Gazz. Uff. 26 aprile 2002, n. 97); per il 2002 con D.M. 5 marzo 2003 (Gazz. Uff. 4 aprile 2003, n. 79); per il 2003 con Decr. 12 febbraio 2004 (Gazz. Uff. 21 aprile 2004, n. 93); per il 2004 con Decr. 14 febbraio 2005 (Gazz. Uff. 8 marzo 2005, n. 55); per il 2005 con Decr. 16 febbraio 2006 (Gazz. Uff. 7 marzo 2006, n. 55); per il 2006 con Decr. 23 febbraio 2007 (Gazz. Uff. 6 marzo 2007, n. 54); per il 2007 con Decr. 11 febbraio 2008 (Gazz. Uff. 8 marzo 2008, n. 58); per il 2008 con

Decr. 11 marzo 2009 (Gazz. Uff. 19 marzo 2009, n. 65); per il 2009 con Decr. 8 marzo 2010 (Gazz.Uff. 18 marzo 2010, n. 64).

(125) Comma così modificato dall'art. 5-bis, D.L. 27 ottobre 1995, n. 444.

(126) Aggiunto dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85.

RESIDUI

D.P.R. 24-4-2001 n. 270 - Regolamento di semplificazione delle procedure di reiscrizione nel bilancio dello Stato dei residui passivi perenti (n. 36, allegato 1, legge n. 50/1999).

Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 2001, n. 156.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, articolo 1, allegato 1, n. 36;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 2000;

Acquisito il parere preliminare reso dalla Corte dei conti a sezioni riunite nell'adunanza del 13 dicembre 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 12 febbraio 2001;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente regolamento:

Articolo 1. *Oggetto del regolamento.*

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per il pagamento, su richiesta degli aventi diritto, di somme relative a residui passivi perenti di parte corrente ed in conto capitale da reiscrivere nel bilancio dello Stato.

Articolo 2. *Richiesta di pagamento.*

1. Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di pagamento attinente a residui passivi perenti, l'amministrazione competente comunica agli interessati il nominativo del responsabile del procedimento medesimo. Entro i successivi quindici giorni il responsabile comunica l'accertamento di infondatezza sostanziale o la necessità di integrazioni formali della richiesta, nonché il termine per provvedervi.
2. Per i residui passivi perenti in conto capitale la competente amministrazione accerta l'effettiva assunzione da parte dello Stato dell'obbligo di pagare l'importo richiesto per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti.

Articolo 3. *Procedura.*

1. Accertata la fondatezza della richiesta di cui all'articolo 2, il responsabile del competente ufficio di livello dirigenziale generale richiede all'amministrazione del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la reiscrizione in bilancio delle risorse occorrenti mediante trasferimento di somme dai fondi di riserva generale, di cui all'articolo 7 ed all'articolo 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468, al capitolo di provenienza dell'amministrazione competente, da effettuarsi con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. In caso di soppressione del capitolo di provenienza, le somme trasferite dai fondi di riserva generale sono assegnate, in termini di competenza e cassa, ad apposito capitolo del competente centro di responsabilità.
3. Nell'ambito delle dotazioni complessivamente determinate dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi del primo comma dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, una quota è specificamente utilizzabile, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, a fini di riassegnazione di risorse per il pagamento delle somme relative a residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa.

Articolo 4. *Disposizione transitoria.*

1. Nelle more dell'istituzione di apposita unità previsionale di base, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sulla base delle richieste e degli elementi informativi disponibili, è individuata per l'esercizio finanziario in corso, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, la dotazione specifica di risorse utilizzabili a fini di riassegnazione per il pagamento delle somme relative a residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa.

Articolo 5. *Informazione.*

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, decorsi infruttuosamente novanta giorni dalla ricezione della richiesta di pagamento, l'amministrazione informa il richiedente in ordine allo stato del procedimento, indicando eventuali elementi ostativi emersi, ed all'ufficio competente per i pagamenti.

Articolo 6. *Abrogazioni.*

1. Sono abrogati l'articolo 7, secondo comma, punto 1), della legge 5 agosto 1978, n. 468, limitatamente alle parole: «in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso», e l'articolo 8, secondo comma, della legge citata.

Principio contabile n. 3 - Il rendiconto degli enti locali

Quadro giuridico di riferimento

1. L'inquadramento costituzionale della funzione di rendicontazione degli enti locali è fornito in primo luogo dall'art. 114 del Titolo V della Costituzione che definisce i comuni, le province e le città metropolitane quali enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi costituzionali. I contenuti e l'esercizio di poteri autonomi si rendono concreti con l'attribuzione, in base all'art. 118, delle funzioni amministrative ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. In particolare, ai sensi dell'art. 119 della Costituzione i comuni e le province hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa e hanno un proprio patrimonio. L'attuazione dei principi costituzionali tende ad avvicinare l'ente locale, autonomo e responsabile nella cura degli interessi e nella promozione dello sviluppo della comunità (art. 3 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) al cittadino quale destinatario delle scelte pubbliche effettuate: quindi autonomia comporta responsabilità. In particolare l'autonomia finanziaria determina un rapporto tra ente locale e cittadino contribuente e utente dei servizi pubblici locali che non può applicarsi a senso unico tra ente impositore e soggetto passivo senza un corrispondente e conseguente rapporto inverso a quello impositivo, rapporto inverso che comporta il diritto di conoscere, partecipare e vigilare nella destinazione delle entrate pubbliche locali: il diritto al rendiconto costituisce elemento fondamentale di tale rapporto ente-cittadino.

2. In termini di attività e di procedimenti amministrativi, la legge 7 agosto 1990 n. 241 all'art. 1 prevede che l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, efficacia e di pubblicità. È richiesta all'ente pubblico locale la responsabilizzazione in ordine all'attività amministrativa svolta che si traduce anche nella resa del conto da parte dell'ente, del tesoriere e di ogni altro agente contabile o di coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti finalizzata a dimostrare la retta amministrazione delle risorse pubbliche locali nell'interesse generale.

3. Anche i principi informatori del processo di conferimento di funzioni e di compiti agli enti locali di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 59 richiamano l'essenzialità della funzione di rendicontazione nel sistema di bilancio degli enti locali e la strategicità della medesima nel quadro della responsabilizzazione dell'ente locale. È sufficiente al riguardo citare i principi di responsabilità e unicità dell'amministrazione e quello di identificabilità in capo ad un unico soggetto della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa. Così come connessa alla rendicontazione è la dimostrazione dell'osservanza del principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite, introdotto dall'art. 4 della citata legge n. 59 del 1997.

4. In tema di rendiconto, va fatto anche riferimento alle attribuzioni giurisdizionali della Corte dei Conti come previste dall'art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20 che, relativamente agli enti locali, conferma le disposizioni di cui al D.L. 22 Dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni ed integrazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 51. Tali disposizioni si riferiscono alla trasmissione dei conti consuntivi da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a ottomila abitanti, al piano delle rilevazioni che la Corte dei Conti si propone di compiere con la determinazione dei relativi criteri, nonché al rapporto al Parlamento

da presentarsi annualmente entro il 31 luglio sui risultati dell'esame compiuto sulla gestione finanziaria e sul buon andamento dell'azione amministrativa degli enti. In ogni caso la Corte esamina la gestione di tutti gli enti i cui consuntivi si chiudono in disavanzo ovvero rechino l'indicazione di debiti fuori bilancio. Ai fini del referto di cui all'art. 3 commi 4 e 7 della legge 14 gennaio 1994 n. 20 e del consolidamento dei conti pubblici la sezione enti locali della Corte dei Conti può richiedere i conti di tutti gli altri enti locali.

5. Il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali all'art. 42 attribuisce al Consiglio la competenza per l'approvazione dell'atto fondamentale relativo al rendiconto. All'art. 93 disciplina la responsabilità patrimoniale per gli Amministratori e per il personale degli enti locali richiamando in particolare gli adempimenti del Tesoriere e di ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali nell'osservanza dell'obbligo di resa del conto della loro gestione. All'art. 151, nell'ambito dei principi in materia di contabilità, fa riferimento ai risultati di gestione rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, a quest'ultimo è allegata la relazione illustrativa della Giunta. All'art. 152 richiede di assicurare la conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni relative ad enti ed organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e servizi.

6. In questo quadro giuridico di riferimento è stato definito in armonia con il documento sulle finalità e i postulati dei principi contabili per gli enti locali e in coerenza con i principi contabili n. 1 sulla "Programmazione e previsione nel sistema di bilancio" e n. 2 sulla "Gestione nel sistema di bilancio" il presente principio destinato a favorire la migliore interpretazione delle norme riguardanti il rendiconto della gestione nell'ottica di valutare i risultati raggiunti mediante l'impiego di risorse pubbliche a beneficio di tutti gli attori coinvolti, sia i decisori a livello politico e i responsabili dei servizi e della gestione, sia i cittadini quali destinatari delle politiche pubbliche locali e dei servizi resi dall'ente in via diretta o indiretta.

Finalità e fondamenti del rendiconto

7. Il rendiconto costituisce una rappresentazione articolata delle operazioni intraprese da un ente locale. Le finalità di un rendiconto redatto con scopi generali sono quelle di "rendere conto della gestione" e quindi di fornire informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sull'andamento economico e sui flussi finanziari di un ente locale. Specificamente, gli obiettivi generali della comunicazione dell'ente locale devono essere quelli di dare informazioni utili per evidenziare la responsabilità dell'ente per le risorse ad esso affidate e per prendere decisioni, fornendo informazioni:

- (a) sulle fonti, sulla allocazione e sull'utilizzo dei mezzi finanziari e su come l'ente locale ha finanziato le relative attività, ha adempiuto agli impegni ed ha fatto fronte al relativo fabbisogno finanziario e di cassa;
- (b) per la comprensione dell'andamento gestionale dell'entità in termini di costi dei servizi, efficienza ed efficacia.

8. La comunicazione dell'ente locale deve anche fornire agli utilizzatori informazioni:

- (a) indicando se le risorse sono state ottenute ed utilizzate in conformità al bilancio di previsione redatto in conformità alle disposizioni in materia;
- (b) segnalando se le risorse sono state ottenute ed usate in conformità alle disposizioni di legge ed ai vincoli contrattuali, compresi i limiti finanziari stabiliti dalle autorità legislative competenti.

9. Il rendiconto, che si inserisce nel complessivo sistema di bilancio, deve fornire informazioni sui programmi e i progetti realizzati e in corso di realizzazione e sull'andamento finanziario, economico e patrimoniale dell'ente. Sotto il profilo politico-amministrativo, il rendiconto consente l'esercizio del controllo che il Consiglio dell'ente esercita sulla Giunta quale organo esecutivo, nell'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo politico-amministrativo attribuite dall'ordinamento al Consiglio.

10. Il rendiconto deve permettere di verificare sia la fase autorizzatoria- finanziaria attribuita al sistema di bilancio, sia la situazione economica e patrimoniale-finanziaria dell'ente e i mutamenti di tale situazione anche in relazione agli andamenti economici programmati dall'ente. Non è sufficiente il raggiungimento dell'equilibrio finanziario complessivo per formulare un giudizio completo sull'andamento attuale e prospettico dell'ente. L'equilibrio economico a valere nel tempo è un obiettivo essenziale dell'ente, da verificare costantemente e da analizzare in sede di esame ed approvazione del rendiconto della gestione. Il rendiconto deve consentire la concreta verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi e della realizzazione dei programmi nel rispetto degli equilibri economici e finanziari.

11. Il rendiconto deve soddisfare le esigenze degli utilizzatori del sistema di bilancio: cittadini, consiglieri ed amministratori, organi di controllo e altri enti pubblici, dipendenti, finanziatori, fornitori e altri creditori. Il rendiconto, oltre a fornire informazioni di carattere economico, finanziario e patrimoniale, deve evidenziare anche i risultati socialmente rilevanti prodotti dall'ente. A questo riguardo assume un ruolo fondamentale la relazione al rendiconto della gestione che, oltre a fornire le informazioni sull'andamento economicofinanziario dell'ente, deve consentire di valutare l'impatto delle politiche locali e dei servizi dell'ente sul benessere sociale e sull'economia insediata.

12. L'ente locale deve dimostrare, con la presentazione del rendiconto della gestione, il profilo di "accountability" raggiunto, cioè di responsabilizzazione e di capacità di rendere conto della propria attività:

(a) nel profilo interno all'ente, come capacità di introdurre e mantenere all'interno dell'ente locale un clima organizzativo favorevole alla responsabilizzazione sull'uso delle risorse e un alto grado di orientamento a risultati efficaci e altamente positivi dal punto di vista qualitativo;

(b) nel profilo esterno, nella considerazione e valutazione delle modificazioni che l'attività di governo e di gestione dell'ente locale produce in termini di risultati economico-patrimoniali e di effetti sul sistema economico locale, sia sulla soddisfazione dei cittadini e sul benessere sociale complessivo della comunità;

(c) nel profilo contabile, come dimostrazione dei risultati ottenuti sulla base del sistema di rilevazione delle azioni amministrative fondato sulla conoscenza e sul monitoraggio dell'andamento dei costi e dei proventi dei singoli servizi e dell'attività in generale, con corrispondente responsabilizzazione dei dirigenti e degli amministratori.

13. Il rendiconto della gestione e in particolare la relazione della Giunta, si inseriscono nel processo di comunicazione di cui l'ente locale è soggetto attivo. Si avrà un'attività di comunicazione diretta all'ambiente esterno di tipo istituzionale e un'attività comunicativa rivolta all'interno o gestionale.

14. La comunicazione istituzionale assume le caratteristiche della comunicazione di bilancio e di rendiconto, sui servizi e sulle attività svolte e gli aspetti tipici della comunicazione economica. Quest'ultima è indirizzata ad analizzare e informare sui livelli di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa con un

linguaggio adeguato chiaro e trasparente. La comunicazione economica riguarda anche la qualità dei servizi pubblici locali al fine di promuovere e controllare il miglioramento continuo nel tempo e la tutela dei cittadini e degli utenti (art. 11 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 - Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

15. Il rendiconto della gestione nel sistema del bilancio deve essere corredato di un'informativa supplementare che faciliti la comprensione della struttura contabile. Tale informativa deve essere contenuta nella relazione al rendiconto di gestione. In tale relazione si darà atto dell'osservanza dei postulati del sistema di bilancio secondo i principi contabili e, in particolare, dell'attendibilità dell'informazione fornita quale rappresentazione fedele delle operazioni e degli eventi che si intendono rappresentare e dimostrare nel rendiconto della gestione. Nel contempo sarà attestata l'attendibilità e "congruità" delle entrate e delle spese, anche in riferimento all'esigibilità dei residui attivi e all'attendibilità dei residui passivi. Sarà data anche adeguata informazione sul numero, sull'entità e sulle ragioni che hanno determinato l'esigenza di approvare in corso di esercizio le variazioni di bilancio, anche in riferimento alla variazione generale di assestamento di cui all'art. 175, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'applicazione del principio di prudenza al rendiconto della gestione deve tradursi nella regola secondo la quale i proventi non certi nella realizzazione non devono essere conteggiati, mentre gli oneri devono essere dimostrati e analizzati nella loro totalità, anche se non definiti in tutti gli elementi.

16. Il rendiconto della gestione e in particolare la relazione di cui all'art. 231 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali devono essere redatti con la partecipazione attiva di tutti i responsabili dei servizi, non soltanto nell'operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi ma anche nell'analisi dei risultati raggiunti, dei programmi realizzati e in corso di realizzazione, nella dimostrazione dei risultati in riferimento agli indirizzi dell'ente di cui agli strumenti generali di programmazione (piano generale di sviluppo, relazione previsionale e programmatica, piano esecutivo di gestione ove esistente).

17. La partecipazione dei responsabili dei servizi alla redazione del rendiconto della gestione e relativi allegati misura il grado di responsabilizzazione (accountability) della struttura dell'ente. Nella relazione e negli allegati al rendiconto devono essere presentati indicatori, parametri e misuratori del grado di efficienza, efficacia ed economicità, oltrechè riferite le certificazioni e attestazioni richieste dalla legge. Informazioni dettagliate sono fornite in ordine al rispetto del patto di stabilità interno.

Informazioni comparative

18. Il rendiconto deve osservare il principio della comparabilità sia nel tempo per l'ente locale per determinare e analizzare gli andamenti e gli equilibri accertati e tendenziali, sia per gli altri utilizzatori che devono essere in grado di comparare i risultati e gli indicatori nel sistema di bilancio di diversi enti locali, oltrechè nel tempo per l'ente che approva il rendiconto.

19. Devono essere fornite per il periodo precedente le informazioni comparative per tutti i dati numerici inclusi nel rendiconto. Le informazioni comparative devono essere incluse nelle informazioni di commento e descrittive contenute della relazione al rendiconto, quando ciò sia significativo per la comprensione del rendiconto dell'esercizio di riferimento. Analoghe informazioni comparative devono essere contenute rispetto al bilancio preventivo corrispondente. Il confronto con i valori di previsione definitiva di

competenza (art. 228 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), è necessario ma non sufficiente a fornire una corretta informazione. Questo Principio incoraggia ad estendere il confronto, nella Relazione della Giunta sulla gestione, anche ai valori del bilancio di previsione di prima approvazione.

Termine della deliberazione del rendiconto

20. Il termine per la deliberazione del rendiconto è fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. La competenza è dell'organo consiliare. La legge stabilisce un termine minimo di venti giorni, da fissare nel regolamento di ciascun ente, per porre in grado i componenti dell'organo consiliare di esaminare la proposta della giunta. Il termine del 30 giugno è fissato per la deliberazione e perciò non è da considerare legittima la prassi invalsa di convocare l'organo che deve deliberare in uno degli ultimi giorni antecedenti la scadenza, in quanto così non sarebbe rispettata la previsione di legge.

21. La mancata approvazione del rendiconto da parte dell'organo consiliare entro il 30 giugno di ciascun anno determina, sino all'adempimento, la condizione di ente locale strutturalmente deficitario, assoggettato ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. L'inadempienza nella presentazione del certificato del rendiconto, comporta la sospensione della seconda rata del contributo ordinario dell'anno nel quale avviene l'inadempienza.

Considerazioni generali

Presentazione attendibile e conformità ai Principi contabili

22. I rendiconti devono rappresentare in modo attendibile la situazione finanziaria, economica e patrimoniale ed i flussi finanziari dell'ente locale. La corretta applicazione dei Principi contabili per gli enti locali, quando necessario integrati con i Principi contabili internazionali per il settore pubblico e con i Principi contabili nazionali, contribuisce a fornire una presentazione attendibile.

23. Un ente locale i cui bilanci vengono redatti in conformità ai Principi contabili per gli enti locali deve evidenziare questo fatto. I rendiconti non devono essere presentati come conformi ai Principi contabili per gli enti locali a meno che essi non siano redatti in conformità a tutte le disposizioni dei Principi contabili per gli enti locali.

24. Nei casi estremamente rari in cui l'ente ritenga che la conformità ad una disposizione di un Principio sia fuorviante, e perciò che la deviazione da una disposizione sia necessaria per fornire una presentazione attendibile, l'ente locale deve indicare:

(a) che l'ente locale ha ritenuto che i rendiconti rappresentano correttamente la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, ed i flussi finanziari dell'ente;

(b) che il rendiconto è stato redatto in modo conforme a tutti gli aspetti rilevanti dei Principi contabili per gli enti locali, fatta eccezione per i casi in cui è stato ritenuto opportuno discostarsi da tali principi per ottenere una rappresentazione attendibile;

(c) il Principio specifico da cui l'ente locale si è discostato, la natura della deviazione, incluso il trattamento contabile che il Principio richiederebbe, il motivo per il quale il trattamento sarebbe nelle circostanze fuorviante e il trattamento adottato;

(d) l'effetto finanziario della deviazione sul risultato netto dell'esercizio dell'ente, sull'attivo, sul passivo, sul patrimonio netto e sui flussi finanziari di ciascun esercizio oggetto di presentazione.

Principi contabili

25. Pur non avendone obbligo giuridico è bene che l'ente locale applichi i Principi contabili. In ogni caso deve tenere un comportamento tale da assicurare che il rendiconto fornisca una informativa che sia:

(a) significativa per il processo decisionale degli utilizzatori; e

(b) attendibile in modo tale che:

- rappresenti fedelmente i risultati e la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente;
- rifletta la sostanza economica degli eventi e delle operazioni e non meramente la forma legale;
- sia neutrale, cioè libera da pregiudizi;
- sia prudente;
- sia completa in tutti gli aspetti rilevanti.

26. La qualità dell'informazione fornita nel rendiconto determina l'utilità dello stesso per l'utilizzatore.

Struttura e contenuto

Introduzione

27. Il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali disciplina al Titolo VI, parte II, la rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione tramite rendiconto. Il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194 definisce gli schemi formali ed il contenuto obbligatorio dei documenti che compongono il rendiconto, distinti per tipologia di enti.

28. Il rendiconto fornisce agli utilizzatori le informazioni sulle risorse e sugli obblighi dell'ente locale alla data del 31 dicembre dell'esercizio di riferimento. Queste informazioni sono utili per gli utenti che vogliono valutare la capacità dell'ente locale di continuare ad erogare beni e servizi ad un dato livello ed il livello delle risorse che necessitano in futuro all'entità economica in modo da poter continuare ad assolvere ai propri obblighi di erogazione del servizio.

29. Il rendiconto per finalità generali dell'ente locale, deve indicare se le risorse ottenute sono state utilizzate in conformità al bilancio di previsione approvato. Il presente Principio incoraggia ad includere nei bilanci un confronto con gli importi previsti nel bilancio di previsione in sede di prima approvazione per il periodo di riferimento. Il confronto tra bilancio di previsione prima che siano state effettuate eventuali variazioni di bilancio permette di verificare il livello di attendibilità del processo di programmazione e di previsione e quindi la corretta applicazione del Principio contabile n. 1, Programmazione e previsione nel sistema di bilancio.

30. Gli enti locali sono incoraggiati a presentare le informazioni supplementari di supporto agli utenti nella valutazione dell'andamento dell'ente, e la relativa gestione dei beni, così come sono incoraggiati ad effettuare le valutazioni riguardo alla destinazione delle risorse.

31. Il rendiconto di gestione costituisce un insieme unitario ed organico di documenti formali per la rappresentazione dei risultati dell'attività amministrativa svolta nell'esercizio di riferimento, considerati nei diversi aspetti finanziario, patrimoniale ed economico e fa parte, insieme ai documenti di previsione, del Sistema di Bilancio, come definito nel documento Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali. I valori di rendiconto, pertanto, devono essere confrontabili e devono essere confrontati con quelli di previsione e costituiscono conferma e dimostrazione del grado di attendibilità di questi ultimi, che devono essere formulati nel rispetto del Principio contabile n. 1, Programmazione e previsione nel sistema di bilancio.

32. La serie di documenti che costituisce il sistema di bilancio include, a livello rendiconto:

- (a) il conto del bilancio;
- (b) il conto economico;
- (c) il conto del patrimonio;
- (d) nonché il prospetto di conciliazione.

33. Sono allegati al rendiconto:

- (a) la relazione al rendiconto della gestione dell'organo esecutivo;
- (b) la relazione dei revisori dei conti;
- (c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.
- (d) la deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

34. Sono presupposti che necessitano di verifica e parificazione:

- (a) il conto degli agenti contabili;
- (b) il conto del tesoriere.

35. La dimostrazione delle risultanze d'esercizio comporta fasi operative preliminari di riscontro e verifica, relative a:

- (a) riaccertamento dei residui;
- (b) operazioni di chiusura dell'esercizio;
- (c) verifica del conto degli agenti contabili;
- (d) verifica e parificazione del conto del Tesoriere;
- (e) aggiornamento dell'inventario.

36. Il presente Principio contabile incoraggia gli enti a dotarsi di un sistema di contabilità generale. La contabilità generale favorisce la redazione di un rendiconto redatto con scopi generali veritiero e corretto, per quanto riguarda i prospetti di conto economico e di conto del patrimonio. La contabilità generale, o economico-patrimoniale, è una contabilità finalizzata esclusivamente alla informativa esterna, e come tale,

non sostituisce le contabilità finanziaria né la contabilità analitica. I diversi sistemi contabili, però, possono trovare una integrazione tecnica che riduca l'onere complessivo delle rilevazioni.

37. Nel sistema attuale la sola contabilità finanziaria è obbligatoria per legge. Il Principio contabile sostiene però la necessità di dotarsi di una contabilità generale, ai fini della informativa esterna, e di una contabilità analitica a fondamento economico, ai fini della gestione dell'ente. L'ente che non adotta un sistema organico di scritture in partita doppia, durante la gestione deve annotare extracontabilmente in appositi prospetti tutte le operazioni di rettifica ed integrazione.

Conto del bilancio

Aspetti generali, struttura e contenuti

38. Nell'ambito delle finalità del sistema di bilancio e del rendiconto come indicate nei punti 20 e seguenti del documento Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali, il conto del bilancio rileva e dimostra i risultati della gestione finanziaria con riferimento alla funzione autorizzatoria del bilancio di previsione.

39. L'analisi a posteriori della funzione autorizzatoria del bilancio consiste nell'illustrazione e spiegazione di come sono state acquisite ed impiegate le risorse finanziarie in relazione alle previsioni di entrata e di spesa e si esplica sulla base dei seguenti elementi principali:

- (a) scostamenti tra le previsioni di entrata ed i relativi accertamenti;
- (b) scostamenti tra le previsioni di spesa ed i relativi impegni;
- (c) grado di riscossione delle entrate sia nella gestione di competenza, che in quella residui;
- (d) velocità di pagamento delle spese sia nella gestione di competenza, che in quella residui;
- (e) livelli e composizione del risultati finanziari di amministrazione, della gestione di competenza, della gestione residui, degli equilibri di bilancio di parte corrente e di investimento.

40. La relazione al rendiconto fornisce informazioni idonee a valutare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa evidenziando il grado di raggiungimento dei programmi e dei progetti indicati negli strumenti di programmazione; tale analisi, di preminente scopo informativo nei confronti degli utilizzatori del sistema di bilancio come definiti nel documento Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali, si concretizza attraverso lo studio dei risultati finanziari, economici e patrimoniali sia generali, che settoriali ed anche attraverso l'utilizzo dei parametri gestionali da allegare obbligatoriamente al rendiconto.

41. Il conto del bilancio ha contenuti e struttura obbligatori al fine di consentire la corretta comparazione tra previsioni e risultati, i controlli sulla gestione finanziaria, nonché al fine di assicurare l'uniformità della rappresentazione dei risultati finanziari, la comparazione dei dati fra enti ed il consolidamento degli stessi. Per le finalità di cui al punto 3, gli enti possono effettuare anche analisi finanziarie riferite ai programmi e progetti definiti in sede di programmazione.

42. Nel conto del bilancio vanno indicati, per ciascuna risorsa dell'entrata, per ciascun intervento della spesa e per ciascun capitolo di entrata e spesa per conto terzi, i dati riferiti all'esercizio finanziario relativi a:

- (a) residui attivi e passivi derivanti dal rendiconto dell'esercizio precedente;
- (b) stanziamenti definitivi di competenza dell'entrata e della spesa;
- (c) accertamenti e impegni dalla gestione dei residui e dalla gestione di competenza;
- (d) riscossioni e pagamenti della gestione residui e competenza;
- (e) residui attivi e passivi da riportare dalla gestione residui e dalla competenza;
- (f) differenze entrate, tra maggiori/minori residui attivi e maggiori/ minori accertamenti di competenza;
- (g) differenze tra spesa, residui insussistenti e prescritti, economie della competenza.

43. Il D.P.R. n. 194 del 1996 prescrive gli schemi del conto e delle allegate tabelle dei parametri, distinti per tipologia di ente con il relativo contenuto obbligatorio in relazione alla classificazione del bilancio di previsione. Nel modello del conto del bilancio le risultanze della gestione finanziaria, articolate in entrate e spese, sono riportate in prospetti distinti in:

- (a) gestione delle entrate, riepilogo per titoli, e quadro riassuntivo;
- (b) gestione della spesa, riepilogo per titoli e quadro riassuntivo;
- (c) quadro generale riassuntivo dei risultati differenziali;
- (d) servizi gestiti in economia;
- (e) riepilogo generale di classificazione delle spese, articolato in: impegni per spese correnti;
- (f) impegni per spese in conto capitale, spese per rimborso di prestiti;
- (g) funzioni delegate dalla regione;
- (h) utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali;
- (i) quadro riassuntivo della gestione di competenza che conduce alla determinazione del risultato della gestione di competenza espresso in termini di avanzo (della gestione di competenza) se positivo e disavanzo (della gestione di competenza) se negativo, da scomporsi in fondi vincolati, fondi per il finanziamento spese in conto capitale, fondi di ammortamento, fondi non vincolati;
- (j) quadro riassuntivo della gestione finanziaria che conduce alla determinazione del risultato della gestione finanziaria complessiva espresso in termini di avanzo di amministrazione se positivo e disavanzo di amministrazione se negativo, da scomporsi in fondi vincolati, fondi per il finanziamento spese in conto capitale, fondi di ammortamento, fondi non vincolati; il quadro riassuntivo della gestione finanziaria comprende altresì i pagamenti per le azioni esecutive non regolarizzate entro il termine del 31 dicembre.

44. Nel conto del bilancio, così come avviene nel sistema di bilancio in generale e durante la gestione finanziaria, occorre rispettare la struttura indicata dal legislatore: in particolare, la distinzione tra spese correnti e spese in conto capitale in relazione ai limiti ed ai nuovi strumenti di gestione attiva dell'indebitamento.

45. Le spese correnti (titolo I) comprendono le spese relative alla normale gestione dei servizi pubblici e si distinguono in spese relative al personale, all'acquisto di beni e servizi, all'utilizzo di beni di terzi, ai contributi o trasferimenti, agli interessi passivi e altri oneri finanziari, alle imposte e tasse; tra le spese correnti si annoverano anche gli oneri straordinari della gestione corrente che ricomprendono generalmente gli oneri non strettamente connessi all'esercizio considerato, nonché gli ammortamenti (applicati al bilancio preventivo), il fondo svalutazione crediti ed il fondo di riserva che permangono nel conto del bilancio solamente come stanziamento di spesa, non potendo essere impegnati.

46. Le spese in conto capitale (titolo II) comprendono invece gli investimenti diretti ed indiretti: gli investimenti diretti comportano un incremento patrimoniale dell'ente, ad esempio la costruzione di beni immobili o l'acquisto di beni durevoli; gli investimenti indiretti si riferiscono di norma a trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione di investimenti a cura di un altro soggetto.

47. L'eventuale entrata derivante dalla contrazione di swap finalizzati alla ristrutturazione dei tassi di interesse del residuo debito riguarda la rimodulazione del debito precedentemente contratto per investimenti ed incide sulle condizioni economico-finanziarie e gli equilibri del bilancio di medio-lungo termine; pertanto, va considerata una entrata straordinaria da allocare nel titolo IV delle entrate.

Il processo di rendicontazione

48. Le operazioni di parificazione, che contraddistinguono la fase preliminare della rendicontazione finanziaria, comprendono i riscontri, le verifiche e la corretta rilevazione nella contabilità finanziaria dell'ente del conto del tesoriere e dei conti degli altri agenti contabili. In questa sede l'ente emette gli ordinativi d'incasso ed i mandati di pagamento "a copertura" regolarizzando le operazioni di cassa effettuate di iniziativa da parte del tesoriere e quest'ultimo provvede a commutare i mandati interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. Il regolamento di contabilità può prevedere tempi e modalità nonché l'obbligatorietà di verbali di chiusura tra ente e tesoriere. Per quanto riguarda gli altri agenti contabili le operazioni di parificazione riguardano, ad esempio, le rilevazioni della restituzione dell'anticipazione ricevuta, del versamento delle somme riscosse dagli incaricati della riscossione, delle spese sostenute tramite anticipazione. La fase preliminare di parificazione delle scritture culmina con la resa del conto da parte del tesoriere e degli altri agenti contabili entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario secondo le modalità dell'art. 233 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ed i modelli indicati dal D.P.R. n. 194 del 1996.

49. Le partite del conto del tesoriere debbono concordare con le scritture della contabilità finanziaria dell'ente e la relativa esposizione nel conto del bilancio; eventuali mancate concordanze devono essere analiticamente esposte e motivate nella relazione al rendiconto: ad esempio, il caso dei pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre, che vanno indicate anche nell'apposita riga del quadro riassuntivo della gestione finanziaria.

50. Gli accertamenti delle entrate vanno iscritti nel conto del bilancio al valore nominale sulla base del diritto a riscuotere e valutati al presumibile valore di realizzo. Pertanto, gli accertamenti possono essere iscritti nel conto del bilancio solo quando l'ente è effettivamente controparte di un rapporto contrattuale o detiene la titolarità ad incassare una entrata tributaria e/o un trasferimento; l'ente cancella un accertamento solo

quando perde il controllo dei diritti contrattuali costitutivi del credito e/o la sua titolarità. L'ente perde il controllo allorché cede a terzi i diritti alle prestazioni contrattuali, oppure allorché si estinguono i diritti o la titolarità.

51. L'operazione di riaccertamento dei residui attivi da iscrivere nel conto del bilancio è tesa alla verifica del permanere dei requisiti essenziali dell'accertamento delle entrate così come indicati nel Principio contabile n. 2 e precisamente la ragione del credito, il titolo giuridico, il soggetto debitore, la somma e la scadenza; durante tale verifica, da effettuarsi obbligatoriamente per ciascun singolo accertamento della gestione di competenza e per ciascun residuo attivo proveniente dagli anni precedenti, l'ente deve mantenere un comportamento prudente ricercando le condizioni dell'effettiva esistenza dei requisiti essenziali.

52. Le verifiche di cui al punto precedente individuano nel conto del bilancio parte entrata le seguenti fattispecie:

- per la gestione residui:

(a) il residuo attivo che è stato riscosso e quindi è terminato il procedimento di acquisizione dell'entrata, per cui nel conto del bilancio appare sia la previsione originaria tra i residui conservati, sia l'importo riscosso in conto residui; non vi sono residui da riportare nell'anno successivo;

(b) il residuo attivo che non è stato riscosso ed è confermato per lo stesso importo e pertanto va iscritto nel conto del bilancio nella rispettiva risorsa di entrata alla voce residui attivi da riportare nell'anno successivo;

(c) il residuo attivo che viene considerato inesigibile e pertanto deve essere stralciato dal conto del bilancio (minore residuo) per essere inserito nel conto del patrimonio;

(d) il residuo attivo che viene considerato insussistente e pertanto deve essere stralciato dal conto del bilancio (minore residuo);

(e) il residuo attivo che viene considerato di dubbia esigibilità e pertanto deve essere stralciato dal conto del bilancio (minore residuo) per essere inserito nel conto del patrimonio;

(f) il residuo attivo che viene confermato ad un importo maggiore della sua previsione iniziale, per cui si ottiene un maggiore residuo attivo da evidenziare nell'apposita colonna del conto del bilancio.

- per la gestione di competenza:

(a) l'accertamento di entrata che è stato riscosso e quindi è terminato il procedimento di acquisizione dell'entrata, per cui nel conto del bilancio appare sia l'importo accertato, che quello riscosso in conto competenza; non vi sono residui da riportare nell'anno successivo;

(b) l'accertamento che non è stato riscosso ed è confermato per lo stesso importo e pertanto va iscritto nel conto del bilancio nella rispettiva risorsa di entrata alla voce residui attivi da riportare nell'anno successivo;

(c) l'accertamento che viene considerato inesigibile e pertanto non può essere inserito nel conto del bilancio (minore entrata) ma va indicato nel conto del patrimonio;

(d) l'accertamento che viene considerato insussistente e pertanto non può essere inserito nel conto del bilancio (minore entrata);

(e) l'accertamento che viene considerato di dubbia esigibilità e pertanto non può essere inserito nel conto del bilancio (minore entrata) ma va indicato nel conto del patrimonio;

(f) le maggiori entrate che sono individuate, complessivamente per ciascuna risorsa, dal supero degli accertamenti rispetto alla previsione definitiva di bilancio;

(g) le minori entrate che sono individuate, complessivamente per ciascuna risorsa, dalla differenza tra le previsioni definitive di bilancio ed i rispettivi accertamenti.

53. Non è possibile riportare a residui attivi negli anni successivi somme non rispettano i requisiti essenziali dell'accertamento delle entrate quali indicati nel Principio contabile n. 2.

54. In analogia alla competenza ad accertare le entrate affidata ai responsabili dei servizi cui è attribuito il procedimento di gestione delle singole risorse di entrata, anche la competenza ad eseguire le operazioni di riaccertamento spetta ai medesimi soggetti.

55. I crediti inesigibili o di dubbia esigibilità devono essere stralciati dal conto del bilancio ed iscritti nel conto del patrimonio tra le immobilizzazioni finanziarie al netto del relativo fondo svalutazione crediti. La verifica di esigibilità del credito riguarda le condizioni di insolvibilità del debitore che devono essere illustrate e motivate nella relazione del rendiconto, fermo restando che la rilevazione dell'accertamento segue l'aspetto giuridico dell'entrata ossia il momento in cui sorge in capo all'ente locale il diritto a percepire somme di denaro. Al fine di garantire la conservazione del pareggio finanziario, in presenza di residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità, l'ente in sede di redazione del bilancio preventivo è opportuno che destini parte delle risorse di entrata nell'intervento di spesa "fondo svalutazione crediti".

56. Gli impegni vanno iscritti nel conto del bilancio al valore nominale in base all'esistenza di una obbligazione giuridicamente perfezionata o di una disposizione di legge e negli altri casi previsti dall'ordinamento per i quali risulta possibile riportare a residui passivi somme in assenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate, come indicato nel Principio contabile n. 2. Pertanto l'ente iscrive nel conto del bilancio un impegno di spesa:

- per la parte corrente:

(a) quando è controparte in un rapporto contrattuale e sussiste l'obbligo di pagare. Ad esempio, gli impegni per i contratti di forniture di beni già stipulati entro la fine dell'esercizio per i quali non è avvenuto il pagamento della prestazione o gli impegni per il pagamento di somme dovute per legge o per contratti pluriennali già assunti (assicurazioni, affitti passivi) per i quali non è avvenuto il pagamento;

(b) in presenza di una prenotazione d'impegno per una gara per la quale è stato pubblicato il bando entro il termine dell'esercizio; in caso contrario la somma relativa costituisce economia di spesa. Ad esempio, nel caso di una gara per la fornitura di beni e servizi effettuata a cavallo tra due esercizi.

(c) per rapporti obbligatori sorti per legge o per atti unilaterali; ad esempio a seguito di provvedimenti esecutivi che assegnano contributi o altre liberalità a terzi;

(d) per spese correlate ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge. Ad esempio, i contributi finalizzati di parte corrente ricevuti sulla base di norme di legge da corrispondere a terzi;

- per la parte in conto capitale:

(a) per spese finanziate in corrispondenza a mutui o altri prestiti concessi definitivamente (ad esempio dalla Cassa DD PP) o per i quali si è proceduto alla stipula del contratto (ad esempio da istituti di credito con atto notarile);

(b) per spese in corrispondenza ad entrate derivanti da trasferimenti finalizzati o ad altre entrate aventi destinazione vincolata per legge. Ad esempio, spese relative a contributi in conto capitale ricevuti per la costruzione di opere pubbliche;

(c) per spese in corrispondenza ad entrate proprie accertate costituenti in bilancio avanzo di parte corrente. La presente fattispecie si riferisce all'ipotesi di un bilancio preventivo con maggiori entrate correnti rispetto alle spese correnti;

(d) per spese finanziate con quote di avanzo di amministrazione. Ad esempio, nel caso di spese iscritte nel bilancio preventivo e finanziate con avanzo di amministrazione accertato ai sensi dell'art. 186 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

(e) per spese finanziate con entrate da alienazioni intervenute di patrimonio. Ad esempio, in caso di un contratto stipulato di vendita di immobili.

(f) per spese finanziate con riscossione di crediti. Ad esempio nei casi di concessioni di crediti ed anticipazioni per finalità produttive.

- per spese per servizi in conto terzi

(a) per spese corrispondenti agli accertamenti assunti nei correlati capitoli di entrata. Ad esempio versamento delle ritenute d'acconto Irpef all'Erario.

57. Gli stanziamenti di spesa del bilancio preventivo relativi al fondo di riserva, al fondo svalutazione crediti ed agli ammortamenti di esercizio, non sono impegnati e pertanto rifluiscono nel risultato di amministrazione in qualità di economie di spesa.

58. Come indicato nel Principio contabile n. 2, l'operazione di riaccertamento dei residui passivi da iscrivere nel conto del bilancio è tesa alla verifica del permanere o meno delle posizioni debitorie effettive o di impegni riportati a residui passivi pur in assenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate in forza delle disposizioni ordinamentali; durante tale verifica, da effettuarsi obbligatoriamente per ciascun residuo, l'ente deve mantenere un comportamento prudente ricercando le condizioni dell'effettiva esistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento.

59. L'ente cancella un residuo passivo solo ed unicamente quando vi è la certezza che non sussiste più l'obbligo di pagare, per motivi di sua insussistenza (la minore spesa sostenuta rispetto all'impegno assunto, verificata con la conclusione della rispettiva fase di liquidazione del saldo) o prescrizione (l'estinzione del diritto soggettivo conseguente al mancato esercizio da parte del titolare per un lasso di tempo determinato dalla legge, ex art. 2934 c.c.).

60. Non devono essere riportate a residui passivi negli anni successivi somme che non rispettano gli elementi costitutivi dell'impegno di spesa così come indicati nel Principio contabile n. 2. Non è quindi possibile riportare a residui passivi i cosiddetti "residui di stanziamento" fatta eccezione in tutti i casi nei quali espresse norme di legge consentono il mantenimento del residuo stesso.

61. Le verifiche di riaccertamento dei residui passivi individuano nel conto del bilancio parte spesa le seguenti fattispecie:

- per la gestione residui:

(a) il residuo passivo è stato pagato e quindi è terminato il procedimento di erogazione della spesa, per cui nel conto del bilancio appare sia la previsione originaria tra i residui conservati, sia l'importo pagato in conto residui; non vi sono residui da riportare nell'anno successivo;

(b) il residuo passivo non pagato è confermato per lo stesso importo e pertanto va iscritto nel conto del bilancio nel rispettivo intervento di spesa alla voce residui passivi da riportare nell'anno successivo;

(c) il residuo passivo viene considerato insussistente o in prescrizione e pertanto deve essere stralciato dal conto del bilancio (minore residuo);

- per la gestione di competenza

(a) l'impegno di spesa è stato pagato e quindi è terminato il procedimento di erogazione della spesa, per cui nel conto del bilancio appare sia l'importo impegnato, che quello pagato in conto competenza; non vi sono residui da riportare nell'anno successivo;

(b) l'impegno di spesa è confermato per lo stesso importo, ma non è stato pagato e pertanto va iscritto nel conto del bilancio nel rispettivo intervento di spesa alla voce residui passivi da riportare nell'anno successivo;

(c) l'impegno di spesa viene considerato insussistente e pertanto non può essere inserito nel conto del bilancio confluendo nelle economie di spesa (minori impegni rispetto agli stanziamenti definitivi di bilancio).

62. In analogia alla competenza ad impegnare le spese affidata ai responsabili dei servizi cui è attribuito il procedimento di gestione delle singole spese, anche la competenza ad eseguire le operazioni di riaccertamento spetta ai medesimi soggetti. È compito dei responsabili dei servizi evidenziare in sede di rendiconto l'eventuale esistenza di debiti fuori bilancio per l'attivazione del procedimento di riconoscimento di legittimità di cui all'art. 194 del Tuel.

I risultati finanziari

63. Le risultanze finali del conto del bilancio sono espresse in termini di avanzo, disavanzo o pareggio finanziario, e sono distinte in risultato contabile di gestione (quadro riassuntivo della gestione di competenza) e risultato contabile di amministrazione (quadro riassuntivo della gestione finanziaria). Il risultato contabile di gestione, determinato dalla somma delle riscossioni e dei residui attivi dedotti i pagamenti ed i residui passivi, derivanti dalla gestione di competenza, evidenzia il risultato di sintesi finanziario dell'anno considerato.

64. Il risultato contabile di amministrazione tiene conto anche dei residui degli anni precedenti ed è determinato dalla somma del fondo di cassa al 31 dicembre (dedotti gli eventuali pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate) più i residui attivi finali e meno i residui passivi finali entrambi derivanti sia dalla gestione di competenza che da quella residui; evidenzia il risultato di sintesi di tutta la gestione

finanziaria e come tale, in caso di avanzo, permette la sua applicazione alle entrate del bilancio preventivo ed in caso di disavanzo, obbliga l'ente al ripiano mediante la sua iscrizione tra le spese del bilancio preventivo.

65. Il risultato di amministrazione, come richiesto dall'art. 187, comma 1, del T.U., deve essere scomposto, ai fini del successivo utilizzo o ripiano, in:

- (a) fondi vincolati;
- (b) fondi per il finanziamento delle spese in conto capitale;
- (c) fondi di ammortamento;
- (d) fondi non vincolati.

I fondi vincolati si riferiscono per lo più ad economie di spesa di stanziamenti finanziati con entrate finalizzate o a contributi pervenuti oltre il termine massimo per effettuare le variazioni di bilancio e che, pertanto, hanno contribuito alla determinazione del risultato di amministrazione; i fondi per il finanziamento delle spese in conto capitale evidenziano anch'essi risorse confluite nel risultato di amministrazione che presentano tuttavia una destinazione a spese in conto capitale in relazione alla natura dell'entrata originaria; i fondi di ammortamento derivano invece dall'applicazione al titolo primo della spesa del bilancio preventivo degli ammortamenti di cui all'art. 167 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dall'impossibilità di impegnare i relativi stanziamenti: ciò comporta economie di spesa ed il rifluire delle stesse nel risultato di amministrazione con l'evidenziazione del vincolo di destinazione per il riacquisto di beni ammortizzabili. I fondi non vincolati hanno carattere residuale. I vincoli di destinazione delle risorse confluite nel risultato di amministrazione permangono anche se quest'ultimo non è capiente a sufficienza o è negativo (disavanzo di amministrazione); in questi casi l'ente dovrà ricercare le risorse necessarie per finanziare tutte le spese derivanti da entrate vincolate rifluite nel risultato di amministrazione. Il risultato di amministrazione si collega a quello dell'esercizio precedente e all'evoluzione della gestione finanziaria dell'esercizio considerato; infatti, il risultato di amministrazione è dato dal risultato di amministrazione precedente +/- i maggiori o minori residui attivi riaccertati, dedotti i minori residui passivi riaccertati, +/- i maggiori o minori accertamenti di competenza rispetto alle previsioni definitive di entrata del bilancio, dedotti i minori impegni di competenza rispetto alle previsioni definitive di spesa del bilancio.

66. Il risultato di amministrazione deve essere misurato nel rispetto del principio della prudenza, così come definito dal documento Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali. Pertanto:

(a) nella relazione al rendiconto, l'ente dettaglia e motiva la suddivisione dell'avanzo di amministrazione scaturente dalla gestione in conto residui e in conto competenza, spiegando le ragioni dei fondi vincolati, nel rispetto dei principi della comprensibilità (chiarezza) e della verificabilità dell'informazione; inoltre, dettaglia e motiva le condizioni di effettiva liquidabilità dello stesso.

(b) valuta, sulla base del trend storico, l'andamento del risultato della gestione di competenza, al fine di evidenziare sia eventuali trend negativi strutturali, sia la capacità dell'ente di conseguire gli obiettivi finanziari che lo stesso si era prefissato all'inizio dell'anno. L'eventuale disavanzo della gestione di competenza è attentamente analizzato e motivato nel rendiconto, con l'ausilio del quadro generale

riassuntivo dei risultati differenziali che sottolinea sia l'equilibrio economico finanziario che l'equilibrio finale;

(c) scompone il risultato della gestione di competenza, della gestione dei residui, al fine di comprenderne e analizzarne la formazione, in base alle seguenti componenti: bilancio corrente (entrate correnti e spese correnti), bilancio investimenti (entrate in conto capitale e mutui con le spese in conto capitale), bilancio dei movimenti di fondi e bilancio dei servizi per conto terzi.

(d) sulla base della scomposizione sopra descritta, l'ente analizza il risultato finale di amministrazione, dettagliandolo per anno di formazione, ed in caso di risultato positivo, evidenzia quanta parte è formata da residui da incassare con l'evidenziazione della loro anzianità, in modo da rendere evidenti le eventuali difficoltà di incasso di alcuni residui attivi, e ove vi sia una presenza significativa di residui con elevato grado di anzianità, sia possibile condizionarne l'impiego al loro effettivo realizzo.

67. Nella relazione al rendiconto, l'eventuale disavanzo di amministrazione deve essere oggetto di analisi e devono trovare spiegazione i risultati parziali della gestione di competenza e di quella residui; è conseguentemente valutata la situazione finanziaria complessiva dell'ente in relazione ai parametri di deficitarietà, al fine di evidenziare sia eventuali trend negativi strutturali, sia la capacità di ripristinare in tempi brevi gli equilibri di bilancio.

68. Al conto del bilancio sono allegate la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà e la tabella dei parametri gestionali con andamento triennale. Ai parametri gestionali (non appena saranno disponibili per tutti gli enti locali) occorre porre grande attenzione, perché indicano sinteticamente ma efficacemente il tipo e la bontà della gestione condotta anche in riferimento ai dati statistici delle medie nazionali e per fasce demografiche, contribuendo con ciò all'analisi dei risultati da effettuarsi nella relazione al rendiconto. La potenzialità informativa dei parametri gestionali, suddivisi in indicatori finanziari ed economici generali, indicatori dell'entrata ed indicatori per i singoli servizi, presuppone, tuttavia, la loro corretta compilazione, utilizzando, ove richiesto, le rilevazioni della contabilità economico-patrimoniale; per migliorare il valore segnaletico degli stessi è consigliabile integrare la griglia dei parametri obbligatori per legge con altri indicatori ritenuti dall'ente particolarmente significativi.

69. La relazione al rendiconto illustra in modo dettagliato la gestione della liquidità nell'arco dell'esercizio, considerando le giacenze della contabilità fruttifera ed infruttifera per gli enti soggetti al regime della tesoreria unica e l'utilizzo delle giacenze non soggette a tale regime; l'eventuale ricorso all'anticipazione di cassa deve essere motivato in riferimento ai limiti massimi previsti dalla legge ed in relazione all'onere sostenuto.

70. Al fine di garantire una corretta e trasparente rilevazione dei risultati finanziari dell'ente occorre rilevare nel rendiconto gli oneri che l'ente è tenuto a sostenere per il ripiano di perdite o del disavanzo di esercizio di aziende partecipate, consorzi o istituzioni.

71. L'ente identifica e valuta eventuali passività potenziali al fine di predisporre adeguati accantonamenti che permettano la copertura dei futuri debiti. Se i futuri debiti, anche fuori bilancio, sono certi nell'an e nel quantum, questi formano specifico stanziamento di bilancio, o, in alternativa, è riservata quota parte di avanzo a copertura di essi. Se i futuri debiti sono noti nell'an o nel quantum, essi sono coperti con appositi accantonamenti generici il cui ammontare è iscritto in sede di formazione del bilancio di previsione.

Conto economico

72 Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di competenza economica come definiti nei punti da 99 a 108 del documento "Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali". La gestione comprende le operazioni attraverso le quali si vogliono realizzare le finalità dell'ente. I componenti negativi sono riferiti ai consumi dei fattori impiegati, quelli positivi consistono nei proventi e ricavi conseguiti in conseguenza dell'affluire delle risorse che rendono possibile lo svolgimento dei menzionati processi di consumo.

Il conto economico comprende:

- (a) proventi ed oneri, derivanti da impegni ed accertamenti di parte corrente del bilancio, rettificati al fine di far partecipare al risultato della gestione solo i valori di competenza economica dell'esercizio;
- (b) le sopravvenienze e le insussistenze;
- (c) gli elementi economici non rilevati nel conto del bilancio che hanno inciso sui valori patrimoniali modificandoli.

73. Il conto economico rappresenta e dimostra le operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi che hanno contribuito a determinare il risultato economico dell'esercizio, raggruppati in modo da fornire significativi risultati intermedi, in conformità ai corretti principi contabili.

74. Lo schema di conto economico, di contenuto obbligatorio, approvato con Il D.P.R. n. 194 del 1996, si compendia nella considerazione delle seguenti aree funzionali, con riferimento alle quali, attraverso l'analisi di 28 valori, si procede alla quantificazione di alcuni risultati parziali (risultato della gestione e risultato della gestione operativa) sino a pervenire alla determinazione del complessivo risultato economico d'esercizio, per le parti appresso indicate, così specificate:

- A. Proventi della gestione;
- B. Costi della gestione;
- C. Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate;
- D. Proventi e oneri finanziari;
- E. Proventi e oneri straordinari.

75. I risultati intermedi scaturenti dal conto economico, evidenziano le seguenti informazioni:

- (a) La gestione operativa è costituita dalle operazioni che si manifestano in via continuativa nel corso dei diversi esercizi e che evidenzia i proventi e i costi che qualificano e identificano la parte peculiare e distintiva dell'attività dell'ente comprensiva della gestione immobiliare e dei proventi ed oneri della gestione delle aziende speciali e partecipate.
- (b) La gestione finanziaria ai fini dello schema di conto economico è rappresentata da interessi attivi e passivi e da altri proventi ed oneri di natura finanziaria.

(c) La gestione straordinaria è costituita dai proventi od oneri che hanno natura non ricorrente, o di competenza economica di esercizi precedenti, o derivanti da modifiche alla situazione patrimoniale (insussistenze attive e passive).

76. I costi sono aggregati nel conto economico secondo la loro natura e non sono ripartiti in base alla loro destinazione. I principi contabili intendono incentivare la suddivisione dei valori di costo negli specifici centri di costo per consentire l'analisi dell'efficienza ed il calcolo dei relativi indicatori da allegare al conto del bilancio. I conti economici di dettaglio per servizio, per prodotto ecc.. sono in ogni caso indispensabili e devono essere allegati al rendiconto ove è richiesto da specifica normativa (vedi conto economico servizio rifiuti, acquedotto, servizi pubblici a domanda individuale e servizi a rilevanza commerciale nel caso di opzione per la determinazione della base imponibile irap con il metodo commerciale).

77. I principali scostamenti rispetto al conto economico dell'esercizio precedente devono essere analizzati e valutati nella relazione illustrativa dell'organo esecutivo. Il risultato economico dell'esercizio ed in particolare il risultato depurato dei componenti straordinari (classe E), se negativo, attesta uno squilibrio economico che rende necessario provvedimenti per raggiungere nell'arco temporale più breve il pareggio. L'equilibrio economico come indicato nei postulati dei principi contabili degli enti locali è, infatti, un obiettivo essenziale ai fini della funzionalità dell'ente. La tendenza al pareggio economico deve essere pertanto considerata un obiettivo di gestione da sottoporre a costante controllo.

A) Proventi della gestione

78. Proventi tributari. La voce comprende i proventi di natura tributaria (imposte, tasse, tributi speciali ed altre entrate di natura tributaria) di competenza economica dell'esercizio. Eventuali proventi di tale natura riferiti ad esercizi precedenti devono essere rilevati quali componenti straordinari della gestione nella voce E 23. Nel rispetto del divieto di compensazione delle partite, gli importi sono iscritti al lordo degli eventuali compensi versati al concessionario o a società autorizzata alla gestione del tributo o deputata al controllo delle dichiarazioni e versamenti. I relativi costi sostenuti devono risultare tra i costi della gestione, alla voce "Prestazioni di servizi". I proventi rilevati nella voce trovano conciliazione con gli accertamenti del titolo I dell'entrata categorie 1, 2 e 3 (al netto della parte riferita ad esercizio precedenti), integrati e rettificati nel rispetto del principio della competenza economica.

79. Proventi da trasferimenti. La voce comprende tutti i proventi relativi ai trasferimenti correnti concessi all'ente dallo Stato, dalla regione, da organismi comunitari e internazionali e da altri enti del settore pubblico. Eventuali proventi di tale natura riferiti ad esercizi precedenti sono invece componenti straordinari della gestione da rilevare alla voce E 23, alla stregua di quanto esposto al punto precedente. Al fine di garantire la necessaria correlazione tra costi e ricavi, sono riportati in tale voce esclusivamente gli importi corrispondenti ai costi della gestione rilevati nella classe B) "costi della gestione".

80. Proventi da servizi pubblici. Vi rientrano i proventi derivanti dall'erogazione del servizio pubblico, sia esso istituzionale, a domanda individuale o produttivo, di competenza economica dell'esercizio. Per i servizi pubblici a domanda individuale e produttivi è utile, ai fini informativi, dettagliare nella relazione illustrativa la percentuale di copertura del costo ed evidenziare lo scostamento rispetto alla percentuale di copertura prevista. I proventi rilevati nella voce trovano conciliazione con gli accertamenti relativi alla

categoria 1 del Titolo III dell'entrata rettificati ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica.

81. Proventi da gestione patrimoniale. Sono rilevati i proventi relativi all'attività di gestione dei beni iscritti tra le immobilizzazioni del conto del patrimonio, quali locazioni e concessioni, nel rispetto del principio della competenza economica. Eventuali concessioni pluriennali di beni demaniali o patrimoniali devono essere riscontate per la parte di competenza economica di successivi esercizi. Deve pertanto essere rilevata in questa voce la quota di competenza dell'esercizio di concessioni pluriennali affluite, in precedenza, nei risconti passivi. I proventi rilevati nella voce trovano conciliazione con gli accertamenti della categoria 2 del Titolo III dell'entrata, rettificati ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica.

82. Proventi diversi. Si tratta di una voce avente natura residuale, relativa a proventi di competenza economica dell'esercizio, non riconducibili ad altre voci del conto economico e che non rivestono carattere straordinario. Deve essere rilevata in questa voce anche la quota annuale di ricavi pluriennali per l'importo corrispondente alla diminuzione dei risconti passivi ed in particolare l'utilizzo di conferimenti (contributi in conto impianti) per l'importo corrispondente alla quota di ammortamento del bene con essi finanziato. I proventi rilevati nella voce trovano conciliazione con gli accertamenti della categoria 5 del Titolo III dell'entrata, rettificati ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica.

83. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni. Sono indicati in tale voce i costi (personale, acquisto beni, servizi ecc) che danno luogo ad iscrizioni tra le immobilizzazioni del conto del patrimonio. Gli importi imputati alla voce devono essere rilevati tra i costi della gestione (classe B del conto economico). Gli eventuali oneri finanziari capitalizzati devono essere compresi nell'importo di questa voce e non detratti dalla voce D 21. È opportuno che l'utilizzo di fattori produttivi per la produzione interna di costi capitalizzabili sia disposta con determinazione indicante la convenienza economica del fare rispetto all'acquistare e l'ammontare presumibile del costo di produzione. Il responsabile del servizio deve rilevare analiticamente i costi con il criterio della commessa e determinare il costo definitivo da iscrivere all'attivo patrimoniale.

84. Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione. In tale voce è riportata la variazione tra il valore delle rimanenze finali e delle iniziali relative a prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti. La valutazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti è effettuata secondo i criteri di cui all'art.2426 n. 9 del codice civile.

B) Costi della gestione

85. Personale. In questa voce vanno iscritti tutti i costi sostenuti nell'esercizio per il personale dipendente (retribuzione, straordinari, indennità, oneri previdenziali ed assicurativi, trattamento di fine rapporto e simili), di competenza economica dell'esercizio. L'irap relativa deve essere rilevata alla voce B 15 "Imposte e tasse". I costi rilevati in questa voce trovano conciliazione negli impegni del conto del bilancio rilevati nell'intervento 1) integrati e rettificati nel rispetto del principio della competenza economica.

86. Acquisti di materie prime e/o beni di consumo. Sono iscritti in tale voce i costi per l'acquisto di materie prime, merci e beni di consumo necessari al funzionamento dell'attività ordinaria dell'ente, in base al principio della competenza economica. Le imposte da detrarre dal costo dei beni sono quelle recuperabili come l'Iva che costituisce credito verso l'erario, mentre le altre eventuali imposte devono essere comprese

nel costo dei beni. I costi rilevati in questa voce trovano conciliazione negli impegni del conto del bilancio rilevati nell'intervento 2) rettificati ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica.

87. Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo. In tale voce rientra la variazione delle rimanenze di materie prime, merci e beni di consumo acquistate e non utilizzate alla chiusura dell'esercizio. In generale le rimanenze devono essere valutate al minore tra costo storico ed il valore di mercato. Il costo storico è costituito dai costi sostenuti per ottenere la proprietà delle rimanenze nella loro attuale condizione. Per i beni fungibili la valutazione può essere fatta sulla base del costo medio ponderato, Fifo o Lifo. Il metodo prescelto deve essere disciplinato nel regolamento di contabilità.

88. Prestazioni di servizi. Rientrano in tale voce i costi relativi all'acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa. Sono compresi i costi per prestazioni di servizi riguardanti il personale (mensa, corsi di aggiornamento, vitto ed alloggio ai dipendenti in trasferta ecc.) I costi rilevati in questa voce trovano conciliazione con gli impegni del conto del bilancio rilevati nell'intervento 3) rettificati ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica.

89. Utilizzo di beni di terzi. Devono essere iscritti in tale voce i corrispettivi per il utilizzo di beni di terzi materiali ed immateriali, quali a titolo esemplificativo: canoni di locazione ed oneri accessori, canoni per l'utilizzo di software, concessioni, canoni per la locazione finanziaria ecc. I costi rilevati in questa voce trovano conciliazione con gli impegni del conto del bilancio rilevati nell'intervento 4) rettificati ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica.

90. Trasferimenti. Questa voce comprende gli oneri per i trasferimenti correnti concessi dall'ente. Devono essere rilevati i trasferimenti in denaro senza alcuna controprestazione, quali ad esempio le semplici movimentazioni finanziarie ed i contributi a fondo perduto o in conto esercizio per l'attività svolta da enti che operano per la popolazione ed il territorio. I trasferimenti (contributi in conto esercizio) concessi ad aziende speciali, consorzi, istituzioni ed a società partecipate devono essere rilevati nella voce C19. I costi rilevati in questa voce trovano conciliazione con gli impegni relativi all'intervento 5) del Titolo I della spesa.

91. Imposte e tasse. Sono inseriti rispettando il principio della competenza economica gli importi riferiti a imposte e tasse corrisposte dall'ente durante l'esercizio. I costi rilevati in questa voce trovano conciliazione con gli impegni relativi all'intervento 6) del Titolo I della spesa rettificati ed integrati.

92. Quote di ammortamento dell'esercizio. Vanno inclusi tutti gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali iscrivibili nel conto del patrimonio. Trova allocazione in tale voce anche la quota di costo relativa ai costi pluriennali che, nel rispetto del principio della competenza, sono ripartiti su più esercizi. La procedura di ammortamento è necessaria per le immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo in quanto soggette a deperimento o consumo. L'ammortamento decorre dall'esercizio di idoneità all'uso del bene. Il registro dei beni ammortizzabili (o schede equivalenti) pur non essendo previsto dall'ordinamento come registro obbligatorio è lo strumento in grado di consentire la corretta procedura di ammortamento, di seguire il valore del singolo bene in ogni momento e di determinare all'atto della dismissione la plusvalenza o la minusvalenza.

Nel registro devono essere indicati per ciascun bene l'anno di acquisizione, il costo, il coefficiente di ammortamento, la quota annuale di ammortamento, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del precedente esercizio, il valore residuo e l'eventuale dismissione del bene. Le aliquote di

ammortamento indicate nell'art. 229 del Tuel possono essere considerate come "aliquote ordinarie" assumendo carattere residuale le aliquote di ammortamento via via imposte da norme speciali. Ove si verifichi la perdita totale del valore il relativo fondo di ammortamento deve essere rettificato sino alla copertura del costo.

C) Proventi ed oneri da aziende speciali e partecipate

93. Utili. In tale voce si collocano gli importi relativi ai dividendi deliberati nell'esercizio dalle aziende speciali, consorzi e società partecipate dall'ente. Nell'esercizio di erogazione dell'utile o del dividendo, deve essere rilevato in tale voce anche l'eventuale credito d'imposta o trasferimento compensativo di cui all'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 12/12/2003 n. 344. I proventi rilevati in questa voce trovano conciliazione con gli importi relativi agli accertamenti di cui alla categoria 4) del Titolo III dell'entrata integrati e rettificati in ragione del principio di competenza.

94. Interessi su capitale di dotazione. In questa voce sono evidenziati gli interessi attivi di competenza dell'esercizio che l'azienda speciale versa all'ente come corrispettivo per la disponibilità del fondo di dotazione. I proventi rilevati in questa voce trovano conciliazione con gli accertamenti di cui alla categoria 3) del Titolo III dell'entrata, integrati e rettificati nel rispetto della competenza economica.

95. Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate. In tale voce è inserito il costo annuo di competenza delle erogazioni concesse dall'ente alle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate per contributi in conto esercizio. I trasferimenti per ripiano perdite devono essere classificati nella voce E28. I costi rilevati in tale voce trovano conciliazione con gli impegni relativi all'intervento 5) del Titolo I della spesa.

D) Proventi ed oneri finanziari

96. Interessi attivi. La voce accoglie i proventi di competenza dell'esercizio connessi con l'area finanziaria della gestione dell'ente. Sono inseriti in tale voce, con specificazione nella relazione illustrativa anche i proventi finanziari diversi dagli interessi attivi. I proventi rilevati in tale voce trovano conciliazione con gli accertamenti relativi alla categoria 3) del Titolo III dell'entrata, integrati e rettificati secondo competenza economica

97. Interessi passivi. La voce accoglie gli oneri finanziari di competenza economica dell'esercizio. Gli interessi passivi devono essere distinti in: interessi su mutui e prestiti, interessi su obbligazioni; interessi su anticipazioni; interessi per altre cause. Questi ultimi corrispondono a interessi passivi per ritardato pagamento, interessi passivi in operazioni di titoli, ecc. Gli oneri rilevati in tale voce trovano conciliazione con gli impegni relativi all'intervento 6) del Titolo I della spesa, integrati e rettificati.

E) Proventi ed oneri straordinari

98. Vi rientrano i componenti positivi e negativi di reddito non ricorrenti. Si tratta quindi di insussistenze, accantonamenti e sopravvenienze tutte le plusvalenze e le minusvalenze, anche di quelle che hanno natura "ordinaria" secondo l'impostazione civilistica.

99. Insussistenze del passivo. Tale voce comprende gli importi relativi alla riduzione di debiti esposti nel passivo del patrimonio il cui costo originario è transitato nel conto economico in esercizi precedenti. La principale fonte di conoscenza è l'atto di riaccertamento dei residui passivi. Le variazioni dei residui passivi

di anni precedenti iscritti nei conti d'ordine, non fanno emergere insussistenza del passivo, ma bensì una variazione in meno nei conti d'ordine.

100. Sopravvenienze attive. Sono indicati in tale voce i proventi, di competenza economica di esercizi precedenti, che determinano incrementi dell'attivo. Trovano allocazione in questa voce i maggiori crediti derivanti dal riaccertamento dei residui attivi e le altre variazioni positive del patrimonio non derivanti dal conto del bilancio, quali ad esempio, donazioni acquisizioni gratuite, rettifiche positive per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi. Nella relazione illustrativa al rendiconto deve essere dettagliata la composizione della voce.

101. Plusvalenze patrimoniali. Corrispondono alla differenza positiva tra il valore di scambio ed il valore non ammortizzato dei beni e derivano da:

(a) cessione o conferimento a terzi di immobilizzazioni;

(b) permuta di immobilizzazioni;

(c) risarcimento in forma assicurativa o meno per perdita di immobilizzazione.

102. Insussistenze dell'attivo. Sono costituite dagli importi relativi alla riduzione di crediti o alla riduzione di valore di immobilizzazioni. La principale fonte per la rilevazione delle insussistenze dell'attivo è l'atto di riaccertamento dei residui attivi. Le insussistenze possono derivare anche da minori valori dell'attivo per perdite, dismissione o danneggiamento di beni e da rettifiche per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi.

103. Minusvalenze patrimoniali. Hanno significato simmetrico rispetto alle plusvalenze, ed accolgono quindi la differenza, ove negativa, tra il valore di scambio del bene e il corrispondente valore netto iscritto nell'attivo del conto del patrimonio.

104. Accantonamento per svalutazione crediti. Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per inesigibilità che devono gravare sull'esercizio in cui le stesse si possono ragionevolmente prevedere. L'importo accantonato per svalutazione crediti va riferito nel conto del patrimonio in diminuzione dell'attivo nella voce "immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità". I crediti di dubbia esigibilità devono essere stralciati dal conto del bilancio, salvo che non sussista un avanzo vincolato tale da consentire la copertura della relativa perdita. I proventi della gestione sono rilevati al netto dei crediti di dubbia esigibilità se quest'ultimi sono stralciati dal conto del bilancio. Se i proventi della gestione sono rilevati al lordo dei crediti di dubbia esigibilità, in questa voce deve essere rilevato l'accantonamento per svalutazione il cui ammontare corrisponde all'avanzo vincolato.

105. Oneri straordinari. Sono allocati in tale voce gli altri costi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio. Vi trovano allocazione gli importi impegnati all'intervento 8) del Titolo I della spesa, riconducibili ad eventi straordinari (non ripetitivi) ed i trasferimenti in conto capitale concessi a terzi e finanziati con mezzi propri. La voce riveste carattere residuale, trovando allocazione in essa tutti i valori economici negativi non allocabili in altra voce di natura straordinaria. La composizione della voce deve essere dettagliata nella relazione illustrativa al rendiconto.

106. Risultato economico dell'esercizio. Rappresenta la differenza positiva o negativa tra i proventi e gli oneri dell'esercizio. In generale la variazione del patrimonio netto deve corrispondere al risultato economico, salvo il caso di rilevazione di errori nella ricostruzione iniziale della consistenza patrimoniale. Nel caso di errori nella ricostruzione iniziale la rettifica della posta patrimoniale deve essere rilevata in apposito prospetto, contenuto nella relazione al rendiconto della gestione, il cui saldo costituisce una rettifica del patrimonio netto. In tale ipotesi il patrimonio netto finale risulterà pari a: patrimonio netto iniziale +/- risultato economico dell'esercizio +/- saldo delle rettifiche.

Conto del patrimonio

Struttura e contenuto

107. Il presente Principio richiede specifiche informazioni nei prospetti del rendiconto ed illustra le modalità di impiego degli schemi fondamentali previsti dal D.P.R. n. 194 del 1996. Nella concreta pratica si consiglia di utilizzare i modelli più aggiornati che sono stati divulgati dall'Osservatorio sul sito del Ministero dell'interno.

108. Il prescrive lo schema ed il contenuto obbligatori del conto del patrimonio. Lo schema è a sezioni contrapposte, l'Attivo ed il Passivo. La classificazione dei valori attivi si fonda su una logica di destinazione, mentre quella del Passivo rispetta la natura delle fonti di finanziamento. Lo schema presenta tre macroclassi nell'attivo (Immobilizzazioni, Attivo circolante, Ratei e risconti attivi) e quattro nel passivo (Patrimonio netto, Conferimenti, Debiti, Ratei e risconti passivi). Oltre a ciò, in calce al conto del Patrimonio, sono presenti i conti d'ordine, suddivisi in: Impegni per opere da realizzare, Conferimenti in aziende speciali, Beni di terzi).

109. Il conto del patrimonio deve dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, in conformità ai corretti principi contabili.

Attivo

Immobilizzazioni

110. Questa macroclasse ricomprende i beni destinati a permanere durevolmente nell'ente, in ragione della loro funzione e della scelta degli amministratori. Vi rientrano le classi delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie. Tali voci, devono essere riportate al netto degli accantonamenti effettuati a titolo di ammortamento nei relativi fondi ammortamento.

111. Immobilizzazioni immateriali. Sono costi ad utilizzo pluriennale che possono essere economicamente sospesi in quanto correlabili a ricavi e proventi futuri. Tutti i costi diversi da quelli relativi a beni materiali che non esauriscono la loro utilità nell'esercizio debbono essere rilevati in tale voce, dettagliando nella relazione illustrativa la composizione. Vi rientrano gli oneri pluriennali ed i costi per diritti e beni immateriali. La tipologia è la seguente:

(a) spese straordinarie su beni di terzi;

(b) spese finanziarie, oneri per emissione di prestiti obbligazionari;

(c) spese per P.R.G.;

- (d) spese per elezioni amministrative;
- (e) software applicativo;
- (f) spese di pubblicità;
- (g) spese di ricerca (studi di fattibilità, ecc).

Il valore da iscrivere è dato dal costo sostenuto o di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori o di produzione, comprendente tutti i costi direttamente imputabili. Tale valore non può eccedere il valore recuperabile, inteso come il maggiore tra il presumibile valore realizzabile tramite alienazione e il suo valore in uso. Il valore iscritto è rettificato dagli ammortamenti, le cui quote sono rapportate al periodo di effettivo utilizzo, tenendo conto della residua possibilità di utilizzo. Qualora si riscontri una riduzione durevole delle condizioni di utilizzo futuro, questa è rilevata nel conto economico, a rettifica del costo relativo, tra gli oneri straordinari alla voce "Insussistenze dell'attivo".

112. Immobilizzazioni materiali. Tale classe accoglie i beni tangibili che sono destinati a permanere nell'ente locale per più esercizi. La loro articolazione nel conto del patrimonio ha cura di distinguere i beni demaniali e quelli facenti parte del patrimonio indisponibile (terreni e fabbricati) da quelli, classificati secondo la loro natura. Sono soggetti ad ammortamento tutti i beni suscettibili di usura fisica o economica. I terreni non sono assoggettabili ad ammortamento ad eccezione dei terreni adibiti a cave e quelli sui quali è stato costruito un fabbricato il cui valore va a costituire l'importo complessivo da ammortizzare. Un cenno particolare alle immobilizzazioni in corso, che sono tali fino a quando non vengano completate. A quel punto i relativi importi devono essere stornati alla voce cui sono riferibili per natura. Trovano allocazione nella presente categoria i valori netti residui, cioè al netto dei relativi fondi di ammortamento, dei beni immobili e mobili costituenti parte dell'organizzazione permanente dell'ente, così come elencati nello schema del D.P.R. n. 194 del 1996.

113. Il valore da iscrivere, se i beni risultano acquisiti alla data di entrata in vigore del D.Lgs n. 77 del 1995, deve essere calcolato in base alle disposizioni contenute nel medesimo Decreto Legislativo, altrimenti il valore da attribuire alle immobilizzazioni è rappresentato dal costo di acquisto. Tale costo è rappresentato dal prezzo effettivo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. Se il bene non viene impiegato in un servizio non rilevante ai fini dell'IVA, quest'ultima costituisce costo capitalizzabile; viceversa, essa, non costituendo un elemento di costo ma un credito verso l'erario, non è capitalizzata. L'eventuale capitalizzazione dell'IVA non deve far in modo che si ecceda il valore recuperabile tramite l'uso del bene.

114. Se il bene è costruito in economia, il valore comprende tutti quei costi diretti che l'ente ha sostenuto per la realizzazione del bene. Se il bene realizzato in economia è disponibile sul mercato, la valutazione è effettuata al minore tra il costo e il prezzo di mercato. L'eventuale eccedenza di costo, allocata tra le immobilizzazioni in corso, è svalutata nello stesso esercizio tra gli oneri straordinari alla voce "Insussistenze dell'attivo". Se l'acquisto avviene tramite permuta, l'iscrizione tiene conto dei valori dei due beni.

115. Il valore originariamente iscritto è incrementato esclusivamente delle manutenzioni straordinarie effettuate sul bene stesso, nel limite del valore recuperabile tramite l'uso. Sono straordinarie le

manutenzioni che accrescono la vita utile del bene o che ne incrementano la capacità, la produttività o la sicurezza. Il costo storico del bene è rettificato in ogni esercizio attraverso le quote di ammortamento. La finalità dell'ammortamento economico è quella di far partecipare agli esercizi di effettivo utilizzo del bene una quota parte del costo originariamente sostenuto. Le relative quote sono determinate da espresse previsioni di legge. L'ammortamento decorre dall'esercizio di effettivo utilizzo del bene.

116. Qualora si verifichi una perdita duratura di valore, il bene va esposto al valore di presumibile recuperabilità, imputando l'eccedenza, quale svalutazione, tra gli oneri straordinari alla voce "Insussistenze dell'attivo". Lo stesso trattamento contabile subiscono i beni destinati all'alienazione, quelli obsoleti e quelli non utilizzabili, i quali vanno valutati al minore tra il valore netto contabile ed il valore netto di realizzo.

117. Le immobilizzazioni finanziarie sono rappresentate dagli investimenti finanziari destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'ente. Sono rilevabili in questa voce le partecipazioni, i crediti e gli investimenti finanziari a medio e lungo termine ed in generale tutti i crediti dell'ente diversi (ad eccezione dei depositi cauzionali e dei crediti di dubbia esigibilità conservati nel conto del bilancio) da quelli risultanti nei residui attivi.

118. In base al D.P.R. n. 194 del 1996, si considerano immobilizzazioni finanziarie:

(a) Le partecipazioni in imprese controllate e collegate e quelle che costituiscono investimento durevole. Tali partecipazioni devono a fine anno essere valutate secondo uno dei due criteri previsti dall'art. 2426 del codice civile: il metodo del costo di acquisto, eventualmente svalutato, tra le insussistenze dell'attivo, se il valore è durevolmente inferiore al costo; il metodo del patrimonio netto, cioè valutarle in ragione del valore del patrimonio netto che essi rappresentano;

(b) I crediti che per condizioni contrattuali sono caratterizzati dalla destinazione durevole nel patrimonio dell'ente, con evidenziazione di quelli verso imprese controllate, collegate ed altre;

(c) I titoli che, ove consentito da norme di legge che derogano alle norme sulla tesoreria unica per l'impiego della liquidità, l'ente prevede di tenere nel proprio portafoglio per periodi superiori ai 12 mesi. I titoli qui allocati vanno valutati al prezzo di acquisto eventualmente rettificato da perdite durevoli di valore;

(d) I crediti per depositi cauzionali relativi alle somme depositate a garanzia di obbligazioni giuridiche stipulate con terzi. Tali crediti sono valutati al valore nominale.

119. Appartengono a tale categoria anche i crediti di dubbia esigibilità ed i crediti inesigibili. Sono crediti di dubbia esigibilità quelli per i quali vi siano elementi che facciano presupporre un difficile realizzo degli stessi. Per tale categoria, in base agli elementi in possesso, l'ente deve o stralciarli dal conto del bilancio, trattandoli alla stregua dei crediti inesigibili; o tenerli nel conto del bilancio, presentando però il relativo fondo svalutazione crediti a detrazione. Sono crediti di dubbia esigibilità i crediti per i quali contestualmente si verificano le seguenti circostanze: incapacità di riscuotere e mancata scadenza dei termini di prescrizione.

Attivo circolante

120. Rientrano in questa macroclasse, per esclusione, i beni non destinati a permanere durevolmente nell'ente locale. Tali beni sono ricondotti a quattro classi: rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi, disponibilità liquide.

121. Rimanenze. Sono i beni mobili, quali prodotti finiti, materie prime, semilavorati e prodotti in corso di lavorazione che risultano presenti nell'ente dalle rilevazioni inventariali di fine esercizio.

122. Crediti. Questa classe accoglie i crediti di natura commerciale e quelli, in generale, derivanti dalla gestione ordinaria dell'ente. I crediti vanno esposti al valore nominale.

123. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi. Si tratta di titoli che l'ente detiene con intento di destinazione non durevole. In regime di tesoreria unica si tratta, evidentemente, di una eventualità remota. Nel caso in cui un ente locale manifesti l'intenzione di cedere una partecipazione ecco che il suo valore contabile dovrebbe essere fatto figurare in questa classe.

124. Disponibilità liquide. Vi rientrano il fondo di cassa, comprensivo dell'importo complessivo depositato presso il tesoriere, ed i depositi bancari e postali.

Ratei e risconti attivi

125. I ratei e risconti ineriscono a quote di costi o di proventi comuni a due o più esercizi. In particolare, i ratei attivi misurano quote di proventi la cui integrale liquidazione avverrà in un successivo esercizio, ma di competenza, per la parte da essi misurata, dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio. I risconti attivi esprimono quote di costi rilevati integralmente nell'esercizio in corso od in precedenti esercizi e rappresentano la quota parte rinviata ad uno o più esercizi successivi.

Conti d'ordine

126. I conti d'ordine sono delle annotazioni di memoria. Essi costituiscono delle annotazioni di corredo della situazione patrimoniale finanziaria esposta dallo stato patrimoniale ma non costituiscono attività e passività in senso stretto. Vi rientrano quindi tutti quegli elementi di gestione che alla chiusura dell'esercizio non hanno generato economicamente e finanziariamente effetti immediati e diretti sulla struttura patrimoniale. Vi rientrano le Opere da realizzare, i Beni conferiti in aziende speciali, i Beni di terzi.

127. Le Opere da realizzare. Vi rientrano gli impegni di spesa, relativi ad investimenti, che ancora non hanno dato luogo alla fase di liquidazione della spesa.

128. I Beni conferiti in aziende speciali. Vi rientrano i beni conferiti in aziende speciali ma anche i beni lasciati a personalità giuridiche terze in comodato gratuito.

129. I Beni di terzi, rilevano il valore complessivo dei beni di proprietà di terzi che, senza corresponsione di canone od altro compenso, si trovano a disposizione dell'ente locale e per i quali quest'ultimo di assume l'onere della custodia.

Passivo

Patrimonio netto

130. Il Patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Il Patrimonio netto rappresenta, in via fondamentale, l'entità monetaria dei mezzi netti a disposizione dell'ente locale, indistintamente investita, insieme ai mezzi di terzi, nelle attività patrimoniali.

131. Il Patrimonio netto non è determinabile indipendentemente dalle attività e dalle passività. Ne consegue che non può parlarsi di valutazione del Patrimonio netto. Oggetto di distinte valutazioni, in sede di redazione del rendiconto, sono i singoli elementi attivi e passivi che compongono il patrimonio. Il Patrimonio netto, quale valore differenziale, è unitario, anche se per finalità pratiche e giuridiche risulta suddiviso in quote "ideali".

132. Nello schema previsto dal D.P.R. n. 194 del 1996 il Patrimonio netto è distinto in due classi: il Netto patrimoniale ed il Netto da beni demaniali. Il legislatore ha quindi voluto distinguere le risultanze economiche dell'esercizio in base alla loro natura giuridica, in coerenza con la tradizionale impostazione giuscontabile di classificazione dei beni ma che stride con un corretto approccio contabile.

Conferimenti

133. Trovano allocazione in tale voce, con la suddivisione nelle classi dei Conferimenti da trasferimenti in c/capitale e dei Conferimenti da concessioni di edificare, le somme accertate all'ente quali forme contributive di compartecipazione al finanziamento dell'acquisizione e/o realizzazione di beni patrimoniali.

134. Trattasi, a tutti gli effetti, di contributi in conto capitale che l'ente riceve da enti pubblici o da privati. Proprio per tale caratteristica, essi devono partecipare al risultato economico nell'esercizio in cui i relativi costi sono economicamente sostenuti, in base al principio di correlazione, secondo la metodologia illustrata nella voce "Proventi diversi" di questo documento.

Debiti

135. I debiti sono obbligazioni a pagare una somma certa a scadenze prestabilite. La classificazione dei debiti in voci avviene per natura e sono riportati in ragione del loro valore nominale residuo. Ci si sofferma solo sulle voci che si ritiene necessario di qualche puntualizzazione.

136. I Debiti di finanziamento. La voce, a sua volta suddivisa in sottovoci, comprende i debiti contratti per il finanziamento degli investimenti.

137. I Debiti di funzionamento. Vi rientrano tutte le posizioni debitorie assunte nella sua attività corrente.

138. Debiti verso imprese controllate, collegate ed altre. Ai fini della definizione dei rapporti tra aziende deve farsi riferimento all'art. 2359 del codice civile.

Ratei e risconti passivi

139. I ratei e risconti ineriscono a quote di costi o di proventi comuni a due o più esercizi. In particolare, i ratei passivi misurano quote di costi la cui integrale liquidazione avverrà in un successivo esercizio, ma di competenza, per la parte da essi misurata, dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio. I risconti passivi

esprimono quote di ricavi rilevati integralmente nell'esercizio in corso od in precedenti esercizi e rappresentano la quota parte rinviata ad uno o più esercizi successivi.

Conti d'ordine

140. I conti d'ordine sono delle annotazioni di memoria. Essi costituiscono delle annotazioni di corredo della situazione patrimoniale-finanziaria esposta dallo stato patrimoniale ma non costituiscono attività e passività in senso stretto. Vi rientrano quindi tutti quegli elementi di gestione che alla chiusura dell'esercizio non hanno generato economicamente e finanziariamente effetti immediati e diretti sulla struttura patrimoniale. Vi rientrano le Impegni opere da realizzare, i Conferimenti in aziende speciali, i Beni di terzi. Il loro significato è del tutto analogo a quello descritto in relazione all'attivo.

Prospetto di conciliazione

I rapporti tra contabilità finanziaria e contabilità generale

141. La rappresentazione dei risultati della gestione viene effettuata, in sede di rendicontazione, sia sotto il profilo finanziario che sotto quello economico-patrimoniale. Trattandosi di risultati riguardanti un unico insieme di fatti gestionali, viene richiesta una dimostrazione delle relazioni esistenti tra i diversi aspetti rappresentati, riepilogata in un "prospetto di conciliazione", che costituisce allegato del conto economico e che è stato divulgato, in una versione più corretta, sul sito del Ministero dell'interno, a cura dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali. Al nuovo modello viene fatto riferimento nella presente parte del principio contabile.

142. Ai fini dell'ottenimento di tale risultato, occorre disporre di un sistema di scritture contabili in grado di integrare, contestualmente, la rilevazione finanziaria con quella economica e patrimoniale. La contestualità delle rilevazioni, ai fini della significatività delle stesse, deve garantire il rispetto dei principi contabili caratteristici sia della contabilità finanziaria che della contabilità economica, evitando di alterare la specificità della rilevazione di quest'ultima in funzione di classificazioni e di esigenze di carattere finanziario e viceversa.

143. Le rilevazioni degli impegni di spesa aventi esclusivo contenuto finanziario, vengono allocate in "conti d'ordine". Per contro le rilevazioni prive di contenuto finanziario trovano rilevazione solamente nell'ambito economico-patrimoniale (contabilità generale).

144. Il prospetto di conciliazione è documento obbligatorio per tutti gli enti e deve essere allegato al conto economico. Gli enti che utilizzano il prospetto di conciliazione per formare il conto economico e rilevare le variazioni patrimoniali (contabilità semplificata), devono dettagliare in carte di lavoro, da allegare al prospetto, le rettifiche e le integrazioni apportate agli accertamenti ed agli impegni.

Finalità del prospetto di conciliazione

145. Il "prospetto di conciliazione" ha la finalità di mettere in evidenza i collegamenti esistenti, al termine dell'esercizio, tra i risultati finanziari e quelli economico-patrimoniali rilevati dalla contabilità generale che rappresenta la documentazione probatoria dei dati riepilogati nei risultati della gestione. Infatti, la generalità delle operazioni rilevate nell'ambito della contabilità finanziaria ha contestuale rilevanza in contabilità generale, in quanto:

(a) Gli accertamenti di entrata corrispondono alla nascita contestuale di un credito cui segue, immediatamente o successivamente, un incasso;

(b) Gli impegni di spesa corrispondono:

1) al sorgere di un debito, cui segue, immediatamente o successivamente, un pagamento;

2) alla creazione di un vincolo, rilevato in conti d'ordine, successivamente trasformato in debiti, nel momento in cui viene realizzata l'attività gestionale di cui l'impegno costituisce copertura finanziaria.

146. Le rilevazioni che non rivestono caratteristiche finanziarie (e come tali vengono ignorate nell'ambito della contabilità finanziaria), opportunamente riepilogate, completano la costruzione del "prospetto" realizzando un raccordo complessivo dei risultati. Si ottiene così una visione d'insieme delle risultanze della gestione consentendo una lettura in chiave economica e patrimoniale degli stessi risultati finanziari.

147. Il modello contabile n. 18 pubblicato in allegato al D.P.R. n. 194 del 1996, oltre a contenere errori di stampa non evidenzia il percorso logico e la metodologia di rettifica dei valori finanziari. Si consiglia pertanto di utilizzare il modello allegato al presente principio che distingue le entrate e le spese secondo la specifica caratteristica. In tale modello l'accertamento e l'impegno di parte corrente vengono previamente rettificati per riportare la dimensione finanziaria ai flussi direttamente collegati con i proventi, ricavi e costi dell'esercizio; quindi i dati vengono rettificati di ratei (non compresi nei residui) e risconti, evidenziando distintamente la rettifiche in modo da agevolare la compilazione ed il controllo.

Il collegamento del conto economico

148. Il "prospetto di conciliazione" mette in evidenza, chiarendo i motivi delle differenze, il collegamento esistente tra:

(a) gli accertamenti finanziari di parte corrente ed i ricavi o proventi di esercizio rilevati sotto il profilo economico;

(b) gli impegni finanziari di parte corrente ed i costi di esercizio rilevati sotto il profilo economico.

Contestualmente evidenzia le correlate modificazioni agli elementi del conto del patrimonio.

149. Le principali differenze tra i due profili (finanziario ed economicopatrimoniale)

sono costituite da:

- differenze di attribuzione dell'esercizio di competenza:

(a) entrate e spese accertate o impegnate (perché incassate o pagate) nell'esercizio ma di competenza economica dell'esercizio successivo che, sotto il profilo economico - patrimoniale costituiscono, nell'esercizio in fase di chiusura, risconti passivi o attivi;

(b) spese legittimamente impegnate nell'esercizio in fase di chiusura ma trasformate in consumi (e quindi in costi) solamente in un successivo esercizio;

- differenze esistenti tra la classificazione determinata dalle regole della contabilità finanziaria e quelle della contabilità economico - patrimoniale.

- differenze esistenti in quanto i fatti rilevati non hanno contenuto finanziario:

- (a) quote annuali di ammortamenti;
- (b) quote annuali di ricavi pluriennali;
- (c) accantonamento di fondi per svalutazione crediti;
- (d) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
- (e) variazione della valutazione delle rimanenze.

Commento ed analisi del modello

Le entrate

Entrate correnti - Titoli I - II e III

150. Le entrate correnti della colonna 9E, devono essere riferite alla specifiche voci della lettera A) del conto economico se di competenza economica dell'esercizio ed alla voce E23, se relative ad entrate di carattere eccezionale (quali ad esempio: gettito arretrato di tributi, per eventi calamitosi, consultazioni elettorali e referendarie), e se riferite ad anni precedenti (per sentenze esecutive). Va tenuto presente che i ratei attivi (colonne 7E - 8E) si riferiscono a quote di proventi o ricavi, di competenza dell'esercizio, ma accertati nella competenza finanziaria dell'esercizio successivo e, quindi, non comprese tra i residui attivi. Va anche considerato che i risconti passivi (colonne 5E - 6E) si riferiscono a quote di proventi o ricavi accertati nell'esercizio ma di competenza economica dell'esercizio successivo.

Entrate a destinazione specifica e vincolata

151. Le entrate a destinazione specifica e vincolata rilevate nelle entrate correnti devono confluire nel conto economico per un importo pari ai costi della gestione finanziati nell'esercizio con tali entrate. La differenza rispetto all'accertamento deve essere riscontata.

Entrate in conto capitale - Tit. IV - Entrate per alienazione di beni

152. Il valore residuo del bene alienato deve essere portato in diminuzione nel conto del patrimonio in corrispondenza della specifica immobilizzazione. La differenza rispetto al provento (al netto dell'Iva), se positiva costituisce plusvalenza da rilevare nella voce E24 del conto economico, se negativa alla voce E26 del conto economico

Trasferimenti di capitale

153. I trasferimenti di capitale accertati al titolo IV delle entrate confluiscono nel passivo del conto del patrimonio nella voci da BI e BIV.

Occorre comunque tenere conto delle seguenti possibili destinazione del trasferimento accertato:

- (a) al finanziamento indistinto degli investimenti (contributo in conto capitale) (es. fondo ordinario investimenti);
- (b) al finanziamento di specifici investimenti (contributo in conto impianti);

(c) al finanziamento di spese correnti (es. proventi per concessioni edilizie);

(d) al trasferimento a terzi;

(e) al rimborso.

Nell'ipotesi sub a) l'importo deve essere rilevato nella voce B IV del passivo patrimoniale "altri conferimenti". Nell'ipotesi sub b) l'importo deve essere rilevato nella voce B I o B III, se relativo a proventi per concessioni edilizie e diminuito in relazione al valore dell'immobilizzazione iscritta nell'attivo utilizzando il metodo del costo netto (diminuzione del valore dell'attivo al momento dell'entrata in funzione della immobilizzazione per un importo pari al contributo ottenuto), oppure quello della sterilizzazione della quota di ammortamento (diminuzione del conferimento per un importo pari alla quota di ammortamento maturata annualmente sulla parte del costo finanziato con il contributo ottenuto, da rilevare nel conto economico alla voce A5, e ed in calce del prospetto di conciliazione, parte entrate, alla voce "quota annua di trasferimenti in conto capitale). Nell'ipotesi sub c) l'importo deve essere rilevato nel conto economico voce A6. Nelle ipotesi sub d) ed e) l'importo deve essere rilevato nella voce B II del conto del patrimonio o in alternativa nella voce C VII altri debiti.

Entrate per assunzione prestiti - Tit. V

154. All'accertamento relativo all'assunzione di un prestito corrisponde analogo aumento del debito rilevato al punto C I) del Conto del patrimonio. Nel caso in cui il finanziamento sia a carico di altri enti l'accertamento sarà rilevato come un contributo in conto impianti e pertanto dovrà essere contabilizzato nel passivo patrimoniale alla voce "conferimenti". Nel prospetto di conciliazione saranno rilevate le opportune rettifiche (in più alla voce "trasferimenti in conto capitale" e in meno alla voce "accensione di prestiti"). Inoltre, nel caso in cui venisse assunto l'onere di ammortamento di un prestito contratto da altro ente (es. un Consorzio), anche in assenza di accertamento finanziario, nel Tit. V dell'entrata verrà rilevato in aumento tale valore che verrà così contrapposto ad un aumento del debito iscritto al punto C I) del conto del patrimonio.

Le spese

Le spese correnti - Titolo I

155. Le spese correnti della colonna 9S, devono essere riferite alle specifiche voci della lettera B) del conto economico se di competenza economica dell'esercizio. Le spese di carattere eccezionale rilevate nella parte corrente (quali ad esempio: per eventi calamitosi, consultazioni elettorali e referendarie, e se riferite ad anni precedenti, per sentenze esecutive, per ripiano disavanzo aziende di pubblico servizio, per debiti fuori bilancio), devono essere rilevate nella voce E29 del conto economico. Gli impegni per "costi esercizi futuri (colonne 2S e 3S) sono costituiti da impegni solo finanziari per i quali non si è concretizzata alla chiusura dell'esercizio l'acquisizione del fattore produttivo in tutto o in parte quali ad esempio quelli relativi a procedure di gara bandite entro la chiusura dell'esercizio; a forniture di beni ordinate e non consegnate alla chiusura dell'esercizio; a prestazioni di servizio ordinate e non ultimate a fine esercizio. Il loro importo viene riportato nella colonna 3S del prospetto. Deve essere posto in aumento agli impegni di competenza l'ammontare dei costi anno futuro rilevato all'inizio dell'esercizio (colonna 2S del prospetto) il cui valore corrisponde a quello della colonna 3S dell'esercizio precedente. Tali impegni hanno finanziato costi

sostenuti nell'esercizio in fase di chiusura ed eventuali quote non utilizzate sono di nuovo detratte sommandole alla colonna 3S. L'importo delle rettifiche deve essere rilevato nei conti d'ordine del conto del patrimonio distinto per tipologia di finanziamento (non vincolato, vincolato), nelle voci E o F.

- i ratei passivi si riferiscono a quote di costi, di competenza dell'esercizio, ma impegnati nell'esercizio successivo e, quindi, non compresi tra i residui passivi;

- i risconti attivi si riferiscono a quote di costi impegnati nell'esercizio ma di competenza economica dell'esercizio successivo.

Spese in conto capitale - Titolo II

156. L'ammontare della somma dei pagamenti in conto competenza e residui (col. 2S, viene rettificato con i seguenti valori:

- 3S - si sottraggono i pagamenti effettuati nell'esercizio per valori già inseriti nell'attivo patrimoniale dell'esercizio precedente;

- 4S - si aggiungono i valori di attività patrimoniali, già acquisite nel conto del patrimonio dell'esercizio ma non ancora pagate;

- 5S - si sottraggono eventuali importi di trasferimenti in conto capitale che non si riferiscono a permutazioni patrimoniali e che, di conseguenza non contribuiscono a migliorare il valore del patrimonio dell'ente. Tali valori vengono portati in aumento alla voce "trasferimenti" del titolo I e costituiscono costi d'esercizio;

- 6S - si sottrae il valore dell'I.V.A. quando questa non viene capitalizzata ma recuperata in quanto l'investimento viene effettuato nell'ambito di un servizio rilevante ai fini I.V.A.;

- 7S - si sommano altre differenze derivanti da imprecisioni di imputazione finanziaria nel caso in cui valori patrimoniali siano stati finanziati tra gli impegni di parte corrente (es. acquisizione di beni strumentali finanziati erroneamente nel Titolo I della spesa). In questo caso analogo importo sarà detratto dagli impegni del Titolo I nella colonna 4S (altre rettifiche). Gli impegni solo finanziari del titolo II, devono essere rilevati nei conti d'ordine se ed in quanto riferiti a costi/debiti non di competenza dell'esercizio.

Rimborso prestiti - Titolo III

157. Qualora la somma impegnata fosse anche leggermente diversa dalla somma realmente utilizzata per quota capitale di ammortamento di prestiti (per motivi di arrotondamento e compensazione con la quota interessi) devono essere effettuate le opportune rettifiche. Il dato si compenserà nella colonna "altre rettifiche" del titolo I.

Servizi per conto terzi

158. Nelle entrate le somme riscosse (competenza e residui), per conto di terzi devono essere rilevate nel conto del patrimonio in aumento della voce CV del passivo "debiti per somme anticipate da terzi". Le somme riscosse (competenza e residui) per anticipazioni per conto terzi, devono essere portate in diminuzione della voce B3e dell'attivo. Nelle spese le somme pagate (competenza e residui), per conto di terzi devono essere rilevate nel conto del patrimonio in diminuzione della voce CV del passivo "debiti per

somme anticipate da terzi". Le somme pagate (competenza e residui) per anticipazioni per conto terzi, devono essere portate in aumento della voce B3 e dell'attivo "crediti per somme corrisposte conto terzi".

Rettifiche per I.V.A.

159. Nelle colonne 3E per l'entrata, 4 S per la spesa corrente e 6S per la spesa in conto capitale, gli accertamenti e gli impegni devono essere rettificati dell'I.V.A. che costituisce rispettivamente un debito ed un credito verso l'erario. L'importo della rettifica deve essere rilevato nelle variazioni del conto del patrimonio in corrispondenza

delle voci "Debiti per I.V.A." o "Crediti per I.V.A."

Ne consegue che:

- i ratei, i risconti ed i costi esercizi futuri devono essere rilevati al netto dell'I.V.A. che non costituisce ricavo o costo per l'ente;
- le plusvalenze e le minusvalenze da alienazione devono essere rilevate al netto dell'I.V.A. a debito dell'ente;
- l'incremento delle immobilizzazioni deve essere rilevato al netto dell'I.V.A. a credito dell'ente.

Il collegamento del conto del patrimonio

160. Oltre all'evidenziazione del riflesso in chiave patrimoniale, di tutte le operazioni modificative (proventi, ricavi, costi), il "prospetto di conciliazione" collega gli accertamenti e gli impegni finanziari (ed i successivi incassi e pagamenti) riferiti a fatti gestionali "permutativi" di elementi patrimoniali, opportunamente classificati, con i corrispondenti elementi del conto del patrimonio.

161. Il collegamento del conto del patrimonio con le risultanze finanziarie dell'esercizio consente di definire, in chiave patrimoniale, il contenuto degli elementi che costituiscono lo stesso risultato finanziario (avanzo di amministrazione), come segue:

(a) il fondo di cassa: corrispondente alla liquidità in deposito presso il Tesoriere;

(b) i residui attivi corrispondenti alla somme di:

I. crediti;

II. ratei attivi (con esclusione di quelli riportati nella colonna 8E del prospetto);

III. fatture da emettere;

(c) i residui passivi corrispondenti alla somma di:

I. debiti;

II. ratei passivi (con esclusione di quelli riportati nella colonna 8S del prospetto);

III. fatture da ricevere;

IV. impegni solo finanziari per investimenti da effettuare (conti d'ordine);

V. impegni solo finanziari per spese correnti aventi specifica destinazione (conti ordine);

VI. eventuali impegni solo finanziari per spese correnti legittimamente assunti per il finanziamento di costi da sostenere nell'esercizio successivo (conti d'ordine). Le poste dianzi elencate devono essere supportate dalla possibilità di analizzare le singole partite ognuna delle quali è collegata sia alla voce finanziaria (residuo) che al corrispondente elemento del conto del patrimonio.

Immobilizzazioni acquisite a titolo gratuito

162. Le opere acquisite a scomputo di oneri di urbanizzazione devono essere rilevate nell'attivo patrimoniale per un valore pari agli oneri non versati, iscrivendo contestualmente nel passivo "conferimenti" un uguale importo. Le immobilizzazioni acquisite senza esborso finanziario devono essere valutate al presumibile valore di mercato attribuibile alla data di acquisizione al netto delle spese da sostenere e sostenute, iscrivendo l'importo all'attivo del conto del patrimonio e nella voce E23 del conto economico (sopravvenienze attive).

Rettifica e correzione di dati di uno o più esercizi precedenti

163. Il rendiconto approvato per l'esercizio precedente è da considerarsi vincolante, per cui i valori di apertura del conto del patrimonio (consistenza iniziale), devono corrispondere sistematicamente ai valori di chiusura (consistenza finale) dell'anno precedente. In caso di rilevazione di errori o incompleta ricostruzione iniziale, la rettifica della posta patrimoniale deve essere rilevata in apposito prospetto, contenuto nella relazione al rendiconto della gestione, il cui saldo costituisce una rettifica del patrimonio netto.

In tale ipotesi il patrimonio netto finale risulterà pari a:

- patrimonio netto iniziale

+/- risultato economico dell'esercizio

+/- saldo delle rettifiche

Relazione al rendiconto

Introduzione

164. Il legislatore non prescrive schemi-tipo per la relazione da allegare al rendiconto. Sul piano della struttura, le informazioni richieste dall'art. 231 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali trovano quindi libera rappresentazione.

165. La finalità della relazione, vista la natura sintetica e quantitativa dei dati inseriti nel rendiconto, è quella di fornire informazioni integrative, esplicative e complementari. Essa, per consentire l'effettiva comprensibilità del rendiconto deve rispettare il postulato della chiarezza e non deve essere eccessivamente lunga, tale da celare ciò che invece l'informazione deve rivelare.

166. Il contenuto del documento si ritrova nella norma, che richiede un contenuto minimale obbligatorio della relazione, che deve:

- (a) esprimere le valutazioni in ordine all'efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
- (b) analizzare gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni;
- (c) motivare le cause che li hanno determinati;
- (d) evidenziare i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche.

Ne consegue che eventuali vizi riguardanti il contenuto informativo della relazione, dovrebbero dar luogo alle stesse conseguenze derivanti dai vizi contenuti nei prospetti contabili, essendo il documento parte integrante del rendiconto, seppure in veste di allegato.

167. La relazione riveste un'importanza assai rilevante ai fini esplicativi dei valori contabili; essa contiene informazioni principali sulla natura e sulla modalità di determinazione degli stessi e fornisce elementi anche di natura non strettamente contabile per una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione finanziaria, economica, patrimoniale e per la valutazione dei principali aspetti della gestione.

168. Il documento, essendo dal legislatore non previsto l'obbligo di redazione di una nota integrativa, deve comprendere tutte le informazioni di natura tecnico-contabile, che altrimenti sarebbero collocabili in nota integrativa.

169. Considerate le finalità del documento, è opportuno che la relazione, secondo corretti principi contabili, sia redatta secondo il seguente schema.

Identità dell'ente locale

170. In questa parte si deve illustrare:

- (a) Profilo istituzionale. Si descrivere il ruolo attribuito all'Ente in ragione delle evoluzioni legislative, dello statuto e dei regolamenti interni.
- (b) Scenario. Illustra il sistema socio-economico del territorio di riferimento dell'Ente.
- (c) Disegno strategico. Si espone le linee guida del programma politico dell'amministrazione dell'Ente, evidenziando eventuali cambiamenti significativi e l'impatto relativo. La descrizione riporta i tempi di attuazione delle linee di programma.
- (d) Politiche gestionali. Si descrivono le politiche gestionali attuate e in corso di attuazione.
- (e) Politiche fiscali. Si espone la politica fiscale che l'Ente ha attuato e/o intende perseguire nell'ambito impositivo di sua competenza; evidenziando le ragioni e gli effetti sul bilancio.
- (f) Assetto organizzativo. Si evidenzia e sintetizzano almeno i seguenti punti:
 - Filosofia organizzativa
 - Sistema informativo

- Cenni statistici sul personale
- Competenze professionali esistenti
- Fabbisogno di risorse umane in coerenza con il piano

triennale di fabbisogno del personale

(g) Partecipazioni dell'ente. Si elencano le partecipazioni dell'ente acquisite o da acquisire evidenziando le motivazioni, l'andamento della società, il numero e il valore della partecipazione, il valore del patrimonio netto della partecipata.

(h) Convenzioni con Enti. Si illustrano le eventuali convenzioni con altri enti del settore pubblico, evidenziando le motivazioni e l'oggetto della convenzione.

Sezione tecnica della gestione

171. Questa parte va a sua volta distinta in più sezioni.

Aspetti generali

(a) Criteri di formazione. Qui si descrivono le modalità e i criteri contabili utilizzati per la redazione del rendiconto. A tal fine risulta fondamentale evidenziare: i sistemi contabili utilizzati, il momento di rilevanza della competenza economica, il sistema delle scritture extra contabili utilizzato.

(b) Criteri di valutazione. Devono essere elencati e specificati i criteri di valutazione utilizzati per la redazione del rendiconto, nonché gli eventuali cambiamenti dei criteri di valutazione sono messi in evidenza descrivendone gli effetti sul rendiconto dell'esercizio.

Aspetti finanziari

(c) Risultato finanziario. Si evidenziano i risultati finanziari di gestione e di amministrazione, correlandoli con i risultati economici del risultato di gestione e del patrimonio netto. L'analisi evidenzia le cause degli scostamenti rispetto al precedente esercizio, la spiegazione dei risultati intermedi e le differenze tra risultati finanziari ed economici.

(d) Sintesi della gestione finanziaria. Vengono sinteticamente presentati i dati della gestione finanziaria, evidenziando le variazioni intervenute nell'anno e motivando gli scostamenti degli impegni rispetto alle previsioni e l'andamento della liquidità.

(e) Impatto della politica fiscale sul bilancio. Si descrive l'impatto della politica fiscale sul bilancio, evidenziando le motivazioni a supporto delle manovre fiscali, le relative conseguenze socio-economiche e la qualità delle prestazioni rese dall'Ente.

Aspetti economico-patrimoniali

172. Devono essere evidenziate, per le voci più significative, attraverso schemi di sintesi, le movimentazioni intervenute durante l'esercizio. Inoltre, deve essere descritta la composizione delle singole voci al fine della chiara rappresentazione dei valori di rendiconto.

Sezione dell'ente ed andamento della gestione

173. In questa sezione devono trattarsi i seguenti argomenti:

(a) Piano programmatico dell'anno. Si tratta di descrivere il piano programmatico realizzato nell'anno cui si riferisce il rendiconto.

(b) Analisi degli scostamenti. Analizzare gli scostamenti e le motivazioni rispetto alle linee programmatiche originarie, rilevate nella prima parte del documento. Eventuali azioni correttive che l'amministrazione pone in essere sono qui evidenziate.

(c) Politiche di investimento e di indebitamento. Si descrivono le politiche di investimento attuate e prospettive, con un'analisi circa la convenienza economico e/o sociale degli investimenti. L'analisi è condotta mettendo in evidenza le relative politiche di finanziamento. L'eventuale ricorso all'indebitamento è messo in relazione alla capacità finanziaria ed economica dell'Ente di sostenere il peso del debito. Si evidenziano, infine, le politiche del ricorso al mercato dei capitali e di eventuali ristrutturazioni del debito.

(d) Rapporto sulle prestazioni e servizi offerti alla Comunità. Si tratta di enunciare le prestazioni offerte alla comunità, il costo relativo e il grado di qualità percepita dagli utenti. La relazione deve essere comprovata da elementi oggettivi di rilevazione.

(e) Risultati economici delle diverse aree dell'Ente. Devono essere illustrati i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi raggiunti dalle diverse strutture in cui è articolato l'Ente.

(f) Informazioni generali sui risultati della gestione di competenza.

La descrizione contiene le seguenti informazioni minimali:

- Andamento dei costi: evidenziare e motivare l'andamento delle principali categorie di costi, correlandoli con le spese finanziarie sottolineando e giustificando gli scostamenti

- Proventi: evidenziare e motivare l'andamento dei proventi, correlandoli con gli accertamenti finanziari sottolineando e giustificando gli scostamenti

- Investimenti: descrizione degli investimenti realizzati

correlati, ove contenuti, con il piano delle opere pubbliche

- Attività di ricerca e sviluppo eventualmente effettuata

- Politiche di autofinanziamento (sponsorizzazioni, royalty, sfruttamento dell'immagine, etc.)

(g) Informazioni sulle partecipazioni. Si devono elencare le partecipazioni possedute dall'ente (quantità e valore nominale), evidenziando le motivazioni del mantenimento delle stesse e i risultati conseguiti dalla società partecipata e le sinergie con le strategie attuate dall'Ente.

(h) Analisi per indici. Si commentano gli indici finanziari, economici e patrimoniali scaturenti dal rendiconto.

(i) Evoluzione prevedibile della gestione. Si descrive, in coerenza con i risultati raggiunti e con i documenti di programmazione in essere, il prevedibile andamento della gestione sia in termini di bilancio che di azioni intraprese e/o da intraprendere. La descrizione evidenzia fatti di rilievo avvenuti successivamente non riflessi nel rendiconto e significativi per i destinatari dello stesso documento.

I CONTROLLI

Costituzione della Repubblica italiana - Estratto.

Parte prima

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I

RAPPORTI CIVILI

Articolo 28.

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

Parte seconda

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I

IL PARLAMENTO

Sezione II

La formazione delle leggi

Articolo 81.

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Parte seconda

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

Titolo III

Il Governo

Sezione II

La Pubblica Amministrazione

Articolo 97

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

D.Lgs. 30-7-1999 n. 286 - Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 - Estratto.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto 1999, n. 193.

Capo I

Disposizioni di carattere generale

Articolo 1. Principi generali del controllo interno.

1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:

- a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
- b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
- c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);
- d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).

2. La progettazione d'insieme dei controlli interni rispetta i seguenti principi generali, obbligatori per i Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito della propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando il principio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di qui in poi denominato «decreto n. 29»:

- a) l'attività di valutazione e controllo strategico supporta l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto n. 29. Essa è pertanto svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo³²³;
- b) il controllo di gestione e l'attività di valutazione dei dirigenti, fermo restando quanto previsto alla lettera a), sono svolte da strutture e soggetti che rispondono ai dirigenti posti al vertice dell'unità organizzativa interessata;
- c) l'attività di valutazione dei dirigenti utilizza anche i risultati del controllo di gestione, ma è svolta da strutture o soggetti diverse da quelle cui è demandato il controllo di gestione medesimo;
- d) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono esercitate in modo integrato;

³²³ Lettera così modificata, a decorrere dal 30 aprile 2010, dalla lettera a) del comma 4 dell'art. 30, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

e) è fatto divieto di affidare verifiche di regolarità amministrativa e contabile a strutture addette al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti, al controllo strategico.

3. Gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono adeguare le normative regolamentari alle disposizioni del presente decreto, nel rispetto dei propri ordinamenti generali e delle norme concernenti l'ordinamento finanziario e contabile.

4. Il presente decreto non si applica alla valutazione dell'attività didattica e di ricerca dei professori e ricercatori delle università, all'attività didattica del personale della scuola, all'attività di ricerca dei ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca.

5. Ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 24, comma 6, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi non si applicano alle attività di valutazione e controllo strategico. Resta fermo il diritto all'accesso dei dirigenti di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo.

6. [Gli addetti alle strutture che effettuano il controllo di gestione, la valutazione dei dirigenti e il controllo strategico riferiscono sui risultati dell'attività svolta esclusivamente agli organi di vertice dell'amministrazione, ai soggetti, agli organi di indirizzo politico-amministrativo individuati dagli articoli seguenti, a fini di ottimizzazione della funzione amministrativa. In ordine ai fatti così segnalati, e la cui conoscenza consegua dall'esercizio delle relative funzioni di controllo o valutazione, non si configura l'obbligo di denuncia al quale si riferisce l'articolo 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20]^{324 325}.

³²⁴ Comma abrogato, a decorrere dal 30 aprile 2010, dalla lettera b) del comma 4 dell'art. 30, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

³²⁵ Per la sostituzione dei servizi di controllo interno di cui al presente provvedimento vedi gli artt. 14, comma 2, e 30, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

Legge 5-6-2003 n. 131 - Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Estratto.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 giugno 2003, n. 132.

Articolo 7- Attuazione dell'articolo 118 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni amministrative

(...)

7. La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati, salvo quanto disposto dal terzo periodo del presente comma. Nelle relazioni al Parlamento di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e all'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, la Corte dei conti riferisce anche sulla base dei dati e delle informazioni raccolti dalle sezioni regionali di controllo. Resta ferma la potestà delle Regioni a statuto speciale, nell'esercizio della loro competenza, di adottare particolari discipline nel rispetto delle suddette finalità. Per la determinazione dei parametri di gestione relativa al controllo interno, la Corte dei conti si avvale anche degli studi condotti in materia dal Ministero dell'interno³²⁶.

(...)

326 Comma così modificato dal comma 60 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 11, L. 4 marzo 2009, n. 15.

*Legge 14-1-1994 n. 20- Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti. Estratto.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 gennaio 1994, n. 10.*

Articolo 3. *Norme in materia di controllo della Corte dei conti.*

1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

- a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;
 - b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;
 - c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;
 - d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
 - e) [autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi, secondo quanto previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29];
 - f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;
 - f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
 - f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
 - g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;
 - h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;
 - i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;
 - l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.
- 1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 è competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimità.

2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorso trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non

ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi. [Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742];

3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.

4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico.

5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma.

6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure consequenzialmente adottate.

7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.

8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 , nonché dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 , e successive modificazioni

10. La sezione del controllo è composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione è ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria è presieduta dal presidente della Corte dei conti ed è composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.

10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attività e le competenze dei collegi, nonché i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti.

11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161 , la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione.

12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.

13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.

Legge 23-12-2005 n. 266 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006). Estratto.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2005, n. 302, S.O

Articolo 1.

(...)

166. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo ³²⁷³²⁸.

167. La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al comma 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione³²⁹³³⁰.

168. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni di cui al comma 166, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno³³¹.

³²⁷ Con Del.C.C. 27 aprile 2006, n. 6/AUT/2006 (Gazz. Uff. 30 maggio 2006, n. 124, S.O.), con Del.C.C. 7 luglio 2006, n. 11/AUT/2006 (Gazz. Uff. 19 luglio 2006, n. 166, S.O.), con Del.C.C. 19 marzo 2007, n. 2/AUT/2007 (Gazz. Uff. 7 aprile 2007, n. 82, S.O.), con Del.C.C. 4 giugno 2007, n. 5/AUT/2007 (Gazz. Uff. 22 giugno 2007, n. 143, S.O.), rettificata con Comunicato 3 luglio 2007 (Gazz. Uff. 3 luglio 2007, n. 152), con Del. 14 marzo 2008, n. 3/AUT/2008 (Gazz. Uff. 18 aprile 2008, n. 92, S.O.), con Del. 4 luglio 2008, n. 9/AUT/2008 (Gazz. Uff. 2 agosto 2008, n. 180, S.O.), con Del. 7 maggio 2009, n. 6/AUT/2009/INPR (Gazz. Uff. 27 maggio 2009, n. 121), con Del. 20 luglio 2009, n. 12/SEZAUT/2009/INPR (Gazz. Uff. 24 agosto 2009, n. 195, S.O.), con Del. 16 aprile 2010, n. 9/AUT/2010/INPR (Gazz. Uff. 24 aprile 2010, n. 95, S.O.) e con Del. 22 giugno 2010, n. 15/AUT/2010/INPR (Gazz. Uff. 27 luglio 2010, n. 173, S.O.) sono state emanate le linee guida per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, con i relativi questionari, in attuazione di quanto disposto dal presente comma.

³²⁸ La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-7 giugno 2007, n. 179 (Gazz. Uff. 13 giugno 2007, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 166 a 169, sollevate in riferimento all'art. 60 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 dalla Regione Friuli-Venezia Giulia.

³²⁹ Con Del.C.C. 27 aprile 2006, n. 6/AUT/2006 (Gazz. Uff. 30 maggio 2006, n. 124, S.O.), con Del.C.C. 7 luglio 2006, n. 11/AUT/2006 (Gazz. Uff. 19 luglio 2006, n. 166, S.O.), con Del.C.C. 4 giugno 2007, n. 5/AUT/2007 (Gazz. Uff. 22 giugno 2007, n. 143, S.O.), rettificata con Comunicato 3 luglio 2007 (Gazz. Uff. 3 luglio 2007, n. 152), con Del. 14 marzo 2008, n. 3/AUT/2008 (Gazz. Uff. 18 aprile 2008, n. 92, S.O.), con Del. 4 luglio 2008, n. 9/AUT/2008 (Gazz. Uff. 2 agosto 2008, n. 180, S.O.), con Del. 7 maggio 2009, n. 6/AUT/INPR (Gazz. Uff. 27 maggio 2009, n. 121), con Del. 20 luglio 2009, n. 12/SEZAUT/2009/INPR (Gazz. Uff. 24 agosto 2009, n. 195, S.O.), con Del. 16 aprile 2010, n. 9/AUT/2010/INPR (Gazz. Uff. 24 aprile 2010, n. 95, S.O.) e con Del. 22 giugno 2010, n. 15/AUT/2010/INPR (Gazz. Uff. 27 luglio 2010, n. 173, S.O.) sono state emanate le linee guida per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, con i relativi questionari, in attuazione di quanto disposto dal presente comma.

³³⁰ La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-7 giugno 2007, n. 179 (Gazz. Uff. 13 giugno 2007, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 166 a 169, sollevate in riferimento all'art. 60 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 dalla Regione Friuli-Venezia Giulia.

³³¹ La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-7 giugno 2007, n. 179 (Gazz. Uff. 13 giugno 2007, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 166 a 169, sollevate in riferimento all'art. 60 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 dalla Regione Friuli-Venezia Giulia.

169. Per l'esercizio dei compiti di cui ai commi 166, 167 e 168, la Corte dei conti può avvalersi della collaborazione di esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, sino ad un massimo di dieci unità, particolarmente qualificati nelle materie economiche, finanziarie e statistiche, nonché, per le esigenze delle sezioni regionali di controllo e sino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 175, di personale degli enti locali, fino ad un massimo di cinquanta unità, in possesso di laurea in scienze economiche ovvero di diploma di ragioniere e perito commerciale, collocato in posizione di fuori ruolo o di comando³³².

170. Le disposizioni dei commi 166 e 167 si applicano anche agli enti del Servizio sanitario nazionale. Nel caso di enti di cui al presente comma che non abbiano rispettato gli obblighi previsti ai sensi del comma 166, la Corte trasmette la propria segnalazione alla regione interessata per i conseguenti provvedimenti³³³.

171. All'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nella formulazione delle previsioni di spesa si tiene conto degli esiti del controllo eseguito dalla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e seguenti, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Nelle note preliminari della spesa sono indicate le misure adottate a seguito delle valutazioni della Corte dei conti».

172. All'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: «agli organi elettivi» sono inserite le seguenti: «, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione,».

173. Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.

³³² La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-7 giugno 2007, n. 179 (Gazz. Uff. 13 giugno 2007, n. 23, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 166 a 169, sollevate in riferimento all'art. 60 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 dalla Regione Friuli-Venezia Giulia.

³³³ Con Del.C.C. 27 aprile 2006, n. 7/AUT/2006 (Gazz. Uff. 30 maggio 2006, n. 124, S.O.), con Del.C.C. 18 aprile 2007, n. 4/AUT/2007 (Gazz. Uff. 14 maggio 2007, n. 110), con Del. 14 marzo 2008, n. 4/AUT/2008 (Gazz. Uff. 18 aprile 2008, n. 92, S.O.) e con Del. 20 luglio 2009, n. 13/SEZAUT/2009/INPR (Gazz. Uff. 24 agosto 2009, n. 195, S.O.) sono state emanate le linee guida per i collegi sindacali degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, in attuazione di quanto disposto dal presente comma.

L. 24-12-2007 n. 244 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). Estratto.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.

Articolo 3.

(...)

55. Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267³³⁴

56. Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali³³⁵.

57. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione.

334 Comma così sostituito dall'art. 46, comma 2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

335 Comma così sostituito dall'art. 46, comma 3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione.

L. 24-12-2007 n. 244 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). Estratto.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O

Articolo 2.

(...)

597. A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente.

L. 27-12-2002 n. 289 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003). Estratto.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA.

CAPO I SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Articolo 23. *Razionalizzazione delle spese e flessibilità del bilancio.*

1. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2003 concernenti spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria sono ridotte del 10 per cento. In ciascuno stato di previsione della spesa è istituito un fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi, la cui dotazione iniziale è costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti dall'applicazione del periodo precedente. La ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

2. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 le dotazioni relative agli enti indicati nella Tabella C allegata alla presente legge sono rideterminate nella medesima Tabella, con una riduzione complessiva del 2,5 per cento rispetto alla legislazione vigente; analoga riduzione è disposta per gli stanziamenti di bilancio destinati al finanziamento degli enti pubblici diversi da quelli indicati nella Tabella C, intendendosi conseguentemente modificate le relative autorizzazioni di spesa.

3. [Gli enti previdenziali pubblici si adeguano ai principi di cui al presente articolo riducendo le proprie spese di funzionamento per consumi intermedi in misura non inferiore al 10 per cento rispetto al consuntivo 2001. A decorrere dal 1° gennaio 2003, in considerazione dell'istituzione, ai sensi dell'articolo 69, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, della gestione finanziaria e patrimoniale unica dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), ai fini della determinazione dell'apporto dello Stato di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, si tiene conto dell'ammontare complessivo di tutte le disponibilità finanziarie dell'ente]³³⁶

4. Agli enti territoriali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29.

5. I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti³³⁷.

Articolo 28. *Acquisizione di informazioni.*

³³⁶ Comma abrogato dal comma 498 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

³³⁷ La Corte costituzionale, con sentenza 13-29 gennaio 2005, n. 64 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 23, comma 5, in riferimento agli articoli 117 e 97 della Costituzione.

1. Allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'acquisizione di ogni utile informazione sul comportamento degli enti ed organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riferimento all'obbligo di utilizzo delle convenzioni CONSIP, avvalendosi dei propri rappresentanti nei collegi sindacali o di revisione presso i suddetti enti ed organismi e dei servizi ispettivi di finanza pubblica.
2. Qualora non sia prevista la presenza di un proprio rappresentante in seno al collegio dei revisori o dei sindaci, il Ministero dell'economia e delle finanze può acquisire le suddette informazioni avvalendosi, in caso di mancato o tempestivo riscontro, anche del collegio dei revisori o dei sindaci ovvero dei nuclei di valutazione o dei servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
3. Al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunità europea e delle norme conseguenti, tutti gli incassi e i pagamenti, e i dati di competenza economica rilevati dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale.
4. Le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione di cui al comma 5.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4; analogamente provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita³³⁸.
6. ³³⁹.
7. Il decreto previsto dal comma 6 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge³⁴⁰.

Articolo 30. *Disposizioni varie per le regioni*

1. Al fine di avviare l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e in attesa di definire le modalità per il passaggio al sistema di finanziamento attraverso la fiscalità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione e con le amministrazioni statali interessate e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, procede alla ricognizione di tutti i trasferimenti erariali di parte corrente, non localizzati, attualmente attribuiti alle regioni per farli confluire in un fondo unico da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze. I criteri di ripartizione del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei

³³⁸ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il D.M. 18 febbraio 2005 e il D.M. 5 marzo 2007, n. 17114; per gli enti locali, il D.M. 18 febbraio 2005 e il D.M. 14 novembre 2006, n. 135553; per le università, il D.M. 18 febbraio 2005 e il D.M. 14 novembre 2006, n. 135554; per gli enti di ricerca, il D.M. 14 novembre 2006, n. 135555; per le strutture sanitarie il D.M. 5 marzo 2007, n. 17116; per gli enti previdenziali pubblici, il D.M. 9 gennaio 2008.

³³⁹ Sostituisce il comma 6 dell'art. 227 del testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

³⁴⁰ La Corte costituzionale, con sentenza 12-27 gennaio 2005, n. 35 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 sollevata in riferimento agli articoli 3, 5, 114, 117, 118, 119 della Costituzione, nonché all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dalle Regioni Valle d'Aosta ed Emilia-Romagna.

30. Disposizioni varie per le regioni.

ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. All'articolo 6, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 135, le parole da: «attraverso bandi annuali» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con la medesima procedura di cui al comma 2. La suddetta quota di risorse è da finalizzare al miglioramento della qualità dell'offerta turistica, ivi compresa la promozione e lo sviluppo dei sistemi turistici locali di cui all'articolo 5». Il comma 4 dell'articolo 6 della citata legge n. 135 del 2001 è abrogato.

3. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: «a norma del comma 2 si provvede entro il 30 settembre 2002, sulla base dei dati consuntivi risultanti per l'anno 2001» sono sostituite dalle seguenti: «a norma del comma 2 si provvede, entro il 30 novembre 2003, sulla base dei dati consuntivi risultanti per l'anno 2002».

4. ...³⁴¹.

5. Per gli anni 2001 e 2002 la perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario derivante dalla riduzione dell'accisa sulla benzina a lire 242 a litro, non compensata dal maggiore gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è assunta a carico del bilancio dello Stato nella misura complessiva annua di euro 342,583 milioni da erogare, rispettivamente, negli anni 2003 e 2004. Alla ripartizione tra le regioni del suddetto importo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano³⁴².

6. In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il contributo di solidarietà nazionale per gli anni 2001-2005, quantificato in 80 milioni di euro per ciascun anno, è corrisposto alla regione Sicilia mediante limiti di impegno quindicennali pari a 23 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2004, a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 e ad ulteriori 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Utilizzando la proiezione pluriennale di tale somma, la regione è autorizzata a contrarre mutui di durata quindicennale. L'erogazione del contributo è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti che la regione Sicilia è tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale.

7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è avviata con la regione Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste in apposita sede tecnica la procedura, secondo le modalità previste dallo statuto della regione medesima, per la definizione di un'intesa volta a regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione compresi quelli connessi alle competenze in materia sanitaria.

8. Per la copertura del maggiore fabbisogno della spesa sanitaria di cui all'articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 52, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quantificato in 196 milioni di euro annui, alla regione Friuli-Venezia Giulia è riconosciuta, a decorrere dall'anno 2003, una maggiore compartecipazione ai tributi statali di pari importo.

³⁴¹ Sostituisce l'art. 6, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56.

³⁴² Alla ripartizione del finanziamento previsto dal presente comma si è provveduto, per l'anno 2003, con D.M. 19 giugno 2003 (Gazz. Uff. 9 luglio 2003, n. 157) e, per l'anno 2004, con D.M. 18 giugno 2004 (Gazz. Uff. 1° luglio 2004, n. 152).

9. Al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione Friuli-Venezia Giulia conseguenti al trasferimento a carico dello Stato degli oneri connessi al personale e alle funzioni ATA di cui all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché all'assegnazione alle province dell'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico (PRA) di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'assegnazione agli enti locali dell'aumento dell'addizionale provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'articolo 10, comma 9, della legge 13 maggio 1999, n. 133, la compartecipazione ai tributi statali della regione Friuli-Venezia Giulia è ridotta, a decorrere dall'anno 2003, per un importo complessivo di 49 milioni di euro annui.

10. All'articolo 49, primo comma, numero 4), dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, le parole: «sei decimi» sono sostituite dalle seguenti: «otto decimi» in attuazione dei commi 8 e 9.

11. Restano fermi i limiti di impegno di 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 e di 25,82 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 stabiliti dall'articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 52, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, limitatamente ai mutui già assunti dalla regione.

12. Ai fini della definizione dei rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la regione Friuli-Venezia Giulia le devoluzioni alla regione sono ridotte dell'importo di euro 54 milioni. Detto importo è pari alla differenza tra i crediti dello Stato, di cui alla normativa richiamata al comma 9, relativi alle risorse connesse all'attribuzione alle province dell'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al PRA relativa agli anni 1999-2002, all'assegnazione agli enti locali dell'incremento dell'addizionale provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica relativa agli anni 2000-2002, nonché alle risorse relative alle funzioni e al personale ATA per gli anni 2000-2002, e i debiti dello Stato per la copertura del maggiore fabbisogno sanitario relativo all'anno 2000. La riduzione è operata in misura pari a euro 14 milioni nell'anno 2003 e a euro 20 milioni in ciascuno degli anni 2004 e 2005.

13. La regione Friuli-Venezia Giulia può destinare a spese d'investimento per lo sviluppo dei settori produttivi gli importi ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e dell'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

14. Nel caso in cui dovesse verificarsi una significativa modificazione del quadro finanziario di riferimento, lo Stato e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedono alla revisione dei rapporti regolati dal presente articolo, secondo le procedure previste dall'articolo 63, quinto comma, dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

15. Qualora gli enti territoriali ricorrano all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, in violazione dell'articolo 119 della Costituzione, i relativi atti e contratti sono nulli. Le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti possono irrogare agli amministratori, che hanno assunto la relativa delibera, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione della violazione.

POTESTÀ REGOLAMENTARE DEI COMUNI

D.Lgs. 15-12-1997 n. 446 - Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali. Estratto.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.

Articolo 52. *Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.*

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi ³⁴³.

3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.

4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa ³⁴⁴.

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ;

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;

2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione:

³⁴³ Periodo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

³⁴⁴ Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506

che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica ³⁴⁵;

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

6. [La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4] ³⁴⁶.

7. [Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare secondo le procedure di cui all'articolo 53, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi in questione al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalità, nonché la misura dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni] ^{347 348}.

³⁴⁵ Lettera così modificata prima dall'art. 32, L.13 maggio 1999, n. 133, poi dall'art. 78, L. 21 novembre 2000, n. 342, dall'art. 2, comma 32, L. 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'art. 23-nonies, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ed infine dal comma 224 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi, anche, il comma 225 dello stesso articolo 1.

³⁴⁶ Comma abrogato dal comma 224 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi, ora, l'art. 36, comma 2, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.

³⁴⁷ Comma abrogato dal comma 5 dell'art. 10, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

³⁴⁸ Vedi, anche, il Decr. 22 novembre 2005.

ACCERTAMENTO

Legge 27-12-2006 n. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). Estratto.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.

Articolo 1.

(...)

158. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.

159. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità.

160. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

162. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il

relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

164. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

165. La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

166. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

167. Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.

168. Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002.

169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

170. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ed in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, gli enti locali e regionali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali, di rispettiva competenza. Per l'inosservanza di detti adempimenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti il sistema di comunicazione, le modalità ed i termini per l'effettuazione della trasmissione dei dati.

171. Le norme di cui ai commi da 161 a 170 si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

(...)

179. I comuni e le province, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, possono conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano

sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.

180. I poteri di cui al comma 179 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici degli enti locali.

181. Le funzioni di cui al comma 179 sono conferite ai dipendenti degli enti locali e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.

182. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

*D.P.R. 29-9-1973 n. 600 - Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*³⁴⁹.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268, n. 1, S.O.

TITOLO I

Dichiarazione annuale

Articolo 1. Dichiarazione dei soggetti passivi.

Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d'imposta. I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di cui al successivo art. 13, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi.

La dichiarazione è unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi e deve contenere l'indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili secondo le norme che disciplinano le imposte stesse. I redditi per i quali manca tale indicazione si considerano non dichiarati ai fini dell'accertamento e delle sanzioni.

La dichiarazione delle persone fisiche è unica per i redditi propri del soggetto e per quelli di altre persone a lui imputabili a norma dell'articolo 4 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917*, e deve comprendere anche i redditi sui quali l'imposta si applica separatamente a norma degli articoli 16, comma 1, lettere da *d)* a *n-bis*), e 18 dello stesso testo unico. I redditi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *c-bis*) del comma 1 dell'articolo 16 del predetto testo unico devono essere dichiarati solo se corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute di acconto ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾.

Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione:

a) le persone fisiche che non possiedono alcun reddito sempre che non siano obbligate alla tenuta di scritture contabili;

b) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta nonché redditi fondiari per un importo complessivo, al lordo della deduzione di cui all'articolo 10, comma *3-bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917*, non superiore a lire 360.000 annue ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾;

b-bis) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e il reddito fondiario dell'abitazione principale e sue pertinenze purché di importo non superiore a quello della deduzione di cui all'articolo 10, comma *3-bis*, del citato testo unico delle imposte sui redditi ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾;

c) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, reddito fondiario dell'abitazione principale e sue pertinenze purché di importo non superiore a quello della deduzione di cui all'articolo 10, comma *3-bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917*, nonché altri redditi per i quali la differenza tra l'imposta lorda complessiva e l'ammontare spettante delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato testo unico, e le ritenute operate risulta non superiore a lire 20 mila. Tuttavia detti

³⁴⁹ Vedi il T.U. approvato con *D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917*.

contribuenti, ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art. 47 della L. 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'art. 8, comma 3, della Costituzione, possono presentare apposito modello, approvato con il decreto di cui all'art. 8, comma 1, ovvero con il certificato di cui all'art. 7-bis, con le modalità previste dall'art. 12 ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾;

d) [i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati, indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del citato testo unico delle imposte sui redditi, compresi quelli soggetti a tassazione separata, certificati dall'ultimo sostituto di imposta, che, oltre tali redditi, possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e quello derivante dall'abitazione principale e sue pertinenze purché di importo non superiore alla deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-*quater*, dello stesso testo unico. Tuttavia detti contribuenti possono presentare o spedire, con le modalità previste dall'articolo 12 del presente decreto, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il certificato di cui al primo comma dell'articolo 3 del presente decreto, redatto in conformità ad apposito modello approvato e pubblicato ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto, ai soli fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art. 47, L. 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione] ⁽¹²⁾;

e) [i soggetti diversi dalle persone fisiche che non possiedono alcun reddito o possiedono soltanto i redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, sempre che non siano obbligati alla tenuta di scritture contabili] ⁽¹³⁾;

e-bis) [le persone fisiche, diverse da quelle di cui alla lettera c), non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono un reddito complessivo al quale corrisponde un'imposta lorda non superiore all'ammontare delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che non sia dovuta l'imposta locale sui redditi. In tal caso l'esonero spetta anche se la differenza tra l'imposta dovuta e le predette detrazioni risulta non superiore a lire 20 mila. Tuttavia detti contribuenti, ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art. 47, L. 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'art. 8, terzo comma, della Costituzione, possono presentare apposito modello approvato con il decreto di cui all'art. 8, primo comma, primo periodo, ovvero il certificato di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 7-bis, con le modalità previste dall'art. 12 ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi] ⁽¹⁴⁾.

[Ai fini della lettera c) del comma precedente sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente soltanto i compensi dei lavoratori soci di cooperative e le somme indicate rispettivamente alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi] ⁽¹⁵⁾.

Nelle ipotesi di esonero previste nel quarto comma il contribuente ha, tuttavia, facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi ⁽¹⁶⁾.

Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione, la dichiarazione fatta da uno di essi esonera gli altri. Per le persone fisiche legalmente incapaci l'obbligo della dichiarazione spetta al rappresentante legale.

-
- (4) Comma prima sostituito dall'art. 1, D.L. 31 maggio 1994, n. 330 e poi così modificato dall'art. 3, comma 83, L. 28 dicembre 1995, n. 549.
- (5) La Corte costituzionale, con sentenza 14-15 luglio 1976, n. 179 (Gazz. Uff. 21 luglio 1976, n. 191), ha dichiarato l'illegittimità, fra l'altro, degli artt. 2, n. 3, della L. 9 ottobre 1971, n. 825, 2, comma primo, e 4, lettera a), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, 1, comma terzo, 46, 56, e 57 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 15, 16, 17, 19, 20 e 30 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nelle parti in cui le relative norme dispongono: a) che per la determinazione del reddito complessivo sono imputati al marito, quale soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, oltre ai redditi propri, i redditi della moglie (eccettuati quelli che sono nella libera disponibilità della moglie legalmente ed effettivamente separata), e che i redditi di coniugi sono cumulati al fine dell'applicazione dell'imposta; b) che non è soggetto passivo dell'imposta la moglie, i cui redditi siano imputati al marito ai sensi dell'art. 4, lettera a), del D.P.R. n. 597 del 1973; c) che la dichiarazione delle persone fisiche è unica, oltretutto per i redditi propri del soggetto passivo, per quelli della moglie a lui imputabili a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 597 del 1973; d) che la moglie, la quale non sia legalmente ed effettivamente separata, è tenuta ad indicare al marito, quale soggetto passivo dell'imposta, gli elementi, i dati e le notizie a questo occorrenti perché possa adempiere l'obbligo della dichiarazione dei redditi come sopra a lui imputati.
- (6) Lettera così sostituita dall'art. 15, L. 24 dicembre 1993, n. 537 che ha anche aggiunto la lettera b-bis). Successivamente le lettere b) e b-bis) sono state così modificate dall'art. 6, comma 7, L. 23 dicembre 1999, n. 488.
- (7) Vedi, anche, l'art. 18, comma 6, L. 13 maggio 1999, n. 133.
- (8) Lettera così sostituita dall'art. 15, L. 24 dicembre 1993, n. 537 che ha anche aggiunto la lettera b-bis). Successivamente le lettere b) e b-bis) sono state così modificate dall'art. 6, comma 7, L. 23 dicembre 1999, n. 488.
- (9) Vedi, anche, l'art. 18, comma 6, L. 13 maggio 1999, n. 133.
- (10) Vedi, anche, l'art. 18, comma 6, L. 13 maggio 1999, n. 133.
- (11) Lettera modificata prima dall'art. 3, D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60 (Gazz. Uff. 28 marzo 1975, n. 84), poi sostituita, dall'art. 7, L. 13 aprile 1977, n. 114 e dall'art. 7, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 e di nuovo così modificata dall'art. 6, comma 7, L. 23 dicembre 1999, n. 488.
- (12) La lettera d) da ultimo così modificata dall'art. 1, D.L. 31 maggio 1994, n. 330 è stata successivamente abrogata dall'art. 7, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314.
- (13) Lettera aggiunta all'art. 3, D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60 (Gazz. Uff. 28 marzo 1975, n. 84), entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e poi abrogata dall'art. 7, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314.
- (14) Lettera aggiunta dall'art. 1, D.L. 31 maggio 1994, n. 330 e poi abrogata dall'art. 7, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314.
- (15) Comma abrogato dall'art. 7, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314.
- (16) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 31 maggio 1994, n. 330.

Articolo 2. Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche.

1. La dichiarazione delle persone fisiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l'Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo ⁽¹⁷⁾.

(17) Così sostituito dall'art. 1, D.L. 31 maggio 1994, n. 330.

Articolo 3. Certificazioni e documenti riguardanti la dichiarazione delle persone fisiche.

1. Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, anche se non obbligati da altre norme devono redigere e conservare, per il periodo indicato nell'articolo 22, il bilancio, composto dallo stato patrimoniale e dal conto dei profitti e delle perdite, relativo al periodo d'imposta. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del citato testo unico, per la determinazione del reddito d'impresa devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime di contabilità ordinaria.

3. I contribuenti devono conservare, per il periodo previsto dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta, nonché i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili ed ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'articolo 8. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente ⁽¹⁸⁾.

(18) Articolo prima modificato dall'art. 5, D.L. 23 dicembre 1977, n. 936, poi dall'art. 1, D.L. 31 maggio 1994, n. 330 ed infine così sostituito dall'art. 1, D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241.

Articolo 4. Contenuto della dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

1. La dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente e di almeno un rappresentante, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l'Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo.

2. Le società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato devono inoltre indicare l'indirizzo della stabile organizzazione nel territorio stesso, in quanto vi sia, e in ogni caso le generalità e l'indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari ⁽¹⁹⁾.

(19) Così sostituito dall'art. 1, D.L. 31 maggio 1994, n. 330.

Articolo 5. Certificazioni e documentazioni riguardanti la dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

1. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono conservare, per il periodo indicato nell'articolo 22, il bilancio o il rendiconto, nonché i relativi verbali e relazioni, cui sono obbligati dal codice civile, da leggi speciali o dallo statuto. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, per la determinazione dell'imponibile devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio o dal rendiconto.

2. Gli enti indicati alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, devono conservare il bilancio relativo alle attività commerciali eventualmente esercitate. La disposizione non si applica agli enti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime ordinario.

3. Le società e gli enti indicati alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, devono conservare il bilancio relativo alle attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. Non sono obbligati alla conservazione del bilancio le società semplici e le società o le associazioni equiparate né gli enti non commerciali che non esercitano nel territorio dello Stato attività commerciali o che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime ordinario.

4. Le certificazioni dei sostituti d'imposta e i documenti probatori dei versamenti eseguiti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi e degli oneri di cui agli articoli 110, 110-bis, 113 e 114 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, nonché ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'articolo 8 devono essere conservati per il periodo previsto dall'articolo 43. Le certificazioni e i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente ⁽²⁰⁾.

(20) Articolo prima modificato dall'art. 3, D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60 (Gazz. Uff. 28 marzo 1975, n. 84), dall'art. 19, L. 30 dicembre 1991, n. 413, dall'art. 1, D.L. 31 maggio 1994, n. 330 ed infine così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Articolo 6. Dichiarazione delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate.

1. Le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice indicate nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, le società e le associazioni ad esse equiparate a norma dello stesso articolo devono presentare la dichiarazione agli effetti dell'imposta locale sui redditi da esse dovuta e agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute dai soci o dagli associati.

2. La dichiarazione deve contenere le indicazioni prescritte nel secondo comma dell'articolo 1 e nel primo comma dell'articolo 4.

3. I soggetti di cui al comma 1, anche se non obbligati da altre norme devono redigere e conservare, per il periodo indicato nell'articolo 22, il bilancio, composto dallo stato patrimoniale e dal conto dei profitti e delle perdite, relativo al periodo d'imposta. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, per la determinazione dell'imponibile devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio.

4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano ai soggetti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime di contabilità ordinaria, nonché alle società semplici e alle società ed associazioni ad esse equiparate.

5. I soggetti di cui al comma 1 devono conservare, per il periodo previsto dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta, i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili, nonché ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'articolo 8. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente ⁽²¹⁾.

(21) Articolo prima modificato dall'art. 9, L. 13 aprile 1977, n. 114 dall'art. 1, D.L. 31 maggio 1994, n. 330 e poi così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Sui termini per la presentazione delle dichiarazioni tramite le banche o gli uffici postali e per l'effettuazione dei versamenti per l'anno 2001, vedi l'art. 1, D.P.C.M. 30 aprile 2001. Vedi, inoltre, l'art. 2, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall'art. 2, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, e il comma 218 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 7. Dichiarazione dei sostituti d'imposta.

[1. I soggetti indicati nel titolo III, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, devono presentare annualmente apposita dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativa a tutti i percipienti. Si applica la disposizione dell'articolo 12, comma 1, secondo periodo.

2. La dichiarazione deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, per la determinazione dell'ammontare dei compensi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'amministrazione finanziaria, l'INPS e l'INAIL sono in grado di acquisire direttamente e sostituisce le dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi.

3. La dichiarazione è unica anche ai fini dei contributi dovuti ad altri enti e casse. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le relative modalità di attuazione.

4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'articolo 8 devono essere conservati per il periodo previsto dall'articolo 43 e devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. La conservazione delle attestazioni relative ai versamenti contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali.

5. La dichiarazione non deve essere presentata per i compensi e le altre somme soggetti a ritenuta ai sensi dell'articolo 29] ⁽²²⁾.

(22) Articolo prima modificato dall'art. 1, D.L. 21 dicembre 1982, n. 923, dall'art. 2, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, dall'art. 5, D.L. 5 marzo 1986, n. 57 e dall'art. 1, D.L. 31 maggio 1994, n. 330, poi sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 ed infine abrogato dal 1° gennaio 1999, dall'art. 9, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Articolo 7-bis. Certificazioni dei sostituti di imposta.

[1. I soggetti indicati nel titolo III del presente decreto che corrispondono somme e valori soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo devono rilasciare una apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il decreto di cui all'articolo 8, comma 1, secondo periodo. La certificazione è unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali; con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le relative modalità di attuazione. La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi ⁽²³⁾.

2. I certificati, sottoscritti anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnati agli interessati entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'articolo 27 il certificato può essere sostituito dalla copia della comunicazione prevista dagli *articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745*] ⁽²⁴⁾.

(23) Per l'approvazione dello schema di certificazione di cui al presente comma vedi il Provv. 28 novembre 2002.

(24) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.L. 31 maggio 1994, n. 330, poi sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, modificato dall'art. 18, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 ed infine abrogato dall'art. 6, D.P.R. 16 aprile 2003, n. 126. I riferimenti alle disposizioni indicate nel presente articolo, contenuti in ogni altro atto normativo, si intendono fatti alle disposizioni dei commi 6-ter e 6-quater dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall'articolo 5 del suddetto D.P.R. n. 126 del 2003, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 del citato articolo 6.

Articolo 8. Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni.

[1. Le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio dell'anno in cui devono essere utilizzati. Il decreto di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 7, comma 1, primo periodo, e dei modelli di dichiarazione di cui all'*articolo 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413*, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui i modelli stessi devono essere utilizzati.

2. Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate; tuttavia per particolari stampati il Ministro delle finanze può stabilire che la distribuzione sia fatta direttamente dagli uffici dell'amministrazione finanziaria ovvero mediante spedizione al contribuente. Il Ministro delle finanze stabilisce il prezzo degli stampati posti in vendita e l'aggio spettante ai rivenditori.

3. La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente.

4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. La nullità è sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente.

5. La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organo di controllo, deve essere sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione è valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 53.

6. In caso di presentazione della dichiarazione in via telematica da parte delle società menzionate nel comma 1 dell'articolo 12, ovvero per il tramite dei soggetti incaricati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano con riferimento alla dichiarazione che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare] ⁽²⁵⁾.

(25) Articolo prima modificato dall'art. 19, L. 30 dicembre 1991, n. 413 e dall'art. 1, D.L. 31 maggio 1994, n. 330, poi sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 ed infine abrogato, con la decorrenza ivi prevista, dall'art. 9, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Articolo 9. Termini per la presentazione delle dichiarazioni.

[1. Le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all'articolo 6 devono presentare la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, tra il 1° maggio e il 30 giugno di ciascun anno. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro il 30 settembre di ciascun anno, rispettando i termini e le modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 8.

2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo, devono presentare la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio non è stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro due mesi dall'approvazione del bilancio o del rendiconto o dalla scadenza del termine stabilito per l'approvazione, rispettando i termini e le modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 8. Qualora il termine di due mesi scada anteriormente al 1° giugno la trasmissione in via telematica deve essere effettuata nel mese di giugno.

3. Gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono presentare la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro sette mesi dalla fine del periodo d'imposta, rispettando i termini e le modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 8.

4. I sostituti d'imposta che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale devono presentare la dichiarazione tra il 1° e il 30 aprile di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente ovvero per gli utili di cui all'articolo 27, dei quali è stata deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro il 31 maggio, rispettando i termini e le modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 8.

5. Per gli interessi, i premi e gli altri frutti soggetti alla ritenuta di cui ai primi tre commi dell'articolo 26 e per quelli assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo, degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437 e dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, nonché per i premi e per le vincite di cui all'articolo 30, la dichiarazione deve essere presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri.

6. Le dichiarazioni presentate entro un mese dalla scadenza del termine sono valide, salvo il disposto del sesto comma dell'articolo 46. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore al mese si considerano omesse a tutti gli effetti, ma costituiscono titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.

7. La dichiarazione, diversa da quella di cui al comma 4, può essere integrata, salvo il disposto del quinto comma dell'articolo 54, per correggere errori o omissioni mediante successiva dichiarazione da redigere e presentare secondo le modalità stabilite dagli articoli 8 e 12, entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il secondo periodo d'imposta successivo, sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o la violazione non sia stata comunque constatata ovvero non siano stati notificati gli inviti e le richieste di cui all'articolo 32 ⁽²⁶⁾ ⁽²⁷⁾.

(26) Articolo prima modificato dall'art. 16, L. 13 aprile 1977, n. 114 dall'art. 5-bis, D.L. 31 ottobre 1980, n. 693, dall'art. 9, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 dall'art. 62, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, dall'art. 14, L. 29 dicembre 1990, n. 408, dall'art. 3, D.L. 23 maggio 1994, n. 308, e dall'art. 1, D.L. 31 maggio 1994, n. 330, e poi così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

(27) Articolo abrogato, con la decorrenza ivi indicata, dall'art. 9, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Articolo 10. Dichiarazione nei casi di liquidazione.

[In caso di liquidazione di società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e di società o associazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, il liquidatore nominato con provvedimento dell'autorità giudiziaria, o in mancanza il rappresentante legale, deve presentare entro quattro mesi dalla data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data stessa ⁽²⁸⁾.

La dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione deve essere presentata entro quattro mesi dalla chiusura della liquidazione stessa o dal deposito del bilancio finale, se prescritto.

Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d'imposta in corso alla data indicata nel primo comma, devono essere presentate, nei termini stabiliti dall'art. 9, la dichiarazione relativa alla residua frazione del detto periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo di imposta.

Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa le dichiarazioni di cui al primo e secondo comma devono essere presentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal curatore o dal commissario liquidatore, rispettivamente entro quattro mesi dalla nomina ed entro quattro mesi dalla chiusura del fallimento e della liquidazione, e le dichiarazioni di cui al terzo comma devono essere presentate soltanto se vi è stato esercizio provvisorio.

Resta fermo, anche durante la liquidazione, l'obbligo di presentare le dichiarazioni prescritte dal quarto comma dell'art. 9 nei termini ivi indicati] ⁽²⁹⁾.

(28) Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241.

(29) Articolo abrogato, con la decorrenza ivi indicata, dall'art. 9, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Articolo 11. Dichiarazione nei casi di trasformazione e di fusione.

[In caso di trasformazione di una società non soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in società soggette a tale imposta, o viceversa, deliberata nel corso del periodo d'imposta, deve essere presentata, entro quattro mesi dalla data in cui ha effetto la trasformazione, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data stessa.

In caso di fusione di più società deve essere presentata, dalla società risultante dalla fusione o incorporante, entro quattro mesi dalla data in cui ha effetto la fusione, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio delle società fuse o incorporate compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data stessa.

Alla dichiarazione prescritta nei precedenti commi dev'essere allegato il conto dei profitti e delle perdite della frazione di esercizio cui si riferisce, redatto dagli amministratori e sottoscritto a norma dell'art. 8.

In caso di scissione totale la società designata a norma del comma 14 dell'art. 123-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi deve presentare la dichiarazione relativa alla frazione di periodo della società scissa entro quattro mesi dalla data in cui è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del codice civile, indipendentemente da eventuali effetti retroattivi. Alla dichiarazione deve essere allegato un conto economico della frazione di periodo, redatto ai soli fini tributari dagli amministratori e sottoscritto a norma dell'art. 8 ⁽³⁰⁾.

Le disposizioni dei commi precedenti, in quanto applicabili, valgono anche nei casi di trasformazione e di fusione di enti diversi dalle società ⁽³¹⁾] ⁽³²⁾.

(30) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 543 (Gazz. Uff. 13 gennaio 1993, n. 9).

(31) Vedi, anche, l'art. 3, comma 71, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

(32) Articolo abrogato dall'art. 19, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza ivi indicata. I riferimenti alle disposizioni del presente articolo contenuti in ogni altro atto normativo si intendono fatti all'art. 5-bis, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, ai sensi del suddetto articolo 19.

Articolo 12. Presentazione delle dichiarazioni.

[1. La dichiarazione è presentata all'Amministrazione finanziaria, per il tramite di una banca o di un ufficio dell'Ente poste italiane, convenzionati. I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e di quella del sostituto d'imposta, qualora abbiano effettuato ritenute alla fonte nei riguardi di non più di dieci soggetti, devono presentare la dichiarazione unificata annuale. Le società di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, con capitale sociale superiore a 5 miliardi di lire devono presentare la dichiarazione in via telematica direttamente all'amministrazione finanziaria. I soggetti incaricati ai sensi del comma 2 presentano la dichiarazione in via telematica. Il collegamento telematico con l'amministrazione finanziaria è gratuito.

2. Ai soli fini dell'applicazione del presente articolo si considerano soggetti incaricati della trasmissione della dichiarazione:

a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;

c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 78, commi 1, lettere a) e b), e 2, della *legge 30 dicembre 1991, n. 413*, le quali possono provvedervi anche a mezzo di altri soggetti, individuati con decreto del Ministro delle finanze;

d) i centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati.

3. I soggetti di cui al comma 2 sono abilitati dall'amministrazione finanziaria alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni, subordinatamente alla stipulazione del contratto di assicurazione di cui al comma 9. L'abilitazione è revocata quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale.

4. La dichiarazione può essere presentata all'amministrazione finanziaria anche mediante spedizione effettuata dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

5. Le banche e gli uffici postali devono rilasciare, anche se non richiesta, ricevuta di presentazione della dichiarazione. Il soggetto incaricato ai sensi del comma 2 rilascia al contribuente o al sostituto d'imposta, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione per il tramite di una banca o di un ufficio postale, copia della dichiarazione contenente l'impegno a trasmettere in via telematica all'amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti e, entro i quindici giorni successivi a quello in cui l'amministrazione finanziaria ha comunicato l'avvenuto ricevimento della dichiarazione, copia della relativa attestazione.

6. I soggetti di cui al comma 11 devono trasmettere in via telematica le dichiarazioni all'Amministrazione finanziaria entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni stesse.

7. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata dal contribuente alla banca o all'ufficio postale ovvero trasmessa all'amministrazione finanziaria mediante procedure telematiche.
8. Le società che trasmettono la dichiarazione direttamente all'amministrazione finanziaria e i soggetti incaricati della predisposizione della dichiarazione conservano, per il periodo previsto dall'articolo 43, la dichiarazione, della quale l'amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione o la trasmissione, debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con il decreto di cui all'articolo 8. I documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione devono essere conservati dal contribuente o dal sostituto d'imposta per il periodo previsto dall'articolo 43.
9. Salva l'applicazione delle disposizioni sul mandato e sul contratto d'opera professionale, in caso di mancata o tardiva presentazione della dichiarazione o di indicazione nella stessa di dati difformi da quelli contenuti nella copia rilasciata al contribuente o al sostituto d'imposta, i soggetti indicati nel comma 2 devono tenere indenne il contribuente dalle sanzioni amministrative eventualmente irrogate nei suoi confronti. A tal fine essi devono stipulare idoneo contratto di assicurazione.
10. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca o dell'ufficio postale o della ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 4 ovvero dalla comunicazione dell'Amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica. Nessuna altra prova può essere adottata in contrasto con le risultanze dei predetti documenti.
11. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le modalità di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e dell'Ente poste italiane, comprese la misura del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarità commesse nello svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte convenzioni, approvate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. La misura del compenso è determinata tenendo conto dei costi del servizio e del numero complessivo delle dichiarazioni ricevute ⁽³³⁾.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi] ⁽³⁴⁾.

(33) Con D.M. 21 luglio 1998 (Gazz. Uff. 24 agosto 1998, n. 196) è stata approvata la convenzione tra il Ministero delle finanze e la «Poste Italiane S.p.a.» e con D.M. 21 luglio 1998 (Gazz. Uff. 24 agosto 1998, n. 196) è stata approvata la convenzione tra lo stesso Ministero e l'Abi (Associazione delle banche operanti sul territorio nazionale).

(34) Articolo prima modificato dall'art. 4, D.P.R. 5 aprile 1978, n. 131, dall'art. 5, D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787 e dall'art. 1, D.L. 31 maggio 1994, n. 330, poi sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 ed infine abrogato, con la decorrenza ivi prevista, dall'art. 9, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Vedi, anche, quanto dispone l'art. 12 del citato decreto n. 241. Con D.M. 1° luglio 1998 (Gazz. Uff. 16 luglio 1998, n. 164, S.O.) sono state stabilite le modalità per la trasmissione, all'amministrazione finanziaria dei dati contenuti nelle dichiarazioni, dai C.A.A.F., dalle Poste e dalle banche convenzionate. Con D.M. 5 luglio 1999 (Gazz. Uff. 23 luglio 1999, n. 171) sono stati determinati il contenuto e le caratteristiche tecniche per la trasmissione in via telematica, all'amministrazione finanziaria, dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli unico 99 da parte dei soggetti abilitati.

Articolo 12-bis. Trattamento dei dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.

1. I sostituti d'imposta ed i soggetti comunque incaricati ai sensi dell'articolo 12 di trasmettere la dichiarazione all'Amministrazione finanziaria, possono trattare i dati connessi alle dichiarazioni per le sole finalità di prestazione del servizio e per il tempo a ciò necessario, adottando specifiche misure individuate nelle convenzioni di cui al comma 11 del predetto articolo 12, volte ad assicurare la riservatezza e la sicurezza delle informazioni anche con riferimento ai soggetti da essi designati come responsabili o incaricati ai sensi della *legge 31 dicembre 1996, n. 675*. Con il decreto di cui al comma 11 dell'articolo 12 sono individuate, altresì, le modalità per inserire nei modelli di dichiarazione l'informativa all'interessato e l'espressione del consenso relativo ai trattamenti, da parte dei soggetti di cui al precedente periodo, dei dati personali di cui all'*articolo 22, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675*, connessi alle dichiarazioni.

2. Limitatamente alle dichiarazioni presentate nel 1998, l'informativa di cui all'*articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675*, s'intende resa attraverso i modelli di dichiarazione ed il consenso di cui al comma 1 è validamente espresso con la sottoscrizione delle dichiarazioni ⁽³⁵⁾.

(35) Articolo aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 8 maggio 1998, n. 135 (Gazz. Uff. 9 maggio 1998, n. 106), con effetto dallo stesso giorno della pubblicazione del decreto medesimo.

TITOLO II

Scritture contabili

Articolo 13. Soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

Ai fini dell'accertamento sono obbligati alla tenuta di scritture contabili, secondo le disposizioni di questo titolo:

- a) le società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
- b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali ⁽³⁶⁾;
- c) le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597;
- d) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 del decreto indicato alla lettera precedente ⁽³⁷⁾.

Sono inoltre obbligate alla tenuta di scritture contabili, a norma degli articoli 19 e 20:

- e) le persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell'art. 9, commi primo e secondo del decreto indicato al primo comma, lettera c);
- f) le società o associazioni fra artisti e professionisti di cui all'art. 5, lettera c), del decreto indicato alla precedente lettera;
- g) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali ⁽³⁸⁾.

I soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte a titolo di acconto sui compensi corrisposti, di cui al successivo art. 21, devono tenere le scritture ivi indicate ai fini dell'accertamento del reddito dei percipienti ⁽³⁹⁾.

I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui all'art. 28, lettera b), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, svolgono attività di allevamento di animali, devono tenere le scritture contabili indicate nell'articolo 18-bis ⁽⁴⁰⁾.

(36) Lettera così modificata dal comma 76 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(37) Vedi, anche, l'art. 12, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435.

(38) Lettera così modificata dal comma 76 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(39) Vedi il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689 e l'art. 2, D.L. 19 dicembre 1984, n. 853.

(40) Comma aggiunto dall'art. 2, D.P.R. 5 aprile 1978, n. 132 (Gazz. Uff. 27 aprile 1978, n. 116).

Articolo 14. Scritture contabili delle imprese commerciali, delle società e degli enti equiparati.

Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma dell'art. 13 devono in ogni caso tenere:

- a) il libro giornale e il libro degli inventari;
- b) i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

c) scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito;

d) scritture ausiliarie di magazzino, tenute in forma sistematica e secondo norme di ordinata contabilità, dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali. Nelle scritture devono essere registrate le quantità entrate ed uscite delle merci destinate alla vendita; dei semilavorati, se distintamente classificati in inventario, esclusi i prodotti in corso di lavorazione; dei prodotti finiti nonché delle materie prime e degli altri beni destinati ad essere in essi fisicamente incorporati; degli imballaggi utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti; delle materie prime tipicamente consumate nella fase produttiva dei servizi, nonché delle materie prime e degli altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni del committente. Le rilevazioni dei beni, singoli o raggruppati per categorie di inventario, possono essere effettuate anche in forma riepilogativa con periodicità non superiore al mese. Nelle stesse scritture possono inoltre essere annotati, anche alla fine del periodo d'imposta, i cali e le altre variazioni di quantità che determinano scostamenti tra le giacenze fisiche effettive e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico. Per le attività elencate ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'*art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633*, e successive modificazioni, le registrazioni vanno effettuate solo per i movimenti di carico e scarico dei magazzini interni centralizzati che forniscono due o più negozi o altri punti di vendita, con esclusione di quelli indicati al punto 4 dell'*art. 4, del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627*. Per la produzione di beni, opere, forniture e servizi la cui valutazione è effettuata a costi specifici o a norma dell'*art. 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597*, e successive modificazioni, le scritture ausiliarie sono costituite da schede di lavorazione dalle quali devono risultare i costi specificamente imputabili; le registrazioni sulle schede di lavorazione sostituiscono le rilevazioni di carico e di scarico dei singoli beni specificamente acquistati per le predette produzioni. Dalle scritture ausiliarie di magazzino possono essere esclusi tutti i movimenti relativi a singoli beni o a categorie inventariali il cui costo complessivo nel periodo di imposta precedente non eccede il venti per cento di quello sostenuto nello stesso periodo per tutti i beni sopraindicati. I beni o le categorie inventariali che possono essere esclusi devono essere scelti tra quelli di trascurabile rilevanza percentuale ⁽⁴¹⁾.

I soggetti stessi devono inoltre tenere, in quanto ne ricorrano i presupposti, il registro dei beni ammortizzabili e il registro riepilogativo di magazzino di cui ai successivi articoli 16 e 17 e i libri sociali obbligatori di cui ai numeri 1 e seguenti dell'*art. 2421 del codice civile*.

[I soggetti che adottano contabilità in codice sono obbligati alla tenuta di apposito registro nel quale devono essere riportati il codice adottato e le corrispondenti note interpretative] ⁽⁴²⁾.

Le società e gli enti il cui bilancio o rendiconto è soggetto per legge o per statuto alla approvazione dell'assemblea o di altri organi possono effettuare nelle scritture contabili gli aggiornamenti consequenziali all'approvazione stessa fino al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

Le società, gli enti e gli imprenditori di cui al primo comma che esercitano attività commerciali all'estero mediante stabili organizzazioni e quelli non residenti che esercitano attività commerciali in Italia mediante stabili organizzazioni, devono rilevare nella contabilità distintamente i fatti di gestione che interessano le stabili organizzazioni, determinando separatamente i risultati dell'esercizio relativi a ciascuna di esse.

[Le scritture ausiliarie di magazzino di cui alla lettera d) devono essere tenute a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi di cui

all'art. 53 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, ed il valore complessivo delle rimanenze di cui agli artt. 62 e 63 dello stesso decreto sono superiori rispettivamente a due miliardi e a cinquecento milioni di lire. L'obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore a tale limite. Per i soggetti il cui periodo di imposta è diverso dall'anno solare l'ammontare dei ricavi deve essere ragguagliato all'anno. Ai fini della determinazione dei limiti sopra indicati non si tiene conto delle risultanze di accertamenti se l'incremento non supera di oltre il quindici per cento i valori dichiarati] ⁽⁴³⁾ ⁽⁴⁴⁾.

(41) Lettera aggiunta dall'art. 41, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897. Vedi, anche, l'art. 45 del citato D.P.R. Successivamente l'art. 1, D.P.R. 4 novembre 1981, n. 664 ha abrogato il citato art. 41, con effetto dal 31 dicembre 1980, e l'art. 2 del D.P.R. n. 664 innanzi indicato ha così sostituito nuovamente la lettera d) del presente D.P.R. n. 600 del 1973. Per gli obblighi relativi alla tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino vedi, anche, l'art. 1, D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695.

(42) Comma così sostituito dall'art. 10-quater, D.L. 2 marzo 1989, n. 69 e poi abrogato dall'art. 6, D.L. 10 giugno 1994, n. 357.

(43) Comma aggiunto dall'art. 3, D.P.R. 4 novembre 1981, n. 664 e poi abrogato dall'art. 1, D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Vedi, anche, l'art. 3, D.L. 19 dicembre 1984, n. 853 e l'art. 13, comma sesto, D.L. 2 marzo 1989, n. 69.

(44) Vedi, anche, l'art. 4, D.M. 8 novembre 2007, n. 228.

Articolo 15. Inventario e bilancio.

Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma dell'art. 13 devono in ogni caso redigere l'inventario e il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, a norma dell'articolo 2217 del codice civile, entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette ⁽⁴⁵⁾.

L'inventario, oltre agli elementi prescritti dal codice civile o da leggi speciali, deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo. Ove dall'inventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione dell'ufficio delle imposte le distinte che sono servite per la compilazione dell'inventario.

Nell'inventario degli imprenditori individuali devono essere distintamente indicate e valutate le attività e le passività relative all'impresa ⁽⁴⁶⁾.

Il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite, salve le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, possono essere redatti con qualsiasi metodo e secondo qualsiasi schema, purché conformi ai principi della tecnica contabile, salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 3 ⁽⁴⁷⁾.

(45) Comma così modificato dall'art. 8, L. 30 dicembre 1991, n. 413.

(46) Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60 (Gazz. Uff. 28 marzo 1975, n. 84).

(47) Vedi, anche, l'art. 4, D.M. 8 novembre 2007, n. 228.

Articolo 16. Registro dei beni ammortizzabili.

Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui al primo comma dell'art. 13, devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

Nel registro devono essere indicati, per ciascun immobile e per ciascuno dei beni iscritti in pubblici registri, l'anno di acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del periodo d'imposta precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo d'imposta, la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo.

Per i beni diversi da quelli indicati nel comma precedente le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Per i beni di cui all'articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e vita utile. Per i beni gratuitamente devolvibili deve essere distintamente indicata la quota annua che affluisce al fondo di ammortamento finanziario ⁽⁴⁸⁾.

Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori alla metà di quelle risultanti dall'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi del secondo comma dell'*art. 68 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597*, il minor ammontare deve essere distintamente indicato nel registro dei beni ammortizzabili.

I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione di cui all'ultimo comma del detto art. 68, che non siano immediatamente deducibili, non si sommano al valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci separate del registro dei beni ammortizzabili a seconda dell'anno di formazione ⁽⁴⁹⁾.

(48) Comma così modificato dal comma 326 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(49) Vedi, anche, l'art. 2, D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, l'art. 6, D.M. 22 ottobre 2001, n. 408 e l'art. 4, D.M. 8 novembre 2007, n. 228.

Articolo 17. Registro riepilogativo di magazzino.

... ⁽⁵⁰⁾.

(50) Articolo abrogato con effetto dal 1° gennaio 1974 dall'art. 6-bis, D.L. 23 dicembre 1977, n. 936.

Articolo 18. Disposizione regolamentare concernente la contabilità semplificata per le imprese minori.

1. Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere *c*) e *d*) del primo comma dell'articolo 13, qualora i ricavi di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e successive modificazioni, conseguiti in un anno intero non abbiano superato l'ammontare di lire seicento milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i criteri per la individuazione delle attività consistenti nella prestazione di servizi.
2. I soggetti che fruiscono dell'esonero, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale, indicano nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto il valore delle rimanenze.
3. Le operazioni non soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto sono separatamente annotate nei registri tenuti ai fini di tale imposta con le modalità e nei termini stabiliti per le operazioni soggette a registrazione. Coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione annotano in un apposito registro l'ammontare globale delle entrate e delle uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella prima e nella seconda metà di ogni mese ed eseguire nel registro stesso l'annotazione di cui al comma 2.
4. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'*articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, concernente «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto» e successive modificazioni, non sono tenuti ad osservare le disposizioni dei commi 2 e 3.
5. Il regime di contabilità semplificata previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora gli ammontari indicati nel comma 1 non vengano superati.
6. Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e in ogni caso per il periodo stesso e per i due successivi.
7. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di conseguire ricavi per un ammontare ragguagliato ad un anno non superiore ai limiti indicati al comma 1, possono, per il primo anno, tenere la contabilità semplificata di cui al presente articolo.
8. Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.

9. Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti nel periodo di imposta i corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo stesso agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e di quelle annotate o soggette ad annotazioni a norma del comma 3 ⁽⁵¹⁾.

(51) Il presente articolo, modificato dall'art. 3, D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60 (Gazz. Uff. 28 marzo 1975, n. 84), dall'art. 3, D.P.R. 30 novembre 1977, n. 888, dall'art. 9, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, e dall'art. 4, L. 30 dicembre 1991, n. 413, è stato abrogato e così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 12 aprile 2001, n. 222. Vedi, anche, l'art. 13, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 e l'art. 4, D.M. 8 novembre 2007, n. 228.

Articolo 18-bis. Scritture contabili delle imprese di allevamento.

I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui all'art. 28, lettera b), del *D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597*, svolgono attività di allevamento di animali devono tenere un registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati, distintamente per specie e ciclo di allevamento, con l'indicazione degli incrementi e decrementi verificatisi per qualsiasi causa nel periodo d'imposta ⁽⁵²⁾.

(52) Articolo aggiunto dall'art. 2, D.P.R. 5 aprile 1978, n. 132 (Gazz. Uff. 27 aprile 1978, n. 116).

Articolo 18-ter. Scritture contabili per le altre attività agricole.

1. I soggetti che si avvalgono dei regimi di cui all'articolo 56-bis del *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, ed all'articolo 5 della *legge 30 dicembre 1991, n. 413*, devono tenere esclusivamente i registri previsti dal *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633* ⁽⁵³⁾.

(53) Articolo aggiunto dall'art. 15, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99.

Articolo 19. Scritture contabili degli esercenti arti e professioni.

Le persone fisiche che esercitano arti o professioni e le società o associazioni fra artisti e professionisti, di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 13, devono annotare cronologicamente in un apposito registro le somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione nell'esercizio dell'arte o della professione, anche a titolo di partecipazione agli utili, indicando per ciascuna riscossione:

- a) il relativo importo, al lordo e al netto della parte che costituisce rimborso di spese diverse da quelle inerenti alla produzione del reddito eventualmente anticipate per conto del soggetto che ha effettuato il pagamento, e l'ammontare della ritenuta d'acconto subita;
- b) le generalità, il comune di residenza anagrafica e l'indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento;
- c) gli estremi della fattura, parcella, nota o altro documento emesso ⁽⁵⁴⁾.

Nello stesso registro devono essere annotate cronologicamente, con le indicazioni di cui alle lettere b) e c), le spese inerenti all'esercizio dell'arte o professione delle quali si richiede la deduzione analitica ai sensi dell'art. 50 del *D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597*. Deve essersi, inoltre annotato, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il valore dei beni per i quali si richiede la deduzione di quote di

ammortamento ai sensi del detto articolo, raggruppati in categorie omogenee e distinti per anno di acquisizione.

I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese ⁽⁵⁵⁾.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro ⁽⁵⁶⁾.

[Il contribuente può tenere registri distinti per gli incassi e per i pagamenti, nel qual caso tali registri, se contengono tutti i dati richiesti dal *D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633*, e sono tenuti con le modalità ivi previste, sostituiscono a tutti gli effetti quelli prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto] ⁽⁵⁷⁾.

[I contribuenti indicati nel primo comma che nel periodo di imposta precedente hanno percepito compensi per un ammontare superiore a 360 milioni di lire sono soggetti a regime di contabilità ordinaria per il periodo di imposta successivo e devono tenere ⁽⁵⁸⁾:

a) il registro nel quale annotare cronologicamente le operazioni produttive di componenti positivi e negativi di reddito integrate dalle movimentazioni finanziarie inerenti all'esercizio dell'arte o professione, compresi gli utilizzi delle somme percepite, ancorché estranei all'esercizio dell'arte o professione nonché gli estremi dei conti correnti bancari utilizzati per le movimentazioni predette;

b) i registri obbligatori ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

c) il registro dei beni ammortizzabili con le modalità di cui all'articolo 16, primo, secondo e terzo comma;

d) apposite scritture nelle quali vanno indicati, con i criteri e le modalità di cui all'articolo 21, i compensi e le altre somme erogate a soggetti che prestano, nei confronti dell'esercente l'arte o la professione, attività lavorativa non di lavoro dipendente] ⁽⁵⁹⁾ ⁽⁶⁰⁾.

Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere stabiliti appositi modelli dei registri di cui al comma precedente con classificazione delle categorie di componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione del reddito, individuate anche in relazione a quelle risultanti dai modelli di dichiarazione dei redditi e possono essere prescritte particolari modalità per la tenuta meccanografica del registro ⁽⁶¹⁾.

(54) Vedi, anche, l'art. 3, D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695.

(55) Comma aggiunto dal comma 12 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Peraltro il citato comma 12 è stato abrogato dall'art. 32, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

(56) Comma aggiunto dal comma 12 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Peraltro il citato comma 12 è stato abrogato dall'art. 32, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

(57) Comma abrogato dall'art. 3, D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

(58) Vedi, anche, l'art. 11-bis, D.L. 19 settembre 1992, n. 384.

(59) Comma abrogato dall'art. 3, D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

(60) Comma aggiunto dall'art. 8, D.L. 27 aprile 1990, n. 90 nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.

(61) Comma aggiunto dall'art. 8, D.L. 27 aprile 1990, n. 90, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 14, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435.

Articolo 20. Scritture contabili degli enti non commerciali.

Le disposizioni degli artt. 14, 15, 16, 17 e 18 si applicano, relativamente alle attività commerciali eventualmente esercitate, anche agli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali ⁽⁶²⁾.

Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917* ⁽⁶³⁾.

Gli enti soggetti alla determinazione forfettaria del reddito ai sensi del comma 1 dell'articolo 109-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, che abbiano conseguito nell'anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all'articolo 18, secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'*articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662* ⁽⁶⁴⁾

⁽⁶⁵⁾.

(62) Articolo così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60 (Gazz. Uff. 28 marzo 1975, n. 84).

(63) Comma aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

(64) Comma aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

(65) Vedi, anche, l'art. 4, D.M. 8 novembre 2007, n. 228.

Articolo 20-bis. Scritture contabili delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) diverse dalle società cooperative, a pena di decadenza di benefici fiscali per esse previsti, devono:

a) in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato dall'articolo 22;

b) in relazione alle attività direttamente connesse tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18; nell'ipotesi in cui l'ammontare annuale dei ricavi non sia superiore a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, gli adempimenti contabili possono essere assolti secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'*articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662*.

2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera *a)*, si considerano assolti qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile.

3. I soggetti richiamati al comma 1 che nell'esercizio delle attività istituzionali e connesse non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a lire 100 milioni, modificato annualmente secondo le modalità previste dall'*articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398*, possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera *a)*, il rendiconto delle entrate e delle spese complessive, nei termini e nei modi di cui all'articolo 20.

4. In luogo delle scritture contabili previste al comma 1, lettera *a)*, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'*articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266*, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della *legge 26 febbraio 1987, n. 49*, possono tenere il rendiconto nei termini e nei modi di cui all'articolo 20.

5. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di due miliardi di lire, modificato annualmente secondo le modalità previste dall'*articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398*, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili ⁽⁶⁶⁾.

(66) Articolo aggiunto dall'art. 25, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Articolo 21. Scritture contabili dei sostituti d'imposta.

1. I soggetti indicati nel terzo comma dell'articolo 13 devono indicare, per ciascun dipendente, nel libro matricola o in altri libri obbligatori tenuti ai sensi della vigente legislazione sul lavoro, le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917*, attribuite in base alla richiesta del dipendente effettuata a norma dell'articolo 23. Le somme e i valori corrisposti a ciascun dipendente devono risultare dal libro paga o da documenti equipollenti tenuti ai sensi della vigente legislazione sul lavoro ⁽⁶⁷⁾.

(67) Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 7, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314.

Articolo 22. Tenuta e conservazione delle scritture contabili.

Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera *c*) e alla lettera *d*) del primo comma dell'articolo 14, devono essere tenute a norma dell'articolo 2219 del codice stesso e numerate progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni ⁽⁶⁸⁾.

Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta, anche oltre il termine stabilito dall'articolo 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dell'art. 2457 del detto codice. Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari devono essere conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano stati stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'autorità adita in sede contenziosa può limitare l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso ⁽⁶⁹⁾.

Fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse.

Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere determinate modalità semplificative per la tenuta del registro dei beni ammortizzabili e del registro riepilogativo di magazzino, in considerazione delle caratteristiche dei vari settori di attività ⁽⁷⁰⁾.

(68) Comma così prima sostituito dall'art. 42, *D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897* e poi dall'art. 8, *L. 18 ottobre 2001, n. 383*. Vedi, anche, l'art. 45 del citato *D.P.R. n. 897 del 1980* e l'art. 7, *D.L. 14 marzo 1988, n. 70*.

(69) Comma così sostituito dall'art. 10-quinquies, *D.L. 2 marzo 1989, n. 69*. Sul termine massimo dell'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, vedi l'art. 8, *L. 27 luglio 2000, n. 212*.

(70) Vedi, anche, l'art. 2, *D.L. 19 dicembre 1984, n. 853*.

TITOLO III

Ritenute alla fonte ⁽⁷¹⁾

Articolo 23. Ritenute sui redditi di lavoro dipendente.

1. Gli enti e le società indicati nell'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, le società e associazioni indicate nell'articolo 5 del predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 51 del citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, il curatore fallimentare, il commissario liquidatore nonché il condominio quale sostituto di imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all'articolo 48 dello stesso testo unico, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituto è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta ⁽⁷²⁾.

1-bis. I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all'estero di cui all'articolo 48, concernente determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, devono in ogni caso operare le relative ritenute ⁽⁷³⁾.

2. La ritenuta da operare è determinata:

a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato testo unico sono riconosciute se il percipiente dichiara annualmente di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni ⁽⁷⁴⁾;

b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito;

c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo 18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituto nel biennio precedente, effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico ⁽⁷⁵⁾;

d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato testo unico con i criteri di cui all'articolo 17 dello stesso testo unico ⁽⁷⁶⁾;

d-bis) [sulla parte imponibile delle prestazioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo 17-bis dello stesso testo unico] ⁽⁷⁷⁾;

e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'articolo 48, del citato testo unico, non compresi nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.

3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2, e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e successive modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a norma dell'articolo 15 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonché, limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere *c)* e *f)*, dello stesso articolo, per erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali ⁽⁷⁸⁾. In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il sostituto può dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli importi di cui è differito il pagamento si applica l'interesse in ragione dello 0,50 per cento mensile, che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità previste per le somme cui si riferisce ⁽⁷⁹⁾. L'importo che al termine del periodo d'imposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo. [Qualora le comunicazioni delle indennità e dei compensi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera *b)*, del citato testo unico pervengano al sostituto oltre il termine del 12 gennaio del periodo d'imposta successivo, di esse lo stesso terrà conto ai fini delle operazioni di conguaglio del periodo d'imposta successivo] ⁽⁸⁰⁾. Se alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente si applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato ⁽⁸¹⁾.

4. Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno il sostituto può chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A tal fine il sostituto deve consegnare al sostituto d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. [Alla consegna della suddetta certificazione unica il sostituto deve anche comunicare al sostituto quale delle opzioni previste al comma precedente intende adottare in caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte] ⁽⁸²⁾. La presente disposizione non si applica ai soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici.

5. [Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell'articolo 49, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, quando corrispondono somme e valori di cui all'articolo 48, dello stesso testo unico, deducibili ai fini della determinazione del loro reddito di lavoro autonomo ⁽⁸³⁾]

⁽⁸⁴⁾.

-
- (71) Per l'applicabilità delle norme contenute nel presente titolo, vedi, anche, l'art. 21, comma 15, L. 27 dicembre 1997, n. 449. Vedi, inoltre, l'art. 4, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall'art. 4, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435.
- (72) Comma così modificato prima dall'art. 21, comma 11, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e poi dal comma 1 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Vedi, anche, l'art. 11, comma 4, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
- (73) Comma aggiunto dall'art. 36, L. 21 novembre 2000, n. 342.
- (74) Lettera così modificata prima dall'art. 2, comma 2, L. 27 dicembre 2002, n. 289, poi dall'art. 1, comma 353, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e dal comma 7 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 ed infine dal comma 221 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
- (75) Lettera così modificata prima dal comma 353 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi dal comma 7 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
- (76) Lettera così modificata dall'art. 11, comma 2, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47. Successivamente il suddetto comma 2 è stato abrogato dall'art. 7, D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168. Si riporta pertanto il testo della lettera d) nella formulazione in vigore prima della modifica disposta dal citato D.Lgs. n. 47 del 2000.
- (77) Lettera aggiunta dall'art. 10, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, poi così modificata dall'art. 7, D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, con la decorrenza indicata nell'art. 13 dello stesso D.Lgs. n. 168 del 2001 ed infine abrogata dall'art. 21, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 dello stesso D.Lgs. n. 252 del 2005, come modificato dal comma 749 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
- (78) Periodo prima sostituito dal comma 353 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi così modificato dal comma 7 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
- (79) Periodo così modificato dall'art. 14, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 2 dello stesso art. 14.
- (80) Periodo soppresso dall'art. 14, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 2 dello stesso art. 14.
- (81) Vedi, anche, l'art. 58, comma 18, L. 17 maggio 1999, n. 144.
- (82) Periodo soppresso dal comma 353 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
- (83) Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 7, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314.
- (84) Comma abrogato dall'art. 21, comma 11, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

Articolo 24. Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

1. I soggetti indicati nel comma 1, dell'articolo 23, che corrispondono redditi di cui all'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, devono operare all'atto del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla parte imponibile di detti redditi, determinata a norma dell'articolo 48-*bis* del predetto testo unico. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituto è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta. Si applicano, in quanto compatibili, tutte le

disposizioni dell'articolo 23 e, in particolare, i commi 2, 3 e 4. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento ⁽⁸⁵⁾.

1-bis. Sulla parte imponibile dei compensi di cui all'articolo 48-bis, comma 1, lettera d-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali vigenti ⁽⁸⁶⁾.

1-ter. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, in materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento ⁽⁸⁷⁾.

1-quater. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all'articolo 50, comma 1, lettera h-bis) del TUIR è operata una ritenuta con l'aliquota stabilita dagli *articoli 11 e 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252* ⁽⁸⁸⁾.

2. [Ai fini del conguaglio di cui al comma 3 dell'articolo 23, i soggetti che corrispondono le indennità e i compensi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, devono comunicare, entro il 12 di gennaio del periodo d'imposta successivo, al datore di lavoro del percipiente, l'ammontare delle somme corrisposte, delle ritenute effettuate e dei relativi contributi] ⁽⁸⁹⁾.

(85) Periodo aggiunto dall'art. 34, L. 21 novembre 2000, n. 342, con la decorrenza indicata nel comma 4 dello stesso articolo.

(86) Comma aggiunto dall'art. 14, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 2 dello stesso art. 14.

(87) Comma aggiunto dall'art. 34, L. 21 novembre 2000, n. 342, con la decorrenza indicata nel comma 4 dello stesso articolo.

(88) Comma aggiunto dall'art. 21, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 dello stesso D.Lgs. n. 252 del 2005, come modificato dal comma 749 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(89) Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 7, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. Successivamente l'art. 14, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, ha disposto l'abrogazione del solo comma 2, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 2 dello stesso art. 14. Per la modifica del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2008, vedi gli artt. 21 e 23, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

Articolo 25. Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi.

I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all'atto del pagamento una ritenuta

del 20 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La predetta ritenuta deve essere operata dal condominio quale sostituto d'imposta anche sui compensi percepiti dall'amministratore di condominio. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera *b*) e sull'intero ammontare delle somme di cui alla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*. La ritenuta è elevata al 20 per cento per le indennità di cui alle lettere *c*) e *d*) del comma 1 dell'articolo 16 dello stesso testo unico, concernente tassazione separata. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese ⁽⁹⁰⁾.

Salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, se i compensi e le altre somme di cui al comma precedente sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti ⁽⁹¹⁾.

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano ai compensi di importo inferiore a lire 50.000 corrisposti dai soggetti indicati nella lettera *c*) dell'*art. 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598*, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e sempreché non costituiscano acconto di maggiori compensi.

I compensi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, corrisposti a non residenti sono soggetti ad una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare. È operata, altresì, una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sull'ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato. Ne sono esclusi i compensi corrisposti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti ^{(92) (93)}.

(90) Da ultimo il comma 1 dell'art. 25 è stato così modificato dall'art. 21, comma 11, L. 27 dicembre 1997, n. 449, che ha anche elevato al 20% la precedente ritenuta del 19%, dall'art. 34, L. 21 novembre 2000, n. 342, con la decorrenza indicata nel comma 4 dello stesso articolo, e dal comma 24 dell'art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(91) Comma così modificato dall'art. 21, comma 11, L. 27 dicembre 1997, n. 449. Vedi, anche, quanto disposto, per l'anno 1998, dal comma 12 dello stesso articolo.

(92) Comma prima modificato dall'art. 1, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 143. Vedi, anche, l'art. 3 dello stesso decreto.

(93) Articolo prima modificato dall'art. 12, L. 13 aprile 1977, n. 114 e poi così sostituito dall'art. 43, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897. Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953.

Articolo 25-bis. Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.

I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare

all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. L'aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito ⁽⁹⁴⁾.

La ritenuta è commisurata al cinquanta per cento dell'ammontare delle provvigioni indicate nel primo comma. Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al venti per cento dell'ammontare delle stesse provvigioni.

La ritenuta di cui ai commi precedenti è scomputata dall'imposta relativa al periodo di imposta di competenza, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale. Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa è scomputata dall'imposta relativa al periodo di imposta in cui è stata effettuata.

Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono direttamente trattenute sull'ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti l'importo corrispondente alla ritenuta. Ai fini del computo dei termini per il relativo versamento da parte dei committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti. I committenti, preponenti o mandanti possono tener conto di eventuali errori nella determinazione dell'importo della ritenuta anche in occasione di successivi versamenti, non oltre il terzo mese dell'anno successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti.

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone, dai soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche, dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva; dalle aziende ed istituti di credito e dalle società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell'esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di finanziamento, dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente, dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, dai commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame, nonché dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità di lucro.

Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'*articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta ed è commisurata all'ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito. Per le prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano le disposizioni indicate nei commi che precedono ⁽⁹⁵⁾.

Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati i criteri, i termini e le modalità per la presentazione della dichiarazione indicata nel secondo comma. In caso di dichiarazione non veritiera si applica la pena pecuniaria da due a tre volte la maggiore ritenuta che avrebbe dovuto essere effettuata.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti ⁽⁹⁶⁾.

(94) Comma così modificato dall'art. 21, comma 11, L. 27 dicembre 1997, n. 449. Vedi, anche, quanto disposto, per l'anno 1998, dal comma 12 dello stesso articolo.

(95) Comma così modificato prima dall'art. 14, L. 24 dicembre 1993, n. 537 e poi dall'art. 2, comma 12, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(96) Articolo aggiunto dall'art. 2, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953.

Articolo 25-ter. Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore.

1. Il condominio quale sostituto di imposta opera all'atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.

2. La ritenuta di cui al comma 1 è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917* ⁽⁹⁷⁾.

(97) Articolo aggiunto dal comma 43 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 26. Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale.

1. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che hanno emesso obbligazioni e titoli simili operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori. L'aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per le obbligazioni e titoli simili, con scadenza non inferiore a diciotto mesi, e per le cambiali finanziarie. Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da società o enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, ovvero da quote, l'aliquota del 12,50 per cento si applica a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli simili negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al citato decreto, o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, per le obbligazioni e i titoli simili diversi dai precedenti. Qualora il rimborso delle obbligazioni e dei titoli simili con scadenza non

inferiore a diciotto mesi, abbia luogo prima di tale scadenza, sugli interessi e altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso è dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per cento ⁽⁹⁸⁾.

2. L'Ente poste italiane e le banche operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati. La predetta ritenuta è operata dalle banche anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono soggetti alla ritenuta:

a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche con sede all'estero o a filiali estere di banche italiane;

b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e l'Ente poste italiane;

c) gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e conti correnti intestati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché gli interessi sul «Fondo di ammortamento dei titoli di Stato» di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 43, e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del debito pubblico ⁽⁹⁹⁾ ⁽¹⁰⁰⁾.

3. Quando gli interessi ed altri proventi di cui al comma 2 sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta ivi prevista è operata dai soggetti di cui all'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione. Qualora il rimborso delle obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi emessi da soggetti non residenti, abbia luogo prima di tale scadenza, è dovuta dai percipienti una somma pari al 20 per cento degli interessi e degli altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso. Tale somma è prelevata dai soggetti di cui all'articolo 23 che intervengono nella riscossione degli interessi ed altri proventi ovvero nel rimborso nei confronti di soggetti residenti ⁽¹⁰¹⁾.

3-bis. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere *g-bis*) e *g-ter*) del comma 1 dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con l'aliquota del 12,50 per cento ovvero con la maggiore aliquota a cui sarebbero assoggettabili gli interessi ed altri proventi dei titoli sottostanti nei confronti dei soggetti cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Nel caso dei rapporti indicati nella lettera *g-bis*), la predetta ritenuta è operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi dei titoli ivi indicati, maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti ⁽¹⁰²⁾.

4. Le ritenute previste nei commi da 1 a 3-bis sono applicate a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e conti correnti, nonché i rapporti da cui gli interessi ed altri proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi; c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 87 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. La ritenuta di cui al comma 3-bis è applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti dai titoli sottostanti non sarebbero assoggettabili a ritenuta a titolo di imposta nei confronti dei soggetti a cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Le predette ritenute sono applicate a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso. Non sono soggetti

tuttavia a ritenuta i proventi indicati nei commi 3 e 3-bis corrisposti a società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico, alle società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e alle stabili organizzazioni delle società ed enti di cui alla lettera d) dello stesso articolo 87 ⁽¹⁰³⁾ ⁽¹⁰⁴⁾ ⁽¹⁰⁵⁾.

5. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la predetta ritenuta è applicata a titolo d'imposta ed è operata anche sui proventi conseguiti nell'esercizio d'impresa commerciale. L'aliquota della ritenuta è stabilita al 27 per cento se i percipienti sono residenti negli Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*. La predetta ritenuta è operata anche sugli interessi ed altri proventi dei prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, e si applica a titolo d'imposta sui proventi che concorrono a formare il reddito di soggetti non residenti ed a titolo d'acconto, in ogni altro caso ⁽¹⁰⁶⁾ ⁽¹⁰⁷⁾.

(98) Comma così modificato dall'art. 7, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201, dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 2 dello stesso art. 2, dal comma 316 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e dal comma 84 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza ed i limiti indicati nel comma 88 del medesimo articolo 1.

(99) Comma così modificato dall'art. 7, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201. Vedi, anche, l'art. 14, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47. Vedi, inoltre, quanto ulteriormente disposto dal suddetto art. 5, il comma 24 dell'art. 5, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 e il comma 3 dell'art. 17, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

(100) La Corte costituzionale, con ordinanza 19-29 marzo 2007, n. 114 (Gazz. Uff. 4 aprile 2007, n. 14, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 26 sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 53 della Costituzione.

(101) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 2 dello stesso art. 2. Vedi, anche, il comma 24 dell'art. 5, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(102) Vedi, anche, l'art. 14, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47. Vedi, inoltre, quanto ulteriormente disposto dal suddetto art. 5, dall'art. 9 dello stesso D.Lgs. n. 47 del 2000 e il comma 3 dell'art. 17, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

(103) Comma così modificato dall'art. 7, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201. Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma, vedi l'art. 14, L. 18 febbraio 1999, n. 28.

(104) La Corte costituzionale, con ordinanza 23-31 maggio 2001, n. 174 (Gazz. Uff. 6 giugno 2001, n. 22, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, quarto comma, terzo periodo, sostituito dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come interpretato autenticamente con l'art. 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, sollevata in riferimento

agli artt. 3 e 53 della Cost. La stessa Corte, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla stessa questione senza addurre nuovi profili, con ordinanza 20 giugno-4 luglio 2002, n. 313 (Gazz. Uff. 10 luglio 2002, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione.

(105) La Corte costituzionale, con ordinanza 19-29 marzo 2007, n. 114 (Gazz. Uff. 4 aprile 2007, n. 14, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 26 sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 53 della Costituzione.

(106) Comma così modificato dal comma 84 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza ed i limiti indicati nel comma 88 dello stesso articolo 1.

(107) Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 12, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461. Vedi, anche, l'art. 15 dello stesso D.Lgs. n. 461 del 1997 e l'art. 6, comma 3, D.L. 15 aprile 2002, n. 63.

Articolo 26-bis. Esenzione dalle imposte sui redditi per i non residenti.

1. Non sono soggetti ad imposizione i redditi di capitale derivanti dai rapporti indicati nelle lettere *a*), diversi dai depositi e conti correnti bancari e postali, con esclusione degli interessi ed altri proventi derivanti da prestiti di denaro, *c*), *d*), *g-bis*) e *g-ter*), dell'articolo 41, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, qualora siano percepiti da:

a) soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni ⁽¹⁰⁸⁾.

1-bis. I requisiti di cui al comma 1 sono attestati mediante la documentazione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 ⁽¹⁰⁹⁾.

2. Qualora i rapporti di cui all'articolo 44, comma 1, lettere *g-bis*) e *g-ter*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, abbiano ad oggetto azioni o strumenti finanziari simili alle azioni di cui allo stesso articolo 44, l'esenzione di cui al comma 1 non si applica sulla quota del provento corrispondente all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto ^{(110) (111)}.

(108) Comma così modificato prima dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259, con la decorrenza indicata nel comma 3 dallo stesso articolo 2 e poi dall'art. 10, D.L. 25 settembre 2001, n. 350, come sostituito della relativa legge di conversione.

(109) Comma aggiunto dall'art. 10, D.L. 25 settembre 2001, n. 350, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(110) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

(111) Articolo aggiunto dall'art. 12, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

Articolo 26-ter. 1. Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera *g-quater*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, l'impresa di assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'articolo 7 del *decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461*.

2. Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera *g-quinquies*), del citato testo unico delle imposte sui redditi, i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'*articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461*.

3. Sui redditi di capitale indicati nei commi 1 e 2, dovuti da soggetti non residenti e percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 12,50 per cento. L'imposta sostitutiva può essere applicata direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 23, che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. Il percipiente è tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati ed informazioni.

Nel caso in cui i redditi siano percepiti direttamente all'estero si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917* ⁽¹¹²⁾ ⁽¹¹³⁾.

(112) Comma così sostituito dall'art. 41-bis, comma 1, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo 41-bis.

(113) Articolo aggiunto dall'art. 14, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47. Per i limiti di applicabilità del presente articolo vedi, anche, il comma 1-bis del suddetto art. 14, aggiunto dall'art. 11, D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, e l'art. 16 dello stesso D.Lgs. n. 47 del 2000. Vedi, inoltre, l'art. 1, D.L. 24 settembre 2002, n. 209, come modificato dalla relativa legge di conversione.

Articolo 26-quater. Esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell'Unione europea.

1. Gli interessi e i canoni pagati a società non residenti aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera *a*), o a una stabile organizzazione, situata in un altro Stato membro, di società che hanno i suddetti requisiti sono esentati da ogni imposta quando tali pagamenti sono effettuati:

a) da società ed enti che rivestono una delle forme previste dall'allegato A, che risiedono, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato e sono assoggettate, senza fruire di regimi di esonero, all'imposta sul reddito delle società;

b) da una stabile organizzazione, situata nel territorio dello Stato e assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, all'imposta sul reddito delle società, di società non residenti aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera *a*), qualora gli interessi o i canoni siano inerenti all'attività della stabile organizzazione stessa ⁽¹¹⁴⁾.

2. I soggetti beneficiari degli interessi e dei canoni hanno diritto all'esenzione se:

a) la società che effettua il pagamento o la società la cui stabile organizzazione effettua il pagamento, detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto nella società che riceve il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione riceve il medesimo pagamento;

b) la società che riceve il pagamento o la società la cui stabile organizzazione riceve il pagamento detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto nella società che effettua il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione effettua il medesimo pagamento;

c) una terza società avente i requisiti di cui alla lettera a) del comma 4 detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto sia nella società che effettua il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione effettua il pagamento sia nella società che riceve il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione riceve il medesimo pagamento;

d) i diritti di voto di cui alle lettere a), b) e c), detenuti nelle società ed enti residenti nel territorio dello Stato, sono quelli esercitabili nell'assemblea ordinaria prevista dagli articoli 2364, 2364-bis e 2479-bis del codice civile;

e) le partecipazioni che attribuiscono i diritti di voto di cui alle lettere a), b) e c) sono detenute ininterrottamente per almeno un anno.

3. Ai fini del presente articolo:

a) si considerano canoni, i compensi di qualsiasi natura percepiti per l'uso o la concessione in uso:

1) del diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche e il software;

2) di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico;

3) di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche;

b) si considerano interessi, i redditi da crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e, in particolare, i redditi derivanti da titoli, da obbligazioni e da prestiti, compresi gli altri proventi derivanti dai suddetti titoli e prestiti;

c) non si considerano interessi:

1) le remunerazioni dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate;

2) gli utili di cui all'articolo 44, comma 1, lettera f), del predetto testo unico;

3) le remunerazioni dei titoli e degli strumenti finanziari di cui agli articoli 44, comma 2, lettera a), e 109, comma 9, lettera a), del medesimo testo unico, anche per la quota che non comporta la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi;

4) i pagamenti relativi a crediti che autorizzano il creditore a rinunciare al suo diritto agli interessi in cambio del diritto a partecipare agli utili del debitore;

5) i pagamenti relativi a crediti che non contengono disposizioni per la restituzione del capitale o per i quali il rimborso debba essere effettuato trascorsi più di cinquanta anni dalla data di emissione.

4. La disposizione di cui al comma 1 si applica se:

a) le società beneficiarie dei redditi di cui al comma 3 e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie dei medesimi redditi, rivestono una delle forme previste dall'allegato A, risiedono ai fini fiscali in uno Stato membro, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia

imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell'Unione europea e sono assoggettate, senza fruire di regimi di esonero, ad una delle imposte indicate nell'allegato B ovvero a un'imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di dette imposte;

b) gli interessi e i canoni pagati alle società non residenti di cui alla lettera a) sono assoggettati ad una delle imposte elencate nell'allegato B;

c) le società non residenti di cui alla lettera a) e le stabili organizzazioni situate in un altro Stato membro di società aventi i requisiti di cui alla lettera a) sono beneficiarie effettive dei redditi indicati nel comma 3; a tal fine, sono considerate beneficiarie effettive di interessi o di canoni:

1) le predette società, se ricevono i pagamenti in qualità di beneficiario finale e non di intermediario, quale agente, delegato o fiduciario di un'altra persona;

2) le predette stabili organizzazioni, se il credito, il diritto, l'utilizzo o l'informazione che generano i pagamenti degli interessi o dei canoni si ricollegano effettivamente a tali stabili organizzazioni e i suddetti interessi o canoni rappresentano redditi per i quali esse sono assoggettate nello Stato membro in cui sono situate ad una delle imposte elencate nell'allegato B o, in Belgio, all'«impôt des non-residents/belasting der niet-verblijfhouders», in Spagna all'«impuesto sobre la Renta de no Residentes» ovvero a un'imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di dette imposte.

5. Se il soggetto che effettua il pagamento dei canoni e degli interessi di cui al comma 3 controlla o è controllato, direttamente o indirettamente, dal soggetto che è considerato beneficiario effettivo, ovvero entrambi i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, da un terzo, e l'importo degli interessi o dei canoni è superiore al valore normale determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, l'esenzione di cui al comma 1 si applica limitatamente al medesimo valore normale.

6. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1, deve essere prodotta un'attestazione dalla quale risulti la residenza del beneficiario effettivo e, nel caso di stabile organizzazione, l'esistenza della stabile organizzazione stessa, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato in cui la società beneficiaria è residente ai fini fiscali o dello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, nonché una dichiarazione dello stesso beneficiario effettivo che attesti la sussistenza dei requisiti indicati nei commi 2 e 4. La suddetta documentazione va presentata ai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), entro la data del pagamento degli interessi o dei canoni e produce effetti per un anno a decorrere dalla data di rilascio della documentazione medesima.

7. La documentazione di cui al comma 6 deve essere conservata fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento degli interessi o dei canoni, e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite specifiche modalità di attuazione mediante approvazione di appositi modelli ⁽¹¹⁵⁾.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate modifiche agli allegati A e B conformemente a quanto stabilito in sede comunitaria.»;

c) all'articolo 27, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. I soggetti cui si applica l'articolo 98 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa, la ritenuta di cui al comma 3 sulla remunerazione di finanziamenti

eccedenti prevista dal citato articolo 98 direttamente erogati dal socio o da una sua parte correlata, non residenti nel territorio dello Stato. A fini della determinazione della ritenuta di cui sopra, si computa in diminuzione la eventuale ritenuta operata ai sensi dell'articolo 26 riferibile alla medesima remunerazione. La presente disposizione non si applica alla remunerazione di finanziamenti eccedenti direttamente erogati dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti»;

d) all'articolo 37-bis, comma 3, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente: «f-ter) pagamenti di interessi e canoni di cui all'art. 26-quater, qualora detti pagamenti siano effettuati a soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in uno Stato dell'Unione europea ⁽¹¹⁶⁾.

(114) Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 3, D.L. 15 febbraio 2007, n. 10.

(115) Con Provv. 15 gennaio 2008 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 18 gennaio 2008) è stato approvato lo schema di modello per l'esenzione o il rimborso dell'imposta italiana su interessi e canoni pagati fra società consociate di stati membri diversi.

(116) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 143. Vedi, anche, l'art. 3 dello stesso decreto.

Articolo 27. Ritenuta sui dividendi.

1. Le società e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, operano con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, del predetto testo unico, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico n. 917 del 1986, non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del medesimo testo unico. La ritenuta di cui al periodo precedente si applica alle condizioni ivi previste agli utili derivanti dagli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a) e dai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del predetto testo unico qualora il valore dell'apporto non sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto nel caso in cui si tratti rispettivamente di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. La ritenuta è applicata altresì dalle persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico sugli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione previsti nel precedente periodo, corrisposti a persone fisiche residenti; per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 66 del predetto testo unico, in luogo del patrimonio netto si assume il valore individuato nel comma 2 dell'articolo 47 del medesimo testo unico ⁽¹¹⁷⁾.

1-bis. Nei casi di cui all'articolo 47, commi 5 e 7, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, la ritenuta prevista dai commi 1 e 4 si applica sull'intero ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora il percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione ⁽¹¹⁸⁾.

2. In caso di distribuzione di utili in natura i singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento, sono tenuti a versare alle società ed altri enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del predetto

testo unico, l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla società emittente alla data individuata dalla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 109 del citato testo unico ⁽¹¹⁹⁾.

3. La ritenuta è operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle società ed enti indicati nel comma *3-ter*, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera *b*), del medesimo testo unico, non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L'aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad azionisti di risparmio. L'aliquota della ritenuta è ridotta all'11 per cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione di cui al periodo precedente e dalle società ed enti indicati nel comma *3-ter*, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero ⁽¹²⁰⁾.

3-bis. I soggetti cui si applica l'articolo 98 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa, la ritenuta di cui ai commi 3 e *3-ter* sulla remunerazione di finanziamenti eccedenti prevista dal citato articolo 98 direttamente erogati dal socio o da una sua parte correlata, non residenti nel territorio dello Stato. A fini della determinazione della ritenuta di cui sopra, si computa in diminuzione la eventuale ritenuta operata ai sensi dell'articolo 26 riferibile alla medesima remunerazione. La presente disposizione non si applica alla remunerazione di finanziamenti eccedenti direttamente erogati dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti ⁽¹²¹⁾.

3-ter. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,375 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera *a*), del predetto testo unico e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera *b*), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato ⁽¹²²⁾.

4. Sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera *a*), ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi e a contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera *b*), del medesimo testo unico, in cui l'associante è soggetto non residente, non qualificati ai sensi della lettera *c-bis*) del comma 1, dell'articolo 67 del testo unico e non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65 dello stesso testo unico, è operata una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta dai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione. La ritenuta è operata a titolo d'acconto:

a) sulla quota imponibile delle remunerazioni corrisposte da soggetti non residenti in relazione a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari e a contratti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico, non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65;

b) sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65, da società ed enti residenti negli Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico salvo che la persona fisica dimostri al soggetto che interviene nella riscossione che, a seguito dell'esercizio di interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, sono rispettate le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1, dell'articolo 87 del citato testo unico. La disposizione del periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, emessi da società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. La ritenuta è, altresì, operata sull'intero importo delle remunerazioni relative a contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo ⁽¹²³⁾ ⁽¹²⁴⁾.

4-bis. Le ritenute del comma 4 sono operate al netto delle ritenute applicate dallo Stato estero. In caso di distribuzione di utili in natura si applicano le disposizioni di cui al comma 2 ⁽¹²⁵⁾.

5. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, primo periodo, non sono operate qualora le persone fisiche residenti e gli associati in partecipazione dichiarino all'atto della percezione che gli utili riscossi sono relativi all'attività di impresa o ad una partecipazione qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, sono operate con l'aliquota del 27 per cento ed a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società ⁽¹²⁶⁾.

6. Per gli utili corrisposti a soggetti residenti ed assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta sostitutiva sul risultato maturato di gestione non si applicano le disposizioni degli *articoli 5, 7, 8, 9 e 11, terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745* ⁽¹²⁷⁾.

(117) Gli attuali commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 5 così sostituiscono gli originari commi 1, 2, 3, 4 e 5 per effetto di quanto disposto dall'art. 2, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto. Successivamente il presente comma 1 è stato così modificato dal comma 1 dell'art. 14, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso articolo 14. Precedentemente il presente comma 1 era stato modificato dall'art. 5, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, con la decorrenza indicata nell'art. 9 dello stesso decreto e dall'art. 9, D.L. 25 settembre 2001, n. 351.

(118) Gli attuali commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 5 così sostituiscono gli originari commi 1, 2, 3, 4 e 5 per effetto di quanto disposto dall'art. 2, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto. Successivamente il presente comma 1-bis è stato così sostituito dal comma 1 dell'art. 14, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso articolo 14.

(119) Gli attuali commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 5 così sostituiscono gli originari commi 1, 2, 3, 4 e 5 per effetto di quanto disposto dall'art. 2, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

(120) Gli attuali commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 5 così sostituiscono gli originari commi 1, 2, 3, 4 e 5 per effetto di quanto disposto dall'art. 2, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso

decreto. Successivamente il comma 3 è stato prima modificato dal comma 67 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con i limiti indicati nel comma 68 del medesimo articolo 1, e poi così sostituito dal comma 1 dell'art. 24, L. 7 luglio 2009, n. 88 - Legge comunitaria 2008. Vedi, anche, i commi 2 e 3 dello stesso articolo 24.

(121) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 143 e poi così modificato dal comma 67 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con i limiti indicati nel comma 68 dello stesso articolo 1. Vedi, anche, l'art. 3 del citato D.Lgs. n. 143 del 2005.

(122) Comma aggiunto dal comma 67 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con i limiti indicati nei commi 68 e 69 dello stesso articolo 1.

(123) Lettera così modificata dal comma 84 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con i limiti indicati nel comma 88 dello stesso articolo 1.

(124) Gli attuali commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 5 così sostituiscono gli originari commi 1, 2, 3, 4 e 5 per effetto di quanto disposto dall'art. 2, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto. Successivamente il comma 4 è stato così sostituito, con i commi 4 e 4-bis, dal comma 1 dell'art. 14, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso articolo 14.

(125) Il comma 4 è stato così sostituito, con i commi 4 e 4-bis, dal comma 1 dell'art. 14, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso articolo 14.

(126) Gli attuali commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 5 così sostituiscono gli originari commi 1, 2, 3, 4 e 5 per effetto di quanto disposto dall'art. 2, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto. Precedentemente il presente comma 5 era stato modificato dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 2 dello stesso art. 2.

(127) Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 12, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

Articolo 27-bis. Rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti.

1. Le società che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento del capitale della società che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta di cui ai commi 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 27, se ⁽¹²⁸⁾:

a) rivestono una delle forme previste nell'allegato della direttiva 435/90/CEE del 23 luglio 1990 del Consiglio;

b) risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell'Unione europea, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell'Unione europea ⁽¹²⁹⁾;

c) sono soggette, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nella predetta direttiva ⁽¹³⁰⁾;

d) la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno ⁽¹³¹⁾.

1-bis. La disposizione del comma 1 si applica altresì alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 44, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, agli utili di cui all'articolo 44, comma 1, lettera f), del predetto testo unico, nonché alle remunerazioni dei titoli e degli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del medesimo testo unico, semprechè la remunerazione e gli utili siano erogati a società con i requisiti indicati

nel comma 1 che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento del capitale della società che, rispettivamente, la corrisponde o li distribuisce ⁽¹³²⁾.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, deve essere prodotta una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente possieda i requisiti indicati alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1, nonché una dichiarazione della società che attesti la sussistenza del requisito indicato alla lettera *d)* del medesimo comma 1 ⁽¹³³⁾.

3. Ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, a richiesta della società beneficiaria dei dividendi, i soggetti di cui all'art. 23 possono non applicare la ritenuta di cui ai commi 3, 3-*bis* e 3-*ter* dell'art. 27. In questo caso, la documentazione di cui al comma 2 deve essere acquisita entro la data del pagamento degli utili e conservata, unitamente alla richiesta, fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e, comunque, fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi ⁽¹³⁴⁾.

4. [Resta impregiudicata l'applicazione di ritenute alla fonte previste da disposizioni convenzionali che accordano rimborsi di somme afferenti i dividendi distribuiti] ⁽¹³⁵⁾.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle società di cui al comma 1 che risultano controllate direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in Stati della Comunità europea a condizione che dimostrino di non detenere la partecipazione allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime in esame. A tal fine per l'assunzione delle prove si applicano le procedure di cui ai commi 12 e 13 dell'art. 11 della L. 30 dicembre 1991, n. 413 ⁽¹³⁶⁾ ⁽¹³⁷⁾.

(128) Alinea così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 49 e poi dal comma 67 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con i limiti indicati nel comma 68 dello stesso articolo 1. Per la riduzione della percentuale indicata nel presente alinea vedi l'art. 2 del citato D.Lgs. n. 49 del 2007.

(129) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 49. Vedi, anche, l'art. 2 dello stesso decreto.

(130) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 49. Vedi, anche, l'art. 2 dello stesso decreto.

(131) Comma prima modificato dall'art. 15, L. 18 febbraio 1999, n. 28 e poi così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto, e dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 49. Vedi, anche, l'art. 2 dello stesso D.Lgs. n. 49/2007.

(132) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 49. Per la riduzione della percentuale indicata nel presente comma vedi l'art. 2 dello stesso decreto.

(133) Comma prima modificato dall'art. 15, L. 18 febbraio 1999, n. 28 e poi così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto, e dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 49. Vedi, anche, l'art. 2 dello stesso D.Lgs. n. 49/2007.

(134) Comma così modificato prima dall'art. 15, L. 18 febbraio 1999, n. 28, poi dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 49 ed infine dal comma 67 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con i limiti indicati nel comma 68 del medesimo articolo 1. Vedi, anche, l'art. 2 dello stesso D.Lgs. n. 49 del 2007.

(135) Comma abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 49. Vedi, anche, l'art. 2 dello stesso decreto.

(136) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 49. Vedi, anche, l'art. 2 dello stesso decreto.

(137) Articolo aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 6 marzo 1993, n. 136 (Gazz. Uff. 10 maggio 1993, n. 107), entrato in vigore, per effetto dell'art. 4, il giorno stesso della sua pubblicazione.

Articolo 27-ter. Azioni in deposito accentrato presso la Monte Titoli S.p.A.

1. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari simili alle azioni di cui all'articolo 4428/11/03¹ del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi della *legge 19 giugno 1986, n. 289*, è applicata, in luogo della ritenuta di cui ai commi 1, 3 e 3-ter dell'articolo 27, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con le stesse aliquote ed alle medesime condizioni previste dal predetto articolo ⁽¹³⁸⁾.

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è applicata dai soggetti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi del regolamento CONSOB emanato in base all'*articolo 10 della legge 19 giugno 1986, n. 289*, nonché dai soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli.

3. I soggetti di cui al comma 2 accreditano, con separata evidenza, l'ammontare dell'imposta sostitutiva applicata sugli utili di cui al comma 1 al conto unico istituito ai sensi del comma 1 dell'*articolo 3 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239*, con valuta pari alla data dell'effettivo pagamento degli utili. I medesimi soggetti addebitano l'imposta sostitutiva ai percipienti, all'atto del pagamento, con valuta pari a quella con la quale sono riconosciuti gli utili stessi. Si applicano le disposizioni dell'*articolo 4 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239*.

4. Per gli utili di cui al comma 1 spettanti a soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura prevista dalla convenzione i soggetti di cui al comma 2 acquisiscono:

a) una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario degli utili, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'applicazione del regime convenzionale e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione;

b) un'attestazione dell'autorità fiscale competente dello Stato ove l'effettivo beneficiario degli utili ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione. L'attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione.

5. Nell'ipotesi di applicazione del comma 4 non spetta il rimborso di cui al comma 3, ultimo periodo, dell'articolo 27. Sugli utili di pertinenza di enti od organismi internazionali che godono dell'esenzione dalle imposte in Italia per effetto di leggi o di accordi internazionali resi esecutivi in Italia, i soggetti di cui al comma 2, non applicano l'imposta sostitutiva.

6. Ove ricorrano le condizioni previste dal comma 1, dell'articolo 27-bis, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1, del presente articolo non è applicata, a condizione che i soggetti di cui al comma 2 acquisiscano:

a) la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27-bis;

b) una certificazione delle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis del testo unico delle imposte sui redditi.

7. I soggetti di cui al comma 2 conservano la documentazione di cui ai precedenti commi 4 e 6 fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo d'imposta in corso alla data di pagamento degli utili, e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi.

8. Gli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli e gli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'*articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 2, residenti in Italia e provvede a:

a) versare l'imposta sostitutiva di cui al presente articolo;

b) effettuare le comunicazioni di cui all'*articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745*;

c) conservare la documentazione prevista nei commi 4 e 6;

d) fornire, entro 15 giorni dalla richiesta dell'amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 ⁽¹³⁹⁾.

9. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere previste modalità semplificate per l'attribuzione ai soggetti non residenti del credito d'imposta sui dividendi, nei casi in cui detta attribuzione sia prevista dalla convenzione contro le doppie imposizioni stipulata fra l'Italia e il Paese di residenza del beneficiario e per l'acquisizione della documentazione di cui ai commi 4 e 6 nei casi in cui le azioni siano depositate presso organismi esteri di investimento collettivo aderenti al sistema Monte Titoli. Con gli stessi decreti possono essere approvati modelli uniformi per l'acquisizione dell'attestazione di cui al comma 4, lettera b), e può essere previsto che la medesima attestazione produca effetti anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli *articoli 6 e 7 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239*, purché da essa risulti la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 6 dello stesso decreto ⁽¹⁴⁰⁾ ⁽¹⁴¹⁾.

(138) Comma prima sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto, e poi così modificato dal comma 67 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con i limiti indicati nel comma 68 del medesimo articolo 1. Il riferimento al testo unico delle imposte sui redditi contenuto nel presente comma ed apparentemente errato, è così pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

(139) Comma così modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal comma 3 dell'art. 41, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione, ai sensi di quanto disposto dal comma 8 dello stesso articolo 41.

(140) Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201.

(141) Articolo aggiunto dall'art. 12, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

Articolo 28. Ritenuta sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici.

I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, quando corrispondono compensi per la perdita di avviamento in applicazione della *legge 27 gennaio 1963, n. 19*, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del quindici per cento, con l'obbligo di rivalsa, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente.

Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto dei beni strumentali ⁽¹⁴²⁾.

(142) Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 2, comma 8, D.L. 12 agosto 1983, n. 371. Successivamente, il comma è stato così modificato dall'art. 21, L. 27 dicembre 1997, n. 449. Vedi, anche, l'art. 90, comma 4, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

Articolo 29. Ritenuta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato.

1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono le somme e i valori di cui all'articolo 23, devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta è operata con le seguenti modalità:

a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo 48, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 23;

b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonché su ogni altra somma o valore diversi da quelli di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile delle indennità di cui all'articolo 48, commi 5, 6, 7 e 8, del citato testo unico, con la aliquota applicabile allo scaglione di reddito più elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito;

c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo 18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituto nel biennio precedente, al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico ⁽¹⁴³⁾;

d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato testo unico con i criteri di cui all'articolo 17, dello stesso testo unico;

e) sulla parte imponibile delle somme e valori di cui all'articolo 48, del citato testo unico, non compresi nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito ⁽¹⁴⁴⁾.

2. Gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti aventi carattere fisso e continuativo devono effettuare entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto, se questa è anteriore all'anno, il conguaglio di cui al comma 3 dell'articolo 23, con le modalità in esso stabilite. A tal fine, all'inizio

del rapporto, il sostituto deve specificare quale delle opzioni previste al comma 3 dell'articolo 23 intende adottare ⁽¹⁴⁵⁾. Ai fini delle operazioni di conguaglio i soggetti e gli altri organi che corrispondono compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo devono comunicare ai predetti uffici, entro la fine dell'anno e, comunque, non oltre il 12 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle somme corrisposte, l'importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute effettuate. Per le somme e i valori a carattere ricorrente la comunicazione deve essere effettuata su supporto magnetico secondo specifiche tecniche approvate con apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze ⁽¹⁴⁶⁾. Qualora, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'ammontare degli emolumenti dovuti non consenta la integrale applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza è recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra natura che siano liquidate anche da altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto di lavoro. Si applicano anche le disposizioni dell'articolo 23, comma 4.

3. Le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le somme e i valori di cui al comma 1, effettuano, all'atto del pagamento, una ritenuta d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con i criteri indicati nello stesso comma. Le medesime amministrazioni, all'atto del pagamento delle indennità e degli assegni vitalizi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, applicano una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette indennità e assegni, con le aliquote determinate secondo i criteri indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 ⁽¹⁴⁷⁾.

4. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di cui ai commi precedenti non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituto è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.

5. Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di cui al comma 3, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui agli articoli 24, 25, 25-bis, 26 e 28 effettuano all'atto del pagamento le ritenute stabilite dalle disposizioni stesse ⁽¹⁴⁸⁾.

(143) Lettera così modificata dal comma 353 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(144) Vedi, anche, l'art. 4, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall'art. 4, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435.

(145) Periodo così sostituito dal comma 353 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(146) Le specifiche tecniche sono state approvate con D.M. 21 dicembre 1998 (Gazz. Uff. 4 gennaio 1999, n. 2, S.O.).

(147) Vedi, anche, l'art. 4, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall'art. 4, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435.

(148) Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 7, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. Il comma 5 è stato poi così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490. Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 11, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.

Articolo 30. Ritenuta sui premi e sulle vincite.

I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte. Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di lire 50.000; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente ⁽¹⁴⁹⁾.

L'aliquota della ritenuta è stabilita nel dieci per cento per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti o comitati di beneficenza, nel venti per cento sui premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea o su entrambe, nel venticinque per cento in ogni altro caso ⁽¹⁵⁰⁾.

Se i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o da servizi, i vincitori hanno facoltà, se chi eroga il premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere un premio di valore inferiore già prestabilito, differente per quanto possibile, rispetto al primo, di un importo pari all'imposta gravante sul premio originario. Le eventuali differenze sono conguagliate in denaro.

La ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, è compresa nel prelievo operato dallo Stato in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di giuoco.

La ritenuta sulle vincite dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dal Comitato olimpico nazionale italiano e dall'Unione nazionale incremento razze equine è compresa nell'imposta unica prevista dalle leggi vigenti.

L'imposta sulle vincite nelle scommesse al totalizzatore ed al libro è compresa nell'importo dei diritti erariali dovuti a norma di legge ⁽¹⁵¹⁾.

La ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate è compresa nell'imposta sugli spettacoli di cui all'*articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640* ⁽¹⁵²⁾.

(149) Comma così sostituito dall'art. 19, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(150) Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60 (Gazz. Uff. 28 marzo 1975, n. 84), entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

(151) Vedi, anche, l'art. 22, D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169 e l'art. 17, D.M. 2 giugno 1998, n. 174.

(152) Comma aggiunto dall'art. 10-ter, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

TITOLO IV

Accertamento e controlli

Articolo 31. Attribuzioni degli uffici delle imposte.

Gli uffici delle imposte controllano le dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla tenuta delle scritture contabili e degli altri obblighi stabiliti nel presente decreto e nelle altre disposizioni relative alle imposte sui redditi; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie previste nel titolo V e alla presentazione del rapporto all'autorità giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente.

La competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata.

[L'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati membri della Comunità economica europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio. Essa, a tal fine, può autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri] ⁽¹⁵³⁾.

[L'Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da fornire alle predette autorità con le modalità ed entro i limiti previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito] ⁽¹⁵⁴⁾ ⁽¹⁵⁵⁾.

(153) Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 5 giugno 1982, n. 506 (Gazz. Uff. 6 agosto 1982, n. 215) e poi abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 19 settembre 2005, n. 215.

(154) Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 5 giugno 1982, n. 506 (Gazz. Uff. 6 agosto 1982, n. 215) e poi abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 19 settembre 2005, n. 215.

(155) Vedi, anche, il comma 13 dell'art. 27, D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

Articolo 31-bis. Assistenza per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea.

1. L'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio. Essa, a tale fine, può autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.

2. L'Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da trasmettere alle predette autorità con le modalità ed entro i limiti previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito.

3. Le informazioni non sono trasmesse quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, un processo commerciale o un'informazione la cui divulgazione contrasti con l'ordine pubblico. La trasmissione delle informazioni può essere, inoltre, rifiutata quando l'autorità competente dello Stato membro richiedente, per motivi di fatto o di diritto, non è in grado di fornire lo stesso tipo di informazioni.

4. Le informazioni ottenute ai sensi del comma 1 sono tenute segrete con i limiti e le modalità disposti dall'*articolo 7 della direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 del Consiglio, modificata dalla direttiva 2003/93/CE del 7 ottobre 2003 del Consiglio e dalla direttiva 2004/56/CE del 21 aprile 2004 del Consiglio.*

5. Non è considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria alle autorità competenti degli altri Stati membri delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio.

6. Quando la situazione di uno o più soggetti di imposta presenta un interesse comune o complementare con altri Stati membri, l'Amministrazione finanziaria può decidere di procedere a controlli simultanei con le Amministrazioni finanziarie degli altri Stati membri, ciascuno nel proprio territorio, allo scopo di scambiare le informazioni così ottenute quando tali controlli appaiano più efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro.

7. L'Amministrazione finanziaria individua, autonomamente, i soggetti d'imposta sui quali intende proporre un controllo simultaneo, informando le autorità competenti degli altri Stati membri interessati circa i casi suscettibili di un controllo simultaneo. A tale fine, essa indica, per quanto possibile, i motivi per cui detti casi sono stati scelti e fornisce le informazioni che l'hanno indotta a proporli, indicando il termine entro il quale i controlli devono essere effettuati.

8. Qualora l'autorità competente di un altro Stato membro proponga di partecipare ad un controllo simultaneo, l'Amministrazione finanziaria comunica alla suddetta autorità l'adesione o il rifiuto ad eseguire il controllo richiesto, specificando, in quest'ultimo caso, i motivi che si oppongono all'effettuazione di tale controllo.

9. Nel caso di adesione alla proposta di controllo simultaneo avanzata dall'autorità competente di un altro Stato membro, l'Amministrazione finanziaria designa un rappresentante cui compete la direzione e il coordinamento del controllo.

10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e l'Amministrazione competente provvede all'espletamento delle attività ivi previste con le risorse umane strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente ⁽¹⁵⁶⁾.

(156) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 19 settembre 2005, n. 215.

Articolo 32. Poteri degli uffici.

Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono:

- 1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma del successivo articolo 33;
- 2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7), ovvero rilevati a norma dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzo comma o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, sono posti a base delle

rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale ⁽¹⁵⁷⁾ ⁽¹⁵⁸⁾;

3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del titolo III può essere richiesta anche l'esibizione dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle disposizioni tributarie. L'ufficio può estrarne copia ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso ⁽¹⁵⁹⁾;

4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati ⁽¹⁶⁰⁾;

5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del numero 7), alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie ⁽¹⁶¹⁾;

6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con l'attestazione di conformità all'originale, devono essere rilasciate gratuitamente;

6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro

che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti ⁽¹⁶²⁾;

7) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi. Alle società fiduciarie di cui alla *legge 23 novembre 1939, n. 1966*, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, può essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata, ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente ⁽¹⁶³⁾;

7-bis) richiedere, con modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorità di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge ⁽¹⁶⁴⁾;

8) richiedere ai soggetti indicati nell'articolo 13 dati, notizie e documenti relativi ad attività svolte in un determinato periodo d'imposta, rilevanti ai fini dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo ⁽¹⁶⁵⁾;

8-bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi ⁽¹⁶⁶⁾;

8-ter) richiedere agli amministratori di condominio negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale ⁽¹⁶⁷⁾.

Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo devono essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla data di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non può essere inferiore a quindici giorni, ovvero per il caso di cui al n. 7) a trenta giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale ⁽¹⁶⁸⁾.

Le richieste di cui al primo comma, numero 7), nonché le relative risposte, anche se negative, devono essere effettuate esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono

stabilite le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonché dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel citato numero 7) ⁽¹⁶⁹⁾.

Le notizie ed i dati non adottati e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta ⁽¹⁷⁰⁾.

Le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile ^{(171) (172) (173)}.

(157) Numero prima sostituito dall'art. 1, D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463 (Gazz. Uff. 23 luglio 1982, n. 201) e poi così modificato dall'art. 18, L. 30 dicembre 1991, n. 413, dal comma 402 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e dal comma 9 dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

(158) La Corte costituzionale, con ordinanza 14-26 febbraio 2002, n. 33 (Gazz. Uff. 6 marzo 2002, n. 10, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, numero 2, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva sentenza 6-8 giugno 2005, n. 225 (Gazz. Uff. 15 giugno 2005, n. 24, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, numero 2), sollevata in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione.

(159) Numero così modificato dall'art. 19, L. 30 dicembre 1991, n. 413.

(160) Numero così modificato dal comma 32 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

(161) Numero prima sostituito dall'art. 1, D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463 (Gazz. Uff. 23 luglio 1982, n. 201) e poi così modificato dall'art. 13, L. 30 dicembre 1991, n. 413 e dal comma 402 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(162) Numero aggiunto dall'art. 3, comma 178, L. 28 dicembre 1995, n. 549 e poi così modificato dal comma 402 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(163) Numero prima sostituito dall'art. 18, L. 30 dicembre 1991, n. 413 e poi così modificato dal comma 402 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Vedi, anche, il comma 14-ter dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(164) Numero aggiunto dal comma 8-quinquies dell'art. 15, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(165) Numero prima sostituito dall'art. 18, L. 30 dicembre 1991, n. 413 e poi così modificato dal comma 32 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

(166) Numero aggiunto dall'art. 18, L. 30 dicembre 1991, n. 413.

(167) Numero aggiunto dall'art. 21, comma 11, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(168) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463 (Gazz. Uff. 23 luglio 1982, n. 201) e poi dal comma 402 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Vedi, anche, l'art. 6, D.L. 9 settembre 1992, n. 372.

(169) Comma aggiunto dal comma 402 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 con effetto dal 1° gennaio 2006 ai sensi di quanto disposto dal Provv. 1° luglio 2005 (Gazz. Uff. 4 luglio 2005, n. 153). Con Provv. 22 dicembre 2005 (Gazz. Uff. 10 gennaio 2006, n. 7, S.O.), modificato dal Provv. 24 febbraio 2006 (Gazz. Uff. 10 marzo 2006, n. 58), dal Provv. 28 aprile 2006 (Gazz. Uff. 15 maggio 2006, n. 111) e dal Provv. 12 novembre 2007 (Gazz. Uff. 24 novembre 2007, n. 274, S.O.) - modificato dal Comunicato 20 marzo 2008 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 20 marzo 2008) - sono state stabilite le modalità di trasmissione telematica delle richieste e delle risposte, nonché dei dati, notizie e documenti in esse contenuti.

(170) Comma aggiunto dall'art. 25, L. 18 febbraio 1999, n. 28.

(171) Comma aggiunto dall'art. 25, L. 18 febbraio 1999, n. 28.

(172) Vedi, anche, l'art. 7, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(173) La Corte costituzionale, con ordinanza 23 maggio-7 giugno 2007, n. 181 (Gazz. Uff. 13 giugno 2007, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del quarto comma dell'art. 32, sollevata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in riferimento all'art. 53, primo comma, della Costituzione.

Articolo 33. Accessi, ispezioni e verifiche.

Per la esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell'*art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633*.

Gli uffici delle imposte hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relative ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso art. 32 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo e allo scopo di rilevare direttamente la completezza o la esattezza, allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con la azienda o istituto di credito o l'Amministrazione postale ⁽¹⁷⁴⁾.

La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le facoltà di cui all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'art. 329 del codice di procedura penale, utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria ⁽¹⁷⁵⁾.

Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della guardia di finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche tra la direzione generale delle imposte dirette e il comando generale della guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e comandi territoriali.

Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si devono dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la comunicazione può richiedere all'organo che sta eseguendo la ispezione o la verifica l'esecuzione di

specifici controlli e l'acquisizione di specifici elementi e deve trasmettere i risultati dei controlli eventualmente già eseguiti o gli elementi eventualmente già acquisiti, utili ai fini dell'accertamento. Al termine delle ispezioni e delle verifiche l'ufficio o il comando che li ha eseguiti deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi richiedenti ⁽¹⁷⁶⁾.

Gli accessi presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale debbono essere eseguiti, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, dal comandante di zona, da funzionari dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della guardia di finanza di grado non inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse è data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità di esecuzione degli accessi con particolare riferimento al numero massimo dei funzionari e degli ufficiali da impegnare per ogni accesso; al rilascio e alle caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di autorizzazione; alle condizioni di tempo, che non devono coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico, in cui gli accessi possono essere espletati e alla redazione dei processi verbali ⁽¹⁷⁷⁾.

... ⁽¹⁷⁸⁾ ⁽¹⁷⁹⁾ ⁽¹⁸⁰⁾.

(174) Comma prima sostituito dall'art. 2, D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463 (Gazz. Uff. 23 luglio 1982, n. 201) e poi così modificato dall'art. 18, L. 30 dicembre 1991, n. 413.

(175) Comma prima sostituito dall'art. 2, D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463 (Gazz. Uff. 23 luglio 1982, n. 201) e poi così modificato dall'art. 5, D.L. 3 maggio 1991, n. 143, dall'art. 18, L. 30 dicembre 1991, n. 413, e dall'art. 23, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

(176) Gli attuali commi quinto e sesto così sostituiscono l'originario comma quinto per effetto dell'art. 2, D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463 (Gazz. Uff. 23 luglio 1982, n. 201), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il citato art. 2 ha, inoltre, così disposto: «Il decreto di cui all'ultimo comma dell'art. 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal presente articolo, deve essere emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e le relative disposizioni possono essere modificate ed integrate con successivi decreti». Il primo periodo del comma sesto è stato poi così sostituito, con gli attuali primi due periodi, dall'art. 18, L. 30 dicembre 1991, n. 413.

(177) Gli attuali commi quinto e sesto così sostituiscono l'originario comma quinto per effetto dell'art. 2, D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463 (Gazz. Uff. 23 luglio 1982, n. 201), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il citato art. 2 ha, inoltre, così disposto: «Il decreto di cui all'ultimo comma dell'art. 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal presente articolo, deve essere emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e le relative disposizioni possono essere modificate ed integrate con successivi decreti». Il primo periodo del comma sesto è stato poi così sostituito, con gli attuali primi due periodi, dall'art. 18, L. 30 dicembre 1991, n. 413.

(178) Il comma che si omette aggiunge due commi all'art. 52, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

(179) Vedi, anche, l'art. 7, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(180) La Corte costituzionale, con ordinanza 26 marzo - 10 aprile 2003, n. 119 (Gazz. Uff. 16 aprile 2003, n. 15, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Articolo 34. Certificazione delle passività bancarie.

[Se il contribuente afferma l'esistenza, nei confronti di aziende e istituti di credito, di componenti passivi del proprio reddito imponibile o di oneri deducibili, l'ufficio delle imposte può invitarlo a presentare, entro un termine non inferiore a sessanta giorni, la copia dei conti intrattenuti con l'ente creditore e un certificato dell'ente stesso attestante l'ammontare dei detti componenti ed oneri con la specificazione di tutti gli altri rapporti debitori o creditori, nonché dei riporti e delle garanzie prestate anche da terzi in atto con lo stesso contribuente alla data in cui termina il periodo di imposta e ad altre date anteriori o successive indicate dall'ufficio. Il certificato, controfirmato dal capo servizio o dal contabile addetto al servizio, deve essere rilasciato dall'ente creditore nel termine di trenta giorni dalla richiesta scritta del contribuente e deve contenere la esplicita menzione che è stato rilasciato su richiesta del contribuente ai sensi della presente disposizione e che riflette rapporti intrattenuti con tutte le sedi, agenzie filiali o altre ripartizioni territoriali dell'azienda o istituto di credito.

Su richiesta del Ministro per le finanze, il servizio di vigilanza sulle aziende di credito controlla l'esattezza delle attestazioni contenute nel certificato] ⁽¹⁸¹⁾.

(181) Abrogato dall'art. 18, L. 30 dicembre 1991, n. 413.

Articolo 35. Deroghe al segreto bancario.

[L'ufficio delle imposte dirette può richiedere i documenti, i dati e le notizie indicati al numero 7) dell'art. 32 su conforme parere dell'ispettorato compartimentale delle imposte dirette, previa autorizzazione del presidente della commissione tributaria di primo grado territorialmente competente e può accedere presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale a norma del secondo comma dell'art. 33 previa autorizzazione del competente ispettore compartimentale nelle seguenti ipotesi:

a) quando il contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi e l'ufficio è in possesso di elementi dai quali risulta che nel periodo d'imposta ha conseguito ricavi o altre entrate o ha acquistato beni mobili o immobili per ammontare superiore a lire cento milioni;

b) quando da elementi certi in possesso dell'ufficio risulta che il contribuente ha conseguito nel periodo d'imposta ricavi o altre entrate, rilevanti per la determinazione dell'imponibile ed analiticamente individuati per ammontare superiore al quadruplo di quelli dichiarati, sempre che la differenza sia superiore a lire cento milioni;

c) quando il reddito complessivo fondamentale attribuibile al soggetto, in base ad elementi e a circostanze di fatto certi, ai sensi del quarto comma dell'art. 38 e salva la facoltà di cui al successivo quinto comma dello stesso articolo, non è inferiore a lire cento milioni ed al quadruplo di quello dichiarato per lo stesso periodo di imposta;

d) quando il contribuente non ha tenuto le scritture contabili prescritte dagli articoli 14, 18, 18-bis, 19 e 20 o quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del primo comma dell'articolo 39 sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica; la disposizione non si applica se dagli elementi in possesso dell'ufficio non risultano ricavi o altre entrate per ammontare superiore a lire cento milioni;

e) quando ricorre l'ipotesi prevista dalla lettera d) dell'art. 51-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

La richiesta può riguardare anche i conti successivi al periodo o ai periodi d'imposta cui si riferiscono i fatti indicati nel precedente comma e può essere estesa ai conti intestati al coniuge non legalmente ed effettivamente separato ed ai figli minori conviventi. Nel caso previsto dalla precedente lettera e), se le fatture sono state emesse o utilizzate da una società che esercita l'attività di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, la richiesta può essere estesa ai conti intestati ai soci delle società di fatto nonché agli amministratori delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in carica nel periodo o nei periodi di imposta in cui le fatture sono state emesse o utilizzate.

Con le richieste e nel corso degli accessi indicati nel primo comma non possono essere rilevati dagli uffici documenti, dati e notizie relativi a soggetti diversi dal contribuente. Tali documenti, dati e notizie sono tuttavia utilizzabili ai fini fiscali se forniti dal contribuente o, autonomamente, dalle aziende e istituti di credito.

L'ispettore compartimentale delle imposte dirette deve esprimersi sulla richiesta di autorizzazione all'accesso formulata dagli uffici entro il termine di giorni quindici dalla richiesta stessa.

Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 34] ⁽¹⁸²⁾.

(182) Sostituito dall'art. 3, D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463 (Gazz. Uff. 23 luglio 1982, n. 201), e poi abrogato dall'art. 18, L. 30 dicembre 1991, n. 413.

Articolo 36. Comunicazione di violazioni tributarie ⁽¹⁸³⁾.

[Le società, comprese quelle in nome collettivo e in accomandita semplice, e gli enti diversi dalle società soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono inviare all'ufficio delle imposte competente per l'accertamento, entro tre mesi, copia dell'atto costitutivo e delle deliberazioni che lo modificano. La presentazione, nei casi in cui è richiesto l'atto pubblico, deve essere effettuata a cura del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto. Per gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese il termine decorre dalla data di iscrizione] ⁽¹⁸⁴⁾.

[Nello stesso termine i soggetti indicati nel comma precedente devono dare comunicazione all'ufficio delle imposte della variazione dell'indirizzo della loro sede legale o amministrativa nonché della stabile organizzazione in Italia se hanno sede all'estero] ⁽¹⁸⁵⁾.

[Gli amministratori delle società ed enti di cui al primo comma devono, entro trenta giorni, inviare al competente ufficio delle imposte copia della deliberazione o del provvedimento con il quale la società o l'ente è posto in liquidazione] ⁽¹⁸⁶⁾.

I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonché gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli ⁽¹⁸⁷⁾.

(183) Rubrica così sostituita dall'art. 37, L. 24 novembre 2000, n. 340.

(184) Comma abrogato dall'art. 37, L. 24 novembre 2000, n. 340.

(185) Comma abrogato dall'art. 37, L. 24 novembre 2000, n. 340.

(186) Comma abrogato dall'art. 37, L. 24 novembre 2000, n. 340.

(187) Comma aggiunto dall'art. 19, L. 30 dicembre 1991, n. 413 e poi così modificato dal comma 31 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

Articolo 36-bis. Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni.

1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta ⁽¹⁸⁸⁾.

2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a:

a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;

b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;

c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;

d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;

e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione;

f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.

2-bis. Se vi è pericolo per la riscossione, l'ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta ⁽¹⁸⁹⁾.

3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione ⁽¹⁹⁰⁾.

4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto d'imposta ⁽¹⁹¹⁾.

(188) Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 28, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(189) Comma aggiunto dal comma 10 dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

(190) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 e poi dal comma 10 dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

(191) Articolo aggiunto dall'art. 2, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920 modificato dall'art. 1, D.P.R. 27 settembre 1979, n. 506 (Gazz. Uff. 22 ottobre 1979, n. 288), dall'art. 10-ter, D.L. 2 marzo 1989, n. 69 e dall'art. 1, D.L. 31 maggio 1994, n. 330 ed infine così sostituito dall'art. 13, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi del presente articolo vedi l'art. 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462. Per i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo delle somme dovute dai contribuenti vedi l'art. 17, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 come sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, il comma 103 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e il comma 14 dell'art. 27, D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

Articolo 36-ter. Controllo formale delle dichiarazioni.

1. Gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto delle capacità operative dei medesimi uffici ⁽¹⁹²⁾.

2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:

a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;

b) escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui all'articolo 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);

d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;

e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente;

f) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

3. Ai fini dei commi 1 e 2, il contribuente o il sostituto d'imposta è invitato, anche telefonicamente o in forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi.

4. L'esito del controllo formale è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarati, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione ⁽¹⁹³⁾.

(192) Per i termini del controllo delle dichiarazioni presentate dal 1994 al 1998 vedi l'art. 9, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

(193) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309 (Gazz. Uff. 7 giugno 1982, n. 154), modificato dall'art. 10-ter, D.L. 2 marzo 1989, n. 69 sostituito dall'art. 13, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 ed, infine, così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32. Per la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi del presente articolo vedi l'art. 3, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462. Per i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo delle somme dovute dai contribuenti vedi l'art. 17, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 come sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, il comma 14 dell'art. 27, D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

Articolo 37. Controllo delle dichiarazioni.

Gli uffici delle imposte procedono, sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze tenendo anche conto delle loro capacità operative, al controllo delle dichiarazioni e alla individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sulla scorta dei dati e delle notizie acquisiti ai sensi dei precedenti articoli e attraverso le dichiarazioni previste negli articoli 6 e 7, di quelli raccolti e comunicati dall'anagrafe tributaria e delle informazioni di cui siano comunque in possesso. I criteri selettivi per l'attività di accertamento di cui al periodo precedente, compresa quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono la loro attività in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento ⁽¹⁹⁴⁾.

In base ai risultati dei controlli e delle ricerche effettuati gli uffici delle imposte provvedono, osservando le disposizioni dei successivi articoli, agli accertamenti in rettifica delle dichiarazioni presentate e gli accertamenti di ufficio nei confronti dei soggetti che hanno omesso la dichiarazione.

In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona ⁽¹⁹⁵⁾.

Le persone interposte, che provino di aver pagato imposte in relazione a redditi successivamente imputati, a norma del comma terzo, ad altro contribuente, possono chiederne il rimborso. L'amministrazione procede al rimborso dopo che l'accertamento, nei confronti del soggetto interponente, è divenuto definitivo ed in misura non superiore all'imposta effettivamente percepita a seguito di tale accertamento ⁽¹⁹⁶⁾.

(194) Comma prima sostituito dall'art. 6, L. 24 aprile 1980, n. 146 e poi così modificato dal comma 253 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(195) Comma aggiunto dall'art. 30, D.L. 2 marzo 1989, n. 69.

(196) Comma aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

Articolo 37-bis. Disposizioni antielusive.

1. Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.

2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che, nell'ambito del comportamento di cui al comma 2, siano utilizzate una o più delle seguenti operazioni:

a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con utili;

b) conferimenti in società, nonché negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende;

c) cessioni di crediti;

d) cessioni di eccedenze d'imposta;

e) operazioni di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 544, recante disposizioni per l'adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e scambi di azioni, nonché il trasferimento della residenza fiscale all'estero da parte di una società ⁽¹⁹⁷⁾;

f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le valutazioni e le classificazioni di bilancio, aventi ad oggetto i beni ed i rapporti di cui all'articolo 81, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ⁽¹⁹⁸⁾;

f-bis) cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra i soggetti ammessi al regime della tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi ⁽¹⁹⁹⁾;

f-ter) pagamenti di interessi e canoni di cui all'art. 26-*quater*, qualora detti pagamenti siano effettuati a soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in uno Stato dell'Unione europea ⁽²⁰⁰⁾;

f-*quater*) pattuizioni intercorse tra società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una delle quali avente sede legale in uno Stato o territorio diverso da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al *decreto del Presidente*

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale ⁽²⁰¹⁾.

4. L'avviso di accertamento è emanato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2.

5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 42, l'avviso d'accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente e le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di quanto previsto al comma 2.

6. Le imposte o le maggiori imposte accertate in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono iscritte a ruolo, secondo i criteri di cui all'*art. 68 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546*, concernente il pagamento dei tributi e delle sanzioni pecuniarie in pendenza di giudizio, unitamente ai relativi interessi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.

7. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni dei commi precedenti possono richiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito dei comportamenti disconosciuti dall'amministrazione finanziaria; a tal fine detti soggetti possono proporre, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo o è stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza di rimborso all'amministrazione, che provvede nei limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure.

8. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare istanza al direttore regionale delle entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, sono disciplinate le modalità per l'applicazione del presente comma ⁽²⁰²⁾.

(197) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 199, con la decorrenza indicata nell'art. 2 dello stesso decreto.

(198) Lettera così modificata prima dall'art. 7, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201 e poi dall'art. 2, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

(199) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto e poi così modificata dal comma 2 dell'art. 18, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 6 dello stesso articolo 18.

(200) Lettera aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 143. Vedi, anche, l'art. 3 dello stesso decreto.

(201) Lettera aggiunta dal comma 65 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e poi così modificata dal comma 84 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza ed i limiti indicati nel comma 88 dello stesso articolo 1. Vedi, anche, il comma 66 dell'art. 1 della citata legge n. 296 del 2006.

(202) Articolo aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358. Le modalità per l'applicazione del comma 8 sono state approvate con D.M. 19 giugno 1998, n. 259. Vedi, anche, l'art. 69, comma 7, L. 21 novembre 2000, n. 342.

Articolo 38. Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche ⁽²⁰³⁾.

L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d'imposta indicate nella dichiarazione.

La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'*art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597*.

L'incompletezza, la falsità e l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell'*art. 39*, possono essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti ⁽²⁰⁴⁾.

L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile ⁽²⁰⁵⁾.

La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. In tale caso è fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma ⁽²⁰⁶⁾.

La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato ⁽²⁰⁷⁾.

L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'*articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218* ⁽²⁰⁸⁾.

Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall'articolo 10 del *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge ⁽²⁰⁹⁾.

(203) Vedi, anche, il D.M. 10 settembre 1992, il D.M. 29 aprile 1999, il D.M. 21 settembre 1999, l'*art. 7, L. 27 dicembre 2002, n. 289* il *Prov. 7 gennaio 2005* e il *Prov. 14 febbraio 2007*.

(204) Comma così modificato dall'*art. 8, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241*. Vedi, anche, il comma 498 dell'*art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266*.

(205) L'originario comma quarto è stato sostituito con i commi quarto e quinto dall'*art. 1, L. 30 dicembre 1991, n. 413*. Successivamente, il presente comma è stato modificato dall'*art. 1, D.L. 31 maggio 1994, n. 330*. Da ultimo, il presente comma è stato così sostituito dal comma 1 dell'*art. 22, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*.

(206) L'originario comma quarto è stato sostituito con i commi quarto e quinto dall'art. 1, L. 30 dicembre 1991, n. 413. Successivamente, il presente comma è stato modificato dall'art. 2, comma 14-quater, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Da ultimo, il presente comma è stato così sostituito dal comma 1 dell'art. 22, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

(207) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 22, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

(208) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 22, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

(209) Comma aggiunto dall'art. 25, L. 18 febbraio 1999, n. 28 e poi così sostituito dal comma 1 dell'art. 22, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

Articolo 39. Redditi determinati in base alle scritture contabili.

Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica:

a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al comma 1 dell'articolo 3;

b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e successive modificazioni;

c) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma dell'articolo 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del numero 3) dello stesso comma, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell'ufficio;

d) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'articolo 32. L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti ⁽²¹⁰⁾ ⁽²¹¹⁾.

In deroga alle disposizioni del comma precedente l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma:

a) quando il reddito d'impresa non è stato indicato nella dichiarazione ⁽²¹²⁾;

b) [quando alla dichiarazione non è stato allegato il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite] ⁽²¹³⁾;

c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o più scritture contabili prescritte dall'art. 14, ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore;

d) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica. Le scritture ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le

omissioni sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle quantità annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede di lavorazione ai sensi della lettera *d*) del primo comma dell'art. 14 del presente decreto ⁽²¹⁴⁾ ⁽²¹⁵⁾;

d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o dell'articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ⁽²¹⁶⁾.

Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con riferimento alle scritture contabili rispettivamente indicate negli artt. 18 e 19. Il reddito d'impresa dei soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 18, che non hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui ai precedenti commi dello stesso articolo, è determinato in ogni caso ai sensi del secondo comma del presente articolo ⁽²¹⁷⁾.

(210) Comma prima modificato dall'art. 62-sexies, D.L. 30 agosto 1993, n. 331 e dal comma 3 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi così sostituito dal comma 5 dell'art. 24, L. 7 luglio 2009, n. 88 - Legge comunitaria 2008. Vedi, anche, il comma 8 dell'art. 33, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come sostituito dall'art. 2, comma 10, L. 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 4-bis dell'art. 10, L. 8 maggio 1998, n. 146, aggiunto dal comma 17 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, e il comma 265 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(211) Vedi, anche, il comma 307 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(212) Vedi, anche, il comma 8 dell'art. 33, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come sostituito dall'art. 2, comma 10, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(213) Lettera abrogata dall'art. 8, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

(214) Lettera così modificata dall'art. 62-sexies, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. Vedi, anche, il comma 8 dell'art. 33, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come sostituito dall'art. 2, comma 10, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(215) Periodo aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 4 novembre 1981, n. 664.

(216) Lettera aggiunta dall'art. 25, L. 18 febbraio 1999, n. 28.

(217) Vedi, anche, l'art. 7, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e i commi 504 e 507 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

Articolo 40. Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone fisiche.

Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche si procede con unico atto agli effetti di tale imposta e dell'imposta locale sui redditi, con riferimento unitario al reddito complessivo imponibile ma tenendo distinti i redditi fondiari. Per quanto concerne il reddito complessivo imponibile si applicano le disposizioni dell'articolo 39 relative al reddito d'impresa con riferimento al bilancio o rendiconto e se del caso ai prospetti di cui all'art. 5 e tenendo presenti, ai fini della lettera *b*) del secondo comma dell'articolo 39, anche le disposizioni del *D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598* concernenti la determinazione del reddito complessivo imponibile.

Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle società e associazioni indicate nell'*art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597*, si procede con unico atto ai fini dell'imposta locale sui redditi dovuta dalle società

stesse e ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche dovute dai singoli soci o associati. Si applicano le disposizioni del primo comma del presente articolo o quelle dell'art. 38, secondo che si tratti di società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate ovvero di società semplici o di società o associazioni equiparate ⁽²¹⁸⁾ ⁽²¹⁹⁾.

(218) Vedi, anche, l'art. 7, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(219) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-12 marzo 1998, n. 55 (Gazz. Uff. 18 marzo 1998, n. 11, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, secondo comma, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Articolo 41. Accertamento d'ufficio.

Gli uffici delle imposte procedono all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazioni nulle ai sensi delle disposizioni del titolo I.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma l'ufficio determina il reddito complessivo del contribuente, e in quanto possibile i singoli redditi delle persone fisiche soggetti all'imposta locale sui redditi, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive di requisiti di cui al terzo comma dell'art. 38 e di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze della dichiarazione, se presentata, e dalle eventuali scritture contabili del contribuente ancorché regolarmente tenute.

I redditi fondiari sono in ogni caso determinati in base alle risultanze catastali.

Se il reddito complessivo è determinato sinteticamente, non sono deducibili gli oneri di cui all'*art. 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597*. Si applica il quinto comma dell'art. 38.

Agli effetti dell'imposta locale sui redditi il reddito complessivo delle persone fisiche determinato d'ufficio senza attribuzione totale o parziale alle categorie di redditi indicate nell'articolo 6 del decreto indicato nel precedente comma è considerato reddito di capitale, salvo il disposto del terzo comma.

Articolo 41-bis. Accertamento parziale.

1. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 43, i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche nonché dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parziale dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in società, associazioni ed imprese di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917*, o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, nonché l'esistenza di imposte o di maggiori imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli articoli 36-bis e 36-ter, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito

imponibili, ovvero la maggiore imposta da versare, anche avvalendosi delle procedure previste dal *decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218*. Non si applica la disposizione dell'art. 44 ⁽²²⁰⁾.

2. [Le disposizioni del comma 1 possono applicarsi anche all'accertamento induttivo dei ricavi e dei compensi, di cui all'art. 12 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, tenendo conto della dimostrazione della non applicabilità dei coefficienti eventualmente fornita dal contribuente, con le modalità di cui all'ultimo periodo del comma 1 dello stesso articolo 12. L'accertamento parziale avverrà utilizzando anche il coefficiente basato sul contributo diretto lavorativo determinato con i decreti di cui all'art. 11, comma 5, del citato decreto-legge n. 69 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154 del 1989, e successive modificazioni. Le disposizioni del presente comma non sono applicabili nei riguardi dei contribuenti in regime di contabilità ordinaria e nei casi in cui la detta dimostrazione della non applicabilità dei coefficienti risulti asseverata da uno dei soggetti di cui all'art. 30, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni. Nei confronti di questi ultimi si applicano, in caso di falsa indicazione dei fatti asseverati, ove non derivante da false o erranee informazioni fornite dal contribuente, le pene previste nell'art. 4 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1982, n. 516, come sostituito dall'art. 6 del D.L. 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 maggio 1991, n. 154] ⁽²²¹⁾ ⁽²²²⁾.

(220) Comma così modificato dal comma 405 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(221) Comma abrogato dall'art. 62-quinquies, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

(222) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309 (Gazz. Uff. 7 giugno 1982, n. 154), poi modificato dall'art. 30, D.L. 2 marzo 1989, n. 69 ed infine così sostituito dall'art. 2, L. 30 dicembre 1991, n. 413. Una ulteriore modifica è stata apportata al comma 2 dall'art. 11, D.L. 19 settembre 1992, n. 384. Vedi, anche, l'art. 11-ter del predetto D.L. n. 384 del 1992, gli artt. 7, 8 e 9, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e l'art. 5-bis, D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, aggiunto dall'art. 83, comma 18, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

Articolo 41-ter. Accertamento dei redditi di fabbricati.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), 38, 40 e 41-bis non si applicano con riferimento ai redditi di fabbricati derivanti da locazione dichiarati in misura non inferiore ad un importo corrispondente al maggiore tra il canone di locazione risultante dal contratto ridotto del 15 per cento e il 10 per cento del valore dell'immobile.

2. In caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili, si presume, salva documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso; ai fini della determinazione del reddito si presume, quale importo del canone, il 10 per cento del valore dell'immobile.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131*, e successive modificazioni ⁽²²³⁾.

(223) Articolo aggiunto dal comma 342 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 con i limiti indicati nel comma 343 dello stesso articolo 1.

Articolo 42. Avviso di accertamento.

Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

L'avviso di accertamento deve recare l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta, e deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state applicate con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale ⁽²²⁴⁾.

L'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non è allegata la documentazione di cui all'ultimo periodo del secondo comma ⁽²²⁵⁾.

(224) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32.

(225) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32.

Articolo 43. Termine per l'accertamento.

Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ⁽²²⁶⁾.

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata ⁽²²⁷⁾.

In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal *decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74*, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione ⁽²²⁸⁾.

Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificatamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte ^{(229) (230)}.

(226) Comma così modificato dall'art. 15, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. I termini previsti dal presente comma sono raddoppiati ai sensi di quanto disposto dal comma 2-bis dell'art. 12, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, aggiunto dal comma 3 dell'art. 1, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194.

(227) Comma così modificato dall'art. 15, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. I termini previsti dal presente comma sono raddoppiati ai sensi di quanto disposto dal comma 2-bis dell'art. 12, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, aggiunto dal comma 3 dell'art. 1, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194.

(228) Comma aggiunto dal comma 24 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, con i limiti di applicabilità indicati nel comma 26 dello stesso art. 37.

(229) Per la proroga dei termini di cui al presente articolo vedi l'art. 9-bis, D.L. 28 marzo 1997, n. 79 e l'art. 10, L. 27 dicembre 2002, n. 289. In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi il comma 5 dell'art. 27, L. 18 aprile 2005, n. 62 - Legge comunitaria 2004. Per la decorrenza dei Termini di accertamento di cui al presente articolo vedi il comma 474 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(230) La Corte costituzionale, con ordinanza 9 - 24 aprile 2003, n. 141 (Gazz. Uff. 30 aprile 2003, n. 17, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, terzo comma, sollevata in riferimento all'art. 97, primo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 11-14 ottobre 2005, n. 390 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Articolo 44. Partecipazione dei comuni all'accertamento ⁽²³¹⁾.

I comuni partecipano all'accertamento dei redditi delle persone fisiche secondo le disposizioni del presente articolo e di quello successivo ⁽²³²⁾.

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei comuni le dichiarazioni di cui all'articolo 2 dei contribuenti in essi residenti; gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, prima della emissione degli avvisi di accertamento, ai sensi dell'articolo 38, quarto comma e seguenti, inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi ⁽²³³⁾.

Il comune di domicilio fiscale del contribuente, o il consorzio al quale lo stesso partecipa, segnala all'ufficio delle imposte dirette qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a provarla. Dati, fatti ed elementi rilevanti, provati da idonea documentazione, possono essere segnalati dal comune anche nel caso di omissione della dichiarazione ⁽²³⁴⁾.

Il comune di domicilio fiscale del contribuente, con riferimento agli accertamenti di cui al secondo comma, comunica entro sessanta giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo ⁽²³⁵⁾.

[Le proposte di accertamento dell'ufficio delle imposte e le proposte di aumento del comune devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia. Una delle copie, datata e sottoscritta, viene restituita in segno di ricevuta all'ufficio mittente] ⁽²³⁶⁾.

[Decorso il termine di novanta giorni di cui al quarto comma l'ufficio delle imposte provvede alla notificazione degli accertamenti per i quali o non siano intervenute proposte di aumento da parte dei comuni o le proposte del comune siano state accolte dall'ufficio stesso] ⁽²³⁷⁾.

[Le proposte di aumento non condivise dall'ufficio delle imposte devono essere trasmesse a cura dello stesso, con le proprie deduzioni, all'apposita commissione operante presso ciascun ufficio, la quale determina gli imponibili da accertare. Se la commissione non delibera entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della proposta, l'ufficio delle imposte provvede all'accertamento dell'imponibile già determinato] ⁽²³⁸⁾.

Il comune per gli adempimenti previsti dal terzo e quarto comma può richiedere dati e notizie alle amministrazioni ed enti pubblici che hanno obbligo di rispondere gratuitamente ⁽²³⁹⁾ ⁽²⁴⁰⁾.

(231) Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 18, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

(232) Gli attuali primi quattro commi così sostituiscono gli originari primi tre commi per effetto dell'art. 13, L. 13 aprile 1977, n. 114.

(233) Gli attuali primi quattro commi così sostituiscono gli originari primi tre commi per effetto dell'art. 13, L. 13 aprile 1977, n. 114. Il presente comma è stato poi così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787 e dalla lettera a) del comma 4 dell'art. 18, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

(234) Gli attuali primi quattro commi sostituiscono gli originari primi tre commi per effetto dell'art. 13, L. 13 aprile 1977, n. 114. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 18, L. 24 aprile 1980, n. 146 e così modificato dalla lettera b) del comma 4 dell'art. 18, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

(235) Gli attuali primi quattro commi sostituiscono gli originari primi tre commi per effetto dell'art. 13, L. 13 aprile 1977, n. 114. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 18, L. 24 aprile 1980, n. 146 e dalla lettera c) del comma 4 dell'art. 18, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

(236) Comma abrogato dalla lettera d) del comma 4 dell'art. 18, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

(237) Comma così sostituito dall'art. 18, L. 24 aprile 1980, n. 146. e, successivamente, abrogato dalla lettera d) del comma 4 dell'art. 18, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

(238) Comma abrogato dalla lettera d) del comma 4 dell'art. 18, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

(239) Comma aggiunto dall'art. 18, L. 24 aprile 1980, n. 146.

(240) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

Articolo 45. Commissione per l'esame delle proposte del comune.

[La commissione di cui al sesto comma dell'art. 44 è unica per ogni ufficio delle imposte, è presieduta dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato ed è composta per metà da impiegati dell'ufficio e per metà da persone designate dal consiglio comunale di ciascuno dei comuni compresi nel distretto. Non possono essere designati coloro che esercitano professionalmente funzioni di assistenza e rappresentanza in materia tributaria.

Il numero dei componenti della commissione non può essere superiore, oltre al presidente, a otto per i comuni di prima classe, a sei per i comuni di seconda e terza classe e a quattro per i comuni di quarta e quinta classe. Non possono far parte della commissione gli impiegati dell'ufficio delle imposte che rivestono cariche elettive nei comuni del distretto e i componenti delle commissioni tributarie. Entro il 30 novembre di

ciascun anno il sindaco comunica all'ufficio delle imposte i nominativi delle persone designate in rappresentanza del comune, le quali si intendono confermate di anno in anno qualora entro il detto termine il sindaco non abbia comunicato variazioni.

La convocazione della commissione è fatta dal presidente, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso a mezzo di raccomandata diretto al sindaco del comune del quale si esaminano le proposte. L'avviso deve contenere l'indicazione nominativa dei contribuenti ai quali si riferiscono le proposte medesime.

La commissione determina l'ammontare dell'imponibile da accertare sulla base degli atti in suo possesso deliberando a maggioranza di voti con l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Le sedute della commissione non sono pubbliche e ad esse non può intervenire il contribuente.

Il segretario della commissione redige il verbale della seduta nel quale devono essere indicati i nominativi degli intervenuti, le proposte esaminate e le decisioni adottate. Il verbale è sottoscritto anche dal presidente.

Ai compiti di segreteria della commissione provvede l'ufficio delle imposte. Le spese relative alla partecipazione dei rappresentanti dei comuni sono a carico dei comuni stessi] ⁽²⁴¹⁾.

(241) Articolo abrogato dalla lettera e) del comma 4 dell'art. 18, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

TITOLO V

Sanzioni ⁽²⁴²⁾

Articolo 46. Omissione, incompletezza e infedeltà della dichiarazione.

[Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui agli articoli da 1 a 6, 10 e 11 si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare delle imposte dovute e comunque non inferiore a lire 300.000 ⁽²⁴³⁾. Se non sono dovute imposte, la pena pecuniaria si applica nella misura di lire 300.000 ⁽²⁴⁴⁾, elevabili fino a lire 3.000.000 ⁽²⁴⁵⁾ nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili; la pena pecuniaria può essere ridotta fino a lire 60.000 ⁽²⁴⁶⁾ nei confronti dei lavoratori dipendenti di cui alla lettera *d*) del terzo comma dell'art. 1, che non hanno presentato il certificato ivi previsto.

Se nella dichiarazione presentata non sono compresi tutti i singoli redditi posseduti, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare delle imposte e delle maggiori imposte dovute in relazione ai redditi non dichiarati.

Se le omissioni previste nei precedenti commi riguardano anche redditi prodotti all'estero la pena pecuniaria è aumentata di un terzo.

Se nella dichiarazione, al di fuori dell'ipotesi di cui al secondo comma, è indicato ai fini delle singole imposte un reddito netto inferiore a quello accertato si applica la pena pecuniaria da una a due volte l'ammontare della maggiore imposta o delle maggiori imposte dovute, anche se la differenza dipende dalla indeducibilità di spese, passività e oneri. La pena pecuniaria, per la parte relativa a ciascuna imposta, è aumentata di un terzo se la differenza tra il reddito accertato e quello dichiarato riguarda anche i redditi prodotti all'estero, è ridotta alla metà se la maggiore imposta è inferiore a un quarto di quella accertata e non si applica quando la maggiore imposta accertata non è superiore a lire 10.000 ⁽²⁴⁷⁾.

Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'imposta liquidata in base all'accertamento e quella liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-*bis* ovvero ai sensi dell'art. 36-*ter* ⁽²⁴⁸⁾.

Se la dichiarazione è stata presentata con ritardo non superiore a un mese, si applicano le pene di cui al primo comma ridotte a un quarto ⁽²⁴⁹⁾ ⁽²⁵⁰⁾ ⁽²⁵¹⁾.

(242) Vedi, anche, sulle sanzioni in materia di imposte dirette, il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

(243) La misura della pena pecuniaria è stata così elevata dall'art. 8, comma 1, D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

(244) La misura della pena pecuniaria è stata così elevata dall'art. 8, comma 1, D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

(245) La misura della pena pecuniaria è stata così elevata dall'art. 8, comma 1, D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

(246) La misura della pena pecuniaria è stata così elevata dall'art. 8, comma 1, D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

(247) Comma così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.

(248) Comma da ultimo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309 (Gazz. Uff. 7 giugno 1982, n. 154) entrato in vigore, per effetto dell'art. 3, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(249) La Corte costituzionale, con sentenza 14-15 luglio 1976, n. 179 (Gazz. Uff. 21 luglio 1976, n. 191), ha dichiarato l'illegittimità, fra l'altro, degli artt. 2, n. 3, della L. 9 ottobre 1971, n. 825, 2, comma primo, e 4, lettera a), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, 1, comma terzo, 46, 56, e 57 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 15, 16, 17, 19, 20 e 30 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nelle parti in cui le relative norme dispongono: a) che per la determinazione del reddito complessivo sono imputati al marito, quale soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, oltre ai redditi propri, i redditi della moglie (eccettuati quelli che sono nella libera disponibilità della moglie legalmente ed effettivamente separata), e che i redditi di coniugi sono cumulati al fine dell'applicazione dell'imposta; b) che non è soggetto passivo dell'imposta la moglie, i cui redditi siano imputati al marito ai sensi dell'art. 4, lettera a), del D.P.R. n. 597 del 1973; c) che la dichiarazione delle persone fisiche è unica, oltretutto per i redditi propri del soggetto passivo, per quelli della moglie a lui imputabili a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 597 del 1973; d) che la moglie, la quale non sia legalmente ed effettivamente separata, è tenuta ad indicare al marito, quale soggetto passivo dell'imposta, gli elementi, i dati e le notizie a questo occorrenti perché possa adempiere l'obbligo della dichiarazione dei redditi come sopra a lui imputati.

(250) La Corte costituzionale, con ordinanza 22 febbraio - 1 marzo 1995, n. 75 (Gazz. Uff. 8 marzo 1995, n. 10, serie speciale), ha disposto la restituzione al giudice remittente degli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

(251) Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Articolo 47. Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.

[Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione prescritta dall'art. 7 si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare complessivo delle ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme non dichiarati.

Se l'ammontare complessivo dei compensi, interessi e altre somme dichiarati è inferiore a quello definitivamente accertato, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte la differenza. Se la

dichiarazione non comprende tutti i percipienti, si applica inoltre per ogni nominativo omesso la pena pecuniaria da lire 300.000 a lire 3.000.000 ⁽²⁵²⁾.

Si applicano le disposizioni del sesto comma dell'art. 46 ⁽²⁵³⁾ ⁽²⁵⁴⁾ ⁽²⁵⁵⁾.

(252) La misura della pena pecuniaria è stata così elevata dall'art. 8, comma 1, D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

(253) Comma così modificato dall'art. 2, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920. Vedi, anche, gli artt. 6 e 7, D.P.R. 5 aprile 1978, n. 131.

(254) La Corte costituzionale, con ordinanza 22 febbraio - 1 marzo 1995, n. 75 (Gazz. Uff. 8 marzo 1995, n. 10, serie speciale), ha disposto la restituzione al giudice remittente degli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, per contrasto con gli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione. Con successiva sentenza 18-26 maggio 1995, n. 194 (Gazz. Uff. 31 maggio 1995, n. 23, serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 47, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione.

(255) Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Articolo 48. Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni.

[Se la dichiarazione non è redatta in conformità al modello approvato dal Ministro per le finanze o se non contiene tutti i dati ed elementi prescritti dagli articoli 2, primo e terzo comma, 4 e 6 si applica, ove le infrazioni non integrino le fattispecie di omessa, incompleta o infedele dichiarazione, la pena pecuniaria da lire 300.000 a lire 3.000.000 ⁽²⁵⁶⁾.

Se l'omissione o l'incompletezza riguarda gli elementi di cui al secondo comma dell'art. 2 e dell'art. 7, si applica la pena pecuniaria da lire 600.000 a lire 6.000.000 ⁽²⁵⁷⁾. La stessa pena si applica in caso di mancanza o incompletezza degli allegati di cui agli articoli 3, 5, 6, 7, 10 e 11.

In caso di omessa presentazione della copia della dichiarazione destinata al comune di domicilio fiscale, ai sensi del quinto comma dell'art. 12, si applica la pena pecuniaria di lire 120.000 ⁽²⁵⁸⁾. La stessa pena si applica quando la copia non è conforme all'originale] ⁽²⁵⁹⁾.

(256) La misura della pena pecuniaria è stata così elevata dall'art. 8, comma 1, D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

(257) La misura della pena pecuniaria è stata così elevata dall'art. 8, comma 1, D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

(258) La misura della pena pecuniaria è stata così elevata dall'art. 8, comma 1, D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

(259) Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Articolo 49. Deduzioni e detrazioni indebite.

[Se il contribuente ha esposto nella dichiarazione indebite detrazioni dall'imposta ovvero indebite deduzioni dal reddito di cui agli artt. 17 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, e all'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte la maggiore imposta dovuta. La stessa pena si applica se le indebite detrazioni o deduzioni sono state conseguite per causa imputabile al contribuente, in sede di ritenuta alla fonte. Si applica il quinto comma dell'art. 55 ⁽²⁶⁰⁾ ⁽²⁶¹⁾.

(260) Comma così modificato dall'art. 2, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.

(261) Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Articolo 50. Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari.

[In caso di omessa denuncia, nel termine stabilito dall'*articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597*, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario si applica la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 5.000.000 ⁽²⁶²⁾] ⁽²⁶³⁾.

(262) Così sostituito dall'art. 11-bis, D.L. 14 marzo 1988, n. 70.

(263) Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Articolo 51. Violazione degli obblighi relativi alla contabilità.

[Se nel corso degli accessi di cui all'art. 32 viene rifiutata l'esibizione o comunque impedita l'ispezione delle scritture contabili e dei documenti la cui tenuta e conservazione è obbligatoria per legge o di cui risulta la esistenza, si applica la pena pecuniaria da lire 1.200.000 a lire 12.000.000 ⁽²⁶⁴⁾.

La stessa pena si applica in caso di omessa tenuta o conservazione delle scritture contabili e dei documenti prescritti dagli articoli 14, 18, 19 e 21.

Qualora le scritture contabili e i documenti di cui al precedente comma non siano tenuti in conformità alle disposizioni dell'art. 22, si applica la pena pecuniaria da lire 600.000 a lire 6.000.000 ⁽²⁶⁵⁾.

Le pene previste nei precedenti commi sono irrogate anche se dai fatti non è derivato ostacolo all'accertamento, e sono raddoppiate se vengono accertate evasioni di imposta per un ammontare complessivo superiore a lire 5.000.000.

Nell'ipotesi di cui al terzo comma la pena è ridotta al quinto del minimo se la irregolarità delle scritture contabili o i documenti mancanti sono di scarsa rilevanza.

Gli amministratori e i componenti degli organi di controllo delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che sottoscrivono la dichiarazione senza denunciare la mancanza delle scritture contabili prescritte dal presente decreto sono puniti con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000 ⁽²⁶⁶⁾.

Nelle ipotesi di cui all'art. 75, comma 4, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917*, ferme restando le sanzioni previste dall'art. 46, si applica la pena pecuniaria da uno a cinque decimi dell'ammontare delle spese ed oneri ammessi in deduzione ⁽²⁶⁷⁾] ⁽²⁶⁸⁾.

(264) La misura della pena pecuniaria è stata così elevata dall'art. 8, comma 1, D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

(265) La misura della pena pecuniaria è stata così elevata dall'art. 8, comma 1, D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

(266) La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689.

(267) Periodo aggiunto dall'art. 30, D.L. 2 marzo 1989, n. 69.

(268) Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Articolo 52. Violazione degli obblighi delle aziende di credito.

[Se i documenti trasmessi a norma dell'articolo 32, primo comma, numero 7), non rispondono al vero o sono incompleti si applica la pena pecuniaria da lire 3.000.000 a lire 30.000.000 a carico dell'azienda o istituto di credito e la pena pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 a carico di coloro che hanno sottoscritto le risposte. La pena a carico dell'azienda o istituto di credito si applica anche nel caso di omissione dell'invio dei documenti. Si considera omesso l'invio avvenuto oltre il termine di cui all'articolo 32, ultimo comma; ove il ritardo non sia superiore a quindici giorni, la pena è ridotta della metà. Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di violazioni da parte delle società ed enti di assicurazione e delle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attività di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, relativamente alle richieste di cui all'art. 32, primo comma, numero 5) ⁽²⁶⁹⁾.

In caso di recidiva nelle infrazioni di cui al comma precedente, può essere disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della azienda o istituto; in caso di eccezionale gravità può essere revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito ai sensi delle leggi in vigore.

Nel caso in cui le infrazioni previste nel primo comma si riferiscono a richieste rivolte dagli uffici delle imposte all'amministrazione postale, si applica la pena pecuniaria da lire 600.000 a lire 6.000.000 ⁽²⁷⁰⁾ a carico delle persone responsabili secondo l'ordinamento della amministrazione stessa] ⁽²⁷¹⁾.

(269) Comma così sostituito prima dall'art. 1, D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463 (Gazz. Uff. 23 luglio 1982, n. 201), e poi dall'art. 18, L. 30 dicembre 1991, n. 413.

(270) La misura della pena pecuniaria è stata così elevata dall'art. 8, comma 1, D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

(271) Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Articolo 53. Altre violazioni.

[Sono punite con la pena pecuniaria da lire 300.000 a lire 3.000.000 ⁽²⁷²⁾:

- 1) l'omissione delle comunicazioni richieste dagli uffici delle imposte ai sensi del n. 5) dell'art. 32 o l'invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri;
- 2) la mancata restituzione dei questionari previsti al n. 4) e al n. 7) dell'art. 32 o la restituzione di essi con risposte incomplete o non veritiere ⁽²⁷³⁾;
- 3) la inottemperanza all'invito di comparizione di cui al n. 2 dell'art. 32 ed a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici delle imposte nell'esercizio dei poteri indicati nello stesso articolo;
- 4) ogni altra violazione di obblighi stabiliti dal presente decreto e dalle norme relative alle singole imposte sui redditi.

La stessa pena pecuniaria si applica a carico di coloro che nelle ipotesi previste nel quarto comma dell'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e nel quarto comma, lettera d), dell'art. 1 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, attestino fatti non rispondenti al vero, senza pregiudizio delle sanzioni penali eventualmente applicabili per la formazione, il rilascio e l'uso di tali attestazioni ⁽²⁷⁴⁾.

L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione, previsto dal quarto comma dell'articolo 36, è punita con la pena pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000 da irrogare con decreto del Ministro delle finanze ⁽²⁷⁵⁾] ⁽²⁷⁶⁾ ⁽²⁷⁷⁾.

(272) La misura della pena pecuniaria è stata così elevata dall'art. 8, comma 1, D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

(273) Numero così modificato dall'art. 1, D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463 (Gazz. Uff. 23 luglio 1982, n. 201).

(274) Comma aggiunto dall'art. 14, L. 13 aprile 1977, n. 114 e poi così modificato dall'art. 5, D.L. 5 marzo 1986, n. 57.

(275) Comma aggiunto dall'art. 19, L. 30 dicembre 1991, n. 413.

(276) Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

(277) La Corte costituzionale con ordinanza 12-21 luglio 1995, n. 350 (Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, terzo comma, introdotto dall'art. 19 della L. 30 dicembre 1991, n. 413, sollevata in riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione.

Articolo 54. Determinazione delle pene pecuniarie.

[Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tener conto della gravità del danno o del pericolo per l'erario e della personalità dell'autore della violazione desunta dai suoi precedenti e dalle sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale.

La pena può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi nei tre anni precedenti sia incorso in un'altra violazione della stessa indole, per la quale sia stata inflitta la pena pecuniaria. Sono considerate violazioni della stessa indole, non soltanto quelle che violano una stessa disposizione del presente decreto ma anche quelle che, pur essendo previste in più disposizioni, presentano in concreto, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le determinano, carattere fondamentale comune.

Le pene pecuniarie sono ridotte ad un quarto qualora la violazione consista nella inosservanza di un termine e l'obbligo venga adempiuto entro trenta giorni dalla scadenza di esso, a meno che la violazione non sia già stata constatata formalmente.

Quando il reddito netto è definito per mancata impugnazione dell'accertamento dell'ufficio o per rinuncia al proposto gravame prima che sia intervenuta la decisione della commissione tributaria di primo grado, le pene pecuniarie applicabili ai sensi degli articoli da 46 a 50 sono ridotte alla metà ⁽²⁷⁸⁾.

In caso di presentazione della dichiarazione integrativa entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta successivo, in luogo delle sanzioni previste negli articoli 46 e 49 si applica la soprattassa del 30 per cento della maggiore imposta che risulta dovuta ⁽²⁷⁹⁾. Se il versamento della maggiore imposta che risulterà dalla suddetta dichiarazione integrativa viene effettuato prima della presentazione della stessa nei termini previsti per i versamenti di acconto, la soprattassa è ridotta al 15 per cento. La soprattassa è aumentata al 60 per cento se la dichiarazione integrativa è presentata entro il termine relativo alla dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo ⁽²⁸⁰⁾] ⁽²⁸¹⁾.

(278) Comma abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

(279) Vedi, anche, l'art. 38, L. 8 maggio 1998, n. 146.

(280) Comma aggiunto dall'art. 14, L. 29 dicembre 1990, n. 408.

(281) Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Articolo 55. Applicazione delle pene pecuniarie.

[Le pene pecuniarie previste per la violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto e dalle norme relative alle singole imposte sui redditi sono irrogate dall'ufficio delle imposte.

Per le violazioni che danno luogo ad accertamenti in rettifica o d'ufficio, l'irrogazione delle sanzioni è comunicata al contribuente con l'avviso di accertamento ⁽²⁸²⁾ ⁽²⁸³⁾.

Per le violazioni che non danno luogo ad accertamenti l'ufficio delle imposte può provvedere in qualsiasi momento con separati avvisi da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Se la violazione è stata constatata in occasione di accessi, ispezioni e verifiche eseguiti ai sensi dell'art. 33, la pena pecuniaria non può essere irrogata qualora, nel termine di trenta giorni dalla data del relativo verbale, sia stato eseguito versamento diretto all'esattoria di una somma pari ad un sesto del massimo della pena ⁽²⁸⁴⁾.

Se i ricavi o i compensi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previste dall'art. 51 non siano già state constatate non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati ⁽²⁸⁵⁾.

Nei casi previsti dall'art. 52 l'ufficio delle imposte trasmette il processo verbale al Ministro per le finanze, il quale provvede con proprio decreto, alla irrogazione delle pene pecuniarie, sentiti, nella rispettiva competenza, il Ministro per il tesoro e il Ministro per le poste e telecomunicazioni. I provvedimenti previsti nel secondo comma dell'art. 52 sono adottati su proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.

Gli organi del contenzioso tributario possono dichiarare non dovute le pene pecuniarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce ⁽²⁸⁶⁾ ⁽²⁸⁷⁾.

(282) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-25 luglio 2001, n. 304 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, secondo comma, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 53 della Cost.

(283) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-25 luglio 2001, n. 304 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, secondo comma, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 53 della Cost.

(284) La Corte costituzionale, con sentenza 15 ottobre 1987, n. 364 (Gazz. Uff. 11 novembre 1987, n. 47 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 55, terzo comma, limitatamente alle parole «Se la violazione è stata constatata in occasione di accessi, ispezioni e verifiche eseguite ai sensi dell'art. 33».

(285) Comma così inserito dall'art. 4, L. 30 dicembre 1991, n. 413.

(286) Comma aggiunto dall'art. 2, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920. Con D.M. 10 agosto 1977 (Gazz. Uff. 19 agosto 1977, n. 255) è stato approvato il modello di distinta per il versamento diretto all'esattoria della pena pecuniaria di cui al presente art. 55 e con D.M. 7 ottobre 1977 (Gazz. Uff. 27 ottobre 1977, n. 24) il modello per il versamento in conto corrente postale.

(287) Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Articolo 56. Sanzioni penali.

[Chi non presenta la dichiarazione di cui agli articoli da 1 a 6, 10 e 11 o la presenta incompleta o infedele, quando l'imposta relativa al reddito accertato, è superiore a 5.000.000 di lire, è punito, oltre che con la pena pecuniaria prevista nell'art. 46, con l'arresto da tre mesi a tre anni. Se l'imposta dovuta è superiore a 30.000.000 di lire, la pena dell'arresto non può essere inferiore ad un anno.

Nei casi previsti dall'art. 47 quando l'ammontare complessivo delle somme non dichiarate è superiore a 200.000.000 di lire, si applica oltre la pena pecuniaria di cui allo stesso articolo, la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno.

È punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000 ⁽²⁸⁸⁾, ferme restando le altre sanzioni eventualmente applicabili:

a) chiunque, essendo a conoscenza che negli inventari, bilanci o rendiconti è stata omessa l'iscrizione di attività o sono state iscritte passività inesistenti ovvero che sono state formate scritture o documenti contabili sottoscrive la dichiarazione di cui al primo comma senza rettificare i dati conseguenti rilevanti ai fini della determinazione dell'imponibile;

b) chiunque al di fuori dei casi previsti nella lettera a), indica nella dichiarazione di cui al primo comma passività inesistenti rilevanti ai fini della determinazione dell'imponibile;

c) chiunque, nella dichiarazione prescritta dall'art. 7 indica nomi immaginari o comunque diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita od ostacolata la identificazione degli effettivi percipienti;

d) chiunque nei certificati di cui all'art. 3 indica somma, al lordo delle ritenute, inferiori a quelle effettivamente corrisposte;

e) chiunque commette fatti fraudolenti al fine di sottrarre redditi alle imposte sul reddito.

Se i fatti indicati alle lettere a), b) ed e) del comma precedente comportano evasioni di imposte per un ammontare complessivo eccedente 5.000.000 di lire la multa è applicata in misura pari all'importo di tale ammontare e la reclusione non può essere inferiore a due anni. Si applica soltanto la multa se i fatti indicati nel terzo comma comportano un'evasione di imposta di speciale tenuità.

Qualora la dichiarazione sia stata sottoscritta da un rappresentante negoziale, colui che ha conferito la rappresentanza è punito fuori dei casi di concorso, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000 ⁽²⁸⁹⁾ se omette di esercitare il controllo necessario ad impedire che i fatti indicati alle lettere a), b) e c) del terzo comma vengano comunque commessi. Se i fatti indicati alle lettere a) e b) comportano evasioni di imposta per un ammontare complessivo superiore a 5.000.000 di lire la multa è pari alla metà di tale ammontare e la reclusione non può essere inferiore ad un anno. Si applica la sola multa se gli stessi fatti comportano evasioni di imposta di speciale tenuità.

L'azione penale per i reati di cui ai commi precedenti non può essere iniziata o proseguita prima che l'accertamento dell'imposta sia divenuto definitivo. La prescrizione del reato è sospesa fino alla stessa data] (290).

(288) La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689.

(289) La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689.

(290) Articolo abrogato dall'art. 13, D.L. 10 luglio 1982, n. 429. La Corte costituzionale, con sentenza 14-15 luglio 1976, n. 179 (Gazz. Uff. 21 luglio 1976, n. 191), ha dichiarato l'illegittimità, fra l'altro, degli artt. 2, n. 3, della L. 9 ottobre 1971, n. 825, 2, comma primo, e 4, lettera a), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, 1, comma terzo, 46, 56, e 57 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 15, 16, 17, 19, 20 e 30 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nelle parti in cui le relative norme dispongono: a) che per la determinazione del reddito complessivo sono imputati al marito, quale soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, oltre ai redditi propri, i redditi della moglie (eccettuati quelli che sono nella libera disponibilità della moglie legalmente ed effettivamente separata), e che i redditi di coniugi sono cumulati al fine dell'applicazione dell'imposta; b) che non è soggetto passivo dell'imposta la moglie, i cui redditi siano imputati al marito ai sensi dell'art. 4, lettera a), del D.P.R. n. 597 del 1973; c) che la dichiarazione delle persone fisiche è unica, oltretutto per i redditi propri del soggetto passivo, per quelli della moglie a lui imputabili a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 597 del 1973; d) che la moglie, la quale non sia legalmente ed effettivamente separata, è tenuta ad indicare al marito, quale soggetto passivo dell'imposta, gli elementi, i dati e le notizie a questo occorrenti perché possa adempiere l'obbligo della dichiarazione dei redditi come sopra a lui imputati. La stessa Corte, sentenza 15-28 luglio 1983, n. 247 (Gazz. Uff. 3 agosto 1983, n. 212), ha dichiarato l'illegittimità dell'ultimo comma dell'art. 56 nella parte in cui comporta che l'accertamento dell'imposta divenuto definitivo in conseguenza della decisione di una commissione tributaria vincoli il giudice penale, nella cognizione dei reati previsti in materia di imposte sui redditi, contestati a chi sia rimasto estraneo al giudizio tributario, perché non posto in condizioni di intervenire o di parteciparvi. Con altra sentenza 9-18 gennaio 1989, n. 2 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1989, n. 4 - Serie speciale), la Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 56, ultimo comma, nella parte in cui dispone che l'azione penale non può essere iniziata o proseguita prima che l'accertamento dell'imposta sia divenuto definitivo, anche per l'ipotesi prevista dal terzo comma, lett. d), dello stesso art. 56. Con altra sentenza 23 maggio-12 giugno 1991, n. 258 (Gazz. Uff. 19 giugno 1991, n. 24 - Serie speciale), la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 56, in relazione agli artt. 60, 21, terzo comma e 22 della L. 7 gennaio 1929, n. 4, nella parte in cui stabilisce che l'accertamento dell'imposta divenuto definitivo a seguito di decisione di una commissione tributaria faccia stato nel giudizio penale relativo al reato previsto dal primo comma dell'art. 56 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Articolo 57. Sanzioni accessorie.

... (291).

... (292).

... (293).

[L'applicazione della pena pecuniaria stabilita nell'art. 50 importa la decadenza dal diritto di fruire di contributi o altre provvidenze dello Stato e di altri enti pubblici previsti a titolo di incentivazione per l'esecuzione delle opere che hanno determinato le variazioni in aumento non denunciate] ⁽²⁹⁴⁾.

(291) Comma abrogato dall'art. 13, D.L. 10 luglio 1982, n. 429.

(292) Comma abrogato dall'art. 13, D.L. 10 luglio 1982, n. 429.

(293) Comma abrogato dall'art. 13, D.L. 10 luglio 1982, n. 429.

(294) Comma abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

TITOLO VI

Disposizioni varie

Articolo 58. Domicilio fiscale.

Agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato, giusta le disposizioni seguenti ⁽²⁹⁵⁾ ⁽²⁹⁶⁾ ⁽²⁹⁷⁾.

Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune della cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato ⁽²⁹⁸⁾ ⁽²⁹⁹⁾. I cittadini italiani, che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione nonché quelli considerati residenti ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato ⁽³⁰⁰⁾ ⁽³⁰¹⁾.

I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività.

In tutti gli atti, contratti, denunce e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell'indirizzo.

Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

(295) La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre-7 novembre 2007, n. 366 (Gazz. Uff. 14 novembre 2007, n. 44, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del combinato disposto degli articoli 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c), e) ed f), del presente decreto, e dell'articolo 26, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell'articolo 142 del codice di procedura civile non si applicano.

(296) La Corte costituzionale, con ordinanza 17-26 maggio 2006, n. 210 (Gazz. Uff. 31 maggio 2006, n. 22, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del

combinato disposto dell'articolo 26, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c) ed e), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata in riferimento agli artt. 1, 3 e 24 della Costituzione.

(297) La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre-7 novembre 2007, n. 366 (Gazz. Uff. 14 novembre 2007, n. 44, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 58, primo e secondo comma, e 60, primo comma, lettere c), e) ed f), sollevata in riferimento agli artt. 1, 3, 24 e 42 della Costituzione.

(298) La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre-7 novembre 2007, n. 366 (Gazz. Uff. 14 novembre 2007, n. 44, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del combinato disposto degli articoli 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c), e) ed f), del presente decreto, e dell'articolo 26, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell'articolo 142 del codice di procedura civile non si applicano.

(299) La Corte costituzionale, con ordinanza 17-26 maggio 2006, n. 210 (Gazz. Uff. 31 maggio 2006, n. 22, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'articolo 26, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c) ed e), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata in riferimento agli artt. 1, 3 e 24 della Costituzione.

(300) Comma così modificato dall'art. 10, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

(301) La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre-7 novembre 2007, n. 366 (Gazz. Uff. 14 novembre 2007, n. 44, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 58, primo e secondo comma, e 60, primo comma, lettere c), e) ed f), sollevata in riferimento agli artt. 1, 3, 24 e 42 della Costituzione.

Articolo 59. Domicilio fiscale stabilito dall'amministrazione.

L'amministrazione finanziaria può stabilire il domicilio fiscale del soggetto, in deroga alle disposizioni dell'articolo precedente, nel comune dove il soggetto stesso svolge in modo continuativo la principale attività ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel comune in cui è stabilita la sede amministrativa.

Quando concorrono particolari circostanze la amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello previsto dall'articolo precedente.

Competente all'esercizio delle facoltà indicate nei precedenti commi è l'intendente di finanza o il Ministro per le finanze a seconda che il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale nell'ambito della stessa provincia o in altra provincia.

Il provvedimento è in ogni caso definitivo, deve essere motivato e notificato all'interessato ed ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato notificato ⁽³⁰²⁾.

(302) Per l'individuazione degli uffici competenti a stabilire il domicilio fiscale del contribuente in un comune diverso da quello della residenza anagrafica o della sede legale vedi il Provv. 23 ottobre 2003.

Articolo 60. Notificazioni.

La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:

- a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio ⁽³⁰³⁾;
- b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
- b- bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata ⁽³⁰⁴⁾;
- c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario ⁽³⁰⁵⁾ ⁽³⁰⁶⁾ ⁽³⁰⁷⁾;
- d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate ⁽³⁰⁸⁾;
- e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del c.p.c., in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione ⁽³⁰⁹⁾ ⁽³¹⁰⁾ ⁽³¹¹⁾;
- e- bis) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ⁽³¹²⁾;
- f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano ⁽³¹³⁾ ⁽³¹⁴⁾ ⁽³¹⁵⁾.

L'elezione di domicilio ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera e- bis) del comma precedente ⁽³¹⁶⁾.

Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della

dichiarazione prevista dagli *articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA. Se la comunicazione è stata omessa la notificazione è eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale ⁽³¹⁷⁾.

Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e) ⁽³¹⁸⁾.

La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalità previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione ⁽³¹⁹⁾.

Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto ⁽³²⁰⁾.

(303) Lettera così modificata dal n. 1) della lettera a) del comma 4 dell'art. 38, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

(304) Lettera aggiunta dal comma 27 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

(305) La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre-7 novembre 2007, n. 366 (Gazz. Uff. 14 novembre 2007, n. 44, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del combinato disposto degli articoli 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c), e) ed f), del presente decreto, e dell'articolo 26, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell'articolo 142 del codice di procedura civile non si applicano.

(306) La Corte costituzionale, con ordinanza 17-26 maggio 2006, n. 210 (Gazz. Uff. 31 maggio 2006, n. 22, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'articolo 26, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c) ed e), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata in riferimento agli artt. 1, 3 e 24 della Costituzione.

(310) La Corte costituzionale, con ordinanza 17-26 maggio 2006, n. 210 (Gazz. Uff. 31 maggio 2006, n. 22, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'articolo 26, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 58, primo comma e

secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c) ed e), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata in riferimento agli artt. 1, 3 e 24 della Costituzione.

(307) La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre-7 novembre 2007, n. 366 (Gazz. Uff. 14 novembre 2007, n. 44, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 58, primo e secondo comma, e 60, primo comma, lettere c), e) ed f), sollevata in riferimento agli artt. 1, 3, 24 e 42 della Costituzione.

(308) Lettera così modificata dal n. 2) della lettera a) del comma 4 dell'art. 38, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

(309) Lettera così modificata dal comma 27 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre-7 novembre 2007, n. 366 (Gazz. Uff. 14 novembre 2007, n. 44, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del combinato disposto degli articoli 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c), e) ed f), del presente decreto, e dell'articolo 26, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell'articolo 142 del codice di procedura civile non si applicano.

(311) La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre-7 novembre 2007, n. 366 (Gazz. Uff. 14 novembre 2007, n. 44, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 58, primo e secondo comma, e 60, primo comma, lettere c), e) ed f), sollevata in riferimento agli artt. 1, 3, 24 e 42 della Costituzione.

(312) Lettera aggiunta dal comma 27 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

(313) La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre-7 novembre 2007, n. 366 (Gazz. Uff. 14 novembre 2007, n. 44, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del combinato disposto degli articoli 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c), e) ed f), del presente decreto, e dell'articolo 26, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell'articolo 142 del codice di procedura civile non si applicano.

(314) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-18 dicembre 2001, n. 417 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2001, Ediz. Str.), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, primo comma, lettera f) sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(315) La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre-7 novembre 2007, n. 366 (Gazz. Uff. 14 novembre 2007, n. 44, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 58, primo e secondo comma, e 60, primo comma, lettere c), e) ed f), sollevata in riferimento agli artt. 1, 3, 24 e 42 della Costituzione.

(316) Comma prima sostituito dal comma 27 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e poi così modificato dal n. 3) della lettera a) del comma 4 dell'art. 38, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

(317) Comma così modificato prima dal comma 27 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e poi dal n. 4) della lettera a) del comma 4 dell'art. 38, D.L. 31 maggio 2010, n. 78. Precedentemente la Corte costituzionale, con sentenza 10-19 dicembre 2003, n. 360 (Gazz. Uff. 24 dicembre 2003, n. 51 - Prima serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui prevedeva che le variazioni e le modificazioni

dell'indirizzo del contribuente, non risultanti dalla dichiarazione annuale, avessero effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello della avvenuta variazione anagrafica. Vedi, anche, il D.M. 8 gennaio 2001.

(318) Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 2, D.L. 25 marzo 2010, n. 40.

(319) Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 2, D.L. 25 marzo 2010, n. 40.

(320) Comma aggiunto dal comma 27 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

Articolo 60-bis. Assistenza per le richieste di notifica tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea.

1. L'Amministrazione finanziaria può chiedere all'autorità competente di un altro Stato membro di notificare al destinatario, secondo le norme sulla notificazione dei corrispondenti atti vigenti nello Stato membro interpellato, tutti gli atti e le decisioni degli organi amministrativi dello Stato relativi all'applicazione della legislazione interna sulle imposte indicate nell'*articolo 1 della direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 del Consiglio, modificata dalla direttiva 2003/93/CE del 7 ottobre 2003 del Consiglio e dalla direttiva 2004/56/CE del 21 aprile 2004 del Consiglio.*

2. Su domanda dell'autorità competente di un altro Stato membro, l'Amministrazione finanziaria procede, secondo le norme di legge in vigore per la notifica dei corrispondenti atti nel territorio nazionale, alla notifica al destinatario di tutti gli atti e le decisioni delle autorità amministrative dello Stato membro richiedente relativi all'applicazione, nel suo territorio, della legislazione sulle imposte indicate nell'*articolo 1 della direttiva 77/799/CEE.*

3. La domanda di notifica indica il contenuto dell'atto o della decisione da notificare e contiene il nome, l'indirizzo del destinatario e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione dello stesso.

4. L'Amministrazione finanziaria informa immediatamente l'autorità richiedente circa il seguito dato alla domanda di notifica, comunicando la data in cui l'atto o la decisione sono stati notificati al destinatario ⁽³²¹⁾.

(321) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 19 settembre 2005, n. 215.

Articolo 61. Ricorsi.

Il contribuente può ricorrere contro gli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al *D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.*

La nullità dell'accertamento ai sensi del terzo comma dell'art. 42 e del terzo comma dell'art. 43, e in genere per difetto di motivazione, deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado.

I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non possono provare circostanze omesse nelle scritture stesse o in contrasto con le loro risultanze. Tuttavia è ammessa la prova, sulla base di elementi certi e precisi, delle spese e degli oneri di cui all'articolo 75, comma 4, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917*, ferma restando la disposizione del comma 6 dello stesso articolo ⁽³²²⁾.

... ⁽³²³⁾.

(322) Periodo aggiunto dall'art. 30, D.L. 2 marzo 1989, n. 69.

(323) Sostituisce il secondo e il terzo comma dell'art. 59, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Articolo 62. Rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche.

La rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche, quando non sia determinabile secondo la legge civile, è attribuita ai fini tributari alle persone che ne hanno l'amministrazione anche di fatto.

Articolo 63. Rappresentanza e assistenza dei contribuenti.

Presso gli uffici finanziari il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, salvo quanto stabilito nel quarto comma.

La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata. L'autenticazione non è necessaria quando la procura è conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado o a propri dipendenti da persone giuridiche. Quando la procura è conferita a persone iscritte in albi professionali o nell'elenco previsto dal terzo comma ovvero ai soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere e), f) ed i), del *decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545* è data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione ⁽³²⁴⁾.

Il Ministero delle finanze può autorizzare all'esercizio dell'assistenza e della rappresentanza davanti alle commissioni tributarie gli impiegati delle carriere dirigenziale direttiva e di concetto dell'amministrazione finanziaria nonché gli ufficiali e i sottufficiali della guardia di finanza collocati a riposo dopo almeno venti anni di effettivo servizio. L'autorizzazione può essere revocata in ogni tempo con provvedimento motivato. Il Ministero tiene l'elenco delle persone autorizzate e comunica alle segreterie delle commissioni tributarie le relative variazioni ⁽³²⁵⁾.

A coloro che hanno appartenuto all'amministrazione finanziaria e alla guardia di finanza, ancorché iscritti in un albo professionale o nell'elenco previsto nel precedente comma, è vietato, per due anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego, di esercitare funzioni di assistenza e di rappresentanza presso gli uffici finanziari e davanti le commissioni tributarie.

Chi esercita funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria in violazione del presente articolo è punito con la multa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila ⁽³²⁶⁾.

(324) Comma così modificato dall'art. 7-quater, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(325) Comma così modificato dall'art. 42, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(326) La Corte costituzionale, con ordinanza 30 giugno-9 luglio 1998, n. 253 (Gazz. Uff. 15 luglio 1998, n. 28, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione.

Articolo 64. Sostituto e responsabile d'imposta.

Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso.

Il sostituto ha facoltà di intervenire nel procedimento di accertamento dell'imposta.

Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, ha diritto di rivalsa.

Articolo 65. Eredi del contribuente.

Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

Gli eredi del contribuente devono comunicare all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione può essere presentata direttamente all'ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel quale caso si intende fatta nel giorno di spedizione.

Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro l'accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi. I soggetti incaricati dagli eredi, ai sensi del comma 2, dell'articolo 12, devono trasmettere in via telematica la dichiarazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui è scaduto il termine prorogato ⁽³²⁷⁾.

La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma.

(327) Periodo aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Articolo 66. Computo dei termini.

Per il computo dei termini si applicano le disposizioni dell'articolo 2963 del codice civile.

Articolo 67. Divieto della doppia imposizione.

La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto neppure nei confronti di soggetti diversi.

L'imposta personale pagata dal soggetto erogante a titolo definitivo a seguito di accertamento è scomputata dall'imposta dovuta dal percipiente il medesimo reddito ⁽³²⁸⁾.

(328) Comma aggiunto dall'art. 8, L. 13 maggio 1999, n. 133.

Articolo 68. Segreto d'ufficio.

È considerata violazione del segreto di ufficio qualunque informazione o comunicazione riguardante l'accertamento, data senza ordine del giudice, salvo i casi previsti dalla legge, a persone estranee alle rispettive amministrazioni, diverse dal contribuente o da chi lo rappresenta dal personale dell'amministrazione finanziaria e dalla guardia di finanza nonché dai componenti delle commissioni di cui all'art. 45, dai membri dei consigli comunali e dei consigli tributari, dai membri dei comitati che esercitano il controllo di legittimità sugli atti dei comuni e dal personale dei comuni che partecipano all'accertamento. Non è considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi ⁽³²⁹⁾.

Qualora l'amministrazione finanziaria si avvalga delle facoltà previste nel successivo articolo 69, quarto comma, nell'art. 12, L. 13 giugno 1952, n. 693 e nell'art. 12 sesto comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non sono considerate violazioni del segreto di ufficio la trasmissione al consorzio obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e la comunicazione di dati e notizie necessari per l'esecuzione dei compiti affidati al consorzio. Le persone che comunque attendono agli adempimenti relativi a tali compiti sono tenute a mantenere il segreto d'ufficio ⁽³³⁰⁾.

[Non è considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria alle competenti autorità degli Stati membri della Comunità economica europea delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio, in attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee numero 77/799/CEE del 19 dicembre 1977, modificata dalla direttiva 79/1070 del 6 dicembre 1979] ⁽³³¹⁾.

(329) Comma così sostituito dall'art. 6, L. 19 luglio 1977, n. 412. L'ultima parte di tale comma, per disposizione del citato art. 6, ha effetto dal 1° gennaio 1974

(330) Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 30 settembre 1975, n. 483 (Gazz. Uff. 9 ottobre 1975, n. 269), entrato in vigore, per effetto dell'art. 3, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(331) Comma aggiunto dall'art. 3, D.P.R. 5 giugno 1982, n. 506 (Gazz. Uff. 6 agosto 1982, n. 215), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e poi abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 19 settembre 2005, n. 215.

Articolo 69. Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti.

1. Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti il cui reddito imponibile è stato accertato dagli uffici delle imposte dirette e di quelli sottoposti a controlli globali a sorteggio a norma delle vigenti disposizioni nell'ambito dell'attività di programmazione svolta dagli uffici nell'anno precedente.

2. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e devono essere indicati, in caso di rettifica, anche gli imponibili dichiarati dai contribuenti.

3. Negli elenchi sono compresi tutti i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, nonché i contribuenti nei cui confronti sia stato accertato un maggior reddito imponibile superiore a 10

milioni di lire e al 20 per cento del reddito dichiarato, o in ogni caso un maggior reddito imponibile superiore a 50 milioni di lire.

4. Il centro informativo delle imposte dirette, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, forma, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire agli uffici delle imposte territorialmente competenti:

- a) elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi;
- b) elenco nominativo dei soggetti che esercitano imprese commerciali, arti e professioni.

5. Con apposito decreto del Ministro delle finanze sono annualmente stabiliti i termini e le modalità per la formazione degli elenchi di cui al comma 4.

6. Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo è ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli *articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonché da specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648* ⁽³³²⁾.

6-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 6, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore ⁽³³³⁾.

7. Ai comuni che dispongono di apparecchiature informatiche, i dati potranno essere trasmessi su supporto magnetico ovvero mediante sistemi telematici ⁽³³⁴⁾.

(332) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 42, D.L. 25 giugno 2008, n. 112. Vedi, anche, il comma 1-bis dello stesso art. 42, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(333) Comma aggiunto dall'art. 42, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

(334) Così sostituito dall'art. 19, L. 30 dicembre 1991, n. 413.

Articolo 70. Norme applicabili.

Per quanto non è diversamente disposto dal presente decreto si applicano, in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del codice penale e del codice di procedura penale, della *L. 7 gennaio 1929, n. 4* e del *R.D.L. 3 gennaio 1926, n. 63*, e successive integrazioni.

Il venti per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie è devoluto ai fondi costituiti presso l'amministrazione o il corpo cui appartengono gli accertatori con le modalità previste con il decreto del Ministro per le finanze. Si applica il quarto comma dell'*art. 6 della L. 15 novembre 1973, n. 734* ⁽³³⁵⁾.

(335) Comma aggiunto dall'art. 3, D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60 (Gazz. Uff. 28 marzo 1975, n. 84), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

TITOLO VII

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 71. Dichiarazioni e scritture contabili.

Le disposizioni del presente decreto, salvo quanto è stabilito nei successivi articoli, si applicano per i periodi d'imposta che hanno inizio a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto comprese le frazioni di esercizio o periodi di gestione di cui all'*art. 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598*.

Le scritture contabili relative a periodi di imposta nei quali ai fini delle imposte sui redditi non ne era obbligatoria la tenuta non sono soggette ad ispezioni ai fini dell'accertamento.

Le disposizioni degli articoli 46 e 56 si applicano anche per le dichiarazioni prescritte dal quarto comma dell'*art. 27 del decreto* indicato nel primo comma.

Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'*art. 6* devono presentare la dichiarazione, relativamente ai redditi posseduti nell'anno 1974, entro il 30 aprile 1975 ⁽³³⁶⁾.

Sono prorogati al 15 maggio 1975 i termini per la presentazione della dichiarazione dei soggetti indicati all'*art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598*, aventi scadenza entro il 14 maggio 1975 ⁽³³⁷⁾.

I sostituti d'imposta devono presentare la dichiarazione di cui al quarto comma dell'*art. 9*, relativamente ai pagamenti fatti e agli utili distribuiti nell'anno 1974, entro il 15 aprile 1975 ⁽³³⁸⁾.

(336) Comma aggiunto dall'art. 3, D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60 (Gazz. Uff. 28 marzo 1975, n. 84), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(337) Comma aggiunto dall'art. 3, D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60 (Gazz. Uff. 28 marzo 1975, n. 84), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(338) Comma aggiunto dall'art. 3, D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60 (Gazz. Uff. 28 marzo 1975, n. 84), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Articolo 72. Ritenuta sugli interessi delle obbligazioni.

Per le obbligazioni e titoli similari sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la ritenuta prevista nel primo comma dell'*art. 26* si applica in misura pari al minore tra l'ammontare determinato a norma del detto articolo e l'ammontare complessivo dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta sulle obbligazioni e delle relative addizionali che avrebbero dovuto essere applicate secondo le disposizioni in vigore prima della data stessa. La rivalsa sarà esercitata soltanto se, in precedenza, veniva effettivamente esercitata per le suddette imposte.

La ritenuta non si applica sugli interessi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari sottoscritti e dei mutui contratti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto che fruiscono delle esenzioni previste dall'*art. 37* e dal terzo comma dell'*art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601*.

Articolo 73. Ritenuta sui dividendi.

Le disposizioni dell'art. 27, concernenti la ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti dalle società ivi indicate, si applicano per gli utili la cui distribuzione sia deliberata, anche a titolo di acconto, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

In quanto non diversamente stabilito dal presente decreto e da altre norme emanate nell'esercizio della delega legislativa di cui alla *legge 9 ottobre 1971, n. 825*, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni della *legge 29 dicembre 1962, n. 1745*, e successive modificazioni, comprese quelle degli articoli *10-bis* e *10-ter*.

In caso di ritardo nelle comunicazioni previste dagli *articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745*, si applica il terzo comma dell'art. 54 del presente decreto.

Articolo 74. Nominatività obbligatoria dei titoli azionari.

Le azioni di tutte le società aventi sede nel territorio dello Stato devono essere nominative.

Le azioni al portatore emesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto devono essere presentate alla conversione in nominative entro il 31 dicembre 1974. Gli utili degli esercizi chiusi dopo l'entrata in vigore del presente decreto non possono essere pagati ai possessori di azioni al portatore che non risultino presentate per la conversione in nominative e sono soggetti alla ritenuta alla fonte a norma dell'art. 27 del presente decreto. Gli utili degli esercizi chiusi prima sono soggetti alla ritenuta nella misura del trenta per cento a titolo d'imposta.

Si applicano in quanto compatibili, salvo il disposto del precedente comma, le disposizioni degli *articoli 6, 7, 8 e 13, primo comma, del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148*, convertito nella *legge 9 febbraio 1942, n. 96*, e quelle del *regio decreto 29 marzo 1942, numero 239*, e successive modificazioni, intendendo sostituite le date del 30 giugno e del 1° luglio 1942, stabilite in tali disposizioni, con quelle del 31 dicembre 1974 e del 1° gennaio 1975.

Articolo 75. Accordi internazionali.

Nell'applicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi sono fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

Articolo 76. Abrogazione.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati, in quanto non sia diversamente stabilito con norma espressa, le disposizioni del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con il *decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645*, e successive modificazioni, e le disposizioni di altre leggi non compatibili con quelle del presente decreto.

Per i rapporti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi a tributi vigenti anteriormente alla data stessa continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di accertamento e di sanzioni di cui al predetto testo unico.

Articolo 77. Entrata in vigore.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Legge 27-12-2002 n. 289 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003). Estratto.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.

Articolo 25. *Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare.*

1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compresi gli enti pubblici economici.
2. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabiliti gli importi corrispondenti alle somme considerate di modesto ammontare, le somme onnicomprensive di interessi o sanzioni comunque denominate nonché norme riguardanti l'esclusione di qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva. Tali disposizioni si possono applicare anche per periodi d'imposta precedenti e non devono in ogni caso intendersi come franchigia.
3. Sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento.
4. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unità euro. In sede di prima applicazione dei decreti di cui al comma 1, l'importo minimo non può essere inferiore a 12 euro (236) (237).

(236) La Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2005, n. 30 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui prevede che, con uno o più decreti, il Ministro dell'economia e delle finanze adotti disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabili alle regioni.

(237) La Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2005, n. 30 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 25 sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto, per violazione dell'art. 117 della Costituzione.

RISCOSSIONE

R.D. 14 aprile 1910, n. 639 - Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato^{350 351 352}.

Publicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1910, n. 227.

Articolo unico. - È approvato l'annesso testo unico, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro predetto, delle disposizioni concernenti il procedimento coattivo per la riscossione delle entrate patrimoniali, e dei proventi di servizi pubblici contemplati dalla legge 24 dicembre 1908, numero 797³⁵³, nonché delle tasse sugli affari.

Testo Unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, del proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari.

Disposizioni generali

Articolo 1.

(Art. 1, legge 24 dicembre 1908, n. 797). - I sistemi di procedura coattiva, attualmente in vigore nelle diverse regioni del Regno, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, del Fondo per il culto, del Fondo di religione e beneficenza di Roma, degli Economati generali e dei sub-economati dei benefici vacanti³⁵⁴ (sia per le entrate economali, sia per quelle degli enti ecclesiastici dipendenti, quando essi si trovino effettivamente e direttamente amministrati dagli Economati e sub-economati predetti), delle Province, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza sono abrogati e sostituiti dalle disposizioni della presente legge, le quali sono applicabili anche ai proventi del Demanio pubblico e dei pubblici servizi esercitati dallo Stato e dagli enti sopra menzionati³⁵⁵.

³⁵⁰ Emanato in virtù della delega contenuta nell'art. 9, L. 24 dicembre 1908, n. 797. L'art. 130, secondo comma, D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, abroga tutte le disposizioni che regolano, mediante rinvio al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, la riscossione coattiva delle imposte, dei diritti doganali, delle tasse sulle concessioni governative e di ogni altra entrata, diritto o accessorio di cui agli articoli 67, comma 1, 68, comma 1, e 69, commi 1 e 2, ed ogni altra norma incompatibile con la riscossione disciplinata dal suddetto decreto.

³⁵¹ Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 24 settembre 2002, n. 209, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e il comma 158 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

³⁵² Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ministero delle finanze: Circ. 29 ottobre 1996, n. 263/E; Circ. 7 marzo 1997, n. 69/E; Circ. 13 giugno 1997, n. 169/E;

- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 5 luglio 1997, n. 7/97.

³⁵³ Recante l'unificazione dei sistemi di procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

Nel testo unico approvato con il decreto qui riportato sono compresi anche alcuni articoli del R.D. 29 giugno 1902, n. 281, recante l'approvazione del testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette e del R.D. 16 luglio 1905, n. 646, che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario.

³⁵⁴ Ora, Patrimoni riuniti ex-economali.

³⁵⁵ La Corte costituzionale, con ordinanza 6-13 luglio 2000, n. 277 (Gazz. Uff. 19 luglio 2000, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, L. 24 dicembre 1908, n. 797, trasfuso nell'art. 1 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Articolo 2.

(Art. 2, legge 24 dicembre 1908, n. 797). - Il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta.

La ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal pretore³⁵⁶ nella cui giurisdizione risiede l'ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta; ed è notificata, nella forma delle citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un usciere addetto all'Ufficio di conciliazione³⁵⁷.

L'ufficiale giudiziario o l'usciere dell'Ufficio di conciliazione³⁵⁸ deve restituire all'Ufficio emittente l'originale ingiunzione, munita del certificato di eseguita notificazione.

Per la intimazione ai debitori d'ignoto domicilio, residenza o dimora, o residenti all'estero, sono applicabili le norme stabilite dalla procedura civile per le citazioni.

Per la effettuata notificazione è corrisposta all'ufficiale giudiziario o all'usciere del conciliatore³⁵⁹ la metà dei diritti spettanti, giusta la tariffa vigente, agli ufficiali giudiziari delle preture.

Articolo 3.

(Art. 3, legge 24 dicembre 1908, n. 797). - Entro trenta giorni dalla notificazione della ingiunzione, il debitore può contro di questa produrre ricorso od opposizione avanti il conciliatore o il pretore, o il tribunale del luogo, in cui ha sede l'ufficio emittente, secondo la rispettiva competenza, a norma del Codice di procedura civile.

L'autorità adita ha facoltà di sospendere il procedimento coattivo.

Il provvedimento di sospensione può essere dato dal conciliatore, pretore o presidente con semplice decreto in calce al ricorso³⁶⁰.

Articolo 4.

(Art. 4, legge 24 dicembre 1908, n. 797). - Respinto, in tutto od in parte, il ricorso o l'opposizione dall'autorità adita e riattivato, qualora ne fosse stata disposta la sospensione, il procedimento coattivo, oppure proseguito, in mancanza del ricorso o dell'opposizione anzidetti o dell'inibitoria da parte dell'autorità suindicata, il procedimento medesimo, esso non potrà, per qualsiasi motivo, ed anche quando sia pendente giudizio di appello, essere sospeso se non in seguito a pagamento della somma dovuta, salvo il caso di provvedimento di sospensione che fosse dato dalla autorità adita per l'appello.

Tale pagamento dovrà comprovarsi con la quietanza staccata dai prescritti bollettari.

³⁵⁶ Il potere del Pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è stato soppresso dall'art. 229, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. Lo stesso articolo ha, inoltre disposto che gli atti sono esecutivi di diritto.

³⁵⁷ Per effetto dell'art. 1, L. 3 febbraio 1957, n. 16, gli uscieri di conciliazione sono ora denominati messi di conciliazione.

³⁵⁸ Per effetto dell'art. 1, L. 3 febbraio 1957, n. 16, gli uscieri di conciliazione sono ora denominati messi di conciliazione.

³⁵⁹ Per effetto dell'art. 1, L. 3 febbraio 1957, n. 16, gli uscieri di conciliazione sono ora denominati messi di conciliazione.

³⁶⁰ La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 452 (Gazz. Uff. 7 gennaio 1998, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione.

Articolo 5.

(Art. 33, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281, e 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 797). - Trascorso inutilmente il termine di giorni trenta, fissato dall'art. 2 per i debitori morosi, o respinto il ricorso o l'opposizione nei casi in cui fosse stata ordinata la sospensione del procedimento coattivo a tenore degli articoli 3 e 4, l'ente creditore procede, per mezzo di un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o di un usciere dell'ufficio di conciliazione, al pignoramento dei beni mobili del debitore, eccettuati quei mobili che per legge non possono essere pignorati.

Articolo 6.

(Art. 34, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281). - L'atto di pignoramento, redatto dall'ufficiale giudiziario o dall'usciere, in presenza di due testimoni, contiene la designazione dell'ente che procede all'esecuzione, il nome e cognome del debitore e dei testimoni, il titolo e l'ammontare del debito, la qualità, la quantità e il valore approssimativo degli oggetti oppignorati, il nome e cognome del depositario, e la intimazione al debitore che trascorso il termine stabilito dall'art. 10 si procederà alla vendita degli oggetti oppignorati al pubblico incanto.

Quando si proceda sui frutti naturali pendenti, l'atto di oppignoramento deve indicare la qualità e la natura dei frutti oppignorati, due almeno dei confini dell'appezzamento in cui i frutti si trovano, e l'estensione approssimativa del medesimo.

L'atto di pignoramento sarà sottoscritto dall'ufficiale giudiziario o dall'usciere e dal depositario.

Copia dell'atto si consegna al debitore, se presente, o alla persona che lo rappresenta sul luogo; in mancanza dell'uno o dell'altra, la copia si rimette al domicilio del debitore, e se il domicilio non è nel Comune la copia si rimette, per conto del debitore, al sindaco³⁶¹.

Articolo 7.

(Art. 35, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281). - Dell'avvenuto pignoramento l'ufficiale giudiziario o l'usciere dà notizia immediata al sindaco trasmettendogli copia dell'atto. Appiè dell'atto di pignoramento sarà iscritta la nomina di uno stimatore fatta dal sindaco.

Gli ufficiali giudiziari ed uscieri che contravvengono al disposto di quest'articolo sono puniti, sopra denuncia del sindaco, con multa di L. 20³⁶² a favore del Comune, e, in caso di recidiva, con la destituzione.

Articolo 8.

(Art. 36, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281). - L'ente creditore non può prendere in custodia gli oggetti oppignorati. Per la custodia dei medesimi si costituisce depositario lo stesso debitore od una terza persona, a

³⁶¹ La Corte costituzionale, con sentenza 21 febbraio-3 marzo 1994, n. 68 (Gazz. Uff. 9 marzo 1994, n. 11 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 4, nella parte in cui prevede la rimessione di copia dell'atto di pignoramento, per conto del debitore, al sindaco, anziché la notifica di copia dell'atto di pignoramento al debitore.

³⁶² Tale importo non risulta variato.

scelta dell'ente creditore, e non trovandosi chi assuma l'incarico, si nomina dal sindaco un depositario d'ufficio sopra istanza dell'ente creditore.

Articolo 9.

(Art. 37, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281). - Salvo la omissione del precetto, nulla è innovato alla procedura ordinaria quanto al pignoramento dei beni mobili presso terzi e all'assegnazione di crediti in pagamento. L'ente creditore però può valersi dell'ufficiale giudiziario o dell'usciera ⁽¹⁹⁾ di cui all'art. 2 per tutti gli atti della procedura esecutiva, compresa la notificazione della sentenza.

Il pignoramento dei fitti e delle pigioni dovuti al debitore si farà dall'ufficiale giudiziario o dall'usciera ⁽²⁰⁾ mediante la consegna all'affittuario od inquilino di un atto contenente l'ordine di pagare all'ente creditore, invece che al locatore, il fitto o la pigione scaduta o da scadere, sino alla concorrenza delle somme dovute all'ente medesimo.

Articolo 10.

(Art. 36, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281). - Scorsi dieci giorni dal pignoramento di cui all'art. 6, senza che sia soddisfatto il debito, l'ente creditore procede alla vendita degli oggetti oppignorati al pubblico incanto, che si apre sul prezzo di stima.

L'incanto si notifica al pubblico a cura dell'ente creditore, con avviso da affiggersi, per mezzo dell'ufficiale giudiziario o dell'usciera ⁽²¹⁾, di cui all'art. 2, alla porta esterna della casa del Comune cinque giorni prima del giorno fissato per la vendita.

L'avviso indica il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da venderli.

Quando si tratti di oggetti per i quali vi sia pericolo di deperimento od occorra una dispendiosa conservazione, l'ente creditore, previa autorizzazione del pretore, o del giudice conciliatore nei Comuni che non sono sede di pretura, può abbreviare i termini suddetti ed anche procedere alla vendita nello stesso giorno nel quale segue il pignoramento, purché vi sia l'intervallo di non meno di due ore dalla pubblicazione dell'avviso relativo.

Articolo 11.

(Art. 39, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281). - Il segretario comunale, o un suo delegato, assiste all'incanto e stende il relativo atto che contiene il nome e cognome di ciascun acquirente, il prezzo di vendita di ogni oggetto e la firma del segretario o del suo delegato e del banditore.

Per tale ufficio il segretario comunale è retribuito con le norme e nella misura che saranno stabilite nel regolamento³⁶³.

La vendita degli oggetti e la relativa consegna si fa al migliore offerente sul prezzo di stima e dietro pagamento del prezzo offerto.

³⁶³ Il regolamento non è stato emanato.

Quando l'incanto vada deserto in tutto o in parte, o le offerte sieno inferiori alla stima, si procederà a nuovo incanto nel primo giorno seguente non festivo, nel quale gli oggetti oppignorati sono venduti al miglior offerente, ancorché l'offerta sia inferiore alla stima.

Per procedere al secondo incanto basta la dichiarazione che ne è fatta al pubblico dal banditore, d'ordine dell'ufficiale incaricato della vendita.

L'incaricato della riscossione non può mai rendersi deliberatario.

Gli oggetti d'oro e d'argento non possono vendersi per somma minore del valore intrinseco determinato dalla stima; quelli rimasti invenduti si ritengono dall'ente creditore come danaro per il solo valore intrinseco³⁶⁴.

Articolo 12.

(Art. 40, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281). - Seguita la vendita dei mobili, gli atti originali della vendita e la somma ricavata si depositano entro tre giorni presso il cancelliere della pretura.

La distribuzione del prezzo tra l'ente creditore e i creditori oppositori si fa a norma del capo VIII, titolo II, libro II del Codice di procedura civile⁽²⁴⁾.

Però il pretore ordina immediatamente il pagamento all'ente creditore di quanto gli spetta, ogni qualvolta non vi sieno creditori privilegiati prevalenti o di egual grado che abbiano fatto opposizione, o quando il prezzo ricavato basti a soddisfare tutti i creditori.

Articolo 13.

(Art. 41, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281). - Ove l'ente creditore abbia oppignorato pigioni o fitti già scaduti, l'affittuale o l'inquilino dovrà pagare l'ammontare del debito per il quale si è proceduto, degli accessori e delle spese, nel termine di quindici giorni dopo il pignoramento, e sino alla concorrenza del suo debito.

Se le pigioni o fitti non sono ancora scaduti il pagamento sarà effettuato nei tempi di rispettiva scadenza.

Le anticipazioni saranno ammesse se fatte in conformità della consuetudine locale e provate nei modi di legge.

Articolo 14.

(Art. 42, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281). - Pel conseguimento di quanto sia dovuto dall'affittuario o dall'inquilino pel fitto o per la pigione l'ente creditore può esercitare tutti i diritti competenti al locatore suo debitore. Può anche procedere direttamente con le norme di questa legge, non ostante l'affittamento, sopra i frutti del fondo affittato, e colpiti dal privilegio stabilito dall'art. 1962 del Codice civile³⁶⁵.

³⁶⁴ Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 24 settembre 2002, n. 209, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

³⁶⁵ Vedi, ora, artt. 2771-2772 c.c. 1942.

15. (Artt. 2 e 5 legge 24 dicembre 1908, n. 797). - Per gli atti compiuti nel procedimento di esecuzione mobiliare, l'ufficiale giudiziario o l'usciera designati nell'art. 2 hanno diritto alle competenze di cui nell'articolo stesso.

Della esecuzione sugli immobili

Articolo 16.

(Art. 43, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646). - Nel procedimento di espropriazione, iniziato per i crediti di cui nell'art. 1 della presente legge, è escluso l'obbligo della notificazione del titolo esecutivo.

Articolo 17.

(Art. 45, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646). - Notificato al debitore il precetto di pagamento, il presidente del tribunale competente nel giudizio di espropriazione procede, sulla istanza dell'ente creditore e mediante ordinanza, alla nomina del sequestratario, preferendo la persona che gli sia proposta dall'ente, purché la riconosca idonea.

Il presidente provvede egualmente sull'istanza degli interessati alla rimozione del sequestratario ed alla surrogazione di altro.

Previa citazione dell'ente, il presidente revoca la nomina del sequestratario ed annulla gli effetti della immissione in possesso quando siano estinti i debiti per cui si procede.

Le ordinanze del presidente sono provvisoriamente esecutorie.

L'ordinanza di immissione in possesso del sequestratario si esegue con la notificazione di un unico atto contenente il precetto per il rilascio in un termine di giorni tre e l'avviso per la immissione nei due giorni successivi, fissando il giorno e l'ora in cui l'ufficiale giudiziario si recherà sul luogo per la esecuzione. La notificazione di tale atto al debitore vale citazione affinché esso possa trovarsi presente.

Articolo 18.

(Art. 46, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646). - Il privilegio stabilito nell'art. 1961 del Codice civile³⁶⁶ viene esteso a tutte le somme che l'ente creditore, in seguito ad autorizzazione del presidente del tribunale, direttamente o per mezzo del sequestratario, anticipa per la conservazione dei beni.

Non ha luogo l'amministrazione giudiziaria e cessa, se già fosse ordinata, qualora gli immobili fossero affittati ed il debitore avesse stipulato in favore dell'ente che l'avesse accettata, la delegazione o cessione dei fitti.

In tal caso l'ente potrà procedere contro l'affittuario moroso con la procedura speciale stabilita cogli artt. 5 a 15 della presente legge.

Articolo 19.

(Art. 47, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646). - Le cessioni o liberazioni di fitti non scaduti per un termine maggiore di un anno, anche se trascritte, sono inefficaci dal giorno della trascrizione del precetto riguardo all'ente creditore avente ipoteca iscritta anteriormente alla data certa della cessione o liberazione.

³⁶⁶ Vedi, ora, art. 2770 c.c. 1942.

Articolo 20.

(Art. 48, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646). - Quando occorre dare in affitto i fondi, l'autorizzazione sarà concessa dal presidente del tribunale con ordinanza non impugnabile, e potrà essere data anche in modo generico sulla istanza del debitore, del creditore o del sequestratario, citato quello fra essi che non è unito alla istanza.

Il sequestratario riscuote le rendite e i frutti, il cui ammontare, dedotte le spese di amministrazione e i tributi pubblici, verserà nella cassa dell'ente creditore. Incombe lo stesso obbligo al sequestratario che si trovi già nominato sulla istanza di altro creditore.

Per la nomina, revoca e surrogazione del sequestratario si osserva la procedura degli incidenti.

Articolo 21.

(Art. 49, legge T. U. 1905, n. 646). - Le opposizioni al precetto, in qualunque tempo proposte, non sospendono il corso del giudizio, salvo che l'autorità giudiziaria ne ordini la sospensione.

L'ente creditore può domandare l'incanto, attribuendo agli immobili come prezzo venale il valore risultante dalla estimazione dei beni, sulla base dell'art 663 del Codice di procedura civile³⁶⁷, esclusa, di regola la perizia.

Tuttavia l'ente creditore che procede non ha obbligo di sottostare all'offerta e alle conseguenze che ne derivano, secondo il predetto articolo 663³⁶⁸. Ove la vendita o la rivendita non avvenga, si procederà ad altro incanto nel modo stabilito nella seconda parte dell'art. 675 del Codice medesimo³⁶⁹.

Articolo 22.

(Art. 50, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646). - Nei giudizi di purgazione, se il prezzo stipulato o che si dichiarerà, a sensi dell'art. 2043, n. 3, del Codice civile³⁷⁰, è minore del credito dell'ente che procede, e non viene fatto da altro creditore l'aumento del decimo, in conformità dell'art. 2045 del detto Codice³⁷¹, l'ente medesimo può fare istanza per l'incanto sul prezzo come sopra stipulato o dichiarato, senza obbligo di fare aumento del decimo e senza impegno alcuno, qualunque sia l'esito dell'incanto.

Articolo 23.

(Art. 51, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646). - Se la espropriazione si trovasse già iniziata da altri creditori, l'ente che procede avrà diritto di essere surrogato ai creditori esproprianti nel procedimento, quantunque non vi fosse motivo di negligenza. L'ente ha facoltà di surrogarsi in una espropriazione dipendente da un precetto anteriore, limitatamente ai beni ad esso ipotecati, fermi gli atti già compiuti nel corso del giudizio.

³⁶⁷ Vedi, ora, art. 568 c.p.c. 1940.

³⁶⁸ Vedi, ora, art. 568 c.p.c. 1940.

³⁶⁹ Vedi, ora, art. 591 co. 2° c.p.c. 1942.

³⁷⁰ Vedi, ora, art. 2890 n. 3 c.c. 1942.

³⁷¹ Vedi, ora, art. 2891 c.c. 1942.

Esso non ha l'obbligo di comprendere nel suo giudizio di espropriazione la maggiore quantità di beni a cui si riferisca un posteriore precetto.

Tuttavia l'ente ha l'obbligo di procedere anche per la maggiore quantità dei beni compresi nel precetto che dà luogo alla surrogazione od anche in un precetto posteriore, qualora i beni predetti e quelli ad esso ipotecati siano gravati cumulativamente da precedenti ipoteche eventuali.

Quando l'ente che sostiene la procedura per la esecuzione trascuri di continuarla, potrà chiedersi da altro creditore la surrogazione, a senso dell'art. 575 del Codice di procedura civile³⁷².

Articolo 24.

(Art. 52, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646). - Il magistrato assegnerà sempre, nell'interesse dell'ente creditore, il termine minimo in tutti i casi nei quali il Codice di procedura civile stabilisce un termine massimo ed uno minimo.

I termini della notificazione, pubblicazione ed inserzione del bando saranno ridotti alla metà.

Articolo 25.

(Art. 53, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646). - La sentenza che autorizza la vendita è sempre provvisoriamente eseguibile, non ostante qualsiasi gravame.

Articolo 26.

Art. 54, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646). - Le domande di separazione, le eccezioni di nullità e tutte le istanze incidentali, ancorché riguardino il giudizio di merito, compresa la eccezione di pagamento, non sospendono il corso del giudizio e la vendita, salvo il caso che la sospensione sia provvisoriamente ordinata dal tribunale. Nondimeno, se la domanda è poi respinta dal tribunale, la sospensione ordinata non ha più effetto, sebbene la sentenza del tribunale venga impugnata.

Articolo 27.

(Art. 55, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646). - Il compratore degli immobili, nei venti giorni dalla vendita definitiva, dovrà pagare all'ente creditore, senza attendere il proseguimento della graduazione, quella parte del prezzo che corrisponde al credito dell'ente in capitale, accessori e spese. In difetto di che vi sarà astretto con tutti i mezzi consentiti dalla legge e con la rivendita degli immobili aggiudicatigli a sue spese e rischio, salvo l'obbligo all'ente stesso di restituire a chi di ragione quel tanto coi rispettivi interessi, per cui, in conseguenza della graduazione, non risultasse utilmente collocato.

Il pagamento della parte del prezzo di cui sopra dovrà eseguirsi parimente dall'aggiudicatario nei venti giorni dall'aggiudicazione anche quando da altri creditori sia stato promosso il giudizio senza bisogno che tale obbligo sia incluso nelle condizioni di vendita.

³⁷² Tale articolo non ha corrispondenti nel vigente codice di procedura civile.

Articolo 28.

(Art. 56, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646). - Le disposizioni degli artt. 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, sono applicabili anche nei giudizi di rivendita promossi dagli enti contemplati dalla presente legge nel caso dell'art. 689 del Codice di procedura civile³⁷³.

*Disposizioni finali***Articolo 29.**

(Art. 6, legge 24 dicembre 1908, n. 797). - Gli atti per il procedimento coattivo sono esenti da tassa di bollo quando la somma, oggetto della vertenza, non superi le lire trenta, e sono scritti sulla carta bollata ordinaria da centesimi venticinque quando la somma superi le lire trenta e non le lire cento³⁷⁴.

Articolo 30.

(Art. 7, legge 24 dicembre 1908, n. 797). - Rimane in vigore degli antichi ordinamenti la parte riguardante le norme di conservazione, voltura, rinnovazione ed efficacia dei ruoli esecutivi per la riscossione dei cespiti mobiliari.

Articolo 31.

(Art. 8, legge 24 dicembre 1908, n. 797). - Le disposizioni degli artt. 5 a 29 della presente legge, esclusa nell'art. 5 la parte concernente il richiamo agli artt. 3 e 4, sono applicabili ai procedimenti esecutivi per la riscossione delle tasse sugli affari. Il termine prefisso nell'ingiunzione è, anche in questo caso, portato a trenta giorni³⁷⁵.

³⁷³ Vedi, ora, art. 587 c.p.c. 1940.

³⁷⁴ Vedi, ora art. 8, all. B, D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492.

³⁷⁵ La Corte costituzionale, con ordinanza 24 febbraio-4 marzo 1999, n. 54 (Gazz. Uff. 10 marzo 1999, n. 10, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 31, sollevata in riferimento agli articoli, 3, 24 e 113 della Costituzione.

D.Lgs. 13-4-1999 n. 112 - Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337. Estratto.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 1999, n. 97.

Capo II

*Principi generali dei diritti e degli obblighi del concessionario*³⁷⁶

Sezione I

Diritti del concessionario

Articolo 17. *Remunerazione del servizio.*

1. L'attività degli agenti della riscossione è remunerata con un aggio, pari al nove per cento delle somme iscritte a ruolo rimosse e dei relativi interessi di mora e che è a carico del debitore:

a) in misura del 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore;

b) integralmente, in caso contrario³⁷⁷.

2. Le percentuali di cui ai commi 1 e 5-bis possono essere rideterminate con decreto non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, nel limite di due punti percentuali di differenza rispetto a quelle stabilite in tali commi, tenuto conto del carico dei ruoli affidati, dell'andamento delle riscossioni e dei costi del sistema³⁷⁸⁽¹⁵⁾.

3. [L'aggio di cui al comma 1 è a carico del debitore:

a) in misura determinata con il decreto di cui allo stesso comma 1, e comunque non superiore al 5 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento; in tale caso, la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore;

b) integralmente, in caso contrario]³⁷⁹.

3-bis. Nel caso previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l'aggio di cui ai commi 1 e 2 è a carico:

a) dell'ente creditore, se il pagamento avviene entro il sessantesimo giorno dalla data di notifica della cartella;

b) del debitore, in caso contrario³⁸⁰.

4. L'agente della riscossione trattiene l'aggio all'atto del riversamento all'ente impositore delle somme rimosse³⁸¹.

³⁷⁶ Rubrica così modificata dall'art. 4, D.L. 24 settembre 2002, n. 209, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

³⁷⁷ Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 32, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, come modificato dalla relativa legge di conversione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dello stesso articolo 32. Con D.M. 17 novembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) la misura dell'aggio di cui al presente comma era stata determinata nel 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo.

³⁷⁸ Comma così sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 32, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, a decorrere dal 1° gennaio 2009, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dello stesso articolo 32.

³⁷⁹ Comma così sostituito dal comma 3 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 e poi abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 32, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, a decorrere dal 1° gennaio 2009, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dello stesso articolo 32.

³⁸⁰ Comma aggiunto dal comma 3 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.

5. [A ciascun concessionario è riconosciuta, a titolo di anticipazione della remunerazione, una somma pari ad una percentuale, comunque non inferiore all'1 per cento del carico dei ruoli consegnati, da determinarsi con il decreto previsto dal comma 1, del costo di cui alla lettera a) dello stesso comma 1]³⁸².

5-bis. Limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo, l'aggio spetta agli agenti della riscossione nella percentuale stabilita dal decreto del 4 agosto 2000 del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000³⁸³.

6. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, sulla base di una tabella approvata con decreto del Ministero delle finanze, con il quale sono altresì stabilite le modalità di erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso è a carico³⁸⁴:

a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti di sgravio o se l'agente della riscossione ha trasmesso la comunicazione di inesigibilità di cui all'articolo 19, comma 1³⁸⁵;

b) del debitore, negli altri casi ³⁸⁶ ³⁸⁷.

7. In caso di delega di riscossione, i compensi, corrisposti dall'ente creditore al delegante, sono ripartiti in via convenzionale fra il delegante ed il delegato in proporzione ai costi da ciascuno sostenuti³⁸⁸.

7-bis. In caso di emanazione di un provvedimento dell'ente creditore che riconosce, in tutto o in parte, non dovute le somme iscritte a ruolo, all'agente della riscossione spetta un compenso per l'attività di esecuzione di tale provvedimento; la misura e le modalità di erogazione del compenso sono stabilite con il decreto previsto dal comma 6. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta l'aggio di cui ai commi 1 e 2³⁸⁹.

7-ter. Le spese di notifica della cartella di pagamento sono a carico del debitore nella misura di euro 5,88³⁹⁰; tale importo può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze. Nei casi di cui al comma 6, lettera a), sono a carico dell'ente creditore le spese vive di notifica della stessa cartella di pagamento³⁹¹ ³⁹².

³⁸¹ Comma così sostituito dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 32, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, a decorrere dal 1° gennaio 2009, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dello stesso articolo 32.

³⁸² Comma abrogato dall'art. 3, comma 12, D.L. 8 luglio 2002, n. 138.

³⁸³ Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326 (Gazz. Uff. 20 settembre 1999, n. 221), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e poi così sostituito dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 32, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, come modificato dalla relativa legge di conversione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dello stesso articolo 32.

³⁸⁴ Alinea così modificato dalla lettera e-bis) del comma 1 dell'art. 32, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

³⁸⁵ Lettera così modificata dalla lettera e-bis) del comma 1 dell'art. 32, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

³⁸⁶ La misura del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive è stata stabilita con D.M. 21 novembre 2000 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2001, n. 30).

³⁸⁷ Vedi, anche, l'art. 216, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114 e l'art. 216, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

³⁸⁸ La misura della remunerazione del servizio di riscossione tramite ruolo è stata stabilita con D.M. 4 agosto 2000 (Gazz. Uff. 29 agosto 2000, n. 201, S.O.).

³⁸⁹ Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193 e poi così modificato dalla lettera e-ter) del comma 1 dell'art. 32, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

³⁹⁰ L'originario importo di lire seimila è stato rideterminato in euro 5,56 dall'art. 1, Decr. 27 febbraio 2004 (Gazz. Uff. 2 marzo 2004, n. 51); in euro 5,88 dall'art. 1, Decr. 13 giugno 2007 (Gazz. Uff. 18 luglio 2007, n. 165).

³⁹¹ Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193 e poi così modificato dal comma 3 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.

³⁹² Vedi, anche, l'art. 4, commi 118, 119 e 120, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

Articolo 18. *Accesso dei concessionari agli uffici pubblici.*

1. Ai soli fini della riscossione mediante ruolo, i concessionari sono autorizzati ad accedere, gratuitamente ed anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici pubblici, con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo e i coobbligati, nonché di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni³⁹³.

2. Ai medesimi fini i concessionari sono altresì autorizzati ad accedere alle informazioni disponibili presso il sistema informativo del Ministero delle finanze e presso i sistemi informativi degli altri soggetti creditori, salve le esigenze di riservatezza e segreto opponibili in base a disposizioni di legge o di regolamento.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle finanze, sentito il garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i casi, i limiti e le modalità di esercizio delle facoltà indicate nei commi 1 e 2 e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori^{394 395}.

3-bis. I concessionari possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 senza rendere l'informativa di cui all'*articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*³⁹⁶.

Articolo 19. *Discarico per inesigibilità.*

1. Ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario trasmette, anche in via telematica, all'ente creditore, una comunicazione di inesigibilità. Tale comunicazione viene redatta e trasmessa con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze³⁹⁷.

2. Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico:

a) la mancata notificazione imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo e, nel caso previsto dall'*articolo 32, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46*, entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo³⁹⁸;

b) la mancata comunicazione all'ente creditore, anche in via telematica, con cadenza annuale, dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli; la prima comunicazione è effettuata entro il diciottesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo. Tale comunicazione è effettuata con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze³⁹⁹;

³⁹³ Comma così modificato dal comma 36 dell'art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

³⁹⁴ Comma così modificato dal comma 36 dell'art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

³⁹⁵ In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 16 novembre 2000. Vedi, anche, l'art. 208, comma 2, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114, l'art. 208, comma 2, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e l'art. 4, D.L. 24 settembre 2002, n. 209, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

³⁹⁶ Comma aggiunto dal comma 36 dell'art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

³⁹⁷ In attuazione del presente comma, vedi quanto disposto dall'art. 1, D.M. 22 ottobre 1999.

³⁹⁸ Lettera prima modificata dall'art. 3, D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326 (Gazz. Uff. 20 settembre 1999, n. 221), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, poi sostituita dall'art. 3, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193 ed infine così modificata dal comma 416 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311, dal comma 5-ter dell'art. 1, D.L. 17 giugno 2005, n. 106, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, dal comma 146 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e dal comma 3 dell'art. 15, D.L. 1° luglio 2009, n. 78. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo. Vedi, inoltre, l'art. 4 del citato D.Lgs. n. 193/2001 e il comma 148 dell'art. 1 della citata legge n. 244 del 2007.

³⁹⁹ Lettera così modificata dall'art. 3, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193. Vedi, anche, l'art. 2, comma 2, D.M. 22 ottobre 1999 e il comma 7 dell'art. 39, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159.

- c) la mancata presentazione, entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, della comunicazione di inesigibilità prevista dal comma 1. Tale comunicazione è soggetta a successiva integrazione se, alla data della sua presentazione, le procedure esecutive sono ancora in corso per causa non imputabile al concessionario⁴⁰⁰;
- d) il mancato svolgimento dell'azione esecutiva su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo, nonché sui nuovi beni la cui esistenza è stata comunicata dall'ufficio ai sensi del comma 4 ⁴⁰¹;
- d-bis) il mancato svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni di azioni esecutive e cautelari effettuate dall'ufficio ai sensi del comma 4 ;
- e) la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile al concessionario; sono imputabili al concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarità compiute nell'attività di notifica della cartella di pagamento e nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarità non hanno influito sull'esito della procedura⁴⁰².
3. Decorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, totale o parziale, della quota, il concessionario è automaticamente discaricato, contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate⁴⁰³.
4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo, in ogni momento, il potere dell'ufficio di comunicare al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive nonché conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore da intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo. A tal fine l'ufficio dell'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui all'articolo 32, primo comma n. 7), del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, e 51, secondo comma n. 7), del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633* ⁴⁰⁴.
5. La documentazione cartacea relativa alle procedure esecutive poste in essere dal concessionario è conservata, fino al discarico delle relative quote, dallo stesso concessionario.
6. Fino al discarico di cui al comma 3, l'ufficio può richiedere al concessionario la trasmissione della documentazione relativa alle quote per le quali intende esercitare il controllo di merito, ovvero procedere alla verifica della stessa documentazione presso il concessionario; se entro trenta giorni dalla richiesta, il concessionario non consegna, ovvero non mette a disposizione, tale documentazione perde il diritto al discarico della quota.

⁴⁰⁰ Vedi, anche, il comma 5 dell'art. 4, O.P.C.M. 6 giugno 2009, n. 3780.

⁴⁰¹ Lettera così modificata dall'art. 3, comma 2, D.L. 8 luglio 2002, n. 138.

⁴⁰² Lettera così modificata dall'art. 3, comma 2, D.L. 8 luglio 2002, n. 138.

⁴⁰³ Vedi, anche, il comma 426-bis dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311, aggiunto dall'art. 4, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e, successivamente, modificato dal comma 38 dell'art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203. Vedi, anche, il comma 4-sexies dell'art. 36, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

⁴⁰⁴ Comma prima sostituito dall'art. 3, comma 2, D.L. 8 luglio 2002, n. 138 e poi così modificato dal comma 416 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e dal comma 8 dell'art. 27, D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

Articolo 20. *Procedura di discarico per inesigibilità e reinscrizione nei ruoli.*

1. Il competente ufficio del Ministero delle finanze per le entrate di sua competenza, ovvero l'ufficio indicato dall'ente creditore per le altre entrate, se, a seguito dell'attività di controllo sulla comunicazione di inesigibilità, ritiene che non siano state rispettate le disposizioni dell'articolo 19, comma 2, lettere *a)*, *d)*, *d-bis)* ed *e)*, notifica apposito atto al concessionario, che nei successivi trenta giorni può produrre osservazioni. Decorso tale termine il discarico è ammesso o rifiutato con un provvedimento a carattere definitivo⁴⁰⁵.

1-bis. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato a campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore⁴⁰⁶.

2. Se il concessionario non ha rispettato le disposizioni dell'articolo 19, comma 2, lettere *b)* e *c)*, si procede ai sensi del comma 1 immediatamente dopo che si è verificata la causa di perdita del diritto al discarico.

3. In caso di diniego del discarico, il concessionario è tenuto a versare all'ente creditore, entro dieci giorni dalla notifica del relativo provvedimento, la somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, pari ad un quarto dell'importo iscritto a ruolo, ed alla totalità delle spese di cui all'articolo 17, commi 6 e *7-ter*, se rimborsate dall'ente creditore⁴⁰⁷.

4. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento di cui al comma 3 il concessionario può definire la controversia con il pagamento di metà dell'importo dovuto ai sensi del medesimo comma 3 ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere nello stesso termine alla Corte dei conti ⁴⁰⁸.

5. Per le entrate tributarie dello Stato l'ufficio, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili allo stesso soggetto, può reinscrivere a ruolo le somme già discaricate, purché non sia decorso il termine di prescrizione decennale. Con decreto ministeriale, sentita la commissione consultiva, sono stabiliti i criteri per procedere alla reinscrizione, sulla base di valutazioni di economicità e delle esigenze operative.

6. Per le altre entrate, ciascun ente creditore, nel rispetto dei propri àmbiti di competenza interna, determina i criteri sulla base dei quali i propri uffici provvedono alla reinscrizione delle quote discaricate⁴⁰⁹.

Articolo 21. *Attività di recupero crediti.*

1. I concessionari possono esercitare l'attività di recupero crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche tenendone separata contabilità.

2. Tale attività è svolta attraverso strutture ed uffici distinti da quelli addetti al servizio nazionale della riscossione.

3. Gli ufficiali della riscossione non possono in nessun caso svolgere le attività di recupero crediti od esserne coinvolti.

4. L'attività di recupero crediti non può essere esercitata dai concessionari a favore di soggetti nei confronti dei quali sono state avviate procedure di riscossione coattiva a mezzo ruolo. Il divieto deve intendersi esteso

⁴⁰⁵ Comma così modificato dall'art. 3, comma 2, D.L. 8 luglio 2002, n. 138.

⁴⁰⁶ Comma aggiunto dal comma 36 dell'art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

⁴⁰⁷ Comma così modificato prima dall'art. 3, comma 2, D.L. 8 luglio 2002, n. 138 e poi dall'art. 2, comma 3, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.

⁴⁰⁸ Comma così sostituito dall'art. 4, D.L. 24 settembre 2002, n. 209, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

⁴⁰⁹ Vedi, anche, l'art. 231, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114 e l'art. 231, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

anche ai prossimi congiunti, ove si tratti di persone fisiche, e alle società controllate e collegate di cui all'articolo 2359 codice civile, ove si tratti persone giuridiche.

Sezione II

Obblighi contabili e di garanzia

Articolo 22. *Termini di riversamento delle somme riscosse.*

1. Il concessionario riversa all'ente creditore le somme riscosse entro il decimo giorno successivo alla riscossione. Per le somme riscosse attraverso le agenzie postali e le banche il termine di riversamento decorre, dal giorno individuato con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per gli enti diversi dallo Stato e da quelli previdenziali il termine di riversamento decorre dal giorno successivo allo scadere di ogni decade di ciascun mese⁴¹⁰.

1-bis. In caso di versamento di somme eccedenti almeno cinquanta euro rispetto a quelle complessivamente richieste dall'agente della riscossione, quest'ultimo ne offre la restituzione all'avente diritto notificandogli una comunicazione delle modalità di restituzione dell'eccedenza. Decorsi tre mesi dalla notificazione senza che l'avente diritto abbia accettato la restituzione, ovvero, per le eccedenze inferiori a cinquanta euro, decorsi tre mesi dalla data del pagamento, l'agente della riscossione riversa le somme eccedenti all'ente creditore ovvero, se tale ente non è identificato né facilmente identificabile, all'entrata del bilancio dello Stato, ad esclusione di una quota pari al 15 per cento, che affluisce ad apposita contabilità speciale. Il riversamento è effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno⁴¹¹.

1-ter. La restituzione ovvero il riversamento sono effettuati al netto dell'importo delle spese di notificazione, determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 7-ter, trattenute dall'agente della riscossione a titolo di rimborso delle spese sostenute per la notificazione⁴¹².

1-quater. Resta fermo il diritto di chiedere, entro l'ordinario termine di prescrizione, la restituzione delle somme eccedenti di cui al comma 1-bis all'ente creditore ovvero allo Stato. In caso di richiesta allo Stato, le somme occorrenti per la restituzione sono prelevate dalla contabilità speciale prevista dal comma 1-bis e riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ⁴¹³.

2. Per le somme versate con mezzi diversi dal contante la decorrenza dei termini di riversamento di cui al comma 1 è determinata con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ⁴¹⁴.

3. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, è abrogato ⁽⁵³⁾.

⁴¹⁰ Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decr. 2 novembre 2005.

⁴¹¹ Comma aggiunto dall'art. 83, comma 21, D.L. 25 giugno 2008, n. 112. Vedi, anche, il comma 22 del suddetto articolo.

⁴¹² Comma aggiunto dall'art. 83, comma 21, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

⁴¹³ Comma aggiunto dall'art. 83, comma 21, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

⁴¹⁴ Vedi, anche, l'art. 208, comma 2, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114, l'art. 208, comma 2, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e l'art. 42, comma 7-novies, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

L'art. 1, D.M. 27 luglio 1999 (Gazz. Uff. 9 agosto 1999, n. 185), entrato in vigore il 1° luglio 1999 per effetto dell'art. 2, ha così disposto:

«Art. 1.

Riversamento all'ente creditore. Nel caso in cui il debitore effettui mediante carta Pagobancomat il pagamento, integrale o parziale, delle somme iscritte a ruolo, il concessionario del servizio nazionale della riscossione riversa le somme riscosse all'ente creditore con le modalità e nei termini previsti per il riversamento delle somme riscosse in contanti».

Articolo 23. *Obbligo di contabilizzazione.*

1. Il concessionario rende la contabilità delle riscossioni mediante ruolo e conserva le posizioni dei singoli contribuenti anche con sistemi informatici; le modalità e i termini sono individuati con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ⁴¹⁵.

2. Le modalità con le quali le banche e le Poste italiane S.p.a. riversano ai concessionari le somme iscritte a ruolo pagate dai debitori sono stabilite con convenzioni approvate con il decreto previsto dall'articolo 22, comma 1⁴¹⁶.

3. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti gli adempimenti degli uffici finanziari e dei concessionari in ordine allo svolgimento dei controlli delle ragionerie provinciali dello Stato ed alla resa delle contabilità di cui al comma 1.⁴¹⁷

Articolo 24. *Quietanze.*

1. I concessionari possono compilare le quietanze da rilasciare ai sensi dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, anche con mezzi informatici, in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze.

Articolo 25. *Conto giudiziale.*

1. Nel bimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario o, se precedente, alla cessazione delle funzioni, il concessionario rende, per le entrate statali, il conto giudiziale ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e, per le altre entrate, un conto della gestione compilato, anche con l'utilizzo di sistemi informatici, con le modalità individuate con decreto ministeriale.

Articolo 26. *Rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite.*

1. Se le somme iscritte a ruolo, pagate dal debitore, sono riconosciute indebite, l'ente creditore incarica dell'effettuazione del rimborso il concessionario, che, entro trenta giorni dal ricevimento di tale incarico, invia apposita comunicazione all'avente diritto, invitandolo a presentarsi presso i propri sportelli per ritirare

⁴¹⁵ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 17 settembre 1999.

⁴¹⁶ Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

⁴¹⁷ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 17 settembre 1999.

il rimborso ovvero ad indicare che intende riceverlo mediante bonifico in conto corrente bancario o postale⁴¹⁸.

1-*bis*. L'agente della riscossione anticipa le somme di cui al comma 1, provvedendo al pagamento:

- a) immediatamente, in caso di presentazione dell'avente diritto presso i propri sportelli;
- b) entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta, in caso di scelta del pagamento mediante bonifico; in tale caso le somme erogate sono diminuite dell'importo delle relative spese⁴¹⁹.

2. L'ente creditore restituisce al concessionario le somme anticipate ai sensi del comma 1, corrispondendo sulle stesse gli interessi legali a decorrere dal giorno dell'effettuazione del rimborso al debitore.

3. Le modalità di esecuzione dei rimborsi e di restituzione al concessionario delle somme anticipate sono stabilite con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. Se le somme iscritte a ruolo sono riconosciute indebite prima del pagamento del contribuente, si rettifica il ruolo secondo modalità definite nel decreto previsto dal comma 3.

5. Gli enti creditori diversi dallo Stato possono, con proprio provvedimento, determinare modalità di rimborso differenti da quelle previste dai commi da 1 a 4 ⁴²⁰.

⁴¹⁸ Comma così modificato dal comma 8 dell'art. 39, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159.

⁴¹⁹ Comma aggiunto dal comma 8 dell'art. 39, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, come modificato dalla relativa legge di conversione.

⁴²⁰ Vedi, anche, l'art. 216, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114 e l'art. 216, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

D.Lgs. 26-2-1999 n. 46 - Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337. Estratto.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 marzo 1999, n. 53, S.O. Capo II

Estensione delle disposizioni sulla riscossione mediante ruolo

Articolo 17. *Entrate riscosse mediante ruolo.*

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici.

2. Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonché quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152⁴²¹.

3. Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti⁴²².

3-ter. In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 3-bis, la società interessata procede all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639⁴²³.

Articolo 21. *Presupposti dell'iscrizione a ruolo.*

1. Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva.

⁴²¹ Comma così modificato dal comma 11 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

⁴²² Comma aggiunto dal comma 1-sexies dell'art. 7, D.L. 8 luglio 2002, n. 138, inserito dall'art. 4, comma 117, L. 24 dicembre 2003, n. 350, e poi così modificato dal comma 151 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Con D.M. 4 febbraio 2008 (Gazz. Uff. 7 marzo 2008, n. 57) è stata autorizzata la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (già Sviluppo Italia S.p.a.). Con D.M. 6 agosto 2008 (Gazz. Uff. 19 settembre 2008, n. 220) è stata concessa, al Comune di Roma, l'autorizzazione alla riscossione coattiva, mediante ruolo, dei crediti vantati nei confronti della regione Lazio. Con D.M. 18 marzo 2009 (Gazz. Uff. 28 aprile 2009, n. 97) è stata concessa l'autorizzazione, a favore della Consap S.p.a., alla riscossione coattiva, tramite ruolo, delle somme già erogate a titolo risarcitorio, a seguito di revoca o di riforma del relativo provvedimento di riconoscimento deliberata dal Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso. Con D.M. 29 aprile 2010 (Gazz. Uff. 14 luglio 2010, n. 162) è stata concessa l'autorizzazione alla riscossione coattiva, tramite ruolo, dei crediti derivanti dalla fornitura di acqua ad uso potabile, vantati dalla Società Siciliacque S.p.A., partecipata dalla regione Siciliana.

⁴²³ Comma aggiunto dal comma 1-sexies dell'art. 7, D.L. 8 luglio 2002, n. 138, inserito dall'art. 4, comma 117, L. 24 dicembre 2003, n. 350, e poi così modificato dal comma 151 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

D.L. 30-9-2005 n. 203 convertito in legge n. 248 del 2 dicembre 2005 - Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. Estratto.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 2005, n. 230.

TITOLO II

Riforma della riscossione e disposizioni in materia di giustizia tributaria⁴²⁴.

Articolo 3. *Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione.*

1. A decorrere dal 1° ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la società di cui al comma 2, sulla quale svolge attività di coordinamento, attraverso la preventiva approvazione dell'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio⁴²⁵.

2. Per l'immediato avvio delle attività occorrenti al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 ed al fine di un sollecito riordino della disciplina delle funzioni relative alla riscossione nazionale, volto ad adeguarne i contenuti al medesimo obiettivo, l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) procedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla costituzione della «Riscossione S.p.a.», con un capitale iniziale di 150 milioni di euro, di cui il 51 per cento versato dall'Agenzia delle entrate ed il 49 per cento versato dall'INPS⁴²⁶.

3. All'atto della costituzione della Riscossione S.p.a. si procede all'approvazione dello statuto ed alla nomina delle cariche sociali; il presidente del collegio sindacale è scelto tra i magistrati della Corte dei conti⁴²⁷.

4. La Riscossione S.p.a., anche avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale dell'Agenzia delle entrate e dell'I.N.P.S. ed anche attraverso altre società per azioni, partecipate ai sensi del comma 7⁴²⁸:

a) effettua l'attività di riscossione mediante ruolo, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, nonché l'attività di cui all'*articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237*;

b) può effettuare:

1) le attività di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro società partecipate, nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica; qualora dette attività riguardino entrate delle regioni o di società da queste partecipate, possono essere compiute su richiesta della regione interessata ovvero previa acquisizione del suo assenso ⁴²⁹;

⁴²⁴ Rubrica così modificata dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

⁴²⁵ Comma così modificato dal comma 28-septies dell'art. 83, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

⁴²⁶ Comma così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248. Vedi, anche, il comma 4-septies dell'art. 36, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e l'art. 32-bis, D.L. 29 novembre 2008, n. 185 aggiunti dalle relative leggi di conversione.

⁴²⁷ Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.

⁴²⁸ Alinea così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

⁴²⁹ Numero così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

2) altre attività, strumentali a quelle dell'Agenzia delle entrate, anche attraverso la stipula di appositi contratti di servizio e, a tale fine, può assumere finanziamenti e svolgere operazioni finanziarie a questi connesse.

5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di cui al comma 4, lettera a), il Corpo della Guardia di finanza, con i poteri e le facoltà previsti dall'*articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68*, attua forme di collaborazione con la Riscossione S.p.a., secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il comandante generale dello stesso Corpo della Guardia di finanza ed il direttore dell'Agenzia delle entrate; con lo stesso decreto possono, altresì, essere stabilite le modalità applicative agli effetti dell'*articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488*⁴³⁰.

6. La Riscossione S.p.a. effettua le attività di riscossione senza obbligo di cauzione ed è iscritta di diritto, per le attività di cui al comma 4, lettera b), n. 1), all'albo di cui all'*articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*.

7. La Riscossione S.p.a., previa formulazione di apposita proposta diretta alle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione, può acquistare una quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di tali società ovvero il ramo d'azienda delle banche che hanno operato la gestione diretta dell'attività di riscossione, a condizione che il cedente, a sua volta, acquisti una partecipazione al capitale sociale della stessa Riscossione S.p.a.; il rapporto proporzionale tra i prezzi di acquisto determina le percentuali del capitale sociale della Riscossione S.p.a. da assegnare ai soggetti cedenti, ferma restando la partecipazione dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS, nelle medesime proporzioni previste nell'atto costitutivo, in misura non inferiore al 51 per cento. Decorsi ventiquattro mesi dall'acquisto, le azioni della Riscossione S.p.a. così trasferite ai predetti soci privati possono essere alienate a terzi, con diritto di prelazione a favore dei soci pubblici⁴³¹.

7-bis. A seguito dell'acquisto dei rami d'azienda di cui al comma 7, primo periodo nonché delle operazioni di fusione, scissione, conferimento e cessione di aziende o di rami d'azienda effettuate tra agenti della riscossione, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del venditore ovvero della società incorporata, scissa, conferente o cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione, ovvero facenti parte del patrimonio della società incorporata, assegnati per scissione, conferiti o ceduti, conservano la loro validità e il loro grado a favore dell'acquirente ovvero della società incorporante, beneficiaria, conferitaria o cessionaria, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale⁴³².

7-ter. Nell'ambito degli acquisti di cui al comma 7, la Equitalia S.p.a. può attribuire ai soggetti cedenti, in luogo di proprie azioni, obbligazioni ovvero altri strumenti finanziari⁴³³.

8. Entro il 31 dicembre 2010, i soci pubblici della Riscossione S.p.a. riacquistano le azioni cedute ai sensi del comma 7 a privati; entro lo stesso termine la Riscossione S.p.a. acquista le azioni eventualmente ancora detenute da privati nelle società da essa non interamente partecipate. Dopo la scadenza del termine di cui al

⁴³⁰ Comma così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

⁴³¹ Comma così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

⁴³² Comma aggiunto dal comma 4 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come sostituito dalla relativa legge di conversione, e poi così modificato dal comma 152 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

⁴³³ Comma aggiunto dal comma 5 dell'art. 39, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159.

precedente periodo, i soci pubblici possono cedere le loro azioni anche a soci privati, scelti in conformità alle regole di evidenza pubblica, entro il limite del 49 per cento del capitale sociale della Riscossione S.p.a.⁴³⁴.

9. I prezzi delle operazioni da effettuare ai sensi dei commi 7 e 8 sono stabiliti sulla base di criteri generali individuati da primarie istituzioni finanziarie, scelte con procedure competitive.

10. A seguito degli acquisti delle società concessionarie previsti dal comma 7, si trasferisce ai cedenti l'obbligo di versamento delle somme da corrispondere a qualunque titolo in conseguenza dell'attività di riscossione svolta fino alla data dell'acquisto, nonché di quelle dovute per l'eventuale adesione alla sanatoria prevista dall'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311⁴³⁵.

11. A garanzia delle obbligazioni derivanti dal comma 10, i soggetti di cui allo stesso comma 10 prestano, fino al 31 dicembre 2010, con le modalità stabilite dall'articolo 28 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, ovvero mediante pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato o sulle proprie azioni della Riscossione S.p.a., una cauzione per un importo pari al venti per cento della garanzia prestata dalla società concessionaria; nel contempo, tale ultima garanzia è svincolata.

12. Per i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2008 alle società partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7, le comunicazioni di inesigibilità sono presentate entro il 30 settembre 2011⁽⁴³⁾⁴³⁶.

13. Per effetto degli acquisti di cui al comma 7, relativamente a ciascuno di essi:

a) le anticipazioni nette effettuate a favore dello Stato in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso sono restituite, in dieci rate annuali, decorrenti dal 2008, ad un tasso d'interesse pari all'euribor diminuito di 0,60 punti. La tipologia e la data dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze⁴³⁷;

b) i provvedimenti di sgravio provvisorio e di dilazione relativi alle quote cui si riferiscono le anticipazioni da restituire ai sensi della lettera a) assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi;

c) le anticipazioni nette effettuate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, riferite a quote non erariali sono restituite in venti rate annuali decorrenti dal 2008, ad un tasso di interesse pari all'euribor diminuito di 0,50 punti; per tali quote, se comprese in domande di rimborso o comunicazioni di inesigibilità presentate prima della data di entrata in vigore della presente disposizione la restituzione dell'anticipazione è effettuata con una riduzione del 10% del loro complessivo ammontare. La tipologia e la data dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite con il decreto di cui alla lettera a)⁴³⁸;

d) ai fini delle restituzioni di cui alle lettere a) e c), sono rimborsati rispettivamente in dieci e venti annualità di pari entità i crediti risultanti alla data del 31 dicembre 2007 dai bilanci delle società agenti della riscossione. Il riscontro dell'ammontare dei crediti oggetto di restituzione è eseguito in occasione del controllo sull'inesigibilità delle quote, secondo le disposizioni in materia, da effettuarsi a campione, sulla

⁴³⁴ Periodo aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

⁴³⁵ Vedi, anche, i commi da 2-septies a 2-decies dell'art. 2, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, aggiunti dalla relativa legge di conversione.

⁴³⁶ Comma così modificato prima dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248, poi dal comma 6 dell'art. 39, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159 e, infine, dal comma 12 dell'art. 1, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194. Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi il comma 4-quinquies dell'art. 36, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

⁴³⁷ Lettera così modificata dalla lettera a) del comma 3 dell'art. 32, D.L. 29 novembre 2008, n. 185. In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 8 giugno 2007.

⁴³⁸ Lettera così sostituita dalla lettera b) del comma 3 dell'art. 32, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, come modificata dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 8 giugno 2007.

base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore. Il recupero dei crediti eventualmente non spettanti è effettuato mediante riversamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dovute a seguito del diniego del discarico o del rimborso da parte dei soggetti di cui al comma 10, fatti salvi gli effetti della sanatoria prevista dall'art. 1 commi 426 e 426-bis della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le riscossioni conseguite dagli agenti della riscossione in data successiva al 31 dicembre 2007 sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato. Le somme incassate fino al 31 dicembre 2008 sono comunque riversate, in unica soluzione, entro il 20 gennaio 2009⁴³⁹.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze rende annualmente al Parlamento una relazione sullo stato dell'attività di riscossione; a tale fine, l'Agenzia delle entrate fornisce allo stesso Ministro dell'economia e delle finanze gli elementi acquisiti nello svolgimento dell'attività di coordinamento prevista dal comma 1⁴⁴⁰.

15. A decorrere dal 1° ottobre 2006, il Consorzio nazionale concessionari - C.N.C., previsto dall'*articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44*, opera in forma di società per azioni. [Ai lavoratori dipendenti sono applicate le condizioni normative, economiche, giuridiche e previdenziali previste per i lavoratori di cui al comma 16]⁴⁴¹.

16. Dal 1° ottobre 2006, i dipendenti delle società non partecipate dalla Riscossione S.p.a., in servizio alla data del 31 dicembre 2004 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e per i quali il rapporto di lavoro è ancora in essere alla predetta data del 1° ottobre 2006, sono trasferiti alla stessa Riscossione S.p.a., sulla base della valutazione delle esigenze operative di quest'ultima, senza soluzione di continuità e con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto⁴⁴².

17. Gli acquisti di cui al comma 7 lasciano immutata la posizione giuridica, economica e previdenziale del personale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto; a tali operazioni non si applicano le disposizioni dell'*articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428*.

18. Restano ferme le disposizioni relative al fondo di previdenza di cui alla *legge 2 aprile 1958, n. 377*, e successive modificazioni. Alle prestazioni straordinarie di cui all'*articolo 5, comma 1, lettera b), n. 1), del D.M. 24 novembre 2003, n. 375* del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ammessi i soggetti individuati dall'*articolo 2 del citato decreto n. 375 del 2003*, per i quali la relativa richiesta sia presentata entro dieci anni dalla data di entrata in vigore dello stesso. Tali prestazioni straordinarie sono erogate dal fondo costituito ai sensi del *decreto ministeriale n. 375 del 2003*, per un massimo di novantasei mesi dalla data di accesso alle stesse, in favore dei predetti soggetti, che conseguano la pensione entro un periodo massimo di novantasei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia.

19. Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2004, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, alle dipendenze dell'associazione nazionale fra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ovvero del consorzio di cui al comma 15 ovvero delle società da quest'ultimo partecipate, per il quale il rapporto di lavoro è in essere con la predetta associazione o con il predetto consorzio alla data del 1° ottobre 2006 ed è

⁴³⁹ Lettera così sostituita dalla lettera b) del comma 3 dell'art. 32, D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

⁴⁴⁰ Comma così modificato dal comma 28-septies dell'art. 83, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

⁴⁴¹ Periodo soppresso dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

⁴⁴² Comma così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

regolato dal contratto collettivo nazionale di settore, è trasferito, a decorrere dalla stessa data del 1° ottobre 2006, alla Riscossione S.p.a. ovvero alla società di cui al citato comma 15, senza soluzione di continuità e con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto⁴⁴³.

19-bis. Fino al 31 dicembre 2010 il personale di cui ai commi 16, 17 e 19 non può essere trasferito, senza il consenso del lavoratore, in una sede territoriale posta al di fuori della provincia in cui presta servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto; a tale personale si applicano i miglioramenti economici contrattuali tabellari che saranno riconosciuti nel contratto collettivo nazionale di categoria, il cui rinnovo è in corso alla predetta data, nei limiti di quanto già concordato nel settore del credito⁴⁴⁴.

20. Le operazioni di cui ai commi 7, 8 e 15 sono escluse da ogni imposta indiretta, diversa dall'imposta sul valore aggiunto, e da ogni tassa.

21. La Riscossione S.p.a. assume iniziative idonee ad assicurare il contenimento dei costi dell'attività di riscossione coattiva, tali da assicurare, rispetto agli oneri attualmente iscritti nel bilancio dello Stato per i compensi per tale attività, risparmi pari ad almeno 65 milioni di euro, per l'anno 2007, 160 milioni di euro per l'anno 2008 e 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

22. Per lo svolgimento dell'attività di riscossione mediante ruolo, la Riscossione S.p.a. e le società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7 sono remunerate ⁴⁴⁵:

a) per gli anni 2007 e 2008, secondo quanto previsto dall'*articolo 4, comma 118, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*, ferme restando le disposizioni di cui al comma 21⁴⁴⁶;

b) successivamente, ai sensi dell'*articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112*.

23. Le società partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7 restano iscritte all'albo di cui all'*articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, se nei loro riguardi permangono i requisiti previsti per tale iscrizione.

23-bis. Agli agenti della riscossione non si applicano l'articolo 2, comma 4, del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, e le disposizioni di tale regolamento relative all'esercizio di influenza dominante su altri agenti della riscossione, nonché al divieto, per i legali rappresentanti, gli amministratori e i sindaci, di essere pubblici dipendenti ovvero coniugi, parenti ed affini entro il secondo grado di pubblici dipendenti⁴⁴⁷.

24. Fino al momento dell'eventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale sociale alla Riscossione S.p.a., ai sensi del comma 7, o contestualmente alla stessa, le aziende concessionarie possono trasferire ad altre società il ramo d'azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, nonché a quelle di cui all'*articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*. In questo caso⁴⁴⁸:

⁴⁴³ Comma così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

⁴⁴⁴ Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

⁴⁴⁵ Alinea così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

⁴⁴⁶ Lettera così modificata dal comma 5 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

⁴⁴⁷ Comma aggiunto dal comma 294 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

⁴⁴⁸ Alinea così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

a) fino al 31 dicembre 2010 ed in mancanza di diversa determinazione degli stessi enti, le predette attività sono gestite dalle società cessionarie del predetto ramo d'azienda, se queste ultime possiedono i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al medesimo *articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997*, in presenza dei quali tale iscrizione avviene di diritto⁴⁴⁹;

b) la riscossione coattiva delle entrate di spettanza dei predetti enti è effettuata con la procedura indicata dal *regio decreto 14 aprile 1910, n. 639*, salvo che per i ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i quali il rapporto con l'ente locale è regolato dal *decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112*, e si procede nei confronti dei soggetti iscritti a ruolo sulla base delle disposizioni di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, applicabili alle citate entrate ai sensi dell'*articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46*. Ai fini e per gli effetti dell'*articolo 19, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112*, le società cessionarie del ramo di azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali possono richiedere i dati e le notizie relative ai beni dei contribuenti iscritti nei ruoli in carico alle stesse all'Ente locale, che a tal fine può accedere al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze⁴⁵⁰.

25. Fino al 31 dicembre 2010, in mancanza di trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa determinazione dell'ente creditore, le attività di cui allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a. o dalle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica. Fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti in corso tra gli enti locali e le società iscritte all'albo di cui all'*articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*⁴⁵¹.

25-bis. Salvo quanto previsto al comma 25, le società di cui al comma 24, lettera a), la Riscossione S.p.a. e le società da quest'ultima partecipate possono svolgere l'attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate degli enti pubblici territoriali soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica e dal 1° gennaio 2011. Le altre attività di cui al comma 4, lettera b), numero 1), relativamente agli enti pubblici territoriali, possono essere svolte da Riscossione S.p.a. e dalle società da quest'ultima partecipate a decorrere dal 1° gennaio 2011, e nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica⁴⁵².

25-ter. Se la titolarità delle attività di cui al comma 24 non è trasferita alla Riscossione Spa o alle sue partecipate, il personale delle società concessionarie addetto a tali attività è trasferito, con le stesse garanzie previste dai commi 16, 17 e 19-bis, ai soggetti che esercitano le medesime attività⁴⁵³.

26. Relativamente alle società concessionarie delle quali la Riscossione S.p.a. non ha acquistato, ai sensi del comma 7, almeno il 51 per cento del capitale sociale, la restituzione delle anticipazioni nette effettuate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso avviene:

a) per le anticipazioni a favore dello Stato, nel decimo anno successivo a quello di riconoscimento dell'inesigibilità;

b) per le restanti anticipazioni, nel ventesimo anno successivo a quello di riconoscimento dell'inesigibilità.

⁴⁴⁹ Lettera così modificata dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

⁴⁵⁰ Lettera così modificata dal comma 10 dell'art. 38, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

⁴⁵¹ Comma così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

⁴⁵² Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248 e così modificato dal comma 6-quater dell'art. 1, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

⁴⁵³ Comma aggiunto dal comma 468 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

27. Le disposizioni del presente articolo, relative ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, trovano applicazione, se non diversamente stabilito, anche nei riguardi dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione.

28. A decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti contenuti in norme vigenti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti alla Riscossione S.p.a. ed alle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, complessivamente denominate agenti della riscossione, anche ai fini di cui all'*articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ed all'articolo 23-decies, comma 6, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47*; per l'anno 2005 nulla è mutato quanto agli obblighi conseguenti all'applicazione delle predette disposizioni. All'*articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31, sono abrogati i commi 1, 3, 4, 5 e 6*⁴⁵⁴.

29. Ai fini di cui al capo II del titolo III della parte I del *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, la Riscossione S.p.a. e le società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7 sono equiparate ai soggetti pubblici; ad esse si applicano altresì le disposizioni previste dall'*articolo 66 dello stesso decreto legislativo n. 196 del 2003*⁴⁵⁵.

29-bis. Nel territorio della Regione siciliana, relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dall'Agenzia delle entrate mediante la Riscossione S.p.a. ovvero altra società per azioni a maggioranza pubblica, che, con riferimento alle predette entrate, opera con i medesimi diritti ed obblighi previsti per la stessa Riscossione S.p.a.⁴⁵⁶.

30. Entro il 31 marzo 2006 il presidente del consorzio di cui al comma 15 provvede all'approvazione del bilancio di cui all'*articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44*.

31. Agli acquisti di cui al comma 7 non si applicano le disposizioni del *decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112*, relative all'obbligo di preventiva autorizzazione.

32. Nei confronti delle società partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7 non si applicano altresì le disposizioni di cui all'*articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112*.

33. Ai fini di cui al comma 1, si applicano, per il passaggio dei residui di gestione, le disposizioni previste dagli *articoli 14 e 16 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112*.

34. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano di trovare applicazione le disposizioni di cui all'*articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112*.

35. In deroga a quanto previsto dal comma 13, lettera c), restano ferme le convenzioni già stipulate ai sensi dell'*articolo 61 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'articolo 79, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342*.

35-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell'acquisizione*

⁴⁵⁴ Comma così modificato prima dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248 e poi dal comma 12 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

⁴⁵⁵ Comma così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

⁴⁵⁶ Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo⁴⁵⁷.

36. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 18:

1) al comma 1, le parole da: «agli uffici» a: «telematica» sono sostituite dalle seguenti: «, gratuitamente ed anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici pubblici»;

2) al comma 3, dopo la parola: «decreto», sono inserite le seguenti: «di natura non regolamentare»;

3) dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis. I concessionari possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 senza rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»;

b) nell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), dopo la parola: «segnalazioni», sono inserite le seguenti: «di azioni esecutive e cautelari»;

c) nell'articolo 20, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato a campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore.»;

c-bis) all'articolo 42, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. All'indizione degli esami per conseguire l'abilitazione all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione si procede senza scadenze temporali predeterminate, sulla base di una valutazione delle effettive esigenze del sistema di riscossione coattiva dei crediti pubblici»⁴⁵⁸;

d) nell'articolo 59:

1) è abrogato il comma 4-bis;

2) il comma 4-quater è sostituito dal seguente: «4-quater. Per i ruoli consegnati fino al 30 giugno 2003 la comunicazione di inesigibilità di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), è presentata entro il 30 giugno 2006.»⁴⁵⁹;

3) al comma 4-quinqies, le parole: «1° ottobre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2006».

37. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 118:

1) le parole: «Nell'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2004, 2005 e 2006»;

2) dopo le parole: «un importo», è inserita la seguente: «annuo»;

b) nel comma 119, la parola: «2004» è sostituita dalle seguenti: «degli anni 2004, 2005 e 2006».

38. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 426, secondo periodo, le parole: «20 novembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005»;

b) nel comma 426-bis:

⁴⁵⁷ Comma aggiunto dal comma 153 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

⁴⁵⁸ Lettera aggiunta dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

⁴⁵⁹ Numero così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

1) le parole da: «30 ottobre 2003» a: «20 novembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003»;

2) le parole: «30 ottobre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2006»;

3) le parole: «1° novembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 2006»;

c) dopo il comma 426-*bis* è inserito il seguente: «426-*ter*. Le somme versate ai sensi del comma 426 rilevano, nella misura del cinquanta per cento, ai fini della determinazione del reddito delle società che provvedono a tale versamento.»;

d) nel comma 427, le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».

39. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, le parole: «30 settembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «29 dicembre 2005».

40. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 47, è inserito il seguente: «Art. 47-*bis* (Gratuità di altre attività e misura dell'imposta di registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili). 1. I competenti uffici dell'Agenzia del territorio rilasciano gratuitamente ai concessionari le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'articolo 79, comma 2.

2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui vendita è curata dai concessionari, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro.»⁴⁶⁰;

b) dopo l'articolo 72, è inserito il seguente: «72-*bis* (Espropriazione del quinto dello stipendio e di altri emolumenti connessi ai rapporti di lavoro). 1. L'atto di pignoramento del quinto dello stipendio contiene, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, n. 4), del codice di procedura civile, l'ordine al datore di lavoro di pagare direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per il quale si procede e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto dello stesso codice di procedura civile:

a) nel termine di quindici giorni dalla notifica del predetto atto, il quinto degli stipendi non corrisposti per i quali, sia maturato, anteriormente alla data di tale notifica, il diritto alla percezione;

b) alle rispettive scadenze, il quinto degli stipendi da corrispondere e delle somme dovute a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.»⁴⁶¹;

«*b-bis*) all'articolo 76, comma 1, le parole: «tre milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «ottomila euro»⁴⁶²;

b-ter) all'articolo 85:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «dell'eventuale conguaglio» sono sostituite dalle seguenti: «del prezzo per il quale è stata disposta l'assegnazione»;

2) al comma 3, primo periodo, le parole: «dell'eventuale conguaglio» sono sostituite dalle seguenti: «del prezzo di assegnazione»⁴⁶³.

⁴⁶⁰ Lettera così modificata dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

⁴⁶¹ Lettera così modificata dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

⁴⁶² Lettera aggiunta dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

⁴⁶³ Lettera aggiunta dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

41. Le disposizioni dell'*articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, si interpretano nel senso che, fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo può essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni, relative alle modalità di iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso, contenute nel *D.M. 7 settembre 1998, n. 503* del Ministro delle finanze.

41-bis. All'*articolo 7, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 187*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È comunque gratuita, anche se effettuata mediante supporto informatico o tramite collegamento telematico, qualunque fornitura di dati agli organi costituzionali, agli organi giurisdizionali, di polizia e militari, alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e alle agenzie fiscali, nonché, limitatamente ai casi in cui l'erogazione si renda necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività affidata in concessione, ai concessionari del servizio nazionale della riscossione; su tali forniture non è dovuto all'Automobile Club d'Italia (ACI) alcun rimborso dei costi sostenuti per il collegamento telematico»⁴⁶⁴.

42. All'*articolo 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642*, dopo le parole: «rivenditori di generi di monopolio,» sono inserite le seguenti: «nonché presso»⁴⁶⁵.

42-bis. Con regolamento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti le condizioni ed i termini per la diretta assegnazione di una rivendita di generi di monopolio ai titolari di ricevitoria del lotto non abbinata ad una rivendita di generi di monopolio, che, per effetto di nuove attivazioni di ricevitorie del lotto presso rivendite di generi di monopolio o trasferimenti di sede delle stesse, si trovino a distanza inferiore ai 200 metri da altra ricevitoria, o comunque quando, a seguito dell'ampliamento della rete di raccolta, sia intervenuto un significativo mutamento delle condizioni di mercato che abbia determinato una concentrazione eccessiva in relazione alla domanda. La possibilità di assegnazione è estesa, qualora non esercitata dal titolare della ricevitoria, in subordine ai coadiutori od ai parenti entro il quarto grado od agli affini entro il terzo grado. Per l'istituzione delle rivendite di cui al presente comma devono essere rispettati i parametri vigenti di distanza e redditività⁴⁶⁶.

42-ter. Le disposizioni contenute nell'*articolo 69, quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440*, si interpretano nel senso che, successivamente all'istituzione delle agenzie fiscali previste dall'*articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, il potere di cui allo stesso *articolo 69, quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440*, può essere esercitato anche da tali agenzie e dall'ente pubblico economico Agenzia del demanio⁴⁶⁷.

42-quater. Le disposizioni di cui all'*articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 2002, n. 178*, devono intendersi nel senso che non sono dovuti gli oneri di riscossione⁴⁶⁸.

42-quinquies. All'*articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008»⁴⁶⁹.

⁴⁶⁴ Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

⁴⁶⁵ Comma così sostituito dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

⁴⁶⁶ Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Dirett. 12 dicembre 2006.

⁴⁶⁷ Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

⁴⁶⁸ Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

⁴⁶⁹ Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

42-*sexies*. Al fine di rendere più efficienti per la finanza pubblica le operazioni di cartolarizzazione di crediti contributivi, nonché in funzione di una riforma organica della contribuzione previdenziale in agricoltura, le disposizioni del comma 42-*quinquies* non si applicano ai crediti previdenziali agricoli⁴⁷⁰.

⁴⁷⁰ Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

D.Lgs. 15-12-1997 n. 446 - Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali. Estratto.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.

Articolo 52. *Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.*

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi⁴⁷¹.

3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.

4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa ⁴⁷².

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ;

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;

2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

⁴⁷¹ Periodo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

⁴⁷² Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

- 3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
- 4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al *decreto legislativo n. 267 del 2000*, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica ⁴⁷³;
- c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
- d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.
6. [La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al *D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602*, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al *D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43*, ovvero con quella indicata dal *regio decreto 14 aprile 1910, n. 639*, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4]⁴⁷⁴.
7. [Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare secondo le procedure di cui all'articolo 53, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi in questione al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalità, nonché la misura dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni]^{475 476}.

Articolo 53. *Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali.*

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni ⁴⁷⁷.
2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, *comma 3*, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato-città, sono definiti le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il

⁴⁷³ Lettera così modificata prima dall'art. 32, L.13 maggio 1999, n. 133, poi dall'art. 78, L. 21 novembre 2000, n. 342, dall'art. 2, comma 32, L. 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'art. 23-nonies, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ed infine dal comma 224 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi, anche, il comma 225 dello stesso articolo 1.

⁴⁷⁴ Comma abrogato dal comma 224 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi, ora, l'art. 36, comma 2, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.

⁴⁷⁵ Comma abrogato dal comma 5 dell'art. 10, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

⁴⁷⁶ Vedi, anche, il Decr. 22 novembre 2005.

⁴⁷⁷ Vedi, anche, l'art. 3-bis, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilità da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalità per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonché ai casi di revoca e decadenza della gestione. Per i soggetti affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali, che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997, può essere stabilito un periodo transitorio, non superiore a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto ⁴⁷⁸ ⁴⁷⁹.

4. Sono abrogati gli articoli *da 25 a 34* del *D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507*, concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

⁴⁷⁸ Periodo aggiunto dall'art. 15, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137 (Gazz. Uff. 11 maggio 1998, n. 107).

⁴⁷⁹ In attuazione di quanto disposto nel presente comma vedi il D.M. 9 marzo 2000, n. 89 e il D.M. 11 settembre 2000, n. 289.

Legge 21-11-2000 n. 342 - Misure in materia fiscale. Estratto.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 novembre 2000, n. 276, S.O.

Articolo 76. *Cessione di crediti tributari da parte di enti locali e Camere di commercio.*

1. Gli enti locali e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per le entrate di cui all'*articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580*, e successive modificazioni, possono cedere a terzi a titolo oneroso i loro crediti tributari, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penali. I rapporti tra l'ente locale o la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed il cessionario sono regolati in via convenzionale.

2. L'ente locale e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono tenuti a garantire l'esistenza dei crediti al tempo della cessione, ma non rispondono dell'insolvenza dei debitori. I privilegi e le garanzie di qualunque tipo che assistono i crediti oggetto della cessione conservano la loro validità e il loro grado di favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

3. Le cessioni di cui al comma 1:

- a) non sono soggette all'*articolo 1264 del codice civile*;
- b) danno luogo a successione a titolo particolare nei diritti ceduti.

4. Nei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, pendenti alla data della cessione, si applica l'*articolo 111, commi primo e quarto, del codice di procedura civile*. Nei giudizi instaurati successivamente a tale data, la legittimazione passiva spetta in ogni caso all'ente locale.

5. Le cessioni di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta.

D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Estratto.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

Capo IV - Comunità montane

Articolo 27. *Natura e ruolo.*

1. Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
2. La comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità. I rappresentanti dei comuni della comunità montana sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti con il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza delle minoranze.
3. La Regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 4, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunità montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della comunità montana avviene con provvedimento del presidente della Giunta regionale.
4. La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo in particolare:
 - a) le modalità di approvazione dello statuto;
 - b) le procedure di concertazione;
 - c) la disciplina dei piani zionali e dei programmi annuali;
 - d) i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;
 - e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.
5. La legge regionale può escludere dalla comunità montana i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti. L'esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. La legge regionale può prevedere, altresì, per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, l'inclusione dei comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della comunità.
6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui il comune sorto dalla fusione comprenda comuni non montani. Con la legge regionale istitutiva del nuovo comune si provvede allo scioglimento della comunità montana.
7. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità montane, le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell'ambito territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del

clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica.

8. Ove in luogo di una preesistente comunità montana vengano costituite più comunità montane, ai nuovi enti spettano nel complesso i trasferimenti erariali attribuiti all'ente originario, ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti dall'articolo 36 del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504* e successive modificazioni ⁴⁸⁰.

Articolo 28. *Funzioni.*

1. L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite dalla Regione spetta alle comunità montane. Spetta, altresì, alle comunità montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita dai comuni, dalla provincia e dalla Regione.

2. Spettano alle comunità montane le funzioni attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione europea o dalle leggi statali e regionali.

3. Le comunità montane adottano piani pluriennali di opere ed interventi e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico, ivi compresi quelli previsti dalla Unione europea, dallo Stato e dalla Regione, che possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano.

4. Le comunità montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo, concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento.

5. Il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico ed i suoi aggiornamenti sono adottati dalle comunità montane ed approvati dalla provincia secondo le procedure previste dalla legge regionale.

6. Gli interventi finanziari disposti dalle comunità montane e da altri soggetti pubblici a favore della montagna sono destinati esclusivamente ai territori classificati montani.

7. Alle comunità montane si applicano le disposizioni dell'articolo 32, comma 5⁴⁸¹.

Articolo 29. *Comunità isolane o di arcipelago.*

1. In ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, ove esistono più comuni, può essere istituita, dai comuni interessati, la comunità isolana o dell'arcipelago, cui si estendono le norme sulle comunità montane⁴⁸².

⁴⁸⁰ Il presente articolo corrisponde all'art. 28, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata. Vedi, anche, il comma 17 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

⁴⁸¹ Il presente articolo corrisponde all'art. 29, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

⁴⁸² Il presente articolo corrisponde all'art. 5, L. 3 agosto 1999, n. 265, ora abrogato.

Articolo 30. *Convenzioni.*

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti⁴⁸³.

Articolo 31. *Consorzi*⁴⁸⁴.

1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2, lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.
7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

⁴⁸³ Il presente articolo corrisponde all'art. 24, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

⁴⁸⁴ Per la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali vedi la lettera e) del comma 186 dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191.

8. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all'articolo 113-bis, si applicano le norme previste per le aziende speciali ^{485 486}.

Articolo 32. *Unioni di comuni.*

1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.
5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati ⁴⁸⁷.

Articolo 113. *Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica* ⁴⁸⁸.

1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164 ⁴⁸⁹.

1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al settore del trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni ⁴⁹⁰.

2. Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.

⁴⁸⁵ Comma così modificato dal comma 12 dell'art. 35, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

⁴⁸⁶ Il presente articolo corrisponde all'art. 25, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata. Vedi, anche, il comma 28 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

⁴⁸⁷ Il presente articolo corrisponde all'art. 26, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata. Vedi, anche, il comma 28 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

⁴⁸⁸ Rubrica così modificata dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

⁴⁸⁹ Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione.

⁴⁹⁰ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 48, L. 15 dicembre 2004, n. 308.

2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane ⁴⁹¹.

3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi. È, in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi.

4. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:

a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano ⁴⁹²;

b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.

5. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:

a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;

c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano ⁴⁹³.

5-bis. Le normative di settore, al fine di superare assetti monopolistici, possono introdurre regole che assicurino concorrenzialità nella gestione dei servizi da esse disciplinati prevedendo, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, criteri di gradualità nella scelta della modalità di conferimento del servizio⁴⁹⁴.

5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all'articolo 143 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato ai sensi della

491 Comma aggiunto dall'art. 1, comma 48, L. 15 dicembre 2004, n. 308.

492 Lettera così modificata dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

493 Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione.

494 Comma aggiunto dall'art. 4, comma 234, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente ⁴⁹⁵.

6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4.

7. La gara di cui al comma 5 è indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio. Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore⁴⁹⁶.

8. Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli del trasporto collettivo. In questo caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle società di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore le reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni realizzate, in attuazione dei piani di investimento di cui al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo è dovuto da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare è indicato nel bando di gara.

10. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio.

11. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.

12. L'ente locale può cedere tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere ⁴⁹⁷.

495 Comma aggiunto dall'art. 4, comma 234, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

496 Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. La Corte costituzionale, con sentenza 13-27 luglio 2004, n. 272 (Gazz. Uff. 4 agosto 2004, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità del presente comma, limitatamente al secondo ed al terzo periodo.

497 Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incredibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5 ⁴⁹⁸.

14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano rispettati gli standard di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale o le relative Autorità dispongano diversamente. Tra le parti è in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.

15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione⁴⁹⁹.

15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. Sono altresì escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1° ottobre 2003 a società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio, nonché a società originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore ⁵⁰⁰.

498 Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

499 Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 35, L. 28 dicembre 2001, n. 448. Vedi, anche, le altre disposizioni dello stesso articolo 35.

500 Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 e poi così modificato dal comma 234 dell'art. 4, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e dall'art. 15, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 204, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007, di cui al comma 15-bis, può essere differito ad una data successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni sotto indicate:

a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società maggiore; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore ad un anno;

b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore a due anni⁵⁰¹.

15-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica il divieto di cui al comma 6, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorità indipendenti del settore e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo definisce le condizioni per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e siano garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi mercati ^{502 503}.

Articolo 113-bis. *Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica* ⁵⁰⁴.

1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a ⁵⁰⁵:

a) istituzioni;

b) aziende speciali, anche consortili;

c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano ⁵⁰⁶.

2. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.

3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.

501 Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione e poi così modificato dall'art. 15, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione.

502 Comma aggiunto dall'art. 4, comma 234, L. 24 dicembre 2003, n. 350. Vedi, anche, il comma 4-bis dell'art. 46-bis, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, aggiunto dal comma 175 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

503 Il presente articolo è stato abrogato dal comma 11 dell'art. 23-bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla relativa legge di conversione, nelle parti con esso incompatibili.

504 Rubrica così modificata dal comma 2 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

505 Alinea così modificato dal comma 2 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

506 Lettera così sostituita dal comma 2 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

4. [Quando sussistono ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore]⁵⁰⁷.

5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio ⁵⁰⁸.

⁵⁰⁷ Comma abrogato dal comma 2 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

⁵⁰⁸ Articolo aggiunto dal comma 15 dell'art. 35, L. 28 dicembre 2001, n. 448. La Corte Costituzionale, con sentenza 13-27 luglio 2004, n. 272 (Gazz. Uff. 4 agosto 2004, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità del presente articolo.

D.L. 25-6-2008 n. 112 convertito in legge 133/2008 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Estratto.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.G.

Articolo 23-bis. *Servizi pubblici locali di rilevanza economica*^{509 510}

1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili. Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale, le disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e della legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di distribuzione di energia elettrica, le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 475, relativamente alla gestione delle farmacie comunali, nonché quelle del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativamente alla disciplina del trasporto ferroviario regionale. Gli ambiti territoriali minimi di cui al comma 2 del citato articolo 46-bis sono determinati, entro il 31 dicembre 2012, dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, tenendo anche conto delle interconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento alle specificità territoriali e al numero dei clienti finali. In ogni caso l'ambito non può essere inferiore al territorio comunale.⁵¹¹

2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria:

- a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;
- b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali

⁵⁰⁹ Articolo inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

⁵¹⁰ Vedi, anche, il comma 1-ter dell'art. 15, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166.

⁵¹¹ Comma così modificato dall'art. 30, comma 26, L. 23 luglio 2009, n. 99 e, successivamente, dall'art. 15, comma 1, lett. a) e a-bis), D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166.

abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.⁵¹²

3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.⁵¹³

4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.⁵¹⁴

4-bis. I regolamenti di cui al comma 10 definiscono le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 4.⁵¹⁵

5. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati.

6. E' consentito l'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

7. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi, in maniera da consentire lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi, nonché l'integrazione di servizi a domanda debole nel quadro di servizi più redditizi, garantendo il raggiungimento della dimensione minima efficiente a livello di impianto per più soggetti gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale.

8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 è il seguente:

a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta "in house" cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011. Esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale attraverso le modalità di cui alla lettera b) del comma 2;

⁵¹² Comma così sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. b), D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166.

⁵¹³ Comma così sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. b), D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166.

⁵¹⁴ Comma così sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. b), D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166.

⁵¹⁵ Comma inserito dall'art. 15, comma 1, lett. c), D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166.

b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;

c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;

d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verifichino, gli affidamenti cessano improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015;

e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere da a) a d) cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante.^{516 517}

9. Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2, lettera b), nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e al socio selezionato ai sensi della lettera b) del comma 2. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti.⁵¹⁸

10. Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed entro il 31 dicembre 2009, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive

⁵¹⁶ Comma così sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. d), D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166.

⁵¹⁷ Vedi, anche, il comma 1-bis dell'art. 15, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166

⁵¹⁸ Comma così sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. d), D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166.

modificazioni, nonché le competenti Commissioni parlamentari, adotta uno o più regolamenti, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di: ⁵¹⁹

- a) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari cosiddetti in house di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno, tenendo conto delle scadenze fissate al comma 8, e l'osservanza da parte delle società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale; ⁵²⁰
- b) prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all' articolo 118 della Costituzione, che i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;
- c) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;
- d) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua;
- [e] disciplinare, per i settori diversi da quello idrico, fermo restando il limite massimo stabilito dall'ordinamento di ciascun settore per la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure diverse dall'evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3, la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo tempi differenziati e che gli affidamenti di retti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo; ⁵²¹
- f) prevedere l'applicazione del principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere;
- g) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità economica, i casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale;
- h) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti;
- i) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio;
- l) prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi;
- m) individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo.

11. L' articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.

519 Alinea così modificato dall'art. 15, comma 1, lett. e), D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166.

520 Lettera così modificata dall'art. 15, comma 1, lett. f), D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166.

521 Lettera abrogata dall'art. 15, comma 1, lett. g), D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166.

12. Restano salve le procedure di affidamento già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Codice Penale - Articolo 358. Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio.

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale ⁵²².

⁵²² Articolo così sostituito dall'art. 18, L. 26 aprile 1990, n. 86, in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione.

D.L. 1-7-2009 n. 78 convertito in legge n. 102 del 3 agosto 2009 - Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini. Estratto.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° luglio 2009, n. 150.

Articolo 19. Società pubbliche

1. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell' articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30 settembre 2009, sono definite le modalità e la modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilità interno delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica». ⁵²³

2. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni: ⁵²⁴

a) al comma 28, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.»;

[b) al comma 29, primo periodo, le parole: «Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 settembre 2009»; in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Il mancato avvio delle procedure finalizzate alla cessione determina responsabilità erariale». ⁵²⁵]

3. L'articolo 7-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33 è modificato come segue:

a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente «Misure a favore degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.»;

⁵²³ Comma così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102.

⁵²⁴ Alinea così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102.

⁵²⁵ Lettera soppressa dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102.

- b) il comma 1 è abrogato;
- c) al comma 3, lettera a), le parole «ridotto del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti parole «pari ad euro 0,262589 per singola obbligazione, corrispondente al 70,97% del valore nominale»;
- d) al comma 3, dopo la lettera a), è introdotta la seguente lettera: «a-bis) ai titolari di azioni della società Alitalia - Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle azioni nell'ultimo mese di negoziazione ridotto del 50 per cento, pari a 0,2722 euro per singola azione, e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b), in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. Il diritto è condizionato all'osservanza delle condizioni e modalità di seguito specificate»;
- e) al comma 3, lettera b), le parole «di cui alla lettera a) non potranno risultare superiori a euro 100.000 per ciascun obbligazionista» sono sostituite dalle seguenti parole «di cui alle lettere a) e a-bis) non potranno risultare superiori rispettivamente a euro 100.000 per ciascun obbligazionista e a euro 50.000 per ciascun azionista»; dopo le parole «controvalore delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole: «e delle azioni»;
- f) al comma 3, lettera b) è aggiunto infine il seguente periodo: «le assegnazioni di titoli di Stato agli obbligazionisti non potranno superare per l'anno 2009 il limite complessivo di spesa di cui al comma 2, le restanti assegnazioni, ivi incluse quelle in favore degli azionisti di cui alla lettera a-bis), sono effettuate nell'anno 2010»;
- g) al comma 4, primo periodo, le parole «I titolari di obbligazioni di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti parole: «I titolari di obbligazioni o di azioni di cui al comma 3»; le parole «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti parole «entro il 31 agosto 2009»;
- h) al comma 4, alla lettera a), dopo le parole «dei titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole: «e azionari»;
- i) al comma 5, primo periodo, dopo le parole «gli intermediari finanziari, sotto la propria responsabilità, trasmettono» sono aggiunte le parole «in cartaceo e su supporto informatico»;
- j) al comma 5, lettera a), dopo le parole «titolari delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole «e delle azioni»; le parole «delle quantità di detti titoli obbligazionari detenuta alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti parole «delle quantità di detti titoli obbligazionari e azionari detenute alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 4»;
- k) al comma 5, lettera c), dopo le parole «quantità di titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole: «e azionari»; dopo le parole «soggetti titolari delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole «e delle azioni»;
- l) al comma 6, primo periodo, dopo le parole «titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole «e azionari»;
- m) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole «trasferimento delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole: «e delle azioni»;
- n) al comma 7 le parole «entro il 31 dicembre 2009» sono sostituite con le parole «entro il 31 dicembre 2010»;

o) dopo il comma 7, è introdotto il seguente comma: «7-bis. Alle operazioni previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 102 e seguenti e agli articoli 114 e seguenti del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;⁵²⁶

p) è abrogato il comma 8;

q) il comma 9 è sostituito dal seguente comma: «9. È abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2008, n. 166.»;

r) è abrogato il comma 10.

4. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'articolo 7-octies, comma 3, lettera a), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dal comma 3 del presente articolo, si considerano valide le richieste presentate dai titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario «Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile» emesso da Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., ora in amministrazione straordinaria, sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Al fine di provvedere alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 3 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-octies, comma 2, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, con legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 230 milioni di euro per l'anno 2010.⁵²⁷

5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi.

6. L'articolo 2497, primo comma, del codice civile, si interpreta nel senso che per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria.

7. L'articolo 3, comma 12, lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall' articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è sostituito dal seguente:

«b) prevedere che previa delibera dell'assemblea dei soci, sulle materie delegabili, al presidente possano essere attribuite deleghe operative da parte dell'organo di amministrazione che provvede a determinarne in concreto il contenuto ed il compenso ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;».⁵²⁸

8. L'articolo 3, comma 12, lettera d) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall' articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è sostituito dal seguente:⁵²⁹

«d) prevedere che l'organo di amministrazione, fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale possono essere riconosciuti compensi ai sensi

⁵²⁶ Lettera così modificata dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102.

⁵²⁷ Comma così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102.

⁵²⁸ Comma così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102.

⁵²⁹ Alinea così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102.

dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile unitamente al Presidente nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui alla lettera b)»).

8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano a decorrere dal 5 luglio 2009.⁵³⁰

9. L'articolo 1, comma 459, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso.

9-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comma 1021 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato e la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS Spa, ai sensi del comma 1020 del medesimo articolo 1 della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, è integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo che ha fruito dell'infrastruttura autostradale, pari a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 9 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5. ANAS Spa provvede a dare distinta evidenza nel proprio piano economico-finanziario dell'integrazione del canone di cui al periodo precedente e destina tali risorse alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'adeguamento e al miglioramento delle strade e delle autostrade in gestione diretta. Al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente comma, i concessionari recuperano il suddetto importo attraverso l'equivalente incremento della tariffa di competenza, non soggetto a canone. Dall'applicazione della presente disposizione non devono derivare oneri aggiuntivi per gli utenti. I pagamenti dovuti ad ANAS Spa a titolo di corrispettivo del contratto di programma-parte servizi sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della presente disposizione.⁵³¹

10. L'articolo 3, comma 13 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente: «13. Le modifiche statutarie, ad eccezione di quelle di cui alle lettere b) e d) del comma 12, hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse.».

11. Con atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni delle società di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni, e al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.⁵³²

12. Il consiglio di amministrazione delle società di cui al comma 11 del presente articolo è conseguentemente rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei relativi atti di indirizzo strategico, senza applicazione dell'articolo 2383, comma 3, del codice civile. Il relativo statuto dovrà conformarsi, entro il richiamato termine, alle previsioni di cui al comma 12, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.⁵³³

13. All'articolo 3, comma 12, primo periodo della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dopo le parole: «ovvero da eventuali disposizioni speciali» sono inserite le parole: «nonché dai provvedimenti di attuazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

13-bis. Le risorse rivenienti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1003, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari a euro 50.000.000, iscritte in conto residui di stanziamento nel capitolo 7620 dello

⁵³⁰ Comma inserito dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102.

⁵³¹ Comma inserito dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102.

⁵³² Comma così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102.

⁵³³ Comma così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102.

stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, pari a euro 14.510.000, iscritte in conto residui di stanziamento nel capitolo 7255 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinate, per l'esercizio finanziario 2009, per un importo di euro 49.000.000, a garantire la necessaria copertura finanziaria alla sovvenzione dei servizi di collegamento marittimo effettuati dal Gruppo Tirrenia nell'anno 2009, all'ammodernamento della flotta dell'intero Gruppo e all'adeguamento alle norme internazionali in materia di sicurezza, per un importo di euro 9.500.000, a incrementare, nell'esercizio finanziario 2009, il fondo perequativo per le autorità portuali e, per un importo di euro 6.010.000, alla gestione dei sistemi informativi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con priorità per il sistema informativo del demanio marittimo (SID).⁵³⁴

13-ter. Per le finalità di cui al comma 13-bis, per la necessaria compensazione sui saldi di finanza pubblica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 50.000.000 a valere sui residui di stanziamento iscritti nel capitolo 7620 dello stato di previsione del medesimo Ministero e la somma di euro 14.510.000 a valere sui residui di stanziamento iscritti nel capitolo 7255 dello stato di previsione del medesimo Ministero.⁵³⁵

⁵³⁴ Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102

⁵³⁵ Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102

D.L. 4-7-2006 n. 223 convertito in legge n. 248 del 4 agosto 2006, n. 248 - Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale. Estratto.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2006, n. 153.

Articolo 35. *Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale.*

(...)

25. I dipendenti della Riscossione s.p.a. o delle società dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, di seguito denominate «agenti della riscossione», ai soli fini della riscossione mediante ruolo e previa autorizzazione rilasciata dai direttori generali degli agenti della riscossione, possono utilizzare i dati di cui l'Agenzia delle entrate dispone ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605⁵³⁶.

25-bis. In caso di morosità nel pagamento di importi da riscuotere mediante ruolo complessivamente superiori a venticinquemila euro, gli agenti della riscossione, previa autorizzazione del direttore generale ed al fine di acquisire copia di tutta la documentazione utile all'individuazione dell'importo dei crediti di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti di soggetti terzi, possono esercitare le facoltà ed i poteri previsti dagli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633⁵³⁷.

26. Ai medesimi fini previsti dal comma 25, gli agenti della riscossione possono altresì accedere a tutti i restanti dati rilevanti, presentando apposita richiesta, anche in via telematica, ai soggetti pubblici o privati che li detengono, con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i predetti dati, nonchè di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni⁵³⁸.

26-bis. Ai fini dell'attuazione dei commi 25 e 26 l'Agenzia delle entrate individua in modo selettivo i dipendenti degli agenti della riscossione che possono utilizzare ed accedere ai dati⁵³⁹.

⁵³⁶ Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248. Con Provv. 18 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 29 dicembre 2006, n. 301) sono stati individuati i dipendenti degli agenti della riscossione che possono accedere ai dati di cui ai commi 25 a 26, del presente articolo.

⁵³⁷ Comma aggiunto dal comma 7 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.

⁵³⁸ Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248. Con Provv. 18 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 29 dicembre 2006, n. 301) sono stati individuati i dipendenti degli agenti della riscossione che possono accedere ai dati di cui ai commi 25 a 26, del presente articolo.

⁵³⁹ Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

D.L. 4-7-2006 n. 223 convertito in legge n. 248 del 4 agosto 2006 - Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale. Estratto.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2006, n. 153.

Articolo 13. *Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza.*

1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al **decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163**, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, nè in affidamento diretto nè con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale. Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al **decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385**, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti⁵⁴⁰.

2. Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.

3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro quarantadue mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società. I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma⁵⁴¹.

4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima della predetta data^{542 543 544}

⁵⁴⁰ Comma così modificato prima dal comma 4-septies dell'art. 18, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e poi dal comma 1 dell'art. 48, L. 23 luglio 2009, n. 99.

⁵⁴¹ Comma così modificato prima dal comma 720 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, poi dal comma 7 dell'art. 4, D.L. 3 giugno 2008, n. 97 ed infine dal comma 1-bis dell'art. 20, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

⁵⁴² Comma così modificato dal comma 720 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

⁵⁴³ Articolo così sostituito dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

⁵⁴⁴ La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio-1° agosto 2008, n. 326 (Gazz. Uff. 6 agosto 2008, n. 33, 1ª Serie speciale), ha dichiarato: 1) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in riferimento all'art. 41 Cost., in riferimento all'art. 119 Cost., in riferimento agli artt. 114, 118 e 120 Cost.; 2) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248- Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria. (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31)
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2007, n. 302.

Articolo 36. *Disposizioni in materia di riscossione*

1. L'obbligo di anticipazione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, a decorrere dall'anno 2007, e' soppresso.

2. La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con:

a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva e' svolta in proprio dall'ente locale o e' affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva e' affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

3. A decorrere dalla data della sua entrata in vigore, all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, introdotto dal comma 144 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «se superiori a cinquemila euro,» sono inserite le seguenti: «in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, nonche', se superiore a cinquantamila euro,».

4. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono soppresse le parole: «fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento».

agosto 2006, n. 248, sollevata con riferimento all'art. 117 Cost.; agli artt. 14, lettera p), e 17, lettera i), dello statuto della Regione siciliana; agli artt. 4, n. 1, n. 1-bis e n. 6, 8 e 48 e seguenti dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia; e all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), dello statuto della Regione Valle d'Aosta.

PARTECIPAZIONE DEI COMUNI AL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE

D.L. 30-9-2005 n. 203 - Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. Estratto.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 2005, n. 230.

TITOLO I

Contrasto all'evasione fiscale.

Articolo 1. *Partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale.*

1. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso (3).

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonché quelle della partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale di cui al comma 1 anche attraverso società ed enti partecipati dai comuni e comunque da essi incaricati per le attività di supporto ai controlli fiscali sui tributi comunali. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le ulteriori materie per le quali i comuni partecipano all'accertamento fiscale; in tale ultimo caso, il provvedimento, adottato d'intesa con il direttore dell'Agenzia del territorio per i tributi di relativa competenza, può prevedere anche una applicazione graduale in relazione ai diversi tributi (4).

2-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo quanto previsto dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, ed in particolare dall'articolo 13 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (5).

2-ter. Il Dipartimento delle finanze con cadenza semestrale fornisce ai comuni, anche per il tramite dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali i comuni abbiano contribuito ai sensi dei commi precedenti (6) (7).

(3) Comma così sostituito dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(4) Comma così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248. Con Provv. 3 dicembre 2007 (Gazz. Uff. 17 dicembre 2007, n. 292) sono state stabilite le modalità di partecipazione dei comuni all'attività di accertamento fiscale. Con Provv. 16 giugno 2008 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 19 giugno 2008) sono state stabilite le modalità di fruizione da parte dei Comuni delle informazioni inerenti la banca dati ipotecaria utili alla partecipazione all'attività di accertamento fiscale.

(5) Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(6) Comma aggiunto dall'art. 83, comma 4, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

(7) Vedi, anche, l'art. 83, commi 11, 16 e 17, D.L. 25 giugno 2008, n. 112

*D.L. 31-5-2010 n. 78 - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.*

Titolo II

CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA

Articolo 18 Partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo

1. I Comuni partecipano all'attività di accertamento fiscale e contributivo secondo le disposizioni del presente articolo, in revisione del disposto dell'*articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, e dell'*articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 dicembre 2005, n. 248*.

2. Ai fini della partecipazione di cui al comma 1, consistente, tra l'altro, nella segnalazione all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di finanza e all'INPS, di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi:

a) i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti sono tenuti ad istituire, laddove non vi abbiano già provveduto, il Consiglio tributario. A tale fine, il regolamento per l'istituzione del Consiglio tributario è adottato dal Consiglio comunale entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto; ⁽⁵⁵⁾

b) i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, laddove non abbiano già costituito il Consiglio tributario, sono tenuti a riunirsi in consorzio, ai sensi dell'*articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per la successiva istituzione del Consiglio tributario. A tale fine, la relativa convenzione, unitamente allo statuto del consorzio, è adottata dai rispettivi Consigli comunali per l'approvazione entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. ⁽⁵⁵⁾

2-bis. Gli adempimenti organizzativi di cui al comma 2 sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. ⁽⁵⁶⁾

3. In occasione della loro prima seduta, successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, i Consigli tributari deliberano in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del territorio ai fini dell'attuazione del comma 12 dell'*articolo 19*.

4. Al *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma dell'*articolo 44*, è sostituito dal seguente:

«L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei comuni le dichiarazioni di cui all'articolo 2 dei contribuenti in essi residenti; gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, prima della emissione degli avvisi di accertamento, ai sensi dell'articolo 38, quarto comma e seguenti, inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi.»;

b) al terzo comma, primo periodo, dell'*articolo 44*, le parole da «Il comune» a «segnalare» sono sostituite dalle seguenti: «Il comune di domicilio fiscale del contribuente, o il consorzio al quale lo stesso partecipa, segnala», e il periodo: «A tal fine il comune può prendere visione presso gli uffici delle imposte degli allegati alle dichiarazioni già trasmesse gli in copia dall'ufficio stesso.» è abrogato;

c) il quarto comma dell'*articolo 44*, è sostituito dal seguente:

«Il comune di domicilio fiscale del contribuente, con riferimento agli accertamenti di cui al secondo comma, comunica entro sessanta giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.»;

d) sono abrogati i commi quinto, sesto e settimo dell'*articolo 44*;

e) l'*articolo 45* è abrogato.

5. All'*articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 dicembre 2005, n. 248*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, d'intesa con l'INPS e la Conferenza unificata, sono stabilite le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonché quelle della partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo di cui al comma 1. Per le attività di supporto all'esercizio di detta funzione di esclusiva competenza comunale, i comuni possono avvalersi delle società e degli enti partecipati dai comuni stessi ovvero degli affidatari delle entrate comunali i quali, pertanto, devono garantire ai comuni l'accesso alle banche dati utilizzate. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le ulteriori materie per le quali i comuni partecipano all'accertamento fiscale e contributivo; in tale ultimo caso, il provvedimento, adottato d'intesa con il direttore dell'Agenzia del territorio per i tributi di relativa competenza, può prevedere anche una applicazione graduale in relazione ai diversi tributi.»; ⁽⁵⁵⁾

c) è abrogato il comma 2-ter.

6. All'*articolo 83, comma 17, ultimo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «33 per cento».

7. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e d'intesa con la Conferenza Unificata, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i tributi su cui calcolare la quota pari al 33 per cento e le sanzioni civili spettanti ai comuni che abbiano contribuito all'accertamento, ai sensi dell'*articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, nonché le relative modalità di attribuzione.

8. Resta fermo il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di cui all'*articolo 1, comma 2 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 dicembre 2005, n. 248*, quanto

alle modalità tecniche di accesso dei comuni alle banche dati e alle dichiarazioni relative ai contribuenti ai comuni, nonché alle modalità di partecipazione degli stessi all'accertamento fiscale e contributivo.

9. Gli importi che lo Stato riconosce ai comuni a titolo di partecipazione all'accertamento sono calcolati al netto delle somme spettanti ad altri enti ed alla Unione europea. Sulle quote delle maggiori somme in questione che lo Stato trasferisce alle Regioni a statuto ordinario, a quelle a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, spetta ai predetti enti riconoscere ai comuni le somme dovute a titolo di partecipazione all'accertamento.

*D.Lgs.Lgt. 8 marzo 1945, n. 77 - Istituzione dei Consigli e dei Comitati tributari. Estratt.o
Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 marzo 1945, n. 37.*

Articolo 1.

Sono istituiti i Consigli e i Comitati tributari di nomina elettiva.

Articolo 2.

Con successivo provvedimento, da emanarsi su proposta del Ministro per le finanze di concerto con quello per l'interno, saranno stabilite le norme per l'elezione dei componenti i Consigli ed i Comitati tributari, in relazione a quelle che regoleranno le elezioni amministrative. In ogni caso alla minoranza spettano nei Consigli e nei Comitati tributari due seggi su cinque.

Il diritto di partecipare alle elezioni dei Consigli e Comitati tributari compete a tutti gli iscritti nelle liste elettorali amministrative.

Articolo 3.

Sono eleggibili a membri dei Consigli e dei Comitati tributari tutti gli elettori iscritti nelle liste, i quali sappiano leggere e scrivere ad eccezione:

- a) dei dipendenti dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari, in attività di servizio, in aspettativa o in disponibilità;
- b) dei condannati per violazione delle leggi finanziarie costituente delitto;
- c) dei contribuenti morosi per sei rate consecutive al pagamento di imposta erariale o locale definitivamente accertate, finché dura lo stato di morosità e di coloro che non siano assoggettati ad alcuna imposta diretta fino a quando perdura lo stato di non contribuente.

Non possono far parte dello stesso Consiglio o Comitato tributario persone in rapporto di parentela o di affinità entro il terzo grado.

La qualità di componente il Consiglio o il Comitato tributario è incompatibile con quella di consigliere comunale e provinciale.

Articolo 4.

Gli eletti chiamati a costituire il Consiglio ed i Comitati tributari rimangono in carica fino alla successiva elezione generale amministrativa e possono essere rieletti.

Articolo 5.

È data facoltà al Ministro per le finanze di sciogliere i Consigli e i Comitati tributari qualora si siano verificati, nel loro funzionamento, gravi abusi e tali organi, sebbene diffidati, non esercitino le loro funzioni. In tal caso il Consiglio o il Comitato disciolti, sono ricostituiti mediante nomina da parte dei Consigli comunali di nuovi membri, osservando la disposizione del secondo comma dell'art. 2.

Quando il numero dei componenti il Consiglio o il Comitato è ridotto al di sotto del minimo stabilito per la validità delle rispettive deliberazioni, il Consiglio comunale nomina i membri mancanti, ferma l'osservanza del secondo comma dell'art. 2.

I Consigli ed i Comitati eletti a mente dei comma precedenti rimangono in funzione fino alle nuove elezioni generali amministrative.

Circoscrizione e composizione dei Consigli tributari

Articolo 6.

I Consigli tributari sono eletti per ciascun comune ed hanno sede in locali forniti dall'Amministrazione comunale.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'interno, sentito il Consiglio comunale, determinati comuni possono essere ripartiti in zone ai fini della costituzione, per ciascuna zona, di distinti Consigli tributari.

La circoscrizione di ciascuna zona sarà determinata in coincidenza con una o più sezioni elettorali e, in tal caso, alle elezioni di ciascun Consiglio, concorrono gli elettori iscritti nelle rispettive liste di sezione.

Attribuzioni e funzionamento dei Consigli tributari

Articolo 7.

Per ogni Consiglio tributario sono eletti dieci membri i quali eleggono nel proprio seno, a maggioranza relativa di voti, il presidente e un vice presidente.

A ciascuna adunanza del Consiglio sono chiamati a partecipare, a turno, cinque membri.

In assenza del presidente, presiede il vice presidente. Per la validità dell'adunanza, è richiesta la presenza di almeno tre membri.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del comune, designato dal sindaco.

Articolo 8.

I Consigli tributari hanno il compito:

- a) di tenere aggiornato l'elenco dei contribuenti soggetti alle imposte dirette, facendo proposte per le nuove iscrizioni;
- b) di fornire all'Ufficio delle imposte gli elementi di fatto per la identificazione e per la valutazione della materia tassabile relativamente ai singoli contribuenti, agli effetti delle imposte dirette;
- c) di fornire, a richiesta dell'Ufficio, notizie sulla situazione generale delle singole classi di contribuenti;
- d) di denunciare al Comitato gli accertamenti proposti dall'Ufficio o concordati nei casi previsti dall'art. 16.

Articolo 9.

Per l'adempimento dei suoi compiti, il Consiglio tributario ha tutti i poteri di indagine conferiti all'Ufficio dalle disposizioni vigenti per l'imposta da accertare, ad eccezione della facoltà di accesso e di quella di ispezione dei libri e delle scritture.

Quando il Consiglio ritenga necessario l'accesso o l'ispezione, richiede all'Ufficio di procedervi, indicando gli elementi sui quali debbasi particolarmente indagare.

Chiunque può dare al Consiglio le informazioni in suo possesso, per la determinazione della situazione fiscale di determinati contribuenti.

Articolo 10.

Il Consiglio tributario compie le operazioni istruttorie in seduta pubblica a meno che ne escluda la necessità ed opportunità.

Il contribuente ha la facoltà di chiedere di esporre le sue ragioni in seduta segreta.

Quando i membri del Consiglio non siano unanimi nella indicazione degli elementi da fornire all'Ufficio, ciascuno di essi ha la facoltà di richiedere che siano segnalati gli elementi da esso esposti.

Articolo 11.

Entro il 30 aprile, l'Ufficio trasmette ai singoli Consigli tributari l'elenco dei contribuenti per comune, agli effetti dell'imposta complementare e dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria *B* e di categoria *C1*, nonché delle imposte ordinarie sul patrimonio.

Ogni qualvolta sia possibile, secondo la natura dell'imposta, i contribuenti sono raggruppati per classi o per situazioni identiche od affini; per ciascun soggetto sono indicati l'imponibile dichiarato e quello in corso di tassazione.

Per i contribuenti che non essendo ancora stati assoggettati a tassazione, non hanno presentato la dichiarazione, sono indicate le sole generalità.

Articolo 12.

L'Ufficio, anche fuori del termine previsto dall'articolo precedente, può chiedere al Consiglio tributario concreti elementi utili per gli accertamenti individuali ai fini di qualsiasi imposta diretta, nonché notizie sulla situazione generale di determinate classi di contribuenti.

Articolo 13.

Gli elenchi nei casi da esaminare in seduta pubblica, con l'indicazione del giorno della riunione, sono affissi all'albo pretorio del comune sette giorni prima.

Nello stesso tempo viene data comunicazione della riunione ai singoli contribuenti mediante notificazione di apposito avviso.

Articolo 14.

Non oltre il 31 luglio gli elenchi previsti dall'art. 11 sono restituiti all'Ufficio con gli elementi dal medesimo richiesti e con gli altri che il Consiglio sia in grado di fornire, completati con l'aggiunta dei contribuenti che in essi non fossero stati compresi.

Articolo 15.

L'Ufficio procede all'accertamento avvalendosi, oltre che degli elementi in suo possesso, di quelli forniti dal Consiglio tributario.

Ove particolari ragioni lo richiedano, l'Ufficio può procedere all'accertamento anche in mancanza delle informazioni del Consiglio tributario o in difformità di esse.

Articolo 16.

L'Ufficio trasmette al Consiglio copia degli avvisi di accertamento e dei concordati entro dieci giorni rispettivamente dalla notificazione ai contribuenti e dalla stipulazione.

Entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il Consiglio ha la facoltà di denunciare al Comitato tributario con relazione motivata e proponendo le rettifiche, gli accertamenti proposti dall'Ufficio, accettati o meno dal contribuente e quelli concordati, nei casi di difformità dagli elementi da esso forniti ovvero quando sia venuto a conoscenza di nuovi elementi dopo la restituzione degli elenchi.

Della denuncia è data comunicazione al competente Ispettorato compartimentale delle imposte dirette.

(55) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*.

(56) Comma inserito dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*.



**Fondazione IFEL
Istituto per la Finanza
e l'Economia Locale**

Piazza San Lorenzo in Lucina, 26 - 00186 Roma
Tel. 06 68816210 - 06 68816214 - 06 68816218
Fax 06 68891156 - 06 6861842 - 06 6833857
e-mail info@webifel.it

www.fondazioneifel.it